Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/142/1261

OFFICIAL GAZ
JAN. 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/142/1261

OFFICIAL GAZETTES, 2-26, 31 JAN. 46
JAN. 1946

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 26 del 31 gennaio 1946

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946, n. 6.

Tariffe postali nell'interno del Regno.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946, n. 7.

Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946, n. 6.
Tariffe postali nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi postali ed i limiti di peso, dimensione, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste sono fissati con le tabelle numeri 1 e 2 allegate al presente decreto, firmate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le indennità per corrispondenze e pacchi smarriti, nei casi in cui esse sono dovute, vengono fissate nella misura risultante dalla tabella n. 3 allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

Le tabelle di cui ai precedenti articoli sostituiscono quelle allegate al decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94.

Art. 4.

L'importo minimo delle tasse gravanti le corrispondenze di francatura facoltativa insufficientemente affrancate viene stabilito in lire una. Le frazioni di lira degli importi superiori a una lira devono essere arrotondate per eccesso a lire intere.

Art. 5.

E' abrogato il decreto Ministeriale 15 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 27 ottobre 1945, concernente riduzioni di tariffa per i pieghi e i pacchi contenenti libri spediti da Case editrici o librarie.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dal 1° febbraio 1946. Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso ese-

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 69. — FRASCA

TABELLA N. 1.

TARIFFE POSTALI

1. — Lettere:
   a) dirette nel distretto postale dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione . L. 3—
   b) dirette fuori del distretto dell'ufficio di impostazione per ogni 15 grammi o frazione . . » 4—
2. — Biglietti postali:
   Le tasse di cui al n. 1 con l'aumento, per i primi 15 grammi, di L. 1.
3. — Cartoline di Stato e dell'industria privata:
   a) semplici:
      per distretto . . . . . » 2—
      per fuori distretto . . . . . » 3—
   b) con risposta pagata:
      per distretto . . . . . » 4—
      per fuori distretto . . . . . » 6—
4. — Carte manoscritte:
   per i primi 200 grammi . . . . . » 5—
   per ogni 50 grammi o frazioni successive . . » 2—
5. — Cartoline illustrate:
   con sola firma del mittente e data . . . . » 1—
   con frasi di convenevoli in un massimo di 5 parole . . . . . » 2—
6. — Biglietti da visita:
   con non più di cinque parole di convenevoli . » 2—
7. — Fatture commerciali:
   aventi i requisiti stabiliti dal regolamento . . » 3—
8. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa . . . . . » 1—
9. — Estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali . . . . . » 1—
10. — Cedole di commissioni librarie . . . . . » 1—
11. — Stampe periodiche spedite in abbonamento:
   1° gruppo: giornali, quotidiani compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti:
      per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . » 0,06
      per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 0,03
   2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani, che escano almeno una volta ogni quindici giorni:
      per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . » 0,25
      per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 0,10
   3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei due gruppi precedenti, escano una volta al mese:
      per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . » 0,50
      per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 0,20
   4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili, che non si possano comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunzi editoriali e librari, di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:
      per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . » 0,75
      per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 0,30
   Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua lo arrotondamento a lira intera per eccesso.
12. — Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite in seconda mano:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946, n. 6.
Tariffe postali nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi postali ed i limiti di peso, dimensione, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste sono fissati con le tabelle numeri 1 e 2 allegate al presente decreto, firmate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le indennità per corrispondenze e pacchi smarriti, nei casi in cui esse sono dovute, vengono fissate nella misura risultante dalla tabella n. 3 allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

Le tabelle di cui ai precedenti articoli sostituiscono quelle allegate al decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94.

Art. 4.

L'importo minimo delle tasse gravanti le corrispondenze di francatura facoltativa insufficientemente affrancate viene stabilito in lire una. Le frazioni di lira degli importi superiori a una lira devono essere arrotondate per eccesso a lire intere.

Art. 5.

E' abrogato il decreto Ministeriale 15 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 27 ottobre 1945, concernente riduzioni di tariffa per i pieghi e i pacchi contenenti libri spediti da Case editrici o librarie.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dal 1° febbraio 1946. Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo, od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 69. — FRASCA

TABELLA N. 1.

TARIFFE POSTALI

1. — Lettere:	
a) dirette nel distretto postale dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione .	L. 3 —
b) dirette fuori del distretto dell'ufficio di impostazione per ogni 15 grammi o frazione . .	» 4 —
2. — Biglietti postali:	
Le tasse di cui al n. 1 con l'aumento, per i primi 15 grammi, di L. 1.	
3. — Cartoline di Stato e dell'industria privata:	
a) semplici:	
per distretto	» 2 —
per fuori distretto	» 3 —
b) con risposta pagata:	
per distretto	» 4 —
per fuori distretto	» 6 —
4. — Carte manoscritte:	
per i primi 200 grammi	» 5 —
per ogni 50 grammi o frazioni successive . .	» 2 —
5. — Cartoline illustrate:	
con sola firma del mittente e data	» 1 —
con frasi di convenevoli in un massimo di 5 parole	» 2 —
6. — Biglietti da visita:	
con non più di cinque parole di convenevoli .	» 2 —
7. — Fatture commerciali:	
aventi i requisiti stabiliti dal regolamento . .	» 3 —
8. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa	» 1 —
9. — Estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali	» 1 —
10. — Cedole di commissioni librarie	» 1 —
11. — Stampe periodiche spedite in abbonamento:	
1° gruppo: giornali, quotidiani compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti:	
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi .	» 0,06
per ogni 50 grammi o frazione in più . . .	» 0,03
2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani, che escano almeno una volta ogni quindici giorni:	
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi .	» 0,25
per ogni 50 grammi o frazione in più . . .	» 0,10
3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei due gruppi precedenti, escano una volta al mese:	
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi .	» 0,50
per ogni 50 grammi o frazione in più . . .	» 0,20
4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili, che non si possano comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunzi editoriali e librari, di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:	
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi .	» 0,75
per ogni 50 grammi o frazione in più . . .	» 0,30
Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua lo arrotondamento a lira intera per eccesso.	
12. — Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite in seconda mano:	
per ogni 50 grammi o frazione in più	» 1 —
13. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi:	
per ogni chilogrammo o frazione	» 1 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14. — Campioni di merci:
per i primi 100 grammi . . . . . L. 3 —
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 2 —
15. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici:
per ogni 100 grammi o frazione . . . . . » 2 —
16. — Pacchetti postali:
per i primi 200 grammi . . . . . » 10 —
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 3 —
17. — Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette di impostazione . . . . . » 3 —
18. — Provvigione da applicarsi sull'importo degli abbuoni concessi agli utenti di macchine affrancatrici per tasse applicate su corrispondenze e pacchi che non hanno avuto corso: 10 per cento, col minimo di L. 10.
19. — Associazioni a giornali (servizio limitato ai rapporti internazionali):
diritto fisso . . . . . » 24 —
diritto mensile di ripetizione:
a) per i periodici che si pubblicano più di una volta per settimana . . . . » 20 —
b) per gli altri periodici . . . . . » 10 —
20. — Legalizzazione di atti:
per ogni operazione, oltre le tasse normali . » 8 —
21. — Notificazione atti giudiziari:
a) francatura del piego in base alle tariffe normali;
b) raccomandazione del piego, in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione . . . . . » 10 —
22. — Posta pneumatica.
lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline:
sopratassa . . . . . » 2 —
lettere e biglietti oltre 15 fino a 30 grammi: sopratassa . . . . . » 3 —
23. — Corrispondenze ferme in posta e ferme telegrafo: diritto fisso:
se pagato dal mittente . . . . . » 2 —
se pagato dal destinatario . . . . . » 3 —
— Provvigione per la tenuta dei conti di credito, ogni 100 lire o frazione, lire 5 col minimo di lire 20.
25. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito speciali relativi alla spedizione di oggetti di corrispondenza all'indirizzo di persone ed enti che si obbligano di pagare le relative tasse di francatura:
10 per cento col minimo di L. 40 mensili.
26. — Caselle postali - nolo mensile:
per le caselle aperte . . . . . » 50 —
per le caselle chiuse piccole . . . . . » 60 —
per le caselle chiuse medie . . . . . » 100 —
per le caselle chiuse grandi . . . . . » 130 —
27. — Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:
se a cura degli interessati - diritto mensile . » 200 —
se a cura dell'Amministrazione - diritto mensile » 500 —
28. — Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . . » 500 —
29. — Diritto per recapito a domicilio:
dei pieghi di stampe o carte manoscritte eccedenti il peso di 500 grammi:
a) per ogni piego fino a 1000 grammi . . » 4 —
b) per ogni piego di peso superiore ai 1000 grammi fermo il peso massimo di chilogrammi due . . . . . » 7 —
30. — diritto di raccomandazione:
oltre la tassa di francatura:
a) per le corrispondenze chiuse . . . . » 10 —
b) per le corrispondenze aperte eccettuate quelle indicate alle successive lettere *c*) e *d*) . » 5 —
c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di ad uso dei ciechi . . . . . L. 2 —
31. — Sopratassa di trasporto aereo:
corrispondenze, stampe ecc. per ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 4 —
32. — Assicurazione corrispondenze e pacchi:
a) ordinaria:
per le prime 200 lire . . . . . » 6 —
per ogni 100 lire o frazione in più . . . . » 3 —
b) convenzionale:
tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;
c) contro i rischi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati):
per le prime 300 lire . . . . . » 4 —
per ogni 100 lire o frazione in più . . . » 2 —
33. — Assegno su corrispondenze e pacchi: diritto fisso, oltre le tasse normali per ogni soggetto . » 4 —
34. — Espresso:
diritto fisso oltre le tasse normali:
per ogni oggetto di corrispondenza . . . » 10 —
per ogni pacco . . . . . » 20 —
Per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, oltre i limiti entro i quali il recapito è obbligatorio, è dovuta dal destinatario, o, in caso di rifiuto, dal mittente, una tassa supplementare che viene determinata a seconda del costo della mano d'opera di ciascuna località senza eccedere in via normale L. 4 per ogni 500 metri di maggiore distanza dal limite del recapito gratuito ed a seconda della tariffa locale per il nolo delle barche.
Se il recapito per espresso deve effettuarsi in ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche, o di viabilità, il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio.
35. — Pacchi ordinari:
fino a 1 chilogrammo . . . . . » 20 —
da oltre 1 chilogrammo fino a tre chilogrammi . » 40 —
da oltre 3 chilogrammi fino a 5 chilogrammi . » 60 —
da oltre 5 chilogrammi fino a 10 chilogrammi . » 100 —
da oltre 10 chilogrammi fino a 15 chilogrammi . » 150 —
da oltre 15 chilogrammi fino a 20 chilogrammi . » 200 —
per i pacchi ingombranti aumento del 50 per cento sulle tariffe.
36. — Pacchi urgenti:
a) non ingombranti:
fino a 1 chilogrammo . . . . . » 60 —
da oltre 1 chilogrammo fino a 3 chilogrammi . » 100 —
da oltre 3 chilogrammi fino a 5 chilogrammi . » 140 —
b) ingombranti:
fino a 1 chilogrammo . . . . . » 70 —
da oltre 1 chilogrammo fino a 3 chilogrammi . » 120 —
da oltre 3 chilogrammi fino a 5 chilogrammi . » 170 —
Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.
37. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi:
fino a 5 chilogrammi . . . . . » 7 —
da oltre 5 chilogrammi fino a 10 chilogrammi . » 10 —
per gli ingombranti aumento del 50 per cento sulle tariffe.
38. — Recipienti vuoti di ritorno:
non ingombranti . . . . . » 25 —
ingombranti . . . . . » 40 —
39. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi:
dopo i 3 giorni di giacenza:
per i pacchi ordinari non gravati di assegno (massimo L. 50) . . . . . » 4 —
per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno (massimo L. 80) . . . . . » 5 —
Sono esenti dalla tassa di custodia:
i pacchi per militari, purchè indirizzati presso il Comando o Corpo nel quale i destinatari prestano effettivo servizio.
40. — Corrispettivi per concessioni di servizi:
a) diritto dovuto all'Amministrazione postale dal-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

14. — Campioni di merci:
per i primi 100 grammi . . . . . L. 3 —
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 2 —

15. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici:
per ogni 100 grammi o frazione . . . . . » 2 —

16. — Pacchetti postali:
per i primi 200 grammi . . . . . » 10 —
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 3 —

17. — Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina inbucate nelle cassette di impostazione . . . . . » 8 —

18. — Provvigione da applicarsi sull'importo degli abbuoni concessi agli utenti di macchine affrancatrici per tasse applicate su corrispondenze e pacchi che non hanno avuto corso: 10 per cento, col minimo di L. 10.

19. — Associazioni a giornali (servizio limitato ai rapporti internazionali):
diritto fisso . . . . . » 24 —
diritto mensile di rispedizione:
a) per i periodici che si pubblicano più di una volta per settimana . . . . . » 20 —
b) per gli altri periodici . . . . . » 10 —

20. — Legalizzazione di atti:
per ogni operazione, oltre le tasse normali . » 8 —

21. — Notificazione atti giudiziari:
a) francatura del piego in base alle tariffe normali;
b) raccomandazione del piego, in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione . . . . . » 10 —

22. — Posta pneumatica:
lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline: sopratassa . . . . . » 2 —
lettere e biglietti oltre 15 fino a 30 grammi: sopratassa . . . . . » 3 —

23. — Corrispondenze ferme in posta e ferme telegrafo: diritto fisso:
se pagato dal mittente . . . . . » 2 —
se pagato dal destinatario . . . . . » 3 —

— Provvigione per la tenuta dei conti di credito, ogni 100 lire o frazione, lire 5 col minimo di lire 30

25. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito speciali relativi alla spedizione di oggetti di corrispondenza all'indirizzo di persone ed enti che si obbligano di pagare le relative tasse di francatura:
10 per cento col minimo di L. 40 mensili.

26. — Caselle postali - nolo mensile:
per le caselle aperte . . . . . » 50 —
per le caselle chiuse piccole . . . . . » 60 —
per le caselle chiuse medie . . . . . » 100 —
per le caselle chiuse grandi . . . . . » 130 —

27. — Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:
se a cura degli interessati - diritto mensile . » 200 —
se a cura dell'Amministrazione - diritto mensile » 500 —

28. — Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . . » 500 —

29. — Diritto per recapito a domicilio:
dei pieghi di stampe o carte manoscritte eccedenti il peso di 500 grammi:
a) per ogni piego fino a 1000 grammi . . » 4 —
b) per ogni piego di peso superiore ai 1000 grammi fermo il peso massimo di chilogrammi due . . . . . » 7 —

30. — diritto di raccomandazione:
oltre la tassa di francatura:
a) per le corrispondenze chiuse . . . . . » 10 —
b) per le corrispondenze aperte eccettuate quelle indicate alle successive lettere *c*) e *d*) . » 5 —
c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali, spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici e per le stampe periodiche spedite in abbonamento . . . » 3 —
d) per i pieghi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . . . L. 2 —

31. — Sopratassa di trasporto aereo:
corrispondenze, stampe ecc. per ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 4 —

32. — Assicurazione corrispondenze e pacchi:
a) ordinaria:
per le prime 200 lire . . . . . » 6 —
per ogni 100 lire o frazione in più . . . » 3 —
b) convenzionale:
tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;
c) contro i rischi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati):
per le prime 200 lire . . . . . » 4 —
per ogni 100 lire o frazione in più . . . » 2 —

33. — Assegno su corrispondenze e pacchi: diritto fisso, oltre le tasse normali per ogni soggetto . » 4 —

34. — Espresso:
diritto fisso oltre le tasse normali:
per ogni oggetto di corrispondenza . . . » 10 —
per ogni pacco . . . . . » 20 —
Per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, oltre i limiti entro i quali il recapito è obbligatorio, è dovuta dal destinatario, o, in caso di rifiuto, dal mittente, una tassa supplementare che viene determinata a seconda del costo della mano d'opera di ciascuna località senza eccedere in via normale L. 4 per ogni 500 metri di maggiore distanza dal limite del recapito gratuito ed a seconda della tariffa locale per il nolo delle barche.
Se il recapito per espresso deve effettuarsi in ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche, o di viabilità, il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio.

35. — Pacchi ordinari:
fino a 1 chilogrammo . . . . . » 20 —
da oltre 1 chilogrammo fino a tre chilogrammi . » 40 —
da oltre 3 chilogrammi fino a 5 chilogrammi . » 60 —
da oltre 5 chilogrammi fino a 10 chilogrammi . » 100 —
da oltre 10 chilogrammi fino a 15 chilogrammi . » 150 —
da oltre 15 chilogrammi fino a 20 chilogrammi . » 200 —
per i pacchi ingombranti aumento del 50 per cento sulle tariffe.

36. — Pacchi urgenti:
a) non ingombranti:
fino a 1 chilogrammo . . . . . » 60 —
da oltre 1 chilogrammo fino a 3 chilogrammi . » 100 —
da oltre 3 chilogrammi fino a 5 chilogrammi . » 140 —
b) ingombranti:
fino a 1 chilogrammo . . . . . » 70 —
da oltre 1 chilogrammo fino a 3 chilogrammi . » 120 —
da oltre 3 chilogrammi fino a 5 chilogrammi . » 170 —
Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.

37. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi:
fino a 5 chilogrammi . . . . . » 7 —
da oltre 5 chilogrammi fino a 10 chilogrammi . » 10 —
per gli ingombranti aumento del 50 per cento sulle tariffe.

38. — Recipienti vuoti di ritorno:
non ingombranti . . . . . » 25 —
ingombranti . . . . . » 40 —

39. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi:
dopo i 3 giorni di giacenza:
per i pacchi ordinari non gravati di assegno (massimo L. 50) . . . . . » 4 —
per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno (massimo L. 80) . . . . . » 5 —
Sono esenti dalla tassa di custodia:
i pacchi per militari, purchè indirizzati presso il Comando o Corpo nel quale i destinatari prestano effettivo servizio.

40. — Corrispettivi per concessioni di servizi:
a) diritto dovuto all'Amministrazione postale dalle agenzie autorizzate alla accettazione e al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:
per ogni oggetto . . . . . » 1 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:
per ogni oggetto . . . . . L. 1 —

c) diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 chilogrammi:
per ogni pacco o collo fino a 1 chilogrammo . » 6 —
per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 chilogrammi . . . . . » 15 —
per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 chilogrammi . . . . . » 20 —
per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 chilogrammi . . . . . » 25 —

41. — Vaglia ordinari:
tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 2):
fino all'importo di L. 25 . . . . . » 2 —
oltre a L. 25 fino a L. 50 . . . . . » 4 —
oltre a L. 50 fino a L. 100 . . . . . » 6 —
Per somme superiori a L. 100 fino a L. 500 lire 2 in più per ogni 100 lire o frazione.
Per somme superiori a L. 500 fino a L. 3000 lire 2 in più per ogni 200 lire o frazione e per somme superiori a L. 3000 lire 2 in più ogni 500 lire o frazione.

42. — Vaglia fino a L. 50 diretti a militari di truppa e gradi equivalenti delle altre Forze armate:
tassa di emissione . . . . . » 2 —

43. — Attestazione di emissione del vaglia:
per ogni attestazione . . . . . » 3 —

44. — Vaglia telegrafici:
oltre la tassa di emissione e quella telegrafica è dovuto per ogni vaglia un diritto di . . . » 4 —

45. — Vaglia scaduti - tassa di rimborso:
a) per vaglia ordinari, telegrafici, oltre la tassa di emissione pari a quella del titolo originale:
per ogni vaglia:
fino a L. 25 . . . . . » 1 —
oltre L. 25 fino a L. 100 . . . . . » 3 —
oltre L. 100 . . . . . » 4 —
b) per vaglia di servizio di qualunque importo:
per ogni vaglia . . . . . » 12 —
Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate in servizio effettivo e quelli emessi per oggetti gravati di assegno e per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

46. — Riscossione di crediti:
diritto fisso di riscossione per ogni piego di importo:
fino a L. 50 . . . . . » 2 —
oltre L. 50 fino a L. 200 . . . . . » 4 —
oltre L. 200 fino a L. 1000 . . . . . » 8 —
oltre L. 1000 fino a L. 2000 . . . . . » 16 —
oltre L. 2000 fino a L. 3000 . . . . . » 24 —
oltre L. 3000 fino a L. 4000 . . . . . » 32 —
oltre L. 4000 . . . . . » 40 —
Per i titoli con domanda di protesto oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:
fino a L. 2000 . . . . . » 16 —
oltre L. 2000 . . . . . » 40 —

47. — Conti correnti postali:
a) versamenti:
fino a L. 100 . . . . . » 1 —
oltre L. 100 fino a L. 1000 . . . . . » 2 —
oltre L. 1000 fino a L. 5000 . . . . . » 3 —
oltre L. 5000 fino a L. 10.000 . . . . . » 6 —
e successivamente L. 3 per ogni 5000 lire o frazione fino al massimo di L. 80 di tassa;
b) pagamenti:
fino a L. 100 . . . . . » 1 —
oltre L. 100 fino a L. 400 . . . . . » 2 —
oltre L. 400 fino a L. 1000 . . . . . » 3 —
[illegible] . . . . . » 4 —

d) copia del conto richiesto dal correntista:
per ogni pagina (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . L. 8 —

e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di validità:
diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . . . » 5 —
Sono esenti da diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione, di quelli il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Regia marina imbarcati su Regie navi;

f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:
diritto fisso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . » 10 —

g) procedura per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco non ancora addebitati o vistati:
diritto fisso (da addebitare sul conto del correntista) . . . . . » 40 —

h) attestazioni per versamenti effettuati con speciali bollettini Ch. 8-*ter* (tasse sulle concessioni governative e tasse scolastiche) e Mod. Ch. 8-*quater* (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione del versamento sull'apposito tagliando del bollettino):
per ogni attestazione, oltre le tasse di cui alla lettera *a*) . . . . . » 2 —

i) attestazione di addebitamento di assegni all'ordine o localizzati (rilasciate dagli uffici dei conti correnti sull'apposito tagliando dell'assegno a quattro tagliandi):
per ogni attestazione . . . . . » 2 —

48. — Duplicazione di libretti di risparmio:
per ogni libretto . . . . . » 20 —

49. — Estinzione dei libretti di risparmio:
per ogni libretto . . . . . » 8 —
Se la somma a saldo è inferiore a L. 8 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma.

50. — Duplicazione di buoni postali fruttiferi:
per ogni buono d'importo fino a L. 500 . . . » 8 —
per ogni buono d'importo fino a L. 1000 . . . » 24 —
per ogni buono d'importo superiore a L. 1000 . » 40 —
con un massimo di L. 400 per ogni richiesta comprendente più buoni.

51. — Avviso di ricevimento . . . . . » 4 —

52. — Avviso di pagamento . . . . . » 4 —

53. — Tessera di riconoscimento . . . . . » 40 —

54. — Tassa di reclamo . . . . . » 4 —
Per la richiesta in visione di titoli pagati è dovuta inoltre la tassa di L. 10 che sarà rimborsata qualora il titolo risulti riscosso in frode.

55. — Tassa per contrordini e disposizioni date dai mittenti:
per ogni domanda scritta con cui si chiede il rinvio o ritiro di corrispondenza o pacchi, modificazioni di indirizzo, ecc., oltre la spesa di invio per posta ed eventualmente anche quelle di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di . . . . . » 4 —

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

TABELLA N. 3.

LIMITI DI PESO DIMENSIONI, VALORE ED ASSEGNO

LIMITI MASSIMI DI PESO

1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento e spedizioni miste . . . kg. 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:
per ogni oggetto . . . . . L. 1 —

c) diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 chilogrammi:
per ogni pacco o collo fino a 1 chilogrammo . » 6 —
per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 chilogrammi . . . . . » 15 —
per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 chilogrammi . . . . . » 20 —
per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 chilogrammi . . . . . » 25 —

41. — Vaglia ordinari:
tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 2):
fino all'importo di L. 25 . . . . . » 2 —
oltre a L. 25 fino a L. 50 . . . . . » 4 —
oltre a L. 50 fino a L. 100 . . . . . » 6 —
Per somme superiori a L. 100 fino a L. 500 lire 2 in più per ogni 100 lire o frazione.
Per somme superiori a L. 500 fino a L. 3000 lire 2 in più per ogni 200 lire o frazione e per somme superiori a L. 3000 lire 2 in più ogni 500 lire o frazione.

42. — Vaglia fino a L. 50 diretti a militari di truppa e gradi equivalenti delle altre Forze armate:
tassa di emissione . . . . . » 2 —

43. — Attestazione di emissione dei vaglia:
per ogni attestazione . . . . . » 3 —

44. — Vaglia telegrafici:
oltre la tassa di emissione e quella telegrafica è dovuto per ogni vaglia un diritto di . . . » 4 —

45. — Vaglia scaduti - tassa di rimborso:
a) per vaglia ordinari, telegrafici, oltre la tassa di emissione pari a quella del titolo originale:
per ogni vaglia:
fino a L. 25 . . . . . » 1 —
oltre L. 25 fino a L. 100 . . . . . » 3 —
oltre L. 100 . . . . . » 4 —
b) per vaglia di servizio di qualunque importo:
per ogni vaglia . . . . . » 12 —
Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate in servizio effettivo e quelli emessi per oggetti gravati di assegno e per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

46. — Riscossione di crediti:
diritto fisso di riscossione per ogni piego di importo:
fino a L. 50 . . . . . » 2 —
oltre L. 50 fino a L. 200 . . . . . » 4 —
oltre L. 200 fino a L. 1000 . . . . . » 8 —
oltre L. 1000 fino a L. 2000 . . . . . » 16 —
oltre L. 2000 fino a L. 3000 . . . . . » 24 —
oltre L. 3000 fino a L. 4000 . . . . . » 32 —
oltre L. 4000 . . . . . » 40 —
Per i titoli con domanda di protesto oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:
fino a L. 2000 . . . . . » 16 —
oltre L. 2000 . . . . . » 40 —

47. — Conti correnti postali:
a) versamenti:
fino a L. 100 . . . . . » 1 —
oltre L. 100 fino a L. 1000 . . . . . » 2 —
oltre L. 1000 fino a L. 5000 . . . . . » 3 —
oltre L. 5000 fino a L. 10.000 . . . . . » 6 —
e successivamente L. 3 per ogni 5000 lire o frazione fino al massimo di L. 80 di tassa;
b) pagamenti:
fino a L. 100 . . . . . » 1 —
oltre L. 100 fino a L. 400 . . . . . » 2 —
oltre L. 400 fino a L. 1000 . . . . . » 3 —
e successivamente L. 1 per ogni 1000 lire o frazione, fino al massimo di L. 100 di tassa;
c) estratti di conto richiesti dal correntista:
per ogni estratto (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . L. 4 —
d) copia del conto richiesto dal correntista:
per ogni pagina (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . L. 8 —
e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di validità:
diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . . . » 5 —
Sono esenti da diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione, di quelli il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Regia marina imbarcati su Regie navi;
f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:
diritto fisso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . » 10 —
g) procedura per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco non ancora addebitati o vistati:
diritto fisso (da addebitare sul conto del correntista) . . . . . » 40 —
h) attestazioni per versamenti effettuati con speciali bollettini Ch. 8-*ter* (tasse sulle concessioni governative e tasse scolastiche) e Mod. Ch. 8-*quater* (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione del versamento sull'apposito tagliando del bollettino):
per ogni attestazione, oltre le tasse di cui alla lettera *a*) . . . . . » 2 —
i) attestazione di addebitamento di assegni all'ordine o localizzati (rilasciate dagli uffici dei conti correnti sull'apposito tagliando dell'assegno a quattro tagliandi):
per ogni attestazione . . . . . » 2 —

48. — Duplicazione di libretti di risparmio:
per ogni libretto . . . . . » 20 —

49. — Estinzione dei libretti di risparmio:
per ogni libretto . . . . . » 8 —
Se la somma a saldo è inferiore a L. 8 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma.

50. — Duplicazione di buoni postali fruttiferi:
per ogni buono d'importo fino a L. 500 . . . » 8 —
per ogni buono d'importo fino a L. 1000 . . . » 24 —
per ogni buono d'importo superiore a L. 1000 . » 40 —
con un massimo di L. 400 per ogni richiesta comprendente più buoni.

51. — Avviso di ricevimento . . . . . » 4 —
52. — Avviso di pagamento . . . . . » 4 —
53. — Tessera di riconoscimento . . . . . » 40 —
54. — Tassa di reclamo . . . . . » 4 —
Per la richiesta in visione di titoli pagati è dovuta inoltre la tassa di L. 10 che sarà rimborsata qualora il titolo risulti riscosso in frode.

55. — Tassa per contrordini e disposizioni date dai mittenti:
per ogni domanda scritta con cui si chiede il rinvio o ritiro di corrispondenza o pacchi, modificazioni di indirizzo, ecc., oltre la spesa di invio per posta ed eventualmente anche quelle di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di . . . . . » 4 —

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

TABELLA N. 2.

LIMITI DI PESO DIMENSIONI, VALORE ED ASSEGNO

LIMITI MASSIMI DI PESO

1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento e spedizioni miste . . kg. 2
2. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . » 7
3. — Pacchetti postali . . . . . » 1
4. — Campioni, salva eccezione di cui al successivo n. 6 . . . . . » 0,500

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

5. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente dalle case produttrici a medici, cliniche, ospedali, istituti speciali di cura . . . . . kg. 0,500
6. — Campioni contenenti vaccino jenneriano contro il vaiuolo o vaccini in uso umano e veterinario, sieri preventivi e curativi, medicinali e disinfettanti spediti per espresso dagli istituti nazionali produttori di sieri e vaccini, da rappresentanti o depositari di prodotti di istituti sieroterapici esteri, dai laboratori della Sanità pubblica o di istituti universitari e da case produttrici di medicinali sulla esibizione di documenti comprovanti in chi spedisce il possesso dei requisiti voluti, e i campioni di chinino dello Stato spediti per espresso dal deposito centrale in Torino ai comuni della Sicilia, della Sardegna e delle provincie meridionali d'Italia, peso massimo . . . . . » 1
7. — Cartoline per corrispondenza . . . . gr. 5
8. — Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali ammesse a tariffa ridotta, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta . . . . . » 15
9. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc. . . . . » 50
10. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia fatto dagli agenti dell'amministrazione:
vuoti . . . . . » 500
con la corrispondenza . . . . . kg. 2
11. — Pacchi:
a) pacchi postali comuni . . . . . » 20
b) pacchi urgenti . . . . . » 5
c) pacchi espressi . . . . . » 10
d) pacchi contenenti indumenti civili dei chiamati alle armi . . . . . » 10

Per le corrispondenze si applicano i limiti massimi di peso stabiliti nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MASSIME

1. — Lettere, manoscritti, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste, cm. 45 per lato, o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.
2. — Biglietti postali aperti, cm. 20×14,5.
3. — Cartoline con corrispondenza, di Stato e dell'industria privata, cm. 15×10,5.
4. — Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta, cm. 15×10,5.

Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori, purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.

5. — Campioni, pacchetti postali: cm. 45×20×10 o, se a forma di rotolo, cm. 45 di lunghezza con cm. 15 di diametro.
6. — Pacchi:
a) non ingombranti: una delle dimensioni non può superare un metro e la somma della lunghezza e del più grande giro misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non può superare metri 2,50;
b) ingombranti: se eccedono le dimensioni dei non ingombranti senza però superare metri 1,50 in lunghezza, metri 3 della somma di questa e del più grande giro, misurata in un senso che non sia quello della lunghezza.
7. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza quando il servizio sia fatto da agenti dell'amministrazione: cen-

DIMENSIONI MINIME

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm. 10×7 se spedite in via ordinaria e a cm. 13×9 se spediti in raccomandazione o in assicurazione.
b) Il volume dei pacchi postali non può essere inferiore a un decimetro cubo.

LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO

1. — Assicurazione:
ordinaria:
a) nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe:
per le corrispondenze . . . . . L. 30.000
per i pacchi . . . . . » 2.000
b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe, e fra queste ultime:
per corrispondenze e pacchi . . . . . » 2.000
c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le collettorie postali e fra queste ultime:
per corrispondenze e pacchi . . . . . » 500
convenzionale:
nei casi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*):
per le corrispondenze . . . . . » 2.000
per i pacchi . . . . . » 1.000
nel caso indicato alla precedente lettera *c*):
per corrispondenze e pacchi . . . . . » 500
2. — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:
a) campioni . . . . . » 30
b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali (quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione, eventualmente per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:
nei rapporti tra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe . . . . . » 6.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime . » 2.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le collettorie e fra queste . . . . . » 500
3. — Vaglia:
limite minimo di L. 5 (eccetto per i rimborsi di assegni e di spese di protesto anticipate o di ordinativi giudiziari o di versamento di imposta di consumo);
limite massimo di L. 5000, ridotto a L. 500, quando al servizio siano interessate collettorie postali.
4. — Riscossione di crediti, limiti massimi: L. 5000.
5. — Conti correnti postali:
limiti massimi:
a) qualunque somma per le operazioni eseguite presso le Casse provinciali delle poste, per quelle di postagiro e per quelle eseguite in qualunque ufficio postale a mezzo di titoli nominativi, anzichè in contanti, eccezione fatta per gli assegni all'ordine e per quelli a vista, che, in nessun caso, possono superare l'importo di L. 100.000;
b) L. 250.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Cassa » degli uffici dei conti correnti che detengono il conto cui l'operazione deve essere inscritta;
c) L. 50.000 per gli uffici principali non in sede di capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per quelle di 1ª e 2ª classe;
d) L. 5000 per ricevitorie di 3ª classe.

Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitolati d'oneri. I limiti anzidetti valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

spediti direttamente dalle case produttrici a medici, cliniche, ospedali, istituti speciali di cura . . . . . kg. 0,500

6. — Campioni contenenti vaccino jenneriano contro il vaiuolo o vaccini in uso umano e veterinario, sieri preventivi e curativi, medicinali e disinfettanti spediti per espresso dagli istituti nazionali produttori di sieri e vaccini, da rappresentanti o depositari di prodotti di istituti sieroterapici esteri, dai laboratori della Sanità pubblica o di istituti universitari e da case produttrici di medicinali sulla esibizione di documenti comprovanti in chi spedisce il possesso dei requisiti voluti, e i campioni di chimico dello Stato spediti per espresso dal deposito centrale in Torino ai comuni della Sicilia, della Sardegna e delle provincie meridionali d'Italia, peso massimo . . . . . » 1
7. — Cartoline per corrispondenza . . . . . gr. 5
8. — Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali ammesse a tariffa ridotta, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta . . . . . » 15
9. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc. . . . . » 50
10. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia fatto dagli agenti dell'amministrazione:
vuoti . . . . . » 500
con la corrispondenza . . . . . kg. 2
11. — Pacchi:
a) pacchi postali comuni . . . . . » 20
b) pacchi urgenti . . . . . » 5
c) pacchi espressi . . . . . » 10
d) pacchi contenenti indumenti civili dei chiamati alle armi . . . . . » 10

Per le corrispondenze si applicano i limiti massimi di peso stabiliti nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MASSIME

1. — Lettere, manoscritti, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste, cm. 45 per lato, o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.
2. — Biglietti postali aperti, cm. 20×14,5.
3. — Cartoline con corrispondenza, di Stato e dell'industria privata, cm. 15×10,5.
4. — Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta, cm. 15×10,5.

Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori, purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.

5. — Campioni, pacchetti postali: cm. 45×20×10 o, se a forma di rotolo, cm. 45 di lunghezza con cm. 15 di diametro.
6. — Pacchi:
a) non ingombranti: una delle dimensioni non può superare un metro e la somma della lunghezza e del più grande giro misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non può superare metri 2,50;
b) ingombranti: se eccedono le dimensioni dei non ingombranti senza però superare metri 1,50 in lunghezza, metri 3 della somma di questa e del più grande giro, misurata in un senso che non sia quello della lunghezza.
7. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza quando il servizio sia fatto da agenti dell'amministrazione: centimetri 50×30.

Per le corrispondenze si applicano i limiti di dimensioni stabilite nei rapporti internazionali, quando riescano più favorevoli per gli utenti.

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm. 10×7 se spedite in via ordinaria o a cm. 13×9 se spediti in raccomandazione o in assicurazione.
b) Il volume dei pacchi postali non può essere inferiore a un decimetro cubo.

LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO

1. — Assicurazione:
ordinaria:
a) nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe:
per le corrispondenze . . . . . L. 20.000
per i pacchi . . . . . » 2.000
b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe, e fra queste ultime:
per corrispondenze e pacchi . . . . . » 2.000
c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le collettorie postali e fra queste ultime:
per corrispondenze e pacchi . . . . . » 500
convenzionale:
nei casi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*):
per le corrispondenze . . . . . » 2.000
per i pacchi . . . . . » 1.000
nel caso indicato alla precedente lettera *c*):
per corrispondenze e pacchi . . . . . » 500
2. — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:
a) campioni . . . . . » 30
b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali (quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione, eventualmente per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:
nei rapporti tra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe . . . . . » 6.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime . » 2.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le collettorie e fra queste . . . . . » 500
3. — Vaglia:
limite minimo di L. 5 (eccetto per i rimborsi di assegni e di spese di protesto anticipate o di ordinativi giudiziari o di versamento di imposta di consumo);
limite massimo di L. 5000, ridotto a L. 500, quando al servizio siano interessate collettorie postali.
4. — Riscossione di crediti, limiti massimi: L. 5000.
5. — Conti correnti postali:
limiti massimi:
a) qualunque somma per le operazioni eseguite presso le Casse provinciali delle poste, per quelle di postagiro e per quelle eseguite in qualunque ufficio postale a mezzo di titoli nominativi, anzichè in contanti, eccezione fatta per gli assegni all'ordine e per quelli a vista, che, in nessun caso, possono superare l'importo di L. 100.000;
b) L. 250.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Cassa » degli uffici dei conti correnti che detengono il conto cui l'operazione deve essere inscritta;
c) L. 50.000 per gli uffici principali non in sede di capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per quelle di 1ª e 2ª classe;
d) L. 5000 per ricevitorie di 3ª classe.

Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitolati d'oneri. I limiti anzidetti valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuati in uno stesso ufficio;
limiti minimi:
a) L. 1 per i versamenti, i postagiro e gli assegni localizzati;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) L. 100 per gli assegni all'ordine, tranne che se tratti da Enti espressamente autorizzati, sotto determinate condizioni, dall'Amministrazione centrale.

6. — Risparmi e buoni postali fruttiferi:
   a) limite minimo delle operazioni nei risparmi, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento, L. 10;
   b) limite massimo delle operazioni del servizio dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi: qualunque somma, fatta eccezione per le ricevitorie di 3ª classe e le agenzie ad esse assimilate, per le quali il limite è di L. 5000, senza tenere conto, nel caso di rimborso dei buoni, dell'importo degli interessi eventualmente maturati.

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

TABELLA N. 3.

INDENNITÀ DI SMARRIMENTO PER LE CORRISPONDENZE E I PACCHI

1. — Corrispondenze: indennità per raccomandate smarrite:	
a) per ogni corrispondenza chiusa . . .	L. 100
b) per ogni corrispondenza aperta eccettuate quelle appresso indicate	» 50
c) per ogni campione contenente saggi gratuiti di medicinali, spedito a tariffa ridotta . .	» 25
d) per ogni piego, spedito in abbonamento, contenente stampe periodiche	» 25
e) per ogni piego contenente carte punteggiate ad uso dei ciechi spedito con la speciale tariffa ridotta	» 20
2. — Pacchi: indennità di smarrimento per:	
a) pacchi ordinari: (compresi quelli contenenti abiti civili dei richiamati alle armi):	
fino a 3 chilogrammi	» 100
da oltre 3 fino a 5 kg.	» 150
da oltre 5 fino a 10 kg.	» 200
da oltre 10 fino a 15 kg.	» 300
da oltre 15 fino a 20 kg.	» 400
b) recipienti vuoti di ritorno spediti con la speciale tariffa ridotta	» 50

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946, n. 7.
Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 8 e 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, numero 95;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1945, numero 737;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Art. 1.

Le tariffe per l'accettazione e la trasmissione dei telegrammi per l'interno del Regno, e dei marconigrammi scambiati via stazioni italiane, per l'Italia e le Colonie italiane da una parte, e le navi mercantili italiane dall'altra, o fra queste, sono stabilite nel modo risultante dall'allegata tabella I, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le tariffe per i servizi telegrafici speciali ed accessori, e le tasse di registrazione a repertorio degli indirizzi convenuti sono stabilite nell'allegata tabella II, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

Le tasse dei telegrammi accettati e trasmessi da parte di concessionari di impianti telegrafici privati e di ferrovie o tranvie abilitati al servizio telegrafico pubblico, sono stabilite nella misura di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

Sono abrogati i decreti Luogotenenziali 22 marzo 1945, n. 95, e 5 ottobre 1945, n. 737.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dal 1° febbraio 1946. Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 7. — FRASCA

TABELLA I

TARIFFE TELEGRAFICHE PER I SERVIZI ORDINARI

1. — Telegrammi ordinari privati e di Stato a pagamento, per parola, con un minimo di otto	L. e —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

b) L. 100 per gli assegni all'ordine, tranne che se tratti da Enti espressamente autorizzati, sotto determinate condizioni, dall'Amministrazione centrale.

6. — Risparmi e buoni postali fruttiferi:

a) limite minimo delle operazioni nei risparmi, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento, L. 10;

b) limite massimo delle operazioni del servizio dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi: qualunque somma, fatta eccezione per le ricevitorie di 3ª classe e le agenzie ad esse assimilate, per le quali il limite è di L. 5000, senza tenere conto, nel caso di rimborso dei buoni, dell'importo degli interessi eventualmente maturati.

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

TABELLA N. 3.

INDENNITÀ DI SMARRIMENTO PER LE CORRISPONDENZE E I PACCHI

1. — Corrispondenze: indennità per raccomandate smarrite:		
a) per ogni corrispondenza chiusa . . .	L.	100
b) per ogni corrispondenza aperta eccettuate quelle appresso indicate	»	50
c) per ogni campione contenente saggi gratuiti di medicinali, spedito a tariffa ridotta . .	»	25
d) per ogni piego, spedito in abbonamento, contenente stampe periodiche	»	25
e) per ogni piego contenente carte punteggiate ad uso dei ciechi spedito con la speciale tariffa ridotta	»	20
2. — Pacchi: indennità di smarrimento per:		
a) pacchi ordinari: (compresi quelli contenenti abiti civili dei richiamati alle armi):		
fino a 3 chilogrammi	»	100
da oltre 3 fino a 5 kg.	»	150
da oltre 5 fino a 10 kg.	»	200
da oltre 10 fino a 15 kg.	»	300
da oltre 15 fino a 20 kg.	»	400
b) recipienti vuoti di ritorno spediti con la speciale tariffa ridotta	»	50

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946, n. 7.
Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 8 e 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, numero 95;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1945, numero 737;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per l'accettazione e la trasmissione dei telegrammi per l'interno del Regno, e dei marconigrammi scambiati via stazioni italiane, per l'Italia e le Colonie italiane da una parte, e le navi mercantili italiane dall'altra, o fra queste, sono stabilite nel modo risultante dall'allegata tabella I, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le tariffe per i servizi telegrafici speciali ed accessori, e le tasse di registrazione a repertorio degli indirizzi convenuti sono stabilite nell'allegata tabella II, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

Le tasse dei telegrammi accettati e trasmessi da parte di concessionari di impianti telegrafici privati e di ferrovie o tranvie abilitati al servizio telegrafico pubblico, sono stabilite nella misura di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

Sono abrogati i decreti Luogotenenziali 22 marzo 1945, n. 95, e 5 ottobre 1945, n. 737.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dal 1° febbraio 1946. Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 7. — FRASCA

TABELLA I

TARIFFE TELEGRAFICHE PER I SERVIZI ORDINARI

1. — Telegrammi ordinari privati e di Stato a pagamento, per parola, con un minimo di otto parole	L.	2 —
2. — Telegrammi urgenti privati e di Stato a pagamento e telegrammi « Roma aereo » a pagamento, per parola, con un minimo di otto parole.	»	6 —
3. — Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari . (per ogni parola aggiunta dal mittente L. 2).	»	24 —
4. — Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti . (per ogni parola aggiunta dal mittente L. 6).	»	72 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

5. — Telegrammi urgentissimi, con un minimo di otto parole, per parola . . . . . L. 10 —
6. — Telegrammi «Lampo», per parola, con un minimo di otto parole . . . . . » 18 —
7. — Telegrammi - lettera - notturni, con un minimo di venticinque parole, per parola . . . » 1 —
8. — Telegrammi «MILIT» a testo fisso, tassa fissa per telegramma . . . . . » 16 —
9. — Telegrammi «OCEANO» per parola, con un minimo di otto parole . . . . . » 8 —
10. — Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie di informazioni, con un minimo di 30 parole, e con arrotondamento per eccesso della frazione di lira sull'importo complessivo della tassa, per parola . . . . . » 0,80

Per telegrammi di informazioni giornalistiche delle agenzie di stampa italiane e straniere debitamente autorizzate, detta tariffa è ridotta:

a) del 25 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia è uguale o inferiore a 25.000;

b) del 40 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia superi le 25.000 ed è uguale o inferiore a 50.000;

c) del 50 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia superi le 50.000.

In considerazione delle particolari difficoltà derivanti dallo stato di guerra, ai servizi giornalistici di informazioni, in via transitoria, e fino a sei mesi dopo la *cessazione della guerra*, ai telegrammi delle agenzie di stampa autorizzate è accordata la riduzione massima del 50 % sulla tariffa telegrafica normale di stampa, qualunque sia il numero delle parole da esse spedite mensilmente.

11. — Telegrammi augurali, tassa fissa per telegramma . . . . . » 8 —
12. — Telegrammi semaforici, oltre la tassa per il percorso telegrafico con un minimo di otto parole, sopratassa per parola . . . . . » 2 —
13. — Telegrammi meteorologici a pagamento, con un minimo di otto parole, per parola . . . . » 1 —
14. — Marconigrammi scambiati, via stazioni italiane, tra l'Italia e le Colonie italiane, da una parte e le navi mercantili italiane, dall'altra, con inoltro per le vie nazionali sul percorso telegrafico; e marconigrammi scambiati tra navi mercantili italiane, direttamente o per il tramite di una stazione costiera italiana o coloniale italiana per parola:

tassa radiotelegrafica costiera . . . . » 10 —
tassa radiotelegrafica di bordo . . . . » 8 —

Le suddette tasse radiotelegrafiche di L. 10, e 8, sono ridotte, rispettivamente, a L. 6 e 4:

a) quando si tratti di navi viaggianti in Mediterraneo tra porti italiani (considerando come tali anche quelli coloniali);

b) per i marconigrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana, spediti dallo stato maggiore e dagli equipaggi di tutte le navi mercantili italiane, e dai passeggeri di terza classe a bordo di navi viaggianti tra l'Italia e l'America del Sud e l'Australia.

15. — Telegrammi accettati dagli Uffici telegrafici istituiti presso le principali Borse del Regno e scambiati fra gli uffici stessi o con uffici esteri per la rete telegrafica speciale di Borsa:

oltre la tassa telegrafica ordinaria, sopratassa fissa per telegramma . . . . . » 24 —

16. — Tassa di ricevuta (per telegrammi interni e internazionali) . . . . . » 1 —

Visto, Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni

TABELLA II

TARIFFE TELEGRAFICHE PER I SERVIZI SPECIALI

1. — Diritto fisso per telegrammi da far proseguire pagato su richiesta dei mittenti = FSP = . L. 8 —
2. — Sopratassa per telegrammi multipli = Tmx=:

a) per ogni telegramma di non più di 50 parole per quanti sono gli indirizzi . . . . » 12 —

b) per telegrammi con più di 50 parole per ogni serie o frazioni di serie di 50 parole oltre le prime 50, per quanti sono gli indirizzi . . . » 8 —

Le suddette sopratasse sono ridotte alla metà se si tratta di telegrammi di stampa spediti dalle agenzie giornalistiche autorizzate a fruire della tariffa ridottissima.

3. — Sopratassa a carico dei mittenti per i telegrammi da recapitarsi per espresso = XP = . » 32 —
4. — Sopratassa per telegrammi da recapitarsi per posta raccomandati = PR = ... » 10 —
5. — Sopratassa per telegrammi diretti fermi posta raccomandata = GPR = ... » 12 —
6. — Sopratassa per telegrammi diretti fermo posta = GP = ... » 2 —
7. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento . . . . » 24 —
8. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento . . . . » 72 —
9. — Sopratassa per telegrammi con risposta pagata = RPx = ... » 4 —
10. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario = PC = . . . » 16 —
11. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria = PCP = . . . » 8 —
12. — Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:

a) emessi per ottenere la ripetizione integrale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa . . . . » 16 —

E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e per la risposta;

b) sopratassa per risposta spedita per posta ordinaria . . . . . » 8 —

c) sopratassa per risposta spedita per posta raccomandata . . . . . » 18 —

d) sopratassa per avvisi di servizi tassati con indicazione «consultate mittente» . . . . » 24 —

13. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta . . » 16 —
14. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta . » 32 —
15. — Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma, prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante . . . . . » 8 —
16. — Rilascio di copia di un telegramma:

a) per ogni telegramma fino a 100 parole . » 16 —

b) per i telegrammi con più di 100 parole la tassa aumenta di L. 8 per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le 100.

17. — Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta di un telegramma comprovante la consegna al destinatario . . . . . » 16 —
18. — Diritto fisso per duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma . . . » 8 —
19. — Telegrammi accettati in conto-corrente: si deve addebitare al correntista la sopratassa di L. 1,60 per telegramma, con un minimo di L. 80 mensili e con arrotondamento per eccesso della frazione di lira sul complesso dell'importo mensile.
20. — Tassa di registrazione al repertorio degli indirizzi abbreviati o convenuti:

a) per un mese . . . . . » 100 —

b) per un semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno, oppure dal 1° luglio al 31 dicembre) . . » 800 —

c) per un anno solare . . . . . » 1.440 —

Visto, Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

5. — Telegrammi urgentissimi, con un minimo di otto parole, per parola . . . . . L. 10 —
6. — Telegrammi « Lampo », per parola, con un minimo di otto parole . . . . . » 18 —
7. — Telegrammi - lettera - notturni, con un minimo di venticinque parole, per parola . . . » 1 —
8. — Telegrammi « MILIT » a testo libero, tassa fissa per telegramma . . . . . » 16 —
9. — Telegrammi « OCEANO » per parola, con un minimo di otto parole . . . . . » 8 —
10. — Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie di informazioni, con un minimo di 30 parole, e con arrotondamento per eccesso della frazione di lira sull'importo complessivo della tassa, per parola . . . . . » 0,80

Per telegrammi di informazioni giornalistiche delle agenzie di stampa italiane e straniere debitamente autorizzate, detta tariffa è ridotta:

a) del 25 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia è uguale o inferiore a 25.000;

b) del 40 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia superi le 25.000 ed è uguale o inferiore a 50.000;

c) del 50 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia superi le 50.000.

In considerazione delle particolari difficoltà derivanti dallo stato di guerra, ai servizi giornalistici di informazioni, in via transitoria, e fino a sei mesi dopo la *cessazione della guerra*, ai telegrammi delle agenzie di stampa autorizzate è accordata la riduzione massima del 50 % sulla tariffa telegrafica normale di stampa, qualunque sia il numero delle parole da esse spedite mensilmente.

11. — Telegrammi augurali, tassa fissa per telegramma . . . . . » 8 —
12. — Telegrammi semaforici, oltre la tassa per il percorso telegrafico con un minimo di otto parole, sopratassa per parola . . . . . » 2 —
13. — Telegrammi meteorologici a pagamento, con un minimo di otto parole, per parola . . . » 1 —
14. — Marconigrammi scambiati, via stazioni italiane, tra l'Italia e le Colonie italiane, da una parte e le navi mercantili italiane, dall'altra, con inoltro per le vie nazionali sul percorso telegrafico; e marconigrammi scambiati tra navi mercantili italiane, direttamente o per il tramite di una stazione costiera italiana o coloniale italiana per parola:

tassa radiotelegrafica costiera . . . . . » 10 —
tassa radiotelegrafica di bordo . . . . . » 8 —

Le suddette tasse radiotelegrafiche di L. 10, e 8, sono ridotte, rispettivamente, a L. 6 e 4:

a) quando si tratti di navi viaggianti in Mediterraneo tra porti italiani (considerando come tali anche quelli coloniali);

b) per i marconigrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana, spediti dallo stato maggiore e dagli equipaggi di tutte le navi mercantili italiane, e dai passeggeri di terza classe a bordo di navi viaggianti tra l'Italia e l'America del Sud e l'Australia.

15. — Telegrammi accettati dagli Uffici telegrafici istituiti presso le principali Borse del Regno e scambiati fra gli uffici stessi o con uffici esteri per la rete telegrafica speciale di Borsa:

oltre la tassa telegrafica ordinaria, sopratassa fissa per telegramma . . . . . » 2 —
16. — Tassa di ricevuta (per telegrammi interni e internazionali) . . . . . » 1 —

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

TABELLA II

TARIFFE TELEGRAFICHE PER I SERVIZI SPECIALI

1. — Diritto fisso per telegrammi da far proseguire pagato su richiesta dei mittenti = FSP = . . L. 8 —
2. — Sopratassa per telegrammi multipli = TmX =:

a) per ogni telegramma di non più di 50 parole per quanti sono gli indirizzi . . . . . » 12 —

b) per telegrammi con più di 50 parole per ogni serie o frazioni di serie di 50 parole oltre le prime 50, per quanti sono gli indirizzi . . . » 8 —

Le suddette sopratasse sono ridotte alla metà se si tratta di telegrammi di stampa spediti dalle agenzie giornalistiche autorizzate a fruire della tariffa ridottissima.

3. — Sopratassa a carico dei mittenti per i telegrammi da recapitarsi per espresso = XP = . . » 32 —
4. — Sopratassa per telegrammi da recapitarsi per posta raccomandati = PR = ... » 10 —
5. — Sopratassa per telegrammi diretti fermi posta raccomandata = GPR = ... » 12 —
6. — Sopratassa per telegrammi diretti fermo posta = GP = ... » 2 —
7. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento . . . . » 24 —
8. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento . . . . » 72 —
9. — Sopratassa per telegrammi con risposta pagata = RPx = ... » 4 —
10. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario = PC = . . . » 16 —
11. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria = PCP = . . . » 8 —
12. — Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:

a) emessi per ottenere la ripetizione integrale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa . . . . » 16 —

E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e per la risposta;

b) sopratassa per risposta spedita per posta ordinaria . . . . . » 8 —

c) sopratassa per risposta spedita per posta raccomandata . . . . . » 18 —

d) sopratassa per avvisi di servizi tassati con indicazione « consultate mittente » . . . . » 24 —
13. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta . . » 16 —
14. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta . » 32 —
15. — Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma, prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante . . . . . » 8 —
16. — Rilascio di copia di un telegramma:

a) per ogni telegramma fino a 100 parole . » 16 —

b) per i telegrammi con più di 100 parole la tassa aumenta di L. 8 per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le 100.

17. — Diritto fisso per visione di un telegramma, o della ricevuta di un telegramma comprovante la consegna al destinatario . . . . . » 16 —
18. — Diritto fisso per duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma . . . » 8 —
19. — Telegrammi accettati in conto-corrente: si deve addebitare al correntista la sopratassa di L. 1,60 per telegramma, con un minimo di L. 80 mensili e con arrotondamento per eccesso della frazione di lira sul complesso dell'importo mensile.
20. — Tassa di registrazione al repertorio degli indirizzi abbreviati o convenuti:

a) per un mese . . . . . » 160 —

b) per un semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno, oppure dal 1° luglio al 31 dicembre) . . » 800 —

c) per un anno solare . . . . . » 1.440 —

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2102702) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PREZZO L. 15

RA 13103/F

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 26 del 31 gennaio 1946

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946, n. 6.

Tariffe postali nell'interno del Regno.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946, n. 7.

Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946, n. 6.
Tariffe postali nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi postali ed i limiti di peso, dimensione, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste sono fissati con le tabelle numeri 1 e 2 allegate al presente decreto, firmate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le indennità per corrispondenze e pacchi smarriti, nei casi in cui esse sono dovute, vengono fissate nella misura risultante dalla tabella n. 3 allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

Le tabelle di cui ai precedenti articoli sostituiscono quelle allegate al decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94.

Art. 4.

L'importo minimo delle tasse gravanti le corrispondenze di francatura facoltativa insufficientemente affrancate viene stabilito in lire una. Le frazioni di lira degli importi superiori a una lira devono essere arrotondate per eccesso a lire intere.

Art. 5.

E' abrogato il decreto Ministeriale 15 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 27 ottobre 1945, concernente riduzioni di tariffa per i pieghi e i pacchi contenenti libri spediti da Case editrici o librarie.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 69. — FRASCA

TABELLA N. 1.

TARIFFE POSTALI

1. — Lettere:		
a) dirette nel distretto postale dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione .	L.	3 —
b) dirette fuori del distretto dell'ufficio di impostazione per ogni 15 grammi o frazione . .	»	4 —
2. — Biglietti postali:		
Le tasse di cui al n. 1 con l'aumento, per i primi 15 grammi, di L. 1.		
3. — Cartoline di Stato e dell'industria privata:		
a) semplici:		
per distretto	»	2 —
per fuori distretto	»	3 —
b) con risposta pagata:		
per distretto	»	4 —
per fuori distretto	»	6 —
4. — Carte manoscritte:		
per i primi 200 grammi	»	5 —
per ogni 50 grammi o frazioni successive . .	»	2 —
5. — Cartoline illustrate:		
con sola firma del mittente e data	»	1 —
con frasi di convenevoli in un massimo di 5 parole	»	2 —
6. — Biglietti da visita:		
con non più di cinque parole di convenevoli .	»	2 —
7. — Fatture commerciali:		
aventi i requisiti stabiliti dal regolamento . .	»	3 —
8. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa	»	1 —
9. — Estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali	»	1 —
10. — Cedole di commissioni librarie	»	1 —
11. — Stampe periodiche spedite in abbonamento:		
1° gruppo: giornali, quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi .	»	0,06
per ogni 50 grammi o frazione in più . .	»	0,03
2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani, che escano almeno una volta ogni quindici giorni:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi .	»	0,35
per ogni 50 grammi o frazione in più . . .	»	0,10
3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei due gruppi precedenti, escano una volta al mese:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi .	»	0,50
per ogni 50 grammi o frazione in più . . .	»	0,20
4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili, che non si possano comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunzi editoriali e librari, di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi .	»	0,75
per ogni 50 grammi o frazione in più . . .	»	0,30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946, n. 6.
Tariffe postali nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi postali ed i limiti di peso, dimensione, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste sono fissati con le tabelle numeri 1 e 2 allegate al presente decreto, firmate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le indennità per corrispondenze e pacchi smarriti, nei casi in cui esse sono dovute, vengono fissate nella misura risultante dalla tabella n. 3 allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

Le tabelle di cui ai precedenti articoli sostituiscono quelle allegate al decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94.

Art. 4.

L'importo minimo delle tasse gravanti le corrispondenze di francatura facoltativa insufficientemente affrancate viene stabilito in lire una. Le frazioni di lira degli importi superiori a una lira devono essere arrotondate per eccesso a lire intere.

Art. 5.

E' abrogato il decreto Ministeriale 15 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 27 ottobre 1945, concernente riduzioni di tariffa per i pieghi e i pacchi contenenti libri spediti da Case editrici o librarie.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dal 1° febbraio 1946. Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo, od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 60. — FRASCA

TABELLA N. 1.

TARIFFE POSTALI

1. — Lettere:		
a) dirette nel distretto postale dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	L.	2 —
b) dirette fuori del distretto dell'ufficio di impostazione per ogni 15 grammi o frazione	»	4 —
2. — Biglietti postali:		
Le tasse di cui al n. 1 con l'aumento, per i primi 15 grammi, di L. 1.		
3. — Cartoline di Stato e dell'industria privata:		
a) semplici:		
per distretto	»	2 —
per fuori distretto	»	3 —
b) con risposta pagata:		
per distretto	»	4 —
per fuori distretto	»	6 —
4. — Carte manoscritte:		
per i primi 200 grammi	»	5 —
per ogni 50 grammi o frazioni successive	»	2 —
5. — Cartoline illustrate:		
con sola firma del mittente e data	»	1 —
con frasi di convenevoli in un massimo di 5 parole	»	2 —
6. — Biglietti da visita:		
con non più di cinque parole di convenevoli	»	2 —
7. — Fatture commerciali:		
aventi i requisiti stabiliti dal regolamento	»	3 —
8. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa	»	1 —
9. — Estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali	»	1 —
10. — Cedole di commissioni librarie	»	1 —
11. — Stampe periodiche spedite in abbonamento:		
1° gruppo: giornali, quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,06
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	0,03
2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani, che escano almeno una volta ogni quindici giorni:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,25
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	0,10
3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei due gruppi precedenti, escano una volta al mese:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,50
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	0,20
4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili, che non si possano comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunzi editoriali e librari, di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,75
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	0,30
Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua lo arrotondamento a lira intera per eccesso.		
12. — Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite in seconda mano:		
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	1 —
13. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi:		
per ogni chilogrammo o frazione	»	1 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0020

— Campioni di merci:
per i primi 100 grammi . . . . . L. 3 —
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 2 —

15. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici:
per ogni 100 grammi o frazione . . . . . » 2 —

16. — Pacchetti postali:
per i primi 200 grammi . . . . . » 10 —
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 3 —

17. — Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette di impostazione . . . . . » 3 —

18. — Provvigione da applicarsi sull'importo degli abbuoni concessi agli utenti di macchine affrancatrici per tasse applicate su corrispondenze e pacchi che non hanno avuto corso: 10 per cento, col minimo di L. 10.

19. — Associazioni a giornali (servizio limitato ai rapporti internazionali):
diritto fisso . . . . . » 24 —
diritto mensile di rispedizione:
a) per i periodici che si pubblicano più di una volta per settimana . . . . . » 20 —
b) per gli altri periodici . . . . . » 10 —

20. — Legalizzazione di atti:
per ogni operazione, oltre le tasse normali . » 8 —

21. — Notificazione atti giudiziari:
a) francatura del piego in base alle tariffe normali;
b) raccomandazione del piego, in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione . . . . . » 10 —

22. — Posta pneumatica:
lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline:
sopratassa . . . . . » 2 —
lettere e biglietti oltre 15 fino a 30 grammi: sopratassa . . . . . » 3 —

23. — Corrispondenze ferme in posta e ferme telegrafo: diritto fisso:
se pagato dal mittente . . . . . » 2 —
se pagato dal destinatario . . . . . » 3 —

24. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito, ogni 100 lire o frazione, lire 5 col minimo di lire 20

25. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito speciali relativi alla spedizione di oggetti di corrispondenza all'indirizzo di persone ed enti che si obbligano di pagare le relative tasse di francatura:
10 per cento col minimo di L. 40 mensili.

26. — Caselle postali - nolo mensile:
per le caselle aperte . . . . . » 50 —
per le caselle chiuse piccole . . . . . » 60 —
per le caselle chiuse medie . . . . . » 100 —
per le caselle chiuse grandi . . . . . » 130 —

27. — Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:
se a cura degli interessati - diritto mensile . » 200 —
se a cura dell'Amministrazione - diritto mensile » 500 —

28. — Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . . » 500 —

29. — Diritto per recapito a domicilio:
dei pieghi di stampe o carte manoscritte eccedenti il peso di 500 grammi:
a) per ogni piego fino a 1000 grammi . . » 4 —
b) per ogni piego di peso superiore ai 1000 grammi fermo il peso massimo di chilogrammi due . . . . . » 7 —

30. — diritto di raccomandazione:
oltre la tassa di francatura:
a) per le corrispondenze chiuse . . . . . » 10 —
b) per le corrispondenze aperte eccettuate quelle indicate alle successive lettere *c*) e *d*) . » 5 —
c) per i pieghi contenenti carte punteggiato ad uso dei ciechi . . . . . L. 2 —

31. — Sopratassa di trasporto aereo:
corrispondenze, stampe ecc. per ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 4 —

32. — Assicurazione corrispondenze e pacchi:
a) ordinaria:
per le prime 200 lire . . . . . » 6 —
per ogni 100 lire o frazione in più . . . . » 3 —
b) convenzionale:
tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;
c) contro i rischi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati):
per le prime 200 lire . . . . . » 4 —
per ogni 100 lire o frazione in più . . . » 2 —

33. — Assegno su corrispondenze e pacchi; diritto fisso, oltre le tasse normali per ogni soggetto . » 4 —

34. — Espresso:
diritto fisso oltre le tasse normali:
per ogni oggetto di corrispondenza . . . » 10 —
per ogni pacco . . . . . » 20 —
Per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, oltre i limiti entro i quali il recapito è obbligatorio, è dovuta dal destinatario, o, in caso di rifiuto, dal mittente, una tassa supplementare che viene determinata a seconda del costo della mano d'opera di ciascuna località senza eccedere in via normale L. 4 per ogni 500 metri di maggiore distanza dal limite del recapito gratuito ed a seconda della tariffa locale per il nolo delle barche.
Se il recapito per espresso deve effettuarsi in ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche, o di viabilità, il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio.

35. — Pacchi ordinari:
fino a 1 chilogrammo . . . . . » 20 —
da oltre 1 chilogrammo fino a tre chilogrammi . » 40 —
da oltre 3 chilogrammi fino a 5 chilogrammi . » 60 —
da oltre 5 chilogrammi fino a 10 chilogrammi . » 100 —
da oltre 10 chilogrammi fino a 15 chilogrammi . » 150 —
da oltre 15 chilogrammi fino a 20 chilogrammi . » 200 —
per i pacchi ingombranti aumento del 50 per cento sulle tariffe.

36. — Pacchi urgenti:
a) non ingombranti:
fino a 1 chilogrammo . . . . . » 60 —
da oltre 1 chilogrammo fino a 3 chilogrammi . » 100 —
da oltre 3 chilogrammi fino a 5 chilogrammi . » 140 —
b) ingombranti:
fino a 1 chilogrammo . . . . . » 70 —
da oltre 1 chilogrammo fino a 3 chilogrammi . » 120 —
da oltre 3 chilogrammi fino a 5 chilogrammi . » 170 —
Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.

37. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi:
fino a 5 chilogrammi . . . . . » 7 —
da oltre 5 chilogrammi fino a 10 chilogrammi . » 10 —
per gli ingombranti aumento del 50 per cento sulle tariffe.

38. — Recipienti vuoti di ritorno:
non ingombranti . . . . . » 25 —
ingombranti . . . . . » 40 —

39. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi:
dopo i 3 giorni di giacenza:
per i pacchi ordinari non gravati di assegno (massimo L. 50) . . . . . » 4 —
per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno (massimo L. 80) . . . . . » 5 —
Sono esenti dalla tassa di custodia:
i pacchi per militari, purchè indirizzati presso il Comando o Corpo nel quale i destinatari prestano effettivo servizio.

40. — Corrispettivi per concessioni di servizi:
a) diritto dovuto all'Amministrazione postale dal-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0021

— Campioni di merci:
per i primi 100 grammi . . . . . L. 3 —
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 2 —

15. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici:
per ogni 100 grammi o frazione . . . . . » 2 —

16. — Pacchetti postali:
per i primi 200 grammi . . . . . » 10 —
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 3 —

17. — Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette di impostazione . . . . . » 2 —

18. — Provvigione da applicarsi sull'importo degli abbuoni concessi agli utenti di macchine affrancatrici per tasse applicate su corrispondenze e pacchi che non hanno avuto corso: 10 per cento, col minimo di L. 10.

19. — Associazioni a giornali (servizio limitato ai rapporti internazionali):
diritto fisso . . . . . » 24 —
diritto mensile di rispedizione:
a) per i periodici che si pubblicano più di una volta per settimana . . . . . » 20 —
b) per gli altri periodici . . . . . » 10 —

20. — Legalizzazione di atti:
per ogni operazione, oltre le tasse normali . » 8 —

21. — Notificazione atti giudiziari:
a) francatura del piego in base alle tariffe normali;
b) raccomandazione del piego, in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione . . . . . » 10 —

22. — Posta pneumatica:
lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline: sopratassa . . . . . » 2 —
lettere e biglietti oltre 15 fino a 30 grammi: sopratassa . . . . . » 3 —

23 — Corrispondenze ferme in posta e ferme telegrafo: diritto fisso:
se pagato dal mittente . . . . . » 2 —
se pagato dal destinatario . . . . . » 3 —

24. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito, ogni 100 lire o frazione, lire 5 col minimo di lire 20

25. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito speciali relativi alla spedizione di oggetti di corrispondenza all'indirizzo di persone ed enti che si obbligano di pagare le relative tasse di francatura:
10 per cento col minimo di L. 40 mensili.

26. — Caselle postali - nolo mensile:
per le caselle aperte . . . . . » 50 —
per le caselle chiuse piccole . . . . . » 60 —
per le caselle chiuse medie . . . . . » 100 —
per le caselle chiuse grandi . . . . . » 130 —

27. — Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:
se a cura degli interessati - diritto mensile . » 200 —
se a cura dell'Amministrazione - diritto mensile » 500 —

28. — Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . . » 500 —

29. — Diritto per recapito a domicilio:
dei pieghi di stampe o carte manoscritte eccedenti il peso di 500 grammi:
a) per ogni piego fino a 1000 grammi . . » 4 —
b) per ogni piego di peso superiore al 1000 grammi fermo il peso massimo di chilogrammi due . . . . . » 7 —

30. — diritto di raccomandazione:
oltre la tassa di francatura:
a) per le corrispondenze chiuse . . . . » 10 —
b) per le corrispondenze aperte eccettuate quelle indicate alle successive lettere c) e d) . » 5 —
c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali, spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici e per le stampe periodiche spedite in abbonamento . . . » 3 —
d) per i pieghi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . . . L. 2 —

31. — Sopratassa di trasporto aereo:
corrispondenze, stampe ecc. per ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 2 4 —

32. — Assicurazione corrispondenze e pacchi:
a) ordinaria:
per le prime 200 lire . . . . . » 6 —
per ogni 100 lire o frazione in più . . . . » 3 —
b) convenzionale:
tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;
c) contro i rischi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati):
per le prime 200 lire . . . . . » 4 —
per ogni 100 lire o frazione in più . . . » 2 —

33. — Assegno su corrispondenze e pacchi: diritto fisso, oltre le tasse normali per ogni soggetto . » 4 —

34. — Espresso:
diritto fisso oltre le tasse normali:
per ogni oggetto di corrispondenza . . . » 10 —
per ogni pacco . . . . . » 20 —
Per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, oltre i limiti entro i quali il recapito è obbligatorio, è dovuta dal destinatario, o, in caso di rifiuto, dal mittente, una tassa supplementare che viene determinata a seconda del costo della mano d'opera di ciascuna località senza eccedere in via normale L. 4 per ogni 500 metri di maggiore distanza dal limite del recapito gratuito ed a seconda della tariffa locale per il nolo delle barche.
Se il recapito per espresso deve effettuarsi in ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche, o di viabilità, il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio.

35. — Pacchi ordinari:
fino a 1 chilogrammo . . . . . » 20 —
da oltre 1 chilogrammo fino a tre chilogrammi . » 40 —
da oltre 3 chilogrammi fino a 5 chilogrammi . » 60 —
da oltre 5 chilogrammi fino a 10 chilogrammi . » 100 —
da oltre 10 chilogrammi fino a 15 chilogrammi . » 150 —
da oltre 15 chilogrammi fino a 20 chilogrammi . » 300 —
per i pacchi ingombranti aumento del 50 per cento sulle tariffe.

36. — Pacchi urgenti:
a) non ingombranti:
fino a 1 chilogrammo . . . . . » 60 —
da oltre 1 chilogrammo fino a 3 chilogrammi . » 100 —
da oltre 3 chilogrammi fino a 5 chilogrammi . » 140 —
b) ingombranti:
fino a 1 chilogrammo . . . . . » 70 —
da oltre 1 chilogrammo fino a 3 chilogrammi . » 120 —
da oltre 3 chilogrammi fino a 5 chilogrammi . » 170 —
Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.

37. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi:
fino a 5 chilogrammi . . . . . » 7 —
da oltre 5 chilogrammi fino a 10 chilogrammi . » 10 —
per gli ingombranti aumento del 50 per cento sulle tariffe.

38. — Recipienti vuoti di ritorno:
non ingombranti . . . . . » 25 —
ingombranti . . . . . » 40 —

39. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi:
dopo i 3 giorni di giacenza:
per i pacchi ordinari non gravati di assegno (massimo L. 50) . . . . . » 4 —
per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno (massimo L. 80) . . . . . » 5 —
Sono esenti dalla tassa di custodia:
i pacchi per militari, purchè indirizzati presso il Comando o Corpo nel quale i destinatari prestano effettivo servizio.

40. — Corrispettivi per concessioni di servizi:
a) diritto dovuto all'Amministrazione postale dalle agenzie autorizzate alla accettazione e al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:
per ogni oggetto . . . . . » 1 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046
0022

b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:
per ogni oggetto . . . . . L. 1 —

c) diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 chilogrammi:
per ogni pacco o collo fino a 1 chilogrammo . » 6 —
per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 chilogrammi . . . . . » 15 —
per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 chilogrammi . . . . . » 20 —
per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 chilogrammi . . . . . » 25 —

41. — Vaglia ordinari:
tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 2):
fino all'importo di L. 25 . . . . . » 2 —
oltre a L. 25 fino a L. 50 . . . . . » 4 —
oltre a L. 50 fino a L. 100 . . . . . » 6 —
Per somme superiori a L. 100 fino a L. 500 lire 2 in più per ogni 100 lire o frazione.
Per somme superiori a L. 500 fino a L. 3000 lire 2 in più per ogni 200 lire o frazione e per somme superiori a L. 3000 lire 2 in più ogni 500 lire o frazione.

42. — Vaglia fino a L. 50 diretti a militari di truppa e gradi equivalenti delle altre Forze armate:
tassa di emissione . . . . . » 2 —

43. — Attestazione di emissione dei vaglia:
per ogni attestazione . . . . . » 3 —

44. — Vaglia telegrafici:
oltre la tassa di emissione e quella telegrafica è dovuto per ogni vaglia un diritto di . . . » 4 —

45. — Vaglia scaduti - tassa di rimborso:
a) per vaglia ordinari, telegrafici, oltre la tassa di emissione pari a quella del titolo originale:
per ogni vaglia:
fino a L. 25 . . . . . » 1 —
oltre L. 25 fino a L. 100 . . . . . » 3 —
oltre L. 100 . . . . . » 4 —
b) per vaglia di servizio di qualunque importo:
per ogni vaglia . . . . . » 12 —
Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate in servizio effettivo e quelli emessi per oggetti gravati di assegno e per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

46. — Riscossione di crediti:
diritto fisso di riscossione per ogni piego di importo:
fino a L. 50 . . . . . » 2 —
oltre L. 50 fino a L. 200 . . . . . » 4 —
oltre L. 200 fino a L. 1000 . . . . . » 8 —
oltre L. 1000 fino a L. 2000 . . . . . » 16 —
oltre L. 2000 fino a L. 3000 . . . . . » 24 —
oltre L. 3000 fino a L. 4000 . . . . . » 32 —
oltre L. 4000 . . . . . » 40 —
Per i titoli con domanda di protesto oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:
fino a L. 2000 . . . . . » 16 —
oltre L. 2000 . . . . . » 40 —

47. — Conti correnti postali:
a) versamenti:
fino a L. 100 . . . . . » 1 —
oltre L. 100 fino a L. 1000 . . . . . » 2 —
oltre L. 1000 fino a L. 5000 . . . . . » 3 —
oltre L. 5000 fino a L. 10.000 . . . . . » 6 —
e successivamente L. 3 per ogni 5000 lire o frazione fino al massimo di L. 80 di tassa;
b) pagamenti:
fino a L. 100 . . . . . » 1 —
oltre L. 100 fino a L. 400 . . . . . » 2 —
oltre L. 400 fino a L. 1000 . . . . . » 3 —
c) copia del conto richiesto dal correntista:
per ogni pagina (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . L. 8 —
e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di validità:
diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . . . » 5 —
Sono esenti da diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione, di quelli il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Regia marina imbarcati su Regie navi;
f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:
diritto fisso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . » 10 —
g) procedura per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco non ancora addebitati o vistati:
diritto fisso (da addebitare sul conto del correntista) . . . . . » 40 —
h) attestazioni per versamenti effettuati con speciali bollettini Ch. 8-*ter* (tasse sulle concessioni governative e tasse scolastiche) e Mod. Ch. 8-*quater* (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione del versamento sull'apposito tagliando del bollettino):
per ogni attestazione, oltre le tasse di cui alla lettera *a*) . . . . . » 2 —
i) attestazione di addebitamento di assegni all'ordine o localizzati (rilasciate dagli uffici dei conti correnti sull'apposito tagliando dell'assegno a quattro tagliandi):
per ogni attestazione . . . . . » 2 —

48. — Duplicazione di libretti di risparmio:
per ogni libretto . . . . . » 20 —

49. — Estinzione dei libretti di risparmio:
per ogni libretto . . . . . » 8 —
Se la somma a saldo è inferiore a L. 8 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma.

50. — Duplicazione di buoni postali fruttiferi:
per ogni buono d'importo fino a L. 500 . . . » 8 —
per ogni buono d'importo fino a L. 1000 . . . » 24 —
per ogni buono d'importo superiore a L. 1000 . » 40 —
con un massimo di L. 400 per ogni richiesta comprendente più buoni.

51. — Avviso di ricevimento . . . . . » 4 —

52. — Avviso di pagamento . . . . . » 4 —

53. — Tessera di riconoscimento . . . . . » 40 —

54. — Tassa di reclamo . . . . . » 4 —
Per la richiesta in visione di titoli pagati è dovuta inoltre la tassa di L. 10 che sarà rimborsata qualora il titolo risulti riscosso in frode.

55. — Tassa per contrordini e disposizioni date dai mittenti:
per ogni domanda scritta con cui si chiede il rinvio o ritiro di corrispondenza o pacchi, modificazioni di indirizzo, ecc., oltre la spesa di invio per posta ed eventualmente anche quelle di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di . . . . . » 4 —

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCIALOJA

TABELLA N. 3.

LIMITI DI PESO DIMENSIONI, VALORE ED ASSEGNO

LIMITI MASSIMI DI PESO

1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento e spedizioni miste . . . kg. 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0023

per ogni oggetto . . . . . L. 1 —

c) diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 chilogrammi:

per ogni pacco o collo fino a 1 chilogrammo . » 6 —
per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 chilogrammi . . . . . » 15 —
per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 chilogrammi . . . . . » 20 —
per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 chilogrammi . . . . . » 25 —

41. — Vaglia ordinari:

tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 2):

fino all'importo di L. 25 . . . . . » 2 —
oltre a L. 25 fino a L. 50 . . . . . » 4 —
oltre a L. 50 fino a L. 100 . . . . . » 6 —

Per somme superiori a L. 100 fino a L. 500 lire 2 in più per ogni 100 lire o frazione.

Per somme superiori a L. 500 fino a L. 3000 lire 2 in più per ogni 200 lire o frazione e per somme superiori a L. 3000 lire 2 in più ogni 500 lire o frazione.

42. — Vaglia fino a L. 50 diretti a militari di truppa e gradi equivalenti delle altre Forze armate:

tassa di emissione . . . . . » 2 —

43. — Attestazione di emissione dei vaglia:

per ogni attestazione . . . . . » 3 —

44. — Vaglia telegrafici:

oltre la tassa di emissione e quella telegrafica è dovuto per ogni vaglia un diritto di . . . » 4 —

45. — Vaglia scaduti - tassa di rimborso:

a) per vaglia ordinari, telegrafici, oltre la tassa di emissione pari a quella del titolo originale:

per ogni vaglia:

fino a L. 25 . . . . . » 1 —
oltre L. 25 fino a L. 100 . . . . . » 3 —
oltre L. 100 . . . . . » 4 —

b) per vaglia di servizio di qualunque importo:

per ogni vaglia . . . . . » 12 —

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate in servizio effettivo e quelli emessi per oggetti gravati di assegno e per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

46. — Riscossione di crediti:

diritto fisso di riscossione per ogni plego di importo:

fino a L. 50 . . . . . » 2 —
oltre L. 50 fino a L. 200 . . . . . » 4 —
oltre L. 200 fino a L. 1000 . . . . . » 8 —
oltre L. 1000 fino a L. 2000 . . . . . » 16 —
oltre L. 2000 fino a L. 3000 . . . . . » 24 —
oltre L. 3000 fino a L. 4000 . . . . . » 32 —
oltre L. 4000 . . . . . » 40 —

Per i titoli con domanda di protesto oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:

fino a L. 2000 . . . . . » 16 —
oltre L. 2000 . . . . . » 40 —

47. — Conti correnti postali:

a) versamenti:

fino a L. 100 . . . . . » 1 —
oltre L. 100 fino a L. 1000 . . . . . » 2 —
oltre L. 1000 fino a L. 5000 . . . . . » 3 —
oltre L. 5000 fino a L. 10.000 . . . . . » 6 —

e successivamente L. 3 per ogni 5000 lire o frazione fino al massimo di L. 80 di tassa;

b) pagamenti:

fino a L. 100 . . . . . » 1 —
oltre L. 100 fino a L. 400 . . . . . » 2 —
oltre L. 400 fino a L. 1000 . . . . . » 3 —

e successivamente L. 1 per ogni 1000 lire o frazione, fino al massimo di L. 100 di tassa;

c) estratti di conto richiesti dal correntista:

per ogni estratto (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . » 4 —

e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di validità:

diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . . . » 5 —

Sono esenti da diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione, di quelli il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Regia marina imbarcati su Regie navi;

f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:

diritto fisso (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . » 10 —

g) procedura per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco non ancora addebitati o vistati:

diritto fisso (da addebitare sul conto del correntista) . . . . . » 40 —

h) attestazioni per versamenti effettuati con speciali bollettini Ch. 8-*ter* (tasse sulle concessioni governative e tasse scolastiche) e Mod. Ch. 8-*quater* (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione del versamento sull'apposito tagliando del bollettino):

per ogni attestazione, oltre le tasse di cui alla lettera *a*) . . . . . » 2 —

i) attestazione di addebitamento di assegni all'ordine o localizzati (rilasciate dagli uffici dei conti correnti sull'apposito tagliando dell'assegno a quattro tagliandi):

per ogni attestazione . . . . . » 2 —

48. — Duplicazione di libretti di risparmio:

per ogni libretto . . . . . » 30 —

49. — Estinzione dei libretti di risparmio:

per ogni libretto . . . . . » 8 —

Se la somma a saldo è inferiore a L. 8 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma.

50. — Duplicazione di buoni postali fruttiferi:

per ogni buono d'importo fino a L. 500 . . . » 8 —
per ogni buono d'importo fino a L. 1000 . . . » 24 —
per ogni buono d'importo superiore a L. 1000 . » 40 —

con un massimo di L. 400 per ogni richiesta comprendente più buoni.

51. — Avviso di ricevimento . . . . . » 4 —
52. — Avviso di pagamento . . . . . » 4 —
53. — Tessera di riconoscimento . . . . . » 40 —
54. — Tassa di reclamo . . . . . » 4 —

Per la richiesta in visione di titoli pagati è dovuta inoltre la tassa di L. 10 che sarà rimborsata qualora il titolo risulti riscosso in frode.

55. — Tassa per contrordini e disposizioni date dai mittenti:

per ogni domanda scritta con cui si chiede il rinvio o ritiro di corrispondenza o pacchi, modificazioni di indirizzo, ecc., oltre la spesa di invio per posta ed eventualmente anche quelle di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di . . . . . » 4 —

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

TABELLA N. 2.

LIMITI DI PESO DIMENSIONI, VALORE ED ASSEGNO

LIMITI MASSIMI DI PESO

1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento e spedizioni miste . . kg. 2
2. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . » 7
3. — Pacchetti postali . . . . . » 1
4. — Campioni, salva eccezione di cui al successivo n. 6 . . . . . » 0,500

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

5. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente dalle case produttrici a medici, cliniche, ospedali, istituti speciali di cura . . . . . kg. 0,500
6. — Campioni contenenti vaccino jenneriano contro il vaiuolo o vaccini in uso umano e veterinario, sieri preventivi e curativi, medicinali e disinfettanti spediti per espresso dagli istituti nazionali produttori di sieri e vaccini, da rappresentanti o depositari di prodotti di istituti sieroterapici esteri, dai laboratori della Sanità pubblica o di istituti universitari e da case produttrici di medicinali sulla esibizione di documenti comprovanti in chi spedisce il possesso dei requisiti voluti, e i campioni di chinino dello Stato spediti per espresso dal deposito centrale in Torino ai comuni della Sicilia, della Sardegna e delle provincie meridionali d'Italia, peso massimo . . . . . » 1
7. — Cartoline per corrispondenza . . . . . gr. 5
8. — Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali ammesse a tariffa ridotta, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta . . . . . » 15
9. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc. . . . . » 50
10. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia fatto dagli agenti dell'amministrazione:
vuoti . . . . . » 500
con la corrispondenza . . . . . kg. 2
11. — Pacchi:
a) pacchi postali comuni . . . . . » 20
b) pacchi urgenti . . . . . » 5
c) pacchi espressi . . . . . » 10
d) pacchi contenenti indumenti civili dei chiamati alle armi . . . . . » 10

Per le corrispondenze si applicano i limiti massimi di peso stabiliti nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MASSIME

1. — Lettere, manoscritti, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste, cm. 45 per lato, o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.
2. — Biglietti postali aperti, cm. 20×14,5.
3. — Cartoline con corrispondenza, di Stato e dell'industria privata, cm. 15×10,5.
4. — Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta, cm. 15×10,5.

Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori, purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.

5. — Campioni, pacchetti postali: cm. 45×20×10 o, se a forma di rotolo, cm. 45 di lunghezza con cm. 15 di diametro.
6. — Pacchi:
a) non ingombranti: una delle dimensioni non può superare un metro e la somma della lunghezza e del più grande giro misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non può superare metri 2,50;
b) ingombranti: se eccedono le dimensioni dei non ingombranti senza però superare metri 1,50 in lunghezza, metri 3 della somma di questa e del più grande giro, misurata in un senso che non sia quello della lunghezza.
7. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza quando il servizio sia fatto da agenti dell'amministrazione: centimetri 50×30.

DIMENSIONI MINIME

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm. 10×7 se spedite in via ordinaria e a cm. 13×9 se spedite in raccomandazione o in assicurazione.
b) Il volume dei pacchi postali non può essere inferiore a un decimetro cubo.

LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO

1. — Assicurazione:
ordinaria:
a) nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe:
per le corrispondenze . . . . . L. 20.000
per i pacchi . . . . . » 2.000
b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe, e fra queste ultime:
per corrispondenze e pacchi . . . . . » 2.000
c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le collettorie postali e fra queste ultime:
per corrispondenze e pacchi . . . . . » 500
convenzionale:
nei casi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*):
per le corrispondenze . . . . . » 2.000
per i pacchi . . . . . » 1.000
nel caso indicato alla precedente lettera *c*):
per corrispondenze e pacchi . . . . . » 500
2. — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:
a) campioni . . . . . » 30
b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali (quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione, eventualmente per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:
nei rapporti tra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe . . . . . » 6.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime . » 2.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le collettorie e fra queste . . . . . » 500
3. — Vaglia:
limite minimo di L. 5 (eccetto per i rimborsi di assegni e di spese di protesto anticipate o di ordinativi giudiziari o di versamento di imposta di consumo);
limite massimo di L. 5000, ridotto a L. 500, quando al servizio siano interessate collettorie postali.
4. — Riscossione di crediti, limiti massimi: L. 5000.
5. — Conti correnti postali:
limiti massimi:
a) qualunque somma per le operazioni eseguite presso le Casse provinciali delle poste, per quelle di postagiro e per quelle eseguite in qualunque ufficio postale a mezzo di titoli nominativi, anzichè in contanti, eccezione fatta per gli assegni all'ordine e per quelli a vista, che, in nessun caso, possono superare l'importo di L. 100.000;
b) L. 250.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Cassa » degli uffici dei conti correnti che detengono il conto cui l'operazione deve essere inscritta;
c) L. 50.000 per gli uffici principali non in sede di capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per quelle di 1ª e 2ª classe;
d) L. 5000 per ricevitorie di 3ª classe.

Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitolati d'oneri. I limiti anzidetti valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuati in uno stesso ufficio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tro il vaiuolo o vaccini in uso umano e veterinario, sieri preventivi e curativi, medicinali e disinfettanti spediti per espresso dagli istituti nazionali produttori di sieri e vaccini, da rappresentanti o depositari di prodotti di istituti sieroterapici esteri, dai laboratori della Sanità pubblica o di istituti universitari e da case produttrici di medicinali, sulla esibizione di documenti comprovanti in chi spedisce il possesso dei requisiti voluti, e i campioni di chinino dello Stato spediti per espresso dal deposito centrale in Torino ai comuni della Sicilia, della Sardegna e delle provincie meridionali d'Italia, peso massimo . . . . . » 1

7. — Cartoline per corrispondenza . . . . . gr. 5
8. — Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali ammesse a tariffa ridotta, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta . . . . . » 15
9. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc. . . . . » 50
10. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia fatto dagli agenti dell'amministrazione:
    vuoti . . . . . » 500
    con la corrispondenza . . . . . kg. 2
11. — Pacchi:
    a) pacchi postali comuni . . . . . » 20
    b) pacchi urgenti . . . . . » 5
    c) pacchi espressi . . . . . » 10
    d) pacchi contenenti indumenti civili dei chiamati alle armi . . . . . » 10

Per le corrispondenze si applicano i limiti massimi di peso stabiliti nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MASSIME

1. — Lettere, manoscritti, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste, cm. 45 per lato, o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.
2. — Biglietti postali aperti, cm. 20×14,5.
3. — Cartoline con corrispondenza, di Stato e dell'industria privata, cm. 15×10,5.
4. — Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta, cm. 15×10,5.

   Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori, purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.
5. — Campioni, pacchetti postali: cm. 45×20×10 o, se a forma di rotolo, cm. 45 di lunghezza con cm. 15 di diametro.
6. — Pacchi:
   a) non ingombranti: una delle dimensioni non può superare un metro e la somma della lunghezza e del più grande giro misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non può superare metri 2,50;
   b) ingombranti: se eccedono le dimensioni dei non ingombranti senza però superare metri 1,50 in lunghezza, metri 3 della somma di questa e del più grande giro, misurata in un senso che non sia quello della lunghezza.
7. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza quando il servizio sia fatto da agenti dell'amministrazione: centimetri 50×30.

   Per le corrispondenze si applicano i limiti di dimensioni stabilite nei rapporti internazionali, quando riescano più favorevoli per gli utenti.

a cm. 15×9 se spediti in raccomandazione o in assicurazione.

b) Il volume dei pacchi postali non può essere inferiore a un decimetro cubo.

LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO

1. — Assicurazione:
   ordinaria:
   a) nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe:
      per le corrispondenze . . . . . L. 30.000
      per i pacchi . . . . . » 2.000
   b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe, e fra queste ultime:
      per corrispondenze e pacchi . . . . . » 2.000
   c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le collettorie postali e fra queste ultime:
      per corrispondenze e pacchi . . . . . » 500
   convenzionale:
   nei casi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*):
      per le corrispondenze . . . . . » 2.000
      per i pacchi . . . . . » 1.000
   nel caso indicato alla precedente lettera *c*):
      per corrispondenze e pacchi . . . . . » 500
2. — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:
   a) campioni . . . . . » 30
   b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali (quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione, eventualmente per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:
      nei rapporti tra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe . . . . . » 6.000
      nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime . » 2.000
      nei rapporti degli stabilimenti predetti con le collettorie e fra queste . . . . . » 500
3. — Vaglia:
   limite minimo di L. 5 (eccetto per i rimborsi di assegni e di spese di protesto anticipate o di ordinativi giudiziari o di versamento di imposta di consumo);
   limite massimo di L. 5000, ridotto a L. 500, quando al servizio siano interessate collettorie postali.
4. — Riscossione di crediti, limiti massimi: L. 5000.
5. — Conti correnti postali:
   limiti massimi:
   a) qualunque somma per le operazioni eseguite presso le Casse provinciali delle poste, per quelle di postagiro e per quelle eseguite in qualunque ufficio postale a mezzo di titoli nominativi, anzichè in contanti, eccezione fatta per gli assegni all'ordine e per quelli a vista, che, in nessun caso, possono superare l'importo di L. 100.000;
   b) L. 250.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Cassa » degli uffici dei conti correnti che detengono il conto cui l'operazione deve essere inscritta;
   c) L. 50.000 per gli uffici principali non in sede di capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per quelle di 1ª e 2ª classe;
   d) L. 5000 per ricevitorie di 3ª classe.

   Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitolati d'oneri. I limiti anzidetti valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuati in uno stesso ufficio;
   limiti minimi:
   a) L. 1 per i versamenti, i postagiro e gli assegni localizzati;

0 0 2 6
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) L. 100 per gli assegni all'ordine, tranne che se tratti da enti espressamente autorizzati, sotto determinate condizioni, dall'Amministrazione centrale.

6. — Risparmi e buoni postali fruttiferi:
a) limite minimo delle operazioni nei risparmi, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento, L. 10;
b) limite massimo delle operazioni del servizio dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi: qualunque somma, fatta eccezione per le ricevitorie di 3ª classe e le agenzie ad esse assimilate, per le quali il limite è di L. 5000, senza tenere conto, nel caso di rimborso dei buoni, dell'importo degli interessi eventualmente maturati.

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

TABELLA N. 3.

INDENNITÀ DI SMARRIMENTO PER LE CORRISPONDENZE E I PACCHI

1. — Corrispondenze: indennità per raccomandate smarrite:
a) per ogni corrispondenza chiusa . . . L. 100
b) per ogni corrispondenza aperta eccettuate quelle appresso indicate . . . . . » 50
c) per ogni campione contenente saggi gratuiti di medicinali, spedito a tariffa ridotta . » 25
d) per ogni piego, spedito in abbonamento, contenente stampe periodiche . . . . . » 25
e) per ogni piego contenente carte punteggiate ad uso dei ciechi spedito con la speciale tariffa ridotta . . . . . » 20

2. — Pacchi: indennità di smarrimento per:
a) pacchi ordinari: (compresi quelli contenenti abiti civili dei richiamati alle armi):
fino a 3 chilogrammi . . . . . » 100
da oltre 3 fino a 5 kg. . . . . » 150
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 200
da oltre 10 fino a 15 kg. . . . . » 300
da oltre 15 fino a 20 kg. . . . . » 400
b) recipienti vuoti di ritorno spediti con la speciale tariffa ridotta . . . . . » 50

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946, n. 7.
Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 8 e 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, numero 95;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1945, numero 737;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e

Art. 1.

Le tariffe per l'accettazione e la trasmissione dei telegrammi per l'interno del Regno, e dei marconigrammi scambiati via stazioni italiane, per l'Italia e le Colonie italiane da una parte, e le navi mercantili italiane dall'altra, o fra queste, sono stabilite nel modo risultante dall'allegata tabella I, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le tariffe per i servizi telegrafici speciali ed accessori, e le tasse di registrazione a repertorio degli indirizzi convenuti sono stabilite nell'allegata tabella II, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

Le tasse dei telegrammi accettati e trasmessi da parte di concessionari di impianti telegrafici privati e di ferrovie o tranvie abilitati al servizio telegrafico pubblico, sono stabilite nella misura di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

Sono abrogati i decreti Luogotenenziali 22 marzo 1945, n. 95, e 5 ottobre 1945, n. 737.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dal 1° febbraio 1946. Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 7. — FRASCA

TABELLA I

TARIFFE TELEGRAFICHE PER I SERVIZI ORDINARI

1. — Telegrammi ordinari privati e di Stato a pagamento, per parola, con un minimo di otto parole . . . . . L. 2 —
2. — Telegrammi urgenti privati e di Stato a pa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0027

b) L. 100 per gli assegni all'ordine, tranne che se tratti da Enti espressamente autorizzati, sotto determinate condizioni, dall'Amministrazione centrale.

6. — Risparmi e buoni postali fruttiferi:

a) limite minimo delle operazioni nei risparmi, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento, L. 10;

b) limite massimo delle operazioni del servizio dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi: qualunque somma, fatta eccezione per le ricevitorie di 3ª classe e le agenzie ad esse assimilate, per le quali il limite è di L. 5000, senza tenere conto, nel caso di rimborso dei buoni, dell'importo degli interessi eventualmente maturati.

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

TABELLA N. 3.

INDENNITÀ DI SMARRIMENTO PER LE CORRISPONDENZE E I PACCHI

1. — Corrispondenze: indennità per raccomandate smarrite:		
a) per ogni corrispondenza chiusa . . .	L.	100
b) per ogni corrispondenza aperta eccettuate quelle appresso indicate	»	50
c) per ogni campione contenente saggi gratuiti di medicinali, spedito a tariffa ridotta .	»	25
d) per ogni piego, spedito in abbonamento, contenente stampe periodiche	»	25
e) per ogni piego contenente carte punteggiate ad uso dei ciechi spedito con la speciale tariffa ridotta	»	25
2. — Pacchi: indennità di smarrimento per:		
a) pacchi ordinari: (compresi quelli contenenti abiti civili dei richiamati alle armi):		
fino a 3 chilogrammi	»	100
da oltre 3 fino a 5 kg.	»	150
da oltre 5 fino a 10 kg.	»	200
da oltre 10 fino a 15 kg.	»	300
da oltre 15 fino a 20 kg.	»	400
b) recipienti vuoti di ritorno spediti con la speciale tariffa ridotta	»	50

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946, n. 7.
Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 8 e 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, numero 95;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1945, numero 737;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per l'accettazione e la trasmissione dei telegrammi per l'interno del Regno, e dei marconigrammi scambiati via stazioni italiane, per l'Italia e le Colonie italiane da una parte, e le navi mercantili italiane dall'altra, o fra queste, sono stabilite nel modo risultante dall'allegata tabella I, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le tariffe per i servizi telegrafici speciali ed accessori, e le tasse di registrazione a repertorio degli indirizzi convenuti sono stabilite nell'allegata tabella II, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

Le tasse dei telegrammi accettati e trasmessi da parte di concessionari di impianti telegrafici privati e di ferrovie o tranvie abilitati al servizio telegrafico pubblico, sono stabilite nella misura di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

Sono abrogati i decreti Luogotenenziali 22 marzo 1945, n. 95, e 5 ottobre 1945, n. 737.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dal 1° febbraio 1946. Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 7. — FRASCA

TABELLA I

TARIFFE TELEGRAFICHE PER I SERVIZI ORDINARI

1. — Telegrammi ordinari privati e di Stato a pagamento, per parola, con un minimo di otto parole	L.	2 —
2. — Telegrammi urgenti privati e di Stato a pagamento e telegrammi « Rotta aerea » a pagamento, per parola, con un minimo di otto parole.	»	6 —
3. — Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari . (per ogni parola aggiunta dal mittente L. 2).	»	2½ —
4. — Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti . (per ogni parola aggiunta dal mittente L. 6).	»	22 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0028

5. — Telegrammi urgentissimi, con un minimo di otto parole, per parola . . . . . L. 10 —
6. — Telegrammi «Lampo», per parola, con un minimo di otto parole . . . . . » 18 —
7. — Telegrammi - lettera - notturni, con un minimo di venticinque parole, per parola . . . » 1 —
8. — Telegrammi «MILIT» a testo fisso, tassa fissa per telegramma . . . . . » 16 —
9. — Telegrammi «OCEANO» per parola, con un minimo di otto parole . . . . . » 8 —
10. — Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie di informazioni, con un minimo di 30 parole, e con arrotondamento per eccesso della frazione di lira sull'importo complessivo della tassa, per parola . . . . . » 0,80

Per telegrammi di informazioni giornalistiche delle agenzie di stampa italiane e straniere debitamente autorizzate, detta tariffa è ridotta:

a) del 25 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia è uguale o inferiore a 25.000;

b) del 40 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia superi le 25.000 ed è uguale o inferiore a 50.000;

c) del 50 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia superi le 50.000.

In considerazione delle particolari difficoltà derivanti dallo stato di guerra, ai servizi giornalistici di informazioni, in via transitoria, e fino a sei mesi dopo la *cessazione della guerra*, ai telegrammi delle agenzie di stampa autorizzate è accordata la riduzione massima del 50 % sulla tariffa telegrafica normale di stampa, qualunque sia il numero delle parole da esse spedite mensilmente.

11. — Telegrammi augurali, tassa fissa per telegramma . . . . . » 8 —
12. — Telegrammi semaforici, oltre la tassa per il percorso telegrafico con un minimo di otto parole, sopratassa per parola . . . » 2 —
13. — Telegrammi meteorologici a pagamento, con un minimo di otto parole, per parola . . . » 1 —
14. — Marconigrammi scambiati, via stazioni italiane, tra l'Italia e le Colonie italiane, da una parte e le navi mercantili italiane, dall'altra, con inoltro per le vie nazionali sul percorso telegrafico; e marconigrammi scambiati tra navi mercantili italiane, direttamente o per il tramite di una stazione costiera italiana o coloniale italiana per parola:
    tassa radiotelegrafica costiera . . . . » 10 —
    tassa radiotelegrafica di bordo . . . . » 8 —

Le suddette tasse radiotelegrafiche di L. 10, e 8, sono ridotte, rispettivamente, a L. 6 e 4:

a) quando si tratti di navi viaggianti in Mediterraneo tra porti italiani (considerando come tali anche quelli coloniali);

b) per i marconigrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana, spediti dallo stato maggiore e dagli equipaggi di tutte le navi mercantili italiane, e dai passeggeri di terza classe a bordo di navi viaggianti tra l'Italia e l'America del Sud e l'Australia.

15. — Telegrammi accettati dagli Uffici telegrafici istituiti presso le principali Borse del Regno e scambiati fra gli uffici stessi o con uffici esteri per la rete telegrafica speciale di Borsa:
    oltre la tassa telegrafica ordinaria, sopratassa fissa per telegramma . . . . . » 24 —
16. — Tassa di ricevuta (per telegrammi interni e internazionali) . . . . . » 1 —

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

TABELLA II

TARIFFE TELEGRAFICHE PER I SERVIZI SPECIALI

1. — Diritto fisso per telegrammi da far proseguire pagato su richiesta dei mittenti = FSP = . L. 8 —
2. — Sopratassa per telegrammi multipli = Tmx =:
    a) per ogni telegramma di non più di 50 parole per quanti sono gli indirizzi . . . . » 12 —
    b) per telegrammi con più di 50 parole per ogni serie o frazioni di serie di 50 parole oltre le prime 50, per quanti sono gli indirizzi . . » 6 —

Le suddette sopratasse sono ridotte alla metà se si tratta di telegrammi di stampa spediti dalle agenzie giornalistiche autorizzate a fruire della tariffa ridottissima.

3. — Sopratassa a carico dei mittenti per i telegrammi da recapitarsi per espresso = XP = . » 32 —
4. — Sopratassa per telegrammi da recapitarsi per posta raccomandati = PR = ... » 10 —
5. — Sopratassa per telegrammi diretti fermi posta raccomandata = GPR = ... » 12 —
6. — Sopratassa per telegrammi diretti fermo posta = GP = ... » 2 —
7. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento . . . . » 24 —
8. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento . . . . » 72 —
9. — Sopratassa per telegrammi con risposta pagata = RPx = ... » 4 —
10. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario = PC = . . . » 16 —
11. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria = PCP = . . . » 8 —
12. — Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:
    a) emessi per ottenere la ripetizione integrale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa . . . » 16 —

E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e per la risposta;

    b) sopratassa per risposta spedita per posta ordinaria . . . . . » 8 —
    c) sopratassa per risposta spedita per posta raccomandata . . . . . » 18 —
    d) sopratassa per avvisi di servizi tassati con indicazione «consultate mittente» . . . . » 24 —
13. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta . . » 16 —
14. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta . » 32 —
15. — Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante . . . . . » 8 —
16. — Rilascio di copia di un telegramma:
    a) per ogni telegramma fino a 100 parole . » 16 —
    b) per i telegrammi con più di 100 parole la tassa aumenta di L. 8 per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le 100. »
17. — Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta di un telegramma comprovante la consegna al destinatario . . . . . » 16 —
18. — Diritto fisso per duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma . . . » 8 —
19. — Telegrammi accettati in conto-corrente: si deve addebitare al correntista la sopratassa di L. 1,60 per telegramma, con un minimo di L. 80 mensili e con arrotondamento per eccesso della frazione di lira sul complesso dell'importo mensile.
20. — Tassa di registrazione al repertorio degli indirizzi abbreviati o convenuti:
    a) per un mese . . . . . » 160 —
    b) per un semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno, oppure dal 1° luglio al 31 dicembre) . . » 800 —
    c) per un anno solare . . . . . » 1.440 —

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

TARIFFE TELEGRAFICHE PER I SERVIZI SPECIALI

1. — Diritto fisso per telegrammi da far proseguire pagato su richiesta dei mittenti = FSP = . L. 8 —
2. — Sopratassa per telegrammi multipli = Tmx =:
   a) per ogni telegramma di non più di 50 parole per quanti sono gli indirizzi . . . . » 12 —
   b) per telegrammi con più di 50 parole per ogni serie o frazioni di serie di 50 parole oltre le prime 50, per quanti sono gli indirizzi . . . » 8 —
   Le suddette sopratasse sono ridotte alla metà se si tratta di telegrammi di stampa spediti dalle agenzie giornalistiche autorizzate a fruire della tariffa ridottissima.
3. — Sopratassa a carico dei mittenti per i telegrammi da recapitarsi per espresso = XP = . . » 32 —
4. — Sopratassa per telegrammi da recapitarsi per posta raccomandati = PR = ... » 10 —
5. — Sopratassa per telegrammi diretti fermi posta raccomandata = GPR = ... » 12 —
6. — Sopratassa per telegrammi diretti fermo posta = GP = ... » 2 —
7. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento . . . . » 24 —
8. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento . . . . » 72 —
9. — Sopratassa per telegrammi con risposta pagata = RPx = ... » 4 —
10. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario = PC = . . . » 16 —
11. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria = PCP = . . . » 8 —
12. — Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:
   a) cinessi per ottenere la ripetizione integrale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa . . . » 16 —
   E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e per la risposta;
   b) sopratassa per risposta spedita per posta ordinaria . . . . . » 8 —
   c) sopratassa per risposta spedita per posta raccomandata . . . . . » 18 —
   d) sopratassa per avvisi di servizi tassati con indicazione «consultate mittente» . . . . » 24 —
13. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta . » 16 —
14. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta . » 32 —
15. — Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante . . . . . » 8 —
16. — Rilascio di copia di un telegramma:
   a) per ogni telegramma fino a 100 parole . » 16 —
   b) per i telegrammi con più di 100 parole la tassa aumenta di L. 8 per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le 100. »
17. — Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta di un telegramma comprovante la consegna al destinatario . . . . . » 16 —
18. — Diritto fisso per duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma . . . » 8 —
19. — Telegrammi accettati in conto-corrente: si deve addebitare al correntista la sopratassa di L. 1,60 per telegramma, con un minimo di L. 80 mensili e con arrotondamento per eccesso della frazione di lira sul complesso dell'importo mensile.
20. — Tassa di registrazione al repertorio degli indirizzi abbreviati o convenuti:
   a) per un mese . . . . . » 160 —
   b) per un semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno, oppure dal 1° luglio al 31 dicembre) . . » 800 —
   c) per un anno solare . . . . . » 1.440 —

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

---

5. — Telegrammi urgentissimi, con un minimo di otto parole, per parola . . . . . L. 10 —
6. — Telegrammi «Lampo», per parola, con un minimo di otto parole . . . . . » 18 —
7. — Telegrammi - lettera - notturni, con un minimo di venticinque parole, per parola . . . » 1 —
8. — Telegrammi «MILIT» a testo fisso, tassa fissa per telegramma . . . . . » 16 —
9. — Telegrammi «OCEANO» per parola, con un minimo di otto parole . . . . . » 8 —
10. — Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie di informazioni, con un minimo di 30 parole, e con arrotondamento per eccesso della frazione di lira sull'importo complessivo della tassa, per parola . . . . . » 0,80

   Per telegrammi di informazioni giornalistiche delle agenzie di stampa italiane e straniere debitamente autorizzate, detta tariffa è ridotta:
   a) del 25 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia è uguale o inferiore a 25.000;
   b) del 40 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia superi le 25.000 ed è uguale o inferiore a 50.000;
   c) del 50 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia superi le 50.000.

   In considerazione delle particolari difficoltà derivanti dallo stato di guerra, ai servizi giornalistici di informazioni, in via transitoria, e fino a sei mesi dopo la *cessazione della guerra*, ai telegrammi delle agenzie di stampa autorizzate è accordata la riduzione massima del 50 % sulla tariffa telegrafica normale di stampa, qualunque sia il numero delle parole da esse spedite mensilmente.
11. — Telegrammi augurali, tassa fissa per telegramma . . . . . » 8 —
12. — Telegrammi semaforici, oltre la tassa per il percorso telegrafico con un minimo di otto parole, sopratassa per parola . . . » 2 —
13. — Telegrammi meteorologici a pagamento, con un minimo di otto parole, per parola . . . » 1 —
14. — Marconigrammi scambiati, via stazioni italiane, tra l'Italia e le Colonie italiane, da una parte e le navi mercantili italiane, dall'altra, con inoltro per le vie nazionali sul percorso telegrafico; e marconigrammi scambiati tra navi mercantili italiane, direttamente o per il tramite di una stazione costiera italiana o coloniale italiana per parola:
   tassa radiotelegrafica costiera . . . . » 10 —
   tassa radiotelegrafica di bordo . . . . » 8 —

   Le suddette tasse radiotelegrafiche di L. 10, e 8, sono ridotte, rispettivamente, a L. 6 e 4:
   a) quando si tratti di navi viaggianti in Mediterraneo tra porti italiani (considerando come tali anche quelli coloniali);
   b) per i marconigrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana, spediti dallo stato maggiore e dagli equipaggi di tutte le navi mercantili italiane, e dai passeggeri di terza classe a bordo di navi viaggianti tra l'Italia e l'America del Sud e l'Australia.
15. — Telegrammi accettati dagli Uffici telegrafici istituiti presso le principali Borse del Regno e scambiati fra gli uffici stessi o con uffici esteri per la rete telegrafica speciale di Borsa:
   oltre la tassa telegrafica ordinaria, sopratassa fissa per telegramma . . . . . » 24 —
16. — Tassa di ricevuta (per telegrammi interni e internazionali) . . . . . » 1 —

Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2:02702) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

0031

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PREZZO L. 15

PA 13103/F

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 31 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, numero 852.
Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia di Santa Maria del Canneto, in località Borgo del comune di Gallipoli (Lecce) . Pag. 202

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 853.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in frazione Moregnano del comune di Petritoli (Ascoli Piceno) . . . . . Pag. 202

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 854.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento nella Cattedrale, in Foligno (Perugia). Pag. 202

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945, numero 855.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Agostiniane di Santa Maria degli Angeli, con sede in Siena . . . . . Pag. 202

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Siena . . . . . Pag. 202

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità Pag. 202

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1945.
Tariffe, per l'anno 1946, delle inserzioni nella parte seconda della «Gazzetta Ufficiale» . . . . . Pag. 203

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Pena pecuniaria inflitta al liquidatore della Banca agricola di prestiti di Marcianise (Caserta) . . . Pag. 203

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1946.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale G. C. Herion di Herion Pedro Gotthilf fu Cristiano, con sede in Venezia, e nomina del sequestratario . . . Pag. 204

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di zoologia presso la Regia università di Pisa, cui si intende provvedere mediante trasferimento . Pag. 204

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo pel pareggio del bilancio 1944. Pag. 204
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pesaro ad assumere un mutuo pel pareggio del bilancio 1944. Pag. 204
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Iesi (Ancona) ad assumere un mutuo pel pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 204

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 204

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 26 DEL 31 GENNAIO 1946:

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946, n. 6.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

0032

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 31 gennaio 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 856-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, numero 852.
Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia di Santa Maria del Canneto, in località Borgo del comune di Gallipoli (Lecce) . Pag. 202

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 853.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in frazione Moregnano del comune di Petritoli (Ascoli Piceno) . . . . . Pag. 202

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 854.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento nella Cattedrale, in Foligno (Perugia). Pag. 202

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945, numero 855.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Agostiniane di Santa Maria degli Angeli, con sede in Siena . . . . . Pag. 202

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Siena . . . . . Pag. 202

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Terni . . . . . Pag. 202

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1945.
Prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1946 . . Pag. 203

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1945.
Tariffe, per l'anno 1946, delle inserzioni nella parte seconda della «Gazzetta Ufficiale» . . . . . Pag. 203

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Pena pecuniaria inflitta al liquidatore della Banca agricola di prestiti di Marcianise (Caserta) . . . Pag. 203

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1946.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale G. C. Herion di Herion Pedro Gotthilf fu Cristiano, con sede in Venezia, e nomina del sequestratario . . . Pag. 204

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di zoologia presso la Regia università di Pisa, cui si intende provvedere mediante trasferimento . Pag. 204

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo pel pareggio del bilancio 1944. Pag. 204
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pesaro ad assumere un mutuo pel pareggio del bilancio 1944. Pag. 204
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Iesi (Ancona) ad assumere un mutuo pel pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 204

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 204

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 26 DEL 31 GENNAIO 1946:

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946, n. 6.
Tariffe postali nell'interno del Regno.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946, n. 7.
Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, numero 852.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia di Santa Maria del Canneto, in località Borgo del comune di Gallipoli (Lecce).

N. 852. Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Gallipoli in data 1° giugno 1943, con cui la sede della parrocchia di Santa Maria del Canneto, in località Borgo del comune di Gallipoli (Lecce), fu trasferita dalla chiesa omonima a quella del Sacro Cuore di Gesù, nella medesima località, con il conseguente mutamento del titolo in quello di « Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù ».

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 853.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in frazione Moregnano del comune di Petritoli (Ascoli Piceno).

N. 853. Decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in frazione Moregnano del comune di Petritoli (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 854.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento nella Cattedrale, in Foligno (Perugia).

N. 854. Decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento nella Cattedrale, in Foligno (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945, numero 855.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Agostiniane di Santa Maria degli Angeli, con sede in Siena.

N. 855. Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore Agostiniane di Santa Maria degli Angeli, con sede in Siena, e l'Ente medesimo viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dal sacerdote Al[illegible] consistente in immobili situati in Siena,

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Siena.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Siena pel triennio 1945-47 i signori:
prof. Bolognesi Giuseppe, medico chirurgo;
prof. Satta Ernesto, medico chirurgo;
dott. Magi Carlo, pediatra;
sig. Salmi Germinaldo, esperto in materia amministrativa;
dott. Mascagni Olindo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 77

(164)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Terni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Terni pel triennio 1945-47 i signori:
dott. Mazzucca Vito, medico chirurgo;
dott. Locci Gino, medico chirurgo;
dott. Fornaci Libero, pediatra;
dott. Paoloni Giulio, esperto in materia amministrativa,
perito agrario Fiorelli Fabio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, numero 852.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia di Santa Maria del Canneto, in località Borgo del comune di Gallipoli (Lecce).

N. 852. Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Gallipoli in data 1° giugno 1943, con cui la sede della parrocchia di Santa Maria del Canneto, in località Borgo del comune di Gallipoli (Lecce), fu trasferita dalla chiesa omonima a quella del Sacro Cuore di Gesù, nella medesima località, con il conseguente mutamento del titolo in quello di « Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù ».

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 853.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in frazione Moregnano del comune di Petritoli (Ascoli Piceno).

N. 853. Decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in frazione Moregnano del comune di Petritoli (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 854.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento nella Cattedrale, in Foligno (Perugia).

N. 854 Decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento nella Cattedrale, in Foligno (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945, numero 855.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Agostiniane di Santa Maria degli Angeli, con sede in Siena.

N. 855. Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore Agostiniane di Santa Maria degli Angeli, con sede in Siena, e l'Ente medesimo viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dal sacerdote Alfredo Vanni, consistente in immobili situati in Siena, via delle Sperandie n. 15, complessivamente valutati L. 110.000.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Siena.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Siena pel triennio 1945-47 i signori:
prof. Bolognesi Giuseppe, medico chirurgo;
prof. Satta Ernesto, medico chirurgo;
dott. Magi Carlo, pediatra;
sig. Salmi Germinaldo, esperto in materia amministrativa;
dott. Mascagni Olindo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 77

(164)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Terni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Terni pel triennio 1945-47 i signori:
dott. Mazzucca Vito, medico chirurgo;
dott. Locci Gino, medico chirurgo;
dott. Fornaci Libero, pediatra;
dott. Paoloni Giulio, esperto in materia amministrativa,
perito agrario Fiorelli Fabio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1945
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 89

(168)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1945.
Prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1946;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

Per l'anno 1946 i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti come segue:

Parte prima - Legislativa:

un anno . .	L.	1500	un trimestre	L.	500
un semestre.	»	900	un fascicolo.	»	10

Estero: il doppio.

Parte seconda - Foglio delle inserzioni:

un anno . .	L.	800	un trimestre	L.	300
un semestre.	»	500	un fascicolo.	»	10

Estero: il doppio.

Supplementi con i bollettini delle estrazioni (sorteggio titoli vari):

un anno . . L. 2400 un semestre. L. 1500

Estero: il doppio

un fascicolo: prezzo da determinarsi di volta in volta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(234)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1945.
Tariffe, per l'anno 1946, delle inserzioni nella parte seconda della « Gazzetta Ufficiale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, n. 11067, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1945, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 307, col quale venivano stabiliti a decorrere dal 1° maggio 1945 l'ammontare del diritto fisso ed il prezzo per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunzi di pubblicazione nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale*;

Determina:

Art. 1.

Per l'anno 1946 il diritto fisso da corrispondere alla Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione degli annunzi giudiziari nella parte seconda è stabilito in L. 300.

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale presentato per la pubblicazione L. 50.

Art. 2.

Il diritto fisso dovuto per gli annunzi commerciali e vari da pubblicarsi nella seconda parte della *Gazzetta Ufficiale* è stabilito in L. 500.

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale presentato per la pubblicazione L. 120.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(235)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Pena pecuniaria inflitta al liquidatore della Banca agricola di prestiti di Marcianise (Caserta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la lettera in data 14 dicembre 1945, n. 135716, della Banca d'Italia,

Considerato che il sig. Pietro Marzano fu Luca, liquidatore della Banca agricola di prestiti di Marcianise (Caserta), malgrado i ripetuti inviti rivoltigli e la diffida fattagli pel tramite della competente Prefettura non ha ancora fornito le notizie richiestegli sullo stato attuale della procedura;

Decreta:

Al sig. Pietro Marzano fu Luca, liquidatore della Banca agricola di prestiti di Marcianise (Caserta), è inflitta — ai sensi degli articoli 87 e seguenti del menzionato R. decreto-legge n. 375 — la pena pecuniaria di lire duemila (L. 2000); la Banca predetta ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso detto liquidatore.

L'Intendenza di finanza di Caserta provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1945.
Prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1946;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

Per l'anno 1946 i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti come segue:

Parte prima - Legislativa:

un anno . .	L.	1500	un trimestre	L.	500
un semestre.	»	900	un fascicolo.	»	10

Estero: il doppio.

Parte seconda - Foglio delle inserzioni:

un anno . .	L.	800	un trimestre	L.	300
un semestre.	»	500	un fascicolo.	»	10

Estero: il doppio.

Supplementi con i bollettini delle estrazioni (sorteggio titoli vari):

un anno . . L. 2400 un semestre. L. 1500

Estero: il doppio

un fascicolo: prezzo da determinarsi di volta in volta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(234)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1945.
Tariffe, per l'anno 1946, delle inserzioni nella parte seconda della « Gazzetta Ufficiale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, n. 11067, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1945, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 307, col quale venivano stabiliti a decorrere dal 1° maggio 1945 l'ammontare del diritto fisso ed il prezzo per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunzi di pubblicazione nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale;*

Riconosciuta la necessità di stabilire detti prezzi per l'anno 1946;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

Art. 1.

Per l'anno 1946 il diritto fisso da corrispondere alla Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione degli annunzi giudiziari nella parte seconda è stabilito in L. 300.

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale presentato per la pubblicazione L. 50.

Art. 2.

Il diritto fisso dovuto per gli annunzi commerciali e vari da pubblicarsi nella seconda parte della *Gazzetta Ufficiale* è stabilito in L. 500.

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale presentato per la pubblicazione L. 120.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(235)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Pena pecuniaria inflitta al liquidatore della Banca agricola di prestiti di Marcianise (Caserta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la lettera in data 14 dicembre 1945, n. 135716, della Banca d'Italia,

Considerato che il sig. Pietro Marzano fu Luca, liquidatore della Banca agricola di prestiti di Marcianise (Caserta), malgrado i ripetuti inviti rivoltigli e la diffida fattagli pel tramite della competente Prefettura non ha ancora fornito le notizie richiestegli sullo stato attuale della procedura;

Decreta:

Al sig. Pietro Marzano fu Luca, liquidatore della Banca agricola di prestiti di Marcianise (Caserta), è inflitta — ai sensi degli articoli 87 e seguenti del menzionato R. decreto-legge n. 375 — la pena pecuniaria di lire duemila (L. 2000); la Banca predetta ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso detto liquidatore.

L'Intendenza di finanza di Caserta provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(186)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1946.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale G. C. Herion di Herion Pedro Gotthilf fu Cristiano, con sede in Venezia, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 agosto 1945, n. 3417, emesso in via d'urgenza dal Prefetto di Venezia a norma della vigente legge comunale e provinciale;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale G. C. Herion di Herion Pedro Gotthilf fu Cristiano, con sede in Venezia - Giudecca (fabbricazione di maglierie), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale G. C. Herion di Herion Pedro Gotthilf fu Cristiano, con sede in Venezia, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Cecconi Carlo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1946

(198) *Il Ministro*: CORBINO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di zoologia presso la Regia università di Pisa, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze della Regia università di Pisa è vacante la cattedra di zoologia, cui la Facoltà competente intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire direttamente al preside della Facoltà le proprie domande entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(236)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo pel pareggio del bilancio 1944.

Con decreto Ministeriale 13 dicembre 1945, l'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno è stata autorizzata ad assumere, con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, un mutuo di L. 3.370.000, pel pareggio del bilancio 1944.

(212)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pesaro ad assumere un mutuo pel pareggio del bilancio 1944

Con decreto Ministeriale 4 dicembre 1945, l'Amministrazione provinciale di Pesaro è stata autorizzata ad assumere, con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, un mutuo di L. 9.000.000 pel pareggio del bilancio 1944.

(213)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Iesi (Ancona) ad assumere un mutuo pel pareggio del bilancio 1945.

Con decreto Ministeriale 13 ottobre 1945, l'Amministrazione provinciale di Iesi (provincia di Ancona) è stata autorizzata ad assumere con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, un mutuo di L. 3.000.000 pel pareggio del bilancio 1945.

(232)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 gennaio 1946 - N. 23

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8396	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	101,075
Id. 3,50 % 1902	92,40
Id. 3 % lordo	88,20
Id. 5 % 1935	97,95
Redimibile 3,50 % 1934	86,675
Id. 5 % 1936	97,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,675
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,725
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1946.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale G. C. Herion di Herion Pedro Gotthilf fu Cristiano, con sede in Venezia, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 agosto 1945, n. 3417, emesso in via d'urgenza dal Prefetto di Venezia a norma della vigente legge comunale e provinciale;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale G. C. Herion di Herion Pedro Gotthilf fu Cristiano, con sede in Venezia - Giudecca (fabbricazione di maglierie), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale G. C. Herion di Herion Pedro Gotthilf fu Cristiano, con sede in Venezia, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Cecconi Carlo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1946

(198) *Il Ministro*: CORBINO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di zoologia presso la Regia università di Pisa, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze della Regia università di Pisa è vacante la cattedra di zoologia, cui la Facoltà competente intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire direttamente al preside della Facoltà le proprie domande entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(236)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo pel pareggio del bilancio 1944.

Con decreto Ministeriale 13 dicembre 1945, l'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno è stata autorizzata ad assumere, con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, un mutuo di L. 3.370.000, pel pareggio del bilancio 1944.

(212)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pesaro ad assumere un mutuo pel pareggio del bilancio 1944

Con decreto Ministeriale 4 dicembre 1945, l'Amministrazione provinciale di Pesaro è stata autorizzata ad assumere, con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, un mutuo di L. 9.000.000 pel pareggio del bilancio 1944.

(213)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Iesi (Ancona) ad assumere un mutuo pel pareggio del bilancio 1945.

Con decreto Ministeriale 13 ottobre 1945, l'Amministrazione provinciale di Iesi (provincia di Ancona) è stata autorizzata ad assumere con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, un mutuo di L. 3.000.000 pel pareggio del bilancio 1945.

(232)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 gennaio 1946 - N. 23

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canada	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8396	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3.50 % 1906	101,075
Id. 3,50 % 1902	92,40
Id. 3 % lordo	88,20
Id. 5 % 1935	97,95
Redimibile 3.50 % 1934	86,675
Id. 5 % 1936	97,675
Obbligazioni Venezie 3.50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,675
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,725
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 25 del 30 gennaio 1946

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

MINISTERO DEL TESORO

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

al 31 luglio 1945

SITUAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

E

SITUAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Supplemento straordinario

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA
PARTE PRIMA
PUBBLICATA TUTTI I GIORNI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

MINISTERO DEL TESORO

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

al 31 luglio 1945

SITUAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

E

SITUAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA - 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

NOTA

1° Il fondo generale di cassa, depurato della parte non spendibile, rappresentata da ordinativi di sovvenzioni alla posta per pagamenti per conto del Tesoro fuori dei capoluoghi di provincia, da certificati doganali, ed altri titoli da realizzare, da valute logore ritirate dalla circolazione, ecc., è tutto costituito esclusivamente da valori immediatamente spendibili (biglietti o valute metalliche) iscritti in conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria, o giacenti presso la Tesoreria Centrale o presso la Regia Zecca, o da fondi all'estero presso corrispondenti del Tesoro;

2° I suindicati titoli e valori, eliminati dal fondo di cassa, rappresentando veri e propri crediti della Tesoreria, sono iscritti fra i crediti della Tesoreria di cui costituiscono apposito gruppo;

3° Sono iscritti, fra i debiti di Tesoreria, le aperture di credito ed i versamenti speciali di somme a favore di Amministrazioni statali (Contabilità speciali) ed i depositi di ragione di terzi;

4° Nei crediti di Tesoreria non risulta il gruppo riguardante i « pagamenti da rimborsare mediante prelevamenti dai conti correnti infruttiferi delle Amministrazioni correntiste », stante che nel gruppo corrispondente dei debiti di Tesoreria è indicato soltanto il saldo dei conti correnti diminuito dei pagamenti predetti.

Per le Sezioni di Tesoreria che hanno cessato di funzionare, le cui ultime contabilità si riferiscono ad esercizi precedenti, si è riportato il fondo di Cassa e i saldi dei debiti e crediti di Tesoreria, in attesa della loro definitiva sistemazione e chiusura dei conti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO AL 31 LUGLIO 1945

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° al 31 luglio 1945		AUMENTI E DIMINUZIONI per effetto delle gestioni di bilancio e di Tesoreria	
		INCASSI	PAGAMENTI		
		Lire	Lire	Lire	Lire
Fondo di cassa al 30 giugno 1945.		15,864,127,929.05	—	—	—
In conto entrate e spese di bilancio per l'esercizio 1945-46	Entrate e spese effettive ordinarie e straordinarie . . .	2,325,351,482.17	15,059,267,057.03	— 12,733,915,574.86	+ 15,815,508,492.58
	Movimento di capitali . . .	28,594,398,390.36	44,974,322.92	+ 28,549,424,067.44	
Decreti di scarico. . .		—	—	—	
In conto debiti di Tesoreria . . .		67,802,316,497.61	48,759,123,695.27	+ 19,043,192,802.34	+ 7,945,501,522.03
In conto crediti di Tesoreria . . .		4,656,271,174.80	15,753,962,455.11	— 11,097,691,280.31	
TOTALE INCASSI E PAGAMENTI .		119,242,465,473.99	79,617,327,530.33	—	—
Fondo di cassa al 31 luglio 1945. .		—	39,625,137,943.66	—	+ 23,761,010,014.61
TOTALE A PAREGGIO. . .		119,242,465,473.99	119,242,465,473.99		

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 giugno 1945	Al 31 luglio 1945	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento) della situazione del Tesoro	
FONDO DI CASSA. . .	15,864,127,929.05	39,625,137,943.66	+ 23,761,010,014.61	+ 23,761,010,014.61
Crediti di Tesoreria.	87,121,781,521.02	98,219,472,800.33	+ 11,097,691,280.31	—
TOTALE. . .	102,985,909,449.07	137,844,610,743.99	+ 34,858,701,294.92	—
Debiti di Tesoreria.	637,687,800,298.24	656,730,993,100.58	— 19,043,192,802.34	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO AL 31 LUGLIO 1945

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° al 31 luglio 1945		AUMENTI E DIMINUZIONI per effetto delle gestioni di bilancio e di Tesoreria	
		INCASSI	PAGAMENTI		
		Lire	Lire	Lire	Lire
Fondo di cassa al 30 giugno 1945.		15,864,127,929.05	—	—	—
In conto entrate e spese di bilancio per l'esercizio 1945-46	Entrate e spese effettive ordinarie e straordinarie . . .	2,325,351,482.17	15,059,267,057.03	— 12,733,915,574.86	+ 15,815,508,492.58
	Movimento di capitali . . .	28,594,398,390.36	44,974,322.92	+ 28,549,424,067.44	
Decreti di scarico. . .		—	—	—	
In conto debiti di Tesoreria . . .		67,802,316,497.61	48,759,123,695.27	+ 19,043,192,802.34	+ 7,945,501,522.03
In conto crediti di Tesoreria . . .		4,656,271,174.80	15,753,962,455.11	— 11,097,691,280.31	
TOTALE INCASSI E PAGAMENTI .		119,242,465,473.99	79,617,327,530.33	—	—
Fondo di cassa al 31 luglio 1945. .		—	39,625,137,943.66	—	+ 23,761,010,014.61
TOTALE A PAREGGIO. . .		119,242,465,473.99	119,242,465,473.99		

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 giugno 1945	Al 31 luglio 1945	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento) della situazione del Tesoro	
FONDO DI CASSA. . .	15,864,127,929.05	39,625,137,943.66	+ 23,761,010,014.61	+ 23,761,010,014.61
Crediti di Tesoreria.	87,121,781,520.02	98,219,472,800.33	+ 11,097,691,280.31	—
TOTALE. . .	102,985,909,449.07	137,844,610,743.99	+ 34,858,701,294.92	—
Debiti di Tesoreria.	637,687,800,298.24	656,730,993,100.58	— 19,043,192,802.34	—
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 534,701,890,849.17	— 518,886,382,356.59	+ 15,815,508,492.58	+ 15,815,508,492.58

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SITUAZIONE DEI DEBITI

DEBITI DI TESORERIA

	Al 30 giugno 1945	VARIAZIONI		Al 31 luglio 1945
		Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	
	Lire	Lire	Lire	Lire
DEBITO FLUTTUANTE				
Buoni del Tesoro ordinari	157,672,951,9 0.56	11,183,948,366.54	8,485,642,946.25	160,371,257,329.85
Banca d'Italia – Conto anticipazioni temporanee	1,000,000,0 0 —	—	—	1,000,000,0.0 —
Banca d'Ita'ia – Conto anticipazioni straordinarie garantite da speciali Buoni del Tesoro ordinari (*a*)	329,686,306,0 0 —	2,994,000,000 —	2,994,000,000 —	329,686,306,000 —
Conti correnti fruttiferi:				
Cassa Depositi e Prestiti	42,843,170,887.62	1,677,000,000 —	—	44,52 ,170,887.62
Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa DD. e PP.	1,475,085,118.07	—	—	1,475,085,118.07
Banco di Napoli ed altri istituti	48,767,022,171.95	2,307,070,969.46	9,207,274,996.15	41,866,818,145.26
TOTALE	**581,444,536,078.20**	**18,162,019,836 —**	**20,686,917,942.40**	**578,919,637,471.80**
CONTI CORRENTI				
Amministrazione del Fondo Culto – conto corrente fruttifero	—	—	—	—
Cassa Depositi e Prestiti – conto corrente infruttifero	—	—	—	—
Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa DD. e PP. – conto corrente infruttifero	179,630,654.70	—	42,090,436.77	137,540,217.93
Ministero delle Comunicazioni – Ordinatore Vaglia e Risparmi postali – conto corrente infruttifero	7,828,3 9,159.73	2,000,000,000 —	1,596,000,000 —	8,232,309,159.73
Ferrovie dello Stato – conto corrente fruttifero	—	1,501,391,076.65	1,501,391,076.65	—
Certificati doganali – conto corrente infruttifero	86,056,694.91	—	—	86,056,694.91
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	6,533,024,328.68	5,601,146,638.55	1,55 ,778,669.20	10,583,392,298.03
Altri Enti in conto corrente fruttifero	1,944,164,104.26	—	—	1,944,164,404.26
TOTALE	**16,571,184,942.28**	**9,102,537,715.20**	**4,690,280,182.62**	**20,983,462,474.86**
INCASSI DA REGOLARE				
Vaglia del Tesoro	11,219,132,288.85	14,237,677,335.22	9,662,838,218,68	15,793,971,405.39
Partite diverse	215,776,030.8	21,507,665.7	14,310,894.05	222,972,742.45
TOTALE	**11,434,908,319.65**	**14,259,184,940.92**	**9,677,149,112.73**	**16,016,944,147.84**
ALTRE GESTIONI				
Contabilità speciali a favore di aziende pubbliche	25,678,670,973.91	23,9 5,067,113.45	11,449,341,728.64	38,134,396,358,72
Depositi di ragione di terzi	2,558,499,981.2	2,373,507,392.04	2,255,454,728.88	2,676,552,647,36
TOTALE	**28,237,170,958.11**	**26,2 8,574,505.49**	**13,704,796,457.52**	**40,810,949,006.08**
TOTALE GENERALE	**637,687,810,298.24**	**67,802,316,497.61**	**48,759,123,695.27**	**656,730,993,100.58**

a) Al 31 luglio 1945 risultavano da sistemare mediante rilascio di speciali Buoni del Tesoro ordinari altre anticipazioni straordinarie per L. 12.350.000.000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DEBITI DI TESORERIA

	Al 30 giugno 1945	VARIAZIONI		Al 31 luglio 1945
		Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	
	Lire	Lire	Lire	Lire
DEBITO FLUTTUANTE				
Buoni del Tesoro ordinari	157, 672, 951, 9 0. 56	11, 183, 948, 366. 5!	8, 485, 642, 940. 25	160, 371, 257, 320. 85
Banca d'Italia – Conto anticipazioni temporanee	1, 000, 000, 0 0 —	—	—	1, 000, 000, 0 0 —
Banca d'Ita ia – Conto anticipazioni straordinarie garantite da speciali Buoni del Tesoro ordinari (*a*)	329, 686, 306, 0 0 —	2, 99 !, 000, 000 —	2, 994, 0 0, 000 —	329, 688, 306, 000 —
Conti correnti fruttiferi:				
Cassa Depositi e Prestiti	42, 843, 170, 887. 62	1, 677, 000, 000 —	—	44, 52), 170, 887. 62
Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa DD. e PP.	1, 475, 085, 118. 07	—	—	1, 475, 085, 118. 07
Banco di Napoli ed altri istituti	48, 767, 022, 171. 95	2, 307, 070, 969. 46	9, 207, 274, 996. 15	41, 866, 818, 145. 26
TOTALE	**581, 444, 536, 078. 20**	**18, 162, 019, 336 —**	**20, 686, 917, 942. 40**	**578, 919, 637, 471. 80**
CONTI CORRENTI				
Amministrazione del Fondo Culto – conto corrente fruttifero	—	—	—	—
Cassa Depositi e Prestiti – conto corrente infruttifero	—	—	—	—
Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa DD. e PP. – conto corrente i fruttifero	179, 63), 651. 70	—	42, 090, 436. 77	137, 540, 217. 93
Ministero delle Comunicazioni – Ordinatore Vaglia e Risparmi postali – conto corrente infruttifero	7, 828, 3 9, 159. 73	2, 000, 000, 000 —	1, 596, 000, 000 —	8, 232, 309, 159. 73
Ferrovie dello Stato – conto corrente fruttifero	—	1, 501, 391, 076. 65	1, 501, 391, 076. 65	—
Certificati doganali – conto corrente infruttifero	86, 056, 694. 91	—	—	86. 056, 694. 91
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	6, 533, 024, 328. 68	5, 601, 146, 638. 55	1, 55 ', 778, 969. 20	10, 583, 392, 298. 03
Altri Enti in conto corrente fruttifero	1, 944, 164, 104. 2(	—	—	1, 944, 164, 404. 26
TOTALE	**16, 571, 184, 942. 28**	**9, 102, 537, 715. 20**	**4, 690, 260, 182. 62**	**20, 983, 462, 474. 86**
INCASSI DA REGOLARE				
Vaglia del Tesoro	11, 219, 132, 288. 85	14, 237, 677, 335. 22	9, 662, 838, 218, 68	15, 793, 971, 405. 39
Partite diverse	215, 776, 030. 8	21, 507, 605. 7(	14, 310, 894. 05	222, 972, 742. 45
TOTALE	**11, 434, 908, 319. 65**	**14, 259, 184, 940. 92**	**9, 677, 149, 112. 73**	**16, 016, 944, 147. 84**
ALTRE GESTIONI				
Contabilità speciali a favore di aziende pubbliche	25, 678, 670, 973. 91	23, 9 5, 067, 113. 45	11, 449, 341, 728. 04	38, 134, 396, 358, 72
Depositi di ragione di terzi	2, 558, 499, 984. 2'	2, 373, 507, 392. 04	2, 255, 454, 728. 88	2, 676, 552, 647, 36
TOTALE	**28, 237, 170, 958. 11**	**26, 2 8, 574, 505. 49**	**13, 704, 796, 457. 52**	**40, 810, 949, 006. 08**
TOTALE GENERALE	**637, 687, 8 0, 298. 24**	**67, 802, 316, 497. 61**	**48, 759, 123, 695. 27**	**656, 730, 993, 100. 58**

a) Al 31 luglio 1945 risultavano da sistemare mediante rilascio di speciali Buoni del Tesoro ordinari altre anticipazioni straordinarie per L. 12.350.000.000.

N. B. – In seguito agli eventi accaduti dopo l'8 settembre 1943 gli Istituti di Credito correntisti del Tesoro sono stati temporaneamente autorizzati a trasferire in contabilità speciali fruttifere presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale le somme tenute in conto corrente presso la Tesoreria Centrale. I saldi di dette contabilità speciali, che al 31 luglio 1945 ammontavano a L. 32.997 milioni, vengono trasportati nella loro sede al debito fluttuante e cioè alla voce « Banco di Napoli ed altri Istituti ».

Declassified E.O. 12356 Section 5.3/NND No. 785046

E .CREDITI DI TESORERIA

CREDITI DI TESORERIA

	Al 30 giugno 1945	VARIAZIONI		Al 31 luglio 1945
		Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	
	Lire	Lire	Lire	Lire
CREDITI PER OPERAZIONI DI PORTAFOGLIO				
Contabile del Portafoglio	**354,638,932,98**	**4,828,564.60**	**135,000 —**	**359,332,497.58.**
PAGAMENTI DA REGOLARE.				
Contabile del Portafoglio per pagamenti per conto di Ministeri	6,603,153,062.21	21,066,171.05	—	6,624,219,233.26 (c)
Mandati collettivi non interamente estinti	31,832,737,119.88	4,073,476,852.81	—	35,906,213,972.69
Pagamenti ed altre operazioni eseguite dalle Sezioni di Regia Tesoreria Coloniale, non ancora contabilizzati	3,932,702,950.81	—	—	3,932,702,950.81
Partite diverse	6,694,752,159.19	4,656,594,690.51	4,575,938,624.71	6,775,408,224.99
TOTALE . . .	**49,063,345,292.09**	**8,751,137,714.37**	**4,575,938,624.71**	**53,238,544,381.75**
ALTRI CREDITI				
Sovvenzioni del Tesoro alla Posta per pagamenti erariali fuori dei capoluoghi di provincia e per necessità del servizio vaglia e risparmi	35,703,331,920.32	6,953,356,429.69	—	42,656,688,350.01
Certificati doganali	741,947,214.37	44,639,746.45	—	786,586,960.82
TOTALE . . .	**36,445,279,134.69**	**6,997,996,176.14**	**—**	**43,443,275,310.83**
Titoli da realizzare o valute ritirate dalla circolazione (*b*)	**1,258,518,160.26**	**—**	**80,197,550.09**	**1,178,320,610.17**
TOTALE GENERALE . . .	**87,121,781,520.02**	**15,753,962,455.11**	**4,656,271,174.80**	**98,219,472,800.33**

(*a*) Di cui a carico del bilancio: Cat. 1ª . . . . . L. **25,480,086,711.15**
Cat. 2ª . . . . . » **589,130,476.56**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

CREDITI DI TESORERIA

	Al 30 giugno 1945	VARIAZIONI		Al 31 luglio 1945
		Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	
	Lire	Lire	Lire	Lire
CREDITI PER OPERAZIONI DI PORTAFOGLIO				
Contabile del Portafoglio	354,638,932,98	4,828,564.60	135,000 —	359,332,497.58.
PAGAMENTI DA REGOLARE				
Contabile del Portafoglio per pagamenti per conto di Ministeri	6,603,153,062.21	21,066,171.05	—	6,624,219,233.26 (a)
Mandati collettivi non interamente estinti	31,832,737,119.88	4,073,476,852.81	—	35,906,213,972.69
Pagamenti ed altre operazioni eseguite dalle Sezioni di Regia Tesoreria Coloniale, non ancora contabilizzati	3,932,702,950.81	—	—	3,932,702,950.81
Partite diverse	6,694,752,159.19	4,656,594,690.51	4,575,938,624.71	6,775,408,224.99
TOTALE . . .	49,063,345,292.09	8,751,137,714.37	4,575,938,624.71	53,238,544,381.75
ALTRI CREDITI				
Sovvenzioni del Tesoro alla Posta per pagamenti erariali fuori dei capoluoghi di provincia e per necessità del servizio vaglia e risparmi	35,703,331,920.32	6,953,356,429.69	—	42,656,688,350.01
Certificati doganali	741,947,214.37	44,639,746.45	—	786,586,960.82
TOTALE . . .	36,445,279,134.69	6,997,996,176.14	—	43,443,275,310.83
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione (b)	1,258,518,160.26	—	80,197,550.09	1,178,320,610.17
TOTALE GENERALE . . .	87,121,781,520.02	15,753,962,455.11	4,656,271,174.80	98,219,472,800.33

(a) Di cui a carico del bilancio: Cat. 1ª . . . . . L. 25,480,086,711.15
Cat. 2ª . . . . . » 569,130,476.56
A carico dell'e Amministrazioni autonome e contabilità speciali » 9,856,996,724.98
TOTALE . . . L. 35,906,213,972.69

(b) Vi è compreso il certificato di deposito dell'oro già costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti a garanzia della circolazione dei biglietti di Stato e svincolato con Decreto Ministeriale 20 giugno 1928, debitamente registrato alla Corte dei conti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

INCASSI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DEL REGNO NEL MESE DI LUGLIO 1945 PER L'ESERCIZIO 1945-1946

INCASSI	Dal 1° al 31 luglio 1945 Competenza
ENTRATE ORDINARIE	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
Redditi Patrimoniali dello Stato	3.704.082.46
Prodotti netti delle Aziende e Gestioni autonome: Totale	—
Avanzo di gestione dell'Amm. delle Ferrov. Stato	—
Avanzo di gestione dell'Azienda Auton. poste e telegr.	—
Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato dei telefoni.	—
Avanzo di gestione dell'Amm. aut. monop. di Stato	—
Altre gestioni (Az. della strada, Cassa Dep. e Prestiti, Dep. Giudiz., Casse Post. di Risp. Buoni postali fruttiferi, Monopolio banane)	—
Imposte dirette: Totale	71,758,119.43
Permanenti: Fondi rustici	1,230,390.81
Permanenti: Fabbricati	378,088.82
Permanenti: Ricchezza mobile — per ruoli	6,479,948.57
Permanenti: Ricchezza mobile — per ritenute	34,218,839.01
Permanenti: Imposta personale progressiva sui celibi	408,064.95
Permanenti: Id. ordinaria sul patrimonio	13,290,721.27
Permanenti: Id. complementare progressiva sul reddito	1,133,414.29
Permanenti: Altre imposte permanenti	—
Transitorie: Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare	843,641.15
Transitorie: Id. Id. sul Capit. Società per azioni	—
Transitorie: Id. Id. sul Csp. Az. Ind. e Comm.	21,909.20
Transitorie: Contr. straor. 2% sui salari ecc. corrisp. agli operai.	10,910,616.86
Transitorie: Imp. straor. sui maggi. utili relat. allo stato di guerra	2,825,005.70
Transitorie: Altre imposte transitorie	8,478.80
Tasse ed imposte indirette sugli affari in amministrazione del Ministero delle Finanze: Totale	1,020,267,372.20
Imposta di registro	146,401,014.04
Id. sul plus-valore trasferimenti immobiliari	2,765,513 —
Id. generale sull'entrata	348,060,707.71
Tassa di bollo	94,338,133.82
Imposta ipotecaria	47,695,750.95
Id. in surrogazione del registro e bollo	227,784,004,25
Id. sul plus-valore su Titoli azionari	20,789,206.30
Tasse sulle concessioni governative	34,919,950.86
Imposta sulle concessioni e sulla manomorta	93,118,697.37
Tassa di bollo sui trasporti di cose con automezzi e tassa di bollo sui trasporti ferroviari e tramviari	1,014,822.60
Id. sugli autoscafi, motocicli, autovetture ed autocarri e contributo di miglioramento stradale	107,193.05
Diritto eraar. sui biglietti dei cinem., pubbl. spett. ecc.	2,276,466.25
Tassa di bollo sulle carte da giuoco	94.907 —
Dogane e imposte indirette sui consumi: Totale	344,296.575.73
Imposta di fabbricazione: sugli spiriti	117,928,710.70
Imposta di fabbricazione: sulla birra	5,000,838.30
Imposta di fabbricazione: sullo zucchero	15,186.634.55
Imposta di fabbricazione: sugli olii di semi	7,063.834.30
Imposta di fabbricazione: sul gas, luce ed energia elettrica	29,854,606.45
Imposta di fabbricazione: sui surrogati di caffè	18,172,654.40
Imposta di fabbricazione: sulle lampadine elettriche	2.234,109.95
Imposta di fabbricazione: sulle fibre tessili artificiali (rayon)	372,292.90
Imposta di fabbricazione: altre	1,219,927.80
Tassa di vendita sugli olii minerali di produz. interna	3,605,886.35
Dogane e diritti marittimi	30,860,675.50
Dazio di importazione sul grano	10,248.95
Imposta sul consumo del caffè	317,442.85
Sovra imp. di confine sulla vend. di olii miner. importati	112,379,312.70
Monopoli: Totale	293,717,703.86
Imposta sul consumo dei tabacchi ed altri proventi	246,195,311.79
Imposta sul consumo dei sali	47,517,107.07
Proventi apparecchi d'accensione, ecc.	5,285 —
Lotto e lotterie	8,628,117.42
Tasse sugli affari in ammin. del Minist. delle Comunic: Totale	2,815,515 —
Tassa sul prodotto del movimento servizi di trasporto concessi all'industria privata, ecc.	2,815,515 —
Tasse sugli affari in ammin. del Min. degli Affari Esteri: Totale	—
Diritti riscossi dai Regi Uffici all'estero	—
Tasse a carico dei vettori per concessioni di patenti o licenze consolari, di arruolamento emigranti, ecc.	—

INCASSI	Dal 1° al 31 luglio 1945 Competenza
Riporto del totale della Categ. I - (parte ordinaria)	1,835,014,025.36
ENTRATE STRAORDINARIE	
CATEGORIA I. - *Entrate effettive*	
Rimborsi e concorsi nelle spese: Totale	890,523.13
Rimborso spese straordinarie per prestazioni e forniture varie effettuate in dipendenza stato di guerra	1,591.50
Ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritta nella parte straordinaria del Bilancio	792,541.57
Altre entrate	96,390.06
Proventi e contributi speciali	300 —
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	23,746.80
Entrate diverse: Totale	454,964,496.88
Maggior provento vendita prodotti importati a speciali condizioni	—
Anticipazioni e saldi per spese straordinarie sostenute da Amministrazioni militari	2,412 —
Altre entrate	454,962,084.88
Capitoli aggiunti per resti attivi al 30 giugno	34,458,380 —
TOTALE Categoria I. (parte straordinaria)	490,337,456.81
TOTALE entrate effettive - Categoria I.	2,325,351,482.17
CATEGORIA II. - *Movimento di capitali*	
Vendita di beni e affrancazione di canoni	17,891.45
Accensione di debiti	a) 28,565,242,175.69
Emissione di monete e biglietti di Stato	—
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	2,619.60
Partite che si compensano nella spesa	1,454,708.10
Ricuperi diversi	26,680,905.52
Capitoli aggiunti per resti attivi al 30 giugno	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

INCASSI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DEL REGNO NEL MESE DI LUGLIO 1945 PER L'ESERCIZIO 1945-1946

INCASSI	Dal 1° al 31 luglio 1945 Competenza
ENTRATE ORDINARIE	
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
Redditi Patrimoniali dello Stato	3.704.082.46
Prodotti netti delle Aziende e Gestioni autonome: Totale	—
Avanzo di gestione dell'Amm. delle Ferrov. Stato	—
Avanzo di gestione dell'Azienda Auton. poste e telegr.	—
Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato dei telefoni.	—
Avanzo di gestione dell'Amm. aut. monop. di Stato	—
Altre gestioni (Az. della strada, Cassa Dep. e Prestiti, Dep. Giudiz., Casse Post. di Risp. Buoni postali fruttiferi, Monopolio banane)	—
Imposte dirette: Totale	71.758.119.43
Permanenti: Fondi rustici	1.230.390.81
Permanenti: Fabbricati	378.088.82
Permanenti: Ricchezza mobile — per ruoli	6.479.948.57
Permanenti: Ricchezza mobile — per ritenute	34.218.839.01
Permanenti: Imposta personale progressiva sui celibi	408.064.95
Permanenti: Id. ordinaria sul patrimonio	13.209.721.27
Permanenti: Id. complementare progressiva sul reddito	1.133.414.29
Permanenti: Altre imposte permanenti	—
Transitorie: Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare	843.641.15
Transitorie: Id. Id. sul Capit. Società per azioni	—
Transitorie: Id. Id. sul Cap. Az. Ind. e Comm.	21.909.20
Transitorie: Contr. straor. 2% sui salari ecc. corrisp. agli operai.	10.910.616.86
Transitorie: Imp. straor. sui magg. utili relat. allo stato di guerra	2.825.095.70
Transitorie: Altre imposte transitorie	8.478.80
Tasse ed imposte indirette sugli affari in amministrazione del Ministero delle Finanze: Totale	1.020.267.372.20
Imposta di registro	146.401.014.04
Id. sul plus-valore trasferimenti immobiliari	2.765.513 —
Id. generale sull'entrata	248.960.707.71
Tassa di bollo	94.338.138.82
Imposta ipotecaria	47.695.750.95
Id. in surrogazione del registro e bollo	227.784.004.25
Id. sul plus-valore su Titoli azionari	20.759.296.30
Tasse sulle concessioni governative	34.919.650.86
Imposta sulle concessioni e sulla manomorta	93.118.697.37
Tassa di bollo sui trasporti di cose con automezzi e tassa di bollo sui trasporti ferroviari e tramviari	1.014.822.60
Id. sugli autoscafi, motocicli, autovetture ed autocarri e contributo di miglioramento stradale	107.193.05
Diritto erar. sui biglietti dei cinem., pubbl. spett. ecc.	2.276.466.25
Tassa di bollo sulle carte da giuoco	94.907 —
Dogane e imposte indirette sui consumi: Totale	344.206.575.73
Imposta di fabbricazione: sugli spiriti	117.928.710.70
Imposta di fabbricazione: sulla birra	5.900.838.30
Imposta di fabbricazione: sullo zucchero	15.186.634.55
Imposta di fabbricazione: sugli olii di semi	7.063.934.30
Imposta di fabbricazione: sul gas, luce ed energia elettrica	29.554.906.48
Imposta di fabbricazione: sui surrogati di caffè	18.172.654.40
Imposta di fabbricazione: sulle lampadine elettriche	2.234.109.05
Imposta di fabbricazione: sulle fibre tessili artificiali (rayon)	372.292.90
Imposta di fabbricazione: altre	1.219.927.80
Tassa di vendita sugli olii minerali di produz. interna	3.605.886.35
Dogane e diritti marittimi	39.860.675.50
Dazio di importazione sul grano	10.248.95
Imposta sul consumo del caffè	317.442.85
Sovra imp. di confine sulla vend. di olii miner. importati	112.379.312.70
Monopoli: Totale	233.717.703.86
Imposta sul consumo dei tabacchi ed altri proventi	246.195.311.79
Imposta sul consumo dei sali	47.517.107.07
Proventi apparecchi d'accensione, ecc.	5.285 —
Lotto e lotterie	8.628.117.42
Tasse sugli affari in ammin. del Minist. delle Comunic: Totale	2.815.515 —
Tassa sul prodotto del movimento servizi di trasporto concessi all'industria privata, ecc.	2.815.515 —
Tasse sugli affari in ammin. del Min. degli Affari Esteri: Totale	—
Diritti riscossi dai Regi Uffici all'estero	—
Tasse a carico dei vettori per concessioni di patenti o licenze consolari, di arruolamento emigranti, ecc.	—
Proventi di servizi pubblici minori	28.033.160.60
Rimborsi e concorsi nelle spese	5.010.601.05
Proventi e contributi speciali: Totale	13.636.361.75
Addiz. 2% alle imp. dir. e ind. sullo scambio della ricchez.	6.254.473.37
Altri proventi	7.381.888.38
Entrate diverse	43.236.415.98
TOTALE della CATEGORIA 1 (Parte ordinaria)	1.835.014.025.36

INCASSI	Dal 1° al 31 luglio 1945 Competenza
Riporto del totale della Categ. I - (parte ordinaria)	1.835.014.025.36
ENTRATE STRAORDINARIE	
CATEGORIA I. - *Entrate effettive*	
Rimborsi e concorsi nelle spese: Totale	890.523.1[illegible]
Rimborso spese straordinarie per prestazioni e forniture varie effettuate in dipendenza stato di guerra	1.501.50
Ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritta nella parte straordinaria del Bilancio	792.541.37
Altre entrate	96.390.06
Proventi e contributi speciali	300 —
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	23.746.80
Entrate diverse: Totale	454.964.406.88
Maggior provento vendita prodotti importati a speciali condizioni	—
Anticipazioni e saldi per spese straordinarie sostenute da Amministrazioni militari	2.412 —
Altre entrate	454.962.084.88
Capitoli aggiunti per resti attivi al 30 giugno	34.458.380.—
TOTALE Categoria I. (parte straordinaria)	490.237.456.81[illegible]
TOTALE entrate effettive - Categoria I.	2.325.351.482.17
CATEGORIA II. - *Movimento di capitali*	
Vendita di beni e affrancazione di canoni	17.891.45
Accensione di debiti	a) 28.566.242.175.60
Emissione di monete e biglietti di Stato	—
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	2.619.60
Partite che si compensano nella spesa	1.454.798.10
Ricuperi diversi	26.680.905.52
Capitoli aggiunti per resti attivi al 30 giugno	—
TOTALE della Categoria II	28.594.398.390.36
TOTALE GENERALE	30.919.749.872.53

a) di cui L. 28.553.600.000 ricavati dalla sottoscrizione dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PAGAMENTI DI BILANCIO
VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DEL REGNO NEL MESE DI LUGLIO 1945
per l'esercizio 1945-46 classificati per categorie

MINISTERI	DAL 1° al 31 LUGLIO 1945						
	Spese effettive		Totale	Movimento di capitali		Totale	Totale col. 3 + 6
	Competenza	Residui		Competenza	Residui		
	1	2	3	4	5	6	7
Tesoro	2,442,066,415.94	—	2,442,066,415.92	24,321,906.67	—	24,321,906.67	2,466,388,322.59
Finanze	572,481,476.24	—	572,481,476.24	20,626,826.25	—	20,626,826.25	593,108,302.49
Giustizia	90,268,950.92	—	90,268,950.92	—	—	—	90,268,950.92
Esteri	5,650,931.80	—	5,650,931.80	—	—	—	5,650,931.80
Pubblica Istruzione	1,239,077,583.80	—	1,239,077,583.80	—	—	—	1,239,077,583.80
Interno	1,461,051,285.39	—	1,461,051,285.39	—	—	—	1,461,051,285.39
Lavori Pubblici	84,542,479.82	—	84,542,479.82	25,590 —	—	25,590 —	84,568,069.82
Trasporti	551,549,606.85	—	551,549,606.85	—	—	—	551,549,606.85
Guerra	8,072,120,685.97	—	8,072,120,685.97	—	—	—	8,072,120,685.97
Marina	233,140,732.65	—	233,140,732.65	—	—	—	233,140,732.65
Aeronautica	150,780,935.75	—	150,780,935.75	—	—	—	150,780,935.75
Africa Italiana	19,004,251.90	—	19,004,251.90	—	—	—	19,004,251.90
Agricoltura e Foreste	122,621,248.05	—	122,621,248.05	—	—	—	122,621,248.05
Industria, Commercio e Lavoro	13,184,251.62	—	13,184,251.62	—	—	—	13,184,251.62
Alimentazione	1,608,155.90	—	1,608,155.90	—	—	—	1,608,155.90
Poste e Telecomunicazioni	118,064.45	—	118,064.45	—	—	—	118,064.45
TOTALE	15,059,267,057.03	—	15,059,267,057.03	44,974,322.92	—	44,974,322.92	15,104,241,379.95

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DEL REGNO NEL MESE DI LUGLIO 1945

per l'esercizio 1945-46 classificati per categorie

MINISTERI	DAL 1° al 31 LUGLIO 1945						
	Spese effettive		Totale	Movimento di capitali		Totale	Totale col. 3 + 6
	Competenza	Residui		Competenza	Residui		
	1	2	3	4	5	6	7
Tesoro	2,442,066,415.94	—	2,442,066,415.92	24,321,906.67	—	24,321,906.67	2,466,388,322.59
Finanze	572,481,476.24	—	572,481,476.24	20,626,826.25	—	20,626,826.25	593,108,302.49
Giustizia	90,268,950.92	—	90,268,950.92	—	—	—	90,268,950.92
Esteri	5,650,931.80	—	5,650,931.80	—	—	—	5,650,931.80
Pubblica Istruzione	1,239,077,583.80	—	1,239,077,583.80	—	—	—	1,239,077,583.80
Interno	1,461,051,285.39	—	1,461,051,285.39	—	—	—	1,461,051,285.39
Lavori Pubblici	84,542,479.82	—	84,542,479.82	25,590 —	—	25,590 —	84,568,069.82
Trasporti	551,549,606.85	—	551,549,606.85	—	—	—	551,549,606.85
Guerra	8,072,120,685.97	—	8,072,120,685.97	—	—	—	8,072,120,685.97
Marina	233,140,732.65	—	233,140,732.65	—	—	—	233,140,732.65
Aeronautica	150,780,935.75	—	150,780,935.75	—	—	—	150,780,935.75
Africa Italiana	19,004,251.90	—	19,004,251.90	—	—	—	19,004,251.90
Agricoltura e Foreste	122,621,248.05	—	122,621,248.05	—	—	—	122,621,248.05
Industria, Commercio e Lavoro	13,184,251.62	—	13,184,251.62	—	—	—	13,184,251.62
Alimentazione	1,608,155.90	—	1,608,155.90	—	—	—	1,608,155.90
Poste e Telecomunicazioni	118,064.45	—	118,064.45	—	—	—	118,064.45
TOTALE	15,059,267,057.03	—	15,059,267,057.03	44,974,322.92	—	44,974,322.92	15,104,241,379.95

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RIASSUNTO DEI PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DAL 1° AL 31 LUGLIO 1945 DISTINTI PER QUALITA' DI TITOLI DI SPESE

MINISTERI		Mandati ministeriali	Ordine di spese fisse escluse le pensioni	Ordini per le pensioni	Buoni su ordini di accreditamento	Ordini per spese di giustizia	Ordini per vincita al lotto	Interessi Buoni del Tesoro ordinari	Buoni del Tesoro novennali	Pagamenti Deb. Pubbl. (Rend. ecc.)	TOTALE
Tesoro	comp.	1,690,389,448.35	6,067,293 —	30,303,939.37	105,240,856 —	—	—	366,333,053.75	—	268,103,712.13	2,466,388,322.50
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Finanze	comp.	4,250,013.50	51,713,211.20	94,855,980.39	441,354,837.35	—	934,260 —	—	—	—	593,108,802.40
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Giustizia	comp.	3,257,085.60	41,033,210.15	14,384,225.05	31,594,416.07	—	—	—	—	—	90,268,950.92
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Estero	comp.	1,650,783 —	409,749.50	624,067.30	2,965,332 —	—	—	—	—	—	551,549,006.85
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pubblica Istruzione	comp.	1,064,793,920.80	53,916,918.50	10,541,758.10	109,821,977.40	—	—	—	—	—	1,239,077,583.80
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Interno	comp.	—	24,935,836.85	14,803,342.24	1,421,312,106.35	—	—	—	—	—	1,461,051,285.30
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lavori Pubblici	comp.	13,866,467.70	15,099,073.05	1,469,786.15	54,132,742.80	—	—	—	—	—	84,568,069.82
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trasporti	comp.	1,526,463.15	1,192,727.20	428,868.65	548,401,657.85	—	—	—	—	—	551,549,606.85
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Guerra	comp.	9,320,465.6	366 —	43,567,307.36	8,019,232,277 —	—	—	—	—	—	8,072,120,685.97
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marina	comp.	4,077,299.20	852,282.20	11,480,151.15	216,731,000 —	—	—	—	—	—	283,140,732.65
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aeronautica	comp.	5,162,053.80	—	756,881.95	144,862,000 —	—	—	—	—	—	150,780,935.75
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Africa Ital.	comp.	18,178,338.20	535,810.90	280,102.80	30,000 —	—	—	—	—	—	19,004,251.90
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agricoltura e Foreste	comp.	3,740,401.40	66,153,053.45	1,777,253.35	50,941,536.85	—	—	—	—	—	122,621,248.05
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ind. Comm. e Lavoro	comp.	4,868,767.15	4,490,154.10	811,683 —	3,023,647.37	—	—	—	—	—	13,184,251.62
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alimentaz.	comp.	1,608,155.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,608,155.90
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Poste e Telecomunicaz.	comp.	—	—	106,733.75	11,330.70	—	—	—	—	—	118,064.45
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	comp.	2,836,648,865.43	268,389,686.18	226,175,194.61	11,149,656,607.83	—	934,260 —	366,333,053.75	—	268,103,712.12	15,104,241,379.95
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RIASSUNTO DEI PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DAL 1° AL 31 LUGLIO 1945
DISTINTI PER QUALITA' DI TITOLI DI SPESE

MINISTERI		Mandati ministeriali	Ordine di spese fisse escluse le pensioni	Ordini per le pensioni	Buoni su ordini di accreditamento	Ordini per ufficio di giustizia	Ordini per viaggio al letto	Interessi Buoni del Tesoro ordinari	Buoni del Tesoro novennali	Pagamenti Deb. Pubbl. (Rend. ecc.)	TOTALE
Tesoro	comp.	1.630.339.448.35	6.067.293 —	30.303.959.37	105.240.856 —	—	—	366.333.053.75	—	268.103.712.12	2.466.388.322.50
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Finanze	comp.	4.250.013.55	51.713.211.2	94.855.980.30	441.354.837.35	—	934.260 —	—	—	—	593.108.802.40
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Giustizia	comp.	8.257.035.65	41.033.210.15	14.884.229.05	31.594.436.0	—	—	—	—	—	90.268.950.92
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Este l	comp.	1.650.783 —	409.740.50	624.067.30	2.966.352 —	—	—	—	—	—	551.549.606.85
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pubblica Istruzione	comp.	1.064.793.929.80	53.916.918.50	10.544.758.10	109.821.977.40	—	—	—	—	—	1.239.077.583.80
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Interno	comp.	—	24.035.836.8	14.803.342.24	1.421.312.106.35	—	—	—	—	—	1.461.051.285.39
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lavori Pubblici	comp.	13.860.467.70	15.090.073.08	1.469.786.15	54.132.742.89	—	—	—	—	—	84.553.069.82
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trasporti	comp.	1.526.463.15	1.102.727.20	428.868.65	548.401.457.8	—	—	—	—	—	551.549.606.85
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Guerra	comp.	9.320.465.6	366 —	43.567.397.36	8.019.232.277 —	—	—	—	—	—	8.072.120.685.97
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marina	comp.	4.077.299.20	852.282.30	11.480.151.15	216.731.000 —	—	—	—	—	—	233.140.732.65
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aeronautica	comp.	5.162.053.80	—	756.881.95	144.862.000 —	—	—	—	—	—	150.780.935.75
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Africa Ital.	comp.	18.178.338.20	535.810.90	260.102.80	30.000 —	—	—	—	—	—	19.004.251.90
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agricoltura e Foreste	comp.	3.749.404.40	66.153.053.45	1.777.253.35	50.941.536.85	—	—	—	—	—	122.621.248.05
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ind. Comm. e Lavoro	comp.	4.868.767.15	4.480.154.10	811.683 —	3.023.647.37	—	—	—	—	—	13.184.251.62
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alimentaz.	comp.	1.608.155.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.608.155.90
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Poste e Telecomunicaz.	comp.	—	—	106.733.75	11.330.70	—	—	—	—	—	118.064.45
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	comp.	2.836.648.865.46	266.389.686.18	225.175.194.61	11.149.656.607.83	—	934.260 —	366.333.053.75	—	268.103.712.12	15.104.241.379.95
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE GENERALE		2.836.648.865.46	266.389.686.18	225.175.194.61	11.149.656.607.83	—	934.260 —	366.333.053.75	—	268.103.712.12	15.104.241.379.95

L'Ispettore Generale Reggente la Divisione 5ª: V. MARINI

Il Direttore Generale del Tesoro: G. VENTURA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO DISTINTAMENTE PER CAPI E PER REGIONI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO DISTINTAMENTE PER CAPI E PER REGIONI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

INCASSI DI BILANCIO DISTINTI

Dal 1° al

REGIONI		Capo I Imposte di produzione	Capo II Dogane	Capo III Finanza locale	Capo IV Monopoli di Stato	Capo V Lotto e lotterie	Capo VI Imposte dirette	Capo VII Demanio	Capo VIII Tasse
Sicilia	comp.	30,425,482.55	19,476,847.70	917.60	28,670,948.41	1,062,799.25	1,914,136.40	467,324.31	60,136,745.62
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	**30,425,482.55**	**19,476,847.70**	**917.60**	**28,670,948.41**	**1,062,799.25**	**1,914,136.40**	**467,324.31**	**60,136,745.62**
Calabria. . .	comp.	351,224.95	4,200.65	—	—	—	403,668 —	34,361.15	7,107,322.53
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	**351,224.95**	**4,200.65**	—	—	—	**403,668 —**	**34,361.15**	**7,107,322.53**
Puglie	comp.	55,149,005.60	4,358,281.75	1,157.50	66,450,676.16	—	1,295,058.58	139,575.75	45,678,432.54
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	**55,149,005.60**	**4,358,281.75**	**1,157.50**	**66,450,676.16**	—	**1,295,058.58**	**139,575.75**	**45,678,432.54**
Basilicata. .	comp.	194,498.75	—	—	—	11,226 —	217,746.75	9,771 —	3,767,854.63
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	**194,498.75**	—	—	—	**11,226 —**	**217,746.75**	**9,771 —**	**3,767,854.63**
Campania. .	comp.	7,972,520.71	1,176,957.50	—	28,400,790.52	1,601,604.60	6,726,377.46	31,134.10	67,291,487.21
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	**7,972,520.71**	**1,176,957.50**	—	**28,400,790.52**	**1,601,604.60**	**6,726,377.46**	**21,134.10**	**67,291,487.21**
Abruzzi e Molise.	comp.	44,191.70	1,160.80	—	15,125,495.90	54,028.15	415,259.91	4,213.40	13,266,539.46
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	**44,191.70**	**1,160.80**	—	**15,125,495.90**	**54,028.15**	**415,259.91**	**4,213.40**	**13,266,539.46**
Lazio	comp.	5,217,680.30	112,765,409.95	610 —	61,327,803.22	2,009,296.90	22,209,784.82	320,539.34	61,622,236.94
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	**5,217,680.30**	**112,765,409.95**	**610 —**	**61,327,803.22**	**2,009,296.90**	**22,209,784.82**	**320,539.34**	**61,622,236.94**
Umbria . . .	comp.	569,119 —	—	4,161.05	—	3,670 —	95,425.65	3,450 —	6,590,798.95
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	**569,119 —**	—	4,161.05	—	**3,670 —**	**95,425.65**	**3,450 —**	**6,590,798.95**
Marche . . .	comp.	255,510.15	5,682 —	2,008.85	604,398.72	8,157.10	754,173.81	86,514.65	20,123,083.87
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	**255,510.15**	**5,682 —**	**2,008.85**	**604,398.72**	**8,157.10**	**754,173.81**	**86,514.65**	**20,123,083.87**
Toscana. . .	comp.	13,475,127.25	2,000 —	12,643.70	239,669.12	28,387.07	1,847,195.31	257,432.15	84,618,785.47
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	**13,475,127.25**	**2,000 —**	**12,643.70**	**239,669.12**	**28,387.07**	**1,847,195.31**	**257,432.15**	**84,618,785.47**
Sardegna . .	comp.	612,898.85	3,638,768.65	—	—	475,221.75	25,832.11	6,703.75	7,402,158.75
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	**612,898.85**	**3,638,768.65**	—	—	**475,221.75**	**25,832.11**	**6,703.75**	**7,402,158.75**
Emilia. . . .	comp.	9,668,108.79	231,698.75	169,304.65	267,793.42	29,809.60	2,614,570.31	131,621.25	69,450,661.20
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	**9,668,108.79**	**231,698.75**	**169,304.65**	**267,793.42**	**29,809.60**	**2,614,570.31**	**131,621.25**	**69,450,661.20**
Liguria . . .	comp.	2,953,395.20	21,178.20	3,466,651.50	3,301,985.01	575 —	4,319,901.95	82,839.40	59,060,794.18
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	**2,953,395.20**	**21,178.20**	**3,466,651.50**	**3,301,985.01**	**575 —**	**4,319,901.95**	**82,839.40**	**59,060,794.18**
Piemonte . .	comp.	15,513,692.58	196,674.60	10,326,982.15	36,838,519.66	693,596 —	13,625,618.11	1,488,174.80	131,617,937.72
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	**15,513,692.58**	**196,674 60**	**10,326,982.15**	**36,838,519.66**	**693,596 —**	**13,625,618.11**	**1,488,174.80**	**131,617,937.72**
Lombardia .	comp.	31,984,100.54	1,138,866.70	10,228,512.40	23,606,443.77	2,284,609 —	20,393,125.25	500,705.85	319,501,061.20
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	**31,984,100.54**	**1,138,866.70**	**10,228,512.40**	**23,606,443.77**	**2,284,609 —**	**20,393,125.25**	**500,705.85**	**319,501,061.20**
Veneto . . .	comp.	25,917,550.50	419,779.95	4,328,965.38	29,067,256.17	365,557 —	10,810,339.35	81,601.60	82,803,412.98
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	**25,917,550.50**	**419,779.95**	**4,328,965.38**	**29,067,256.17**	**365,557 —**	**10,810,339.35**	**81,601.60**	**82,803,412.98**
Venezia Tridentina . .	comp.	361,643.85	—	890,471.95	—	—	299,413.85	4,688.40	5,252,049.40
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	**361,643.85**	—	**890,471.95**	—	—	**299,413.85**	**4,688.40**	**5,252,049.40**
Venezia G. .	comp.	1,188,118.75	—	1,704,893.53	100 —	—	343,009.93	6,418 —	8,007,137.42
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	**1,188,118.75**	—	**1,704,893.53**	100 —	—	**343,009.93**	**6,418 —**	**8,007,137.42**
Trieste	comp.	—	—	—	—	—	—	—	—
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIONI		Capo I Imposte di produzione	Capo II Dogane	Capo III Finanza locale	Capo IV Monopoli di Stato	Capo V Lotto e lotterie	Capo VI Imposte dirette	Capo VII Demanio	Capo VIII Tasse
Sicilia	comp.	30.425.482.55	19.476.847.70	917.60	28.670.948.41	1.062.799.25	1.914.136.40	467.324.34	69,136,745.62
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	30.425.482.55	19.476.847.70	917.60	28.670.948.41	1.062.799.25	1.914.136.40	467,324.34	69,136,745.62
Calabria	comp.	351,224.95	4.200.65	—	—	—	403,668 —	34,361.15	7,107,322.53
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	351,224.95	4.200.65	—	—	—	403,668 —	34,361.15	7,107,322.53
Puglie	comp.	55,149,005.60	4,358,281.75	1,157.50	66,450,676.16	—	1,295,058.58	139,575.75	45,678,482.54
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	55,149,005.60	4,358,281.75	1,157.50	66,450,676.16	—	1,295,058.58	139,575.75	45,678,482.54
Basilicata	comp.	194,498.75	—	—	—	11,226 —	217,746.75	9,771 —	3,767,854.63
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	194,498.75	—	—	—	11,226 —	217,746.75	9,771 —	3,767,854.63
Campania	comp.	7,972,520.71	1,176,957.50	—	28,400,799.52	1,601,604.60	6,726,377.46	21,134.10	67,291,487.21
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	7,972,520.71	1,176,957.50	—	28,400,799.52	1,601,604.60	6,726,377.46	21,134.10	67,291,487.21
Abruzzi e Molise	comp.	44,191.70	1,160.80	—	15,125,495.90	54,028.15	415,259.91	4,213.40	13,266,539.46
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	44,191.70	1,160.80	—	15,125,495.90	54,028.15	415,259.91	4,213.40	13,266,539.46
Lazio	comp.	5,217,680.30	112,765,409.95	610 —	31,327,803.22	2,009,296.90	22,209,784.82	320,539.34	61,623,226.94
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	5,217,680.30	112,765,409.95	610 —	31,327,803.22	2,009,296.90	22,209,784.82	320,539.34	61,623,226.94
Umbria	comp.	569,119 —	—	4,161.05	—	3,670 —	95,425.65	3,450 —	6,560,798.95
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	569,119 —	—	4,161.05	—	3,670 —	95,425.65	3,450 —	6,560,798.95
Marche	comp.	255,510.15	5,682 —	2,008.85	604,398.72	8,157.10	754,173.81	86,514.65	26,123,083.87
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	255,510.15	5,682 —	2,008.85	604,398.72	8,157.10	754,173.81	86,514.65	26,123,083.87
Toscana	comp.	13,475,127.25	2,000 —	12,643.70	239,669.12	28,367.07	1,847,195.31	257,482.15	84,618,785.47
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	13,475,127.25	2,000 —	12,643.70	239,669.12	28,367.07	1.847,195.31	257,482.15	84,618,785.47
Sardegna	comp.	612,898.85	3.638,768.65	—	—	475,321.75	25,832.11	6,793.75	7,402,158.75
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	612,898.85	3.638,768.65	—	—	475,321.75	25,832.11	6,793.75	7,402,158.75
Emilia	comp.	9,668,198.79	231,698.75	169,304.65	267,793.42	29,309.60	2,614,570.31	131,621.25	69,450,661.20
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	9,668,198.79	231,698.75	169,304.65	267,793.42	29,309.60	2,614,570.31	131,621.25	69,450,661.20
Liguria	comp.	2,953,395.20	21,178.20	3,456,651.50	3,301,985.01	575 —	4,319,901.95	82,839.40	59,060,794.18
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	2,953,395.20	21,178.20	3,456,651.50	3,301,985.01	575 —	4,319,901.95	82,839.40	59,060,794.18
Piemonte	comp.	15,513,692.58	196,674.60	10,326,982.15	36,838,519.66	693,536 —	13,625,618.11	1,488,174.80	131,617,937.72
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	15,513,692.58	196,674.60	10,326,982.15	36,838,519.66	693,536 —	13,625,618.11	1,488,174.80	131,617,937.72
Lombardia	comp.	31,984,100.54	1,138,856.70	10,228,512.40	23,606,442.77	2,284,609 —	20,393,125.28	500,705.85	319,501,001.20
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	31,984,100.54	1,138,856.70	10,228,512.40	23,606,442.77	2,284,609 —	20,393,125.28	500,705.85	319,501,001.20
Veneto	comp.	25,917,550.50	419,779.95	4,328,965.38	29,067,266.17	365,557 —	10,810,339.35	81,601.60	82,803,412.98
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	25,917,550.50	419,779.95	4,328,965.38	29,067,266.17	365,557 —	10,810,339.35	81,601.60	82,803,412.98
Venezia Tridentina	comp.	361,643.85	—	890,471.95	—	—	299,418.85	4,688.40	5,252,049.40
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	361,643.85	—	890,471.95	—	—	299,418.85	4,688.40	5,252,049.40
Venezia G.	comp.	1,188,118.75	—	1,704,898.55	100 —	—	243,009.93	6,418 —	8,007,137.42
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	1,188,118.75	—	1,704,898.55	100 —	—	243,009.93	6,418 —	8,007,137.42
Tesoreria Centrale	comp.	—	—	—	—	—	—	—	—
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	—	—	—	—	—	—	—	—
Totali Generali	comp.	231,553,670.02	148,437,507.20	61,137,230.28	293,901,899.08	8,628,117.42	88,210,667.58	3,647,208.93	1,059,269,490.07
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	231,553,670.02	148,437,507.20	61,137,230.28	293,901,899.08	8,628,117.42	88,210,667.58	3,647,208.93	1,059,269,490.07

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785066

PER CAPI E PER REGIONI

31 luglio 1945

Capo IX Provveditorato generale	Capo X Tesoro	Capo XI Grazia e Giustizia	Capo XII Affari Esteri	Capo XIII Pubblica Istruzione	Capo XIV Interno	Capo XV Trasporti	Capo XV Aeronautica	Capo XVII Agricoltura e Foreste	Totale
5,220.35	709,025.21	—	—	1,570 —	6,616.85	—	7,000 —	1,028 —	142,885,662.24
5,220.35	709,025.21	—	—	1,570 —	6,616.85	—	7,000 —	1,028 —	142,885,662.24
—	189,693.25	2,070.35	—	—	4,890 —	—	—	6,995.40	8,097,430.95
—	189,693.25	2,070.35	—	—	4,890 —	—	—	6,995.40	8,097,430.95
226,058.30	12,608,868.86	—	—	—	4,942.25	—	—	9,150 —	185,919,102.69
226,058.30	12,608,563.86	—	—	—	4,942.25	—	—	9,150 —	185,919,102.69
300 —	42,229.95	—	—	—	639.75	—	—	9,681.90	4,253,416.83
300 —	42,229.95	—	—	—	639.75	—	—	9,681.90	4,253,416.83
28,578.25	6,803,757.41	74,331.10	6,410 —	118,939 —	—	897,950 —	—	—	121,120,841.86
28,578.25	6,803,757.41	74,331.10	6,410 —	118,939 —	—	897,950 —	—	—	121,120,841.86
—	31,487.05	—	—	—	1,511.85	—	—	—	28,953,570.12
—	31,487.05	—	—	—	1,511.85	—	—	—	28,953,570.12
—	659,117,721.02	4,117 —	—	59,566 —	2,575 —	859,515 —	—	—	925,517,855.49
—	659,117,721.02	4,117 —	—	59,566 —	2,575 —	859,515 —	—	—	925,517,855.49
—	24,606.10	—	—	16 —	1,106 —	—	—	—	7,262,352.75
—	24,606.10	—	—	16 —	1,106 —	—	—	—	7,262,352.75
51,778.35	654,825.60	—	—	—	—	—	—	—	28,546,133.10
51,778.35	654,825.60	—	—	—	—	—	—	—	28,546,133.10
5,592.15	77,536,361.96	13,710.45	300 —	23,020 —	16,000 —	—	—	—	173,076,254.68
5,592.15	77,536,361.96	13,710.45	300 —	23,020 —	16,000 —	—	—	—	173,076,254.68
—	319,487.87	883,447.47	—	—	345.50	—	—	—	13,365,084.70
—	319,487.87	883,447.47	—	—	345.50	—	—	—	13,365,084.70
178,798.05	3,179,107,840.62	10,139.10	—	—	15,055 —	8,045 —	—	—	8,281,882,945.74
178,798.05	3,179,107,840.62	10,139.10	—	—	15,055 —	8,045 —	—	—	8,281,882,945.74
45,500.05	1,645,858,692.45	—	—	—	10,794.25	25,068.50	—	—	1,719,157,375.69
45,500.05	1,645,858,692.45	—	—	—	10,794.25	25,068.50	—	—	1,719,157,375.69
1,416,138.45	6,445,090,105.45	—	—	156 —	25,002 —	115,136 —	—	—	6,656,947,733.52
1,416,138.45	6,445,090,105.45	—	—	156 —	25,002 —	115,136 —	—	—	6,656,947,733.52
103,182.40	12,877,142,462.33	—	—	780 —	8,675 —	909,800.50	—	—	13,287,802,264.97
103,182.40	12,877,142,462.33	—	—	780 —	8,675 —	909,800.50	—	—	13,287,802,264.97
119,224.65	3,653,519,831.76	19,746.10	—	—	6,644.50	—	—	—	3,807,459,919.24
119,224.65	3,653,519,831.76	19,746.10	—	—	6,644.50	—	—	—	3,807,459,919.94
420.70	497,666,742.69	—	—	—	595.50	—	—	—	504,476,016.34
420.70	497,666,732.69	—	—	—	595.50	—	—	—	504,476,016.34
20,889.50	170 —	—	—	—	—	—	—	—	11,170,687.15
20,889.50	170 —	—	—	—	—	—	—	—	11,170,687.15
—	26,855,223.75	—	—	—	—	—	—	—	26,855,223.75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,855,223.75

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PER CAPI E PER REGIONI

31 luglio 1945

Capo IX Provveditorato generale	Capo X Tesoro	Capo XI Grazia e Giustizia	Capo XII Affari Esteri	Capo XIII Pubblica Istruzione	Capo XIV Interno	Capo XV Trasporti	Capo XV Aeronautica	Capo XVII Agricoltura e Foreste	Totale
5,220.35	709,025.21	—	—	1,570 —	6,616.85	—	7,000 —	1,028 —	142,885,662.28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5,220.35	709,025.21	—	—	1,570 —	6,616.85	—	7,000 —	1,028 —	142,885,662 28
—	189,693.25	2,070.35	—	—	4,890 —	—	—	6,995.40	8,097,430.95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	189,693.25	2,070.35	—	—	4,890 —	—	—	0,995.40	8,097,430.95
226,058.30	12,608,863.86	—	—	—	4,942.25	—	—	9,150 —	185,919,102.69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
226,058.30	12,608,863.86	—	—	—	4,942.25	—	—	9,150 —	185,919,102.69
300 —	42,229.95	—	—	—	639.75	—	—	9,681.90	4,253,416.88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
300 —	42,229.95	—	—	—	639.75	—	—	9,681.90	4,253,416.88
28,573.25	6,803,757.41	74,331.10	6,410 —	118,939 —	—	897,950 —	—	—	121,120,841.86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28,573.25	6,803,757.41	74,331.10	6,410 —	118.939 —	—	897,950 —	—	—	121,120,841.86
—	31,457.05	—	—	—	1,511.85	—	—	—	28,953,570.12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	31,457.05	—	—	—	1,511.85	—	—	—	28,953,570.12
—	659,117,721.02	4,117 —	—	59,566 —	2,575 —	859,515 —	—	—	925,517,855.49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	659,117,721.02	4,117 —	—	59,566 —	2,575 —	859,515 —	—	—	925,517,855.49
—	24,606.10	—	—	16 —	1,106 —	—	—	—	7,262,352.75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	24,606.10	—	—	16 —	1,106 —	—	—	—	7,262,352.75
51,778.35	654,825.60	—	—	—	—	—	—	—	28,546,133.10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51,778.35	654,825.60	—	—	—	—	—	—	—	28,546,133.10
5,592.15	77,536,361.96	13,710.45	300 —	23,020 —	16,000 —	—	—	—	178,076,254.62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5,592.15	77,536,361.96	13,710.45	300 —	23,020 —	16,000 —	—	—	—	178,076,254.62
—	319,487.87	883,447.47	—	—	345.50	—	—	—	13,365,084.70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	319,487.97	883,447.47	—	—	345.50	—	—	—	13,365,084.70
178,798.05	3,179,107,840.62	10,139.10	—	—	15,055 —	8,045 —	—	—	3,261,882,945.74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178,798.05	3,179,107,840.62	10,139.10	—	—	15.055 —	8,045 —	—	—	3,261,882,945.74
45,500.05	1,645,868,892.45	—	—	—	10,794.25	25,068.50	—	—	1,719,157,375.69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45,500.05	1,645,868,892.45	—	—	—	10,794.25	25,068.50	—	—	1,719,157,375.69
1,416,138.45	6,445,090,105.45	—	—	156 —	25,002 —	115,136 —	—	—	6,656,947,733.52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,416,138.45	6,445,090,105.45	—	—	156 —	25,002 —	115,136 —	—	—	6,656,947,733.52
103,182.40	12,877,142,462.33	—	—	780 —	8,675 —	909,800.50	—	—	13,287,802,264.97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103,182.40	12,877,142,462.33	—	—	780 —	8,675 —	909,800.50	—	—	13,287,802,264.97
119,224.65	3,653,519,831.76	19,746.10	—	—	6,644.50	—	—	—	3,807,459,919.24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
119,224.65	3,653,519,831.76	19,746.10	—	—	6,644.50	—	—	—	3,807,459,919.24
420.70	497,666,742.69	—	—	—	595.50	—	—	—	504,476,016.34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
420.70	497,666,732.69	—	—	—	595.50	—	—	—	504,476,016.34
30,539.50	170 —	—	—	—	—	—	—	—	11,170,687.15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30,539.50	170 —	—	—	—	—	—	—	—	11,170,687.15
—	26,855,223.75	—	—	—	—	—	—	—	26,855,223.75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	26,855,223.75	—	—	—	—	—	—	—	26,855,223.75
2,201,626.20	29,083,239,123.43	1,007,561.67	6,710 —	204,047 —	105,393.45	2,815,515 —	7,000 —	26,855.30	30,919,749,872.53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,201,626.20	29,083,239,123.43	1,007,561.57	6,710 —	204.047 —	105,393.45	2,815,515 —	7,000 —	26,855.30	30,919,749,872.53

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PAGAMENTI DI BILANCIO DISTINTI PER

dal 1° al

Regioni		Tesoro	Finanze	Giustizia	Esteri	Pubblica Istruzione	Interno	Lavori Pubblici	Trasporti	Guerra
Sicilia	comp.	39.948.105.32	17.735.994.94	9.706.936.65	117.565 —	203.766.584.7	7.889.186.70	1.625.867 —	221.828.95	554.348.991.45
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	39.948.105.32	17.735.994.94	9.706.936.65	117.565 —	203.766.584.75	7.889.186.70	1.625.867 —	221.828.95	554.348.991.45
Calabria	comp.	4.055.630.85	2.023.265.70	2.969.933.60	3.315 —	94.732.349.2	1.220.958.05	801.998.45	49.618.25	883.523.45
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	4.055.630.85	2.023.265.70	2.969.933.60	3.315 —	94.732.349.2[illegible]	1.220.958.05	801.998.45	49.618.25	883.523.45
Puglie	comp.	27.213.351.20	5.940.970.25	4.949.336 —	5.772 —	93.133.912.7[illegible]	2.897.099.10	848.071.17	117.189 —	658.120.302.05
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	27.213.351.20	5.940.970.25	4.949.336 —	5 772 —	93.133.912.7[illegible]	2.897.099.10	848.071.17	117.189 —	658.120.302.05
Basilicata	comp.	3.124.806.40	690.943.95	741.166.25	—	8.385.394.8[illegible]	578.596.75	405.526.43	—	214.327.30
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	3.124.806.40	690.943.95	741.166.25	—	8.385.394.8[illegible]	578.596.75	405.526.43	—	214.327.30
Campania	comp.	14.410.323.35	9.688.214.65	9.719.725.25	164.298.3[illegible]	201.499.617.5[illegible]	4.508.119.65	1.218.193.29	198.647.0[illegible]	512.013.969 —
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	14.410.323.35	9.688.214.65	9.719.725.25	164.298.30	201.499.617.5[illegible]	4.508.119.65	1.218.193.29	198.647.0[illegible]	512.013.969 —
Abruzzi e Molise	comp.	6.763.184.15	3.174.206.20	2.025.385.70	50.498.50	94.910.865.3[illegible]	1.526.876.90	936.029.39	9.946 —	1.190.492.30
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	6.763.184.15	3.174.206.20	2.025.385.70	50.498.50	94.910.865.30	1.526.876.90	936.029.39	9.946 —	1.190.492.30
Lazio	comp.	253.934.402.45	162.976.895.55	29.986.908.10	330.170.40	183.711.349 —	5.609.450.74	10.717.892.83	2.534.75	1.059.495.866.31
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	253.934.402.45	162.976.895.55	29.986.908.10	330.170.40	183.711.349 —	5.609.450.74	10.717.892.83	2.534.75	1.059.495.866.31
Umbria	comp.	346.369.70	3.554.737.50	616.239.4[illegible]	1.305 —	40.6[illegible]8.716.8[illegible]	471.119.20	137.580.20	—	817.304.30
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	346.369.70	3.554.737.50	616.239.45	1.305 —	40.633.716.8[illegible]	471.119.20	137.580.20	—	817.304.30
Marche	comp.	4.163.192.3[illegible]	3.198.161.70	1.182.360.2[illegible]	—	45.510.162.7[illegible]	891.632.85	306.059.03	4.798.50	915.627.30
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	4.163.192.3[illegible]	3.198.161.70	1.182.360.20	—	45.510.162.7[illegible]	891.632.85	306.059.03	4.798.50	915.627.30
Toscana	comp.	18.236.893 —	14.944.721.15	4.954.308.55	123.544.50	81.876.101.8[illegible]	3.160.939 —	1.467.789.80	15.640.80	55.298.906.10
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	18.236.893 —	14.944.721.15	4.954.308.55	123.544.50	81.876.101.8[illegible]	3.160.939 —	1.467.789.80	15.640.80	55.298.906.10
Sardegna	comp.	2.881.061.4[illegible]	2.141.892.45	8.622.578.[illegible]	—	48.949.500.2[illegible]	922.076.65	433.697.60	52.219.05	5.018.394.55
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	2.881.061.4[illegible]	2.141.892.45	8.622.579.02	—	48.949.500.2[illegible]	922.076.65	433.697.60	52.219.05	5.018.394.55
Emilia	comp.	43.039.888.2[illegible]	50.243.816.20	2.798.333.95	10.288.60	32.668.690.1[illegible]	245.059.695.90	42.006.174.85	67.727.90	2.032.863.55
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	43.039.888.2[illegible]	50.243.816.20	2.798.333.95	10.288.60	32.668.690.1[illegible]	245.059.695.90	42.006.174.85	67.727.90	2.032.863.55
Liguria	comp.	24.619.427 —	27.491.713.1[illegible]	3.370.865.30	111.749.25	3.632.582.0[illegible]	42.352.199.60	205.783.76	116.812.30	1.558.759.05
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	24.619.427 —	27.491.713.1[illegible]	3.370.865.30	111.749.25	3.632.582.0[illegible]	42.352.199.60	205.783.76	116.812.30	1.558.759.05
Piemonte	comp.	142.935.623.0[illegible]	31.858.351.05	3.567.252.20	18.075.35	38.730.044.9[illegible]	107.480.574 —	1.376.492.93	499.049.70	4.719.241.40
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	142.935.623.0[illegible]	31.858.351.05	3.567.252.20	18.075.35	38.730.044.95	107.480.574 —	1.376.492.93	499.049.70	4.719.241.40
Lombardia	comp.	251.765.273.40	225.163.505.2[illegible]	6.224.885.80	677.928.15	46.384.061.05	953.999.861.10	8.638.454.36	206.233.55	7.514.700.80
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	251.765.273.40	225.163.505.25	6.224.885.80	677.928.15	46.384.061.05	953.999.861.10	8.638.454.36	206.233.55	7.514.700.80
Veneto	comp.	72.721.367.8[illegible]	22.650.308.45	2.848.775.95	6.264.45	12.858.518.95	21.412.131.10	3.321.119.71	548.116.057.80	101.530.750.25
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	72.721.367.82	22.650.308.45	2.848.775.95	6.264.45	12.858.518.95	21.412.131.10	3.321.119.71	548.116.057.80	101.530.750.25
Venezia Tridentina	comp.	8.303.941.0[illegible]	1.871.129.10	580.815.70	10.046 —	449.056.10	3.371.344.70	667.195.87	6.238.55	305.438.25
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	8.303.941.05	1.871.129.10	580.815.70	10.046 —	449.056.10	3.371.344.70	667.195.87	6.238.55	305.438.25
Venezia Giulia	comp.	2.067.137.45	2.831.444.40	812.285.60	5.996.30	1.904.528.50	57.399.623.40	1.662.843.15	338.601.55	287.256.95
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	2.067.137.45	2.831.444.40	812.285.60	5.996.30	1.904.528.50	57.399.623.40	1.662.843.15	338.601.55	287.256.95
Tesoreria	comp.	1.535.728.341.35	4.925.120.55	3.590.858.65	3.964.115 —	5.337.537.2[illegible]	—	7.891.300 —	1.526.463.15	5.105.853.471.61
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PAGAMENTI DI BILANCIO DISTINTI PER

dal 1° al

Regioni		Tesoro	Finanze	Giustizia	Esteri	Pubblica Istruzione	Interno	Lavori Pubblici	Trasporti	Guerra
Sicilia	comp.	39.943.108.32	17,735,994.94	9,706,936.65	117,565 —	203,766,534.75	7,889,186.70	1,625,867 —	221,328.95	554,348,991.45
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	39.918.108.32	17.735.994.94	9,706,936.65	117.565 —	203.766.534.75	7,889,186.70	1.625,867 —	221.328.95	554,348,991.45
Calabria	comp.	4,055,630.85	2,023,265.70	2,969,933.60	3,315 —	94,732,349.20	1,220,958.05	801,998.45	49,618.25	853,523.45
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	4.055.630.85	2,023,265.70	2,969,933.60	3,315 —	94,732,349.20	1.220,958.05	801,998.45	49,618.25	853,523.45
Puglie	comp.	27,213,351.20	5,940,970.25	4,949,336 —	5,772 —	93,133,912.70	2,897,099.10	848,071.17	117,189 —	658,120,302.05
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	27,213,351.20	5,940,970.25	4,949,336 —	5.772 —	93,133,912.70	2,897,099.10	848,671.17	117,189 —	658,120,302.05
Basilicata	comp.	3,124,806.40	690,943.95	741,166.25	—	8,385,394.85	573,596.75	405,526.43	—	214,827.30
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	3.124.806.40	690.943.95	741,166.25	—	8,385,394.85	573,596.75	405,526.43	—	214,827.30
Campania	comp.	14.410.323.35	9,696,214.65	9,719,725.25	164,298.30	201,499,617.50	4,508,119.65	1,218,193.29	198,647.05	512,013,969 —
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	14.410.323.35	9,696,214.65	9,719,725.25	164,298.30	201,499,617.50	4,508,119.65	1,218,193.29	198,647.05	512,013,969 —
Abruzzi e Molise	comp.	6,763,184.15	3,174,206.20	2,025,355.70	50,438.50	94,910,895.30	1,526,876.90	836,029.39	9,946 —	1,190,492.30
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	6.763.184.15	3.174,206.20	2,025,355.70	50,438.50	94.910.895.30	1.526,876.90	836,029.39	9,946 —	1,190,492.30
Lazio	comp.	253,934,402.45	162,976,895.85	20,986,908.10	330,170.40	183,711,949 —	5,609,450.74	10,717,852.89	2,534.75	1,059,495,866.31
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	253.934,402.45	162,976,895.85	20,986,908.10	330,170.40	183,711,949 —	5,609,450.74	10,717,852.89	2,534.75	1,059,495,866.31
Umbria	comp.	546,369.70	3,554,737.50	616,239.45	1,305 —	40,638,716.80	471,119.20	137,580.20	—	817,304.30
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	546,369.70	3,554,737.50	616,239.45	1.305 —	40.638,716.80	471,119.20	137,580.20	—	817.304.30
Marche	comp.	4,163,192.30	3,198,161.70	1,182,380.20	—	45,510,162.70	891,632.85	306,059.03	4,798.50	915,627.30
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	4,163,192.30	3.198,161.70	1,182,380.20	—	45,510,162.70	891,632.85	306,059.03	4,798.50	915,627.30
Toscana	comp.	18,236,893 —	14,944,721.15	4,954,308.55	123,544.50	81,876,101.80	3,160,939 —	1,467,789.80	15,640.80	55,298,906.10
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	18,236,893 —	14,944,721.15	4,954,308.55	123,544.50	81,876,101.80	3,160,939 —	1,467,789.80	15.640.80	55,298,906.10
Sardegna	comp.	2,881,061.45	2,141,802.45	8,622,578.02	—	48,949,500.20	922,076.65	433,697.60	52,219.05	5,018,994.55
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	2,881,061.45	2.141,802.45	8,622,578.02	—	48,949,500.20	922,076.65	433,697.60	52,219.05	5,018,394.55
Emilia	comp.	43,009,888.25	50,243,816.20	2,798,333.95	10,288.60	32,665,690.10	245,059,095.90	42,006,174.85	67,727.90	2,032,863.55
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	43,039,888.25	50,243,816.20	2,798,333.95	10,288.60	32,665,690.10	245,059,095.90	42,006,174.85	67,727.90	2,032,863.55
Liguria	comp.	24,619,427 —	27,491,713.15	3,370,865.30	111,749.25	3,632,562.05	42,352,199.60	205,783.75	116,812.30	1,558,759.05
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	24,619,427 —	27,491,713.15	3,370,865.30	111,749.25	3,632,562.05	42,352,199.60	205,783.75	116,812.30	1,558,759.05
Piemonte	comp.	142,835,623.05	31,858,351.05	3,567,252.20	18,075.35	38,730,044.95	107,480,574 —	1,376,492.93	499,049.70	4,719,241.40
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	142.835,623.05	31,858,351.05	3.567,252.20	18,075.35	38,730,044.95	107,480,574 —	1,376,492.93	499,049.70	4,719,241.40
Lombardia	comp.	251,765,273.40	225,168,505.25	6,224,885.80	677,928.15	46,384,061.05	953,999,681.10	8,638,454.36	206,233.55	7,514,700.80
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	251,765,273.40	225,168,505.25	6,224,885.80	677,928.15	46,384,061.05	953,999,681.10	8,638,454.36	206,233.55	7,514,700.80
Veneto	comp.	72,721,367.82	22,650,308.45	2,848,775.95	6,264.45	12,858,518.95	21,412,131.10	3,321,119.71	548,116,057.80	101,530,750.25
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	72.721.367.82	22,650,308.45	2,843,775.95	6,264.45	12,858,518.95	21,412,131.10	3,321,119.71	548,116,057.80	101,530,750.25
Venezia Tridentina	comp.	8,303,941.05	1,871,129.10	580,815.70	10,046 —	449,056.10	3,371,344.70	667,195.87	6,238.55	305,438.25
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	8,303,941.05	1,871,129.10	580,815.70	10,046 —	449,056.10	3,371,344.70	667,195.87	6,238.55	305,438.25
Venezia Giulia	comp.	2,067,137.45	2,831,444.40	812,285.60	5,996.30	1,904,528.50	57,399,623.40	1,662,843.15	338,601.55	287,256.95
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	2,067,137.45	2,831,444.40	812,285.60	5,996.30	1,904,528.50	57,399,623.40	1,662,843.15	338,601.55	287,256.95
Tesoreria Centrale	comp.	1,535,723,341.35	4,925,120.55	3,590,858.65	3,964,115 —	5,337,537.20	—	7,891,300 —	1,526,463.15	5,105,353,471.61
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	1,535,723,341.35	4,925,120.55	3,590,858.65	3,964,115 —	5,337,537.20	—	7,891,300 —	1,526,463.15	5,105,353,471.61
Totali Generali	comp.	2,466,388,922.50	593,108,302.49	90,268,950.92	5,650,931.80	1,239,077,583.80	1,461,051,285.39	84,568,069.82	551,549,606.85	8,072,120,685.97
	resid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	2.466,388,922.50	593,108,302.49	90,268,950.92	5,650,931.80	1,239,077,583.80	1,461,051,285.39	84,568,069.82	551,549,606.85	8,072,120,685.97

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERI E PER REGIONI

31 luglio 1945

Marina	Aeronautica	Africa Italiana	Agricoltura e Foreste	Industria Commercio e Lavoro	Alimentazione	Poste e Telecomunicazioni	Totale pagamenti	Totale incassi	Differenze fra incassi e pagamenti
50,583,668.75	38,033.10	1,918 —	828,457.45	300,472.90	—	—	887,113,613.96	142,885,662.28	— 744,227,951.68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50,583,668.75	38,033.10	1,918 —	828,457.45	300,472.90	—	—	887,113,613.96	142,885,662.28	— 744,227,951.68
128,146.65	10,766.75	—	219,739.05	57,503 —	—	—	107,156,748 —	8,097,430.96	— 99,059,317.02
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128,146.65	10,766.75	—	219,739.05	57,503 —	—	—	107,156,748 —	8,097,430.96	— 99,059,317.02
86,211,137.40	35,034,026.15	3,244.10	4,347,622.25	166,901 —	—	—	918,988,034.37	185,919,102.69	— 733,069,831.68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86,211,137.40	35,034,026.15	3,244.10	4,347,622.25	166,901 —	—	—	918,988,034.37	185,919,102.69	— 733,069,831.68
20,805.65	3,930.35	—	147,835.35	67,229 —	—	—	14,380,562.28	4,253,416.83	— 10,127,145.45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20,805.65	3,930.35	—	147,835.35	67,229 —	—	—	14,380,562.28	4,253,416.83	— 10,127,145.45
58,198,662.90	45,716.10	7,722.10	325,427.75	287,584.20	—	—	812,584,221.09	121,120,841.86	— 691,463,379.23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58,198,662.90	45,716.10	7,722.10	325,427.75	287,584.20	—	—	812,584,221.09	121,120,841.86	— 691,463,379.23
92,697.50	42,385.70	1,431 —	530,344.20	88,524.95	—	—	111,242,897.79	28,953,570.12	— 82,289,327.67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92,697.50	42,385.70	1,431 —	530,344.20	88,524.95	—	—	111,242,897.79	28,953,570.12	— 82,289,327.67
1,915,150.20	96,176,275.70	249,005.85	40,559,139.30	2,470,950.90	—	118,064.45	1,839,304,106.83	925,517,855.49	— 913,786,251.34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,915,150.20	96,176,275.70	249,005.85	40,559,139.30	2,470,950.90	—	118,064.45	1,839,304,106.83	925,517,855.49	— 913,786,251.34
38,963.95	12,746.40	708.35	75,760.80	29,720.15	—	—	46,941,271.85	7,262,352.75	— 39,678,919.10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38,963.95	12,746.40	708.35	75,760.80	29,720.15	—	—	46,941,271.85	7,262,352.75	— 39,678,919.10
105,941.15	25,225.60	111.05	5,147,678.25	53,473 —	—	—	61,504,423.68	28,546,133.10	— 32,958,290.58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105,941.15	25,225.60	111.05	5,107,678.25	53,473 —	—	—	61,504,423.68	28,546,133.10	— 32,958,290.58
1,060,436.05	86,034.65	8,658.75	6,707,022.60	196,789.10	—	—	188,227,785.90	178,076,254.63	— 10,151,531.27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,060,436.05	86,034.65	8,658.75	6,707,022.60	196,789.10	—	—	188,227,785.90	178,076,254.63	— 10,151,531.27
18,219,948.95	11,181.05	1,088 —	703,950.60	126,543.35	—	—	88,089,541.92	13,365,084.70	— 74,724,457.22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18,219,948.95	11,181.05	1,088 —	703,950.60	126,543.35	—	—	88,089,541.92	13,365,084.70	— 74,724,457.22
167,721.25	39,808.15	7,358 —	3,269,331.85	255,540.60	—	—	421,725,239.15	3,261,882,945.74	+ 2,840,157,706.59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167,721.25	39,808.15	7,358 —	3,269,331.85	255,540.60	—	—	421,725,239.15	3,261,882,945.74	+ 2,840,157,706.59
1,484,658.30	31,413.60	1,872.50	258,657.45	138,849.20	—	—	105,375,322.51	1,719,157,375.69	+ 1,613,782,053.18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,484,658.30	31,413.60	1,872.50	758,657.45	138,849.20	—	—	105,375,322.51	1,719,157,375.69	+ 1,613,789,053.18
271,131.95	51,085.65	3,627 —	19,690,747.45	610,839.75	—	—	351,712,136.38	6,656,947,733.52	+ 6,305,235,597.14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
271,131.95	51,085.60	3,627 —	19,690,747.45	610,839.75	—	—	351,712,136.38	6,656,947,733.52	+ 6,305,235,597.14
231,145 —	111,280.85	565,700.40	25,443,108.10	2,319,995.90	—	—	1,540,251,023.71	13,287,802,264.97	+11,747,551,241.26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
231,145 —	111,280.85	565,700.40	25,443,108.10	2,319,995.90	—	—	1,540,251,023.71	13,287,802,264.97	+11,747,551,241.26
148,471.35	26,392.60	1,470 —	9,410,282.50	582,567.65	—	—	795,634,478.58	3,807,459,919.94	+ 3,011,825,441.36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148,471.35	28,392.60	1,470 —	9,410,282.50	582,567.65	—	—	795,634,478.58	3,807,459,919.94	+ 3,011,825,441.36
14,822.30	5,375.30	5,319 —	43,705.30	441,038.80	—	—	16,075,466.02	504,476,016.34	+ 488,400,550.32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14,822.30	5,375.30	5,319 —	43,705.30	441,033.80	—	—	16,075,466.02	504,476,016.34	+ 488,400,550.32
528,924.15	9,490.30	822.60	67,843.40	90,961.02	—	—	68,007,808.77	11,170,687.15	— 56,837,121.62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
528,924.15	9,490.30	822.60	67,883.40	90,961.02	—	—	68,007,808.77	11,170,687.15	— 56,837,121.62
18,715,299.20	19,019,767.80	18,144,195.20	3,749,404.40	4,868,767.15	1,608,155.90	—	6,729,025,797.16	26,855,223.75	— 6,703,070,573.41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

MINISTERI E PER REGIONI

31 luglio 1945

Marina	Aeronautica	Africa Italiana	Agricoltura e Foreste	Industria Commercio e Lavoro	Alimentazione	Poste e Telecomunicazioni	Totale pagamenti	Totale incassi	Differenze fra incassi e pagamenti
50,583,668.75	38,033.10	1,918 —	828,457.45	300,472.90	—	—	887,113,613.96	142,885,662.28	— 744,227,951.68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50,583,668.75	38,033.10	1,918 —	828,457.45	300,472.90	—	—	887,113,613.96	142,885,662.28	— 744,227,951.68
128,146.65	10,766.75	—	219,739.05	57,503 —	—	—	107,156,748 —	8,097,430.98	— 99,059,317.02
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128,146.65	10,766.75	—	219,739.05	57,503 —	—	—	107,156,748 —	8,097,430.98	— 99,059,317.02
86,211,137.40	35,034,026.15	3,244.10	4,347,622.25	166,901 —	—	—	918,988,934.37	185,919,102.69	— 733,069,831.68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86,211,137.40	35,034,026.15	3,244.10	4,347,622.25	166,901 —	—	—	918,988,934.37	185,919,102.69	— 733,069,831.68
20,805.65	3,930.35	—	147,835.35	67,229 —	—	—	14,380,562.28	4,253,416.83	— 10,127,145.45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20,805.65	3,930.35	—	147,835.35	67,229 —	—	—	14,380,562.28	4,253,416.83	— 10,127,145.45
86,198,662.90	45,716.10	7,722.10	325,427.75	237,584.20	—	—	812,584,221.09	121,120,841.86	— 691,463,379.23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68,198,662.90	45,716.10	7,722.10	325,427.75	237,584.20	—	—	812,584,221.09	121,120,841.86	— 691,463,379.23
92,697.50	42,385.70	1,431 —	530,344.20	88,524.95	—	—	111,242,897.79	28,953,570.12	— 82,289,327.67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92,697.50	42,385.70	1,431 —	530,344.20	88,524.95	—	—	111,242,897.79	28,953,570.12	— 82,289,327.67
1,915,150.20	96,178,275.70	249,005.85	40,559,139.30	2,470,950.90	—	118,064.45	1,839,304,106.83	925,517,855.49	— 913,786,251.34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,815,150.20	96,178,275.70	249,005.85	40,559,139.30	2,470,950.90	—	118,064.45	1,839,304,106.83	825,517,855.49	— 913,786,251.34
38,963.95	12,746.40	708.35	75,760.80	29,720.15	—	—	46,941,271.85	7,262,352.75	— 39,678,919.10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38,963.95	12,746.40	708.35	75,760.80	29,720.15	—	—	46,941,271.85	7,262,352.75	— 39,678,919.10
105,941.15	25,225.60	111.05	5,147,678.25	53,473 —	—	—	61,504,423.68	28,546,133.10	— 32,958,290.58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105,941.15	25,225.60	111.05	5,107,678.25	53,473 —	—	—	61,504,423.68	28,546,133.10	— 32,958,290.58
1,060,436.05	86,084.65	8,658.75	6,797,022.60	196,789.10	—	—	188,227,785.90	178,076,254.63	— 10,151,531.27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,060,436.05	86,084.65	8,658.75	6,797,022.60	196,789.10	—	—	188,227,795.90	178,076,254.63	— 10,151,531.27
16,219,948.95	11,181.05	1,088 —	708,950.60	126,543.35	—	—	88,089,541.92	13,365,084.70	— 74,724,457.22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16,219,948.95	11,181.05	1,088 —	708,950.60	126,543.35	—	—	88,089,541.92	13,365,084.70	— 74,724,457.22
167,721.25	39,808.15	7,358 —	3,269,331.85	285,540.60	—	—	421,725,239.15	3,261,882,945.74	+ 2,840,157,706.59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167,721.25	39,808.15	7,358 —	3,269,331.85	255,540.60	—	—	421,725,239.15	3,261,882,945.74	+ 2,840,157,706.59
1,484,658.80	31,413.60	1,872.50	258,657.45	138,849.20	—	—	105,375,322.51	1,719,157,375.60	+ 1,613,782,053.18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,484,658.80	31,413.60	1,872.50	758,657.45	138,849.20	—	—	105,375,322.51	1,719,157,375.69	+ 1,613,789,053.18
271,131.95	51,085.65	3,627 —	19,690,747.45	610,839.75	—	—	351,712,136.38	6,656,947,733.52	+ 6,305,235,597.14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
271,131.95	51,085.60	3,627 —	19,690,747.45	610,839.75	—	—	351,712,136.38	6,656,947,733.52	+ 6,305,235,597.14
231,145 —	111,280.85	565,700.40	26,443,198.10	2,319,995.90	—	—	1,540,251,023.71	13,287,802,264.97	+11,747,551,241.26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
231,145 —	111,280.85	565,700.40	26,443,198.10	2,319,995.90	—	—	1,540,251,023.71	13,287,602,264.97	+11,747,551,241.26
148,471.35	26,392.60	1,470 —	9,410,282.50	582,567.65	—	—	795,634,478.58	3,807,459,919.94	+ 3,011,825,441.36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148,471.35	26,392.60	1,470 —	9,410,282.50	582,567.65	—	—	795,634,478.58	3,807,459,919.94	+ 3,011,825,441.36
14,822.30	5,375.30	5,319 —	43,705.30	441,038.80	—	—	16,075,466.02	504,476,016.34	+ 488,400,550.32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14,822.30	5,375.30	5,319 —	43,705.30	441,038.80	—	—	16,075,466.02	504,476,016.34	+ 488,400,550.32
528,924.15	9,490.30	822.60	67,843.40	90,961.02	—	—	68,007,808.77	11,170,687.15	— 56,837,121.62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
528,924.15	9,490.30	822.60	67,893.40	90,961.02	—	—	68,007,808.77	11,170,687.15	— 56,837,121.62
18,715,299.20	19,019,767.80	18,144,195.20	3,749,404.40	4,868,767.15	1,608,155.90	—	6,729,925,797.16	26,855,223.75	— 6,703,070,573.41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18,718,299.20	19,019,767.80	18,144,195.20	3,749,404.40	4,868,767.15	1,608,155.90	—	6,729,925,797.16	26,855,223.75	— 6,703,070,573.41
233,140,732.65	150,780,935.75	19,004,251.90	122,621,248.05	18,184,251.62	1,608,155.90	118,064.45	15,104,241,379.95	30,919,749,872.53	+15,815,508,492.58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
233,149,732.65	150,780,935.75	19,004,251.90	122,621,248.05	18,184,251.62	1,608,155.90	118,064.45	15,104,241,379.95	30,919,749,872.53	+15,815,508,492.58

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

"ALTRE AMMINISTRAZIONI„ IN C/C INFRUTTIFERO

Saldi al 31 luglio 1945

Prestiti italiani emessi all'Estero	2,152,556.25
Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto	—
Ferrovie sarde	4,648,488.41
Fondo di beneficenza e religione in Roma	—
Fondo Massa del Corpo della R. Guardia di Finanza	—
Cassa Mutuo Soccorso Cantonieri Stradali	661,628.80
Credito agli impiegati	—
Amministrazione del Debito Pubblico (Titoli stralciati)	43,759.49
Pagamenti Azienda autonoma postale e telegrafica (pensioni e caroviveri)	—
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	—
Direzioni compartimentali della viabilità statale	—
Patrimoni riuniti ex economali	—
R. Azienda Monopolio Banane	—
Fondo pagamento titoli e cedole della Boden Credit Anstalt	—
Governo della Somalia	4,500,000 —
Ministero degli Affari Esteri	30,895,689.25
Ferrovie dello Stato – Fondo di riserva	—
Fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione autonoma postale e telegrafica	4,334,000 —
Fondo di riserva dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici	46,257,496.46
Direzione Generale Tesoro – Stralcio trattati di pace	17,415,622.73
Fondo ritenuta 5 per cento sui beni ex-nemici	200,000 —
Ricupero piccoli crediti tedeschi	832,65
Fondo ritenuta 3 per cento sui beni ex-nemici	6,487,518.43
Milizia Nazionale della Strada	553,953.67
Gestione Statale Assicurazioni Marittime Rischi di Guerra	6,137,502.01
Ministero Guerra – Casse Militari	4,810,621,526.70
Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma	13,000,000 —
Beni nemici in Italia	1,435,329,247.67
Conto speciale Francia (Div. VIII A. V.)	113,962,232.82
Direzione Generale Tesoro (conto accantonamento)	3,866,358.35
Unione italiana di riassicurazione	234,728,309.67
Ente Nazionale Previdenza e Assistenza dipendenti statali	50,610,308 —
Direzione Generale Tesoro (controvalore di 1 miliardo di Kune)	380,000,000 —
Ministero del Tesoro – Gestione viveri importati	2,935,341,604.45
Direzione Generale del Tesoro – Medicinali d'importazione	82,743,779.95
Direzione Generale del Tesoro – Gestione speciale	32,500,000 —
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste	1,799,311.65
Gestione stralcio cessato P. N. F.	193,693,358.12
Fondo Solidarietà Nazionale	5,885,684.25
Ministero del Tesoro – Gestione prodotti industriali e commerciali d'importazione	142,890,521.67
Gestione stralcio ex G. I. L.	2,038,511.14
Gestione stralcio cessato Istituto Nazionale di Cultura Fascista	92,495 —
TOTALE	10,583,392,298.03

"ALTRI ENTI„ IN C/C FRUTTIFERO

Ministero dell'Africa Italiana – Consorzio di credito per le opere pubbliche	51,029,921.08
Aziende patrimoniali dello Stato	790,511.89
Fondo di beneficenza e religione in Roma	1,997,749.55
Servizio stralcio ex uffici di verifica e compensazioni	13,623,303.21
Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili	254,176,878.35
Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale	19,922,250.57
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste	— 633,433.20
Assicurazioni generali Trieste	—
Indennità per perdite di naviglio mercantile a causa di guerra	1,600,304,258.06
Costituzioni o aumenti di capitali di Società per azioni	1,137,491.31
Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati del terremoto di Reggio Calabria	155,668.44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

"ALTRE AMMINISTRAZIONI"

Saldi al 31 luglio 1945

Prestiti italiani emessi all'Estero	2,152,556.25
Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto	—
Ferrovie sarde	4,648,488.41
Fondo di beneficenza e religione in Roma	—
Fondo Massa del Corpo della R. Guardia di Finanza	—
Cassa Mutuo Soccorso Cantonieri Stradali	661,628.80
Credito agli impiegati	—
Amministrazione del Debito Pubblico (Titoli stralciati)	43,759.49
Pagamenti Azienda autonoma postale e telegrafica (pensioni e caroviveri)	—
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	—
Direzioni-compartimentali della viabilità statale	—
Patrimoni riuniti ex economali	—
R. Azienda Monopolio Banane	—
Fondo pagamento titoli e cedole della Boden Credit Anstalt	—
Governo della Somalia	4,500,000 —
Ministero degli Affari Esteri	30,895,689.25
Ferrovie dello Stato – Fondo di riserva	—
Fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione autonoma postale e telegrafica	4,334,000 —
Fondo di riserva dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici	46,257,496.46
Direzione Generale Tesoro – Stralcio trattati di pace	17,415,622.73
Fondo ritenuta 5 per cento sui beni ex-nemici	200,000 —
Ricupero piccoli crediti tedeschi	832,65
Fondo ritenuta 3 per cento sui beni ex-nemici	6,487,518.43
Milizia Nazionale della Strada	553,953.67
Gestione Statale Assicurazioni Marittime Rischi di Guerra	6,137,502.01
Ministero Guerra – Casse Militari	4,810,621,526.70
Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma	13,000,000 —
Beni nemici in Italia	1,435,329,247.67
Conto speciale Francia (Div. VIII A. V.)	113,962,232.82
Direzione Generale Tesoro (conto accantonamento)	3,866,358.35
Unione italiana di riassicurazione	234,728,309.67
Ente Nazionale Previdenza e Assistenza dipendenti statali	50,610,308 —
Direzione Generale Tesoro (controvalore di 1 miliardo di Kune)	380,000,000 —
Ministero del Tesoro – Gestione viveri importati	2,935,341,604.45
Direzione Generale del Tesoro – Medicinali d'importazione	82,743,779.95
Direzione Generale del Tesoro – Gestione speciale	32,500,000 —
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste	1,799,311.65
Gestione stralcio cessato P. N. F.	193,693,358.12
Fondo Solidarietà Nazionale	5,885,684.25
Ministero del Tesoro – Gestione prodotti industriali e commerciali d'importazione	142,890,521.67
Gestione stralcio ex G. I. L.	2,038,511.14
Gestione stralcio cessato Istituto Nazionale di Cultura Fascista	92,495 —
TOTALE . . .	10,583,392,298.03

"ALTRI ENTI„ IN C/C FRUTTIFERO

Ministero dell'Africa Italiana – Consorzio di credito per le opere pubbliche	51,029,921.08
Aziende patrimoniali dello Stato	790,511.89
Fondo di beneficenza e religione in Roma	1,997,749.55
Servizio stralcio ex uffici di verifica e compensazioni	13,623,303.21
Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili	254,176,878.35
Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale	19,922,250.57
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste	— 633,433.20
Assicurazioni generali Trieste	—
Indennità per perdite di naviglio mercantile a causa di guerra	1,600,304,258.06
Costituzioni o aumenti di capitali di Società per azioni	1,137,491.31
Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati del terremoto di Reggio Calabria	155,668.44
Maggiori utili di guerra	1,659,505 —
TOTALE . . .	1,944,164,104.26

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

CONTABILITÀ SPECIALI

Saldi al 31 luglio 1945

Prefetture	6,303,834,644.76
Azienda postale e telegrafica	5,798,827,748.79
Trasmissione di fondi all'ordinatore per vaglia e risparmi	7,659,523,449.73
Azienda di Stato per i Servizi Telefonici	495,437,111.57
Sanità Pubblica	87,037,982.08
Comandi Militari Territoriali – Uffici Contabilità e Revisione	7,506,672,482.31
Comando Generale dei Carabinieri Reali – Uff. Contab. e Revisione	551,634,216 —
Comando Generale della R. Guardia di Finanza – Ufficio Contabilità e Revisione	291,403,264.45
Commissariato Liquid. usi civici	2,412,517.22
Ammin. Scolastica e Provveditorati agli studi	2,140,520,627.23
Genio Civile	745,461,180.11
Provved.ti per le Opere pubbliche	1,859,199,226.43
Provved.to Generale dello Stato	768,776.40
Intendenza di Finanza investimento (Maggiori utili di guerra)	160,113,122.08
Consorzio Autonomo del Porto di Genova	203,707.95
Zona aperta del Porto di Napoli	856,035.57
Fondi a disposizione delle Intendenze di Finanza	737,168.95
Intendenze di Finanza – Consorzi granari (gestione stralcio)	1,029,688.95
I. N. C. I. S.	240,073.30
Risparmio obbligatorio	307,076 —
Circoli Ferroviari d'Ispezione	369,786.76
Direzione Demanio II e IV Z.A.T.	865,339.95
Corpo Reale delle Foreste	33,120,470.37
Gestione Depositi Numer. Cassa DD. PP.	146,360 —
Ammin. Monopoli di Stato	100,000 —
Ministero Agricoltura	15,915,458.50
Consorzi Zootecnici	2,173,468.68
Risanamen. della Città di Napoli	262,363.72
Azienda Magazzini Generali di Trieste	360,163.20
Fondo requisizioni germaniche	107,290 —
Direzione FF. SS. Italia Settentr.	148,000,000 —
Reintegro fondi anticipazioni periodo eccezionale	23,625,228.75
Ente Nazionale Previd. Assistenza Dipendenti Statali	151,459,963.67
Gestione stralcio ex G. I. L.	198,210,805.46
Cassa Conguagli Trasporti lignite	8,702,740.70
Cassa Provinc. di Credito Agrario	24,506.32
Opera Nazionale Orfani dei Sanitari di Perugia	46,464.64
Cassa Notariato	25,391.05
Commissione Supr. Zona Prealpi	2,180,038 —
Intendenza Esercito	12,420,963.65
Comando G. N. R.	132,716,908.70
Riporto	34,337,048,812 —
Comando Città Aperta di Roma	731,854,347.30
Centro Costituzione Grandi Unità	52,534,013.30
Alto Commissariato per la Sardegna	143,737,170.80
Alto Commissariato per la Sicilia	41,984,213.90
Istituti Assicurativi	2,644,979.20
Assicurationi abbinate al Prestito Redimibile 5%	185,845.53
Sottoscrizione Prestito Redimibile 5% in sospeso	115,710 —
Alto Commissariato per la Provincia di Lubiana	45,366.29
Gestione Depositi	5,195 —
Governo della Dalmazia	1,854,889.79
Assegni pensionati ex Jugoslavi	685,662.09
Uffici portuali del lavoro	1,345,338.04
Intendenza di Finanza	193,318,392.10
Governo della Libia	9,918,061.40
Governo di Rodi (Egeo)	24.487,084.03
Governo dell'Eritrea	97,211,188.02
Governo della Somalia	87,930,225.32
Ferrovie Coloniali	38,685,143.12
Direttore servizi postali e telegrafici	953,272.40
Amministrazioni e Monopoli della Tripolitania	20.849,140.50
R. Azienda Banane	610,009.70
Direzioni Compartimentali della viabilità statale	336,820,521.48
Comando Superiore Aeronautica	23,992.224.55
Ministero delle Corporazioni	38,666,717.57
Ministero dell'Aeronautica	73,692.80
Ex Stato di Fiume (Stralcio)	152,495.54
Governo Generale A. O. I.	1,451,783,166.98
Governo dello Scioa	53,272,650.76
Governo dei Galla Sidamo	130,709,551.24
Governo dell'Amara	100,252,989.87
Governo di Harar	69,184,939.88
Comandi Militari Marittimi	6,338,800.20
Direttore Officina mista	75,370,203.10
Ufficio Bonificamento Agrario	8,423.95
Istituto case popolari	25,419.77
Consorzio Agrario Provinciale	509,991.90
Istituto Agronomico A. I.	111,593.62
Istituto Poligrafico	50,000,000 —
Comp. Italiana Trasporti A. O.	371,940.97
Commissariato Supremo Germanico	15,302,859.55
Cambio Corone ex Austro Ungariche	5,727,833.34
Monopoli Stato	4,136,038.12
Cassa Mutuo Soccorso Cantonieri	1,800,027.11
Biglietti di Stato danneggiati ammessi al cambio	151,651 —
Varie	1,464,688.39

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONTABILITÀ SPECIALI

Saldi al 31 luglio 1945

Prefetture	6,303,834,644.76
Azienda postale e telegrafica	5,798,827,748.79
Trasmissione di fondi all'ordinatore per vaglia e risparmi	7,659,523,449.73
Azienda di Stato per i Servizi Telefonici	495,437,111.57
Sanità Pubblica	87,037,982.08
Comandi Militari Territoriali – Uffici Contabilità e Revisione	7,506,672,482.31
Comando Generale dei Carabinieri Reali – Uff. Contab. e Revisione	551,634,216 —
Comando Generale della R. Guardia di Finanza – Ufficio Contabilità e Revisione	291,403,264.45
Commissariato Liquid. usi civici	2,412,517.22
Ammin. Scolastica e Provveditorati agli studi	2,140,520,627.23
Genio Civile	745,461,180.11
Provved.ti per le Opere pubbliche	1,859,199,226.43
Provved.to Generale dello Stato	768,776.40
Intendenza di Finanza investimento (Maggiori utili di guerra)	160,113,122.08
Consorzio Autonomo del Porto di Genova	203,707.95
Zona aperta del Porto di Napoli	856,035.57
Fondi a disposizione delle Intendenze di Finanza	737,168.95
Intendenze di Finanza – Consorzi granari (gestione stralcio)	1,029,688.95
I. N. C. I. S.	240,073.30
Risparmio obbligatorio	307,076 —
Circoli Ferroviari d'Ispezione	369,786.76
Direzione Demanio II e IV Z.A.T.	865,339.95
Corpo Reale delle Foreste	33,120,470.37
Gestione Depositi Numer. Cassa DD. PP.	146,360 —
Ammin. Monopoli di Stato	100,000 —
Ministero Agricoltura	15,915,458.50
Consorzi Zootecnici	2,173,468.68
Risanamen. della Città di Napoli	262,363.72
Azienda Magazzini Generali di Trieste	360,163.20
Fondo requisizioni germaniche	107,290 —
Direzione FF. SS. Italia Settentr.	148,000,000 —
Reintegro fondi anticipazioni periodo eccezionale	23,625,228.75
Ente Nazionale Previd. Assistenza Dipendenti Statali	151,459,963.67
Gestione stralcio ex G. I. L.	198,210,805.46
Cassa Conguagli Trasporti lignite	8,702,740.70
Cassa Provinc. di Credito Agrario	24,506.32
Opera Nazionale Orfani dei Sanitari di Perugia	46,464.64
Cassa Notariato	25,391.05
Commissione Supr. Zona Prealpi	2,180,038 —
Intendenza Esercito	12,420,963.65
Comando G. N. R.	132,716,908.70
A riportare	34,337,048,812 —

Riporto	34,337,048,812 —
Comando Città Aperta di Roma	731,854,347.30
Centro Costituzione Grandi Unità	52,534,013.30
Alto Commissariato per la Sardegna	143,737,170.80
Alto Commissariato per la Sicilia	41,984,213.90
Istituti Assicurativi	2,644,979.20
Assicurationi abbinate al Prestito Redimibile 5%	185,845.53
Sottoscrizione Prestito Redimibile 5% in sospeso	115,710 —
Alto Commissariato per la Provincia di Lubiana	45,366.29
Gestione Depositi	5,195 —
Governo della Dalmazia	1,854,889.79
Assegni pensionati ex Jugoslavi	685,662.09
Uffici portuali del lavoro	1,345,338.04
Intendenza di Finanza	193,318,392.10
Governo della Libia	9,918,061.40
Governo di Rodi (Egeo)	24.487,084.03
Governo dell'Eritrea	97,211,188.02
Governo della Somalia	87,930,225.32
Ferrovie Coloniali	38,685,143.12
Direttore servizi postali e telegrafici	953,272.40
Amministrazione Monopoli della Tripolitania	20.849,140.50
R. Azienda Banane	610,009.70
Direzioni Compartimentali della viabilità statale	336,820,521.48
Comando Superiore Aeronautica	23,992.224.55
Ministero delle Corporazioni	38,666,717.57
Ministero dell'Aeronautica	73,692.80
Ex Stato di Fiume (Stralcio)	152,495.54
Governo Generale A. O. I.	1,451,783,166.98
Governo dello Scioa	53,272,650.76
Governo dei Galla Sidamo	130,709,551.24
Governo dell'Amara	100,252,989.87
Governo di Harar	69,184,939.88
Comandi Militari Marittimi	6,338,800.20
Direttore Officina mista	75,370,203.10
Ufficio Bonificamento Agrario	8,423.95
Istituto case popolari	25,419.77
Consorzio Agrario Provinciale	509,991.90
Istituto Agronomico A. I.	111,593.62
Istituto Poligrafico	50,000,000 —
Comp. Italiana Trasporti A. O.	371,940.97
Commissariato Supremo Germanico	15,302,859.55
Cambio Coro e ex Austro Ungariche	5,727,833.34
Monopoli Stato	4,136,038.12
Cassa Mutuo Soccorso Cantonieri	1,800,027.11
Biglietti di Stato danneggiati ammessi al cambio	151,651 —
Varie	1,464,688.39
TOTALE	38,134,396,358.72

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

CREDITI DI TESORERIA

« PARTITE DIVERSE »

Saldi al 31 luglio 1945

Crediti verso amministrazioni autonome:	
Fondo Culto	82,052,272.62
Cassa Depositi e Prestiti	983,725,609.64
Ferrovie dello Stato	336,857,866.89
Fondo beneficenza e religione in Roma	475,099.84
Fondo Massa RR. GG. di Finanza	5,527,288.84
Credito agli impiegati	5,438,326.93
Pagamenti Azienda autonoma postale e telegrafica (pensioni e caro-viveri)	134,583,583,97
R. Azienda Monopolio Banane	18,598,004.61
Amministrazione Monopoli di Stato	2,080,537,285.02
Direzioni compartimentali della viabilità statale	838,246,008.72
Patrimoni riuniti ex-Economali	1,180,212.07
Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto	17,526,766.61
Servizio stralcio dell'ufficio verifiche e compensazioni	19,547,667.17
Crediti diversi :	
Differenze da sistemare	2,251,049,836.22
Rimborso biglietti danneggiati	57,696 —
Amministrazione Debito Pubblico (prebellico austriaco)	4,699.84

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CREDITI DI TESORERIA

« PARTITE DIVERSE »

Saldi al 31 luglio 1945

Crediti verso amministrazioni autonome:	
Fondo Culto	82,052,272.62
Cassa Depositi e Prestiti	983,725,609.64
Ferrovie dello Stato	336,857,866.89
Fondo beneficenza e religione in Roma	475,099.84
Fondo Massa RR. GG. di Finanza	5,527,288.84
Credito agli impiegati	5,438,326.93
Pagamenti Azienda autonoma postale e telegrafica (pensioni e caro-viveri)	134,583,583,97
R. Azienda Monopolio Banane	18,598,004.61
Amministrazione Monopoli di Stato	2,080,537,285.02
Direzioni compartimentali della viabilità statale	838,246,008.72
Patrimoni riuniti ex-Economali	1,180,212.07
Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto	17,526,766.61
Servizio stralcio dell'ufficio verifiche e compensazioni	19,547,667.17
Crediti diversi:	
Differenze da sistemare	2,251,049,836.22
Rimborso biglietti danneggiati	57,696 —
Amministrazione Debito Pubblico (prebellico austriaco)	4,699.84
TOTALE	6,775,408,224.99

0070

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

SITUAZIONE AL 31 LUGLIO 1945

della circolazione metallica autorizzata col R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1674, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 15 (nuovo conio) e dei biglietti di Stato, iscritta annualmente nel conto generale del patrimonio dello Stato — Conto generale G — Passività consolidate, perpetue e redimibili, e passività diverse

		Circolazione autorizzata		Circolazione iscritta nel conto patrimoniale al 30 giugno 1945	Circolazione effettiva al 30 giugno 1945	Monete emesse dal 1° al 31 luglio 1945 da iscrivere nel conto patrimoniale	Circolazione effettiva al 31 luglio 1945 (Colonne 4 + 5)
		Disposizioni legislative	Importo				
		1	2	3	4	5	6
Argento	da L. 20	R. D. 23 dicembre 1937, numero 2200	50,000,000	202,840	202,840	—	202,840
	» » 10		250,000,000	6,186,420	6,186,420	—	6,186,420
	» » 5		1,200,000,000	5,580,460	5,580,460	—	5,580,460
Acmonital	da L. 2	R. D. legge 7 febbraio 1938, numero 907 convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 11. R. D. 20 aprile 1939, n. 606	250,000,000	36,318,000	36,318,000	—	36,318,000
	» » 1		300,000,000	51,390,500	51,390,500	—	51,390,500
	» » 0,50		150,000,000	53,804,000	53,804,000	—	53,804,000
	» » 0,20		100,000,000	59,680,600	59,680,600	—	59,680,600
Bronzo all'alluminio	da L. 0,10	R. D. 23 dicembre 1937, numero 2200	120,000,000	9,659,000	9,659,000	—	9,659,000
	» » 0,05	R. D. 22 maggio 1939, n. 727	80,000,000	3,301,100	3,301,100	—	3,301,100
		TOTALE . . .	2,500,000,000	226,122,920	226,122,920	—	226,122,920

Circolazione dei biglietti di Stato autorizzata col R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874

	Circolazione autorizzata		Circolazione effettiva (biglietti emessi) al 31 luglio 1945
	Decreti di creazione	Importo	
Biglietti di Stato da L. 10	D.i M.i 15-6-935, n. 151966; 31-1-936, n. 160921; 10-1-938, n. 171; 5-12-941, n. 182322; 6-7-942, n. 121191; 12-12-942, n. 133045; 14-4-943, n. 103839; 8-4-944, n. 102	6,000,000,000	4,731,000,000
» » 5	Decreto Ministeriale 27-10-939, n. 3945; 16-10-942, n. 129130; 14-1-943, n. 103838; 8-4-944, n. 102	3,000,000,000	1,527,840,000
» » 2	Decreti Ministeriali 14-11-939, n. 4154; 4-6-941, n. 166373; 24-11-942, n. 132240; 8-1-944; n. 102	700,000,000	595,450,000
» » 1	Decreti Ministeriali 14-11-939, n. 4154; 4-6-941, n. 166373; 24-11-942, n. 132240; 8-4-944, n. 102	800,000,000	493,800,000
	TOTALE . . .	10,500,000,000	7,348,090,000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SITUAZIONE AL 31 LUGLIO 1945

della circolazione metallica autorizzata col R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1674, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 15 (nuovo conio) e dei biglietti di Stato, iscritta annualmente nel conto generale del patrimonio dello Stato — Conto generale G — Passività consolidate, perpetue e redimibili, e passività diverse

		Circolazione autorizzata		Circolazione iscritta nel conto patrimoniale al 30 giugno 1945	Circolazione effettiva al 30 giugno 1945	Monete emesse dal 1° al 31 luglio 1945 da iscrivere nel conto patrimoniale	Circolazione effettiva al 31 luglio 1945 (Colonne 4 + 5)
		Disposizioni legislative	Importo				
		1	2	3	4	5	6
Argento	da L. 20	R. D. 23 dicembre 1937, numero 2200	50,000,000	202,840	202,840	—	202,840
	» » 10		250,000,000	6,186,420	6,186,420	—	6,186,420
	» » 5		1,200,000,000	5,580,460	5,580,460	—	5,580,460
Acmonital	da L. 2	R. D. legge 7 febbraio 1938, numero 907 convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 11.	250,000,000	36,318,000	36,318,000	—	36,318,000
	» » 1		300,000,000	51,390,500	51,390,500	—	51,390,500
	» » 0,50	R. D. 20 aprile 1939, n. 606	150,000,000	53,804,000	53,804,000	—	53,804,000
	» » 0,20		100,000,000	59,680,600	59,680,600	—	59,680,600
Bronzo alluminio	da L. 0,10	R. D. 23 dicembre 1937, numero 2200	120,000,000	9,659,000	9,659,000	—	9,659,000
	» » 0,05	R. D. 22 maggio 1939, n. 727	80,000,000	3,301,100	3,301,100	—	3,301,100
	TOTALE		2,500,000,000	226,122,920	226,122,920	—	226,122,920

Circolazione dei biglietti di Stato autorizzata col R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874

		Circolazione autorizzata		Circolazione effettiva (biglietti emessi) al 31 luglio 1945
		Decreti di creazione	Importo	
Biglietti di Stato	da L. 10	D.i M.i 15-6-935, n. 151966; 31-1-936, n. 160921; 10-1-938, n. 171; 5-12-941, n. 182322; 6-7-942, n. 121191; 12-12-942, n. 133045; 14-1-943, n. 103839; 8-4-944, n. 102	6,000,000,000	4,731,000,000
	» » 5	Decreto Ministeriale 27-10-939, n. 3945; 16-10-942, n. 129130; 14-1-943, n. 103838; 8-4-944, n. 102	3,000,000,000	1,527,840,000
	» » 2	Decreti Ministeriali 14-11-939, n. 4154; 4-6-941, n. 166373; 24-11-942, n. 132240; 8-1-944; n. 102	700,000,000	595,450,000
	» » 1	Decreti Ministeriali 14-11-939, n. 4154; 4-6-941, n. 166373; 24-11-942, n. 132240; 8-4-944, n. 102	800,000,000	493,800,000
	TOTALE		10,500,000,000	7,348,090,000

NB. – Con D. M. 3 aprile 1944, n. 151124, emanato dall'autorità al seguito dello pseudo governo repubblicano fascista, i contingenti dei biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1 sono stati aumentati rispettivamente di L. 200.000.000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SITUAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE METALLICA

(vecchio conio)

		Circolazione iscritta nel conto patrimoniale al 30 giugno 1945	Circolazione effettiva al 30 giugno 1945	Monete ritirate dalla circolazione dal 1° al 31 luglio 1945		Circolazione effettiva al 31 luglio 1945
Argento	da L. 20	129,407,540	129,407,540	—	(a)	129,407,540
	» » 10	247,709,520	247,709,520	—	(b)	247,709,520
	» » 5	805,960,915	805,960,915	—	(c)	805,960,915
Nichelio	da L. 2	33,645,564	28,712,770	—	(d)	28,712,770
	» » 1	27,165,501	26,470,797	—	(e)	26,470,797
	» » 0,50	12,055,701	12,055,701	—	(f)	12,055,701
	» » 0,20	33,791,887	33,791,887	—	(g)	33,791,887
	» » 0,20 (misto)	15,314,000	15,314,000	—		15,314,000
Bronzo	da L. 0,10	40,991,938	40,991,938	—		40,991,938
	» » 0,10 (conio imper.)	4,062,700	4,062,700	—		4,062,700
	» » 0,05	22,719,168	22,719,168	—		22,719,168
	» » 0,05 (conio imper.)	2,038,950	2,038,950	—		2,038,950
	TOTALE	1,374,803,384	1,369,175,883	—		1,369,175,886

(a) Di cui L. 125,768,010 ritirate dalla circolazione e da discaricare dal conto patrimoniale appena completata la verifica e la demonetazione e L. 5.639,530 colpite dalla prescrizione.

(b) Di cui L. 228,918,820 ritirate dalla circolazione e da discaricare dal conto patrimoniale appena completata la verifica e la demonetazione e L. 18,790,700 colpite dalla prescrizione.

(c) Di cui L. 699,894,715 ritirate dalla circolazione e da discaricare dal conto patrimoniale appena completata la verifica e la demonetazione e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

SITUAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE METALLICA

(vecchio conio)

		Circolazione iscritta nel conto patrimoniale al 30 giugno 1945	Circolazione effettiva al 30 giugno 1945	Monete ritirate dalla circolazione dal 1° al 31 luglio 1945		Circolazione effettiva al 31 luglio 1945
Argento	da L. 20	129,407,540	129,407,540	—	(a)	129,407,540
	» » 10	247,709,520	247,709,520	—	(b)	247,709,520
	» » 5	805,960,915	805,960,915	—	(c)	805,960,915
Nichelio	da L. 2	33,645,564	28,712,770	—	(d)	28,712,770
	» » 1	27,165,501	26,470,797	—	(e)	26,470,797
	» » 0,50	12,055,701	12,055,701	—	(f)	12,055,701
	» » 0,20	33,791,887	33,791,887	—	(g)	33,791,887
	» » 0,20 (misto)	15,314,000	15,314,000	—		15,314,000
Bronzo	da L. 0,10	40,991,938	40,991,938	—		40,991,938
	» » 0,10 (conio imper.)	4,062,700	4,062,700	—		4,062,700
	» » 0,05	22,719,168	22,719,168	—		22,719,168
	» » 0,05 (conio imper.)	2,038,950	2,038,950	—		2,038,950
	TOTALE	1,374,803,384	1,369,175,886	—		1,369,175,886

(a) Di cui L. 128,768,010 ritirate dalla circolazione e da discaricare dal conto patrimoniale appena completata la verifica e la demonetazione e L. 5.639,530 colpite dalla prescrizione.

(b) Di cui L. 228,918,820 ritirate dalla circolazione e da discaricare dal conto patrimoniale appena completata la verifica e la demonetazione e L. 18,790,700 colpite dalla prescrizione.

(c) Di cui L. 568,634,715 ritirate dalla circolazione e da discaricare dal conto patrimoniale appena completata la verifica e la demonetazione e L. 237,326,200 colpite dalla prescrizione.

(d) Di cui L. 245,240 di conio imperiale.

(e) Di cui L. 119,070 di conio imperiale.

(f) Di cui L. 59,035 di conio imperiale.

(g) Di cui L. 28,474 di conio imperiale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SITUAZIONE RIASSUNTIVA DEI DEBITI PUBBLICI INTERNI

(in milioni di lire)

	30 giugno 1945	31 luglio 1945	Differenze in aumento o in diminuzione 30-6-1945 – 31-7-1946
CONSOLIDATI			
Consolidati 3,50 %, 3 % e debiti perpetui	9,886	9,886	—
Rendita 5 %	43,059	43,059	—
Totale del debito consolidato	**52,945**	**52,945**	—
REDIMIBILI			
Emissioni anteriori al 1914.	1,322	1,322	—
Obbligazioni 3,50 % delle Venezie.	427	427	—
Obbligazioni 4,75 % a 25 anni	275	275	—
Obbligazioni 4,50 % Aziende patrim. (R.D.L. 3-12-1934, n. 2196)	104	104	—
Prestito Redimibile 3,50 % 1934 (R.D.L. 3-2-1934, n. 60)	18,362	18,362	—
Prestito Redimibile 5 % 1936 (R.D. 5-10-1936, n. 1743)	5,860	5,860	—
Certificati di credito 5 % per finanziamento di opere pubbliche di bonifiche e di spese straordinarie del Ministero dell'Interno	16,595	16,595	—
Buoni del Tesoro poliennali	130,348	130,348	—
Buoni quinquennali 5 % (D. L. L. 12-3-1945, n. 70 e D. L. L. 28-6-1945, n. 363)	33,000	61,840	28,840
Totale dei debiti redimibili	**206,293**	**235,133**	**28,840**
Biglietti di Stato	7,281	7,384	+ 67
Totale dei debiti patrimoniali	**266,519**	**295,426**	+ **28,907**
DEBITO FLUTTUANTE (veggasi prosp. a pag. 4) . .	**581,444**	**578,920**	— **2,524**
Totale generale	**847,963**	**874,346**	— **26,383**

Debito all'estero — Situazione al 31 luglio 1945

Prestito di 100 milioni di dollari . . . { interessi $ 4,632,208 —
capitale $ 66,174,400 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SITUAZIONE RIASSUNTIVA DEI DEBITI PUBBLICI INTERNI

(in milioni di lire)

	30 giugno 1945	31 luglio 1945	Differenze in aumento o in diminuzione 30-6-1945 – 31-7-1945
CONSOLIDATI			
Consolidati 3,50 %, 3 % e debiti perpetui	9,886	9,886	—
Rendita 5 %	43,059	43,059	—
Totale del debito consolidato	**52,945**	**52,945**	—
REDIMIBILI			
Emissioni anteriori al 1914.	1,322	1,322	—
Obbligazioni 3,50 % delle Venezie.	427	427	—
Obbligazioni 4,75 % a 25 anni	275	275	—
Obbligazioni 4,50 % Aziende patrim. (R.D.L. 3-12-1934, n. 2196)	104	104	—
Prestito Redimibile 3,50 % 1934 (R.D.L. 3-2-1934, n. 60)	18,362	18,362	—
Prestito Redimibile 5 % 1936 (R.D. 5-10-1936, n. 1743)	5,860	5,860	—
Certificati di credito 5 % per finanziamento di opere pubbliche di bonifiche e di spese straordinarie del Ministero dell'Interno.	16,595	16,595	—
Buoni del Tesoro poliennali.	130,348	130,348	—
Buoni quinquennali 5 % (D. L. L. 12-3-1945, n. 70 e D. L. L. 28-6-1945, n. 363)	33,000	61,840	28,840
Totale dei debiti redimibili	**206,293**	**235,133**	**28,840**
Biglietti di Stato	7,281	7,384	+ 67
Totale dei debiti patrimoniali	**266,519**	**295,426**	+ **28,907**
DEBITO FLUTTUANTE (veggasi prosp. a pag. 4) . .	**581,444**	**578,920**	— **2,524**
Totale generale	**847,963**	**874,346**	— **26,383**

Debito all'estero — Situazione al 31 luglio 1945

Prestito di 100 milioni di dollari . . . { interessi $ 4,632,208 — / capitale $ 66,174,400 —

Il Direttore Generale del Tesoro: G. VENTURA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE GENE

Situazione dei fondi di cassa alla

SPECIE DEI VALORI	Sezioni di Tesoreria gestite dalla Banca d'Italia		Tesoreria centrale		Regia Zecca		Altri
	Disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile	Disponibile
1	2	3	4	5	6	7	8
Certificati di deposito in oro . L.	—	—	—	213,900,620.85	—	—	—
Oro monetato . . . . . »	—	—	—	—	—	—	—
Verghe d'oro . . . . . »	—	—	—	—	23,901.29	—	—
Totale Oro L.	—	—	—	213,900,620.85	23,901.29	—	—
Argento — da lire 20, 10, 5 . . . . . L.	1,735,240 —	258,280,145 —	4,360 —	1,308,180 —	54,080 —	105,502,820 —	—
Argento — Talleri di Maria Teresa . »	3,053,660.17	94,480 —	—	—	—	—	—
Argento — Verghe d'argento	—	—	—	—	—	73,451,305.51	—
Totale Argento L.	4,788,900.17	258,374,625 —	4,360 —	1,308,180 —	54,080 —	178,954,125.51	—
Monete da L. 2, 1, 0,50, 0,20 . L.	2,301,522.20	5,760,533 —	23,000 —	—	1,934,862.60	4,102,166.80	—
Monete da cent. 10 e da cent. 5 »	102,178.34	—	1,404.37	—	1,047.90	—	—
Bronzo da coniare . . . . . »	—	—	—	—	—	654,757.35	—
Totale L.	2,405,701.54	5,760,533 —	25,304.37	—	1,936,710.50	4,758,924.15	—
Valori cartacei — Biglietti bancari . . . . L.	37,996,459,277.45	—	47,712,150 —	—	—	—	—
Valori cartacei — Biglietti di Stato . . . . »	1,181,397,140 —	171,839,050 —	3,236,924 —	112,000 —	625,515 —	—	—
Valori cartacei — Vaglia cambiari . . . . . »	—	—	76,313,124.45	—	52,000 —	—	—
Valori cartacei — Titoli postali da riscuotere . . . . . »	267,433,262.79	—	—	—	—	—	—
Valori cartacei — Carte contabili. . . . . »	—	—	—	—	—	—	—
Valori cartacei — Valute di pertinenza della Cassa Speciale per i biglietti di stato. . . . . »	—	—	—	—	—	5,664,515.25	—
Valori cartacei — Valute diverse di pertinenza del Contabile del Portafoglio . . . . . »	—	—	—	—	—	—	—
Totale Valori Cartacei L.	39,445,339,680.24	171,839,050 —	127,261,298.45	112,000 —	677,515 —	5,664,515.25	6,297,998.30
Credito della Banca d'Italia per biglietti bancari . . . . L.	—	—	—	—	—	—	—
Totale generale L.	39,459,594,281.95	238,974,208 —	127,290,962.82	215,320,800.85	2,692,806.79	189,375,564.91	6,297,998.30
Effetti pubblici e valori diversi L.	—	87,809,306,069.71	—	26,273,345,445.07	—	—	—
Totale generale della Cassa L.	39,459,594,281.95	88,048,280,277.71	127,290,962.82	26,488,666,245.92	2,692,806.79	189,375,564.91	6,297,998.30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Situazione dei fondi di cassa alla

SPECIE DEI VALORI	Sezioni di Tesoreria gestite dalla Banca d'Italia		Tesoreria centrale		Regia Zecca		Altri
	Disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile	Disponibile
1	2	3	4	5	6	7	8
Certificati di deposito in oro . L.	—	—	—	213,900,620.85	—	—	—
Oro monetato . . . . . »	—	—	—	—	—	—	—
Verghe d'oro. . . . . »	—	—	—	—	23,901.29	—	—
Totale Oro L.	—	—	—	**213,900,620.85**	**23,901.29**	—	—
Argento — da lire 20, 10, 5 . . . . . L.	1,735,240 —	258,280,145 —	4,360 —	1,308,160 —	54,080 —	105,502,820 —	—
Argento — Talleri di Maria Teresa . »	8,053,660.17	94,480 —	—	—	—	—	—
Argento — Verghe d'argento . . . . »	—	—	—	—	—	73,451,305.51	—
Totale Argento L.	**4,788,900.17**	**258,374,625 —**	**4,360 —**	**1,308,160 —**	**54,080 —**	**178,954,125.51**	—
Monete da L. 2, 1, 0,50, 0,20 . L.	9,303,522.20	8,760,533 —	23,900 —	—	1,934,862.60	4,102,166.80	—
Monete da cent. 10 e da cent. 5 »	102,179.34	—	1,404.37	—	1,947.90	—	—
Bronzo da coniare . . . . . »	—	—	—	—	—	654,757.35	—
Totale L.	**9,405,701.54**	**8,760,533 —**	**25,304.37**	—	**1,936,710.50**	**4,756,924.15**	—
Valori cartacei — Biglietti bancari . . . . L.	37,996,459,277.45	—	47,712,150 —	—	—	—	—
Valori cartacei — Biglietti di Stato . . . »	1,181,597,140 —	171,839,050 —	3,236,024 —	112,000 —	625,515 —	—	—
Valori cartacei — Vaglia cambiari . . . . »	—	—	76,313,124.45	—	52,000 —	—	—
Valori cartacei — Titoli postali da riscuotere . . . . . »	267,433,262.79	—	—	—	—	—	—
Valori cartacei — Carte contabili. . . . . »	—	—	—	—	—	—	—
Valori cartacei — Valute di pertinenza della Cassa Speciale per i biglietti di Stato. . . . . »	—	—	—	—	—	5,664,515.25	—
Valori cartacei — Valute diverse di pertinenza del Contabile del Portafoglio . . . . . »	—	—	—	—	—	—	—
Totale Valori Cartacei L.	**39,445,389,680.24**	**171,839,050 —**	**127,261,288.45**	**112,000 —**	**677,515 —**	**5,664,515.25**	**6,297,998.30**
Credito della Banca d'Italia per biglietti bancari . . . . L.	—	—	—	—	—	—	—
Totale generale L.	**39,459,594,281.95**	**338,974,208 —**	**127,290,962.82**	**215,320,800.85**	**2,692,306.79**	**189,375,564.91**	**6,297,998.30**
Effetti pubblici e valori diversi L.	—	87,809,306,069.71	—	26,273,345,446.07	—	—	—
Totale generale della Cassa L.	**39,459,594,281.95**	**88,249,280,277.71**	**127,290,962.82**	**26,488,666,246.92**	**2,692,306.79**	**189,375,564.91**	**6,297,998.30**
	127,707,874,559.66		26,615,957,209.74		192,067,871.70		2,486

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

RALE DEL TESORO

sera del 31 luglio 1945

contabili	Fondi in via		Agente contabile dei titoli di debito pubblico	TOTALE		TOTALE GENERALE	SPECIE DEI VALORI	
Non disponibile	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile			
9	10	11	12	13	14	15	16	
—	—	—	—	—	213,900,620.85	213,900,620.85	Certificati di deposito in oro	
—	—	—	—	—	—	—	Oro monetato	
—	—	—	—	23,901.29	—	23,901.29	Verghe d'oro	
—	—	—	—	23,901.29	213,900,620.85	213,924,522.14	Totale Oro	
—	—	529,091,950 —	—	1,793,680 —	894,183,095 —	895,976,775 —	da lire 20, 10, 5	Argento
—	—	—	—	3,053,660.17	94,480 —	3,148,140.17	Talleri di Maria Teresa	Argento
—	—	—	—	—	73,451,305.51	73,451,305.51	Verghe d'argento	Argento
—	—	529,091,950 —	—	4,847,340.17	967,728,880.51	972,576,220.68	Totale Argento	
—	—	33,088.2	—	11,262,284.80	12,895,788 —	24,158,072.80	Monete da L. 2, 1, 0,50, 0,20	
—	—	—	—	105,531.61	—	105,531.61	Monete da cent. 10 e da cent. 5	
—	—	—	—	—	654,757.35	654,757.35	Bronzo da coniare	
—	—	33,088.20	—	11,367,816.41	13,550,545.35	24,918,361.76	Totale	
—	—	—	—	38,044,171,427.45	—	38,044,171,427.45	Biglietti bancari	Valori cartacei
—	—	208,006,914 —	—	1,185,368,679 —	379,957,964 —	1,565,326,643 —	Biglietti di Stato	Valori cartacei
—	—	—	—	76,365,124.45	—	76,365,124.45	Vaglia cambiari	Valori cartacei
—	6,748,000 —	—	—	274,181,202.79	—	274,181,202.79	Titoli postali da riscuotere	Valori cartacei
—	—	—	—	—	5,664,515.25	5,664,515.25	Carte Contabili	Valori cartacei
222,176,618 —	14,760,000 —	—	—	14,760,000 —	222,176,618 —	236,936,618 —	Valute di pertinenza della Cassa Speciale per i biglietti di Stato	Valori cartacei
2,256,911,046.70	7,754,398.80	—	—	14,052,392.10	2,256,911,046.70	2,270,963,438.80	Valute diverse di pertinenza del Contabile del Portafoglio	Valori cartacei
2,479,087,664.70	29,262,398.80	208,006,914 —	—	39,608,898,885.79	2,864,710,143.85	42,473,609,029.64	Totale Valori Cartacei	
—	—	—	—	—	—	—	Credito della Banca d'Italia per biglietti bancari	
2,479,087,664.70	29,262,398.80	737,131,952.20	—	39,625,137,943.66	4,059,590,190.66	43,685,028,134.32	Totale generale	
—	—	—	(a)83,547,266.20	—	114,166,298,781.98	114,166,298,781.98	Effetti pubblici e valori diversi	
2,479,087,664.70	29,262,398.80	737,131,952.20	83,547,266.20	39,625,137,943.66	118,226,188,972.64	157,851,326,916.30	Totale generale della Cassa	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sera del 31 luglio 1945

contabili	Fondi in via		Agente contabile dei titoli di debito pubblico	TOTALE		TOTALE GENERALE	SPECIE DEI VALORI	
Non disponibile	Disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Disponibile	Non disponibile			
9	10	11	12	13	14	15	16	
—	—	—	—	—	213,900,620.85	213,900,620.85	Certificati di deposito in oro	
—	—	—	—	—	—	—	Oro monetato	
—	—	—	—	23,901.29	—	23,901.29	Verghe d'oro	
—	—	—	—	**23,901.29**	**213,900,620.85**	**213,924,522.14**	**Totale Oro**	
—	—	529,091,950 —	—	1,793,690 —	894,183,085 —	895,976,775 —	da lire 20, 10, 5	Argento
—	—	—	—	3,053,660.17	94,480 —	3,148,140.17	Talleri di Maria Teresa	Argento
—	—	—	—	—	73,451,305.51	73,451,305.51	Verghe d'argento	Argento
—	—	**529,091,950** —	—	**4,847,340.17**	**967,728,880.51**	**972,576,220.68**	**Totale Argento**	
—	—	33,088.2	—	11,262,284.80	12,895,788 —	24,158,072.80	Monete da L. 2, 1, 0,50, 0,20	
—	—	—	—	105,531.61	—	105,531.61	Monete da cent. 10 e da cent. 5	
—	—	—	—	—	654,757.35	654,757.35	Bronzo da coniare	
—	—	**33,088.20**	—	**11,367,816.41**	**13,550,545.35**	**24,918,361.76**	**Totale**	
—	—	—	—	38,044,171,427.45	—	38,044,171,427.45	Biglietti bancari	Valori cartacei
—	—	208,006,914 —	—	1,185,368,679 —	379,957,964 —	1,565,326,643 —	Biglietti di Stato	Valori cartacei
—	—	—	—	76,365,124.45	—	76,365,124.45	Vaglia cambiari	Valori cartacei
—	6,748,000 —	—	—	274,181,202.79	—	274,181,202.79	Titoli postali da riscuotere	Valori cartacei
—	—	—	—	—	5,664,515.25	5,664,515.25	Carte Contabili	Valori cartacei
222,176,618 —	14,760,000 —	—	—	14,760,000 —	222,176,618 —	236,936,618 —	Valute di pertinenza della Cassa Speciale per i biglietti di Stato	Valori cartacei
2,256,911,046.70	7,754,398.80	—	—	14,052,392.10	2,256,911,046.70	2,270,963,438.80	Valute diverse di pertinenza del Contabile del Portafoglio	Valori cartacei
2,479,087,664.70	**29,262,398.80**	**208,006,914** —	—	**39,608,898,885.79**	**2,884,710,143.95**	**42,493,609,029.74**	**Totale Valori Cartacei**	
—	—	—	—	—	—	—	Credito della Banca d'Italia per biglietti bancari	
2,479,087,664.70	**29,262,398.80**	**737,131,952.20**	—	**39,625,137,943.66**	**4,059,890,190.66**	**43,685,028,134.32**	**Totale generale**	
—	—	—	(a)83,647,266.20	—	114,166,298,781.98	114,166,298,781.98	Effetti pubblici e valori diversi	
2,479,087,664.70	**29,262,398.80**	**737,131,952.20**	**83,647,266.20**	**39,625,137,943.66**	**118,226,188,972.64**	**157,851,326,916.30**	**Totale generale della Cassa**	
385,859	**766,894,351**		**83,647,266.20**	**157,851,326,916.30**				

(a) Sono esclusi titoli per un valore calcolato in rendita di L. 5,997,387.79.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PUNTI DI CONCORDANZA
FRA LA SITUAZIONE GENERALE DI CASSA E IL CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

CONTABILI	Disponibile	Non disponibile	TOTALE
Tesoreria Provinciale	39,459,594,281.95	418,974,208 —	40,642,448,442.15
» » Fondi in via	6,748,000 —	737,131,952.20	
Tesoreria Centrale	127,290,962.82	215,320,800.85	342,611,763.67
» » Fondi in via	—	—	
Cassa Speciale per i biglietti di Stato	—	222,176,618 —	236,936,618 —
» » Fondi in via	14,760,000 —	—	
Regia Zecca	2,692,306.79	189,375,564.91	192,067,871.70
» » Fondi in via	—	—	
Contabile del Portafoglio — Fondi in via	7,754,398.80	—	2,270,961,488.80
Contabile del Portafoglio — Fondi all'Estero	6,297,993.30	—	
Contabile del Portafoglio — Effetti in Portafoglio	—	2,256,911,016.70	
TOTALE	39,625,137,943.66	4,059,890,190.66	43,685,028,134.32
Quietanze per movimento fondi emesse dalle Tesorerie destinatarie e non ancora contabilizzate da quelle mittenti	—	— 2,881,569,553.49	— 2,881,569,580.49
TOTALE	(a) 39,625,137,943.66	(b) 1,178,320,610.17	40,803,458,553.83

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PUNTI DI CONCORDANZA
FRA LA SITUAZIONE GENERALE DI CASSA E IL CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

CONTABILI		Disponibile	Non disponibile	TOTALE
Tesoreria Provinciale		39, 459, 594, 281.95	4'8, 974, 208 —	40, 642, 448, 442.15
» »	Fondi in via	6, 748, 000 —	737, 131, 952.20	
Tesoreria Centrale		127, 290, 962.82	215, 320, 800.85	342, 611, 763.67
» »	Fondi in via	—	—	
Cassa Speciale per i biglietti di Stato		—	222, 176, 618 —	236, 936, 618 —
» »	Fondi in via	14, 760, 000 —	—	
Regia Zecca		2, 692, 306.79	189, 375, 564.91	192, 067, 871.70
» »	Fondi in via	—	—	
Contabile del Portafoglio	Fondi in via	7, 754, 398.80	—	2, 270, 96', 488.80
	Fondi all'Estero	6, 297, 993.30	—	
	Effetti in Portafoglio	—	2, 256, 911, 016.70	
TOTALE		39, 625, 137, 943.66	4, 059, 890, 190.66	43, 685, 028, 134.32
Quietanze per movimento fondi emesse dalle Tesorerie destinatarie e non ancora contabilizzate da quelle mittenti		—	— 2, 881, 569, 58).49	— 2, 881, 569, 680.49
TOTALE		(a) 39, 625, 137, 943.66	(b) 1, 178, 320, 610.17	40, 80', 458, 553.83

(a) Veggasi prospetto a pag. 8 « Fondo di cassa al 31 luglio 1945 ».
(b) Veggasi prospetto a pag. 5 Crediti di Tesoreria « Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione ».

0087
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SITUAZIONE DI BILANCIO

AL 31 LUGLIO 1945

(per la competenza dell'esercizio finanziario 1945-46)

AVVERTENZE

Entrate. — Gran parte delle entrate effettive (ad eccezione delle imposte dirette) viene accertata nel momento stesso della riscossione (dazi, imposte sui trasferimenti, privative, bollo, ecc.). Nei prospetti si confronta il dodicesimo della previsione di bilancio per tutto l'esercizio, con le somme riscosse nel mese o nel medesimo periodo accertate in modo definitivo e quindi di sicura riscossione. Per i mesi pari — essendo la rata delle imposte dirette bimestrale — le entrate accertate sono anche riscosse: per i mesi dispari, invece, si accerta la quota relativa alla metà bimestrale in corso e da versare nel mese successivo.

Spese ordinarie. — Per le spese effettive ordinarie gli impegni sono — in parte — già noti e assunti fino all'inizio dell'anno finanziario, come avviene ad esempio per gli stipendi, le pensioni, gli assegni vari, gli interessi passivi. Tali impegni hanno perciò un carattere continuativo annuale che permette di distribuirne il carico in modo uniforme attraverso l'esercizio, cioè in quote mensili uguali, salvo le variazioni che dipendono da contingenze particolari (collocamenti a riposo, aumento di assegni, di fitti, ecc.). Un'altra parte di tali spese viene, invece, impegnata nel corso della gestione, a seconda che vengano inscritte coi relativi provvedimenti di variazione al bilancio.

La situazione degli impegni, a causa di questa seconda categoria di spese — di carattere variabile — che si determina e si distribuisce in modo non uniforme, si va integrando di mese in mese fino al 30 giugno, salvo le variazioni che possono verificarsi all'atto dell'accertamento definitivo e cioè in sede di consuntivo.

Quindi gli impegni a carico del mese di luglio 1945 (colonna 11) sono costituiti da $^1/_{12}$ degli impegni continuativi di tutto l'esercizio e dalla quota degli impegni variabili, già nota per il periodo stesso.

Spese straordinarie. — Per le spese straordinarie non si può seguire lo stesso criterio e perciò si registrano solo gli impegni effettivamente assunti fino al mese trascorso. Si eccettuano le sole spese riguardanti opere pubbliche, per le quali gli stanziamenti di bilancio indicano il limite dei pagamenti che possono effettuarsi durante l'esercizio e gli impegni relativi vengono perciò registrati sino al limite consentito.

Ad evitare erronei confronti delle cifre contenute nei seguenti prospetti con quelle del conto del Tesoro, bisogna tenere presente che:

1° in questa situazione si riportano: per la parte effettiva *accertamenti* di entrate ed *impegni* di spese esclusivamente relativi alla competenza dell'esercizio 1945-46 e riferibili alle 49 provincie amministrate dal Governo Italiano e per il movimento di capitali anche il provento derivante dall'estensione alle provincie del nord delle sottoscrizione ai buoni del Tesoro quinquennali 5% (D. L. L. 28 giugno 1945, n. 363);

2° nel conto del Tesoro si riportano, invece, *incassi e pagamenti* distintamente per competenza dell'esercizio 1945-46 e residui degli esercizi precedenti, relativi anche a provincie non ancora passate in amministrazione al Governo Italiano;

3° per le spese al cui pagamento si provvede con ordini di accreditamento, i fondi vengono di regola forniti per un periodo di più mesi, e risultano talvolta pagati per il loro intero ammontare nell'atto in cui il funzionario delegato ne effettua l'integrale trasferimento alla propria contabilità speciale, salvo ad eseguire [illegible] da quest'ultima gradatamente a misura del bisogno. Nella situazione del bilancio tali spese sono, [illegible] dell'esercizio; ciò spiega come

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SITUAZIONE DI BILANCIO

AL 31 LUGLIO 1945

(per la competenza dell'esercizio finanziario 1945-46)

AVVERTENZE

Entrate. — Gran parte delle entrate effettive (ad eccezione delle imposte dirette) viene accertata nel momento stesso della riscossione (dazi, imposte sui trasferimenti, privative, bollo, ecc.). Nei prospetti si confronta il dodicesimo della previsione di bilancio per tutto l'esercizio, con le somme riscosse nel mese o nel medesimo periodo accertate in modo definitivo e quindi di sicura riscossione. Per i mesi pari — essendo la rata delle imposte dirette bimestrale — le entrate accertate sono anche riscosse: per i mesi dispari, invece, si accerta la quota relativa alla metà bimestrale in corso e da versare nel mese successivo.

Spese ordinarie. — Per le spese effettive ordinarie gli impegni sono — in parte — già noti e assunti fino all'inizio dell'anno finanziario, come avviene ad esempio per gli stipendi, le pensioni, gli assegni vari, gli interessi passivi. Tali impegni hanno perciò un carattere continuativo annuale che permette di distribuirne il carico in modo uniforme attraverso l'esercizio, cioè in quote mensili uguali, salvo le variazioni che dipendono da contingenze particolari (collocamenti a riposo, aumento di assegni, di fitti, ecc.). Un'altra parte di tali spese viene, invece, impegnata nel corso della gestione, a seconda che vengano inscritte coi relativi provvedimenti di variazione al bilancio.

La situazione degli impegni, a causa di questa seconda categoria di spese — di carattere variabile — che si determina e si distribuisce in modo non uniforme, si va integrando di mese in mese fino al 30 giugno, salvo le variazioni che possono verificarsi all'atto dell'accertamento definitivo e cioè in sede di consuntivo.

Quindi gli impegni a carico del mese di luglio 1945 (colonna 11) sono costituiti da $^1/_{12}$ degli impegni continuativi di tutto l'esercizio e dalla quota degli impegni variabili, già nota per il periodo stesso.

Spese straordinarie. — Per le spese straordinarie non si può seguire lo stesso criterio e perciò si registrano solo gli impegni effettivamente assunti fino al mese trascorso. Si eccettuano le sole spese riguardanti opere pubbliche, per le quali gli stanziamenti di bilancio indicano il limite dei pagamenti che possono effettuarsi durante l'esercizio e gli impegni relativi vengono perciò registrati sino al limite consentito.

Ad evitare erronei confronti delle cifre contenute nei seguenti prospetti con quelle del conto del Tesoro, bisogna tenere presente che:

1° in questa situazione si riportano: per la parte effettiva *accertamenti* di entrate ed *impegni* di spese esclusivamente relativi alla competenza dell'esercizio 1945-46 e riferibili alle 49 provincie amministrate dal Governo Italiano e per il movimento di capitali anche il provento derivante dall'estensione alle provincie del nord delle sottoscrizione ai buoni del Tesoro quinquennali 5% (D. L. L. 28 giugno 1945, n. 363);

2° nel conto del Tesoro si riportano, invece, *incassi e pagamenti* distintamente per competenza dell'esercizio 1945-46 e residui degli esercizi precedenti, relativi anche a provincie non ancora passate in amministrazione al Governo Italiano;

3° per le spese al cui pagamento si provvede con ordini di accreditamento, i fondi vengono di regola forniti per un periodo di più mesi, e risultano talvolta pagati per il loro intero ammontare nell'atto in cui il funzionario delegato ne effettua l'integrale trasferimento alla propria contabilità speciale, salvo ad eseguire i prelievi da quest'ultima gradatamente a misura del bisogno. Nella situazione del bilancio tali spese sono, come è giusto, considerate soltanto per la quota riferibile al periodo decorso dell'esercizio; ciò spiega come per taluni Ministeri possa risultare impegnato un importo inferiore a quello dei pagamenti di competenza, quali essi sono indicati nel conto del Tesoro.

0084
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RIASSUNTO DELLA

al 31 lu

ENTRATA

	Previsione di bilancio all'inizio dell'esercizio finanziario 1	Variazioni alle previsioni per effetto di leggi o decreti avvenuti durante il mese di luglio 1945 2	Previsione di bilancio per tutto l'esercizio (col. 1 + 2) 3	MESE DI LUGLIO 1945		
				Quota (1/12) di previsione relativa al mese di luglio 1945 4	Entrate accertate nel periodo 5	Maggiori (+) o minori (—) accertamenti in confronto con la previsione (col. 5-4) 6
CATEGORIA I						
Entrate e spese effettive ordinarie	29,408,635,435	+ 5,847,000,000	34,755,635,435	2,896,307,120	3,182,075,611	+ 285,768,491
Entrate e spese effettive straordinarie	500,188,496	+ 15,000,000	515,188,496	42,932,374	22,420,622	— 20,511,752
Totali categoria I (Parte effettiva)	29,908,873,931	+ 5,382,000,000	35,270,873,931	2,939,239,494	3,154,496,233	+ 215,256,739
CATEGORIA II						
Movimento di capitali	5,029,791,506	+ 3,000,000,000	8,029,791,506	669,149,292	29,199,891,124	+ 28,530,741,832
Totali generali (delle due categorie	34,938,665,437	+ 3,382,000,000	43,300,665,437	3,608,388,786	32,354,387,357	+ 28,745,998,571

N. B. — Nella presente situazione sono comprese, nella parte effettiva

Categoria I - Entrate e spese relative ad esigenze eccezionali	47,000,000	+ 15,000,000	62,000,000	5,166,667	42,505	— 5,124,072

Prescindendo da tali partite la situazione della parte effettiva

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

al 31 lu

ENTRATA

	Previsione di bilancio all'inizio dell'esercizio finanziario	Variazioni alle previsioni per effetto di leggi e decreti avvenuti durante il mese di luglio 1945	Previsione di bilancio per tutto l'esercizio (col. 1 + 2)	MESE DI LUGLIO 1945		
				Quota (1/12) di previsione relativa al mese di luglio 1945	Entrate accertate nel periodo	Maggiori (+) o minori (—) accertamenti in confronto con la previsione (col. 5-4)
	1	2	3	4	5	6
CATEGORIA I						
Entrate e spese effettive ordinarie	29.408.685.435	+ 5.847.000.000	34.755.685.435	2.896.307.120	3.132.075.611	+ 235.768.491
Entrate e spese effettive straordinarie	600.188.496	+ 15.000.000	615.188.496	42.932.374	22.420.622	— 20.511.752
Totali categoria I (Parte effettiva)	29.908.873.931	+ 5.862.000.000	35.270.873.931	2.939.239.494	3.154.496.233	+ 215.256.739
CATEGORIA II						
Movimento di capitali	5.029.791.506	+ 3.000.000.000	8.029.791.506	669.149.292	29.199.891.114	+ 28.530.741.822
Totali generali (delle due categorie	34.938.665.437	+ 3.362.000.000	43.300.665.437	3.608.388.786	32.354.387.357	+ 28.745.998.571

N. B. – Nella presente situazione sono comprese, nella parte effettiva

Categoria I - Entrate e spese relative ad esigenze eccezionali	47.000.000	+	15.000.000	62.000.000	5.166.667	42.595	— 5.124.072

Prescindendo da tali partite la situazione della parte effettiva

Categoria I - Entrate e spese effettive	29.861.879.931	+	5.847.000.000	35.208.879.931	2.934.072.827	3.154.453.638	+ 220.380.811

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785076

SITUAZIONE DI BILANCIO

glio 1945

SPESA

Previsione di bilancio dell'esercizio finanziario	Variazioni alla previsione per effetto di leggi e decreti avvenute durante il mese di luglio 1945 o per provvedimenti in corso	Previsione di bilancio per tutto l'esercizio (col. 7 + 8)	MESE DI LUGLIO 1945			Totale degli impegni assunti a carico di tutto l'esercizio	Quota degli stanziamenti di bilancio non ancora impegnata (colonna 9-13)	Avanzo (+) o disavanzo (—) per il mese di luglio 1945 (colonna 5-11)
			Quota della previsione relativa al mese di luglio 1945	Impegni assunti a carico del periodo	Maggiori (—) o minori (+) impegni in confronto con la previsione (col. 11-10)			
7	8	9	10	11	12	13	14	15
50,846,815,737	+ 3,795,186,870	54,641,302,627	4,563,458,352	4,567,135,262	— 13,676,710	27,722,219,927	26,919,082,700	— 1,435,659,651
62,747,116,593	+ 4,700,111,12	67,447,227,718	7,873,377,312	7,924,587,355	— 50,710,043	41,042,468,356	25,805,059,362	— 7,902,169,735
113,593,932,330	+ 8,495,297,995	122,089,030,345	12,427,385,864	12,491,722,617	— 64,386,733	68,764,688,283	52,724,142,062	— 9,337,829,384
4,185,259,396	+ 4,220,073,040	8,405,332,936	700,444,411	712,574,310	— 12,129,899	2,138,410,705	6,266,922,231	+ 38,487,316,614
117,778,691,945	+12,715,371,335	130,494,363,281	13,127,780,275	13,204,296,927	— 76,516,652	71,503,098,988	58,991,284,293	+ 19,150,090,430

le entrate e le spese per esigenze di carattere eccezionale:

55,783,393,707	+ 3,596,022,000	59,379,415,70	7,201,534,644	7,201,531,644	—	36,238,727,918	23,000,687,700	— 7,201,462,049

ndre, per la gestione normale, i seguenti risultati:

57,810,038,643	+ 4,899,575,995	63,709,614,638	5,225,801,220	5,200,187,073	— 64,250,753	33,075,060,285	29,633,654,353	— 2,135,734,335

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SPESA

Previsione di bilancio dell'esercizio finanziario	Variazioni alla previsione per effetto di leggi e decreti avvenute durante il mese di luglio 1945 e per provvedimenti in corso	Previsione di bilancio per tutto l'esercizio (col. 7 + 8)	MESE DI LUGLIO 1945			Totale degli impegni assunti a carico di tutto l'esercizio	Quota degli stanziamenti di bilancio non ancora impegnata (colonna 9-13)	Avanzo (+) o disavanzo (—) per il mese di luglio 1945 (colonna 5-11)
			Quota della previsione relativa al mese di luglio 1945	Impegni assunti a carico del periodo	Maggiori (—) o minori (+) impegni in confronto con la previsione (col. 11-10)			
7	8	9	10	11	12	13	14	15
50,846,315,757	+ 3,795,186,870	54,641,502,627	4,553,458,562	4,567,135,282	— 13,676,710	27,722,210,927	26,919,382,700	— 1,435,039,651
62,747,116,593	+ 4,700,411,127	67,447,527,719	7,873,877,312	7,924,587,355	— 50,710,043	41,642,468,356	25,805,059,302	— 7,902,166,731
113,593,432,350	+ 8,495,597,997	122,089,030,345	12,427,335,864	12,491,722,617	— 64,386,753	69,364,589,283	52,724,342,002	— 9,337,226,384
4,185,259,596	+ 4,220,073,340	8,405,332,936	700,444,411	712,574,310	— 12,129,899	2,138,410,705	6,246,922,231	+ 28,487,116,614
117,778,691,946	+12,715,671,337	130,494,363,281	13,127,780,275	13,204,296,927	— 76,516,652	71,503,008,988	58,991,264,233	+ 19,150,090,230

le entrate e le spese per esigenze di carattere eccezionale:

55,783,393,707	+ 3,596,022,000	59,379,415,70	7,201,534,644	7,201,534,644	—	35,288,727,088	23,690,687,709	— 7,201,492,049

ofre, per la gestione normale, i seguenti risultati':

37,810,038,648	+ 4,899,575,005	62,709,614,638	5,225,801,220	5,290,187,073	— 64,385,753	33,075,060,285	29,633,554,353	— 2,135,734,305

Il Ragioniere Generale dello Stato
BALDUCCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ENTRATE	PREVISIONE di bilancio all'inizio dell'esercizio finanziario	VARIAZIONI alla previsione per effetto di leggi e decreti durante il mese di luglio 1945	PREVISIONE di bilancio per tutto l'esercizio finanziario	MESE DI LUGLIO 1945		
				Quota (1/12) di previsione relativa al mese di luglio 1945	ENTRATE accertate nel periodo	Maggiori (+) o minori (—) accertamenti alla previsione 6=(5—4)
	1	2	3	4	5	6
CATEGORIA I.						
Entrate effettive ordinarie						
Redditi patrimoniali dello Stato.	67.307.175	—	67.307.175	5.608.932	2.442.781	— 3.166.151
Prodotti netti di aziende e di gestioni autonome.	242.000.000	—	242.000.000	20.166.667	20.166.667	—
Tributi:						
Imposte dirette.	5.606.350.000	+ 1.885.000.000	7.491.350.000	624.279.167	571.545.000	— 52.734.167
Tasse e imposte dirette sugli affari	10.382.506.000	+ 3.009.000.000	13.391.506.000	1.115.958.833	1.069.764.333	— 46.194.5
Imposte indirette sui consumi:						
Imposte di fabbricazione. . .	386.850.000	+ 127.000.000	513.850.000	42.820.833	82.659.000	+ 39.838.167
Dogane, diritti marittimi, sopratasse di confine e diritti di licenza	45.000.000	+ 15.000.000	60.000.000	5.000.000	15.184.000	+ 10.184.000
Dazio sul grano.	—	—	—	—	—	—
Altre imposte indirette sui consumi	430.100.000	+ 100.000.00	530.100.000	44.175.000	123.044.000	+ 78.869.000
Monopoli	10.157.000.000	—	10.157.000.000	846.416.667	1.059.060.714	+ 212.644.047
Lotto e lotterie	500.050.000	—	500.050.000	41.670.833	91.655.000	+ 49.984.167
Proventi di servizi pubblici minori	109.320.000	+ 20.000.000	129.320.000	10.777.417	19.630.120	+ 8.852.703
Rimborsi e concorsi nelle spese .	654.023.260	+ 20.000.000	674.023.260	56.168.605	35.941.556	— 20.227.049
Proventi e contributi speciali . .	112.900.000	+ 30.000.000	142.900.000	11.908.333	15.199.000	+ 3.290.667
Entrate diverse	715.270.000	+ 141.000.000	856.270.000	71.355.833	25.783.440	— 45.572.393
Totali entrate effettive ordinarie.	29.408.685.435	+ 5.347.000.000	34.755.685.435	2.896.307.120	3.132.075.611	+ 235.768.491
Entrate effettive straordinarie						
Rimborsi e concorsi nelle spese .	253.698.000	—	253.698.000	21.141.500	347.176	— 20.794.3
Proventi e contributi speciali . .	—	—	—	—	—	—
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	190.650.658	—	190.650.658	15.887.557	15.439.788	— 447.769
Entrate diverse e capitoli aggiunti	55.839.808	+ 15.000.000	70.839.808	5.903.317	6.633.658	+ 730.341
Totali entrate effettive straord. .	500.188.466	+ 15.000.000	515.188.466	42.932.374	22.420.622	— 20.511.752
Totali della I categoria — Entrate effettive	29.908.873.931	+ (a) 5.362.000.000	35.270.873.931	2.939.239.494	3.154.496.233	+ 215.256.789
CATEGORIA II						
Movimento di capitali						
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	2.756.560	—	2.756.560	229.713	225.511	— 4.202
Accensione di debiti	91.000.000	—	791.000.000	65.916.667	(b) 28.569.980.877	+ 28.504.064.210
Emissione di monete e di biglietti di Stato:	—	—	—	—	—	—
Rimborso di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	475.391.386	—	475.391.386	39.615.948	39.615 948	—
Partite che si compensano nella spesa	2.685.103.560	+ 3.000.000.000	5.685.103.560	473.758.630	473.725.156	— 33.474
Ricuperi diversi	1.075.540.000	—	1.075.540.000	89.628.334	116.343.632	+ 26.715.298
Totali della II categoria — Movimento di capitali	5.029.791.506	+ (a) 3.000.000.000	8.029.791.506	669.149.292	29.199.891.124	+ 28.530.741.832

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

ENTRATE

	PREVISIONE di bilancio all'inizio dell'esercizio finanziario	VARIAZIONI alla previsione per effetto di leggi e decreti durante il mese di luglio 1945	PREVISIONE di bilancio per tutto l'esercizio finanziario	Quota (1/12) di previsione relativa al mese di luglio 1945	ENTRATE accertate nel periodo	Maggiori (+) o minori (—) accertamenti alla previsione 6=(5—4)
	1	2	3	4	5	6
CATEGORIA I.						
Entrate effettive ordinarie						
Redditi patrimoniali dello Stato.	67.307.175	—	67.307.175	5.608.932	2.442.781	— 3.166.151
Prodotti netti di aziende e di gestioni autonome.	242.000.000	—	242.000.000	20.166.667	20.166.667	—
Tributi:						
Imposte dirette.	5.606.350.000	+ 1.885.000.000	7.491.350.000	624.279.167	571.545.000	— 52.734.167
Tasse e imposte dirette sugli affari	10.382.506.000	+ 3.009.000.000	13.391.506.000	1.115.958.833	1.069.764.333	— 46.194.5[illegible]
Imposte indirette sui consumi:						
Imposte di fabbricazione. . .	386.850.000	+ 127.000.000	513.850.000	42.820.833	82.659.000	+ 39.838.167
Dogane, diritti marittimi, sopratasse di confine e diritti di licenza	45.000.000	+ 15.000.000	60.000.000	5.000.000	15.184.000	+ 10.184.000
Dazio sul grano.	—	—	—	—	—	—
Altre imposte indirette sui consumi	430.100.000	+ 100.000.00	530.100.000	44.175.000	123.044.000	+ 78.869.000
Monopoli	10.157.000.000	—	10.157.000.000	846.416.667	1.059.060.714	+ 212.644.047
Lotto e lotterie	500.050.000	—	500.050.000	41.670.833	91.655.000	+ 49.984.167
Proventi di servizi pubblici minori	109.329.000	+ 20.000.000	129.329.000	10.777.417	19.630.120	+ 8.852.703
Rimborsi e concorsi nelle spese .	654.023.260	+ 20.000.000	674.023.260	56.168.605	35.941.556	— 20.227.049
Proventi e contributi speciali . .	112.900.000	+ 30.000.000	142.900.000	11.908.333	15.199.000	+ 3.290.667
Entrate diverse	715.270.000	+ 141.000.000	856.270.000	71.355.833	25.783.440	— 45.572.393
Totali entrate effettive ordinarie.	29.408.685.435	+ 5.347.000.000	34.755.685.435	2.896.307.120	3.132.075.611	+ 235.768.491
Entrate effettive straordinarie						
Rimborsi e concorsi nelle spese .	253.698.000	—	253.698.000	21.141.500	347.176	— 20.794.3[illegible]
Proventi e contributi speciali . .	—	—	—	—	—	—
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	190.650.688	—	190.650.688	15.887.557	15.439.788	— 447.769
Entrate diverse e capitoli aggiunti	55.839.808	+ 15.000.000	70.839.808	5.903.317	6.633.658	+ 730.341
Totali entrate effettive straord. .	500.188.496	+ 15.000.000	515.188.496	42.932.374	22.420.622	— 20.511.752
Totali della I categoria — Entrate effettive	29.908.873.931	+ (a) 5.362.000.000	35.270.873.931	2.939.239.494	3.154.496.233	+ 215.256.739
CATEGORIA II						
Movimento di capitali						
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	2.756.560	—	2.756.560	229.713	225.511	— 4.202
Accensione di debiti	91.000.000	—	791.000.000	65.916.667	(b) 28.569.980.877	+ 28.504.064.210
Emissione di monete e di biglietti di Stato:	—	—	—	—	—	—
Rimborso di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	475.391.386	—	475.391.386	39.615.948	39.615.948	—
Partite che si compensano nella spesa	2.685.103.560	+ 3.000.000.000	5.685.103.560	473.758.630	473.725.156	— 33.474
Ricuperi diversi	1.075.540.000	—	1.075.540.000	90.628.334	116.343.632	+ 26.715.298
Totali della II categoria — Movimento di capitali	5.029.791.506	+ (a) 3.000.000.000	8.029.791.506	669.149.292	29.199.891.124	+ 28.530.741.832
TOTALI GENERALI (delle due categorie)	34.938.665.437	+ 8.362.000.000	43.300.665.437	3.608.388.786	32.354.387.357	+ 28.745.998.571

(a) Vegasi l'annotazione alla pagina seguente.
(b) Compreso l'accertamento provvisorio di L. 28.553.000.000 riguardante i buoni del Tesoro quinquennali 5 % la cui sottoscrizione è stata estesa anche alle provincie del Nord con D. L. L. 23 giugno 1945, n.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785077

SPESE	PREVISIONE di bilancio all'inizio dell'esercizio finanziario	VARIAZIONI alla previsione per effetto di leggi e decreti e per provvedimenti in corso durante il mese di luglio 1945	PREVISIONE di bilancio per tutto l'esercizio finanziario	MESE DI LUGLIO 1945			TOTALE degli impegni assunti al 31-7-1945 a carico di tutto l'esercizio	QUOTA della somma prevista non ancora impegnata
				Quota di previsione relativa al mese di luglio 1945	Impegni assunti a carico del periodo	Maggiori (—) o minori (+) impegni in confronto con la previsione		
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (3—7)
CATEGORIA I *Spese effettive ordinarie*								
Ministero Tesoro	15.824.129.842	+ 230.550.000	16.054.679.842	1.337.889.987	1.353.017.653	— 15.127.666	14.644.569.933	1.410.109.909
» Finanze	3.168.873.500	+ 695.575.000	3.864.448.500	322.037.375	322.037.375	—	2.229.688.960	1.634.759.540
» Grazia e Giustizia	2.370.101.500	+ 320.639.000	2.690.740.500	224.228.375	224.228.375	—	1.400.276.888	1.290.463.612
» Esteri	685.569.115	—	685.569.115	57.130.760	57.130.760	—	165.746.865	519.822.250
» Africa Italiana	122.281.000	—	122.281.000	10.190.083	10.240.797	— 50.714	10.240.797	112.040.203
» Pubblica Istruzione	6.371.902.300	+ 1.545.768.500	7.917.670.800	659.805.900	659.805.900	—	3.442.714.514	4.474.956.286
» Interno	3.669.028.030	+ 502.232.500	4.171.260.500	347.606.708	347.606.708	—	998.410.800	3.172.849.700
» Lavori Pubblici	2.020.350.000	+ 356.260.000	2.676.610.000	223.050.833	223.050.833	—	474.506.063	2.202.103.937
» Trasporti	219.478.000	+ 37.036.000	256.514.000	21.376.167	21.376.167	—	207.501.355	49.012.645
» Telecomunicazioni	1.089.000	—	1.089.000	90.750	90.750	—	521.145	567.855
» Guerra	5.247.750.000	—	5.247.750.000	437.312.500	435.810.830	+ 1.501.670	1.486.473.605	3.761.276.395
» Marina	6.778.133.000	—	6.778.133.000	564.844.417	564.844.417	—	1.866.649.339	4.911.483.661
» Aeronautica	3.225.190.000	—	3.225.190.000	268.765.833	268.765.833	—	353.557.028	2.871.632.972
» Agricolt. e Foreste	492.101.500	+ 107.165.870	590.297.370	49.941.447	49.941.447	—	405.558.378	193.738.992
» Ind. Comm. e Lav.	331.649.000	—	331.649.000	27.637.417	27.637.417	—	34.254.257	297.394.743
» Italia Occupata	18.600.000	—	18.600.000	1.550.000	1.550.000	—	1.550.000	17.050.000
Totali	50.846.315.757	+ 3.795.166.870	54.641.502.627	4.553.458.552	4.567.135.262	— 13.676.710	27.722.219.927	26.919.282.700
Spese effettive straordinarie								
Ministero Tesoro	26.802.334.547	+ 1.155.297.000	27.957.631.547	2.358.052.632	2.408.762.675	— 50.710.043	23.360.961.005	4.396.670.542
» Finanze	110.066.155	+ 25.754.125	135.820.280	11.318.357	11.318.357	—	40.089.503	95.730.777
» Grazia e Giustizia	598.000	+ 155.000	753.000	62.750	62.750	—	220.433	532.667
» Esteri	78.331.414	+ 10.000.000	88.331.414	7.360.951	7.360.951	—	14.390.316	73.941.098
» Africa Italiana	437.550.000	+ 7.000.000	44.550.000	37.045.833	37.045.833	—	321.483.303	123.066.697
» Pubblica Istruzione	76.972.275	+ 21.350.000	98.322.275	8.193.523	8.193.523	—	15.769.088	82.553.187
» Interno	7.993.627.960	+ 1.081.800.000	9.075.427.960	756.285.663	756.285.663	—	802.064.197	8.273.363.763
» Lavori Pubblici	5.223.053.000	+ 2.202.600.000	7.425.653.000	624.637.750	624.637.750	—	1.448.123.874	6.047.529.126
» Trasporti	336.576.750	+ 94.260.000	430.836.750	35.903.062	35.903.062	—	324.771.402	106.065.348
» Telecomunicazioni	—	—	—	—	—	—	—	—
» Guerra	12.509.000.000	—	12.509.000.000	3.042.416.667	3.042.416.667	—	12.043.083.400	465.916.600
» Marina	5.594.862.630	—	5.594.862.630	466.238.552	466.238.552	—	1.603.572.658	3.991.289.972
» Aeronautica	872.180.000	—	872.180.000	72.681.667	72.681.667	—	91.746.966	780.433.034
» Agricolt. e Foreste	1.824.633.720	+ 102.195.000	1.926.828.720	385.569.060	385.569.060	—	1.307.870.610	618.958.110
» Ind. Comm. e Lav.	617.330.142	—	617.330.142	51.444.178	51.444.178	—	51.655.034	565.675.108
» Italia Occupata	200.000.000	—	200.000.000	16.666.667	16.666.667	—	16.666.667	183.333.333
Totali	62.747.116.593	+ 4.700.411.125	67.447.527.718	7.873.877.312	7.924.587.355	— 50.710.043	41.642.468.356	25.805.059.362
Totali Categ. I - Spese effettive	113.593.432.350	+ 8.495.597.995	122.089.030.345	12.427.335.864	12.491.722.617	— 64.386.753	69.364.688.283	52.724.342.062
CATEGORIA II *Movimento di capitali*								
Ministero Tesoro	3.398.431.987	+ 4.220.000.000	7.618.431.987	634.869.333	643.202.666	— 8.333.333	1.917.130.258	5.701.301.729
» Finanze	2.925.010	+ 73.340	2.998.350	249.862	249.862	—	635.082	2.363.268
» Esteri	200.329.667	—	200.329.667	16.694.139	16.694.139	—	47.235.455	153.094.212
» Africa Italiana	10.000.000	—	10.000.000	833.333	833.333	—	833.333	9.166.667
» Interno	21.612	—	71.612	5.968	5.968	—	5.968	65.644
» Lavori Pubblici	49.700.520	—	49.700.520	4.141.710	7.938.276	— 3.796.566	49.700.520	—
» Guerra	26.500.000	—	26.500.000	2.208.333	2.208.333	—	2.333.333	24.166.667
» Marina	400.000.000	—	400.000.000	33.333.333	33.333.333	—	60.000.000	340.000.000
» Aeronautica	40.000.000	—	40.000.000	3.333.333	3.333.333	—	3.333.333	36.666.667
» Agricolt. e Foreste	57.300.800	—	57.300.800	4.775.067	4.775.067	—	57.203.423	97.377

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SPESE	PREVISIONE di bilancio all'inizio dell'esercizio finanziario	VARIAZIONI alla previsione per effetto di leggi e decreti e per provvedimenti in corso durante il mese di luglio 1945	PREVISIONE di bilancio per tutto l'esercizio finanziario	MESE DI LUGLIO 1945 — Quota di previsione relativa al mese di luglio 1945	MESE DI LUGLIO 1945 — Impegni assunti a carico del periodo	MESE DI LUGLIO 1945 — Maggiori (—) o minori (+) impegni in confronto con la previsione	TOTALE degli impegni assunti al 31-7-1945 a carico di tutto l'esercizio	QUOTA della somma prevista non ancora impegnata
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (3-7)
CATEGORIA I *Spese effettive ordinarie*								
Ministero Tesoro	15,824,129,842	+ 230,550,000	16,054,679,842	1,337,889,987	1,353,017,653	— 15,127,666	14,644,569,953	1,410,109,909
» Finanze	3,168,873,500	+ 695,575,000	3,864,448,500	322,037,375	322,037,375	—	2,229,688,960	1,634,759,540
» Grazia e Giustizia	2,370,101,500	+ 320,659,000	2,690,760,500	224,228,375	224,228,375	—	1,400,276,888	1,290,483,612
» Esteri	685,569,115	—	685,569,115	57,130,760	57,130,760	—	165,746,865	519,822,250
» Africa Italiana	122,281,000	—	122,281,000	10,190,083	10,240,797	— 50,714	10,240,797	112,040,203
» Pubblica Istruzione	6,371,992,300	+ 1,345,788,500	7,917,670,800	659,805,900	659,805,900	—	3,442,714,514	4,474,956,286
» Interno	3,669,028,000	+ 502,252,500	4,171,280,500	347,606,708	347,606,708	—	995,410,800	3,172,869,700
» Lavori Pubblici	2,329,350,000	+ 356,269,000	2,676,619,000	223,050,833	223,050,833	—	474,506,063	2,202,103,937
» Trasporti	219,478,000	+ 37,036,000	256,514,000	21,376,167	21,376,167	—	207,501,355	49,012,645
» Telecomunicazioni	1,089,000	—	1,089,000	90,750	90,750	—	521,145	567,855
» Guerra	5,247,750,000	—	5,247,750,000	437,312,500	435,810,830	+ 1,501,670	1,486,473,605	3,761,276,395
» Marina	6,778,133,000	—	6,778,133,000	564,844,417	564,844,417	—	1,866,640,339	4,911,483,661
» Aeronautica	3,225,190,000	—	3,225,190,000	268,765,833	268,765,833	—	353,557,028	2,871,632,972
» Agricolt. e Foreste	492,191,500	+ 107,165,870	599,297,370	49,941,447	49,941,447	—	405,558,378	193,738,992
» Ind. Comm. e Lav.	331,649,000	—	331,649,000	27,637,417	27,637,417	—	34,254,257	297,394,743
» Italia Occupata	18,600,000	—	18,600,000	1,550,000	1,550,000	—	1,550,000	17,050,000
Totali	50,846,315,757	+ 3,795,186,870	54,641,502,627	4,553,458,552	4,567,135,262	— 13,676,710	27,722,219,927	26,919,282,700
Spese effettive straordinarie								
Ministero Tesoro	26,802,334,547	+ 1,155,297,000	27,957,631,547	2,358,052,632	2,408,762,675	— 50,710,043	23,560,961,005	4,396,670,542
» Finanze	110,066,155	+ 25,754,125	135,820,280	11,318,357	11,318,357	—	40,089,503	95,730,777
» Grazia e Giustizia	598,000	+ 155,000	753,000	62,750	62,750	—	220,433	532,567
» Esteri	78,331,414	+ 10,000,000	88,331,414	7,360,951	7,360,951	—	14,390,316	73,941,098
» Africa Italiana	437,550,000	+ 7,000,000	44,550,000	37,045,833	37,045,833	—	321,483,303	123,066,697
» Pubblica Istruzione	76,972,275	+ 21,350,000	98,322,275	8,193,523	8,193,523	—	15,769,088	82,553,187
» Interno	7,993,627,960	+ 1,081,800,000	9,075,427,960	756,285,663	756,285,663	—	802,064,197	8,273,363,763
» Lavori Pubblici	5,293,053,000	+ 2,202,600,000	7,495,653,000	624,637,750	624,637,750	—	1,448,123,874	6,047,529,126
» Trasporti	336,576,750	+ 94,260,000	430,836,750	35,903,062	35,903,062	—	324,771,402	106,065,348
» Telecomunicazioni	—	—	—	—	—	—	—	—
» Guerra	12,509,000,000	—	12,509,000,000	3,042,416,667	3,042,416,667	—	12,043,083,400	465,916,600
» Marina	5,594,862,630	—	5,594,862,630	466,238,552	466,238,552	—	1,603,572,658	3,991,289,972
» Aeronautica	872,180,000	—	872,180,000	72,681,667	72,681,667	—	91,746,966	780,433,034
» Agricolt. e Foreste	1,824,633,720	+ 102,195,000	1,926,828,720	385,569,060	385,569,060	—	1,307,870,610	618,958,110
» Ind. Comm. e Lav.	617,330,142	—	617,330,142	51,444,178	51,444,178	—	51,655,034	565,675,108
» Italia Occupata	200,000,000	—	200,000,000	16,666,667	16,666,667	—	16,666,667	183,333,333
Totali	62,747,116,593	+ 4,700,411,125	67,447,527,718	7,873,877,312	7,924,587,355	— 50,710,043	41,642,468,356	25,805,059,362
Totali Categ. I - Spese effettive	113,593,432,350	+ 8,495,597,995	122,089,030,345	12,427,335,864	12,491,722,617	— 64,386,753	69,364,688,283	52,724,342,062
CATEGORIA II *Movimento di capitali*								
Ministero Tesoro	3,398,431,987	+ 4,220,000,000	7,618,431,987	634,869,333	643,202,666	— 8,333,333	1,917,130,258	5,701,301,729
» Finanze	2,925,010	+ 73,340	2,998,350	249,862	249,862	—	635,082	2,363,268
» Esteri	200,329,667	—	200,329,667	16,694,139	16,694,139	—	47,235,455	153,094,212
» Africa Italiana	10,000,000	—	10,000,000	833,333	833,333	—	833,333	9,166,667
» interno	21,612	—	71,612	5,968	5,968	—	5,968	65,644
» Lavori Pubblici	49,700,520	—	49,700,520	4,141,710	7,938,276	— 3,796,566	49,700,520	—
» Guerra	26,500,000	—	26,500,000	2,208,333	2,208,333	—	2,333,333	24,166,667
» Marina	400,000,000	—	400,000,000	33,333,333	33,333,333	—	60,000,000	340,000,000
» Aeronautica	40,000,000	—	40,000,000	3,333,333	3,333,333	—	3,333,333	36,666,667
» Agricolt. e Foreste	57,300,800	—	57,300,800	4,775,067	4,775,067	—	57,203,423	97,377
Totali Categ. II - Mov. capitali	4,136,259,596	+ 4,220,073,340 (a)	8,405,332,936	700,444,411	712,574,310	— 12,129,899	2,138,410,705	6,266,922,231
TOTALI GEN. (delle due categ.)	117,778,691,936	+ 12,715,671,335	130,494,363,281	13,127,780,275	13,204,296,927	— 76,516,652	71,503,098,988	58,991,264,293

(a) Veggasi l'annotazione alla pagina seguente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

BANCA

Capitale Sociale interamente

Situazione al 31

ATTIVO

Oro in cassa	L.	462,819,311.25
Altre valute auree:		
Crediti sull'estero	L. —	
Buoni del Tesoro e biglietti di banca di Stati esteri	» —	
		—
Riserva totale	L.	462,819,311.25
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato	»	1,772,798,105 —
Cassa	»	8,694,927,340.88
Portafoglio su piazze italiane	»	5,694,785,237,21
Effetti ricevuti per l'incasso	»	7,812,593,13
Anticipazioni su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 6,460,644,933,51	
Anticipazioni su sete e bozzoli	» —	
		6,460,644,933.51
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca	L	892,806,053.39
Conti correnti attivi nel Regno:		
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L. 251,108,538.60	
altri	» —68,104,967,65	
		183,003,570.95
Immobili per gli uffici	L.	102,841,627.41
Istituto per la ricostruzione industriale	»	4,708,097,530.74
Anticipazioni al Regio Tesoro – Temporanee	»	1,000,000,000 —
Anticipazioni al Regio Tesoro – Straordinarie	»	342,697,000,000 —
Conto corrente del Regio Tesoro	»	—
Debitori diversi	»	—
Operazioni speciali con il Cons. Sovv. Val. Ind.	»	40,887,639,575.51
Spese	»	—
B. T. O. per invest. disp. dep. Vinc.ti Enti Legge bancaria	»	68,000,000,000 —
Saldo delle partite varie	»	731,676,845.83
	L.	482,296,852,724.81
Depositi in titoli e valori diversi	»	790,606,834,728.20
	L.	1,272,903,687,453.01
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	95,201,081.19
	TOTALE GENERALE L.	1,272,998,888,534.20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

BANCA

Capitale Sociale interamente

Situazione al 31

ATTIVO

Oro in cassa	L.	462,819,311.25
Altre valute auree:		
Crediti sull'estero	L. —	
Buoni del Tesoro e biglietti di banca di Stati esteri	» —	
		—
Riserva totale	L.	462,819,311.25
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato	»	1,772,798,105 —
Cassa	»	8,694,927,340.88
Portafoglio su piazze italiane	»	5,694,785,237.21
Effetti ricevuti per l'incasso	»	7,812,793.13
Anticipazioni su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 6,460,644,933.51	
Anticipazioni su sete e bozzoli	» —	
		6,460,644,933.51
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca	L	892,806,053.39
Conti correnti attivi nel Regno:		
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L. 251,108,538.60	
altri	» — 68,104,967.65	
		183,003,570.95
Immobili per gli uffici	L.	102,841,627.41
Istituto per la ricostruzione industriale	»	4,708,097,530.74
Anticipazioni al Regio Tesoro – Temporanee	»	1,000,000,000 —
Anticipazioni al Regio Tesoro – Straordinarie	»	342,697,000,000 —
Conto corrente del Regio Tesoro	»	—
Debitori diversi	»	—
Operazioni speciali con il Cons. Sovv. Val. Ind.	»	40,887,639,575.51
Spese	»	—
B. T. O. per invest. disp. dep. Vinc.ti Enti Legge bancaria	»	68,000,000,000 —
Saldo delle partite varie	»	731,676,845.83
	L.	482,296,852,724.81
Depositi in titoli e valori diversi	»	790,606,834,728.20
	L.	1,272,903,687,453.01
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	95,201,081.19
TOTALE GENERALE	L.	1,272,998,888,534.20

Saggio normale dello sconto 4% (dal 10 settembre 1944)

Il Governatore: LUIGI EINAUDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

D'ITALIA

versato L. 300,000,000

luglio 1945

PASSIVO

Circolazione dei biglietti	L.	286,089,752,750 —
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	14,516,413,492.92
Depositi in conto corrente	»	36,162,026,999.37
Totale partite da coprire	L.	336,768,193,242.29
Capitale sociale	L.	300,000,000 —
Fondo di riserva ordinario	»	330,328,213.65
Fondo di riserva straordinario	»	243,483,278.86
Conti correnti vincolati	»	1,456,230,356.90
Depositi in c/c Frutt.ri Vinc.ti degli Enti previsti dalla Legge bancaria	»	103,298,006,131.51
Conto corrente del Regio Tesoro	»	39,459,594,281.95
Fondo ammortamento I. R. I.	»	441,017,219.65
Creditori diversi	»	—
Rendite del corrente esercizio	»	—
Utili netti dell'esercizio precedente	»	—
	L.	482,296,852,724.81
Depositanti	»	790,606,834,728.20
	L.	1,272,903,687,453.01
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	95,201,081.19
TOTALE GENERALE	L.	1,272,998,888,534.20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PASSIVO

Circolazione dei biglietti	L.	286,089,752,750 —
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	14,516,413,492.02
Depositi in conto corrente	»	36,162,026,999.37
Totale partite da coprire	L.	336,768,193,242.29
Capitale sociale	L.	300,000,000 —
Fondo di riserva ordinario	»	330,328,213.65
Fondo di riserva straordinario	»	243,483,278.86
Conti correnti vincolati	»	1,456,230,356.90
Depositi in c/c Frutt.ri Vinc.ti degli Enti previsti dalla Legge bancaria	»	103,298,006,131.51
Conto corrente del Regio Tesoro	»	39,459,594,281.95
Fondo ammortamento I. R. I.	»	441,017,219.65
Creditori diversi	»	—
Rendite del corrente esercizio	»	—
Utili netti dell'esercizio precedente	»	—
	L.	482,296,852,724.81
Depositanti	»	790,606,834,728.20
	L.	1,272,903,687,453.01
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	95,201,081.19
TOTALE GENERALE	L.	1,272,998,888,534.20

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 0.11%
Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 0.16%

Il Capo Servizio di Ragioneria: PERRINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

INDICE

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO AL 31 LUGLIO 1945:

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1945 . . . . . *Pag.* 3

Situazione dei debiti e crediti di Tesoreria . . . . . » 4

Incassi di bilancio . . . . . » 6

Pagamenti di bilancio . . . . . » 7

Riassunto dei pagamenti per spese di bilancio dal 1° al 31 luglio 1945 distinti per qualità di titoli di spese. . . . . » 8

Incassi di bilancio distinti per capi e per regioni dal 1° al 31 luglio 1945 . . . . . » 10

Pagamenti di bilancio distinti per ministeri e per regioni dal 1° al 31 luglio 1945 . . . . » 12

« Altre amministrazioni » in c/c infruttifero e fruttifero . . . . . » 14

Contabilità speciali . . . . . » 15

« Partite diverse » . . . . . » 16

Situazione al 31 luglio 1945 della circolazione metallica . . . . . » 17

Situazione della circolazione metallica (vecchio conio) . . . . . » 18

Situazione riassuntiva dei debiti pubblici interni . . . . . » 19

Situazione dei fondi di cassa alla sera del 31 luglio 1945 . . . . . » 20

Punti di concordanza . . . . . » 22

SITUAZIONE DI BILANCIO AL 31 LUGLIO 1945 . . . . . » 23

SITUAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA AL 31 LUGLIO 1945 . . . . . » 30

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 30 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare soiamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 848.

Trattamento di pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione già licenziati per motivi politici . . . . . Pag. 194

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 849.

Norme transitorie per la perdita dei posti da applicarsi all'ufficiale in servizio permanente effettivo che rientri in servizio da una delle posizioni di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1940, n. 369 . . . . . Pag. 195

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, n. 850.

Facoltà del Ministro per l'Africa Italiana di delegare parte delle sue attribuzioni ad uno dei Sottosegretari di Stato per gli affari esteri . . . . . Pag. 195

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, numero 851.

Collocamento fuori ruolo di due funzionari della Direzione generale del tesoro di grado non inferiore al 6°, per essere destinati presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio di vigilanza sulle aziende di credito . . . . . Pag. 196

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 6.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Perugia . . . . . Pag. 198

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1945.

Convalida dei provvedimenti relativi al collocamento a riposo del rag. Viti Antonio degli Ospedali riuniti di Santa Maria della Scala in Siena . . . . . Pag. 198

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 199

Ministero dell'interno: Elenco di decreti interministeriali con i quali le Amministrazioni provinciali di Macerata, Napoli, Taranto e Ferrara, sono state autorizzate ad assumere mutui pel pareggio del bilancio 1945 . Pag. 199

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di quietanza di tesoreria. Pag. 199

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro . Pag. 199

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 199

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 200

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 25 DEL 30 GENNAIO 1946:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0098

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì 30 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 848.

Trattamento di pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione già licenziati per motivi politici . . . . . Pag. 194

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 849.

Norme transitorie per la perdita dei posti da applicarsi all'ufficiale in servizio permanente effettivo che rientri in servizio da una delle posizioni di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1940, n. 369 . . . . . Pag. 195

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, n. 850.

Facoltà del Ministro per l'Africa Italiana di delegare parte delle sue attribuzioni ad uno dei Sottosegretari di Stato per gli affari esteri . . . . . Pag. 198

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, numero 851.

Collocamento fuori ruolo di due funzionari della Direzione generale del tesoro di grado non inferiore al 6°, per essere destinati presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio di vigilanza sulle aziende di credito . . . . . Pag. 199

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 5.

Norme di attuazione dell'Accordo stipulato l'8 marzo 1945 tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A. ed approvato con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79. Pag. 199

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Perugia . . . . . Pag. 198

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1945.

Convalida dei provvedimenti relativi al collocamento a riposo del rag. Viti Antonio degli Ospedali riuniti di Santa Maria della Scala in Siena . . . . . Pag. 198

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 199

Ministero dell'interno: Elenco di decreti interministeriali con i quali le Amministrazioni provinciali di Macerata, Napoli, Taranto e Ferrara, sono state autorizzate ad assumere mutui pel pareggio del bilancio 1945 . Pag. 199

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di quietanza di tesoreria. Pag. 199

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro . Pag. 199

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 199

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 200

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 25 DEL 30 GENNAIO 1946:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1945, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 848.

Trattamento di pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione già licenziati per motivi politici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, concernenti la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, delle aziende che gestiscono servizi pubblici o d'interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, relativo alla revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regolamento speciale concernente la previdenza del personale addetto ai servizi di trasporto concessi all'industria privata, provincie e comuni, approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la determinazione e la liquidazione del trattamento di previdenza agli agenti di ruolo addetti a linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna esercitate da aziende private o da comuni, provincie e consorzi e agli agenti effettivi delle aziende municipalizzate di trasporto, già esonerati per ragioni politiche o razziali e che si trovino nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e dai decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1944, n. 190, e 19 ottobre 1944, n. 301, nonchè, in caso di morte, per la determinazione e la liquidazione delle pensioni di riversibilità agli aventi diritto, sarà provveduto, per quanto non previsto dai citati decreti, in conformità delle norme integrative dei decreti stessi, di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Alla liquidazione delle pensioni e, per le pensioni già liquidate, alla loro integrazione in conseguenza del riconoscimento del periodo di tempo in cui l'agente è rimasto assente dal servizio per effetto dell'esonero per motivi politici o razziali, si provvederà a cura del fondo [illegible] addetti ai pubblici servizi di trasporto

La liquidazione delle pensioni e della integrazione avverrà secondo le norme del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, riconoscendo come periodo utile ai fini del trattamento di previdenza il tempo in cui gli agenti avrebbero avuto il diritto di rimanere in servizio, in conformità delle norme vigenti (esclusa in ogni caso la possibilità di un collocamento anticipato in quiescenza), previa la ricostruzione della carriera degli agenti ai sensi degli articoli 6 e 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

Art. 3.

Ai fini di cui ai precedenti articoli le aziende da cui furono deliberati gli esoneri o quelle ad esse subentrate verseranno al fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto o alle casse speciali a cui gli agenti erano iscritti, la riserva matematica prospettiva relativa alle pensioni che saranno corrisposte agli agenti od ai loro aventi diritto, tenuto conto degli eventuali contributi che saranno versati dopo la loro riassunzione in servizio. Tale riserva sarà calcolata con le tabelle in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli agenti stessi che non abbiano potuto essere riammessi in servizio e per i superstiti degli agenti premorti il versamento della riserva matematica di cui sopra sarà effettuato all'atto della liquidazione della pensione; per gli agenti riassunti in servizio detto versamento sarà effettuato entro sei mesi dalla riammissione, o, qualora questa sia già avvenuta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per gli agenti il cui esonero fu deliberato per ragioni politiche o razziali da aziende che, nel frattempo, abbiano cessato di esistere, e ne sia esaurito il procedimento di liquidazione, provvederanno il fondo o le casse speciali presso le quali gli agenti stessi erano iscritti al momento del licenziamento, previo riconoscimento del motivo politico o razziale dell'esonero ai sensi del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190.

Per questi casi al fondo ed alle casse speciali la riserva matematica prospettiva sarà versata con rivalsa proporzionale sui maggiori introiti derivanti alle aziende in attività che vengano a beneficiare delle maggiorazioni di tariffa o diritti supplementari previsti al seguente articolo.

Art. 4.

Per far fronte agli oneri di cui ai due precedenti articoli, il Ministero dei trasporti, di concerto col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, potrà, nei casi di comprovata necessità, autorizzare le aziende ad istituire supplementi di tariffa o diritti supplementari secondo le norme e le modalità che saranno stabilite in apposito decreto e nella misura e per il tempo strettamente necessari a fronteggiare i predetti oneri.

Art. 5.

Gli ex agenti i quali si trovino nelle condizioni pre[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 843.

Trattamento di pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione già licenziati per motivi politici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, concernenti la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, delle aziende che gestiscono servizi pubblici o d'interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, relativo alla revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regolamento speciale concernente la previdenza del personale addetto ai servizi di trasporto concessi all'industria privata, provincie e comuni, approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la determinazione e la liquidazione del trattamento di previdenza agli agenti di ruolo addetti a linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna esercitate da aziende private o da comuni, provincie e consorzi e agli agenti effettivi delle aziende municipalizzate di trasporto, già esonerati per ragioni politiche o razziali e che si trovino nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e dai decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1944, n. 190, e 19 ottobre 1944, n. 301, nonchè, in caso di morte, per la determinazione e la liquidazione delle pensioni di riversibilità agli aventi diritto, sarà provveduto, per quanto non previsto dai citati decreti, in conformità delle norme integrative dei decreti stessi, di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Alla liquidazione delle pensioni e, per le pensioni già liquidate, alla loro integrazione in conseguenza del riconoscimento del periodo di tempo in cui l'agente è rimasto assente dal servizio per effetto dell'esonero per motivi politici o razziali, si provvederà a cura del fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, o delle casse speciali di previdenza a cui gli agenti sono o erano iscritti al momento dell'esonero per ragioni politiche o razziali.

La liquidazione delle pensioni e della integrazione avverrà secondo le norme del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, riconoscendo come periodo utile ai fini del trattamento di previdenza il tempo in cui gli agenti avrebbero avuto il diritto di rimanere in servizio, in conformità delle norme vigenti (esclusa in ogni caso la possibilità di un collocamento anticipato in quiescenza), previa la ricostruzione della carriera degli agenti ai sensi degli articoli 6 e 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

Art. 3.

Ai fini di cui ai precedenti articoli le aziende da cui furono deliberati gli esoneri o quelle ad esse subentrate verseranno al fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto o alle casse speciali a cui gli agenti erano iscritti, la riserva matematica prospettiva relativa alle pensioni che saranno corrisposte agli agenti od ai loro aventi diritto, tenuto conto degli eventuali contributi che saranno versati dopo la loro riassunzione in servizio. Tale riserva sarà calcolata con le tabelle in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli agenti stessi che non abbiano potuto essere riammessi in servizio e per i superstiti degli agenti premorti il versamento della riserva matematica di cui sopra sarà effettuato all'atto della liquidazione della pensione; per gli agenti riassunti in servizio detto versamento sarà effettuato entro sei mesi dalla riammissione, o, qualora questa sia già avvenuta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per gli agenti il cui esonero fu deliberato per ragioni politiche o razziali da aziende che, nel frattempo, abbiano cessato di esistere, e ne sia esaurito il procedimento di liquidazione, provvederanno il fondo o le casse speciali presso le quali gli agenti stessi erano iscritti al momento del licenziamento, previo riconoscimento del motivo politico o razziale dell'esonero ai sensi del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190.

Per questi casi al fondo ed alle casse speciali la riserva matematica prospettiva sarà versata con rivalsa proporzionale sui maggiori introiti derivanti alle aziende in attività che vengano a beneficiare delle maggiorazioni di tariffa o diritti supplementari previsti al seguente articolo.

Art. 4.

Per far fronte agli oneri di cui ai due precedenti articoli, il Ministero dei trasporti, di concerto col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, potrà, nei casi di comprovata necessità, autorizzare le aziende ad istituire supplementi di tariffa o diritti supplementari secondo le norme e le modalità che saranno stabilite in apposito decreto e nella misura e per il tempo strettamente necessari a fronteggiare i predetti oneri.

Art. 5.

Gli ex agenti i quali si trovino nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e non abbiano potuto essere riammessi in servizio per aver superato i limiti di età o per invalidità, dovranno fare domanda al fondo di previdenza per gli addetti ai pub-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

bilici servizi di trasporto o alle casse speciali di previdenza competenti, per la liquidazione della pensione o la revisione della pensione eventualmente già liquidata, ai sensi del R. decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 9, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e del presente decreto.

Le domande di cui al presente articolo possono essere presentate fino ad un anno dalla conclusione della pace.

Analoga domanda, entro lo stesso termine, dovrà essere fatta dagli aventi diritto, in caso di decesso degli agenti.

Per gli agenti riammessi in servizio, le aziende da cui dipendono dovranno trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale e alle casse speciali di previdenza, sempre entro il termine di cui all'art. 3, tutte le indicazioni occorrenti per la ricostruzione del trattamento di previdenza degli interessati.

Art. 6.

I contributi versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dell'agente, per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o per altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta, ivi compresa l'assicurazione facoltativa in dipendenza di un rapporto di lavoro svolto nel periodo di tempo compreso in quello riconosciuto utile ai fini della liquidazione della pensione del fondo, saranno considerati come versati dall'azienda a sgravio delle riserve matematiche di cui all'art. 3, e trasferiti al fondo, previo annullamento dell'assicurazione relativa.

Se i contributi di cui al comma precedente abbiano dato luogo a liquidazione di pensione, il valore capitale di essa, al momento in cui si liquida la pensione di cui all'art. 2, sarà considerato come versato dall'azienda in conto della suddetta riserva matematica, previo annullamento della pensione.

All'uopo, la liquidazione della pensione ai sensi del presente decreto, e la reiscrizione al fondo di previdenza gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o alle casse speciali di previdenza, non potranno aver luogo se gli agenti o i loro aventi diritto non riconsegnino all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la regolarizzazione ai sensi di legge, i documenti relativi a pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, eventualmente già a loro liquidate o non rilascino esplicita dichiarazione di non essere titolari di altre pensioni e non indichino i versamenti effettuati in loro favore presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e altri fondi di previdenza.

La mancata osservanza delle norme stabilite nel precedente comma e il rilascio di inesatte dichiarazioni farà perdere ogni diritto alle prestazioni di cui al presente decreto, salvi più gravi provvedimenti nei casi in cui ricorrano gli estremi di legge.

Art. 7.

Nel caso che il personale di cui all'art. 1 abbia beneficiato, durante il periodo di allontanamento dal servizio, di speciali forme di previdenza diverse da quelle amministrate dall'Istituto nazionale [illegible]

alla eventuale eccedenza sul trattamento derivante dalle dette forme di previdenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — LA MALFA — RICCI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 57. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 849.

Norme transitorie per la perdita dei posti da applicarsi all'ufficiale in servizio permanente effettivo che rientri in servizio da una delle posizioni di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1940, n. 369.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945 n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per gli anni 1945, 1946 e 1947, saranno considerate come promozioni effettuate nell'anno precedente, agli effetti dell'art. 9 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, quelle conferite in ciascun grado e ruolo, nell'anno 1943.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nei servizi di trasporto o alle casse speciali di previdenza competenti, per la liquidazione della pensione o la revisione della pensione eventualmente già liquidata, ai sensi del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e del presente decreto.

Le domande di cui al presente articolo possono essere presentate fino ad un anno dalla conclusione della pace.

Analoga domanda, entro lo stesso termine, dovrà essere fatta dagli aventi diritto, in caso di decesso degli agenti.

Per gli agenti riammessi in servizio, le aziende da cui dipendono dovranno trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale e alle casse speciali di previdenza, sempre entro il termine di cui all'art. 3, tutte le indicazioni occorrenti per la ricostruzione del trattamento di previdenza degli interessati.

Art. 6.

I contributi versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dell'agente, per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o per altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta, ivi compresa l'assicurazione facoltativa in dipendenza di un rapporto di lavoro svolto nel periodo di tempo compreso in quello riconosciuto utile ai fini della liquidazione della pensione del fondo, saranno considerati come versati dall'azienda a sgravio delle riserve matematiche di cui all'art. 3, e trasferiti al fondo, previo annullamento dell'assicurazione relativa.

Se i contributi di cui al comma precedente abbiano dato luogo a liquidazione di pensione, il valore capitale di essa, al momento in cui si liquida la pensione di cui all'art. 2, sarà considerato come versato dall'azienda in conto della suddetta riserva matematica, previo annullamento della pensione.

All'uopo, la liquidazione della pensione ai sensi del presente decreto, e la reinscrizione al fondo di previdenza gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o alle casse speciali di previdenza, non potranno aver luogo se gli agenti o i loro aventi diritto non riconsegnino all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la regolarizzazione ai sensi di legge, i documenti relativi a pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, eventualmente già a loro liquidate o non rilascino esplicita dichiarazione di non essere titolari di altre pensioni e non indichino i versamenti effettuati in loro favore presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e altri fondi di previdenza.

La mancata osservanza delle norme stabilite nel precedente comma e il rilascio di inesatte dichiarazioni farà perdere ogni diritto alle prestazioni di cui al presente decreto, salvi più gravi provvedimenti nei casi in cui ricorrano gli estremi di legge.

Art. 7.

Nel caso che il personale di cui all'art. 1 abbia beneficiato, durante il periodo di allontanamento dal servizio, di speciali forme di previdenza diverse da quelle amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dipendenti da rapporti di lavoro intervenuti nel periodo stesso, il trattamento di pensione che sarà riconosciuto in base al presente decreto viene limitato alle eventuali differenze in più rispetto alle dette forme di previdenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — LA MALFA — RICCI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 57. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 849.

Norme transitorie per la perdita dei posti da applicarsi all'ufficiale in servizio permanente effettivo che rientri in servizio da una delle posizioni di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1940, n. 369.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945 n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per gli anni 1945, 1946 e 1947, saranno considerate come promozioni effettuate nell'anno precedente, agli effetti dell'art. 9 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, quelle conferite in ciascun grado e ruolo, nell'anno 1943.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 58. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, n. 850.

Facoltà del Ministro per l'Africa Italiana di delegare parte delle sue attribuzioni ad uno dei Sottosegretari di Stato per gli affari esteri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, quando sia anche Ministro per l'Africa Italiana e sia vacante la carica di Sottosegretario di Stato per il Ministero dell'Africa Italiana, può delegare parte delle attribuzioni spettantigli come Ministro ad un Sottosegretario di Stato del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, numero 851.

Collocamento fuori ruolo di due funzionari della Direzione generale del tesoro di grado non inferiore al 6°, per essere destinati presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio di vigilanza sulle aziende di credito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, [illegible] disposizioni riguardanti la posizione dei

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a collocare fuori ruolo, ai termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dal R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, due funzionari della Direzione generale del tesoro di grado non inferiore al 6°, per essere destinati presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio di vigilanza sulle aziende di credito - per i necessari collegamenti e coordinamenti fra il detto servizio ed il Ministero del tesoro sia per quanto riguarda gli istituti di credito di diritto pubblico, sia per quanto si riferisce alle altre aziende di credito di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive sue modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 61. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 5.

Norme di attuazione dell'Accordo stipulato l'8 marzo 1945 tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A. ed approvato con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147;
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura generale dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, numero 1611, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739, e sentito il parere della Corte dei conti a Sezioni riunite;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'assistenza post-bellica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, n. 850.

Facoltà del Ministro per l'Africa Italiana di delegare parte delle sue attribuzioni ad uno dei Sottosegretari di Stato per gli affari esteri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, quando sia anche Ministro per l'Africa Italiana e sia vacante la carica di Sottosegretario di Stato per il Ministero dell'Africa Italiana, può delegare parte delle attribuzioni spettantigli come Ministro ad un Sottosegretario di Stato del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, numero 851.

Collocamento fuori ruolo di due funzionari della Direzione generale del tesoro di grado non inferiore al 6°, per essere destinati presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio di vigilanza sulle aziende di credito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a collocare fuori ruolo, ai termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dal R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, due funzionari della Direzione generale del tesoro di grado non inferiore al 6°, per essere destinati presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio di vigilanza sulle aziende di credito - per i necessari collegamenti e coordinamenti fra il detto servizio ed il Ministero del tesoro sia per quanto riguarda gli istituti di credito di diritto pubblico, sia per quanto si riferisce alle altre aziende di credito di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive sue modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 61. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 5.

Norme di attuazione dell'Accordo stipulato l'8 marzo 1945 tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A. ed approvato con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147;
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura generale dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, numero 1611, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739, e sentito il parere della Corte dei conti a Sezioni riunite;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'assistenza post-bellica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'United Nations Relief and Rehabilitation Administration - Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Riabilitazione U.N.R.R.A. - è auto-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rizzata ad istituire in Italia una propria Missione, che la rappresenti, per l'attuazione dei programmi previsti nell'Accordo stipulato fra il Governo Italiano e l'U.N.R.R.A. stessa l'8 marzo 1945, ed approvato con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79.

Art. 2.

Il Presidente della Delegazione del Governo Italiano, istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147, rappresenta il Governo per tutto quanto attiene all'applicazione dell'Accordo di cui all'art. 1.

Il Presidente della Delegazione del Governo Italiano, ha altresì la facoltà di concludere gli accordi complementari necessari alla realizzazione degli scopi del citato Accordo, secondo le modalità ivi previste.

Art. 3.

La Delegazione del Governo Italiano è il tramite tra la Missione italiana dell'U.N.R.R.A. e le pubbliche Amministrazioni, per tutte le questioni di carattere generale relative all'attuazione dei compiti alla Missione stessa riconosciuti.

Art. 4.

Il Presidente della Delegazione del Governo Italiano per gli adempimenti di cui al precedente art. 2 sentirà la Delegazione stessa la quale, in particolare, dovrà pronunciarsi:

a) sulla natura ed estensione dei programmi di assistenza e di riabilitazione dell'U.N.R.R.A. in favore dell'Italia ed, in particolare, sulla natura e sui quantitativi delle merci necessarie per l'attuazione di tali programmi;

b) sulla determinazione delle modalità con le quali si dovrà procedere alla consegna ed al ritiro delle merci, importate in Italia dalla Missione italiana dell'U.N.R.R.A.;

c) sulla determinazione dei programmi di distribuzione delle merci, e sulle condizioni alle quali la distribuzione dovrà effettuarsi;

d) sui prezzi delle merci che saranno distribuiti a pagamento;

e) sulla necessità della requisizione dei beni mobili ed immobili occorrenti per l'attuazione dei programmi di assistenza e di riabilitazione;

f) in merito alla stipulazione fra il Governo Italiano e l'U.N.R.R.A. di accordi complementari a quello dell'8 marzo 1945;

g) sulla applicazione di quanto previsto dal capoverso della lettera *a*) dell'art. V dell'Accordo;

h) sul reimpiego previsto dal n. III della sezione 2ª lettera *b*) dell'allegato III dell'Accordo;

i) sulla determinazione delle somme che, di volta in volta, siano da corrispondere alla Missione italiana dell'U.N.R.R.A., da parte del Governo Italiano, ai sensi del n. II della sezione 2ª lettera *b*) dell'allegato III dell'Accordo.

Art. 5.

I rendiconti delle somme costituenti il controvalore

Nelle medesime forme viene autorizzato lo scarico delle merci fornite dall'U.N.R.R.A. ed il carico all'Amministrazione competente della distribuzione.

Restano ferme le vigenti norme della contabilità generale dello Stato per quanto riguarda l'erogazione delle somme che verranno assegnate alle pubbliche Amministrazioni per essere destinate al reimpiego ai sensi del n. III del secondo comma della sezione 2ª dell'allegato III dell'Accordo.

Art. 6.

Per l'assolvimento dei suoi compiti la Delegazione del Governo Italiano può avvalersi dell'opera di speciali Comitati provinciali presieduti dal Prefetto e la cui composizione sarà determinata dalla Delegazione stessa, di accordo con la Missione italiana dell'U.N.R.R.A.

Art. 7.

Su richiesta del Presidente della Delegazione del Governo Italiano, i Prefetti dispongono la requisizione di quei beni mobili ed immobili che si rendano necessari per l'attuazione di quanto convenuto nell'Accordo.

I beni requisiti possono essere usufruiti sia dalla Delegazione del Governo Italiano sia dalla Missione italiana dell'U.N.R.R.A., sia dagli uffici dipendenti di questa o di quella.

Il pagamento delle indennità di requisizione e degli eventuali danni arrecati ai beni requisiti è a carico dello Stato anche se i beni stessi vengano utilizzati dalla Missione italiana dell'U.N.R.R.A.

La indennità per la requisizione è determinata dal Prefetto; detta determinazione diventa definitiva se entro 30 giorni dalla comunicazione, l'interessato non ricorra all'autorità giudiziaria.

Art. 8.

L'U.N.R.R.A. ed il suo personale che non abbia la nazionalità italiana e che in base a segnalazione della Missione italiana dell'U.N.R.R.A. risulti in servizio in Italia, godono, limitatamente all'esercizio delle loro funzioni, di quei privilegi, facilitazioni, immunità ed esenzioni menzionati nell'art. XIV dell'Accordo tra il Governo Italiano e l'U.N.R.R.A., e che vengano normalmente accordati in Italia alle rappresentanze diplomatiche di Stati esteri.

Il personale dell'U.N.R.R.A. comprende, oltre agli impiegati dell'U.N.R.R.A. stessa, gli impiegati delle società di assistenza volontaria non italiane che lavorano sotto il controllo della Missione italiana dell'U.N.R.R.A.

I beni, le attività economiche e giuridiche e i contratti dell'U.N.R.R.A., nonchè gli stipendi del suo personale che non abbia la cittadinanza italiana e non residenti in Italia, sono esenti da qualsiasi onere e tributo sia verso lo Stato che gli enti locali.

Art. 9.

La Missione italiana dell'U.N.R.R.A. e la Delegazione del Governo Italiano, nell'adempimento delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

rizzata ad istituire in Italia una propria Missione, che la rappresenti, per l'attuazione dei programmi previsti nell'Accordo stipulato fra il Governo Italiano e l'U.N.R.R.A. stessa l'8 marzo 1945, ed approvato con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79.

Art. 2.

Il Presidente della Delegazione del Governo Italiano, istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147, rappresenta il Governo per tutto quanto attiene all'applicazione dell'Accordo di cui all'art. 1.

Il Presidente della Delegazione del Governo Italiano, ha altresì la facoltà di concludere gli accordi complementari necessari alla realizzazione degli scopi del citato Accordo, secondo le modalità ivi previste.

Art. 3.

La Delegazione del Governo Italiano è il tramite tra la Missione italiana dell'U.N.R.R.A. e le pubbliche Amministrazioni, per tutte le questioni di carattere generale relative all'attuazione dei compiti alla Missione stessa riconosciuti.

Art. 4.

Il Presidente della Delegazione del Governo Italiano per gli adempimenti di cui al precedente art. 2 sentirà la Delegazione stessa la quale, in particolare, dovrà pronunciarsi:

a) sulla natura ed estensione dei programmi di assistenza e di riabilitazione dell'U.N.R.R.A. in favore dell'Italia ed, in particolare, sulla natura e sui quantitativi delle merci necessarie per l'attuazione di tali programmi;

b) sulla determinazione delle modalità con le quali si dovrà procedere alla consegna ed al ritiro delle merci, importate in Italia dalla Missione italiana dell'U.N.R.R.A.;

c) sulla determinazione dei programmi di distribuzione delle merci, e sulle condizioni alle quali la distribuzione dovrà effettuarsi;

d) sui prezzi delle merci che saranno distribuiti a pagamento;

e) sulla necessità della requisizione dei beni mobili ed immobili occorrenti per l'attuazione dei programmi di assistenza e di riabilitazione;

f) in merito alla stipulazione fra il Governo Italiano e l'U.N.R.R.A. di accordi complementari a quello dell'8 marzo 1945;

g) sulla applicazione di quanto previsto dal capoverso della lettera *a)* dell'art. V dell'Accordo;

h) sul reimpiego previsto dal n. III della sezione 2ª lettera *b)* dell'allegato III dell'Accordo;

i) sulla determinazione delle somme che, di volta in volta, siano da corrispondere alla Missione italiana dell' U.N.R.R.A., da parte del Governo Italiano, ai sensi del n. II della sezione 2ª lettera *b)* dell'allegato III dell'Accordo.

Art. 5.

I rendiconti delle somme costituenti il controvalore delle merci fornite dall'U.N.R.R.A. sono approvati dal Presidente della Delegazione del Governo Italiano, previa deliberazione della Delegazione stessa.

Nelle medesime forme viene autorizzato lo scarico delle merci fornite dall'U.N.R.R.A. ed il carico all'Amministrazione competente della distribuzione.

Restano ferme le vigenti norme della contabilità generale dello Stato per quanto riguarda l'erogazione delle somme che verranno assegnate alle pubbliche Amministrazioni per essere destinate al reimpiego ai sensi del n. III del secondo comma della sezione 2ª dell'allegato III dell'Accordo.

Art. 6.

Per l'assolvimento dei suoi compiti la Delegazione del Governo Italiano può avvalersi dell'opera di speciali Comitati provinciali presieduti dal Prefetto e la cui composizione sarà determinata dalla Delegazione stessa, di accordo con la Missione italiana dell'U.N.R.R.A.

Art. 7.

Su richiesta del Presidente della Delegazione del Governo Italiano, i Prefetti dispongono la requisizione di quei beni mobili ed immobili che si rendano necessari per l'attuazione di quanto convenuto nell'Accordo.

I beni requisiti possono essere usufruiti sia dalla Delegazione del Governo Italiano sia dalla Missione italiana dell'U.N.R.R.A., sia dagli uffici dipendenti di questa o di quella.

Il pagamento delle indennità di requisizione e degli eventuali danni arrecati ai beni requisiti è a carico dello Stato anche se i beni stessi vengano utilizzati dalla Missione italiana dell'U.N.R.R.A.

La indennità per la requisizione è determinata dal Prefetto; detta determinazione diventa definitiva se entro 30 giorni dalla comunicazione, l'interessato non ricorra all'autorità giudiziaria.

Art. 8.

L'U.N.R.R.A. ed il suo personale che non abbia la nazionalità italiana e che in base a segnalazione della Missione italiana dell'U.N.R.R.A. risulti in servizio in Italia, godono, limitatamente all'esercizio delle loro funzioni, di quei privilegi, facilitazioni, immunità ed esenzioni menzionati nell'art. XIV dell'Accordo tra il Governo Italiano e l'U.N.R.R.A., e che vengano normalmente accordati in Italia alle rappresentanze diplomatiche di Stati esteri.

Il personale dell'U.N.R.R.A. comprende, oltre agli impiegati dell'U.N.R.R.A. stessa, gli impiegati delle società di assistenza volontaria non italiane che lavorano sotto il controllo della Missione italiana dell'U.N.R.R.A.

I beni, le attività economiche e giuridiche e i contratti dell'U.N.R.R.A., nonchè gli stipendi del suo personale che non abbia la cittadinanza italiana e non residenti in Italia, sono esenti da qualsiasi onere e tributo sia verso lo Stato che gli enti locali.

Art. 9.

La Missione italiana dell'U.N.R.R.A. e la Delegazione del Governo Italiano, nell'adempimento delle finalità propostesi, godono delle seguenti agevolazioni:

1) esenzione da qualsiasi tributo sia verso lo Stato sia verso gli enti locali;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2) esenzione da tasse postali, purchè la corrispondenza relativa porti un contrassegno che ne indichi la provenienza;

3) gratuità dei trasporti di merce e di altro materiale sui mezzi di trasporto gestiti dallo Stato;

4) agevolazioni analoghe a quelle vigenti per le Forze armate per i viaggi di servizio del proprio personale sulle linee ferroviarie, automobilistiche ed aeree;

5) libertà di circolazione sia per il personale sia per i mezzi di trasporto;

6) esenzione doganale, per le merci ed i materiali importati in Italia;

7) uso di speciali etichette e di altri contrassegni sulle merci ed i materiali;

8) precedenza nelle comunicazioni telefoniche, telegrafiche, sia per filo, sia per radio, analoga a quella stabilita per le comunicazioni di Stato internazionali;

9) tariffe vigenti per gli uffici dell'Amministrazione dello Stato per le comunicazioni telefoniche e telegrafiche sia per filo sia per radio.

Art. 10.

Le merci che risultino di proprietà dell'U.N.R.R.A. e che, importate in Italia, siano successivamente trasferite dall'U.N.R.R.A. stessa all'estero, e quelle importate per il transito attraverso l'Italia sono esenti dalle disposizioni che regolano l'esportazione di merci dal territorio dello Stato.

Art. 11.

Per la durata dell'Accordo previsto dall'art. 1, l'Avvocatura dello Stato su richiesta della Missione italiana dell'U.N.R.R.A., può assumere la rappresentanza e la difesa degli interessi patrimoniali dell'U.N.R.R.A. e del personale di essa, per cause e fatti di servizio, in tutti i giudizi civili e penali, avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 12.

Il presente decreto ha effetto dall'8 marzo 1945, per i territori che a quella data erano già restituiti all'Amministrazione italiana. Negli altri territori avrà effetto a decorrere dalla data di tale restituzione o da quella in cui divenga esecutivo per effetto delle disposizioni del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — LOMBARDI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Perugia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Perugia pel triennio 1945-47 i signori:

prof. Fedeli Fedele, medico chirurgo;

dott. Calisti Antonio, medico chirurgo;

prof. Berardi Antonio, pediatra;

avv. Parlavecchio Vincenzo, esperto in materia amministrativa;

dott. Squadroni Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 73

(160)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1945.

Convalida dei provvedimenti relativi al collocamento a riposo del rag. Viti Antonio degli Ospedali riuniti di Santa Maria della Scala in Siena.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le deliberazioni del Commissario prefettizio degli Spedali riuniti di Santa Maria della Scala, in Siena, in data 19 aprile 1944, nn. 39 e 40, con le quali si stabilì, rispettivamente, di collocare a riposo il rag. capo sig. Antonio Viti, con decorrenza dal 1° giugno 1944, per inidoneità fisica causata da malattia contratta in servizio e di corrispondergli il compenso di lire ventimila, comprensive dell'indennità di aspettativa per un anno per motivi di salute;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del decreto stesso, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati dal Governo predetto;

Visto il successivo art. 3, il quale dispone che i provvedimenti di cui sopra possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente entro un

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

2) esenzione da tasse postali, purchè la corrispondenza relativa porti un contrassegno che ne indichi la provenienza;

3) gratuità dei trasporti di merce e di altro materiale sui mezzi di trasporto gestiti dallo Stato;

4) agevolazioni analoghe a quelle vigenti per le Forze armate per i viaggi di servizio del proprio personale sulle linee ferroviarie, automobilistiche ed aeree;

5) libertà di circolazione sia per il personale sia per i mezzi di trasporto;

6) esenzione doganale, per le merci ed i materiali importati in Italia;

7) uso di speciali etichette e di altri contrassegni sulle merci ed i materiali;

8) precedenza nelle comunicazioni telefoniche, telegrafiche, sia per filo, sia per radio, analoga a quella stabilita per le comunicazioni di Stato internazionali;

9) tariffe vigenti per gli uffici dell'Amministrazione dello Stato per le comunicazioni telefoniche e telegrafiche sia per filo sia per radio.

Art. 10.

Le merci che risultino di proprietà dell'U.N.R.R.A. e che, importate in Italia, siano successivamente trasferite dall'U.N.R.R.A. stessa all'estero, e quelle importate per il transito attraverso l'Italia sono esenti dalle disposizioni che regolano l'esportazione di merci dal territorio dello Stato.

Art. 11.

Per la durata dell'Accordo previsto dall'art. 1, l'Avvocatura dello Stato su richiesta della Missione italiana dell'U.N.R.R.A., può assumere la rappresentanza e la difesa degli interessi patrimoniali dell'U.N.R.R.A. e del personale di essa, per cause e fatti di servizio, in tutti i giudizi civili e penali, avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 12.

Il presente decreto ha effetto dall'8 marzo 1945, per i territori che a quella data erano già restituiti all'Amministrazione italiana. Negli altri territori avrà effetto a decorrere dalla data di tale restituzione o da quella in cui divenga esecutivo per effetto delle disposizioni del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — LOMBARDI — SCELBA — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 63. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Perugia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Perugia pel triennio 1945-47 i signori:

prof. Fedeli Fedele, medico chirurgo;

dott. Calisti Antonio, medico chirurgo;

prof. Berardi Antonio, pediatra;

avv. Parlavecchio Vincenzo, esperto in materia amministrativa;

dott. Squadroni Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 73

(150)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1945.

Convalida dei provvedimenti relativi al collocamento a riposo del rag. Viti Antonio degli Ospedali riuniti di Santa Maria della Scala in Siena.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le deliberazioni del Commissario prefettizio degli Spedali riuniti di Santa Maria della Scala, in Siena, in data 19 aprile 1944, nn. 39 e 40, con le quali si stabilì, rispettivamente, di collocare a riposo il rag. capo sig. Antonio Viti, con decorrenza dal 1° giugno 1944, per inidoneità fisica causata da malattia contratta in servizio e di corrispondergli il compenso di lire ventimila, comprensive dell'indennità di aspettativa per un anno per motivi di salute;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del decreto stesso, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati dal Governo predetto;

Visto il successivo art. 3, il quale dispone che i provvedimenti di cui sopra possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente entro un anno dall'entrata in vigore del ricordato decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 18 ottobre 1944;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto l'art. 9 dello stesso decreto legislativo in base al quale per i territori successivamente trasferiti all'Amministrazione del Governo italiano i termini decorrono dalla data di trasferimento;

Visto il rapporto del Prefetto di Siena;

Considerato che la provincia di Siena fu restituita all'Amministrazione italiana con decorrenza dal 10 maggio 1945;

Considerato che sussistono tuttora i motivi in base ai quali fu disposto nell'interesse dell'Istituto, il collocamento a riposo del detto funzionario, e che fondate ragioni di equità indussero l'Istituto stesso a corrispondergli la somma di lire ventimila su ricordata;

Ritenuto che, pertanto, le citate deliberazioni possono essere convalidate;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti degli Ospedali riuniti di Santa Maria della Scala in Siena, relativi al collocamento a riposo del ragioniere Antonio Viti ed alla liquidazione della somma di lire ventimila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1945

(230) *Il Ministro*: ROMITA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 25 gennaio 1946:

Castelli Angelo, notaio residente nel comune di Esperia, distretto notarile di Cassino, è traslocato nel comune di Ausonia, stesso distretto.

Speciale Michele, notaio residente nel comune di Altavilla Milicia, distretto notarile di Termini Imerese, è traslocato nel comune di Carini, distretto notarile di Palermo.

Alaimo Andrea, notaio residente nel comune di Mercato Saraceno, distretto notarile di Forlì, è traslocato nel comune di Monreale, distretto notarile di Palermo.

Sarno Filadelfo, notaio residente nel comune di Vietri sul Mare, distretto notarile di Salerno, è traslocato nel comune di Salerno.

(231)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco di decreti interministeriali con i quali le Amministrazioni provinciali di Macerata, Napoli, Taranto e Ferrara, sono state autorizzate ad assumere mutui pel pareggio del bilancio 1945.

Decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere, con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, i mutui per ciascuna di esse rispettivamente indicato, pel pareggio del bilancio 1945:

Decreto interministeriale 16 novembre 1945, Amministrazione provinciale di Macerata, importo del mutuo L. 1.600.000;

Decreto interministeriale 15 dicembre 1945, Amministrazione provinciale di Napoli, importo del mutuo L. 5.420.000;

MINISTERO DEL TESORO

Diffida per smarrimento di quietanza di tesoreria

Il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, denunzia lo smarrimento della quietanza di deposito provvisorio n. 334 del 6 maggio 1943 di L. 10.000, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria di Vicenza alla ditta Ilesa, via G. D'Annunzio n. 5, Vicenza.

Si diffida chiunque vi abbia interesse, che trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, questo Provveditorato generale provvederà a richiedere alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vicenza, l'emissione del certificato mod. 128-T in luogo della quietanza del deposito provvisorio predetto e al successivo svincolo del deposito stesso.

p. *Il Provveditore generale dello Stato*: RICCI

(217)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 42

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1933, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1949, serie L, n. 387, di L. 6500 capitale nominale, intestato a favore di Sforzi Armida fu Amerigo, minore sotto la patria potestà della madre Negro Colomba fu Dalmazio ved. Sforzi, domiciliata a Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il direttore generale: CONTI

(205)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 gennaio 1946 - N. 22

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	101,10
Id. 3,50 % 1902	92,40
Id. 3 % lordo	88,20
Id. 5 % 1935	97,85
Redimibile 3,50 % 1934	86,10
Id. 5 % 1936	97,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,675
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,675

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Visto l'art. 9 dello stesso decreto legislativo in base al quale per i territori successivamente trasferiti all'Amministrazione del Governo italiano i termini decorrono dalla data di trasferimento;

Visto il rapporto del Prefetto di Siena;

Considerato che la provincia di Siena fu restituita all'Amministrazione italiana con decorrenza dal 10 maggio 1945;

Considerato che sussistono tuttora i motivi in base ai quali fu disposto nell'interesse dell'Istituto, il collocamento a riposo del detto funzionario, e che fondate ragioni di equità indussero l'Istituto stesso a corrispondergli la somma di lire ventimila su ricordata;

Ritenuto che, pertanto, le citate deliberazioni possono essere convalidate;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti degli Ospedali riuniti di Santa Maria della Scala in Siena, relativi al collocamento a riposo del ragioniere Antonio Viti ed alla liquidazione della somma di lire ventimila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1945

(230) *Il Ministro*: ROMITA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 25 gennaio 1946:

Castelli Angelo, notaio residente nel comune di Esperia, distretto notarile di Cassino, è traslocato nel comune di Ausonia, stesso distretto.

Speciale Michele, notaio residente nel comune di Alia, villa Milicia, distretto notarile di Termini Imerese, è traslocato nel comune di Carini, distretto notarile di Palermo.

Alaimo Andrea, notaio residente nel comune di Mercato Saraceno, distretto notarile di Forlì, è traslocato nel comune di Monreale, distretto notarile di Palermo.

Sarno Filadelfo, notaio residente nel comune di Vietri sul Mare, distretto notarile di Salerno, è traslocato nel comune di Salerno.

(231)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco di decreti interministeriali con i quali le Amministrazioni provinciali di Macerata, Napoli, Taranto e Ferrara, sono state autorizzate ad assumere mutui pel pareggio del bilancio 1945.

Decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere, con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, i mutui per ciascuna di esse rispettivamente indicato, pel pareggio del bilancio 1945:

Decreto interministeriale 16 novembre 1945, Amministrazione provinciale di Macerata, importo del mutuo L. 1.600.000;

Decreto interministeriale 15 dicembre 1945, Amministrazione provinciale di Napoli, importo del mutuo L. 5.420.000;

Decreto interministeriale 9 novembre 1945, Amministrazione provinciale di Taranto, importo del mutuo L. 2.000.000;

Decreto interministeriale 14 dicembre 1945, Amministrazione provinciale di Ferrara, importo del mutuo L. 3.000.000.

(214)

MINISTERO DEL TESORO

Diffida per smarrimento di quietanza di tesoreria

Il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, denunzia lo smarrimento della quietanza di deposito provvisorio n. 334 del 6 maggio 1913 di L. 10.000, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria di Vicenza alla ditta Ilesa, via G. D'Annunzio n. 5, Vicenza.

Si diffida chiunque vi abbia interesse, che trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, questo Provveditorato generale provvederà a richiedere alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vicenza, l'emissione del certificato mod. 128-T in luogo della quietanza del deposito provvisorio predetto e al successivo svincolo del deposito stesso.

p. *Il Provveditore generale dello Stato*: RICCI

(217)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 42

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 %, 1949, serie L, n. 387, di L. 6500 capitale nominale, intestato a favore di Sforzi Armida fu Amerigo, minore sotto la patria potestà della madre Negro Colomba fu Dalmazio ved. Sforzi, domiciliata a Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

(205) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 gennaio 1946 - N. 22

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	101,10
Id. 3,50 % 1902	92,40
Id. 3 % lordo	88,50
Id. 5 % 1935	97,85
Redimibile 3,50 % 1934	86,10
Id. 5 % 1936	97,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,675
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,675
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,825
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,75

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 5.

(1ª *pubblicazione*).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	600360	2.852,50	Moreno *Francesca* fu *Giovanni Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Biancheri Eugenia fu Sebastiano vedova Moreno, dom. a Ventimiglia (Porto Maurizio), vincolato per dote pel matrimonio della titolare con Amey Giuseppe fu Alessandro.	Moreno *Caterina Maria Francesca Eugenia* fu *Giobattista*, minore, ecc., come contro
Rend. 5 %	156571	2.675 —	Parenti Alessandro di Silvio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Figline Valdarno (Firenze), con usufrutto a favore di Gay Nina fu *Nino* ved. Cagnasso, dom. a Montecarlo (Lucca), fino al raggiungimento della maggiore età del titolare e cioè fino al 3 aprile 1949.	Come contro, con usufrutto a favore di Gay Nina fu *Giovanni* ved. Cagnasso, ecc., come contro.
Id.	156572	2.675 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	126874	700 —	Ammirato *Carlo* fu Claudio, dom. in Genova, con usufrutto a favore di Ammirato *Agostina* fu Claudio ved. di Canzini Pietro, dom. a Genova.	Ammirato *Luigi Emilio Carlo* fu Claudio, dom. in Genova, con usufrutto a favore di Ammirato *Augusta* ved. di Canzini Pietro, dom. a Genova.
Rend. 5 %	187687	1.050 —	Puca Franco fu Benedetto, minore sotto la patria potestà della madre Cech Rosita fu Francesco, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Puca *Concetta* fu Benedetto, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto a favore di Puca *Maria Concetta* fu Benedetto, dom. a Napoli.
Id.	187688	1.050 —	Puca Carlo fu Benedetto, minore sotto la patria potestà della madre Cech Rosita fu Francesco, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	627469	105 —	Bonino *Antonio* fu Giuseppe, dom. in Vercelli (Novara).	Bonino *Giuseppe Antonio* fu Giuseppe, dom. in Vercelli (Novara).
Red. 3,50 % (1934)	36267	87,50	Viola Gioacchina fu Francesco, vedova di Amato Aloisio Giovanni, dom. a Catania, con usufrutto a favore di *Girgente* Venera fu Giovanni, nubile, dom. ad Acireale (Catania)	Come contro, con usufrutto a favore di *Girgenti* Venera fu Giovanni, nubile, dom. ad Acireale (Catania).
Id.	36268	87,50	Viola Rosalia fu Francesco, ved. di Strano Francesco, dom. a Catania, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	518164	73,50	Isnardi Maria di Vincenzo, *nubile*, dom. a Bagnasco (Cuneo).	Isnardi Maria di Vincenzo, *moglie di Gerace Luigi*, dom. a Bagnasco (Cuneo).
Id.	196748	875 —	Ferrone *Gemma Corinna* di *Michele Ippolito*, nubile, dom. in Mondovì (Cuneo), vincolata per dote e reddito militare.	Ferrone *Gemma Eugenia Corinna Catterina* di *Ippolito*, nubile, dom. in Mondovì (Cuneo), vincolata per dote e reddito militare.
Red. 3,50 % (1934)	158889	133 —	Massimino *Maria Natalina* di Antonio, moglie di *Delgaizo* Teresio, dom. a Torino, vincolata per dote.	Massimino *Natalina Maria* di Antonio, moglie di *Del Gaizo* Teresio, dom. a Torino, vincolata per dote.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, [illegible] mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa [illegible] come sopra rettificate.

CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 5.

(1ª *pubblicazione*).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	600360	2.852,50	Moreno *Francesca* fu *Giovanni Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Biancheri Eugenia fu Sebastiano vedova Moreno, dom. a Ventimiglia (Porto Maurizio), vincolato per dote pel matrimonio della titolare con Amey Giuseppe fu Alessandro.	Moreno *Caterina Maria Francesca Eugenia* fu *Giobattista*, minore, ecc., come contro.
Rend. 5 %	156571	2.675 —	Parenti Alessandro di Silvio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Figline Valdarno (Firenze), con usufrutto a favore di Gay Nina fu *Nino* ved. Cagnasso, dom. a Montecarlo (Lucca), fino al raggiungimento della maggiore età del titolare e cioè fino al 3 aprile 1949.	Come contro, con usufrutto a favore di Gay Nina fu *Giovanni* ved. Cagnasso, ecc., come contro.
Id.	156572	2.675 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	126874	700 —	Ammirato *Carlo* fu Claudio, dom. in Genova, con usufrutto a favore di Ammirato *Agostina* fu Claudio ved. di Canzini Pietro, dom. a Genova.	Ammirato *Luigi Emilio Carlo* fu Claudio, dom. in Genova, con usufrutto a favore di Ammirato *Augusta* ved. di Canzini Pietro, dom. a Genova.
Rend. 5 %	187687	1.050 —	Puca Franco fu Benedetto, minore sotto la patria potestà della madre Cech Rosita fu Francesco, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Puca *Concetta* fu Benedetto, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto a favore di Puca *Maria Concetta* fu Benedetto, dom. a Napoli.
Id.	187686	1.050 —	Puca Carlo fu Benedetto, minore sotto la patria potestà della madre Cech Rosita fu Francesco, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	627469	105 —	Bonino *Antonio* fu Giuseppe, dom. in Vercelli (Novara).	Bonino *Giuseppe Antonio* fu Giuseppe, dom. in Vercelli (Novara).
Red. 3,50 % (1934)	36267	87,50	Viola Gioacchina fu Francesco, vedova di Amato Aloisio Giovanni, dom. a Catania, con usufrutto a favore di *Girgente* Venera fu Giovanni, nubile, dom. ad Acireale (Catania)	Come contro, con usufrutto a favore di *Girgenti* Venera fu Giovanni, nubile, dom. ad Acireale (Catania).
Id.	36268	87,50	Viola Rosalia fu Francesco, ved. di Strano Francesco, dom. a Catania, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	518164	73,50	Isnardi Maria di Vincenzo, *nubile*, dom. a Bagnasco (Cuneo).	Isnardi Maria di Vincenzo, *moglie di Gerace Luigi*, dom. a Bagnasco (Cuneo).
Id.	196748	875 —	Ferrone *Gemma Corinna* di *Michele Ippolito*, nubile, dom. in Mondovì (Cuneo), vincolata per dote e reddito militare.	Ferrone *Gemma Eugenia Corinna Catterina* di *Ippolito*, nubile, dom. in Mondovì (Cuneo), vincolata per dote e reddito militare.
Red. 3,50 % (1934)	158889	133 —	Massimino *Maria Natalina* di Antonio, moglie di *Delgaizo* Teresio, dom. a Torino, vincolata per dote.	Massimino *Natalina Maria* di Antonio, moglie di *Del Gaizo* Teresio, dom. a Torino, vincolata per dote.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Il direttore generale: CONTI

(206) Roma, addì 18 gennaio 1946

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785076

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 29 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 900 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 844.
Dichiarazione formale dei fini di quattro confraternite con sede in Borgo Pace (Pesaro) . . . . . Pag. 186

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 845.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Nome di Gesù, con sede in Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno) . . . . . Pag. 186

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 846.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Suffragio, in Umbertide (Perugia). Pag. 186

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 847.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Gonfalone, in Foligno (Perugia) . . . . . Pag. 186

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Messina . . . . . Pag. 186

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pesaro . . . . . Pag. 186

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Trapani . . . . . Pag. 187

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Caltanissetta . . . . . Pag. 187

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1945.
Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Ravenna . . . . . Pag. 188

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1946.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima prodotti Baer, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 188

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1946.
Sottoposizione a sequestro della Società per azioni «I.M.A.R.», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 188

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1946.
Sottoposizione a sequestro della Società per azioni «Valsecchi Boffi S. A.», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 188

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1946.
Trasformazione del decreto di sequestro della Società in accomandita «Succ. Fischer e Rechsteiner», con sede in Milano, in sindacato e nomina del sindacatore . Pag. 189

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1946.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Perkhofer Giovanni, con sede in Venezia, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 189

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1946.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale W. Hammeley di Guglielmo Hammeley di Guglielmo, con sede

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 29 gennaio 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 844.
Dichiarazione formale dei fini di quattro confraternite con sede in Borgo Pace (Pesaro) . . . . . Pag. 186

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 845.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Nome di Gesù, con sede in Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno) . . . . . Pag. 186

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 846.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Suffragio, in Umbertide (Perugia). Pag. 186

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 847.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Gonfalone, in Foligno (Perugia) . . . . . Pag. 186

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Messina . . . . . Pag. 186

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pesaro . . . . . Pag. 186

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ragusa . . . . . Pag. 187

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Siracusa . . . . . Pag. 187

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Trapani . . . . . Pag. 187

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Caltanissetta . . . . . Pag. 187

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1945.
Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Ravenna . . . . . Pag. 188

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1946.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima prodotti Baer, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 188

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1946.
Sottoposizione a sequestro della Società per azioni «I.M.A.R», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 188

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1946.
Sottoposizione a sequestro della Società per azioni «Valsecchi Boffi S. A.», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 188

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1946.
Trasformazione del decreto di sequestro della Società in accomandita «Succ. Fischer e Rechsteiner», con sede in Milano, in sindacato e nomina del sindacatore . Pag. 189

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1946.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Perkhofer Giovanni, con sede in Venezia, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 189

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1946.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale W. Hammeley di Guglielmo Hammeley di Guglielmo, con sede in Venezia, e nomina del sequestratario . . . Pag. 189

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1946.
Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Potenza . . . . . Pag. 189

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Delibera n. 171 del Commissario dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali relativa ai nuovi limiti massimi giornalieri di rimborso . . . Pag. 190
Senato del Regno: Avviso diffida . . . . . Pag. 190
Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di buono del Tesoro . Pag. 190
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 190
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 191

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 844.

Dichiarazione formale dei fini di quattro confraternite con sede in Borgo Pace (Pesaro).

N. 844. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di quattro confraternite con sede in Borgo Pace (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 845.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Nome di Gesù, con sede in Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno).

N. 845. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Nome di Gesù, con sede in Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 846.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Suffragio, in Umbertide (Perugia).

N. 846. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Suffragio, in Umbertide (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 847.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Gonfalone, in Foligno (Perugia).

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Messina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Messina pel triennio 1945-47 i signori:
prof. Cannavò Letterio, medico chirurgo;
dott. Bartolone Gioacchino, medico chirurgo;
prof. Milio Giulio, pediatra;
avv. Pisani Alessandro, esperto in materia amministrativa;
dott. Casella Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 72
(159)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pesaro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pesaro pel triennio 1945-47 i signori:
prof. Bagnaresi Giacomo, medico chirurgo;
prof. Caruso Aurelio, medico chirurgo;
dott. Del Monte Vincenzo, pediatra;
on. avv. Filippini Giuseppe, esperto in materia amministrativa;
prof. dott. Luciani Gaetano, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Delibera n. 171 del Commissario dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali relativa ai nuovi limiti massimi giornalieri di rimborso . . . Pag. 190

Senato del Regno: Avviso diffida . . . . . Pag. 190

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro . Pag. 190

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 190

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 191

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 844.

Dichiarazione formale dei fini di quattro confraternite con sede in Borgo Pace (Pesaro).

N. 844. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di quattro confraternite con sede in Borgo Pace (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 845.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Nome di Gesù, con sede in Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno).

N. 845. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Nome di Gesù, con sede in Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 846.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Suffragio, in Umbertide (Perugia).

N. 846. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Suffragio, in Umbertide (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 847.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Gonfalone, in Foligno (Perugia).

N. 847. Decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Gonfalone, in Foligno (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Messina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Messina pel triennio 1945-47 i signori:

prof. Cannavò Letterio, medico chirurgo;

dott. Bartolone Gioacchino, medico chirurgo;

prof. Milio Giulio, pediatra;

avv. Pisani Alessandro, esperto in materia amministrativa;

dott. Casella Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1945
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 72
(159)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pesaro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pesaro pel triennio 1945-47 i signori:

prof. Bagnaresi Giacomo, medico chirurgo;

prof. Caruso Aurelio, medico chirurgo;

dott. Del Monte Vincenzo, pediatra;

on. avv. Filippini Giuseppe, esperto in materia amministrativa;

prof. dott. Luciani Gaetano, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1945
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 74
(161)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ragusa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ragusa pel triennio 1945-47 i signori:
dott. Bonglovanni Vincenzo, medico chirurgo;
dott. Spampinato Carmelo, medico chirurgo;
dott. Cartia Giovanni, pediatra;
avv. Ottaviano Giovanni, esperto in materia amministrativa;
prof. Avveduto Ignazio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 75

(162)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Siracusa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Siracusa pel triennio 1945-47 i signori:
dott. Modica Giuseppe, medico chirurgo;
dott. Alagona Marcello, medico chirurgo;
dott.ssa Mazzone Laura, pediatra;
comm. Rispoli Salvatore, esperto in materia amministrativa;
dott. Mazzarella Pietro, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Trapani.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Trapani pel triennio 1945-47 i signori:
prof. Baviera Vincenzo, medico chirurgo;
dott. Barroveccio Baldassare, medico chirurgo;
dott. Gatto Simone, pediatra;
avv. Adragna Nicola, esperto in materia amministrativa;
dott. Giordano Bruno, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 79

(166)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Caltanissetta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Caltanissetta pel triennio 1945-47 i signori:
dott. Papa Gioacchino, medico chirurgo;
dott. Restivo Pietro, medico chirurgo;
dott. Nastasi Antonino, pediatra;
avv. Amico Gabriele, esperto in materia amministrativa;
dott. Sortino Aurelio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ragusa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ragusa pel triennio 1945-47 i signori:
dott. Bongiovanni Vincenzo, medico chirurgo;
dott. Spampinato Carmelo, medico chirurgo;
dott. Cartia Giovanni, pediatra;
avv. Ottaviano Giovanni, esperto in materia amministrativa;
prof. Avveduto Ignazio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 75

(162)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Siracusa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Siracusa pel triennio 1945-47 i signori:
dott. Modica Giuseppe, medico chirurgo;
dott. Alagona Marcello, medico chirurgo;
dott.ssa Mazzone Laura, pediatra;
comm. Rispoli Salvatore, esperto in materia amministrativa;
dott. Mazzarella Pietro, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro n. 7-Presidenza, foglio n. 78

(165)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Trapani.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Trapani pel triennio 1945-47 i signori:
prof. Baviera Vincenzo, medico chirurgo;
dott. Barrovecchio Baldassare, medico chirurgo;
dott. Gatto Simone, pediatra;
avv. Adragna Nicola, esperto in materia amministrativa;
dott. Giordano Bruno, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 79

(166)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Caltanissetta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Caltanissetta pel triennio 1945-47 i signori:
dott. Papa Gioacchino, medico chirurgo;
dott. Restivo Pietro, medico chirurgo;
dott. Nastasi Antonino, pediatra;
avv. Amico Gabriele, esperto in materia amministrativa;
dott. Sortino Aurelio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1945
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 88

(167)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del capo del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 5 maggio 1943 con cui il sig. ragionier Vico Muratori venne confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Ravenna;

Considerato che il predetto ha rassegnato le dimissioni ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del rag. Vico Muratori, il rag. Mario Bendandi è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Ravenna, con sede in Ravenna, per il triennio 1945-1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(185)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima prodotti Baer, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima prodotti Baer, con sede in Milano, via Senato n. 20, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima prodotti Baer, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Cesario Aguzzi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « I.M.A.R. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni « I.M.A.R. », con sede in Milano, via Don Giovanni Verità n. 10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni « I.M.A.R. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. avv. Cisotti Fausto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(192)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Valsecchi Boffi S. A. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni « Valsecchi Boffi S.A. », con sede in Milano, via Varesina n. 115, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni « Valsecchi Boffi S. A. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. dott. Alvino Stanislao.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta*

0120 declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del capo del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 5 maggio 1943 con cui il sig. ragionier Vico Muratori venne confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Ravenna;

Considerato che il predetto ha rassegnato le dimissioni ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del rag. Vico Muratori, il rag. Mario Bendandi è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Ravenna, con sede in Ravenna, per il triennio 1945-1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(185)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima prodotti Baer, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima prodotti Baer, con sede in Milano, via Senato n. 20, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima prodotti Baer, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Cesario Aguzzi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(190)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « I.M.A.R. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni « I.M.A.R. », con sede in Milano, via Don Giovanni Verità n. 10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni « I.M.A.R. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. avv. Cisotti Fausto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(192)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Valsecchi Boffi S. A. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni « Valsecchi Boffi S.A. », con sede in Milano, via Varesina n. 115, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni « Valsecchi Boffi S. A. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. dott. Alvino Stanislao.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(191)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1946.

Trasformazione del decreto di sequestro della Società in accomandita « Succ. Fischer e Rechsteiner », con sede in Milano, in sindacato e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 27 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita « Succ. Fischer e Rechsteiner », con sede in Milano;

Viste la relazione del sequestratario, la lettera 14 novembre 1945, n. 21148, della Camera di commercio di Milano e quella 27 dicembre 1945, n. 33/608/37, del Ministero degli affari esteri;

Ritenuto che dagli accertamenti disposti è risultato che nella suindicata Società gli interessi tedeschi non sono prevalenti ed è opportuno quindi trasformare il sequestro in sindacato;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

1. E' revocato il decreto 27 agosto 1945 con cui è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita « Succ. Fischer e Rechsteiner », con sede in Milano;

2. La Società in accomandita « Succ. Fischer e Rechsteiner », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Martinazzi Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1945

Il Ministro: CORBINO

(195)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1946.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Perkhofer Giovanni, con sede in Venezia, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Perkhofer Giovanni (Albergo Gabrielli), con sede in Venezia, riva degli Schiavoni, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Perkhofer Giovanni, con sede in Venezia, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. avv. Scandiani Ugo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta*

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1946.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale W. Hammeley di Guglielmo Hammeley di Guglielmo, con sede in Venezia, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 27 luglio 1945, n. 2818, emesso in via d'urgenza dal Prefetto di Venezia;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale W. Hammeley di Guglielmo Hammeley di Guglielmo, con sede in Venezia - San Marco 2546 (rappresentante con deposito di colori, pennelli ed affini), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale W. Hammeley di Guglielmo Hammeley di Guglielmo, con sede in Venezia, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dottor Sabbadin Luigi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(199)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1946.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Potenza.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1945, col quale il rag. Carmine Faggella è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza;

Ritenuto che il rag. Carmine Faggella ha chiesto di essere esonerato dall'incarico anzidetto;

Decreta:

In sostituzione del rag. Carmine Faggella è nominato commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Potenza il dott. Luigi De Filippo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

accomandita « Succ. Fischer e Rechsteiner », con sede in Milano, in sindacato e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 27 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita « Succ. Fischer e Rechsteiner », con sede in Milano;

Viste la relazione del sequestratario, la lettera 14 novembre 1945, n. 21148, della Camera di commercio di Milano e quella 27 dicembre 1945, n. 33/608/37, del Ministero degli affari esteri;

Ritenuto che dagli accertamenti disposti è risultato che nella suindicata Società gli interessi tedeschi non sono prevalenti ed è opportuno quindi trasformare il sequestro in sindacato;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

1. E' revocato il decreto 27 agosto 1945 con cui è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita « Succ. Fischer e Rechsteiner », con sede in Milano;

2. La Società in accomandita « Succ. Fischer e Rechsteiner », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Martinazzi Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1945

Il Ministro: CORBINO

(195)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1946.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Perkhofer Giovanni, con sede in Venezia, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Perkhofer Giovanni (Albergo Gabrielli), con sede in Venezia, riva degli Schiavoni, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Perkhofer Giovanni, con sede in Venezia, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. avv. Scandiani Ugo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(188)

Hammeley di Guglielmo Hammeley di Guglielmo, con sede in Venezia, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 27 luglio 1945, n. 2818, emesso in via d'urgenza dal Prefetto di Venezia;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale W. Hammeley di Guglielmo Hammeley di Guglielmo, con sede in Venezia - San Marco 2546 (rappresentante con deposito di colori, pennelli ed affini), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale W. Hammeley di Guglielmo Hammeley di Guglielmo, con sede in Venezia, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dottor Sabbadin Luigi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(199)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1946.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Potenza.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 366, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1945, col quale il rag. Carmine Faggella è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza;

Ritenuto che il rag. Carmine Faggella ha chiesto di essere esonerato dall'incarico anzidetto;

Decreta:

In sostituzione del rag. Carmine Faggella è nominato commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Potenza il dott. Luigi De Filippo.

Roma, addì 14 gennaio 1946

Il Ministro: GULLO

(147)

0123
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Delibera n. 171 del Commissario dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali relativa ai nuovi limiti massimi giornalieri di rimborso.

IL COMMISSARIO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22;

Visti gli articoli 2, 3, 5 e 7 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 luglio 1942, n. 917;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 721, con il quale viene istituito un contributo complessivo del 2 % sulle retribuzioni dei dipendenti statali per far fronte all'assistenza di malattia fornita dall'Ente;

Vista la delibera n. 100 del 30 maggio 1945, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 13 agosto 1945 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 28 agosto 1945, parte prima;

Ritenuto che al fine precipuo di ridurre il ricorso alle prestazioni integrative si renda opportuno tener conto, per quel che attiene agli onorari dei sanitari, delle nuove tariffe adottate provincialmente dagli Ordini dei medici e, dove esse ancora non esistono, di ammettere gli onorari stessi a rimborso in misura equivalente a quella che in complesso viene ora conseguita con la prestazione integrativa.

Attesochè correlativamente si renda altresì necessario di maggiorare i limiti massimi giornalieri di rimborso delle spese medico-farmaceutiche al fine di adeguarli alle maggiori spese per gli onorari dei medici e per l'acquisto dei medicinali il cui prezzo è stato maggiorato con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità in data 16 ottobre 1945;

Delibera:

A far tempo dal 1° gennaio 1946 la misura massima, stabilita dall'art. 4 del regolamento, per il rimborso degli onorari medici relativi alle cure medico-chirurgiche, previste dal precedente art. 2, lettera *a*), è quella massima stabilita dalle tariffe provinciali approvate dagli Ordini dei medici, ovvero, laddove tali tariffe non siano state disposte, quella stabilita dalla tariffa nazionale approvata con decreto 7 agosto 1937, n. 2061, maggiorata del 350 %, ferma restando in ogni caso la riduzione al 75 % di tali misure nei Comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti.

A far tempo dal 1° gennaio 1946 i limiti massimi giornalieri di rimborso delle spese medico-farmaceutiche effettivamente sostenute dall'assistibile diretto e dai suoi familiari, durante il periodo di malattia, fermi gli altri limiti qualitativi e quantitativi stabiliti dal regolamento, sono determinati, tanto per le categorie impiegatizie quanto per quelle operaie, nelle seguenti misure, a seconda della durata della malattia:

Classi di durata della malattia	Limiti massimi giornalieri del rimborso
da 1 a 30 giorni	L. 120
» 31 a 60 giorni	» 100
» 61 giorni e oltre	» 70

La tabella deve essere applicata progressivamente per classi di durata, in modo che ad ogni aumento di durata corrisponda un aumento della somma disponibile per l'assistito.

Roma, addì 30 dicembre 1945

Il Commissario: FERDINANDO CARMONE

La delibera è stata approvata, a tenore dell'art. 7 del Re[golamento] 26 luglio 1942, n. 917, dal Ministero del lavoro e

SENATO DEL REGNO

Avviso diffida

L'Amministrazione del Senato del Regno considera mandate in omaggio tutte le pubblicazioni, periodiche o no, che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca o agli Uffici, delle quali non sia stata fatta espressa richiesta o rinnovata l'associazione.

La stessa avvertenza vale anche per le pubblicazioni spedite a singoli Senatori del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1946

I Senatori questori: BERGAMINI - COFFARI

(228)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 41

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 %, 1949, serie A, n. 6026, di L. 2000, intestato a Lanza Ubaldo fu Giovanni, interdetto sotto la tutela della madre Tiscornia Emilia fu Tomaso ved. Lanza Giovanni, domiciliata in Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Genova, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il direttore generale: CONTI

(204)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 gennaio 1946 - N. 21

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87083	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	101,20
Id. 3,50 % 1902	92,40
Id. 3 % lordo	88,20
Id. 5 % 1935	97,775
Redimibile 3,50 % 1934	86,55
Id. 5 % 1936	97,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,675
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0124

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Delibera n. 171 del Commissario dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali relativa ai nuovi limiti massimi giornalieri di rimborso.

IL COMMISSARIO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22;

Visti gli articoli 2, 3, 5 e 7 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 luglio 1942, n. 917;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 721, con il quale viene istituito un contributo complessivo del 2 % sulle retribuzioni dei dipendenti statali per far fronte all'assistenza di malattia fornita dall'Ente;

Vista la delibera n. 100 del 30 maggio 1945, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 13 agosto 1945 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 28 agosto 1945, parte prima;

Ritenuto che al fine precipuo di ridurre il ricorso alle prestazioni integrative si rende opportuno tener conto, per quel che attiene agli onorari dei sanitari, delle nuove tariffe adottate provvisoriamente dagli Ordini dei medici e, dove esse ancora non esistono, di ammettere gli onorari stessi a rimborso in misura equivalente a quella che in complesso viene ora conseguita con la prestazione integrativa;

Attesoche correlativamente si renda altresì necessario di maggiorare i limiti massimi giornalieri di rimborso delle spese medico-farmaceutiche al fine di adeguarli alle maggiori spese per gli onorari dei medici e per l'acquisto dei medicinali il cui prezzo è stato maggiorato con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità in data 16 ottobre 1945;

Delibera:

A far tempo dal 1° gennaio 1946 la misura massima, stabilita dall'art. 4 del regolamento, per il rimborso degli onorari medici relativi alle cure medico-chirurgiche, previste dal precedente art. 2, lettera *a*), è quella massima stabilita dalle tariffe provinciali approvate dagli Ordini dei medici, ovvero, laddove tali tariffe non siano state disposte, quella stabilita dalla tariffa nazionale approvata con decreto 7 agosto 1937, n. 2661, maggiorata del 350 %, ferma restando in ogni caso la riduzione al 75 % di tali misure nei Comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti.

A far tempo dal 1° gennaio 1946 i limiti massimi giornalieri di rimborso delle spese medico-farmaceutiche effettivamente sostenute dall'assistibile diretto e dei suoi familiari, durante il periodo di malattia, fermi gli altri limiti qualitativi e quantitativi stabiliti dal regolamento, sono determinati, tanto per le categorie impiegatizie quanto per quelle operaie, nelle seguenti misure, a seconda della durata della malattia:

Classi di durata della malattia	Limiti massimi giornalieri del rimborso
da 1 a 30 giorni	L. 120
» 31 a 60 giorni	» 100
» 61 giorni e oltre	» 70

La tabella deve essere applicata progressivamente per classi di durata, in modo che ad ogni aumento di durata corrisponda un aumento della somma disponibile per l'assistito.

Roma, addì 30 dicembre 1945

Il Commissario: FERDINANDO CARBONE

La delibera è stata approvata, a tenore dell'art. 7 del Regio decreto 26 luglio 1942, n. 917, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (nota n. 1356 del 9 gennaio 1946) e dal Ministero del tesoro (telegramma n. 144976 del 30 dicembre 1945).

(210)

SENATO DEL REGNO

Avviso diffida

L'Amministrazione del Senato del Regno considera mandate in omaggio tutte le pubblicazioni, periodiche o no, che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca o agli Uffici, delle quali non sia stata fatta espressa richiesta o rinnovata l'associazione.

La stessa avvertenza vale anche per le pubblicazioni spedite a singoli Senatori del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1946

I Senatori questori: BERGAMINI - COFFARI

(228)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

Avviso n. 41

(1ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 3 % 1949, serie A, n. 6650, di L. 3000, intestato a Lanza Ubaldo fu Giovanni, interdetto sotto la tutela della madre Tiscornia Emilia fu Tomaso ved. Lanza Giovanni, domiciliata in Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Genova, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il direttore generale: CONTI

(204)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 gennaio 1946 - N. 21

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87083	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	101,20
Id. 3,50 % 1902	92,40
Id. 3 % lordo	88,20
Id. 5 % 1935	97,775
Redimibile 3,50 % 1934	86,55
Id. 5 % 1936	97,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,675
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,925
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,625
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,75

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 33.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	05528	Muzio Marco fu Domenico	42 —
Id.	192633	Di Piazza Maria fu Giovanni	73,50
Id.	124173	Beneficio parrocchiale dei SS. Stefano e Gregorio in Torino	1.365 —
Id.	454352	Cappella San Lorenzo in Pialpetta Gresavallo (Torino)	10,50
Id.	91316	Confraternita della Misericordia in Sanfrè (Alba)	42 —
Id.	72042	Parrocchia di Robassomero (Torino)	294 —
Id.	11549	Cappella della Madonna del Salice in San Maurizio Canavese (Torino)	91 —
Id.	207344	Oratorio dei Casoni di Sant'Albino di Martora (Pavia)	444,50
Id.	811893	Montano Elena fu Paolo, moglie di Bosio Enrico detto Angelo, dom. in Genova	700 —
Id.	793632	Luxardo Maria-Caterina di Michelangelo, moglie di Barberis-Giuseppe, dom. a Santa Margherita Ligure (Genova)	70 —
Id.	524407	Beretta Maddalena fu Girolamo, nubile, dom. a Genova	350 —
Id.	198544	Quario Luigi fu Giovanni, dom. a Candelo (Novara)	17,50
Id.	198545	Come sopra	35 —
Id.	814930	Congregazione di carità di Valdengo (Novara)	70 —
Id.	326345	Legato Giordano in Pallanza (Novara)	325,50
Id.	361722	Luogo Pio Elemosiniere di Villa di Chiavenna (Sondrio)	35 —
Id.	121591	Chiesa di Santa Maria in Monterone, in Roma	63 —
Id.	328655	Asilo infantile di Tenda (Cuneo)	73,50
Id.	455154	Asilo infantile di Villanova d'Asti (Alessandria)	35 —
Id.	788303	Fidecommissaria della eredità beneficiata Vincenzo Piedi-scalzi, in Palermo	52,50
Id.	790151	Abbà Giovanni fu Isidoro, dom. a Cels (Torino)	17,50
Id.	389179	Cordano Annetta fu Gian. Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Vittoria Macchiavelli, dom. a Rapallo (Genova)	45,50
Id.	459749	Acquarone Maria fu Giovanni, moglie di Smith Vincenzo Anselmo, dom. a Genova	336 —
Id.	427124	Parrocchia di San Cipriano, in Pendenza, frazione di Città	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 33.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	05528	Muzio Marco fu Domenico	42 —
Id.	192633	Di Piazza Maria fu Giovanni	73,50
Id.	124173	Beneficio parrocchiale dei SS. Stefano e Gregorio in Torino	1.365 —
Id.	454352	Cappella San Lorenzo in Pialpetta Gioscavallo (Torino)	10,50
Id.	91316	Confraternita della Misericordia in Sanfrè (Alba)	42 —
Id.	72042	Parrocchia di Robassomero (Torino)	294 —
Id.	11549	Cappella della Madonna dei Salice in San Maurizio Canavese (Torino)	91 —
Id.	207344	Oratorio dei Casoni di Sant'Albino di Martora (Pavia)	444,50
Id.	811803	Montano Elena fu Paolo, moglie di Bosio Enrico detto Angelo, dom. in Genova	700 —
Id.	793632	Luxardo Maria-Caterina di Michelangelo, moglie di Barberis-Giuseppe, dom. a Santa Margherita Ligure (Genova)	70 —
Id.	524407	Beretta Maddalena fu Girolamo, nubile, dom. a Genova	350 —
Id.	198544	Quario Luigi fu Giovanni, dom. a Candelo (Novara)	17,50
Id.	198545	Come sopra	35 —
Id.	814930	Congregazione di carità di Valdengo (Novara)	70 —
Id.	326345	Legato Giordano in Pallanza (Novara)	325,50
Id.	361722	Luogo Pio Elemosiniere di Villa di Chiavenna (Sondrio)	35 —
Id.	121591	Chiesa di Santa Maria in Monterone, in Roma	63 —
Id.	328655	Asilo infantile di Tenda (Cuneo)	73,50
Id.	455154	Asilo infantile di Villanova d'Asti (Alessandria)	35 —
Id.	788303	Fidecommissaria della eredità beneficiata Vincenzo Piedi-scalzi, in Palermo	52,50
Id.	790151	Abbà Giovanni fu Isidoro, dom. a Cele (Torino)	17,50
Id.	389179	Cordano Annetta fu Gian. Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Vittoria Macchiavelli, dom. a Rapallo (Genova)	45,50
Id.	459749	Acquarone Maria fu Giovanni, moglie di Smith Vincenzo Anselmo, dom. a Genova	336 —
Id.	427124	Parrocchia di San Cipriano, in Pendenza, frazione di Città Ducale (Aquila)	42 —
Id.	771115	Chiesa della Madonna o Cappella del Rosario in Stiffe (Aquila)	45,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	771116	Coadiutoria curata di Stiffe, sotto il titolo di Cappella del Rosario di Stiffe (Aquila)	21 —
Id.	174215	Canonicato nel Capitolo cattedrale di Aquila	161 —
Id.	201502	O. P. Calidi Tizzoni, in Percile (Roma)	196 —
Id.	90382	Confraternita dei Disciplinati, sotto il titolo della SS.ma Annunziata, eretta nella Chiesa parrocchiale del luogo, di San Paolo della Valle (Asti)	483 —
Id.	92671	Legato Quaglia, unito al Beneficio Freilino, eretto sotto il titolo di San Sebastiano, nella Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti)	52,50
Id.	111181	Chiesa parrocchiale e legati Quaglia, in San Paolo della Valle (Asti)	56 —
Id.	128869	Come sopra	3,50
Id.	129451	Cappella campestre della Beata Vergine, in Vico di Serra di San Paolo della Valle (Asti)	3,50
Id.	183907	Sacrestia della Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti)	245 —
Id.	185823	Confraternita dei Disciplinati, eretta nella Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti)	70 —
Id.	185824	Sacrestia della Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti)	70 —
Id.	69556	Parroco pro-tempore del luogo di San Paolo della Valle (Asti)	70 —
Id.	81816	Sacrestia della Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti)	21 —
Id.	85719	Compagnia del SS.mo Sacramento, eretto nella Chiesa parrocchiale del luogo di San Paolo della Valle (Asti)	7 —
Id.	28115	Cappella campestre della Beata Vergine, in Vico di Serra di San Paolo della Valle (Asti)	31,50
Id.	543271	Bottini Natalina di Giovanni, moglie di Faccendo Ottone, dom. in Milano	101,50
Id.	164037	Chiesa o Santuario del SS.mo Crocefisso e dell'Ascensione, in Mogliano (Macerata)	84 —
Id.	519938	Ronco Luigia fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Laurella Enrichetta, dom. a Rivarolo Canavese (Torino)	98 —
Id.	469915	Bruno Enrico di Giustino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom a Condove (Torino)	350 —
Id.	817005	Bocchino Anna fu Giovanni, moglie di Marenco Giuseppe, domic. ad Acqui	2.800 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

(139) Roma, addì 14 gennaio 1946

Il direttore generale: CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	771116	Coadiutoria curata di Stiffe, sotto il titolo di Cappella del Rosario di Stiffe (Aquila)	21 —
Id.	174215	Canonicato nel Capitolo cattedrale di Aquila	161 —
Id.	201502	O. P. Calidi Tizzoni, in Percile (Roma)	196 —
Id.	90382	Confraternita dei Disciplinati, sotto il titolo della SS.ma Annunziata, eretta nella Chiesa parrocchiale del luogo, di San Paolo della Valle (Asti)	483 —
Id.	92671	Legato Quaglia, unito al Beneficio Freilino, eretto sotto il titolo di San Sebastiano, nella Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti)	52,50
Id.	111181	Chiesa parrocchiale e legati Quaglia, in San Paolo della Valle (Asti)	56 —
Id.	128869	Come sopra	3,50
Id.	129451	Cappella campestre della Beata Vergine, in Vico di Serra di San Paolo della Valle (Asti)	3,50
Id.	183907	Sacrestia della Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti)	245 —
Id.	185823	Confraternita dei Disciplinati, eretta nella Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti)	70 —
Id.	185824	Sacrestia della Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti)	70 —
Id.	69556	Parroco pro-tempore del luogo di San Paolo della Valle (Asti)	70 —
Id.	81816	Sacrestia della Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti)	21 —
Id.	85719	Compagnia del SS.mo Sacramento, eretto nella Chiesa parrocchiale del luogo di San Paolo della Valle (Asti)	7 —
Id.	28115	Cappella campestre della Beata Vergine, in Vico di Serra di San Paolo della Valle (Asti)	31,50
Id.	543271	Bottini Natalina di Giovanni, moglie di Faccendo Ottone, dom. in Milano	101,50
Id.	164037	Chiesa o Santuario del SS.mo Crocefisso e dell'Ascensione, in Mogliano (Macerata)	84 —
Id.	519938	Ronco Luigia fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Laurella Enrichetta, dom. a Rivarolo Canavese (Torino)	98 —
Id.	469915	Bruno Enrico di Giustino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom a Condove (Torino)	350 —
Id.	817005	Bocchino Anna fu Giovanni, moglie di Marenco Giuseppe, domic. ad Acqui	2.800 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

(139) Roma, addì 14 gennaio 1946

Il direttore generale: CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 28 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 841.
Spese ad economia dei direttori di lavori . . Pag. 178

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 842.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria delle Grazie, con sede in Montegiberto (Ascoli Piceno) . . . . . Pag. 178

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945, numero 843.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Agostino, nel comune di Acquaviva delle Fonti (Bari) . . . . . Pag. 178

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Arezzo . . . . . Pag. 179

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Enna . . . . . Pag. 179

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Grosseto . . . . . Pag. 179

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità dài Livorno . . . . . Pag. 179

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.
Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) . . . . . Pag. 180

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.
Convalida dei licenziamenti effettuati dalla Società anonima per il commercio nell'Africa italiana, già Società Anonima Navigazione Eritrea (S.A.N.E.) . . . Pag. 180

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.
Convalida del licenziamento di un dipendente della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.). Pag. 181

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Pena pecuniaria inflitta ai liquidatori della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro di Cianciana (Agrigento) . . . . . Pag. 181

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1946.
Sostituzione del presidente del Collegio sindacale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.). Pag. 182

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Lucca in Viareggio . . . . . Pag. 182

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Conferma del sindaco dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia . . . . . Pag. 182

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1946.
Sottoposizione a sindacato della Società in nome collettivo B. Braun in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 182

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1946.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima imprese scaricamento proietti Bonfante, in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 183

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 28 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 841.
Spese ad economia dei direttori di lavori . . Pag. 178

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 842.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria delle Grazie, con sede in Montegiberto (Ascoli Piceno) . . . . . Pag. 178

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945, numero 843.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Agostino, nel comune di Acquaviva delle Fonti (Bari) . . . . . Pag. 178

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Arezzo . . . . . Pag. 179

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Enna . . . . . Pag. 179

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Grosseto . . . . . Pag. 179

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità dài Livorno . . . . . Pag. 179

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.
Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in una parte del lago Trasimeno . . . . . Pag. 180

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.
Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) . . . . . Pag. 180

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.
Convalida dei licenziamenti effettuati dalla Società anonima per il commercio nell'Africa italiana, già Società Anonima Navigazione Eritrea (S.A.N.E.) . . . Pag. 180

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.
Convalida del licenziamento di un dipendente della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.). Pag. 181

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Pena pecuniaria inflitta ai liquidatori della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro di Cianciana (Agrigento) . . . . . Pag. 181

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1946.
Sostituzione del presidente del Collegio sindacale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.). Pag. 182

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Lucca in Viareggio . . . . . Pag. 182

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Conferma del sindaco dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia . . . . . Pag. 182

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1946.
Sottoposizione a sindacato della Società in nome collettivo B. Braun in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 182

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1946.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima impreso scaricamento proietti Bonfante, in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 183

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1946.
Sottoposizione a sequestro della Società immobiliare Durazzo in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 183

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1946.
Sostituzione del sequestratario della ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano . . . . . Pag. 183

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1946.
Istituzione di un servizio di cassa del Banco di Sicilia, presso il mercato ittico di Licata . . . . . Pag. 183

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di economia e politica agraria presso la Regia università di Bologna, cui si intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 184

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di quietanza di Tesoreria. Pag. 184
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 184
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 184
Comunicato concernente la consegna dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % 1950 . . . . . Pag. 184

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 841.
Spese ad economia dei direttori di lavori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 23 novembre 1939, n. 1898, che approva il regolamento per i servizi degli Arsenali, delle Basi navali e degli altri stabilimenti di lavoro della Regia marina e per l'amministrazione e la contabilità dei lavori e dei materiali;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, e recante norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 441;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra, il limite di L. 20.000 stabilito dall'art. 42, n. 3, del regolamento per i servizi degli Arsenali, approvato con R. decreto 23 novembre 1939, n. 1898, può essere elevato, con determinazione del Ministro per la marina, fino a L. 100.000.

Art. 2.

Fino alla data di cui al precedente art. 1, i limiti di spesa per l'esecuzione di provviste e lavori in economia stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 116 del regolamento per i servizi degli Arsenali, approvato con R. decreto 23 novembre 1939, n. 1898, possono essere elevati, con determinazione del Ministro per la ma-

Art. 3.

Durante l'attuale stato di guerra, i direttori dei lavori possono essere autorizzati in via generale e preventiva dal Ministro per la marina a provvedere in economia, per gli acquisti, i lavori e i servizi di cui al paragrafo 2 dell'art. 116 del regolamento per i servizi degli Arsenali, approvato con R. decreto 23 novembre 1939, n. 1898, fino ad importi non superiori a L. 200.000.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
E' data sanatoria per i provvedimenti adottati in deroga al regolamento per i servizi degli Arsenali, approvato con R. decreto 23 novembre 1939, n. 1898, dopo il 10 giugno 1940, qualora siano stati attuati in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 842.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria delle Grazie, con sede in Montegiberto (Ascoli Piceno).

N. 842. Decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria delle Grazie, con sede in Montegiberto (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945, numero 843.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Agostino, nel comune di Acquaviva delle Fonti (Bari).

N. 843. Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Prelato ordinario « nullius diocesis » di Acquaviva delle Fonti in data 1° gennaio 1945, integrato con postilla 25 giugno 1945, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Agostino, nel comune di Acquaviva delle Fonti (Bari).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1946.
Sostituzione del sequestratario della ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano . . . . . Pag. 183

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1946.
Istituzione di un servizio di cassa del Banco di Sicilia, presso il mercato ittico di Licata . . . . . Pag. 183

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di economia e politica agraria presso la Regia università di Bologna, cui si intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 184

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di quietanza di Tesoreria. Pag. 181
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 184
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 181
Comunicato concernente la consegna dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % 1950 . . . . . Pag 184

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 841.
Spese ad economia dei direttori di lavori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 23 novembre 1939, n. 1898, che approva il regolamento per i servizi degli Arsenali, delle Basi navali e degli altri stabilimenti di lavoro della Regia marina e per l'amministrazione e la contabilità dei lavori e dei materiali;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, e recante norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 441;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra, il limite di L. 20.000 stabilito dall'art. 42, n. 3, del regolamento per i servizi degli Arsenali, approvato con R. decreto 23 novembre 1939, n. 1898, può essere elevato, con determinazione del Ministro per la marina, fino a L. 100.000.

Art. 2.

Fino alla data di cui al precedente art. 1, i limiti di spesa per l'esecuzione di provviste e lavori in economia stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 116 del regolamento per i servizi degli Arsenali, approvato con R. decreto 23 novembre 1939, n. 1898, possono essere elevati, con determinazione del Ministro per la marina, rispettivamente, da L. 8000, 75.000 e 150.000 a L. 40.000, 375.000 e 750.000.

Art. 3.

Durante l'attuale stato di guerra, i direttori dei lavori possono essere autorizzati in via generale e preventiva dal Ministro per la marina a provvedere in economia, per gli acquisti, i lavori e i servizi di cui al paragrafo 2 dell'art. 116 del regolamento per i servizi degli Arsenali, approvato con R. decreto 23 novembre 1939, n. 1898, fino ad importi non superiori a L. 200.000.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
E' data sanatoria per i provvedimenti adottati in deroga al regolamento per i servizi degli Arsenali, approvato con R. decreto 23 novembre 1939, n. 1898, dopo il 10 giugno 1940, qualora siano stati attuati in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 842.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria delle Grazie, con sede in Montegiberto (Ascoli Piceno).

N. 842. Decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria delle Grazie, con sede in Montegiberto (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945, numero 843.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Agostino, nel comune di Acquaviva delle Fonti (Bari).

N. 843. Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Prelato ordinario « nullius dioecesis » di Acquaviva delle Fonti in data 1° gennaio 1945, integrato con postilla 25 giugno 1945, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Agostino, nel comune di Acquaviva delle Fonti (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Arezzo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Arezzo pel triennio 1945-47 i signori:
prof. Pieraccini Arnaldo, medico chirurgo;
dott. Alessandri Raffaele, medico chirurgo;
prof. dott. Cartocci Carlo, pediatra;
Ferrini-Baldini avv. Alberto, esperto in materia amministrativa;
dott. Brunori Luigi, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 67
(154)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Enna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Enna pel triennio 1945-47 i signori:
dott. Galrano Gaetano, medico chirurgo;
dott. Guarnieri Gaetano, medico chirurgo;
dott. Riggio Enrico, pediatra;
gr. uff. D'Ajala Alessandro, esperto in materia amministrativa;
dott. Pino Rosario, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Grosseto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Grosseto pel triennio 1945-47 i signori:
prof. dott. Luigi Bargi, medico chirurgo;
dott. Pier Nello Martelli, medico chirurgo;
dott. Eliglio Maccherini, pediatra;
avv. Pasquale De Leone, esperto in materia amministrativa;
Fralassi Giulio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 70
(157)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Livorno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Livorno pel triennio 1945-47 i signori:
dott. Gatti Rodolfo, medico chirurgo;
dott. Catarsi Ottorino, medico chirurgo;
dott. Del Corso Pierino, pediatra;
avv. Barilaro Gastone, esperto in materia amministrativa;
dott. Giacomelli Giulio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Arezzo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Arezzo pel triennio 1945-47 i signori:

prof. Pieraccini Arnaldo, medico chirurgo;

dott. Alessandri Raffaele, medico chirurgo;

prof. dott. Cartocci Carlo, pediatra;

Ferrini-Baldini avv. Alberto, esperto in materia amministrativa;

dott. Brunori Luigi, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 67

(154)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Enna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Enna pel triennio 1945-47 i signori:

dott. Galvano Gaetano, medico chirurgo;

dott. Guarnieri Gaetano, medico chirurgo;

dott. Riggio Enrico, pediatra;

gr. uff. D'Ajala Alessandro, esperto in materia amministrativa;

dott. Pino Rosario, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 69

(156)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Grosseto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Grosseto pel triennio 1945-47 i signori:

prof. dott. Luigi Bargi, medico chirurgo;

dott. Pier Nello Martelli, medico chirurgo;

dott. Eliglio Maccherini, pediatra;

avv. Pasquale De Leone, esperto in materia amministrativa;

Fralassi Giulio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 70

(157)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Livorno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Livorno pel triennio 1945-47 i signori:

dott. Gatti Rodolfo, medico chirurgo;

dott. Catarsi Ottorino, medico chirurgo;

dott. Del Corso Pierino, pediatra;

avv. Barilaro Gastone, esperto in materia amministrativa;

dott. Giacomelli Giulio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 71

(158)

0 1 3 5
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in una parte del lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 5007 in data 6 maggio 1919, col quale venne riconosciuto a favore del sig. marchese Ranieri Ruggero di Sorbello, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Passignano distinti dai numeri 103, 104, 105 e 106;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi lo stesso sig. marchese Ruggero Ranieri di Sorbello;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 5007, in data 6 maggio 1919, è riconosciuto, a favore del sig. marchese Ruggero Ranieri di Sorbello, il diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Passignano nn. 103, 104, 105 e 106.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(200)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, col quale venne istituita l'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);

Visto il R. decreto 19 maggio 1941 relativo all'approvazione del nuovo statuto dell'Azienda suddetta;

Visto il decreto interministeriale 4 settembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre dello stesso anno, registro n. 20 Corporazioni, foglio n. 55, con il quale fu provveduto alla nomina del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani;

Vista la lettera della Corte dei conti in data 7 luglio 1945, n. 536/9;

Vista la lettera del Ministero del tesoro, in data 8 settembre 1945, n. 127966;

Decreta:

A far parte del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani, per il triennio 1° luglio 1945-30 giugno 1948, sono chiamati quali sindaci effettivi i signori:

rag. Malagoli Evaristo, consigliere della Corte dei conti;

dott. Lupi Carlo, capo divisione della Ragioneria generale dello Stato;

dott. Lo Monaco Alfonso, capo sezione del Ministero industria e commercio;

e quali sindaci supplenti:

dott. Gallo Giuseppe, capo sezione del Ministero industria e commercio;

rag. Bertero Romualdo, capo sezione della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 ottobre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(209)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Convalida dei licenziamenti effettuati dalla Società anonima per il commercio nell'Africa italiana, già Società Anonima Navigazione Eritrea (S.A.N.E.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che le azioni della Società per il commercio nell'Africa italiana — già Società An. Navigazione Eritrea — (S.A.N.E.) figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare dello Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che la Società predetta ha proceduto al licenziamento di dipendenti dei propri uffici di sede in Roma e che i licenziamenti furono determinati da apprezzamenti di esclusivo carattere aziendale;

Tenuto conto che la situazione della Società per il commercio nell'Africa italiana — già Società An. Navigazione Eritrea — (S.A.N.E.) non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua ridotta attività;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in una parte del lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 5007 in data 6 maggio 1919, col quale venne riconosciuto a favore del sig. marchese Ranieri Ruggero di Sorbello, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Passignano distinti dai numeri 103, 104, 105 e 106;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi lo stesso sig. marchese Ruggero Ranieri di Sorbello;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 5007, in data 6 maggio 1919, è riconosciuto, a favore del sig. marchese Ruggero Ranieri di Sorbello, il diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Passignano nn. 103, 104, 105 e 106.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(206)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, col quale venne istituita l'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);

Visto il R. decreto 19 maggio 1941 relativo all'approvazione del nuovo statuto dell'Azienda suddetta;

Visto il decreto interministeriale 4 settembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre dello stesso anno, registro n. 20 Corporazioni, foglio n. 55, con il quale fu provveduto alla nomina del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani;

Vista la lettera della Corte dei conti in data 7 luglio 1945, n. 536/9;

Vista la lettera del Ministero del tesoro, in data 8 settembre 1945, n. 127966;

Decreta:

A far parte del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani, per il triennio 1° luglio 1945-30 giugno 1948, sono chiamati quali sindaci effettivi i signori:

dott. Pastore Nicola, procuratore generale della Corte dei conti;

rag. Malagoli Evaristo, consigliere della Corte dei conti;

dott. Lupi Carlo, capo divisione della Ragioneria generale dello Stato;

dott. Lo Monaco Alfonso, capo sezione del Ministero industria e commercio;

e quali sindaci supplenti:

dott. Gallo Giuseppe, capo sezione del Ministero industria e commercio;

rag. Bertero Romualdo, capo sezione della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 ottobre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(209)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Convalida dei licenziamenti effettuati dalla Società anonima per il commercio nell'Africa italiana, già Società Anonima Navigazione Eritrea (S.A.N.E.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che le azioni della Società per il commercio nell'Africa italiana — già Società An. Navigazione Eritrea — (S.A.N.E.) figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare dello Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che la Società predetta ha proceduto al licenziamento di dipendenti dei propri uffici di sede in Roma e che i licenziamenti furono determinati da apprezzamenti di esclusivo carattere aziendale;

Tenuto conto che la situazione della Società per il commercio nell'Africa italiana — già Società An. Navigazione Eritrea — (S.A.N.E.) non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua ridotta attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società anonima per il commercio nell'Africa italiana — già Società Anonima Navigazione Eritrea — (S.A.N.E.) nei confronti dei dipendenti degli uffici della sede di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

(170)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Convalida del licenziamento di un dipendente della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che lo Stato ha una partecipazione nel capitale della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che la Società predetta ha proceduto al licenziamento di un dipendente dell'ufficio di Roma e che il licenziamento stesso fu determinato da apprezzamenti di esclusivo carattere aziendale;

Considerato che la situazione della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato, in ogni suo punto, il provvedimento di licenziamento adottato sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) nei confronti di un dipendente dell'ufficio di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

(180)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Pena pecuniaria inflitta ai liquidatori della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro di Cianciana (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la lettera in data 6 dicembre 1945, n. 131432, della Banca d'Italia;

Considerato che i signori Panepinto Francesco e Arcuri Gaetano, liquidatori della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro, cooperativa collettiva con sede in Cianciana (Agrigento), malgrado i ripetuti solleciti loro rivolti e la diffida fatta loro pel tramite della competente Prefettura, non hanno fatto tenere la documentazione annuale dell'azienda relativa agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Ai signori Panepinto Francesco e Arcuri Gaetano, liquidatori della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro, cooperativa collettiva con sede in Cianciana (Agrigento), è inflitta, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del menzionato R. decreto-legge numero 375, la pena pecuniaria di lire duemila (L. 2000); la Società predetta ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso detti liquidatori.

L'Intendenza di finanza di Agrigento provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Sono convalidati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società anonima per il commercio nell'Africa italiana — già Società Anonima Navigazione Eritrea — (S.A.N.E.) nei confronti dei dipendenti degli uffici della sede di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

(170)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Convalida del licenziamento di un dipendente della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che lo Stato ha una partecipazione nel capitale della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che la Società predetta ha proceduto al licenziamento di un dipendente dell'ufficio di Roma e che il licenziamento stesso fu determinato da apprezzamenti di esclusivo carattere aziendale;

Considerato che la situazione della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Art. 1.

E' convalidato, in ogni suo punto, il provvedimento di licenziamento adottato sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) nei confronti di un dipendente dell'ufficio di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

(180)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Pena pecuniaria inflitta ai liquidatori della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro di Cianciana (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la lettera in data 6 dicembre 1945, n. 131432, della Banca d'Italia;

Considerato che i signori Panepinto Francesco e Arcuri Gaetano, liquidatori della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro, cooperativa collettiva con sede in Cianciana (Agrigento), malgrado i ripetuti solleciti loro rivolti e la diffida fatta loro pel tramite della competente Prefettura, non hanno fatto tenere la documentazione annuale dell'azienda relativa agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Ai signori Panepinto Francesco e Arcuri Gaetano, liquidatori della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro, cooperativa collettiva con sede in Cianciana (Agrigento), è inflitta, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del menzionato R. decreto-legge numero 375, la pena pecuniaria di lire duemila (L. 2000); la Società predetta ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso detti liquidatori.

L'Intendenza di finanza di Agrigento provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(187)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1946.

Sostituzione del presidente del Collegio sindacale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il 6° comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 637, concernente la nomina del presidente del Collegio sindacale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Visto l'art. 26 dello statuto dell'I.R.I., approvato con decreto del Capo del Governo 31 dicembre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1938, n. 19;

Ritenuto che il gr. cr. Ugo Sirovich, presidente del Collegio sindacale del predetto Istituto, ha chiesto di essere esonerato dalla suaccennata carica;

Vista la designazione fatta dalla Corte dei conti;

Decreta:

Il gr. uff. Pia Mario, consigliere della Corte dei conti, è nominato presidente del Collegio sindacale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, in sostituzione del gr. cr. Ugo Sirovich.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 7 gennaio 1946

Il Ministro per le finanze SOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro CORBINO

(225)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Lucca in Viareggio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Viareggio, località « Marco Polo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Conferma del sindaco dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Capo del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 3 giugno 1942, con cui il dott. prof. Mario Guardone venne nominato sindaco governativo dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia;

Considerato che il predetto dott. prof. Guardone è decaduto dall'incarico per compiuto periodo di nomina;

Decreta:

Il dott. prof. Mario Guardone è confermato sindaco dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, con sede in Brescia, per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(135)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1946.

Sottoposizione a sindacato della Società in nome collettivo B. Braun in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo B. Braun in liquidazione, con sede in Milano, via Paracelso n. 6 (articoli per uso ospedaliero), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società in nome collettivo B. Braun in liquidazione, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Pulvirenti Natale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il 6° comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 637, concernente la nomina del presidente del Collegio sindacale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Visto l'art. 26 dello statuto dell'I.R.I., approvato con decreto del Capo del Governo 31 dicembre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1938, n. 19;

Ritenuto che il gr. cr. Ugo Sirovich, presidente del Collegio sindacale del predetto Istituto, ha chiesto di essere esonerato dalla suaccennata carica;

Vista la designazione fatta dalla Corte dei conti;

Decreta:

Il gr. uff. Pia Mario, consigliere della Corte dei conti, è nominato presidente del Collegio sindacale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, in sostituzione del gr. cr. Ugo Sirovich.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 7 gennaio 1946

Il Ministro per le finanze
SOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(225)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Lucca in Viareggio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Viareggio, località « Marco Polo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

(184) *Il Ministro*: CORBINO

---

gno di Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Capo del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 3 giugno 1942, con cui il dott. prof. Mario Guardone venne nominato sindaco governativo dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia;

Considerato che il predetto dott. prof. Guardone è decaduto dall'incarico per compiuto periodo di nomina;

Decreta:

Il dott. prof. Mario Guardone è confermato sindaco dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, con sede in Brescia, per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

(135) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1946.

Sottoposizione a sindacato della Società in nome collettivo B. Braun in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo B. Braun in liquidazione, con sede in Milano, via Paracelso n. 6 (articoli per uso ospedaliero), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società in nome collettivo B. Braun in liquidazione, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Pulvirenti Natale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1946

(197) *Il Ministro*: CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima imprese scaricamento proietti Bonfante, in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima imprese scaricamento proietti Bonfante, in liquidazione, con sede in Milano, corso Matteotti n. 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima imprese scaricamento proietti Bonfante, in liquidazione, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dottore Sandro Locati.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività e, occorrendo, della liquidazione a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1946

(125) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società immobiliare Durazzo in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società immobiliare Durazzo in liquidazione, con sede in Milano, via Tonale, 22, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società immobiliare Durazzo in liquidazione, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. ing. Nicoletti Guglielmo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività e occorrendo della liquidazione a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1946.

Sostituzione del sequestratario della ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 9 agosto 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 21 detto, con il quale è stata sottoposta a sequestro, a norma della legge 17 luglio 1942, n 1100, e del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33, la ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, viale Abbruzzi n. 17, e nominato sequestratario il rag. Balestrieri Giovanni;

Considerato che detto sequestratario ha chiesto di essere sostituito;

Decreta:

L'avv. Filippo Foligno è nominato sequestratario della ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, ed è autorizzato a continuare la gestione dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1946

(194) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1946.

Istituzione di un servizio di cassa del Banco di Sicilia, presso il mercato ittico di Licata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 3 giugno 1935, n. 1281, concernente il credito peschereccio;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire un proprio servizio di cassa presso il mercato del pesce di Licata.

Tale servizio sarà limitato alla gestione della cassa del mercato stesso e alle operazioni di piccolo credito a favore dei produttori e dei venditori di pesce ai sensi dell'art. 83 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, con assoluto divieto di ogni altra operazione di banca.

Detto servizio, inoltre, dovrà funzionare esclusivamente nell'interno del locale adibito a mercato e durante le ore di apertura di esso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima imprese scaricamento proietti Bonfante, in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima imprese scaricamento proietti Bonfante, in liquidazione, con sede in Milano, corso Matteotti n. 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima imprese scaricamento proietti Bonfante, in liquidazione, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dottore Sandro Locati.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività e, occorrendo, della liquidazione a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1946

(125) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società immobiliare Durazzo in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società immobiliare Durazzo in liquidazione, con sede in Milano, via Tonale, 22, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società immobiliare Durazzo in liquidazione, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. ing. Nicoletti Guglielmo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività e occorrendo della liquidazione a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1946

(189) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1946.

Sostituzione del sequestratario della ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 9 agosto 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 21 detto, con il quale è stata sottoposta a sequestro, a norma della legge 17 luglio 1942, n. 1100, e del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33, la ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, viale Abbruzzi n. 17, e nominato sequestratario il rag. Baiestrieri Giovanni;

Considerato che detto sequestratario ha chiesto di essere sostituito;

Decreta:

L'avv. Filippo Foligno è nominato sequestratario della ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, ed è autorizzato a continuare la gestione dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1946

(194) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1946.

Istituzione di un servizio di cassa del Banco di Sicilia, presso il mercato ittico di Licata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 3 giugno 1935, n. 1281, concernente il credito peschereccio;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire un proprio servizio di cassa presso il mercato del pesce di Licata.

Tale servizio sarà limitato alla gestione della cassa del mercato stesso e alle operazioni di piccolo credito a favore dei produttori e dei venditori di pesce ai sensi dell'art. 83 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, con assoluto divieto di ogni altra operazione di banca.

Detto servizio, inoltre, dovrà funzionare esclusivamente nell'interno del locale adibito a mercato e durante le ore di apertura di esso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1946

(220) *Il Ministro*: CORBINO

0143
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di economia e politica agraria presso la Regia università di Bologna, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Regia università di Bologna è vacante la cattedra di economia e politica agraria, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(226)

MINISTERO DEL TESORO

Diffida per smarrimento di quietanza di Tesoreria

Il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, denunzia lo smarrimento della quietanza di deposito provvisorio n. 3884 di L. 5000, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria di Roma il 26 marzo 1943 alla ditta F. Bertini, via Poggiomoiano n. 11, Roma.

Si diffida chiunque vi abbia interesse, che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, questo Provveditorato generale provvederà a richiedere alla Sezione di Regia tesoreria di Roma, l'emissione del certificato mod. 128-T in luogo della quietanza del deposito provvisorio predetto e al successivo svincolo del deposito stesso.

Roma, addì 10 gennaio 1946

p. *Il Provveditore generale dello Stato*: RICCI

(218)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 gennaio 1946 - N. 20

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2815	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	99,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8496	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	101,275
Id. 3,50 % 1902	92,80
Id. 3 % lordo	88,30
Id. 5 % 1935	97,975
Redimibile 3,50 % 1934	85,975
Id. 5 % 1936	97,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,05
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,875

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 39

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 4 % 1943; serie C, n. 655, del capitale nominale di L. 20.000, intestato a Guzzardi Irene fu Giuseppe, domiciliata in Catania, col pagamento degli interessi in Catania.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il direttore generale: CONTI

(202)

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 40

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % 1949, serie L, n. 388, di L. 6500 capitale nominale, intestato a Luciano Sforzi fu Amerigo, minore sotto la patria potestà della madre Negro Colomba, domiciliata a Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il direttore generale: CONTI

(203)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Comunicato concernente la consegna dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % - 1950

A mente dell'art. 12 del decreto Ministeriale 29 maggio 1945, si comunica che, a partire dal 1° febbraio 1946, sarà iniziata la consegna dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % di scadenza 1° aprile 1950 presso le Sezioni di tesoreria provinciale del Nord Italia, in cambio delle ricevute provvisorie mod. 2-B.Q., rilasciate all'atto della sottoscrizione.

La consegna sarà effettuata esclusivamente presso la Sezione di tesoreria, che ebbe a rilasciare la ricevuta provvisoria, e pel tramite di istituti di credito ovvero enti partecipanti al consorzio (art. 7 decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, e art. 12 decreto Ministeriale 29 maggio 1945).

Roma, addì 24 gennaio 1946

Il direttore generale: CONTI

(227)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di economia e politica agraria presso la Regia università di Bologna, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Regia università di Bologna è vacante la cattedra di economia e politica agraria, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(226)

MINISTERO DEL TESORO

Diffida per smarrimento di quietanza di Tesoreria

Il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, denunzia lo smarrimento della quietanza di deposito provvisorio n. 3884 di L. 5000, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria di Roma il 26 marzo 1943 alla ditta F. Bertini, via Poggiomoiano n. 11, Roma.

Si diffida chiunque vi abbia interesse, che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, questo Provveditorato generale provvederà a richiedere alla Sezione di Regia tesoreria di Roma, l'emissione del certificato mod. 128-T in luogo della quietanza del deposito provvisorio predetto e al successivo svincolo del deposito stesso.

Roma, addì 10 gennaio 1946

p. Il Provveditore generale dello Stato: RICCI

(218)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 gennaio 1946 - N. 20

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	91,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	101,275
Id. 3,50 % 1902	92,80
Id. 3 % lordo	88,30
Id. 5 % 1935	97,975
Redimibile 3,50 % 1934	85,975
Id. 5 % 1936	97,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,05
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,875

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 39

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 4 % 1943; serie C, n. 655, del capitale nominale di L. 20.000, intestato a Guzzardi Irene fu Giuseppe, domiciliata in Catania, col pagamento degli interessi in Catania.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il direttore generale: CONTI

(202)

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 40

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % 1949, serie L, n. 388, di L. 6500 capitale nominale, intestato a Luciano Sforzi fu Amerigo, minore sotto la patria potestà della madre Negro Colomba, domiciliata a Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il direttore generale: CONTI

(203)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Comunicato concernente la consegna dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % - 1950

A mente dell'art. 12 del decreto Ministeriale 29 maggio 1945, si comunica che, a partire dal 1° febbraio 1946, sarà iniziata la consegna dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % di scadenza 1° aprile 1950 presso le Sezioni di tesoreria provinciale del Nord Italia, in cambio delle ricevute provvisorie mod. 2-B.Q., rilasciate all'atto della sottoscrizione.

La consegna sarà effettuata esclusivamente presso la Sezione di tesoreria, che ebbe a rilasciare la ricevuta provvisoria, e pel tramite di istituti di credito ovvero enti partecipanti al consorzio (art. 7 decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, e art. 12 decreto Ministeriale 29 maggio 1945).

Roma, addì 24 gennaio 1946

Il direttore generale: CONTI

(227)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 26 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 58-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 86-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 838.
Soppressione del Ministero dell'alimentazione e istituzione di un Alto Commissariato per l'alimentazione . Pag. 170

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 839.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Rosario, in Manoppello (Pescara) . . . Pag. 171

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 840.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, nella chiesa di Sant'Eligio, in Palermo. Pag. 171

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ascoli Piceno . . . . . Pag. 171

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.
Primo elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni del capo III del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 . . . . . Pag. 171

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale navigante della Società per azioni Esercizio Navi (S.A.E.N.) . . . . . Pag. 172

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.
Costituzione del Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione . . . . . Pag. 173

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Sostituzione di membri del Comitato di sorveglianza della Cassa popolare di depositi e prestiti «San Martino» di Nembro (Bergamo) . . . . . Pag. 173

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello (Viterbo). Pag. 173

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Apertura di una dipendenza in Casteldaccia della Cassa centrale di risparmio V. E. per le provincie siciliane. Pag. 174

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale «San Bartolomeo» di Masi, con sede nel comune di Masi (Padova). Pag. 174

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Savona . . . . . Pag 174

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa Pag. 174

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 26 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 59-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 838.
Soppressione del Ministero dell'alimentazione e istituzione di un Alto Commissariato per l'alimentazione . Pag. 170

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 839.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Rosario, in Manoppello (Pescara) . . . Pag. 171

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 840.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, nella chiesa di Sant'Eligio, in Palermo. Pag. 171

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ascoli Piceno . . . . . Pag. 171

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.
Primo elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni del capo III del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 395 . . . . . Pag. 171

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.
Convalida del provvedimento di licenziamento adottato dalla Compagnia nazionale per il cotone d'Etiopia (COTONETIO) . . . . . Pag. 172

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale navigante della Società per azioni Esercizio Navi (S.A.E.N.) . . . . . Pag. 172

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.
Costituzione del Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione . . . . . Pag. 173

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Sostituzione di membri del Comitato di sorveglianza della Cassa popolare di depositi e prestiti «San Martino» di Nembro (Bergamo) . . . . . Pag. 173

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Viguanello (Viterbo). Pag. 173

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Apertura di una dipendenza in Casteldaccia della Cassa centrale di risparmio V. E. per le provincie siciliane. Pag. 174

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale «San Bartolomeo» di Masi, con sede nel comune di Masi (Padova). Pag. 174

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Savona . . . . . Pag 174

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Biella . . . . . Pag. 174

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Volterra . . . . . Pag. 175

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1946.
Revoca del decreto Ministeriale 25 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la Cartiera di Ovaro, società anonima, con sede in Milano . . . . Pag. 175

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1946.
Revoca del decreto interministeriale 23 febbraio 1942 col quale la S. A. Autelco Mediterranea « S.A.T.A.P. » è stata sottoposta a sequestro . . . . . Pag. 175

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di diritto processuale civile nella Regia università di Pavia, cui si intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 176
Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico nella Regia università di Napoli, cui si intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 176
Ministero del tesoro:
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 176
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 176

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 22 DEL 26 GENNAIO 1946:
Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia - Gennaio 1946 (Fascicolo n. 1).

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 838.
Soppressione del Ministero dell'alimentazione e istituzione di un Alto Commissariato per l'alimentazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 379, concernente la istituzione del Ministero dell'alimentazione;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, riguardante l'ordinamento e le attribuzioni di detto Ministero;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'assistenza post-bellica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dell'alimentazione, istituito con il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 379, è soppresso.

Art. 2.

E' istituito un Alto Commissariato per l'alimentazione alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'Alto Commissario per l'alimentazione è nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio medesimo. Esso avrà alle sue dipendenze un Alto Commissario aggiunto nominato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso.
All'Alto Commissario ed all'Alto Commissario aggiunto spetta un'indennità di carica che sarà fissata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Le attribuzioni ed i poteri già spettanti al Ministro per l'alimentazione sono devoluti all'Alto Commissario per l'alimentazione.
L'Alto Commissario interviene, senza voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio dei Ministri nelle quali vengono trattate questioni riguardanti l'alimentazione. Egli corrisponde direttamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i singoli Ministri e con tutte le altre autorità, per gli affari di sua competenza.

Art. 4.

Gli uffici ed il personale del soppresso Ministero dell'alimentazione passano all'Alto Commissariato per l'alimentazione. Sono altresì posti alle dipendenze di questo gli organi e gli enti già dipendenti o comunque controllati dal Ministero dell'alimentazione.
Sono trasferiti presso l'Alto Commissariato l'Ufficio della Corte dei conti costituito presso il Ministero dell'alimentazione e la Ragioneria centrale del Ministero stesso, che assume la denominazione di Ufficio del Ministero del tesoro presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio occorrenti in dipendenza del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GULLO — LOMBARDI — GRONCHI — BARBARESCHI — GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1946.

Revoca del decreto Ministeriale 25 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la Cartiera di Ovaro, società anonima, con sede in Milano . . . . Pag. 175

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1946.

Revoca del decreto interministeriale 23 febbraio 1942 col quale la S. A. Autelco Mediterranea « S.A.T.A.P. » è stata sottoposta a sequestro . . . . . Pag. 175

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di diritto processuale civile nella Regia università di Pavia, cui si intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 176

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico nella Regia università di Napoli, cui si intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 176

Ministero del tesoro:

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 176

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 176

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 22 DEL 26 GENNAIO 1946:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia - Gennaio 1946 (Fascicolo n. 1).

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 838.

Soppressione del Ministero dell'alimentazione e istituzione di un Alto Commissariato per l'alimentazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 379, concernente la istituzione del Ministero dell'alimentazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, riguardante l'ordinamento e le attribuzioni di detto Ministero;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dell'alimentazione, istituito con il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 379, è soppresso.

Art. 2.

E' istituito un Alto Commissariato per l'alimentazione alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Alto Commissario per l'alimentazione è nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio medesimo. Esso avrà alle sue dipendenze un Alto Commissario aggiunto nominato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso.

All'Alto Commissario ed all'Alto Commissario aggiunto spetta un'indennità di carica che sarà fissata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Le attribuzioni ed i poteri già spettanti al Ministro per l'alimentazione sono devoluti all'Alto Commissario per l'alimentazione.

L'Alto Commissario interviene, senza voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio dei Ministri nelle quali vengono trattate questioni riguardanti l'alimentazione. Egli corrisponde direttamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i singoli Ministri e con tutte le altre autorità, per gli affari di sua competenza.

Art. 4.

Gli uffici ed il personale del soppresso Ministero dell'alimentazione passano all'Alto Commissariato per l'alimentazione. Sono altresì posti alle dipendenze di questo gli organi e gli enti già dipendenti o comunque controllati dal Ministero dell'alimentazione.

Sono trasferiti presso l'Alto Commissariato l'Ufficio della Corte dei conti costituito presso il Ministero dell'alimentazione e la Ragioneria centrale del Ministero stesso, che assume la denominazione di Ufficio del Ministero del tesoro presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio occorrenti in dipendenza del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GULLO — LOMBARDI — GRONCHI — BARBARESCHI — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 62. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 839.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Rosario, in Manoppello (Pescara).

N. 839. Decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Rosario, in Manoppello (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 840.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, nella chiesa di Sant'Eligio, in Palermo.

N. 840. Decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, nella chiesa di Sant'Eligio, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ascoli Piceno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ascoli Piceno pel triennio 1945-47 i signori:
dott. Cipriani Mariano, medico chirurgo;
dott. Zannoni Tiberio, medico chirurgo;
dott.ssa Cesari Maria, pediatra;
avv. Astorri Domenico, esperto in materia amministrativa;
prof. dott. Mercuri Stanislao, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Primo elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni del capo III del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 44, comma 3, del testo unico 9 giugno 1945, n. 305, delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Ritenuto che nei Comuni appresso indicati le riparazioni di fabbricati privati già iniziate o che ancora potranno essere iniziate a cura dei proprietari o del Genio civile non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per l'elevata percentuale di senza tetto in rapporto alla popolazione;

Ritenuto, perciò, che si rende necessario consentire in detti Comuni le ricostruzioni da parte dei privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati sono applicabili le disposizioni del capo III del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

In provincia di Agrigento:
Agrigento.

In provincia di Aquila:
Castel di Sangro, Carsoli.

In provincia di Benevento:
Benevento.

In provincia di Campobasso:
Colli al Volturno, Filignano, Isernia, San Pietro Avellana, Sant'Angelo del Pesco.

In provincia di Chieti:
Francavilla a Mare, Gessopalena, Montenerodomo, Orsogna, Ortona a Mare, Tollo, Torricella Peligna.

In provincia di Foggia:
Foggia.

In provincia di Frosinone:
Aquino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Cassino, Cervaro, Ferentino, Frosinone, Piedimonte San Germano, Pignataro Maggiore, Pontecorvo, San Biagio Saracinesco, Vallecorsa.

In provincia di Latina:
Cisterna, Formia, Gaeta, Itri.

In provincia di Napoli:
Cancello Arnone, Capua, Mignano, Rocca d'Evandro.

In provincia di Roma:
Anzio, Cave, Civitavecchia, Nettuno, Palestrina, Subiaco, Tivoli, Valmontone, Velletri.

In provincia di Salerno:
Eboli.

In provincia di Viterbo:
Orte.

Roma, addì 16 giugno 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Rosario, in Manoppello (Pescara).

N. 839. Decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Rosario, in Manoppello (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 840.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, nella chiesa di Sant'Eligio, in Palermo.

N. 840. Decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, nella chiesa di Sant'Eligio, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ascoli Piceno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ascoli Piceno pel triennio 1945-47 i signori:
dott. Cipriani Mariano, medico chirurgo;
dott. Zannoni Tiberio, medico chirurgo;
dott.ssa Cesari Maria, pediatra;
avv. Asterri Domenico, esperto in materia amministrativa;
prof. dott. Mercuri Stanislao, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 68

(155)

nenziale 9 giugno 1945, n. 305.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 44, comma 3, del testo unico 9 giugno 1945, n. 305, delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Ritenuto che nei Comuni appresso indicati le riparazioni di fabbricati privati già iniziate o che ancora potranno essere iniziate a cura dei proprietari o del Genio civile non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per l'elevata percentuale di senza tetto in rapporto alla popolazione;

Ritenuto, perciò, che si rende necessario consentire in detti Comuni le ricostruzioni da parte dei privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati sono applicabili le disposizioni del capo III del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

In provincia di Agrigento:
Agrigento.

In provincia di Aquila:
Castel di Sangro, Carsoli.

In provincia di Benevento:
Benevento.

In provincia di Campobasso:
Colli al Volturno, Filignano, Isernia, San Pietro Avellana, Sant'Angelo del Pesco.

In provincia di Chieti:
Francavilla a Mare, Gessopalena, Montenerodomo, Orsogna, Ortona a Mare, Tollo, Torricella Peligna.

In provincia di Foggia:
Foggia.

In provincia di Frosinone:
Aquino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Cassino, Cervaro, Ferentino, Frosinone, Piedimonte San Germano, Pignataro Maggiore, Pontecorvo, San Biagio Saracinesco, Vallecorsa.

In provincia di Latina:
Cisterna, Formia, Gaeta, Itri.

In provincia di Napoli:
Cancello Arnone, Capua, Mignano, Rocca d'Evandro.

In provincia di Roma:
Anzio, Cave, Civitavecchia, Nettuno, Palestrina, Subiaco, Tivoli, Valmontone, Velletri.

In provincia di Salerno:
Eboli.

In provincia di Viterbo:
Orte.

Roma, addì 16 giugno 1945

Il Ministro per i lavori pubblici
RUINI

p. *Il Ministro per il tesoro*
GIOVA

(174)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Convalida del provvedimento di licenziamento adottato dalla Compagnia nazionale per il cotone d'Etiopia (COTETIO).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che lo Stato ha una partecipazione nel capitale della Compagnia nazionale per il cotone d'Etiopia (COTETIO), e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che la Società predetta ha proceduto al licenziamento di un dipendente della sede amministrativa di Roma e che il licenziamento stesso fu determinato esclusivamente da esigenze di carattere aziendale;

Tenuto conto che la situazione della Compagnia non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua ridotta attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato, in ogni suo punto, il provvedimento di licenziamento adottato, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Compagnia nazionale per il cotone di Etiopia (COTETIO), nei confronti del proprio dipendente della sede amministrativa di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'Africa Italiana

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale navigante della Società per azioni Esercizio Navi (S.A.E.N.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che lo Stato ha una partecipazione nella Società per azioni Esercizio Navi e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che la Società predetta ha proceduto al licenziamento di dipendenti facenti parte del personale navigante e che i licenziamenti stessi furono esclusivamente determinati da esigenze di carattere aziendale;

Tenuto conto che la situazione della Società per azioni Esercizio Navi (S.A.E.N.) non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua ridotta attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società per azioni Esercizio Navi (S.A.E.N.) nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Convalida del provvedimento di licenziamento adottato dalla Compagnia nazionale per il cotone d'Etiopia (COTETIO).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che lo Stato ha una partecipazione nel capitale della Compagnia nazionale per il cotone d'Etiopia (COTETIO), e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che la Società predetta ha proceduto al licenziamento di un dipendente della sede amministrativa di Roma e che il licenziamento stesso fu determinato esclusivamente da esigenze di carattere aziendale;

Tenuto conto che la situazione della Compagnia non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua ridotta attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato, in ogni suo punto, il provvedimento di licenziamento adottato, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Compagnia nazionale per il cotone di Etiopia (COTETIO), nei confronti del proprio dipendente della sede amministrativa di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

(271)

nale navigante della Società per azioni Esercizio Navi (S.A.E.N.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che lo Stato ha una partecipazione nella Società per azioni Esercizio Navi e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che la Società predetta ha proceduto al licenziamento di dipendenti facenti parte del personale navigante e che i licenziamenti stessi furono esclusivamente determinati da esigenze di carattere aziendale;

Tenuto conto che la situazione della Società per azioni Esercizio Navi (S.A.E.N.) non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua ridotta attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società per azioni Esercizio Navi (S.A.E.N.) nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

(179)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.

Costituzione del Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, portante modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Sentiti gli enti e le associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è composto come segue:

Presidente:

Romanelli prof. Vincenzo Maria, commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Membri:

Cau dott. Gio Maria, ff. direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro;

De Cupis dott. Torquato, direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile presso il Ministero dei trasporti;

Scoccianti dott. Silvio, rappresentante del Ministero del tesoro;

Canini Giovanni, Martelli Giulio, Mancini Lamberto, Rossoni Rodolfo, rappresentanti del personale;

Pasquini avv. Ugo, Cosenza ing. Manlio, Todini dott. Sante, Manciuforti ing. Tancredi, rappresentanti delle aziende;

Palma dott. Giovanni, ff. direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 8 gennaio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(175)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Sostituzione di membri del Comitato di sorveglianza della Cassa popolare di depositi e prestiti « San Martino » di Nembro (Bergamo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 16 marzo 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio

Veduto il provvedimento del Capo dell'Ispettorato in data 16 marzo 1938, col quale vennero nominati i membri del Comitato di sorveglianza nelle persone dei signori Giovanni Acerbis, Ennio Bonorandi ed Ettore Piccinini;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione di due dei suddetti membri del Comitato di sorveglianza e precisamente dei signori Ennio Bonorandi e Ettore Piccinini;

Decreta:

In sostituzione dei signori Ennio Bonorandi e Ettore Piccinini, i signori rag. Giovanni Camisani fu Pietro e Emilio Poloni di Giovanni, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa popolare di depositi e prestiti « San Martino » di Nembro (Bergamo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(127)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto Ministeriale del 30 marzo 1945, con il quale il comm. dott. Alfonso Linguiti fu Lodovico venne nominato commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello, avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo);

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del prof. comm. dott. Alfonso Linguiti, il comm. dott. Antonio Bamonte è nominato commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello, avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.

Costituzione del Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, portante modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Sentiti gli enti e le associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è composto come segue:

Presidente:

Romanelli prof. Vincenzo Maria, commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Membri:

Cau dott. Gio Maria, ff. direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro;

De Cupis dott. Torquato, direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile presso il Ministero dei trasporti;

Scoccianti dott. Silvio, rappresentante del Ministero del tesoro;

Canini Giovanni, Martelli Giulio, Mancini Lamberto, Rossoni Rodolfo, rappresentanti del personale;

Pasquini avv. Ugo, Cosenza ing. Manlio, Tedini dott. Sante, Mancinforti ing. Tancredi, rappresentanti delle aziende;

Palma dott. Giovanni, ff. direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 8 gennaio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(175)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Sostituzione di membri del Comitato di sorveglianza della Cassa popolare di depositi e prestiti « San Martino » di Nembro (Bergamo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 16 marzo 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa popolare di depositi e prestiti « San Martino » di Nembro (Bergamo) e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato Regio decreto n. 375;

Veduto il provvedimento del Capo dell'Ispettorato in data 16 marzo 1938, col quale vennero nominati i membri del Comitato di sorveglianza nelle persone dei signori Giovanni Acerbis, Ennio Bonorandi ed Ettore Piccinini;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione di due dei suddetti membri del Comitato di sorveglianza e precisamente dei signori Ennio Bonorandi e Ettore Piccinini;

Decreta:

In sostituzione dei signori Ennio Bonorandi e Ettore Piccinini, i signori rag. Giovanni Camisani fu Pietro e Emilio Poloni di Giovanni, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa popolare di depositi e prestiti « San Martino » di Nembro (Bergamo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(127)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto Ministeriale del 30 marzo 1945, con il quale il comm. dott. Alfonso Linguiti fu Lodovico venne nominato commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello, avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo);

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del prof. comm. dott. Alfonso Linguiti, il comm. dott. Antonio Bamonte è nominato commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello, avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(128)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Apertura di una dipendenza in Casteldaccia della Cassa centrale di risparmio V. E. per le provincie siciliane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa centrale di risparmio V. E. per le provincie siciliane, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa centrale di risparmio V. E. per le provincie siciliane, con sede in Palermo, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Casteldaccia (Palermo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(130)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale « San Bartolomeo » di Masi, con sede nel comune di Masi (Padova).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 15 giugno 1943 del Capo del Governo, con il quale ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, il sig. Gino Costa venne nominato liquidatore della Cassa rurale « San Bartolomeo » di Masi, con sede nel comune di Masi (Padova);

Considerato che il predetto sig. Gino Costa ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del sig. Gino Costa, il sig. Dante Dall'Aglio fu Bartolomeo è nominato liquidatore della Cassa rurale « San Bartolomeo » di Masi, con sede nel comune di Masi (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uf-*

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Savona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 14 febbraio 1943 del disciolto Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, con il quale il comm. rag. Luigi Aschiero fu confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Savona;

Considerato che avendo il predetto comm. rag. Luigi Aschiero rassegnato le dimissioni dalla carica, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del comm. rag. Luigi Aschiero, il dott. rag. Filippo Galleano è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Savona, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(134)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Biella.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto che con provvedimento del sindaco del co-

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Apertura di una dipendenza in Casteldaccia della Cassa centrale di risparmio V. E. per le provincie siciliane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa centrale di risparmio V. E. per le provincie siciliane, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa centrale di risparmio V. E. per le provincie siciliane, con sede in Palermo, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Casteldaccia (Palermo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(130)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale « San Bartolomeo » di Masi, con sede nel comune di Masi (Padova).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 15 giugno 1943 del Capo del Governo, con il quale ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, il sig. Gino Costa venne nominato liquidatore della Cassa rurale « San Bartolomeo » di Masi, con sede nel comune di Masi (Padova);

Considerato che il predetto sig. Gino Costa ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del sig. Gino Costa, il sig. Dante Dal l'Aglio fu Bartolomeo è nominato liquidatore della Cassa rurale « San Bartolomeo » di Masi, con sede nel comune di Masi (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(133)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Savona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 14 febbraio 1943 del disciolto Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, con il quale il comm. rag. Luigi Aschiero fu confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Savona;

Considerato che avendo il predetto comm. rag. Luigi Aschiero rassegnato le dimissioni dalla carica, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del comm. rag. Luigi Aschiero, il dott. rag. Filippo Galleano è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Savona, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(134)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Biella.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto che con provvedimento del sindaco del comune di Biella, su designazione del Comitato di Liberazione della detta città, l'avv. Alessandro Verdoia e il rag. Giuseppe Cappa sono stati nominati, rispetti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

vamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Biella, in sostituzione dei signori Ermanno Rivetti e Noè Magliola, colpiti da provvedimenti di epurazione;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria della Cassa predetta;

Decreta:

L'avv. Alessandro Verdoia e il cav. Corinzio Tarabbo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Biella, ente morale con sede in Biella (Vercelli), con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(136)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Volterra.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che con provvedimento in data 15 luglio 1944, il Comitato di Liberazione Nazionale di Volterra affidò la locale Cassa di risparmio ad una Commissione per la straordinaria amministrazione dell'azienda, in sostituzione del Consiglio di amministrazione;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

L'ing. Enrico Fioravanti Cinci fu Antonio e il dottor Mario Magnanensi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Volterra, ente morale con sede in Volterra, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1946

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1946.

Revoca del decreto Ministeriale 25 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la Cartiera di Ovaro, società anonima, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 25 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Cartiera di Ovaro, società anonima, con sede in Milano;

Viste la nota 21 dicembre 1945, n. 2098/281 della Prefettura di Milano ed il telegramma 12 novembre 1945, n. 35599, della Camera di commercio di Milano;

Ritenuto che occorre revocare il sequestro della suindicata Società in quanto il capitale è di pertinenza di cittadini italiani e non esistono quindi interessi tedeschi;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 25 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la Cartiera di Ovaro, società anonima, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(196)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1946.

Revoca del decreto interministeriale 23 febbraio 1942 col quale la S. A. Autelco Mediterranea « S.A.T.A.P. » è stata sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 23 febbraio 1942, con il quale la S. A. Autelco Mediterranea « S.A.T.A.P. », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 23 febbraio 1942, con il quale la S. A. Autelco Mediterranea « S.A.T.A.P. » è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi che, a norma del 2° comma dell'art. 3 del predetto R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

vamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Biella, in sostituzione dei signori Ermanno Rivetti e Noè Magliola, colpiti da provvedimenti di epurazione;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria della Cassa predetta;

Decreta:

L'avv. Alessandro Verdoia e il cav. Corinzio Tarabbo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Biella, ente morale con sede in Biella (Vercelli), con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(136)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Volterra.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che con provvedimento in data 15 luglio 1944, il Comitato di Liberazione Nazionale di Volterra affidò la locale Cassa di risparmio ad una Commissione per la straordinaria amministrazione dell'azienda, in sostituzione del Consiglio di amministrazione;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

L'ing. Enrico Fioravanti Cinci fu Antonio e il dottor Mario Magnanensi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Volterra, ente morale con sede in Volterra, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(129)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1946.

Revoca del decreto Ministeriale 25 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la Cartiera di Ovaro, società anonima, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 25 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Cartiera di Ovaro, società anonima, con sede in Milano;

Viste la nota 21 dicembre 1945, n. 2098/281 della Prefettura di Milano ed il telegramma 12 novembre 1945, n. 35599, della Camera di commercio di Milano;

Ritenuto che occorre revocare il sequestro della suindicata Società in quanto il capitale è di pertinenza di cittadini italiani e non esistono quindi interessi tedeschi;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 25 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la Cartiera di Ovaro, società anonima, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(196)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1946.

Revoca del decreto interministeriale 23 febbraio 1942 col quale la S. A. Autelco Mediterranea « S.A.T.A.P. » è stata sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 23 febbraio 1942, con il quale la S. A. Autelco Mediterranea « S.A.T.A.P. », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 23 febbraio 1942, con il quale la S. A. Autelco Mediterranea « S.A.T.A.P. » è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi che, a norma del 2° comma dell'art. 3 del predetto R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(193)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto processuale civile nella Regia università di Pavia, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Regia università di Pavia è vacante la cattedra di diritto processuale civile, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(176)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico nella Regia università di Napoli, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Regia università di Napoli, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico, cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(224)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 35

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 % 1950-II, serie 22, n. 418, di L. 5000 cap.; serie 34, n. 390, di L. 5000 cap.; serie 36, n. 361, di L. 5000 cap.; serie 37, n. 393, di L. 2000 cap.; intestati a Cosenza Lorenzo fu Paolo, domiciliato in Bivona (Agrigento), annotati di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(141) *Il direttore generale*: CONTI

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 36

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro nov. 5 % 1951-I, serie 44, n. 234, di L. 20.000, intestato a Cosenza Paolo fu Paolo Rosalino, domiciliato in Cianciana, annotato di vincolo cauzionale, col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(142) *Il direttore generale*: CONTI

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 37

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro nov. 5 % 1951-I, serie 44, n. 204, di L. 20.000 cap., intestato a Cosenza Vincenzo fu Paolo, domiciliato in Bivona (Agrigento), annotato di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(143) *Il direttore generale*: CONTI

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 38

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro nov. 5 %, 1951, serie 44, n. 292, di L. 10.000 cap., intestato a Cosenza Francesco fu Paolo, domiciliato in Bivona (Agrigento), annotato di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(144) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 gennaio 1946 - N. 19

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87083	Svezia	22,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906		101,80
Id. 3,50 % 1902		94 —
Id. 3 % lordo		88,80
Id. 5 % 1935		98,10
Redimibile 3,50 % 1934		87,225
Id. 5 % 1936		98 —
Obbligaz. Venezie 3 %		97,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		99,95
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	99,925
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id.	5 % (15 settembre 1950)	99,925
Id.	5 % (15 aprile 1951)	99,95
Id.	4 % (15 settembre 1951)	93,05
Id.	5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id.	5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,975

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto processuale civile nella Regia università di Pavia, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Regia università di Pavia è vacante la cattedra di diritto processuale civile, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(176)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico nella Regia università di Napoli, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Regia università di Napoli, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico, cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(224)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 35

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 % 1950-II, serie 22, n. 418, di L. 5000 cap.; serie 34, n. 390, di L. 5000 cap.; serie 36, n. 361, di L. 5000 cap.; serie 37, n. 393, di L. 2000 cap.; intestati a Cosenza Lorenzo fu Paolo, domiciliato in Bivona (Agrigento) annotati di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(141) *Il direttore generale*: CONTI

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 36

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro nov. 5 % 1951-I, serie 44, n. 234, di L. 20.000, intestato a Cosenza Paolo fu Paolo Rosalino, domiciliato in Cianciana, annotato di vincolo cauzionale, col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(142) *Il direttore generale*: CONTI

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 37

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro nov. 5 % 1951-I, serie 44, n. 204, di L. 20.000 cap., intestato a Cosenza Vincenzo fu Paolo, domiciliato in Bivona (Agrigento), annotato di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(143) *Il direttore generale*: CONTI

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 38

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro nov. 5 % 1951, serie 44, n. 292, di L. 10.000 cap., intestato a Cosenza Francesco fu Paolo, domiciliato in Bivona (Agrigento), annotato di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(144) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 gennaio 1946 - N. 19

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	323,45
Australia	323,70	Olanda	57,7415
Belgio	2,2345	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87083	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,62
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906		101,80
Id. 3,50 % 1902		94 —
Id. 3 % lordo		88,80
Id. 5 % 1935		98,10
Redimibile 3,50 % 1934		87,225
Id. 5 % 1936		98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %		97,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	99,95
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	99,925
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	99,925
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	99,95
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	93,05
Id. 5 %	quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 %	quinq. 1950 (4ª serie)	99,975

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 25 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 59-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 859-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 835.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di San Giovanni Battista e Sant'Antonio Abate, in Antrodoco (Rieti) . . . . . Pag. 162

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 836.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite riunite del SS.mo Rosario, Sant'Antonio e Santa Caterina, in Civitella dei Pazzi (Terni) . . . . . Pag. 162

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 837.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Umbertide (Perugia) . . Pag. 162

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Agrigento . . . . . Pag. 162

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945.
Integrazione della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato da destituirsi. Pag. 163

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1946.
Misura dei tassi sui depositi in conto corrente effettuati presso l'Istituto di emissione da aziende di credito. Pag. 164

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1946.
Tassi d'interesse da corrispondere sui conti correnti fra il Tesoro e istituti vari . . . . . Pag. 165

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1946.
Fissazione della quota di addizionale per il «Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali» . . . Pag. 165

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1946.
Modalità di applicazione delle disposizioni sul «Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali» . . Pag. 165

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Diffida per smarrimento di quietanza . . . . . Pag. 166

Ministero della pubblica istruzione:
Revoca del trasferimento del prof. Luigi Rolla della Regia università di Genova . . . . . Pag. 166
Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedede con trasferimento di titolari da altri Atenei . . . . . Pag. 166

Ministero del tesoro:
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Antonimina (Reggio Calabria) in liquidazione coatta . . . . . Pag. 166
42ª Estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale . . . . . Pag. 166

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO** **D'ITALIA** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 25 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 835.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di San Giovanni Battista e Sant'Antonio Abate, in Antrodoco (Rieti) . . . . . Pag. 162

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 836.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite riunite del SS.mo Rosario, Sant'Antonio e Santa Caterina, in Civitella dei Pazzi (Terni) . . . . . Pag. 162

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 837.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Umbertide (Perugia) . . Pag. 162

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Agrigento . . . . . Pag. 162

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945.
Integrazione della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato da destituirsi. Pag. 162

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1945.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Svezia. Pag. 163

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1946.
Misura dei tassi sui depositi in conto corrente effettuati presso l'Istituto di emissione da aziende di credito. Pag. 164

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1946.
Tassi d'interesse da corrispondere sui conti correnti fra il Tesoro e istituti vari . . . . . Pag. 165

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1946.
Fissazione della quota di addizionale per il «Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali» . . . Pag. 165

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1946.
Modalità di applicazione delle disposizioni sul «Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali» . . Pag. 165

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Diffida per smarrimento di quietanza . . . . . Pag. 166

Ministero della pubblica istruzione:
Revoca del trasferimento del prof. Luigi Rolla della Regia università di Genova . . . . . Pag. 166
Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedede con trasferimento di titolari da altri Atenei . . . . . Pag. 166

Ministero del tesoro:
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Antonimina (Reggio Calabria) in liquidazione coatta . . . . . Pag. 166
42ª Estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale . . . . . Pag. 166
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 166

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 167

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785066

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 835.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di San Giovanni Battista e Sant'Antonio Abate, in Antrodoco (Rieti).

N. 835. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di San Giovanni Battista e Sant'Antonio Abate, in Antrodoco (Rieti).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 836.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite riunite del SS.mo Rosario, Sant'Antonio e Santa Caterina, in Civitella dei Pazzi (Terni).

N. 836. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternite riunite del SS.mo Rosario, Sant'Antonio e Santa Caterina, in Civitella dei Pazzi (Terni).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 837.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Umbertide (Perugia).

N. 837. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Umbertide (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Agrigento.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Agrigento pel triennio 1945-47 i signori:
prof. Trigi Gabriele, medico chirurgo;
dott. Sondri Attilio, medico chirurgo;

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro 4. 7 Presidenza, foglio n. 60

(153)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945.

Integrazione della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato da destituirsi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 183 lettera *d*) del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;
Visto il decreto Luogotenenziale del 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione predetta;
Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 84, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;
Visto il decreto Luogotenenziale 26 marzo 1945, con il quale è stata nominata la Commissione di cui sopra per l'anno solare 1945, ad eccezione dei due ufficiali generali del Corpo della Regia guardia di finanza che intervengano alle adunanze della Commissione stessa quando essa debba pronunciarsi nei riguardi di militari del detto Corpo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

In aggiunta ai membri di cui al decreto Luogotenenziale 26 marzo 1945 con il quale è stata costituita la Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati da destituire per l'anno solare 1945, vengono chiamati a fare parte della Commissione medesima gli ufficiali generali appresso indicati che interverranno, alle adunanze della Commissione stessa, in luogo dei due funzionari amministrativi che la compongono, quando essa debba pronunciarsi nei riguardi di militari del Corpo della Regia guardia di finanza:
Conti Riccardo, generale di brigata in s. p. e.;
Fiorentino Luigi, generale di brigata.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Ministro per il tesoro sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 835.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di San Giovanni Battista e Sant'Antonio Abate, in Antrodoco (Rieti).

N. 835. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di San Giovanni Battista e Sant'Antonio Abate, in Antrodoco (Rieti).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 836.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite riunite del SS.mo Rosario, Sant'Antonio e Santa Caterina, in Civitella dei Pazzi (Terni).

N. 836. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternite riunite del SS.mo Rosario, Sant'Antonio e Santa Caterina, in Civitella dei Pazzi (Terni).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 837.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Umbertide (Perugia).

N. 837. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Umbertide (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Agrigento.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Agrigento pel triennio 1945-47 i signori:
prof. Trijs Gabriele, medico chirurgo;
dott. Sandri Attilio, medico chirurgo;
prof. Lo Presti Seminerio Francesco, pediatra;
dott. Mirabile Alessandro, esperto in materia amministrativa;
dott. Balo Giovanni, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 66

(153)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945.

Integrazione della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato da destituirsi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 183 lettera *d*) del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;
Visto il decreto Luogotenenziale del 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione predetta;
Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 84, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;
Visto il decreto Luogotenenziale 26 marzo 1945, con il quale è stata nominata la Commissione di cui sopra per l'anno solare 1945, ad eccezione dei due ufficiali generali del Corpo della Regia guardia di finanza che intervengano alle adunanze della Commissione stessa quando essa debba pronunciarsi nei riguardi di militari del detto Corpo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

In aggiunta ai membri di cui al decreto Luogotenenziale 26 marzo 1945 con il quale è stata costituita la Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati da destituire per l'anno solare 1945, vengono chiamati a fare parte della Commissione medesima gli ufficiali generali appresso indicati che interverranno, alle adunanze della Commissione stessa, in luogo dei due funzionari amministrativi che la compongono, quando essa debba pronunciarsi nei riguardi di militari del Corpo della Regia guardia di finanza:
Conti Riccardo, generale di brigata in s. p. e.;
Fiorentino Luigi, generale di brigata.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Ministro per il tesoro sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1946
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 27.

(208)

0165
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1945.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Svezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Decreta:

Art. 1.

Le fatture relative a merci originarie dell'Italia ed esportate in Svezia devono essere espresse in corone svedesi.

Art. 2.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare dopo il 1° dicembre 1945 di merci originarie della Svezia, o al pagamento di altri debiti di natura commerciale scaduti dopo il 1° dicembre 1945 a favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Svezia, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3.

Il trasferimento in favore dei creditori svedesi degli importi in lire versati presso la Banca d'Italia ai sensi del precedente art. 2 sarà effettuato mediante utilizzo delle disponibilità in corone svedesi esistenti nel conto dell'Ufficio italiano dei cambi presso il Clearingnaemnden di Stoccolma e derivanti dai versamenti eseguiti dai debitori svedesi in pagamento di merci importate dall'Italia o di altri debiti commerciali, seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori italiani.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in corone svedesi sarà effettuato al cambio fissato di comune accordo tra l'Ufficio italiano dei cambi ed il Clearingnaemnden di Stoccolma. La conversione in lire delle somme espresse

I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in corone svedesi o in altre valute estere non sono liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 4.

I pagamenti indicati nel precedente art. 2 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 6.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria della Svezia è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di esegnire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui essa è prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso in corone svedesi;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del tesoro.

Art. 7.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie della Svezia deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046
0 1 6 6

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Decreta:

Art. 1.

Le fatture relative a merci originarie dell'Italia ed esportate in Svezia devono essere espresse in corone svedesi.

Art. 2.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare dopo il 1° dicembre 1945 di merci originarie della Svezia, o al pagamento di altri debiti di natura commerciale scaduti dopo il 1° dicembre 1945 a favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Svezia, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3.

Il trasferimento in favore dei creditori svedesi degli importi in lire versati presso la Banca d'Italia ai sensi del precedente art. 2 sarà effettuato mediante utilizzo delle disponibilità in corone svedesi esistenti nel conto dell'Ufficio italiano dei cambi presso il Clearingnaemnden di Stoccolma e derivanti dai versamenti eseguiti dai debitori svedesi in pagamento di merci importate dall'Italia o di altri debiti commerciali, seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori italiani.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in corone svedesi sarà effettuato al cambio fissato di comune accordo tra l'Ufficio italiano dei cambi ed il Clearingnaemnden di Stoccolma. La conversione in lire delle somme espresse in altre valute estere sarà effettuata al cambio ufficiale fissato dall'Ufficio italiano dei cambi, vigente nel giorno precedente a quello del versamento.

Art. 4.

I pagamenti indicati nel precedente art. 2 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 6.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria della Svezia è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui essa è prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso in corone svedesi;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del tesoro.

Art. 7.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie della Svezia deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0167

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà, di volta in volta dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

All'atto dell'esportazione verso la Svezia di merci originarie dell'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione·

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a termo, il prezzo delle cose da esportare espresso in corone svedesi, e la scadenza del pagamento stesso·

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro forma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana rimessi, tramite il Ministero del tesoro, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine della Svezia, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rila-

Art. 10.

L'Ufficio italiano dei cambi, d'accordo con il Clearingnaemnden di Stoccolma, potrà consentire compensazioni private in materia di pagamenti.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739

Art. 12.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con il Clearingnaemnden di Stoccolma sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'accordo stipulato tra i Governi italiano e svedese il 24 novembre 1945.

Art. 13.

Per le merci originarie della Svezia, importate in Italia dopo il 1° dicembre 1945, sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 1° dicembre 1936.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 dicembre 1945

Il Ministro per il tesoro: CORBINO

Il Ministro per gli affari esteri: DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e commercio: GRONCHI

Il Ministro per le finanze SCOCCIMARRO

Il Ministro per la grazia e giustizia: TOGLIATTI

(183)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1946.

Misura dei tassi sui depositi in conto corrente effettuati presso l'Istituto di emissione da aziende di credito.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940, 19 dicembre 1942, 25 luglio 1943, 27 febbraio e 5 settembre 1944 e 3 febbraio 1945;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

A decorrere dalla scadenza degli attuali vincoli, l'interesse nella misura massima del 4 e del 4,50% stabilito con il decreto Ministeriale 3 febbraio 1945, per i depositi in conto corrente effettuati presso l'Istituto di emissione da aziende di credito con vincolo fino a quattro e sei mesi, è ridotto rispettivamente al 3,50 e al 4%

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà, di volta in volta dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

All'atto dell'esportazione verso la Svezia di merci originarie dell'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione·

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a termo, il prezzo delle cose da esportare espresso in corone svedesi, e la scadenza del pagamento stesso·

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro forma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana rimessi, tramite il Ministero del tesoro, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine della Svezia, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10.

L'Ufficio italiano dei cambi, d'accordo con il Clearingnaemnden di Stoccolma, potrà consentire compensazioni private in materia di pagamenti.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739

Art. 12.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con il Clearingnaemnden di Stoccolma sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'accordo stipulato tra i Governi italiano e svedese il 24 novembre 1945.

Art. 13.

Per le merci originarie della Svezia, importate in Italia dopo il 1° dicembre 1945, sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 1° dicembre 1936.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 dicembre 1945

Il Ministro per il tesoro: CORBINO

Il Ministro per gli affari esteri: DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e commercio: GRONCHI

Il Ministro per le finanze SCOCCIMARRO

Il Ministro per la grazia e giustizia: TOGLIATTI

(183)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1946.

Misura dei tassi sui depositi in conto corrente effettuati presso l'Istituto di emissione da aziende di credito.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940, 19 dicembre 1942, 25 luglio 1943, 27 febbraio e 5 settembre 1944 e 3 febbraio 1945;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

A decorrere dalla scadenza degli attuali vincoli, l'interesse nella misura massima del 4 e del 4,50% stabilito con il decreto Ministeriale 3 febbraio 1945, per i depositi in conto corrente effettuati presso l'Istituto di emissione da aziende di credito con vincolo fino a quattro e sei mesi, è ridotto rispettivamente al 3,50 e al 4%

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(182)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1946.

Tassi d'interesse da corrispondere sui conti correnti fra il Tesoro e istituti vari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale n. 510 del 10 agosto 1945, concernente la istituzione presso il Tesoro dello Stato di conti correnti fruttiferi e infruttiferi;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo Luogotenenziale che autorizza il Ministero del tesoro a stabilire con propri decreti la misura dei saggi e le relative variazioni ed ogni altra modalità relativa al funzionamento dei conti correnti predetti;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1945, numero 139152;

Determina:

A modifica dell'art. 1 del decreto Ministeriale 21 settembre 1945, la tabella dei tassi d'interesse da corrispondere sui conti correnti fruttiferi fra istituti vari e il Tesoro, salve le eccezioni stabilite da leggi o convenzioni speciali, è la seguente, con decorrenza 1° febbraio 1946:

c/c liberi per qualunque giacenza, 3%;

c/c vincolati a 6 mesi per giacenze fino a 1.500 milioni, 4%;

c/c vincolati a 6 mesi per giacenze superiori a 1.500 milioni, 4,25%.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1946

(181) *Il Ministro:* CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1946.

Fissazione della quota di addizionale per il « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali ».

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, concernente la determinazione della misura della quota addizionale prevista dagli articoli 1 e 3 dello stesso decreto, per il « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali »;

Decreta:

La quota addizionale prevista dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, per il « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali », è stabilita nella misura del centoventicinque per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1946

Il Ministro per il commercio con l'estero: LA MALFA

Il Ministro per il tesoro: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1946.

Modalità di applicazione delle disposizioni sul « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali ».

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, concernente le modalità di applicazione delle disposizioni sul « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali »;

Decreta:

Art. 1.

La quota addizionale prevista all'art. 1 ed all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, è versata all'Ufficio italiano dei cambi e corrisposta dall'Ufficio stesso, insieme al controvalore in lire al cambio ufficiale, sulle operazioni di vendita e di acquisto di valute estere, nonchè sulle operazioni di pagamento e di incasso previste da accordi di pagamento, eseguite dall'Ufficio italiano dei cambi medesimo o, per suo conto, dalla Banca d'Italia e dalle banche autorizzate a fungere da agenzie di quest'ultima, in relazione ad importazioni di merci estere e ad esportazioni di merci nazionali.

Art. 2.

La quota addizionale sulle operazioni di vendita e di acquisto di valute estere si applica nella misura vigente il giorno in cui le operazioni medesime vengono perfezionate tra l'Ufficio italiano dei cambi e l'importatore e l'esportatore italiano.

Per le operazioni di pagamento in favore di esportatori italiani, da eseguirsi in conformità di accordi di pagamento, la quota addizionale si applica nella misura vigente il giorno in cui l'Ufficio italiano dei cambi dispone il pagamento stesso.

Per le operazioni di incasso, da eseguirsi in conformità di accordi di pagamento, la quota addizionale si applica provvisoriamente nella misura vigente il giorno del versamento da parte dell'importatore italiano, salvo conguaglio con la quota addizionale in vigore il giorno in cui l'operazione di trasferimento è perfezionata nei confronti dell'esportatore estero.

Art. 3.

L'importatore è tenuto a corrispondere la quota addizionale prevista all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, sull'intero ammontare in divisa estera occorrentegli per effettuare l'importazione della merce.

L'esportatore riceverà la quota addizionale prevista all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, sull'intero ammontare della divisa ricevuta dall'esportazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1946

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Il Ministro per il tesoro

0170
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale n. 510 del 10 agosto 1945, concernente la istituzione presso il Tesoro dello Stato di conti correnti fruttiferi e infruttiferi;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo Luogotenenziale che autorizza il Ministero del tesoro a stabilire con propri decreti la misura dei saggi e le relative variazioni ed ogni altra modalità relativa al funzionamento dei conti correnti predetti;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1945, numero 139152;

Determina:

A modifica dell'art. 1 del decreto Ministeriale 21 settembre 1945, la tabella dei tassi d'interesse da corrispondere sui conti correnti fruttiferi fra istituti vari e il Tesoro, salve le eccezioni stabilite da leggi o convenzioni speciali, è la seguente, con decorrenza 1° febbraio 1946·

c/c liberi per qualunque giacenza, 3%;

c/c vincolati a 6 mesi per giacenze fino a 1.500 milioni, 4%;

c/c vincolati a 6 mesi per giacenze superiori a 1.500 milioni, 4,25%.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1946

(181) *Il Ministro*· CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1946.

Fissazione della quota di addizionale per il « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali ».

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, concernente la determinazione della misura della quota addizionale prevista dagli articoli 1 e 3 dello stesso decreto, per il « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali »;

Decreta:

La quota addizionale prevista dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, per il « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali », è stabilita nella misura del centoventicinque per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1946

Il Ministro per il commercio con l'estero: LA MALFA

Il Ministro per il tesoro: CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio: GRONCHI

(172)

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, concernente le modalità di applicazione delle disposizioni sul « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali »;

Decreta:

Art. 1.

La quota addizionale prevista all'art. 1 ed all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, è versata all'Ufficio italiano dei cambi e corrisposta dall'Ufficio stesso, insieme al controvalore in lire al cambio ufficiale, sulle operazioni di vendita e di acquisto di valute estere, nonchè sulle operazioni di pagamento e di incasso previste da accordi di pagamento, eseguite dall'Ufficio italiano dei cambi medesimo o, per suo conto, dalla Banca d'Italia e dalle banche autorizzate a fungere da agenzie di quest'ultima, in relazione ad importazioni di merci estere e ad esportazioni di merci nazionali.

Art. 2.

La quota addizionale sulle operazioni di vendita e di acquisto di valute estere si applica nella misura vigente il giorno in cui le operazioni medesime vengono perfezionate tra l'Ufficio italiano dei cambi e l'importatore e l'esportatore italiano.

Per le operazioni di pagamento in favore di esportatori italiani, da eseguirsi in conformità di accordi di pagamento, la quota addizionale si applica nella misura vigente il giorno in cui l'Ufficio italiano dei cambi dispone il pagamento stesso.

Per le operazioni di incasso, da eseguirsi in conformità di accordi di pagamento, la quota addizionale si applica provvisoriamente nella misura vigente il giorno del versamento da parte dell'importatore italiano, salvo conguaglio con la quota addizionale in vigore il giorno in cui l'operazione di trasferimento è perfezionata nei confronti dell'esportatore estero.

Art. 3.

L'importatore è tenuto a corrispondere la quota addizionale prevista all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, sull'intero ammontare in divisa estera occorrentegli per effettuare l'importazione della merce.

L'esportatore riceverà la quota addizionale prevista all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, sull'intero ammontare della divisa ricevuta dall'esportazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1946

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(173)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diffida per smarrimento di quietanza

Il Ministero degli affari esteri rende noto che la quietanza n. 13 in data 3 novembre 1944, rilasciata dalla Tesoreria centrale di Brescia del sedicente governo repubblicano al sedicente Ministero degli esteri di Salò, relativa al deposito di cinque colli contenenti valori diversi, già in deposito presso la Cassa centrale del Ministero degli esteri in Roma, è andata smarrita.

Si diffidano gli eventuali detentori della quietanza predetta a volerla consegnare al Ministero degli affari esteri, in mancanza di che i colli in questione verranno egualmente restituiti al Ministero degli affari esteri dalla Tesoreria centrale del Ministero del tesoro, senza obbligo di presentare la predetta quietanza, la quale rimarrà di nessun valore.

(215)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca del trasferimento del prof. Luigi Rolla della Regia università di Genova

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca del trasferimento effettuato nei confronti del sottonotato professore nella Facoltà e per la cattedra a fianco indicata:

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

Prof. Luigi Rolla, chimica generale ed inorganica, Regia università di Genova.

La Facoltà interessata, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, deve, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le sue proposte per la conferma del titolare, o per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare direttamente al preside della Facoltà la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(216)

Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso le università appresso indicate, sono vacanti le cattedre per ciascuna segnate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolari da altri Atenei:

REGIA UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze:
Chimica fisica.

REGIA UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di giurisprudenza:
Istituzioni di diritto privato.

REGIA UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà d'ingegneria:
Macchine.

REGIA UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
Clinica [illegible] generale e terapia chirurgica.

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Antonimina (Reggio Calabria) in liquidazione coatta.

Nella riunione tenutasi il giorno 12 dicembre 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Antonimina (Reggio Calabria), l'avv. Arturo Giurleo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(261)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

42ª Estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale

Il giorno 16 febbraio 1946, alle ore 9, in una sala aperta al pubblico a pianterreno del palazzo in via Goito n. 4, ove ha sede la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, avrà luogo la 42ª estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiati n. 3123 titoli pari a n. 6393 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 3.196.500, come dal seguente prospetto:

titoli unitari	n. 2548	pel cap. nom. di L.	1.274.000
» quintupli	» 529	» » » » »	1.322.500
» ventupli	» 32	» » » » »	320.000
» quarantupli	» 14	» » » » »	280.000
Totale	n. 3123		L. 3.196.500

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1946

Il direttore generale: PALLESTRINI

(207)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 gennaio 1946 - N. 18

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,939	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	101,975
Id. 3,50 % 1902	94,65
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,275
Redimibile 3,50 % 1934	87,525
Id. 5 % 1936	97,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	100,025
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,975
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	100,025

0172
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diffida per smarrimento di quietanza

Il Ministero degli affari esteri rende noto che la quietanza n. 13 in data 3 novembre 1944, rilasciata dalla Tesoreria centrale di Brescia del sedicente governo repubblicano al sedicente Ministero degli esteri di Salò, relativa al deposito di cinque colli contenenti valori diversi, già in deposito presso la Cassa centrale del Ministero degli esteri in Roma, è andata smarrita.

Si diffidano gli eventuali detentori della quietanza predetta a volerla consegnare al Ministero degli affari esteri, in mancanza di che i colli in questione verranno egualmente restituiti al Ministero degli affari esteri dalla Tesoreria centrale del Ministero del tesoro, senza obbligo di presentare la predetta quietanza, la quale rimarrà di nessun valore.

(215)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca del trasferimento del prof. Luigi Rolla della Regia università di Genova

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca del trasferimento effettuato nei confronti del sottonotato professore nella Facoltà e per la cattedra a fianco indicata:

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

Prof. Luigi Rolla, chimica generale ed inorganica, Regia università di Genova.

La Facoltà interessata, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, deve, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le sue proposte per la conferma del titolare, o per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare direttamente al preside della Facoltà la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(216)

Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso le università appresso indicate, sono vacanti le cattedre per ciascuna segnate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolari da altri Atenei:

REGIA UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze:
Chimica fisica.

REGIA UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di giurisprudenza:
Istituzioni di diritto privato.

REGIA UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà d'ingegneria:
Macchine.

REGIA UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(211)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Antonimina (Reggio Calabria) in liquidazione coatta.

Nella riunione tenutasi il giorno 12 dicembre 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Antonimina (Reggio Calabria), l'avv. Arturo Giurleo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(201)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

42ª Estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale

Il giorno 16 febbraio 1946, alle ore 9, in una sala aperta al pubblico a pianterreno del palazzo in via Goito n. 4, ove ha sede la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, avrà luogo la 42ª estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiati n. 3123 titoli pari a n. 6393 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 3.196.500, come dal seguente prospetto:

titoli unitari	n. 2548	pel cap. nom. di L.	1.274.000
» quintupli	» 529	» » » » »	1.324.500
» ventupli	» 32	» » » » »	320.000
» quarantupli	» 14	» » » » »	280.000
Totale	n. 3123		L. 3.196.500

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1946

Il direttore generale: PALLESTRINI

(207)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 gennaio 1946 - N. 18

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2847	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,939	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	101,975
Id. 3,50 % 1902	94,65
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,275
Redimibile 3,50 % 1934	87,525
Id 5 % 1936	97,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	100,025
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,975
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	100,025
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,175
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0 1 7 3

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che alla data del 31 dicembre 1945 è stato posto termine al Governo Militare Alleato in Italia con eccezione della Venezia Giulia e della provincia di Udine;

Ora, pertanto, Io ELLERY WHEELER STONE, Contrammiraglio nella Riserva della Marina degli Stati Uniti, Ufficiale Capo degli Affari Civili, in nome e per conto del Comandante Supremo Alleato e Governatore Militare, con la presente ordino quanto segue:

1. I decreti elencati nella tabella annessa, precedentemente esclusi dall'esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato o in alcune parti di esso ivi compresa la provincia di Udine, entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge nella provincia di Udine a partire dal 1° gennaio 1946.

2. Tutti i decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1945, n. 144 e nei numeri successivi, entrano in vigore, salvo nuove disposizioni, alla stessa data in cui gli stessi entrano in vigore nei territori amministrati dal Governo Italiano senza che il Governo Militare Alleato debba emanare una apposita ordinanza in tale senso.

Tuttavia, il Commissario Provinciale della provincia di Udine può con ordinanza provinciale sospendere o modificare nella detta Provincia, totalmente o parzialmente, le disposizioni contenute in qualsiasi decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* che riguardino la provincia di Udine.

In data 19 gennaio 1946

ELLERY WHEELER STONE
CONTRAMMIRAGLIO
Riserva della Marina degli Stati Uniti,
Ufficiale Capo Affari Civili

TABELLA

R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13;
R. decreto-legge 5 maggio 1944, n. 133;
R. decreto 2 giugno 1944, n. 156;
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211;
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 212;
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224;
Decreto presidenziale 22 settembre 1944 (Nomina del commissario per il « Giornale d'Italia » - *G. U.* n. 63 del 3 ottobre 1944);
Decreto presidenziale 22 settembre 1944 (Nomina del commissario per « Il Messaggero » - *G. U.* n. 63 del 3 ottobre 1944);
Decreto presidenziale 22 settembre 1944 (Nomina del commissario per « Il Piano editoriale degli agricoltori » - *G. U.* n. 63 del 3 ottobre 1944);
Decreto presidenziale 22 settembre 1944 (Nomina del commissario per « l'Agenzia Stefani » - *G. U.* n. 63 del 3 ottobre 1944);
Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944 (Nomina del commissario straordinario « dell'Istituto italiano di credito fondiario » - *G. U.* n. 66 del 10 ottobre 1944);
Decreto Ministeriale 8 ottobre 1944 (*G. U.* n. 68 del 14 ottobre 1944);
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311;
Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 319;
Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1944 (*G. U.* n. 89 del 2 dicembre 1944);
Decreto Ministeriale 5 marzo 1945 (*G. U.* n. 29 dell'8 marzo 1945);
Decreto Ministeriale 7 ottobre 1945 (*G. U.* n. 34 del 20 marzo 1945);
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36;
Decreto Ministeriale 10 ottobre 1944 (*G. U.* n. 40 del 3 aprile 1945);
Decreto Ministeriale 15 febbraio 1945 (*G. U.* n. 40 del 3 aprile 1945);
Decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 13;
R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23/B;
R. decreto 13 gennaio 1945, n. 12;
R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103;
R. decreto 23 marzo 1944, n. 121;
R. decreto 5 aprile 1944, n. 122;
R. decreto 2 giugno 1944, n. 156;
Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 276;
Decreto Ministeriale 28 settembre 1944 (*G. U.* n. 79 del 9 novembre 1944);
Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 360;
Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386;
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400;
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 novembre 1944, n. 424;
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 novembre 1944, n. 434;
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 28;
Bando 8 ottobre 1943, n. 3;
Bando 4 novembre 1943, n. 10;
Bando 4 novembre 1943, n. 11;
Bando 1° novembre 1943, n. 12;
R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12/B;
R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B;
R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 24/B;
R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;
R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11;
R. decreto-legge 2 gennaio 1944, n. 18;
R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 19;
R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34;
R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 43;
R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 74;
R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80;
R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 84;
R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102;
R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 108;
R. decreto 13 aprile 1944, n. 129;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152;
R. decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158;
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 230;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 231;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 233;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 234;
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 240;
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 253;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254;
Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 273;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295;
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 312;
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329;
Decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335;
Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 356;
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377;
Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 380;
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1944, n. 386;
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 gennaio 1945, n. 18;
Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 29;
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 31;
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 35;
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 29;
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 53;
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56;
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 57;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 60;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 87;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 91;
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 104;
Decreto del Capo del Governo 30 dicembre 1943 (*G. U.* n. 21 del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che alla data del 31 dicembre 1945 è stato posto termine al Governo Militare Alleato in Italia con eccezione della Venezia Giulia e della provincia di Udine;

Ora, pertanto, Io ELLERY WHEELER STONE, Contrammiraglio nella Riserva della Marina degli Stati Uniti, Ufficiale Capo degli Affari Civili, in nome e per conto del Comandante Supremo Alleato e Governatore Militare, con la presente ordino quanto segue:

1. I decreti elencati nella tabella annessa, precedentemente esclusi dall'esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato o in alcune parti di esso ivi compresa la provincia di Udine, entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge nella provincia di Udine a partire dal 1° gennaio 1946.

2. Tutti i decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1945, n. 144 e nei numeri successivi, entrano in vigore, salvo nuove disposizioni, alla stessa data in cui gli stessi entrano in vigore nei territori amministrati dal Governo Italiano senza che il Governo Militare Alleato debba emanare una apposita ordinanza in tale senso.

Tuttavia, il Commissario Provinciale della provincia di Udine può con ordinanza provinciale sospendere o modificare nella detta Provincia, totalmente o parzialmente, le disposizioni contenute in qualsiasi decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* che riguardino la provincia di Udine.

In data 19 gennaio 1946

ELLERY WHEELER STONE
CONTRAMMIRAGLIO
Riserva della Marina degli Stati Uniti,
Ufficiale Capo Affari Civili

TABELLA

R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13;
R. decreto-legge 5 maggio 1944, n. 133;
R. decreto 2 giugno 1944, n. 156;
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211;
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 212;
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224;
Decreto presidenziale 22 settembre 1944 (Nomina del commissario per il « Giornale d'Italia » - *G. U.* n. 63 del 3 ottobre 1944);
Decreto presidenziale 22 settembre 1944 (Nomina del commissario per « Il Messaggero » - *G. U.* n. 63 del 3 ottobre 1944);
Decreto presidenziale 22 settembre 1944 (Nomina del commissario per « Il Ramo editoriale degli agricoltori » - *G. U.* n. 63 del 3 ottobre 1944);
Decreto presidenziale 22 settembre 1944 (Nomina del commissario per « l'Agenzia Stefani » - *G. U.* n. 63 del 3 ottobre 1944);
Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944 (Nomina del commissario straordinario « dell'Istituto italiano di credito fondiario » - *G. U.* n. 66 del 10 ottobre 1944);
Decreto Ministeriale 8 ottobre 1944 (*G. U.* n. 68 del 14 ottobre 1944);
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311;
Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 319;
Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1944 (*G. U.* n. 89 del 2 dicembre 1944);
Decreto Luogotenenziale 9 novembre 1944 (*G. U.* n. 91 del 7 dicembre 1944);
Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395;
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36.
Decreto Ministeriale 10 ottobre 1944 (*G. U.* n. 40 del 3 aprile 1945);
Decreto Ministeriale 15 febbraio 1945 (*G. U.* n. 40 del 3 aprile 1945);
Decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 13;
R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23/B;
R. decreto 13 gennaio 1945, n. 12;
R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103;
R. decreto 23 marzo 1944, n. 121;
R. decreto 5 aprile 1944, n. 122;
R. decreto 2 giugno 1944, n. 156;
Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 276;
Decreto Ministeriale 28 settembre 1944 (*G. U.* n. 79 del 9 novembre 1944);
Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 360;
Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386;
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 409;
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 novembre 1944, n. 424;
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 novembre 1944, n. 434;
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 28;
Bando 8 ottobre 1943, n. 3;
Bando 4 novembre 1943, n. 10;
Bando 4 novembre 1943, n. 11;
Bando 1° novembre 1943, n. 12;
R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12/B;
R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B;
R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 24/B;
R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;
R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11;
R. decreto-legge 2 gennaio 1944, n. 18;
R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 19;
R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34;
R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 43;
R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 74;
R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80;
R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 84;
R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102;
R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 108;
R. decreto 13 aprile 1944, n. 129;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152;
R. decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158;
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 230;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 231;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 233;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 234;
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 240;
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 253;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254;
Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 273;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295;
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 312;
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329;
Decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 325;
Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376;
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377;
Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 380;
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1944, n. 386;
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 gennaio 1945, n. 18;
Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 29;
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 31;
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 35;
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 53;
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56;
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 57;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 60;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 87;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 91;
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 104;
Decreto del Capo del Governo 30 dicembre 1943 (*G. U.* n. 21 del 22 aprile 1944);
Decreto Ministeriale 2 maggio 1944 (*G. U.* n. 24 del 3 maggio 1944);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785066

Decreto Ministeriale 19 aprile 1944 (*G. U.* n. 26 del 10 maggio 1944);
Decreto Ministeriale 25 maggio 1944 (Determinazione dei salari agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - *G. U.* n. 33 del 3 giugno 1944);
Decreto Ministeriale 28 marzo 1944 (*G. U.* n. 38 del 5 luglio 1944);
Decreto Ministeriale 28 giugno 1944 (*G. U.* n. 38 del 5 luglio 1944);
Decreto Ministeriale 26 luglio 1944 (*G. U.* n. 40 del 27 luglio 1944);
Decreto Ministeriale 31 maggio 1944 (*G. U.* n. 44 dell'8 agosto 1944);
Decreto Ministeriale 19 settembre 1944 (*G. U.* n. 59 del 23 settembre 1944);
Decreto Ministeriale 14 novembre 1944 (*G. U.* n. 82 del 16 novembre 1944);
Decreto Ministeriale 1° dicembre 1944 (*G. U.* n. 6 del 13 gennaio 1945),
Decreto Ministeriale 1° gennaio 1945 (*G. U.* n. 7 del 16 gennaio 1945),
Decreto Ministeriale 22 gennaio 1945 (*G. U.* n. 13 del 30 gennaio 1945);
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1945 (*G. U.* n. 21 del 17 febbraio 1945);
Decreto Ministeriale 30 marzo 1945 (*G. U.* n. 41 del 5 aprile 1945);
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 148;
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1945 (*G. U.* n. 53 del 2 maggio 1945);
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158 (alle condizioni di cui al terzo comma della ordinanza del G.M.A. pubblicata nella *G. U.* n. 62 del 24 maggio 1945);
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167;
Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169;
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 198;
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 202;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 211;
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 226;
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 228;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1945 (Nomina del commissario della Società mutua assicurazione enti cooperativi, con sede in Milano - *G. U.* n. 76 del 26 giugno 1945);
Decreto Ministeriale 19 maggio 1945 (Misura dei salari medi o convenzionali giornalieri da corrispondersi agli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1945 - *G. U.* n. 64 del 28 maggio 1945).
Decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 243;
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 244;
Decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1945 (Indennità di carica ai vice commissari dell'Alto Commissariato dell'alimentazione *G. U.* n 68 del 7 giugno 1945).
Decreto Ministeriale 4 giugno 1945 (Prezzi dei cereali del raccolto 1945 da conferire ai « Granai del Popolo » - *G. U.* n. 68 del 7 giugno 1945);
Decreto Ministeriale 8 giugno 1945 (Norme relative al contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945 *G. U.* n. 72 del 16 giugno 1945);
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 286;
Decreto Ministeriale 7 giugno 1945 (Blocco dei fertilizzanti antiferittogamici e antiparassitari - *G. U.* n. 74 del 21 giugno 1945;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945 (Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice Reggiana, editrice del quotidiano il « Solco fascista » di Reggio Emilia - *G. U.* n. 77 del 28 giugno 1945);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945 (Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Gazzetta dell'Emilia » di Modena - *G. U.* n. 77 del 28 giugno 1945);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945 (Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Il Popolo di Friuli » di Udine *G. U.* n. 77 del 28 giugno 1945);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945 (Nomina del commissario per la temporanea gestione della S.A.G.A. Società editrice del quotidiano « Il Veneto » di Padova - *G. U.* n. 77 del 28 giugno 1945);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945 (Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona - *G. U.* n. 77 del 28 giugno 1945);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945 (Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « La Provincia » di Como *G. U.* n. 77 del 28 giugno 1945);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945 (Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Vedetta fascista » di Vicenza *G. U.* n. 77 del 28 giugno 1945);
Bando del Capo di Stato Maggiore Generale 24 giugno 1945, n. 49;
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 332;
Decreto Ministeriale 15 giugno 1945 (*G. U.* n. 88 del 24 luglio 1945);
Decreto Ministeriale 1° agosto 1945 (Misura dei prezzi per i semi secchi di leguminose del raccolto 1945, conferiti ai Granai del Popolo » - *G. U.* n. 93 del 4 agosto 1945);
Decreto Ministeriale 8 settembre 1945 (Modificazione al decreto Ministeriale 8 giugno 1945 sul contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945 - *G. U.* n. 112 del 18 settembre 1945).
Articoli 14, 15, 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625;
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (alle condizioni di cui al secondo comma della ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *G. U.* n. 127 del 23 ottobre 1945);
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 546 (alle condizioni di cui al secondo comma della ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *G. U.* n. 127 del 23 ottobre 1945);
Riassunto del provvedimento prezzi n. 26 del 17 settembre 1945 riguardante i prezzi degli oli (*G. U.* n. 115 del 23 settembre 1945);
Riassunto del provvedimento prezzi n. 28 del 5 ottobre 1945, riguardante i prezzi degli zolfi grezzi e lavorati, del vetro prodotto a Vietri sul Mare - di fertilizzanti azotati (*G. U.* n. 125 del 18 ottobre 1945),
Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 621;
Decreto Ministeriale 19 ottobre 1945 (*G. U.* n. 127 del 23 ottobre 1945);
Decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 693;
Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702 (alle condizioni di cui al secondo comma della ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *G. U.* n. 147 del 7 dicembre 1945);
Riassunto del provvedimento prezzi n. 29 del 3 novembre 1945, riguardante i prezzi dei pneumatici per biciclette e per furgoncini (*G. U.* n. 142 del 27 novembre 1945);
Riassunto del provvedimento prezzi n. 31 del 7 novembre 1945, riguardante il prezzo della pirite e il prezzo del perfosfato (*G. U.* n. 142 del 27 novembre 1945);
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669;
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 721.

(178)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Decreto Ministeriale 19 aprile 1944 (*G. U.* n. 26 del 10 maggio 1944);
Decreto Ministeriale 25 maggio 1944 (Determinazione dei salari agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - *G. U.* n. 33 del 3 giugno 1944);
Decreto Ministeriale 28 marzo 1944 (*G. U.* n. 38 del 5 luglio 1944);
Decreto Ministeriale 28 giugno 1944 (*G. U.* n. 38 del 5 luglio 1944);
Decreto Ministeriale 26 luglio 1944 (*G. U.* n. 40 del 27 luglio 1944);
Decreto Ministeriale 31 maggio 1944 (*G. U.* n. 44 dell'8 agosto 1944);
Decreto Ministeriale 19 settembre 1944 (*G. U.* n. 50 del 23 settembre 1944);
Decreto Ministeriale 14 novembre 1944 (*G. U.* n. 82 del 16 novembre 1944);
Decreto Ministeriale 1° dicembre 1944 (*G. U.* n. 6 del 13 gennaio 1945),
Decreto Ministeriale 1° gennaio 1945 (*G. U.* n. 7 del 16 gennaio 1945),
Decreto Ministeriale 22 gennaio 1945 (*G. U.* n. 13 del 30 gennaio 1945);
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1945 (*G. U.* n. 21 del 17 febbraio 1945);
Decreto Ministeriale 30 marzo 1945 (*G. U.* n. 41 del 5 aprile 1945);
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 148;
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1945 (*G. U.* n. 53 del 2 maggio 1945);
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158 (alle condizioni di cui al terzo comma della ordinanza del G.M.A. pubblicata nella *G. U.* n. 62 del 24 maggio 1945);
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167;
Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169;
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 198;
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 202;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 211;
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 226;
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 228;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1945 (Nomina del commissario della Società mutua assicurazione enti cooperativi, con sede in Milano - *G. U.* n. 76 del 26 giugno 1945);
Decreto Ministeriale 19 maggio 1945 (Misura dei salari medi o convenzionali giornalieri da corrispondersi agli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1945 - *G. U.* n. 64 del 28 maggio 1945).
Decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 243;
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 244;
Decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1945 (Indennità di carica ai vice commissari dell'Alto Commissariato dell'alimentazione *G. U.* n. 68 del 7 giugno 1945).
Decreto Ministeriale 4 giugno 1945 (Prezzi dei cereali del raccolto 1945 da conferire ai « Granai del Popolo » - *G. U.* n. 68 del 7 giugno 1945);
Decreto Ministeriale 8 giugno 1945 (Norme relative al contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945 *G. U.* n. 72 del 16 giugno 1945);
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 286;
Decreto Ministeriale 7 giugno 1945 (Blocco dei fertilizzanti antiteritogamici e antiparassitari - *G. U.* n. 74 del 21 giugno 1945;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945 (Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice Reggiana, editrice del quotidiano il « Solco fascista » di Reggio Emilia - *G. U.* n. 77 del 28 giugno 1945);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945 (Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Gazzetta dell'Emilia » di Modena - *G. U.* n. 77 del 28 giugno 1945);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945 (Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Il Popolo di Friuli » di Udine *G. U.* n. 77 del 28 giugno 1945);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945 (Nomina del commissario per la temporanea gestione della S.A.G.A. Società editrice del quotidiano « Il Veneto » di Padova - *G. U.* n. 77 del 28 giugno 1945);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945 (Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona - *G. U.* n. 77 del 28 giugno 1945);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945 (Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « La Provincia » di Como *G. U.* n. 77 del 28 giugno 1945);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 1945 (Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Vedetta fascista » di Vicenza *G. U.* n. 77 del 28 giugno 1945);
Bando del Capo di Stato Maggiore Generale 24 giugno 1945, n. 49;
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 332;
Decreto Ministeriale 15 giugno 1945 (*G. U.* n. 88 del 24 luglio 1945);
Decreto Ministeriale 1° agosto 1945 (Misura dei prezzi per i semi secchi di leguminose del raccolto 1945, conferiti ai Granai del Popolo » - *G. U.* n. 93 del 4 agosto 1945);
Decreto Ministeriale 8 settembre 1945 (Modificazione al decreto Ministeriale 8 giugno 1945 sul contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945 - *G. U.* n. 112 del 18 settembre 1945),
Articoli 14, 15, 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625;
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (alle condizioni di cui al secondo comma della ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *G. U.* n. 127 del 23 ottobre 1945);
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 546 (alle condizioni di cui al secondo comma della ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *G. U.* n. 127 del 23 ottobre 1945);
Riassunto del provvedimento prezzi n. 26 del 17 settembre 1945 riguardante i prezzi degli oli (*G. U.* n. 115 del 23 settembre 1945);
Riassunto del provvedimento prezzi n. 28 del 5 ottobre 1945, riguardante i prezzi degli zolfi grezzi e lavorati, del vetro prodotto a Vietri sul Mare - di fertilizzanti azotati (*G. U.* n. 125 del 18 ottobre 1945),
Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 621;
Decreto Ministeriale 19 ottobre 1945 (*G. U.* n. 127 del 23 ottobre 1945);
Decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 693;
Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702 (alle condizioni di cui al secondo comma della ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *G. U.* n. 147 del 7 dicembre 1945);
Riassunto del provvedimento prezzi n. 29 del 3 novembre 1945, riguardante i prezzi dei pneumatici per biciclette e per furgoncini (*G. U.* n. 142 del 27 novembre 1945);
Riassunto del provvedimento prezzi n. 31 del 7 novembre 1945, riguardante il prezzo della pirite e il prezzo del perfosfato (*G. U.* n. 142 del 27 novembre 1945);
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669;
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 721.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 24 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1945, n. 833.
Aumento delle tariffe degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri . . . . . Pag. 154

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° dicembre 1945, n. 834.
Nuovi canoni per il servizio delle radioaudizioni circolari. Pag. 154

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.
Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 157

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Convalida dei provvedimenti adottati dal commissario della Banca nazionale del lavoro, illegalmente nominato dal governo della repubblica sociale italiana . . Pag. 157

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1945.
Determinazione del limite di emissione dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % con scadenza 1° aprile 1950, e dei modelli, leggende e segni caratteristici dei buoni stessi . . . . . Pag. 158

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Sostituzione di componente nella Commissione degli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Palermo. Pag. 159

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1946.
Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Asti . . . . . Pag. 159

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia ad assumere un mutuo di L. 3.260.000 pel pareggio del bilancio 1944 . . . . . Pag. 160
Avviso di rettifica . . . . . Pag. 160

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola, con sede in Mirano, e nomina del commissario della società stessa . . . . . Pag. 160

Ministero del tesoro:
Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 15 aprile 1951 . . . Pag. 160
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 160
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 160
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa «Il Risorgimento» di Vizzini, in liquidazione coatta . . . . . Pag. 160

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 20 DEL 24 GENNAIO 1946:

0178

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 24 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

Le «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1945, n. 833.
Aumento delle tariffe degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri . . . . . Pag. 151

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° dicembre 1945, n. 834.
Nuovi canoni per il servizio delle radioaudizioni circolari. Pag. 154

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.
Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 157

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Convalida dei provvedimenti adottati dal commissario della Banca nazionale del lavoro, illegalmente nominato dal governo della repubblica sociale italiana . . Pag. 157

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1945.
Determinazione del limite di emissione dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % con scadenza 1° aprile 1950, e dei modelli, leggende e segni caratteristici dei buoni stessi al portatore . . . . . Pag. 158

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Apertura di una filiale in Baldichieri della Cassa di risparmio di Asti . . . . . Pag. 159

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Sostituzione di componente nella Commissione degli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Palermo. Pag. 159

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1946.
Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Asti . . . . . Pag. 159

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia ad assumere un mutuo di L. 3.360.000 pel pareggio del bilancio 1944 . . . . . Pag. 160
Avviso di rettifica . . . . . Pag. 160

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola, con sede in Mirano, e nomina del commissario della società stessa . . . . . Pag. 160

Ministero del tesoro:
Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 15 aprile 1951 . . . Pag. 160
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 160
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 160
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa «Il Risorgimento» di Vizzini, in liquidazione coatta . . . . . Pag. 160

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 20 DEL 24 GENNAIO 1946:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia dell'Aquila. (2243)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1945, n. 833.

Aumento delle tariffe degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visti i decreti del Capo del Governo 1° dicembre 1941, n. 1609 e 29 gennaio 1938, n. 137, che dispongono rispettivamente la pubblicazione delle tariffe degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le tariffe degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri, pubblicate rispettivamente con decreti del Capo del Governo 1° dicembre 1941, n. 1609 e 29 gennaio 1938, n. 137, sono aumentate del settanta per cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 51. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° dicembre 1945, n. 834.

Nuovi canoni per il servizio delle radioaudizioni circolari

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1330;
Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857;
Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 714, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2259;
Visto il R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706;
Visto il R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
Vista la legge 26 marzo 1942, n. 406;
Visto il R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;
Sentito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il canone ordinario di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato familiare è stabilito, in ragione di anno solare, nella misura di lire 420.

Il pagamento del canone può essere effettuato in unica soluzione ovvero in due rate corrispondenti ai semestri gennaio-giugno, luglio-dicembre, nel qual caso è dovuto nella misura di lire 215 per ogni rata, salvo il disposto del successivo art. 2.

Art. 2.

Per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati, l'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno, è obbligato al pagamento del canone in ragione di lire 35 mensili a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno o del semestre in corso, a seconda che l'utente intenda corrispondere il canone in unica soluzione ovvero in due rate semestrali, come dall'allegata tabella, vista dal Ministro Segretario di Stato per le poste e per le telecomunicazioni.

Art. 3.

Nella misura del canone di abbonamento ordinario stabilita nei precedenti articoli, sono comprese:

1) la tassa di versamento in conto corrente postale;

2) la tassa di affrancatura per recapito a domicilio del libretto personale di iscrizione alle radioaudizioni;

3) l'imposta generale sull'entrata nella misura stabilita dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

La quota di ripartizione delle somme riscosse a titolo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1945, n. 833.

Aumento delle tariffe degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visti i decreti del Capo del Governo 1° dicembre 1941, n. 1609 e 29 gennaio 1938, n. 137, che dispongono rispettivamente la pubblicazione delle tariffe degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le tariffe degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri, pubblicate rispettivamente con decreti del Capo del Governo 1° dicembre 1941, n. 1609 e 29 gennaio 1938, n. 137, sono aumentate del settanta per cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 51. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° dicembre 1945, n. 834.

Nuovi canoni per il servizio delle radioaudizioni circolari

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350;
Visto il R. decreto 3 agosto 1928, n. 2295;
Visto il R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823;
Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650;
Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857;
Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 714, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2259;
Visto il R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706;
Visto il R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
Vista la legge 26 marzo 1942, n. 406;
Visto il R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;
Sentito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il canone ordinario di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato familiare è stabilito, in ragione di anno solare, nella misura di lire 420.

Il pagamento del canone può essere effettuato in unica soluzione ovvero in due rate corrispondenti ai semestri gennaio-giugno, luglio-dicembre, nel quale caso è dovuto nella misura di lire 215 per ogni rata, salvo il disposto del successivo art. 2.

Art. 2.

Per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati, l'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno, è obbligato al pagamento del canone in ragione di lire 35 mensili a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno o del semestre in corso, a seconda che l'utente intenda corrispondere il canone in unica soluzione ovvero in due rate semestrali, come dall'allegata tabella, vista dal Ministro Segretario di Stato per le poste e per le telecomunicazioni.

Art. 3.

Nella misura del canone di abbonamento ordinario stabilita nei precedenti articoli, sono comprese:

1) la tassa di versamento in conto corrente postale;

2) la tassa di affrancatura per recapito a domicilio del libretto personale di iscrizione alle radioaudizioni;

3) l'imposta generale sull'entrata nella misura stabilita dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

In sede di ripartizione delle somme riscosse a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni, l'amministrazione finanziaria provvederà a versare in tesoreria, sull'apposito capitolo, l'imposta generale sull'entrata compresa nelle somme suddette.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Pertanto, dall'entrata in vigore del presente decreto, le tasse e l'imposta sopra menzionata non dovranno più essere separatamente corrisposte dallo utente.

Art. 4.

L'art. 20 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, numero 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, è sostituito dal seguente:

« Qualora il pagamento del canone annuo per uso privato familiare o della quota semestrale di esso sia eseguito oltre i termini stabiliti dall'art. 5 del presente decreto, ma prima dell'accertamento della violazione, in luogo dell'ammenda stabilita dall'articolo precedente è dovuta dall'abbonato una sopratassa pari ad un quinto dell'ammontare del canone o della quota di esso di cui è stato ritardato il pagamento.

« La detta sopratassa è ridotta ad un ventesimo del canone o della quota di esso, qualora il pagamento abbia luogo prima dell'accertamento della violazione, ma non oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini sopra richiamati.

« Se il pagamento è effettuato oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini sopra richiamati, ma prima dell'accertamento della violazione e non oltre sessanta giorni dalla scadenza stessa, la sopratassa è ridotta ad un decimo del canone ».

Art. 5.

Salva restando la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, numero 1917, circa la corresponsione del canone di abbonamento ordinario da parte dei commercianti e dei rivenditori di apparecchi radioelettrici, la società concessionaria del servizio delle radiodiffusioni è autorizzata ad adeguare con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto, i canoni per abbonamenti speciali previsti dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, in misura proporzionale all'aumento disposto dal presente decreto per i canoni di abbonamento ordinario.

Art. 6.

Il contributo fisso di abbonamento dovuto dagli stabilimenti balneari, kursaal, locali di ritrovo e di trattenimento, circoli, clubs e associazioni, e dagli stabilimenti termali e idroterapici di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, e all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, è fissato nelle seguenti misure:

a) per gli stabilimenti termali e idroterapici (per ogni stabilimento)	L.	1.000
b) per gli stabilimenti balneari, marittimi, fluviali e lacustri se provvisti di:		
più di 50 cabine fino a 100 . . .	»	500
più di 100 cabine fino a 200 . . .	»	750
più di 200 cabine fino a 300 . . .	»	1.500
più di 300 cabine	»	2.500
c) per i kursaal e i locali di ritrovo e di trattenimento con un reddito lordo accertato:		
d) per i circoli di trattenimento, clubs, associazioni se posti in località con popolazione riunita superiore a 5000 abitanti fino a 20.000	L.	500
da 20.001 abitanti a 100.000 . . .	»	750
da 100.001 in su	»	1.500

Rimane invariato il contributo fisso stabilito per i comuni dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458.

Art. 7.

L'importo ridotto dell'abbonamento speciale previsto per gli impianti radioriceventi centralizzati di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, è stabilito in ragione di anno solare nella misura di lire 125 per ciascun altoparlante. I ratei mensili per i nuovi utenti sono stabiliti in lire 10.

L'abbonamento annuo per l'apparecchio centrale ricevente è fissato in lire 420, da ripartirsi in parti uguali fra i singoli utenti.

La società concessionaria del servizio delle radiodiffusioni circolari, per la riscossione dei canoni di cui al presente articolo, rilascerà ad ogni utente titolare dell'impianto centralizzato una licenza speciale di abbonamento comprensiva del canone ordinario di lire 420, e di tante volte lire 125 quanti sono gli altoparlanti.

Art. 8.

La licenza di temporanea importazione di cui al 1° comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, viene rilasciata contro pagamento della somma di lire 100.

La rinnovazione della licenza di temporanea importazione per gli apparecchi stabilmente installati su autovetture, prevista dal 2° comma del citato articolo, è concessa dietro pagamento del diritto fisso di lire 100 per ogni periodo di 90 giorni.

Art. 9.

I libretti contenenti i 25 moduli delle licenze per apparecchi radioriceventi in prova di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sono esitati dalla società concessionaria delle radiodiffusioni al prezzo di lire 100 e pertanto ogni modulo di licenza in prova ha il costo di lire 4.

Art. 10.

Le tasse di fabbricazione sul materiale radiofonico di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, all'art. 3 del R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, e all'art. 1 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, alle quali sono soggetti gli apparecchi radioriceventi, le valvole, gli altoparlanti e i rivelatori a cristallo, sono fissate nella misura seguente:

a) per ogni apparecchio a valvola il 2 per cento sul prezzo indicato nella fattura di vendita, senza detrazione di sconto, abbuoni od altro, con un minimo di lire 100. Gli importatori hanno l'obbligo di speri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Pertanto, dall'entrata in vigore del presente decreto, le tasse e l'imposta sopra menzionata non dovranno più essere separatamente corrisposte dallo utente.

Art. 4.

L'art. 20 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, numero 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, è sostituito dal seguente:

« Qualora il pagamento del canone annuo per uso privato familiare o della quota semestrale di esso sia eseguito oltre i termini stabiliti dall'art. 5 del presente decreto, ma prima dell'accertamento della violazione, in luogo dell'ammenda stabilita dall'articolo precedente è dovuta dall'abbonato una sopratassa pari ad un quinto dell'ammontare del canone o della quota di esso di cui è stato ritardato il pagamento.

« La detta sopratassa è ridotta ad un ventesimo del canone o della quota di esso, qualora il pagamento abbia luogo prima dell'accertamento della violazione, ma non oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini sopra richiamati.

« Se il pagamento è effettuato oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini sopra richiamati, ma prima dell'accertamento della violazione e non oltre sessanta giorni dalla scadenza stessa, la sopratassa è ridotta ad un decimo del canone ».

Art. 5.

Salva restando la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, numero 1917, circa la corresponsione del canone di abbonamento ordinario da parte dei commercianti e dei rivenditori di apparecchi radioelettrici, la società concessionaria del servizio delle radiodiffusioni è autorizzata ad adeguare con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto, i canoni per abbonamenti speciali previsti dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, in misura proporzionale all'aumento disposto dal presente decreto per i canoni di abbonamento ordinario.

Art. 6.

Il contributo fisso di abbonamento dovuto dagli stabilimenti balneari, kursaal, locali di ritrovo e di trattenimento, circoli, clubs e associazioni, e dagli stabilimenti termali e idroterapici di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, e all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, è fissato nelle seguenti misure:

a) per gli stabilimenti termali e idroterapici (per ogni stabilimento)	L.	1.000
b) per gli stabilimenti balneari, marittimi, fluviali e lacustri se provvisti di:		
più di 50 cabine fino a 100 . . .	»	500
più di 100 cabine fino a 200 . . .	»	750
più di 200 cabine fino a 300 . . .	»	1.500
più di 300 cabine	»	2.500
c) per i kursaal e i locali di ritrovo e di trattenimento con un reddito lordo accertato:		
fino a lire 18.000	»	500
da L. 18.001 a lire 36.000	»	750
da L. 36.001 a lire 75.000	»	1.500
da L. 75.001 in più	»	4.000
d) per i circoli di trattenimento, clubs, associazioni se posti in località con popolazione riunita superiore a 5000 abitanti fino a 20.000	L.	500
da 20.001 abitanti a 100.000 . . .	»	750
da 100.001 in su	»	1.500

Rimane invariato il contributo fisso stabilito per i comuni dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458.

Art. 7.

L'importo ridotto dell'abbonamento speciale previsto per gli impianti radioriceventi centralizzati di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, è stabilito in ragione di anno solare nella misura di lire 125 per ciascun altoparlante. I ratei mensili per i nuovi utenti sono stabiliti in lire 10.

L'abbonamento annuo per l'apparecchio centrale ricevente è fissato in lire 420, da ripartirsi in parti uguali fra i singoli utenti.

La società concessionaria del servizio delle radiodiffusioni circolari, per la riscossione dei canoni di cui al presente articolo, rilascerà ad ogni utente titolare dell'impianto centralizzato una licenza speciale di abbonamento comprensiva del canone ordinario di lire 420, e di tante volte lire 125 quanti sono gli altoparlanti.

Art. 8.

La licenza di temporanea importazione di cui al 1° comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, viene rilasciata contro pagamento della somma di lire 100.

La rinnovazione della licenza di temporanea importazione per gli apparecchi stabilmente installati su autovetture, prevista dal 2° comma del citato articolo, è concessa dietro pagamento del diritto fisso di lire 100 per ogni periodo di 90 giorni.

Art. 9.

I libretti contenenti i 25 moduli delle licenze per apparecchi radioriceventi in prova di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sono esitati dalla società concessionaria delle radiodiffusioni al prezzo di lire 100 e pertanto ogni modulo di licenza in prova ha il costo di lire 4.

Art. 10.

Le tasse di fabbricazione sul materiale radiofonico di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, all'art. 3 del R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, e all'art. 1 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, alle quali sono soggetti gli apparecchi radioriceventi, le valvole, gli altoparlanti e i rivelatori a cristallo, sono fissate nella misura seguente:

a) per ogni apparecchio a valvola il 2 per cento sul prezzo indicato nella fattura di vendita, senza detrazione di sconto, abbuoni od altro, con un minimo di lire 100. Gli importatori hanno l'obbligo di specificare sulla prescritta dichiarazione doganale il prezzo al quale intendono vendere in Italia gli apparecchi soggetti a tassa;

b) per ogni apparecchio a cristallo lire 25;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

c) per ogni valvola termoionica anche se rigenerata, di qualsiasi tipo, indistintamente sia destinata alla ricezione che alla trasmissione e rettificazione di correnti elettriche industriali, lire 55;

d) per ogni altoparlante che costituisca o sia destinato a costituire una parte inscindibile dell'apparecchio ricevente, lire 60;

e) per ogni altoparlante staccato dal corpo dell'apparecchio, lire 120;

f) per ogni rivelatore a cristallo, lire 10.

Art. 11.

Gli importi stabiliti dai commi 2 e 6 dell'art. 10 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, per spese di involucro ed accessori, per il suggellamento e dissuggellamento degli apparecchi radio, sono elevati rispettivamente a lire 50,60 e lire 25,60.

Art. 12.

Gli utenti che non intendono sottostare al pagamento del canone di abbonamento nella nuova misura, possono dare disdetta dell'abbonamento stesso con le consuete modalità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 13.

Le penalità di cui agli articoli 19 e 20 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, non si applicano ai detentori di apparecchi che non abbiano ancora contratto l'abbonamento e agli abbonati che non abbiano ancora pagato il canone, a condizione che provvedano a tali adempimenti entro il 31 marzo 1946.

Le pene pecuniarie stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, e dall'art. 2 del R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 714, non si applicano ai detentori di materiali radioelettrici che non abbiano corrisposto le tasse di fabbricazione, a condizione che essi provvedano entro il 31 marzo 1946 al pagamento delle tasse medesime nella misura prevista dall'art. 10 del presente decreto.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1946, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 10 e 12, che decorreranno invece dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCELBA — SCOCCIMARRO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 39. — FRASCA

0183

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 13.

Le penalità di cui agli articoli 19 e 20 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, non si applicano ai detentori di apparecchi che non abbiano ancora contratto l'abbonamento e agli abbonati che non abbiano ancora

Somme da versare all'inizio dell'abbonamento

Inizio dell'abbonamento	Canone da versare a mezzo degli uffici postali			
	Pagamento annuale con scadenza a dicembre		Pagamento semestrale con scadenza a giugno e a dicembre	
Gennaio . .	Gennaio-dicembre . . .	L. 420	Gennaio-giugno	L. 215
Febbraio . .	Febbraio-dicembre . . .	» 385	Febbraio-giugno	» 175
Marzo . . .	Marzo-dicembre	» 350	Marzo-giugno	» 140
Aprile . . .	Aprile-dicembre	» 315	Aprile-giugno	» 105
Maggio . . .	Maggio-dicembre . . .	» 280	Maggio-giugno	» 70
Giugno. . .	Giugno-dicembre . . .	» 245	Giugno	» 35
Luglio . . .	Luglio-dicembre	» 215	Luglio-dicembre	» 215
Agosto . . .	Agosto-dicembre	» 175	Agosto-dicembre	» 175
Settembre .	Settembre-dicembre . .	» 140	Settembre-dicembre . .	» 140
Ottobre. . .	Ottobre-dicembre . . .	» 105	Ottobre-dicembre . . .	» 105
Novembre .	Novembre-dicembre . .	» 70	Novembre-dicembre . .	» 70
Dicembre .	Dicembre	» 35	Dicembre	» 35

Visto: *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 39. — FRASCA

UMBERTO DI SAVOIA

PARMI — SCELBA — SCOCCIMARRO
— GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 10263, in data 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Sarchini Giovanni Maria il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di Frusta nn. 24, 25 e 37 e nelle arelle nn. 10 e 11 della posta stessa;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trovano nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi i signori Sarchini Ezio fu Giovanni Maria, per il porto n. 25 e per metà dell'arella n. 11; Sarchini Sebastiano fu Giovanni Maria per il porto n. 24 e l'arella n. 10; ed infine Sarchini Andreanna, Calliope, Giancarlo, Ardea e Graziella, quali eredi legittimi del defunto Sarchini Augusto fu Giovanni Maria, per il porto numero 37 e metà dell'arella n. 11;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 10263, in data 28 maggio 1920, è riconosciuto a favore dei signori Sarchini Ezio e Sebastiano, furono Giovanni Maria e Sarchini Andreanna, Calliope, Giancarlo, Ardea e Graziella furono Augusto, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti ed arelle della posta di Frusta come qui di seguito viene specificato:

1) al signor Sarchini Ezio, nel porto n. 25 ed in metà dell'arella n. 11;

2) al signor Sarchini Sebastiano, nel porto n. 24 e nell'arella n. 10;

3) ai signori Sarchini Andreanna, Calliope, Giancarlo, Ardea e Graziella, nel porto n. 37 ed in metà dell'arella n. 11.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO.

(149)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Convalida dei provvedimenti adottati dal commissario della Banca nazionale del lavoro, illegalmente nominato dal governo della repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti a vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Considerato che la Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è soggetta, in applicazione del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, alla vigilanza del Tesoro, che ha, inoltre, partecipato alla formazione del suo capitale;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente;

Viste le deliberazioni adottate dal Collegio commissariale della Banca nazionale del lavoro in data 3 dicembre 1944, 10 e 25 ottobre 1945, con le quali si è chiesta la convalida di numerosi provvedimenti adottati dal commissario dell'Istituto, sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, in materia di personale, dipendente dalla Direzione generale di Venezia e dalle filiali ad essa collegate, secondo gli elenchi annessi alle deliberazioni anzidette;

Visto il proprio decreto in data 4 marzo 1945, con il quale, nel dichiarare validi, a tutti gli effetti, alcuni provvedimenti riguardanti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti della Banca nazionale del lavoro, adottati nel periodo dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944, si faceva, nei riguardi del personale dipendente dalla Direzione generale di Venezia e dalle filiali ad essa collegate, eccezione per quelli concernenti il personale dipendente dalle filiali di Apuania-Carrara, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Genova, Gorizia, Milano, Pavia, Piacenza, Trieste, Udine, Vercelli, Verona, e dagli uffici di Salsomaggiore e di Venezia, rinviando ogni decisione a quando le filiali e gli uffici suddetti fossero stati restituiti alla legale Direzione generale di Roma;

Considerato che la convalida dei provvedimenti anzidetti viene giustificata col fatto che i provvedimenti medesimi vennero adottati in applicazione delle vigenti norme regolamentari e che, quindi, è stata estranea ad essi ogni influenza di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti che il commissario della Banca nazionale del lavoro, illegalmente nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, ebbe ad adottare circa la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del personale dipendente dalla Direzione generale di Venezia e dalle filiali ad essa collegate e che risultano dagli elenchi allegati alle deliberazioni del Collegio commissariale dell'Istituto in data 3 dicembre 1944, 10 e 25 ottobre 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 10263, in data 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Sarchini Giovanni Maria il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di Frusta nn. 24, 25 e 37 e nelle arelle nn. 10 e 11 della posta stessa;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trovano nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi i signori Sarchini Ezio fu Giovanni Maria, per il porto n. 25 e per metà dell'arella n. 11; Sarchini Sebastiano fu Giovanni Maria per il porto n. 24 e l'arella n. 10; ed infine Sarchini Andreanna, Calliope, Giancarlo, Ardea e Graziella, quali eredi legittimi del defunto Sarchini Augusto fu Giovanni Maria, per il porto numero 37 e metà dell'arella n. 11;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 10263, in data 28 maggio 1920, è riconosciuto a favore dei signori Sarchini Ezio e Sebastiano, furono Giovanni Maria e Sarchini Andreanna, Calliope, Giancarlo, Ardea e Graziella furono Augusto, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti ed arelle della posta di Frusta come qui di seguito viene specificato:

1) al signor Sarchini Ezio, nel porto n. 25 ed in metà dell'arella n. 11;

2) al signor Sarchini Sebastiano, nel porto n. 24 e nell'arella n. 10;

3) ai signori Sarchini Andreanna, Calliope, Giancarlo, Ardea e Graziella, nel porto n. 37 ed in metà dell'arella n. 11.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(149)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Convalida dei provvedimenti adottati dal commissario della Banca nazionale del lavoro, illegalmente nominato dal governo della repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e concernenti, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di [illegible] a vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Considerato che la Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è soggetta, in applicazione del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, alla vigilanza del Tesoro, che ha, inoltre, partecipato alla formazione del suo capitale;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente;

Viste le deliberazioni adottate dal Collegio commissariale della Banca nazionale del lavoro in data 3 dicembre 1944, 10 e 25 ottobre 1945, con le quali si è chiesta la convalida di numerosi provvedimenti adottati dal commissario dell'Istituto, sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, in materia di personale, dipendente dalla Direzione generale di Venezia e dalle filiali ad essa collegate, secondo gli elenchi annessi alle deliberazioni anzidette;

Visto il proprio decreto in data 4 marzo 1945, con il quale, nel dichiarare validi, a tutti gli effetti, alcuni provvedimenti riguardanti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti della Banca nazionale del lavoro, adottati nel periodo dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944, si faceva, nei riguardi del personale dipendente dalla Direzione generale di Venezia e dalle filiali ad essa collegate, eccezione per quelli concernenti il personale dipendente dalle filiali di Apuania-Carrara, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Genova, Gorizia, Milano, Pavia, Piacenza, Trieste, Udine, Vercelli, Verona, e dagli uffici di Salsomaggiore e di Venezia, rinviando ogni decisione a quando le filiali e gli uffici suddetti fossero stati restituiti alla legale Direzione generale di Roma;

Considerato che la convalida dei provvedimenti anzidetti viene giustificata col fatto che i provvedimenti medesimi vennero adottati in applicazione delle vigenti norme regolamentari e che, quindi, è stata estranea ad essi ogni influenza di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti che il commissario della Banca nazionale del lavoro, illegalmente nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, ebbe ad adottare circa la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del personale dipendente dalla Direzione generale di Venezia e dalle filiali ad essa collegate e che risultano dagli elenchi allegati alle deliberazioni del Collegio commissariale dell'Istituto in data 3 dicembre 1944, 10 e 25 ottobre 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

Il Ministro: RICCI

(150)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1945.

Determinazione del limite di emissione dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % con scadenza 1° aprile 1950, e dei modelli, leggende e segni caratteristici dei buoni stessi al portatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, col quale venne autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5 %, con scadenza al 1° aprile 1950;

Veduto il decreto Ministeriale 29 maggio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 19 giugno 1945, contenente norme per l'attuazione del sopra citato decreto;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, per la estensione alle provincie del nord Italia della sottoscrizione ai buoni suddetti;

Ritenuta la necessità di stabilire il limite della emissione dei mentovati buoni in corrispondenza delle sottoscrizioni raccolte in tutta l'Italia, e di determinare altresì i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei buoni stessi, al portatore;

Decreta:

Art. 1.

L'emissione dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, con scadenza al 1° aprile 1950, autorizzata col decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, per le provincie dell'Italia centro-meridionale, ed estesa alle provincie del nord Italia col decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, è determinata in 106 (centosei) serie, del capitale nominale di un miliardo di lire ciascuna.

Art. 2.

I buoni del Tesoro quinquennali 5 %, con scadenza al 1° aprile 1950, emessi come al precedente art. 1, in 106 serie, contraddistinte dalla lettera *O*, seguita da un numero ordinale da 1 a 33, per le sottoscrizioni raccolte nell'Italia centro-meridionale, e da 34 a 106, per quelle raccolte nell'Italia del nord, sono distinti in otto tagli, per il rispettivo importo, in capitale nominale, di L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000.

Ciascun buono si compone: di una matrice e di una contromatrice, collocate nella parte superiore del foglio, e dalla quale il titolo è distaccato all'atto della emissione; del corpo del titolo e di 10 cedole, per il pagamento delle rate semestrali d'interessi, disposte in corrispondenza del lato inferiore del buono, su due colonne di 5 cedole ciascuna.

I buoni sono stampati su fogli di carta filigranata: quelli dei tagli da L. 500, 1000 e 2000 in litografia, sia sul prospetto che sul rovescio; quelli da L. 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000 in calcografia sul prospetto e in litografia sul rovescio.

La carta filigranata usata per la stampa dei buoni di tutte le serie è bianca per i tagli da L. 500, 1000 e 2000; di colore rosa per i tagli da L. 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000.

Art. 3.

Il prospetto del buono è contornato da una cornice rettangolare con motivo di linea, con foglie di alloro legate con nastri; e contiene, a destra, la figura di Marte e Venere, nonchè, su un fondo costituito da un motivo di foglie stilizzate, ripetute innumerevoli volte, e, al centro, dallo stemma dello Stato, le seguenti leggende, dall'alto in basso: « Regno d'Italia - Buono del Tesoro quinquennale a premi, rimborsabile al portatore il 1° aprile 1950 - D.L.L. 12 marzo 1945, n. 70 - 5 % - la serie - 5 % - di 2 milioni di buoni da L. 500 ciascuno », il quantitativo dei buoni da L. 500, che il titolo rappresenta, il numero di iscrizione dei buoni stessi, l'ammontare del capitale in lettere, nonchè la dizione « fruttante l'interesse del 5 % annuo con esenzione da ogni imposta presente e futura ».

Seguono la firma del direttore generale del Tesoro ff., Ventura, impressa a fac-simile, e, a destra, la data di emissione originaria del prestito: « Roma, 1° aprile 1945 ».

Sul lato inferiore sinistro è impresso il bollo a secco, contenente lo stemma dello Stato con la leggenda circolare « Regno d'Italia », e l'avvertenza riguardante il pagamento delle rate semestrali d'interessi e dei premi ed il rimborso del capitale; sul lato destro è riservato uno spazio per le indicazioni del luogo e della data di rilascio del buono.

Art. 4.

Il rovescio del buono consta di una cornice rettangolare a motivi di linea, che racchiude tre parti: nella prima parte vi è uno spazio per le annotazioni relative al pagamento dei premi; nella parte centrale sono stampate le seguenti leggende: « Buono del Tesoro quinquennale a premi 5 % - la serie - 5 % - il buono concorre a premi da estrarre a sorte - ogni anno saranno estratti, per ciascuna serie, un premio da lire 2.000.000, due premi da L. 1.000.000, dieci premi da L. 100.000 - le estrazioni avverranno il 1° marzo di ogni anno, a partire dal 1° marzo 1946 - i premi sono esenti da ogni imposta presente e futura - il pagamento delle cedole semestrali, alle scadenze 1° ottobre e 1° aprile di ciascun anno, e quello dei premi al 1° aprile di ciascun anno, ed il rimborso del capitale saranno effettuati, nel Regno, dalla Tesoreria centrale o dalle Sezioni di tesoreria provinciale »; nella terza parte vi è uno spazio in bianco.

Art. 5.

Le dieci cedole sono numerate dall'1 al 10, progressivamente, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno.

Il prospetto di ciascuna di esse è formato da una cornice riproducente foglie di alloro legate con nastri. Sul lato superiore, la cornice è interrotta, al centro, da un piccolo spazio rettangolare tratteggiato, sul quale è stampato il numero d'ordine della cedola; sul lato sinistro e su quello destro, in uno spazio rettangolare tratteggiato, è stampato il valore della cedola stessa. Il testo di ogni cedola reca, in alto, la dicitura « buono del Tesoro quinquennale 5 % a premi », alla quale seguono le indicazioni del provvedimento auto-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1945.

Determinazione del limite di emissione dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % con scadenza 1° aprile 1950, e dei modelli, leggende e segni caratteristici dei buoni stessi al portatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, col quale venne autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5 %, con scadenza al 1° aprile 1950;

Veduto il decreto Ministeriale 29 maggio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 19 giugno 1945, contenente norme per l'attuazione del sopra citato decreto;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, per la estensione alle provincie del nord Italia della sottoscrizione ai buoni suddetti;

Ritenuta la necessità di stabilire il limite della emissione dei mentovati buoni in corrispondenza delle sottoscrizioni raccolte in tutta l'Italia, e di determinare altresì i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei buoni stessi, al portatore;

Decreta:

Art. 1.

L'emissione dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, con scadenza al 1° aprile 1950, autorizzata col decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, per le provincie dell'Italia centro-meridionale, ed estesa alle provincie del nord Italia col decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, è determinata in 106 (centosei) serie, del capitale nominale di un miliardo di lire ciascuna.

Art. 2.

I buoni del Tesoro quinquennali 5 %, con scadenza al 1° aprile 1950, emessi come al precedente art. 1, in 106 serie, contraddistinte dalla lettera *O*, seguita da un numero ordinale da 1 a 33, per le sottoscrizioni raccolte nell'Italia centro-meridionale, e da 34 a 106, per quelle raccolte nell'Italia del nord, sono distinti in otto tagli, per il rispettivo importo, in capitale nominale, di L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000.

Ciascun buono si compone: di una matrice e di una contromatrice, collocate nella parte superiore del foglio, e dalla quale il titolo è distaccato all'atto della emissione; del corpo del titolo e di 10 cedole, per il pagamento delle rate semestrali d'interessi, disposte in corrispondenza del lato inferiore del buono, su due colonne di 5 cedole ciascuna.

I buoni sono stampati su fogli di carta filigranata: quelli dei tagli da L. 500, 1000 e 2000 in litografia, sia sul prospetto che sul rovescio; quelli da L. 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000 in calcografia sul prospetto e in litografia sul rovescio.

La carta filigranata usata per la stampa dei buoni di tutte le serie è bianca per i tagli da L. 500, 1000 e 2000; di colore rosa per i tagli da L. 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000.

Per tutte le serie e per tutti i tagli, la filigrana della carta, in chiaro-scuro, è costituita, nella parte sinistra del buono, dalla figura di Minerva alata e, a sinistra delle cedole, da quella di una testina femminile coronata di alloro.

Art. 3.

Il prospetto del buono è contornato da una cornice rettangolare con motivo di linea, con foglie di alloro legate con nastri; e contiene, a destra, la figura di Marte e Venere, nonchè, su un fondo costituito da un motivo di foglie stilizzate, ripetute innumerevoli volte, e, al centro, dallo stemma dello Stato, le seguenti leggende, dall'alto in basso: « Regno d'Italia - Buono del Tesoro quinquennale a premi, rimborsabile al portatore il 1° aprile 1950 - D.L.L. 12 marzo 1945, n. 70 - 5 % - la serie - 5 % - di 2 milioni di buoni da L. 500 ciascuno », il quantitativo dei buoni da L. 500, che il titolo rappresenta, il numero di iscrizione dei buoni stessi, l'ammontare del capitale in lettere, nonchè la dizione « fruttante l'interesse del 5 % annuo con esenzione da ogni imposta presente e futura ».

Seguono la firma del direttore generale del Tesoro f., Ventura, impressa a fac-simile, e, a destra, la data di emissione originaria del prestito: « Roma, 1° aprile 1945 ».

Sul lato inferiore sinistro è impresso il bollo a secco, contenente lo stemma dello Stato con la leggenda circolare « Regno d'Italia », e l'avvertenza riguardante il pagamento delle rate semestrali d'interessi e dei premi ed il rimborso del capitale; sul lato destro è riservato uno spazio per le indicazioni del luogo e della data di rilascio del buono.

Art. 4.

Il rovescio del buono consta di una cornice rettangolare a motivi di linea, che racchiude tre parti: nella prima parte vi è uno spazio per le annotazioni relative al pagamento dei premi; nella parte centrale sono stampate le seguenti leggende: « Buono del Tesoro quinquennale a premi 5 % - la serie - 5 % - il buono concorre a premi da estrarre a sorte - ogni anno saranno estratti, per ciascuna serie, un premio da lire 2.000.000, due premi da L. 1.000.000, dieci premi da L. 100.000 - le estrazioni avverranno il 1° marzo di ogni anno, a partire dal 1° marzo 1946 - i premi sono esenti da ogni imposta presente e futura - il pagamento delle cedole semestrali, alle scadenze 1° ottobre e 1° aprile di ciascun anno, e quello dei premi al 1° aprile di ciascun anno, ed il rimborso del capitale saranno effettuati, nel Regno, dalla Tesoreria centrale o dalle Sezioni di tesoreria provinciale »; nella terza parte vi è uno spazio in bianco.

Art. 5.

Le dieci cedole sono numerate dall'1 al 10, progressivamente, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno.

Il prospetto di ciascuna di esse è formato da una cornice riproducente foglie di alloro legate con nastri. Sul lato superiore, la cornice è interrotta, al centro, da un piccolo spazio rettangolare tratteggiato, sul quale è stampato il numero d'ordine della cedola; sul lato sinistro e su quello destro, in uno spazio rettangolare tratteggiato, è stampato il valore della cedola stessa. Il testo di ogni cedola reca, in alto, la dicitura « buono del Tesoro quinquennale 5 % a premi », alla quale seguono le indicazioni del provvedimento autorizzativo del prestito, dell'ammontare della cedola, in lettere e in cifre, della scadenza semestrale, del quantitativo dei buoni da L. 500 compresi nel titolo, della serie e del numero di iscrizione dei buoni. Al lato sinistro, nello spazio con tratteggio ondulato, è stam-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

pata la serie e, in alto, è impresso il bollo a secco, costituito dallo stemma dello Stato, con la leggendina « Regno d'Italia ».

La cedola è stampata su fondino a motivo di foglie stilizzate minutissime, ripetute molte volte.

Il rovescio di ogni cedola presenta la stampa di una losanga a motivi di linea, con al centro il numero d'ordine progressivo della cedola stessa.

Art. 6.

Il prospetto dei buoni, per tutte le serie, è stampato in colori diversi per i vari tagli e precisamente:

taglio da L.	500	— rosso arancio
» »	1.000	— blu
» »	2.000	— bruno rosso
» »	5.000	— verde
» »	10.000	— bruno
» »	20.000	— viola
» »	50.000	— rosso
» »	100.000	— grigio nero.

La indicazione della serie sui titoli litografici da L. 500, 1000 e 2000 è stampata nello stesso colore dei rispettivi tagli, per i titoli rilasciati all'atto della emissione del prestito; mentre sarà apposta in colore nero tipografico, per i titoli da emettere in seguito ad operazioni ordinarie; nei titoli calcografici da L. 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000 è stampata, invece, in colore nero tipografico tanto per i titoli rilasciati all'origine quanto per quelli provenienti da operazioni.

Le firme ed i numeri di iscrizione sono impressi, per tutte le serie e per tutti i tagli, in colore nero, tipograficamente.

La stampa del rovescio dei buoni è, per tutte le serie e per tutti i tagli, di colore blu-grigio.

Art. 7.

I modelli dei buoni al portatore, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(169)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Apertura di una filiale in Baldichieri della Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio

Decreta:

La Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza sulla piazza di Baldichieri (Asti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

(131) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Sostituzione di componente nella Commissione degli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1945, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, con cui è nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di Palermo;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del prof. Lipari Francesco della Regia università di detta città, nella carica di componente effettivo della predetta Commissione, avendo egli dichiarato di non potere accettare l'incarico;

Decreta:

Il prof. Scaduto Gioacchino, ordinario di diritto civile nella Regia università di Palermo, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di detta città, in sostituzione del prof. Lipari Francesco.

Roma, addì 9 gennaio 1946

(146) *Il Ministro*: TOGLIATTI

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Asti.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto prefettizio 27 luglio 1945, col quale il dott. Edoardo Amerio è stato nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Asti;

Vista la lettera 11 gennaio 1946, con la quale la Federazione italiana dei Consorzi agrari comunica il decesso del dott. Edoardo Amerio e propone la nomina del rag. Betti Giuseppe a commissario dell'Ente predetto;

Decreta:

Il rag. Betti Giuseppe è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Asti ed assume i po-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

pata la serie e, in alto, è impresso il bollo a secco, costituito dallo stemma dello Stato, con la leggendina « Regno d'Italia ».

La cedola è stampata su fondino a motivo di foglie stilizzate minutissime, ripetute molte volte.

Il rovescio di ogni cedola presenta la stampa di una losanga a motivi di linea, con al centro il numero d'ordine progressivo della cedola stessa.

Art. 6.

Il prospetto dei buoni, per tutte le serie, è stampato in colori diversi per i vari tagli e precisamente:

taglio da L.	500	—	rosso arancio
» »	1.000	—	blen
» »	2.000	—	bruno rosso
» »	5.000	—	verde
» »	10.000	—	bruno
» »	20.000	—	viola
» »	50.000	—	rosso
» »	100.000	—	grigio nero.

La indicazione della serie sui titoli litografici da L. 500, 1000 e 2000 è stampata nello stesso colore dei rispettivi tagli, per i titoli rilasciati all'atto della emissione del prestito; mentre sarà apposta in colore nero tipografico, per i titoli da emettere in seguito ad operazioni ordinarie; nei titoli calcografici da L. 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000 è stampata, invece, in colore nero tipografico tanto per i titoli rilasciati all'origine quanto per quelli provenienti da operazioni.

Le firme ed i numeri di iscrizione sono impressi, per tutte le serie e per tutti i tagli, in colore nero, tipograficamente.

La stampa del rovescio dei buoni è, per tutte le serie e per tutti i tagli, di colore blen-grigio.

Art. 7.

I modelli dei buoni al portatore, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(169)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Apertura di una filiale in Baldichieri della Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza sulla piazza di Baldichieri (Asti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

(131) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Sostituzione di componente nella Commissione degli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1945, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, con cui è nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di Palermo;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del prof. Lipari Francesco della Regia università di detta città, nella carica di componente effettivo della predetta Commissione, avendo egli dichiarato di non potere accettare l'incarico;

Decreta:

Il prof. Scaduto Giacchino, ordinario di diritto civile nella Regia università di Palermo, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di detta città, in sostituzione del prof. Lipari Francesco.

Roma, addì 9 gennaio 1946

(146) *Il Ministro*: TOGLIATTI

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Asti.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto prefettizio 27 luglio 1945, col quale il dott. Edoardo Amerio è stato nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Asti;

Vista la lettera 11 gennaio 1946, con la quale la Federazione italiana dei Consorzi agrari comunica il decesso del dott. Edoardo Amerio e propone la nomina del rag. Betti Giuseppe a commissario dell'Ente predetto;

Decreta:

Il rag. Betti Giuseppe è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Asti ed assume i poteri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 13 dello statuto.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(148) *Il Ministro*: GULLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia ad assumere un mutuo di L. 3.360.000 pel pareggio del bilancio 1944.

Con decreto Interministeriale 5 dicembre 1945, l'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, è stata autorizzata ad assumere con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, un mutuo di L. 3.360.000 pel pareggio del bilancio 1944.

(151)

Avviso di rettifica

L'elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui a pareggio del bilancio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1945, n. 123, è rettificato nel senso che il comune di Palermo, autorizzato a contrarre un prestito di L. 25.000.000 col Consorzio di credito per le opere pubbliche, è invece autorizzato a contrarre lo stesso prestito con la Cassa di risparmio per le provincie siciliane.

(152)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola, con sede in Mirano, e nomina del commissario della società stessa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 gennaio 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Venezia del 25 agosto 1945, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola, con sede in Mirano e alla nomina del signor Edoardo Moore a commissario della società stessa.

(116)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 15 aprile 1951

Si notifica che nel giorno 15 febbraio 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio la 8ª e la 7ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni novennali del Tesoro 5 % delle venticinque serie scadenti il 15 aprile 1951, emesse in base al R. decreto-legge 26 marzo 1942, n. 226.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 26 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di febbraio, alle ore 17, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 22 gennaio 1946

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 34

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1933, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 % (1950), serie 34, n. 387, di L. 5000 cap.; serie 35, n. 357, di L. 2000 cap.; intestati a Cosenza Francesco fu Paolo domiciliato in Bivona (Agrigento), annotati di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni a nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

Il direttore generale: CONTI

(140)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 gennaio 1946 - N. 17

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,815
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	102,075
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,325
Redimibile 3,50 % 1934	87,625
Id. 5 % 1936	97,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,925
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,925
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,175
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,975
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,025

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Il Risorgimento » di Vizzini, in liquidazione coatta.

Nella riunione tenutasi il 3 novembre 1945 dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Il Risorgimento » di Vizzini, il dott. Filippo Sasso fu Salvatore è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia ad assumere un mutuo di L. 3.360.000 pel pareggio del bilancio 1944.

Con decreto interministeriale 5 dicembre 1945, l'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, è stata autorizzata ad assumere con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, un mutuo di L. 3.360.000 pel pareggio del bilancio 1944.

(151)

Avviso di rettifica

L'elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui a pareggio del bilancio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1945, n. 123, è rettificato nel senso che il comune di Palermo, autorizzato a contrarre un prestito di L. 25.000.000 col Consorzio di credito per le opere pubbliche, è invece autorizzato a contrarre lo stesso prestito con la Cassa di risparmio per le provincie siciliane.

(152)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola, con sede in Mirano, e nomina del commissario della società stessa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 gennaio 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Venezia del 25 agosto 1945, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola, con sede in Mirano e alla nomina del signor Edoardo Moore a commissario della società stessa.

(116)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 15 aprile 1951

Si notifica che nel giorno 15 febbraio 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio la 8ª e la 7ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni novennali del Tesoro 5 % delle venticinque serie scadenti il 15 aprile 1951, emesse in base al R. decreto-legge 26 marzo 1942, n. 226.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 26 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di febbraio, alle ore 17, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 22 gennaio 1946

Il direttore generale: CONTI

(177)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 24

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1933, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 % (1950), serie 34, n. 387, di L. 5000 cap.; serie 35, n. 357, di L. 2000 cap.; intestati a Cosenza Francesco fu Paolo domiciliato in Bivona (Agrigento), annotati di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni a nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

Il direttore generale: CONTI

(140)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 gennaio 1946 - N. 17

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,815
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	102,075
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,325
Redimibile 3,50 % 1934	87,625
Id. 5 % 1936	97,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,925
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,955
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,175
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,975
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,025

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa «Il Risorgimento» di Vizzini, in liquidazione coatta.

Nella riunione tenutasi il 3 novembre 1945 dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa «Il Risorgimento» di Vizzini, il dott. Filippo Sasso fu Salvatore è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(137)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 23 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 4.

Disposizioni per la gestione amministrativa del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo . . . . . Pag. 145

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945.

Composizione per l'anno 1945 del Collegio arbitrale di appello sedente in Roma per vertenze relative a liquidazione di indennità di espropriazioni in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 . . . . . Pag. 146

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 1945.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 giugno 1945 col quale si nominava il Collegio dei sindaci della Società editrice «A. Mondadori». Pag. 146

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 1946.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1945 col quale veniva nominato il commissario per la temporanea gestione della Società «Rizzoli e C. Editori» . . . . . Pag. 147

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.

Nomina del commissario liquidatore delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria . . . . . Pag. 147

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.

Approvazione delle tariffe di mediazione degli agenti di cambio . . . . . Pag. 148

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.

Nomina del Comitato tecnico consultivo per la disciplina dei combustibili solidi nel Paese . . . . . Pag. 149

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Apertura di una agenzia di città in Livorno della Cassa di risparmio di Livorno . . . . . Pag. 149

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1946.

Determinazione del prezzo del risone valevole per il pagamento dei canoni di affitto . . . . . Pag. 149

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri conferiti al commissario del Consorzio «Maremma» delle cooperative di produzione, lavoro ed agricole fra ex combattenti della provincia di Grosseto, con sede in Grosseto . . . . . Pag. 150

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale «Italia» - Manifestazione 1945 - Biglietti vincenti estratti in Roma nei giorni 2 e 3 gennaio 1946. Pag. 150

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 35 del 27 dicembre 1945, riguardante i prezzi del metano . . . . . Pag. 152

Ministero del tesoro:

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 153

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 23 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 4.
Disposizioni per la gestione amministrativa del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo . . . . . Pag. 146

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945.
Composizione per l'anno 1945 del Collegio arbitrale di appello sedente in Roma per vertenze relative a liquidazione di indennità di espropriazioni in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 . . . . . Pag. 146

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 1945.
Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 giugno 1945 col quale si nominava il Collegio dei sindaci della Società editrice «A. Mondadori». Pag. 146

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 1946.
Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1945 col quale veniva nominato il commissario per la temporanea gestione della Società «Rizzoli e C. Editori» . . . . . Pag. 147

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.
Nomina del commissario liquidatore delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria . . . . . Pag. 147

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1945.
Costituzione del Collegio sindacale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) per il triennio 1° luglio 1945-30 giugno 1948 . . . . . Pag. 148

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.
Approvazione delle tariffe di mediazione degli agenti di cambio . . . . . Pag. 148

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.
Nomina del Comitato tecnico consultivo per la disciplina dei combustibili solidi nel Paese . . . . . Pag. 149

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Apertura di una agenzia di città in Livorno della Cassa di risparmio di Livorno . . . . . Pag. 149

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1946.
Determinazione del prezzo del risone valevole per il pagamento dei canoni di affitto . . . . . Pag. 149

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri conferiti al commissario del Consorzio «Maremma» delle cooperative di produzione, lavoro ed agricole fra ex combattenti della provincia di Grosseto, con sede in Grosseto . . . . . Pag. 150

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale «Italia» - Manifestazione 1945 - Biglietti vincenti estratti in Roma nei giorni 2 e 3 gennaio 1946. Pag. 150

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 35 del 27 dicembre 1945, riguardante i prezzi del metano . . . . . Pag. 152

Ministero del tesoro:
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 152
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . . Pag. 152
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 152

Ministero di grazia e giustizia: Riammissione nell'esercizio delle funzioni notarili . . . . . Pag. 153

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 4.

Disposizioni per la gestione amministrativa del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1757, recante norme per l'amministrazione e la contabilità del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo;

Visto il R. decreto-legge 22 novembre 1936, n. 2025;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a sei mesi dopo la ratifica del Trattato di pace, il Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a emanare con propri decreti tutte le disposizioni, anche in deroga a quelle legislative vigenti, che comunque si rendessero necessarie, per la gestione amministrativo-contabile del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945.

Composizione per l'anno 1945 del Collegio arbitrale di appello sedente in Roma per vertenze relative a liquidazione di indennità di espropriazioni in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1915, n. 512;

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 41206/24712.2/1.1.2, del 25 settembre 1945;

Visti i decreti in data 3 febbraio 1945 del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e 30 aprile 1945 del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di appello sedente in Roma, di cui all'art. 167 del predetto testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908 per vertenze relative a liquidazione di indennità di espropriazioni, composto per l'anno 1945 dai signori:

D'Ambrosio dott. Guglielmo, consigliere di Cassazione del Regno, presidente effettivo;

Messina dott. Ignazio, consigliere di Cassazione del Regno, presidente supplente;

Cigolini dott. Francesco, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro effettivo;

Gualtieri dott. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro supplente;

Buongiorno ing. Antonio e Rendola ing. Ettore, ispettori generali del Genio civile, arbitri effettivi;

Grandinetti ing. Alfonso e Quintilli ing. Cesare, ispettori generali del Genio civile, arbitri supplenti;

Di Gennaro dott. prof. Luigi, referendario del Consiglio di Stato, arbitro effettivo;

Rizzatti dott. Enrico, referendario del Consiglio di Stato, arbitro supplente.

Il Ministro per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro Lavori pubblici n. 31, foglio n. 319.

(145)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 1945.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 giugno 1945 col quale si nominava il Collegio dei sindaci della Società editrice « A. Mondadori ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 4.

Disposizioni per la gestione amministrativa del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1737, recante norme per l'amministrazione e la contabilità del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo;
Visto il R. decreto-legge 22 novembre 1936, n. 2025;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a sei mesi dopo la ratifica del Trattato di pace, il Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a emanare con propri decreti tutte le disposizioni, anche in deroga a quelle legislative vigenti, che comunque si rendessero necessarie, per la gestione amministrativo-contabile del Possedimento delle isole italiane dell'Egeo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945.

Composizione per l'anno 1945 del Collegio arbitrale di appello sedente in Roma per vertenze relative a liquidazione di indennità di espropriazioni in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 167 del testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908;
Visto l'art. 25 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1915, n. 512;
Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 41206/24712.2/1.1.2, del 25 settembre 1945;
Visti i decreti in data 3 febbraio 1945 del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e 30 aprile 1945 del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di appello sedente in Roma, di cui all'art. 167 del predetto testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908 per vertenze relative a liquidazione di indennità di espropriazioni è composto per l'anno 1945 dai signori:
D'Ambrosio dott. Guglielmo, consigliere di Cassazione del Regno, presidente effettivo;
Messina dott. Ignazio, consigliere di Cassazione del Regno, presidente supplente;
Cigolini dott. Francesco, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro effettivo;
Gualtieri dott. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro supplente;
Buongiorno ing. Antonio e Rendola ing. Ettore, ispettori generali del Genio civile, arbitri effettivi;
Grandinetti ing. Alfonso e Quintilli ing. Cesare, ispettori generali del Genio civile, arbitri supplenti;
Di Gennaro dott. prof. Luigi, referendario del Consiglio di Stato, arbitro effettivo;
Rizzatti dott. Enrico, referendario del Consiglio di Stato, arbitro supplente.
Il Ministro per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945
Registro Lavori pubblici n. 31, foglio n. 319.

(145)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 1945.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 giugno 1945 col quale si nominava il Collegio dei sindaci della Società editrice « A. Mondadori ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 1945, relativo alla nomina del prof. Panilo Gentile a commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice « A. Mondadori »;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 giugno 1945, relativo alla nomina del Collegio dei sindaci della Società editrice « A. Mondadori »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 1945, con il quale viene revocata la nomina del commissario straordinario per la Società in parola;

Considerato che con la ricostituzione del normale Consiglio di amministrazione della Società stessa occorre procedere alla revoca del Collegio dei sindaci nominato durante il periodo della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 giugno 1945, con il quale veniva nominato il Collegio dei sindaci della Società editrice « A. Mondadori », è revocato con effetto dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 13 dicembre 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(111)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 1946.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1945 col quale veniva nominato il commissario per la temporanea gestione della Società « Rizzoli e C. Editori ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 marzo 1945, 24 aprile 1945 e 30 aprile 1945, relativi alla nomina dell'avv. Luigi Zegretti a commissario straordinario per la temporanea gestione della Società « Rizzoli & C. Editori »;

Vista la relazione del commissario della Società Rizzoli in data 7 novembre 1945, dalla quale risulta che sono venute meno le ragioni che determinarono a suo tempo la sottoposizione della Società Rizzoli a gestione commissariale e che la situazione amministrativa dell'azienda è ormai divenuta normale;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1945, con il quale l'avv. Luigi Zegretti [illegible] per la temporanea ge-

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 7 gennaio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARTESANI

(121)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.

Nomina del commissario liquidatore delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina dei commissari liquidatori delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria;

Considerata l'opportunità di affidare detto incarico allo stesso commissario liquidatore della soppressa Confederazione, nominato con decreto Ministeriale 15 agosto 1945;

Decreta:

L'avv. Nino Gaeta, commissario liquidatore della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria, è nominato commissario liquidatore anche per le seguenti Federazioni nazionali disciolte, già aderenti alla Confederazione stessa:

1) Federazione nazionale dei lavoratori dell'abbigliamento;

2) Federazione nazionale dei lavoratori dell'industria dell'acqua, gas, elettricità;

3) Federazione nazionale dei lavoratori dell'alimentazione;

4) Federazione nazionale dei lavoratori del legno e delle industrie artistiche;

5) Federazione nazionale dei lavoratori della carta e della stampa;

6) Federazione nazionale dei lavoratori dell'industria chimica;

7) Federazione nazionale dei lavoratori dell'edilizia;

8) Federazione nazionale dei lavoratori delle industrie estrattive;

9) Federazione nazionale dei lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche;

10) Federazione nazionale dei lavoratori della [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nistri in data 2 giugno 1945, relativo alla nomina del Collegio dei sindaci della Società editrice « A. Mondadori »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 1945, con il quale viene revocata la nomina del commissario straordinario per la Società in parola;

Considerato che con la ricostituzione del normale Consiglio di amministrazione della Società stessa occorre procedere alla revoca del Collegio dei sindaci nominato durante il periodo della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 giugno 1945, con il quale veniva nominato il Collegio dei sindaci della Società editrice « A. Mondadori », è revocato con effetto dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 13 dicembre 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(111)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 1946.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1945 col quale veniva nominato il commissario per la temporanea gestione della Società « Rizzoli e C. Editori ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 marzo 1945, 24 aprile 1945 e 30 aprile 1945, relativi alla nomina dell'avv. Luigi Zegretti a commissario straordinario per la temporanea gestione della Società « Rizzoli & C. Editori »;

Vista la relazione del commissario della Società Rizzoli in data 7 novembre 1945, dalla quale risulta che sono venute meno le ragioni che determinarono a suo tempo la sottoposizione della Società Rizzoli a gestione commissariale e che la situazione amministrativa dell'azienda è ormai divenuta normale;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1945, con il quale l'avv. Luigi Zegretti veniva nominato commissario per la temporanea gestione della Società « Rizzoli & C. Editori », è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 31 dicembre 1945.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 7 gennaio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARTESANI

(121)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.

Nomina del commissario liquidatore delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina dei commissari liquidatori delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria;

Considerata l'opportunità di affidare detto incarico allo stesso commissario liquidatore della soppressa Confederazione, nominato con decreto Ministeriale 15 agosto 1945;

Decreta:

L'avv. Nino Gaeta, commissario liquidatore della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria, è nominato commissario liquidatore anche per le seguenti Federazioni nazionali disciolte, già aderenti alla Confederazione stessa:

1) Federazione nazionale dei lavoratori dell'abbigliamento;

2) Federazione nazionale dei lavoratori dell'industria dell'acqua, gas, elettricità;

3) Federazione nazionale dei lavoratori dell'alimentazione;

4) Federazione nazionale dei lavoratori del legno e delle industrie artistiche;

5) Federazione nazionale dei lavoratori della carta e della stampa;

6) Federazione nazionale dei lavoratori dell'industria chimica;

7) Federazione nazionale dei lavoratori dell'edilizia;

8) Federazione nazionale dei lavoratori delle industrie estrattive;

9) Federazione nazionale dei lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche;

10) Federazione nazionale dei lavoratori della pesca;

11) Federazione nazionale dei lavoratori dell'industria tessile;

12) Federazione nazionale dei lavoratori del vetro e della ceramica;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

13) Federazione nazionale degli addetti alle comunicazioni elettriche;

14) Federazione nazionale degli autoferrotranvieri ed autointernavigatori;

15) Federazione nazionale degli autisti;

16) Federazione nazionale dei lavoratori dei porti;

17) Federazione nazionale degli addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari;

18) Federazione nazionale della gente del mare;

19) Federazione nazionale della gente dell'aria;

20) Federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo.

Roma, addì 1° ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(112)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1945.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) per il triennio 1° luglio 1945-30 giugno 1948.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 368;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio dei sindaci dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) per il triennio 1° luglio 1945-30 giugno 1948, è composto come segue:

Sindaci effettivi i signori:

gr. uff. dott. Amerigo Festa, consigliere della Corte dei conti;

comm. rag. Arturo Domacavalli, ispettore generale nel Ministero del tesoro;

comm. dott. Antonio Andreozzi, direttore capo divisione nel Ministero industria e commercio.

Sindaci supplenti i signori:

comm. rag. Francesco Atzeni, direttore capo divisione nel Ministero del tesoro;

dott. Luigi Lazari, consigliere nel Ministero industria e commercio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.

Approvazione delle tariffe di mediazione degli agenti di cambio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, con il quale sono state trasferite, con effetto dal 1° agosto 1925, alla esclusiva competenza di questo Ministero tutte le attribuzioni concernenti le Borse valori, di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e dalle successive disposizioni;

Visto l'art. 8 del regolamento 9 aprile 1925, n. 376, relativo alla proposta ed alla approvazione delle tariffe di mediazione degli agenti di cambio;

Visto l'art. 61 del regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, il quale determina che la tariffa dei compensi degli agenti di cambio, per i titoli quotati in più Borse, deve essere uguale per tutte;

Ritenuto che la tariffa di mediazione per le contrattazioni di Borsa deve essere unica per tutte le Borse d'Italia;

Vista la proposta della tariffa unica delle provvigioni relative a contrattazioni di Borsa, dell'Associazione italiana degli agenti di cambio, in data 5 novembre 1945;

Ritenuto che detta tariffa, è stata approvata alla unanimità dai rappresentanti delle Borse valori di Milano, Genova, Torino, Roma, Napoli, Firenze, Bologna e Venezia;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione Alleata, con nota n. 13065/F del 28 novembre 1945;

Decreta:

E' approvata la seguente tariffa unica delle provvigioni spettanti, per tutta l'Italia, agli agenti di cambio, per la loro mediazione nelle contrattazioni in titoli, sia pubblici che privati:

titoli di Stato, L. 0,15 %;
obbligazioni sino a L. 600, L. 2 cadauna;
obbligazioni oltre L. 600, L. 4 cadauna;
azioni sino a L. 100, L. 1 cadauna;
azioni da L. 101 a L. 250, L. 2 cadauna;
azioni da L. 251 a L. 500, L. 5 cadauna;
azioni da L. 501 a L. 1.000, L. 6 cadauna;
azioni da L. 1.001 a L. 1.500, L. 10 cadauna;
azioni da L. 1.501 a L. 2.000, L. 14 cadauna;
azioni da L. 2.001 a L. 2.500, L. 18 cadauna;
azioni da L. 2.501 a L. 3.000, L. 20 cadauna;
azioni da L. 3.001 a L. 3.500, L. 24 cadauna;
azioni da L. 3.501 a L. 4.000, L. 27 cadauna;
azioni da L. 4.001 a L. 4.500, L. 30 cadauna;
azioni da L. 4.501 a L. 5.000, L. 34 cadauna;
azioni da L. 5.001 a L. 5.500, L. 38 cadauna;
azioni da L. 5.501 a L. 6.000, L. 42 cadauna;
azioni da L. 6.001 a L. 6.500, L. 46 cadauna;
azioni da L. 6.501 a L. 7.000, L. 48 cadauna;
azioni da L. 7.001 a L. 8.000, L. 50 cadauna;
azioni da L. 8.001 a L. 9.000, L. 60 cadauna;
azioni da L. 9.001 a L. 10.000, L. 70 cadauna;
azioni da oltre L. 10.000, il 7 per mille.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

13) Federazione nazionale degli addetti alle comunicazioni elettriche;

14) Federazione nazionale degli autoferrotranvieri ed autointernavigatori;

15) Federazione nazionale degli autisti;

16) Federazione nazionale dei lavoratori dei porti;

17) Federazione nazionale degli addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari;

18) Federazione nazionale della gente del mare;

19) Federazione nazionale della gente dell'aria;

20) Federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo.

Roma, addì 1° ottobre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(112)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1945.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) per il triennio 1° luglio 1945-30 giugno 1948.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 368;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio dei sindaci dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) per il triennio 1° luglio 1945-30 giugno 1948, è composto come segue:

Sindaci effettivi i signori:

gr. uff. dott. Amerigo Festa, consigliere della Corte dei conti;

comm. rag. Arturo Domacavalli, ispettore generale nel Ministero del tesoro;

comm. dott. Antonio Andreozzi, direttore capo divisione nel Ministero industria e commercio.

Sindaci supplenti i signori:

comm. rag. Francesco Atzeni, direttore capo divisione nel Ministero del tesoro;

dott. Luigi Lazari, consigliere nel Ministero industria e commercio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(123)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.

Approvazione delle tariffe di mediazione degli agenti di cambio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, con il quale sono state trasferite, con effetto dal 1° agosto 1925, alla esclusiva competenza di questo Ministero tutte le attribuzioni concernenti le Borse valori, di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e dalle successive disposizioni;

Visto l'art. 8 del regolamento 9 aprile 1925, n. 376, relativo alla proposta ed alla approvazione delle tariffe di mediazione degli agenti di cambio;

Visto l'art. 61 del regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, il quale determina che la tariffa dei compensi degli agenti di cambio, per i titoli quotati in più Borse, deve essere uguale per tutte;

Ritenuto che la tariffa di mediazione per le contrattazioni di Borsa deve essere unica per tutte le Borse d'Italia;

Vista la proposta della tariffa unica delle provvigioni relative a contrattazioni di Borsa, dell'Associazione italiana degli agenti di cambio, in data 5 novembre 1945;

Ritenuto che detta tariffa, è stata approvata alla unanimità dai rappresentanti delle Borse valori di Milano, Genova, Torino, Roma, Napoli, Firenze, Bologna e Venezia;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione Alleata, con nota n. 13065/F del 28 novembre 1945;

Decreta:

E' approvata la seguente tariffa unica delle provvigioni spettanti, per tutta l'Italia, agli agenti di cambio, per la loro mediazione nelle contrattazioni in titoli, sia pubblici che privati:

titoli di Stato, L. 0,15 %;
obbligazioni sino a L. 600, L. 2 cadauna;
obbligazioni oltre L. 600, L. 4 cadauna;
azioni sino a L. 100, L. 1 cadauna;
azioni da L. 101 a L. 250, L. 2 cadauna;
azioni da L. 251 a L. 500, L. 5 cadauna;
azioni da L. 501 a L. 1.000, L. 6 cadauna;
azioni da L. 1.001 a L. 1.500, L. 10 cadauna;
azioni da L. 1.501 a L. 2.000, L. 14 cadauna;
azioni da L. 2.001 a L. 2.500, L. 18 cadauna;
azioni da L. 2.501 a L. 3.000, L. 20 cadauna;
azioni da L. 3.001 a L. 3.500, L. 24 cadauna;
azioni da L. 3.501 a L. 4.000, L. 27 cadauna;
azioni da L. 4.001 a L. 4.500, L. 30 cadauna;
azioni da L. 4.501 a L. 5.000, L. 34 cadauna;
azioni da L. 5.001 a L. 5.500, L. 38 cadauna;
azioni da L. 5.501 a L. 6.000, L. 42 cadauna;
azioni da L. 6.001 a L. 6.500, L. 46 cadauna;
azioni da L. 6.501 a L. 7.000, L. 48 cadauna;
azioni da L. 7.001 a L. 8.000, L. 50 cadauna;
azioni da L. 8.001 a L. 9.000, L. 60 cadauna;
azioni da L. 9.001 a L. 10.000, L. 70 cadauna;
azioni da oltre L. 10.000, il 7 per mille.

Roma, addì 6 dicembre 1945

Il Ministro: RICCI

(126)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.

Nomina del Comitato tecnico consultivo per la disciplina dei combustibili solidi nel Paese.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale n. 652 del 7 settembre 1945, con il quale è stato abolito il monopolio dei carboni e dei metalli ed istituisce un Ufficio centrale carboni;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 2 del decreto sopracitato occorre provvedere alla costituzione del Comitato tecnico consultivo il quale deve esprimere il parere sui piani predisposti presso questo Ministero per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione nel Regno dei combustibili fossili, i loro agglomerati o il coke;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri, dell'industria e commercio, degli affari esteri, del tesoro, dei trasporti, del lavoro e della ricostruzione;

Decreta:

Il Comitato tecnico consultivo previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale n. 652 del 7 settembre 1945 di cui alle premesse, è composto come segue:

Sottosegretario per l'Industria e commercio, presidente;

Comm. dott. Gino Bianchini, membro;
Comm. dott. Mario Carosi, membro;
Comm. dott. Attilio Iaschi, membro;
Comm. dott. Giovanni Mastrocinque, membro;
Ing. Giacomo Mascardi, membro;
Ing. Aldo Zilocchi, membro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1945

p. *Il Ministro*: LOMBARDO

(99)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Apertura di una agenzia di città in Livorno della Cassa di risparmio di Livorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Livorno, con sede in Livorno, è autorizzata ad aprire in Livorno una propria agenzia di città in via Cosimo del Fante nn. 8-10.

Tale autorizzazione è subordinata alla chiusura dell'agenzia di città di via Borra n. 5, trasferitasi provvisoriamente in via Porta a Colline n. 40.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(132)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1946.

Determinazione del prezzo del risone valevole per il pagamento dei canoni di affitto.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, recante norme per la disciplina del raccolto 1945 del grano e degli altri cereali;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945;

Vista la deliberazione n. 11 del Comitato prezzi per l'Alta Italia, pubblicata nel Bollettino del 21 settembre 1945, con la quale veniva stabilito il corrispettivo in denaro pel risone da conferire ai granai del popolo;

Ritenuta la necessità di determinare la quota costituente il prezzo per il pagamento dei canoni d'affitto convenuti in risone;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto Ministeriale 4 giugno 1945, il corrispettivo in denaro per il risone originario del raccolto 1945, da conferire ai granai del popolo, stabilito nella misura di L. 1000 al quintale dal Comitato prezzi per l'Alta Italia, è costituito da una quota pari a L. 550 rappresentante il prezzo e da un altro integrativa di L. 450, a titolo di sussidio in compenso delle maggiori spese colturali.

Art. 2.

In pagamento dei canoni di affitto o enfiteutici relativi all'annata agraria 1944-45 e convenuti in quantitativi di risone, o con riferimento al valore di tale prodotto, è dovuto al locatore il solo prezzo, mentre il sussidio di coltivazione spetta all'affittuario o enfiteuta.

Per il pagamento del prezzo e del sussidio si applicano le disposizioni del decreto Ministeriale 26 luglio 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1944, n. 40, relativo al prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura.

Roma, addì 14 gennaio 1946

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.

Nomina del Comitato tecnico consultivo per la disciplina dei combustibili solidi nel Paese.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale n. 652 del 7 settembre 1945, con il quale è stato abolito il monopolio dei carboni e dei metalli ed istituisce un Ufficio centrale carboni;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 2 del decreto sopracitato occorre provvedere alla costituzione del Comitato tecnico consultivo il quale deve esprimere il parere sui piani predisposti presso questo Ministero per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione nel Regno dei combustibili fossili, i loro agglomerati o il coke;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri, dell'industria e commercio, degli affari esteri, del tesoro, dei trasporti, del lavoro e della ricostruzione;

Decreta:

Il Comitato tecnico consultivo previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale n. 652 del 7 settembre 1945 di cui alle premesse, è composto come segue:

Sottosegretario per l'Industria e commercio, presidente;

Comm. dott. Gino Bianchini, membro;

Comm. dott. Mario Carosi, membro;

Comm. dott. Attilio Iaschi, membro;

Comm. dott. Giovanni Mastrocinque, membro;

Ing. Giacomo Mascardi, membro;

Ing. Aldo Zilocchi, membro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1945

p. *Il Ministro*: LOMBARDO

(99)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Apertura di una agenzia di città in Livorno della Cassa di risparmio di Livorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Livorno, con sede in Livorno;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Livorno, con sede in Livorno, è autorizzata ad aprire in Livorno una propria agenzia di città in via Cosimo del Fante nn. 8-10.

Tale autorizzazione è subordinata alla chiusura dell'agenzia di città di via Borra n. 5, trasferitasi provvisoriamente in via Porta a Colline n. 40.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(132)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1946.

Determinazione del prezzo del risone valevole per il pagamento dei canoni di affitto.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, recante norme per la disciplina del raccolto 1945 del grano e degli altri cereali;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945;

Vista la deliberazione n. 11 del Comitato prezzi per l'Alta Italia, pubblicata nel Bollettino del 21 settembre 1945, con la quale veniva stabilito il corrispettivo in denaro pel risone da conferire ai granai del popolo;

Ritenuta la necessità di determinare la quota costituente il prezzo per il pagamento dei canoni d'affitto convenuti in risone;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto Ministeriale 4 giugno 1945, il corrispettivo in denaro per il risone originario del raccolto 1945, da conferire ai granai del popolo, stabilito nella misura di L. 1000 al quintale dal Comitato prezzi per l'Alta Italia, è costituito da una quota pari a L. 550 rappresentante il prezzo e da un altro integrativa di L. 450, a titolo di sussidio in compenso delle maggiori spese colturali.

Art. 2.

In pagamento dei canoni di affitto o enfiteutici relativi all'annata agraria 1944-45 e convenuti in quantitativi di risone, o con riferimento al valore di tale prodotto, è dovuto al locatore il solo prezzo, mentre il sussidio di coltivazione spetta all'affittuario o enfiteuta.

Per il pagamento del prezzo e del sussidio si applicano le disposizioni del decreto Ministeriale 26 luglio 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1944, n. 40, relativo al prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura.

Roma, addì 14 gennaio 1946

Il Ministro: GULLO

(124)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0203

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario del Consorzio « Maremma » delle cooperative di produzione, lavoro ed agricole fra ex combattenti della provincia di Grosseto, con sede in Grosseto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 gennaio 1946, si prorogano al 30 aprile 1946 i poteri conferiti al signor Emilio Zannerini, commissario del Consorzio « Maremma » delle cooperative di produzione, lavoro ed agricole fra ex combattenti della provincia di Grosseto, con sede in Grosseto.

(117)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale « Italia »
Manifestazione 1945

Biglietti vincenti
estratti in Roma nei giorni 2 e 3 gennaio 1946

A) PRIMI PREMI

Biglietti venduti, estratti, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1° Biglietto estratto:
Serie U n. 98602 — 1° premio di L. 5.000.000

2° Biglietto estratto:
Serie AB n. 40252 — 2° » » 1.500.000

3° Biglietto estratto:
Serie D n. 38009 — 3° » » 500.000

B) PREMI DA L. 20.000 CIASCUNO

N. B. — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e numero:

1°	Biglietto:	Serie	A	n.	35617
2°	»	»	A	n.	47662
3°	»	»	A	n.	53526
4°	»	»	A	n.	92787
5°	»	»	A	n.	96923
6°	»	»	B	n.	06601
7°	»	»	B	n.	08703
8°	»	»	B	n.	40334
9°	»	»	B	n.	56368
10°	»	»	B	n.	83053
11°	»	»	B	n.	84385
12°	»	»	B	n.	86415
13°	»	»	B	n.	97823
14°	»	»	C	n.	26102
15°	»	»	C	n.	26809
16°	»	»	C	n.	31711
17°	»	»	C	n.	45344
18°	»	»	C	n.	56831
19°	»	»	C	n.	72059
20°	»	»	C	n.	93255
21°	»	»	D	n.	37616
22°	»	»	D	n.	38886
30°	Biglietto:	Serie	G	n.	00426
31°	»	»	G	n.	21507
32°	»	»	G	n.	28501
33°	»	»	G	n.	31040
34°	»	»	G	n.	31054
35°	»	»	G	n.	39586
36°	»	»	G	n.	60783
37°	»	»	G	n.	84116
38°	»	»	H	n.	10666
39°	»	»	H	n.	41165
40°	»	»	H	n.	57820
41°	»	»	I	n.	04269
42°	»	»	I	n.	08441
43°	»	»	I	n.	16904
44°	»	»	I	n.	39630
45°	»	»	I	n.	53631
46°	»	»	I	n.	81264
47°	»	»	I	n.	84682
48°	»	»	K	n.	05352
49°	»	»	K	n.	06870
50°	»	»	K	n.	41441
51°	»	»	K	n.	51022
52°	»	»	K	n.	76657
53°	»	»	K	n.	77896
54°	»	»	K	n.	85352
55°	»	»	L	n.	02184
56°	»	»	L	n.	05195
57°	»	»	L	n.	16924
58°	»	»	L	n.	18660
59°	»	»	L	n.	50516
60°	»	»	L	n.	52397
61°	»	»	L	n.	60089
62°	»	»	M	n.	07026
63°	»	»	M	n.	09801
64°	»	»	M	n.	21751
65°	»	»	M	n.	24265
66°	»	»	M	n.	25053
67°	»	»	M	n.	36439
68°	»	»	M	n.	42879
69°	»	»	M	n.	94988
70°	»	»	N	n.	38078
71°	»	»	N	n.	39604
72°	»	»	N	n.	59686
73°	»	»	N	n.	63275
74°	»	»	N	n.	63524
75°	»	»	O	n.	18848
76°	»	»	O	n.	58928
77°	»	»	O	n.	59982
78°	»	»	P	n.	07242
79°	»	»	P	n.	28466
80°	»	»	P	n.	36306
81°	»	»	P	n.	48982
82°	»	»	P	n.	52396
83°	»	»	P	n.	52892
84°	»	»	P	n.	63074
85°	»	»	P	n.	69545
86°	»	»	P	n.	96391
87°	»	»	Q	n.	71453
88°	»	»	Q	n.	95059
89°	»	»	Q	n.	95154
90°	»	»	R	n.	20045
91°	»	»	R	n.	70048
92°	»	»	R	n.	75677
93°	»	»	S	n.	00719
94°	»	»	S	n.	02454
95°	»	»	S	n.	39849
96°	»	»	S	n.	40700
97°	»	»	S	n.	45382
98°	»	»	S	n.	71566
99°	»	»	S	n.	83391
100°	»	»	T	n.	10372
101°	»	»	T	n.	26662
102°	»	»	T	n.	49077
103°	»	»	T	n.	74369
104°	»	»	T	n.	89197
105°	»	»	U	n.	18378

0204
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario del Consorzio « Maremma » delle cooperative di produzione, lavoro ed agricole fra ex combattenti della provincia di Grosseto, con sede in Grosseto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 gennaio 1946, si prorogano al 30 aprile 1946 i poteri conferiti al signor Emilio Zanierini, commissario del Consorzio « Maremma » delle cooperative di produzione, lavoro ed agricole fra ex combattenti della provincia di Grosseto, con sede in Grosseto.

(117)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale « Italia » Manifestazione 1945

Biglietti vincenti estratti in Roma nei giorni 2 e 3 gennaio 1946

A) PRIMI PREMI

Biglietti venduti, estratti, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1° Biglietto estratto: Serie U n. 98692	—	1° premio di L.	5.000.000
2° Biglietto estratto: Serie AB n. 40252	—	2° » »	1.500.000
3° Biglietto estratto: Serie D n. 38009	—	3° » »	500.000

B) PREMI DA L. 20.000 CIASCUNO

N. B. — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e numero:

1° Biglietto:	Serie	A	n. 35617
2° »	»	A	n. 47662
3° »	»	A	n. 53526
4° »	»	A	n. 92787
5° »	»	A	n. 96923
6° »	»	B	n. 06601
7° »	»	B	n. 08703
8° »	»	B	n. 40334
9° »	»	B	n. 56368
10° »	»	B	n. 83053
11° »	»	B	n. 84385
12° »	»	B	n. 86415
13° »	»	B	n. 97823
14° »	»	C	n. 26192
15° »	»	C	n. 26809
16° »	»	C	n. 31711
17° »	»	C	n. 45344
18° »	»	C	n. 56831
19° »	»	C	n. 72059
20° »	»	C	n. 93255
21° »	»	D	n. 37616
22° »	»	D	n. 38885
23° »	»	D	n. 54778
24° »	»	D	n. 77607
25° »	»	D	n. 84272
26° »	»	E	n. 67290
27° »	»	F	n. 11900
28° »	»	F	n. 46428
29° »	»	F	n. 83798
30° Biglietto:	Serie	G	n. 00426
31° »	»	G	n. 21507
32° »	»	G	n. 28501
33° »	»	G	n. 31040
34° »	»	G	n. 31054
35° »	»	G	n. 39586
36° »	»	G	n. 60783
37° »	»	G	n. 84116
38° »	»	H	n. 10666
39° »	»	H	n. 41165
40° »	»	H	n. 57820
41° »	»	I	n. 04269
42° »	»	I	n. 08441
43° »	»	I	n. 16904
44° »	»	I	n. 39630
45° »	»	I	n. 53631
46° »	»	I	n. 81264
47° »	»	I	n. 84682
48° »	»	K	n. 05352
49° »	»	K	n. 06870
50° »	»	K	n. 41441
51° »	»	K	n. 51022
52° »	»	K	n. 76657
53° »	»	K	n. 77896
54° »	»	K	n. 85352
55° »	»	L	n. 02184
56° »	»	L	n. 05195
57° »	»	L	n. 16924
58° »	»	L	n. 18660
59° »	»	L	n. 50516
60° »	»	L	n. 52397
61° »	»	L	n. 60089
62° »	»	M	n. 07026
63° »	»	M	n. 09801
64° »	»	M	n. 21751
65° »	»	M	n. 24265
66° »	»	M	n. 25053
67° »	»	M	n. 36429
68° »	»	M	n. 42879
69° »	»	M	n. 94988
70° »	»	N	n. 38078
71° »	»	N	n. 39604
72° »	»	N	n. 50686
73° »	»	N	n. 63275
74° »	»	N	n. 63524
75° »	»	O	n. 18848
76° »	»	O	n. 58928
77° »	»	O	n. 59982
78° »	»	P	n. 07242
79° »	»	P	n. 28466
80° »	»	P	n. 36306
81° »	»	P	n. 48982
82° »	»	P	n. 52396
83° »	»	P	n. 52892
84° »	»	P	n. 63074
85° »	»	P	n. 69545
86° »	»	P	n. 96391
87° »	»	P	n. 71452
88° »	»	Q	n. 95099
89° »	»	Q	n. 95154
90° »	»	R	n. 20045
91° »	»	R	n. 70048
92° »	»	S	n. 75077
93° »	»	S	n. 00719
94° »	»	S	n. 02454
95° »	»	S	n. 39849
96° »	»	S	n. 40700
97° »	»	S	n. 45322
98° »	»	S	n. 71566
99° »	»	S	n. 83391
100° »	»	T	n. 10372
101° »	»	T	n. 20662
102° »	»	T	n. 49077
103° »	»	T	n. 74369
104° »	»	T	n. 89197
105° »	»	U	n. 18378
106° »	»	U	n. 20662
107° »	»	U	n. 30083
108° »	»	U	n. 32734
109° »	»	U	n. 43437
110° »	»	U	n. 56438
111° »	»	U	n. 60405
112° »	»	U	n. 63065

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

113°	Biglietto:	Serie	U	n.	06805
114°	»	»	U	n.	79758
115°	»	»	U	n.	95466
116°	»	»	V	n.	10623
117°	»	»	V	n.	55501
118°	»	»	V	n.	71175
119°	»	»	V	n.	78167
120°	»	»	V	n.	79858
121°	»	»	V	n.	91871
122°	»	»	X	n.	01624
123°	»	»	X	n.	49189
124°	»	»	X	n.	53404
125°	»	»	X	n.	80026
126°	»	»	X	n.	84683
127°	»	»	Y	n.	06953
128°	»	»	Y	n.	32793
129°	»	»	Y	n.	52371
130°	»	»	Y	n.	72021
131°	»	»	Z	n.	07571
132°	»	»	Z	n.	16856
133°	»	»	Z	n.	30477
134°	»	»	Z	n.	41639
135°	»	»	Z	n.	58567
136°	»	»	Z	n.	63905
137°	»	»	Z	n.	71424
138°	»	»	AA	n.	07829
139°	»	»	AA	n.	18804
140°	»	»	AA	n.	31747
141°	»	»	AA	n.	37020
142°	»	»	AA	n.	60664
143°	»	»	AA	n.	79987
144°	»	»	AA	n.	80748
145°	»	»	AA	n.	98458
146°	»	»	AC	n.	38706
147°	»	»	AC	n.	46842
148°	»	»	AC	n.	52030
149°	»	»	AD	n.	05434
150°	»	»	AD	n.	16248

C) PREMI AI VENDITORI

1. Al venditore del biglietto Serie U n. 98602, vincente il 1° premio . . . . . L. 170.000.—
2. Al venditore del biglietto Serie AE n. 40252, vincente il 2° premio . . . . . » 100.000.—
3. Al venditore del biglietto Serie D n. 38009, vincente il 3° premio . . . . . » 62.424,80

D) Ai venditori dei centocinquanta biglietti vincenti i premi di L. 20.000, di cui alla lettera *B*, L. 3000 ciascuno.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
PER L'EFFETTUAZIONE DELLA LOTTERIA NAZIONALE
« ITALIA »
approvato con decreto Ministeriale 12 aprile 1945

Art. 15. — I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previ i necessari controlli, dal Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale della estrazione.

Il possessore del biglietto vincente che sia residente all'estero è autorizzato a presentare il biglietto stesso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo, la quale deve, insieme al biglietto trasmettere al Ministero delle finanze apposita dichiarazione attestante la tempestiva presentazione del biglietto entro il suddetto termine.

I biglietti vincenti devono essere accompagnati dalla domanda di pagamento del premio, indicante la serie ed il numero del biglietto, le generalità dell'esibitore ed il numero del

Il pagamento dei premi dei biglietti vincenti è sospeso in tutto o in parte soltanto in seguito a pignoramento o sequestro regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — in forza di titoli validi, ottenuti contro l'esibitore del biglietto.

Gli atti di diffida, anche se contenenti citazioni in giudizio, come pure gli atti di pignoramento o di sequestro eseguiti in forza di titoli ottenuti contro persone diverse dall'esibitore del biglietto, non hanno efficacia di sospendere il pagamento del premio.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti, per essere pagato a chi di ragione, in conformità alla sentenza definitiva, oppure in seguito all'accordo fra le parti, da risultare nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'Autorità giudiziaria avanti cui pende la controversia, può, sull'accordo delle parti, disporre invece che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, osservate le condizioni sopra stabilite.

Art. 16. — I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti sono pagati dal Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — alla persona le cui generalità risultino segnate nell'apposito spazio delle matrici dei biglietti; ove in matrice siano segnate le generalità di più persone, il pagamento è effettuato a queste in parti uguali, a meno che esse concordemente chiedano una diversa partizione.

Gli aventi diritto devono presentare o far pervenire a loro rischio al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — entro il 180° giorno decorrente da quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale dell'estrazione, la domanda con firma autenticata dal notaio, di pagamento del premio loro spettante, indicando la serie ed il numero del biglietto vincente nonchè il numero del proprio conto corrente postale, nel caso in cui il venditore sia correntista.

Qualora nella matrice dei biglietti vincenti non siano segnate le generalità del venditore, il premio è devoluto a favore dell'Erario dello Stato.

Il pagamento dei premi di cui al presente articolo è sospeso soltanto in seguito a pignoramento o sequestro, che siano stati regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — in forza di titoli validi, ottenuti contro i venditori dei biglietti, le cui generalità siano segnate nelle matrici.

Gli atti di diffida, anche se contenenti citazioni in giudizio, come pure gli atti di pignoramento o di sequestro eseguiti in forza di titoli validi ottenuti contro persone diverse da quelle le cui generalità sono segnate nelle matrici non hanno efficacia di sospendere il pagamento dei premi. Il pagamento è sospeso però nel caso di controversia giudiziaria sulla spettanza del premio fra due o più persone le cui generalità siano segnate nella matrice del biglietto.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti per essere pagato a chi di ragione, in conformità alla sentenza definitiva, oppure in seguito ad accordo tra le parti, da risultare nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato. L'Autorità giudiziaria avanti cui pende la controversia, può sull'accordo delle parti disporre invece che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, osservate le condizioni sopra stabilite.

Art. 17. — I biglietti vincenti non presentati o non fatti pervenire entro il termine di cui all'art. 15, al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — oppure all'Autorità consolare o diplomatica, sono prescritti e pertanto inesigibili. Ugualmente prescritti sono i premi spettanti ai venditori dei biglietti che non abbiano fatto pervenire la domanda entro il termine di 180 giorni stabilito dall'articolo precedente. L'importo dei premi prescritti è devoluto a favore dell'Erario dello Stato.

Roma, addì 3 gennaio 1946

p. Il Sottosegretario di Stato per le finanze

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

113°	Biglietto	Serie	U	n.	66805
114°	»	»	U	n.	79758
115°	»	»	U	n.	95466
116°	»	»	V	n.	16623
117°	»	»	V	n.	55501
118°	»	»	V	n.	71175
119°	»	»	V	n.	78167
120°	»	»	V	n.	79858
121°	»	»	V	n.	91871
122°	»	»	X	n.	01024
123°	»	»	X	n.	49189
124°	»	»	X	n.	53404
125°	»	»	X	n.	80026
126°	»	»	X	n.	84683
127°	»	»	Y	n.	06953
128°	»	»	Y	n.	32793
129°	»	»	Y	n.	52371
130°	»	»	Y	n.	72021
131°	»	»	Z	n.	07571
132°	»	»	Z	n.	16856
133°	»	»	Z	n.	30477
134°	»	»	Z	n.	41639
135°	»	»	Z	n.	58567
136°	»	»	Z	n.	63905
137°	»	»	Z	n.	71424
138°	»	»	AA	n.	07829
139°	»	»	AA	n.	18864
140°	»	»	AA	n.	31747
141°	»	»	AA	n.	37020
142°	»	»	AA	n.	60664
143°	»	»	AA	n.	79987
144°	»	»	AA	n.	80748
145°	»	»	AA	n.	98458
146°	»	»	AC	n.	38766
147°	»	»	AC	n.	46842
148°	»	»	AC	n.	52030
149°	»	»	AD	n.	05434
150°	»	»	AD	n.	16248

C) PREMI AI VENDITORI

1. Al venditore del biglietto Serie U n. 98692, vincente il 1° premio . . . . . L. 170.000,—
2. Al venditore del biglietto Serie AB n. 40252, vincente il 2° premio . . . . . » 100.000,—
3. Al venditore del biglietto Serie D n. 38009, vincente il 3° premio . . . . . » 62.424,80

D) Ai venditori dei centocinquanta biglietti vincenti i premi di L. 20.000, di cui alla lettera *B*, L. 3000 ciascuno.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
PER L'EFFETTUAZIONE DELLA LOTTERIA NAZIONALE
« ITALIA »
approvato con decreto Ministeriale 12 aprile 1945

Art. 15. — I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previ i necessari controlli, dal Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale della estrazione.

Il possessore del biglietto vincente che sia residente all'estero è autorizzato a presentare il biglietto stesso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo, la quale deve, insieme al biglietto trasmettere al Ministero delle finanze apposita dichiarazione attestante la tempestiva presentazione del biglietto entro il suddetto termine.

I biglietti vincenti devono essere accompagnati dalla domanda di pagamento del premio, indicante la serie ed il numero del biglietto, le generalità dell'esibitore ed il numero del suo conto corrente postale, nel caso in cui il vincitore sia correntista: il pagamento è effettuato mediante assegno di conto corrente postale a favore dell'esibitore, secondo le generalità indicate nella domanda.

Il pagamento dei premi dei biglietti vincenti è sospeso in tutto o in parte soltanto in seguito a pignoramento o sequestro regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — in forza di titoli validi, ottenuti contro l'esibitore del biglietto.

Gli atti di diffida, anche se contenenti citazioni in giudizio, come pure gli atti di pignoramento o di sequestro eseguiti in forza di titoli ottenuti contro persone diverse dall'esibitore del biglietto, non hanno efficacia di sospendere il pagamento del premio.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti, per essere pagato a chi di ragione, in conformità alla sentenza definitiva, oppure in seguito all'accordo fra le parti, da risultare nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'Autorità giudiziaria avanti cui pende la controversia, può, sull'accordo delle parti, disporre invece che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, osservate le condizioni sopra stabilite.

Art. 16. — I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti sono pagati dal Ministero delle finanze – Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — alla persona le cui generalità risultino segnate nell'apposito spazio delle matrici dei biglietti; ove in matrice siano segnate le generalità di più persone, il pagamento è effettuato a queste in parti uguali, a meno che esse concordemente chiedano una diversa partizione.

Gli aventi diritto devono presentare o far pervenire a loro rischio al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — entro il 180° giorno decorrente da quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale dell'estrazione, la domanda con firma autenticata dal notaio, di pagamento del premio loro spettante, indicando la serie ed il numero del biglietto vincente nonchè il numero del proprio conto corrente postale, nel caso in cui il venditore sia correntista.

Qualora nella matrice dei biglietti vincenti non siano segnate le generalità del venditore, il premio è devoluto a favore dell'Erario dello Stato.

Il pagamento dei premi di cui al presente articolo è sospeso soltanto in seguito a pignoramento o sequestro, che siano stati regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — in forza di titoli validi, ottenuti contro i venditori dei biglietti, le cui generalità siano segnate nelle matrici.

Gli atti di diffida, anche se contenenti citazioni in giudizio, come pure gli atti di pignoramento o di sequestro eseguiti in forza di titoli validi ottenuti contro persone diverse da quelle le cui generalità sono segnate nelle matrici non hanno efficacia di sospendere il pagamento dei premi. Il pagamento è sospeso però nel caso di controversia giudiziaria sulla spettanza del premio fra due o più persone le cui generalità siano segnate nella matrice del biglietto.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti per essere pagato a chi di ragione, in conformità alla sentenza definitiva, oppure in seguito ad accordo tra le parti, da risultare nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato. L'Autorità giudiziaria avanti cui pende la controversia, può sull'accordo delle parti disporre invece che la somma sia investita in titoli di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, osservate le condizioni sopra stabilite.

Art. 17. — I biglietti vincenti non presentati o non fatti pervenire entro il termine di cui all'art. 15, al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — oppure all'Autorità consolare o diplomatica, sono prescritti e pertanto inesigibili. Ugualmente prescritti sono i premi spettanti ai venditori dei biglietti che non abbiano fatto pervenire la domanda entro il termine di 180 giorni stabilito dall'articolo precedente. L'importo dei premi prescritti è devoluto a favore dell'Erario dello Stato.

Roma, addì 3 gennaio 1946

p. Il Sottosegretario di Stato per le finanze
Presidente del Comitato generale di direzione
della Lotteria nazionale « Italia »
MOSIELLO

(115)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 35 del 27 dicembre 1945, riguardante i prezzi del metano

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 35 del 27 dicembre 1945, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1946 vengono modificati come appresso i prezzi del metano fissati con circolare n. 22 del 30 agosto c. a.:

metano per uso autotrazione . .	L. 26,50 al mc.
metano per usi industriali:	
Firenze	» 15,50 » »
Ferrara e Parma	» 18,50 » »

(134)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(*3ª pubblicazione*). Avviso n. 8.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 4 % 1951, serie 4 13, nn. 91, 92, 93 e 94, di L. 10.000 ciascuno, intestati rispettivamente a Priori Seconda, Matalda, Elsa e Trieste fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Giammatteo Amalia fu Antonio, vedova Priori, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dell'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico, della Tesoreria di Roma, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle suddette disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1469)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950 II serie 29, n. 158, di L. 1000, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved. Bonetti; n. 157, di L. 2000, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, vedova Bonetti; serie 35, n. 128, di L. 10.500, intestato a Bonetti Mario (c.s.); n. 129, di L. 11.500, intestato a Bonetti Carlo (c.s.); serie 36, n. 163, di L. 5000, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura, ved. Bonetti; serie 37, n. 150, di L. 5000, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved. Bonetti, col pagamento degli interessi in Chieti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 32.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Panteri Elena di Gioacchino, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 254, n. 5284, rilasciata dall'Ufficio ricevimento di questa Direzione generale in data 7 aprile 1943, a favore della predetta Panteri Elena, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % 1951, per l'importo di L. 235.000, presentati per operazione di iscrizione al nome dei minori Naldini Sergio e Luciano.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopradescritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli da essa rappresentati.

Il direttore generale: CONTI

(138)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 gennaio 1946 - N. 16

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2345	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	102,10
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,125
Redimibile 3,50 % 1934	87,55
Id. 5 % 1936	97,925
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948	99,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,875
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,825
Id. 5 % 15 aprile 1951)	89,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) . . .	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissione nell'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto Ministeriale del 16 gennaio 1946, il notaio dott. Muggia Roberto fu Salvatore, è riammesso nell'esercizio professionale nella sede di Milano, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge, nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 35 del 27 dicembre 1945, riguardante i prezzi del metano

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 35 del 27 dicembre 1945, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1946 vengono modificati come appresso i prezzi del metano fissati con circolare n. 22 del 30 agosto c. a.:

metano per uso autotrazione . .	L. 26,50 al mc.
metano per usi industriali:	
Firenze	» 15,50 » »
Ferrara e Parma	» 18,50 » »

(134)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 8.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 4 % 1951, serie 4 13. nn 91. 92. 93 e 94. di L. 10.000 ciascuno, intestati rispettivamente a Priori Seconda, Matalda, Elsa e Trieste fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Giannatteo Amalia fu Antonio, vedova Priori, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dell'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico, della Tesoreria di Roma, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle suddette disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1489)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo sbarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950 II serie 29, n. 158, di L. 1000, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved Bonetti; n. 157, di L. 2000, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, vedova Bonetti; serie 35, n. 128, di L. 10.500, intestato a Bonetti Mario (c.s.); n. 129, di L. 11.500, intestato a Bonetti Carlo (c.s.); serie 36, n. 163, di L. 5000, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura, ved Bonetti; serie 37, n. 150, di L. 5000, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved Bonetti, col pagamento degli interessi in Chieti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1500)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 32.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Panteri Elena di Gioacchino, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod 25-4, n. 5284, rilasciata dall'Ufficio ricevimento di questa Direzione generale in data 7 aprile 1943, a favore della predetta Panteri Elena, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % 1951, per l'importo di L. 235.000, presentati per operazione di iscrizione al nome dei minori Naldini Sergio e Luciano.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopradescritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli da essa rappresentati.

Il direttore generale: CONTI

(138)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 gennaio 1946 - N. 16

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	102,10
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	80 —
Id. 5 % 1935	98,125
Redimibile 3,50 % 1934	87,55
Id. 5 % 1936	97,925
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giug. 1948	99,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949) . . .	99,875
Id. 5 % (15 febbraio 1950) . . .	99,85
Id. 5 % (15 settembre 1950) . . .	99,825
Id. 5 % 15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) . . .	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissione nell'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto Ministeriale del 16 gennaio 1946, il notaio dott. Muggia Roberto fu Salvatore, è riammesso nell'esercizio professionale nella sede di Milano, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge, nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(119)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 22 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 58-139 51-236 51-334
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 89-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 831.
Modificazioni al R. decreto 9 gennaio 1939, n. 206, concernente modificazioni al ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi. Pag. 137

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 832.
Modificazioni agli organici di scuole ed istituti d'istruzione tecnica . . . . . Pag. 138

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 3.
Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati, per le requisizioni e per le confische di valuta. Pag. 143

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1945.
Proroga di sei mesi della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano «La Provincia» di Como. Pag. 143

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 1945.
Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 1945, col quale si nominava il commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice «A. Mondadori» . . . . . Pag. 143

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1946.
Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Campobasso . . . . . Pag. 144

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 831.

Modificazioni al R. decreto 9 gennaio 1939, n. 206, concernente modificazioni al ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 9 gennaio 1939, n. 206, che modifica il ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il R. decreto 28 giugno 1942, n. 927, recante varianti all'art. 3 del suddetto decreto;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 22 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 831.
Modificazioni al R. decreto 9 gennaio 1939, n. 206, concernente modificazioni al ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi. Pag. 137

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 832.
Modificazioni agli organici di scuole ed istituti d'istruzione tecnica . . . . . Pag. 138

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 3.
Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati, per le requisizioni e per le confische di valuta. Pag. 143

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1945.
Proroga di sei mesi della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano «La Provincia» di Como. Pag. 143

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 1945.
Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 1945, col quale si nominava il commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice «A. Mondadori» . . . . . Pag. 143

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1946.
Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Campobasso . . . . . Pag. 144

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro. Pag. 144
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 144

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 831.

Modificazioni al R. decreto 9 gennaio 1939, n. 206, concernente modificazioni al ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 9 gennaio 1939, n. 206, che modifica il ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il R. decreto 28 giugno 1942, n. 927, recante varianti all'art. 3 del suddetto decreto;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto 9 gennaio 1939, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Le assunzioni ai posti di grado iniziale del ruolo di gruppo *B* del personale dell'Amministrazione me-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

0211

trica e del saggio dei metalli preziosi, oltre che all'osservanza delle norme contenute nei Regi decreti 11 novembre 1922, n. 2305, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, e delle modalità che saranno stabilite con i bandi di concorso, sono subordinate all'esito favorevole di un esame cui saranno sottoposti i funzionari in prova alla fine del corso di tirocinio teorico pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi.

« Detto corso, che ha la durata massima di nove mesi, verte sull'insegnamento delle seguenti materie:

« 1) matematica e meccanica, 2) metrologia, 3) teoria degli strumenti per pesare e parte tecnica del servizio metrico, 4) analisi chimica qualitativa, 5) saggio dei metalli preziosi, 6) elementi di diritto amministrativo ed ordinamento amministrativo-contabile del servizio metrico, 7) disegno ».

Art. 2.

La misura del compenso mensile spettante agli insegnanti delle materie indicate nel comma 2° dell'articolo precedente, fissato dal R. decreto 28 giugno 1942, numero 927, in non più di lire settecentocinquanta per ciascuna materia per gli estranei all'Amministrazione, e di lire cinquecento per i funzionari, è aumentata, del 60 % per gli estranei e del 100 % per i funzionari.

Per questi ultimi l'aumento è ridotto al 50 % quando il numero delle ore mensili di lezioni, per ciascuna materia, risulta inferiore a venti.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto avranno vigore a decorrere dal 1° gennaio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 37. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 832.
Modificazioni agli organici di scuole ed istituti d'istruzione tecnica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visti i Regi decreti 4 luglio 1941, n. 1073; 24 agosto 1933, n. 2008; 14 settembre 1933, n. 1400; 14 settembre 1933, n. 1401; 14 settembre 1933, n. 1402; 14 settembre 1933, n. 1403; 14 settembre 1933, n. 1404; 14 settembre 1933, n. 1405; 14 settembre 1933, n. 1406; 14 settembre 1933, n. 1407; 14 settembre 1933, n.

trica e del saggio dei metalli preziosi, oltre che all'osservanza delle norme contenute nei Regi decreti 11 novembre 1922, n. 2365, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, e delle modalità che saranno stabilite con i bandi di concorso, sono subordinate all'esito favorevole di un esame cui saranno sottoposti i funzionari in prova alla fine del corso di tirocinio teorico pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi.

« Detto corso, che ha la durata massima di nove mesi, verte sull'insegnamento delle seguenti materie:

« 1) matematica e meccanica, 2) metrologia, 3) teoria degli strumenti per pesare e parte tecnica del servizio metrico, 4) analisi chimica qualitativa, 5) saggio dei metalli preziosi, 6) elementi di diritto amministrativo ed ordinamento amministrativo-contabile del servizio metrico, 7) disegno ».

Art. 2.

La misura del compenso mensile spettante agli insegnanti delle materie indicate nel comma 2° dell'articolo precedente, fissato dal R. decreto 28 giugno 1942, numero 927, in non più di lire settecentocinquanta per ciascuna materia per gli estranei all'Amministrazione, e di lire cinquecento per i funzionari, è aumentata, del 60 % per gli estranei e del 100 % per i funzionari.

Per questi ultimi l'aumento è ridotto al 50 % quando il numero delle ore mensili di lezioni, per ciascuna materia, risulta inferiore a venti.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto avranno vigore a decorrere dal 1° gennaio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 37. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 832.
Modificazioni agli organici di scuole ed istituti d'istruzione tecnica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visti i Regi decreti 4 luglio 1941, n. 1073; 24 agosto 1933, n. 2098; 14 settembre 1933, n. 1409; 14 settembre 1933, n. 1419; 24 novembre 1938, n. 2287; 21 settembre 1938, n. 938, con i quali furono approvati gli organici delle Regie scuole tecniche commerciali di Bari « Gimma », Firenze « Peruzzi », Genova « Ruffini », Milano « Vittorio Emanuele III », Napoli « Caracciolo », Pisa, Salerno;

Visto il R. decreto 23 febbraio 1942, n. 418, con il quale fu approvata la tabella organica del Regio istituto tecnico commerciale di Macomer;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1941 sono istituiti un corso nelle Regie scuole tecniche commerciali di Bari « Gimma », Genova « Ruffini », Milano « Vittorio Emanuele III », Pisa e Salerno e due corsi nelle Regie scuole tecniche commerciali di Firenze « Peruzzi » e Napoli « Caracciolo ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1941 sono approvate le tabelle organiche delle Regie scuole tecniche commerciali di Bari « Gimma », Firenze « Peruzzi », Genova « Ruffini », Milano « Vittorio Emanuele III », Napoli « Caracciolo », Pisa e Salerno allegate al presente decreto, visto e firmato, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1942 è istituito un posto di segretario economo di ruolo nel Regio istituto tecnico commerciale di Macomer e la tabella organica approvata con R. decreto 23 febbraio 1942, n. 418, è sostituita da quella allegata al presente decreto, vista e firmata, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 4.

A decorrere dal 1° ottobre 1941 il contributo dello Stato a favore della Regia scuola tecnica commerciale « Gimma » di Bari è aumentato di L. 25.800, quello a favore della Regia scuola tecnica commerciale « Peruzzi » di Firenze è aumentato di L. 86.800, quello a favore delle Regie scuole tecniche commerciali « Ruffini » di Genova e « Vittorio Emanuele III » di Milano di L. 26.800, quello a favore della Regia scuola tecnica commerciale « Caracciolo » di Napoli di L. 70.600, quello a favore delle Regie scuole tecniche commerciali di Pisa e di Salerno di L. 21.000.

A decorrere dal 1° ottobre 1942 il contributo annuo dello Stato a favore del Regio istituto tecnico commerciale di Macomer è aumentato di L. 14.080.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 32. — FRASCA

0213
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0214

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA ORGANICA

della Regia scuola tecnica commerciale « Ruffini » (con annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale) di Genova.

Numero dei corsi: quattro corsi completi.

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnamento
1) Direzione con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo (1)	1	—	
2) Cultura generale (italiano, storia e geografia)	2	—	Nelle classi di due corsi
3) Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	3	—	Le classi di un corso
4) Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	—	1	
5) Scienze naturali e fisica, merceologia . .	1	—	Nelle classi di tre corsi
6) Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi di tre corsi
7) Seconda lingua straniera	—	1	
8) Prima lingua straniera	—	1	
9) Calligrafia	—	1	
10) Stenografia	—	1	
11) Dattilografia	—	1	
12) Religione	—	1	

II. — PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO

Qualifica	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Segretario economo	1	—
Bidelli	—	2

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica, superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola, o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la pubblica istruzione

ARANGIO RUIZ

TABELLA ORGANICA

della Regia scuola tecnica commerciale « Vittorio Emanuele II

Numero dei corsi: quattro corsi completi.

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnamento
1) Direzione con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo (1)	1	—	
2) Cultura generale (italiano, storia e geografia)	2	—	Nelle co
3) Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	3	—	Le co
4) Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	—	1	
5) Scienze naturali e fisica, merceologia . .	1	—	Nelle co
6) Scienze naturali e fisica, merceologia . .	—	1	
7) Seconda lingua straniera	1	—	Nelle co
8) Seconda lingua straniera	—	1	
9) Prima lingua straniera	—	1	
10) Calligrafia	—	1	
11) Stenografia	—	1	
12) Dattilografia	—	1	
13) Religione	—	1	

II. — PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZ

Qualifica	Posti di
Segretario economo	
Bidelli	

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola te 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso cattedra della stessa scuola, o eventualmente una cattedra di alt stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del

Il Ministro per la pubblica istruzione

ARANGIO RUIZ

0215

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA ORGANICA

egia scuola tecnica commerciale « Ruffini » (con annessa Regia scuola ondaria di avviamento professionale a tipo commerciale) di Genova.

ero dei corsi: quattro corsi completi.

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnamento
ezione con l'obbligo di insegnamento in delle cattedre di ruolo (1)	1	—	
tura generale (italiano, storia e geo- fia)	2	—	Nelle classi di due corsi
tematica, computisteria, calcolo mercan- e ragioneria, istituzioni di commercio ratica commerciale	3	—	Le classi di un corso
tematica, computisteria, calcolo mercan- e ragioneria, istituzioni di commercio ratica commerciale	—	1	
enze naturali e fisica, merceologia . .	1	—	Nelle classi di tre corsi
onda lingua straniera	1	—	Nelle classi di tre corsi
onda lingua straniera	—	1	
ma lingua straniera	—	1	
ligrafia	—	1	
nografia	—	1	
tilografia	—	1	
igione	—	1	

II. — PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO

Qualifica	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti
ario economo	1	—
. . . . .	—	2

Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento sa o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica, 1 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una lasi cattedra della stessa scuola, o eventualmente una cattedra di altra dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la pubblica istruzione

ARANGIO RUIZ

TABELLA ORGANICA

della Regia scuola tecnica commerciale « Vittorio Emanuele III » di Milano.

Numero dei corsi: quattro corsi completi.

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1) Direzione con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo (1)	1	—	
2) Cultura generale (italiano, storia e geografia)	2	—	Nelle classi di due corsi
3) Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	3	—	Le classi di un corso
4) Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	—	1	
5) Scienze naturali e fisica, merceologia . .	1	—	Nelle classi di tre corsi
6) Scienze naturali e fisica, merceologia . .	—	1	
7) Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi di tre corsi
8) Seconda lingua straniera	—	1	
9) Prima lingua straniera	—	1	
10) Calligrafia	—	1	
11) Stenografia	—	1	
12) Dattilografia	—	1	
13) Religione	—	1	

II. — PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO

Qualifica	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Segretario economo	1	—
Bidelli	—	2

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola tecnica superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola, o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la pubblica istruzione

ARANGIO RUIZ

0214

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA ORGANICA

della Regia scuola tecnica commerciale (con annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale) di Salerno.

Numero dei corsi: due corsi completi.

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1) Direzione con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo (1)	1	—	
2) Cultura generale (italiano, storia e geografia)	1	—	Nelle classi dei due corsi
3) Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	2	—	Le classi di un corso
4) Scienze naturali e fisica, merceologia	1	—	Nelle classi dei due corsi
5) Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi dei due corsi
6) Prima lingua straniera	—	1	
7) Calligrafia	—	1	
8) Stenografia	—	1	
9) Dattilografia	—	1	
10) Religione	—	1	

II. — PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO

Qualifica	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Segretario economo	1	—
Bidelli	—	2

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica, superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola, o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

TABELLA ORGANICA

del Regio istituto tecnico commerciale di Macomer.

Numero dei corsi: un corso superiore ad indirizzo amministrativo.

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnamento
1) Presidenza senza insegnamento	1	—	
2) Lettere italiane e storia	1	—	Le classi del c
3) Matematica e fisica	1	—	Idem
4) Scienze naturali e geografia generale ed economica, chimica e merceologia	1	—	Idem
5) Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti ed esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale	1	—	Idem
6) Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	1	—	Idem
7) Prima lingua straniera	1	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra di corso inferiore
8) Seconda lingua straniera	1	—	Le classi del c
9) Calligrafia	—	1	
10) Religione	—	1	
11) Stenografia (facoltativa)	—	—	
12) Dattilografia (facoltativa)	—	—	

II. — PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO

Qualifica	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Segretario economo	1	
Bidelli	2	

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

0217

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA ORGANICA

scuola tecnica commerciale (con annessa Regia scuola secondaria mento professionale a tipo commerciale) di Salerno.

del corsi: due corsi completi.

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

...storie o gruppi di materie ...tituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
...a con l'obbligo di insegnamento in ...le cattedre di ruolo (1)	1	—	
... generale (italiano, storia e geo-	1	—	Nelle classi dei due corsi
...dica, computisteria, calcolo mercan- ...ragioneria, istituzioni di commercio	1	—	Le classi di un corso
...a commerciale	1	—	Nelle classi dei due corsi
...naturali e fisica, merceologia . .	1	—	Nelle classi dei due corsi
... lingua straniera	—	1	
...lingua straniera	—	1	
...fia	—	1	
...rafia	—	1	
...o	—	1	

II. — PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO

Qualifica	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti
... economo	1	—
... .	—	2

...direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della ...nica. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento ... complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica, ...0 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una ...cattedra della stessa scuola, o eventualmente una cattedra di altra ...lo stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

...sto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

TABELLA ORGANICA

del Regio istituto tecnico commerciale di Macomer.

Numero dei corsi: un corso superiore ad indirizzo amministrativo.

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnamento
1) Presidenza senza insegnamento . . .	1	—	
2) Lettere italiane e storia	1	—	Le classi del corso
3) Matematica e fisica	1	—	Idem
4) Scienze naturali e geografia generale ed economica, chimica e merceologia	1	—	Idem
5) Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti ed esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale	1	—	Idem
6) Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica	1	—	Idem
7) Prima lingua straniera	1	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore
8) Seconda lingua straniera	1	—	Le classi del corso
9) Calligrafia	—	1	
10) Religione	—	1	
11) Stenografia (facoltativa)	—	—	
12) Dattilografia (facoltativa) . . .	—	—	

II. — PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO

Qualifica	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Segretario economo	1	—
Bidelli	2	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

0218

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA ORGANICA

della Regia scuola tecnica commerciale « G. Gimma » (con annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale) di Bari.

Numero dei corsi: tre corsi completi.

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1) Direzione con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo (1)	1	—	
2) Cultura generale (italiano, storia e geografia)	1	—	Nelle classi di due corsi
3) Cultura generale (italiano, storia e geografia)	—	1	
4) Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	2	—	Le classi di un corso
5) Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	—	1	
6) Scienze naturali e fisica, merceologia . .	1	—	Nelle classi di un corso
7) Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi di un corso
8) Prima lingua straniera	—	1	
9) Calligrafia	—	1	
10) Stenografia	—	1	
11) Dattilografia	—	1	
12) Religione	—	1	

II. — PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO

Qualifica	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Segretario economo	1	—
Bidelli	—	2

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica, superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola, o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la pubblica istruzione

ARANGIO RUIZ

TABELLA ORGANICA

della Regia scuola tecnica commerciale « Peruzzi » (con annessa Regia secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale) di

Numero dei corsi: quattro corsi completi.

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle... tolare della ha l'obbli... gnare
1) Direzione senza l'obbligo dell'insegnamento	1	—	
2) Cultura generale (italiano, storia e geografia)	2	—	Nelle clas... corsi
3) Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	3	—	Le classi... corso
4) Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	—	1	
5) Scienze naturali e fisica, merceologia . .	1	—	Nelle cla... corsi
6) Scienze naturali, fisica e merceologia . .	—	1	Nelle cla... corsi
7) Seconda lingua straniera	1	—	
8) Seconda lingua straniera	—	1	
9) Prima lingua straniera	—	1	
10) Calligrafia	—	1	
11) Stenografia	—	1	
12) Dattilografia	—	1	
13) Religione	—	1	

II. — PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO

Qualifica	Posti di ruolo
Segretario economo	1
Applicato di segreteria	1
Bidelli (di cui uno custode) in via transitoria	3

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la pubblica istruzione

ARANGIO RUIZ

0219

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA ORGANICA

della Regia scuola tecnica commerciale « G. Gimma » (con annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale) di Bari.

Numero dei corsi: tre corsi completi.

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1) Direzione con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo (1)	1	—	
2) Cultura generale (italiano, storia e geografia)	1	—	Nelle classi di due corsi
3) Cultura generale (italiano, storia e geografia)	—	1	
4) Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	2	—	Le classi di un corso
5) Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	—	1	
6) Scienze naturali e fisica, merceologia . .	1	—	Nelle classi di un corso
7) Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi di un corso
8) Prima lingua straniera	—	1	
9) Calligrafia	—	1	
10) Stenografia	—	1	
11) Dattilografia	—	1	
12) Religione	—	1	

II. — PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO

Qualifica	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Segretario economo	1	—
Bidelli	—	2

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica, superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola, o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la pubblica istruzione

ARANGIO RUIZ

TABELLA ORGANICA

della Regia scuola tecnica commerciale « Peruzzi » (con annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale) di Firenze.

Numero dei corsi: quattro corsi completi.

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1) Direzione senza l'obbligo dell'insegnamento	1	—	
2) Cultura generale (italiano, storia e geografia)	2	—	Nelle classi di due corsi
3) Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	3	—	Le classi di un corso
4) Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	—	1	
5) Scienze naturali e fisica, merceologia . .	1	—	Nelle classi di tre corsi
6) Scienze naturali, fisica e merceologia . .	—	1	Nelle classi di tre corsi
7) Seconda lingua straniera	1	—	
8) Seconda lingua straniera	—	1	
9) Prima lingua straniera	—	1	
10) Calligrafia	—	1	
11) Stenografia	—	1	
12) Dattilografia	—	1	
13) Religione	—	1	

II. — PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO

Qualifica	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Segretario economo	1	—
Applicato di segreteria	1	—
Bidelli (di cui uno custode) in via transitoria . . .	3	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la pubblica istruzione

ARANGIO RUIZ

0220

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA ORGANICA

della Regia scuola tecnica commerciale « Caracciolo » (con annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale) di Napoli.

Numero dei corsi: tre corsi completi.

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1) Direzione con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo (1)	1	—	
2) Cultura generale (italiano, storia e geografia)	2	—	Nelle classi di due corsi
3) Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	3	—	Le classi di un corso
4) Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	—	1	
5) Scienze naturali e fisica, merceologia . .	1	—	Nelle classi di tre corsi
6) Scienze naturali e fisica, merceologia . .	—	1	
7) Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi di tre corsi
8) Seconda lingua straniera	—	1	
9) Prima lingua straniera	—	1	
10) Calligrafia	—	1	
11) Stenografia	—	1	
12) Dattilografia	—	1	
13) Religione	—	1	

II. — PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO

Qualifica	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Segretario economo	1	—
Bidelli	—	2

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica, superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola, o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regio

Il Ministro per la pubblica istruzione

ARANGIO RUIZ

TABELLA ORGANICA

della Regia scuola tecnica commerciale (con annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale) di Pisa.

Numero dei corsi: due corsi completi.

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1) Direzione con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo (1)	1	—	
2) Cultura generale (italiano, storia e geografia)	1	—	Nelle classi dei due corsi
3) Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	2	—	Le classi di un corso
4) Scienze naturali e fisica, merceologia . .	1	—	Nelle classi di due corsi
5) Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi di due corsi
6) Prima lingua straniera	—	1	
7) Calligrafia	—	1	
8) Stenografia	—	1	
9) Dattilografia	—	1	
10) Religione	—	1	

II. — PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO

Qualifica	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Segretario economo	1	—
Bidelli	—	2

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica, superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola, o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regio

Il Ministro per la pubblica istruzione

ARANGIO RUIZ

0221

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA ORGANICA

a Regia scuola tecnica commerciale « Caracciolo » (con annessa Regia ola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale) di Napoli.

Numero dei corsi: tre corsi completi.

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
Direzione con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo (1)	1	—	
Cultura generale (italiano, storia e geografia)	2	—	Nelle classi di due corsi
Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	3	—	Le classi di un corso
Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	—	1	
Scienze naturali e fisica, merceologia . .	1	—	Nelle classi di tre corsi
Scienze naturali e fisica, merceologia . .	—	1	
Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi di tre corsi
Seconda lingua straniera	—	1	
Prima lingua straniera	—	1	
Calligrafia	—	1	
Stenografia	—	1	
Dattilografia	—	1	
Religione	—	1	

II. — PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO

Qualifica	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Segretario economo	1	—
Bidelli	—	2

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica, superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola, o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regio

Il Ministro per la pubblica istruzione

ARANGIO RUIZ

TABELLA ORGANICA

della Regia scuola tecnica commerciale (con annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale) di Pisa.

Numero dei corsi: due corsi completi.

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1) Direzione con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo (1)	1	—	
2) Cultura generale (italiano, storia e geografia)	1	—	Nelle classi dei due corsi
3) Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	2	—	Le classi di un corso
4) Scienze naturali e fisica, merceologia . .	1	—	Nelle classi di due corsi
5) Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi di due corsi
6) Prima lingua straniera	—	1	
7) Calligrafia	—	1	
8) Stenografia	—	1	
9) Dattilografia	—	1	
10) Religione	—	1	

II. — PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO

Qualifica	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Segretario economo	1	—
Bidelli	—	2

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica, superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola, o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regio

Il Ministro per la pubblica istruzione

ARANGIO RUIZ

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 3.

Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati, per le requisizioni e per le confische di valuta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti di requisizione in proprietà o in uso adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana. Tuttavia essi possono essere dichiarati validi, d'ufficio o su richiesta degli interessati, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, quando risultino conformi alle esigenze di pubblici servizi.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano ai provvedimenti di requisizione adottati dagli organi della pubblica amministrazione in territorio occupato, preesistenti alla sedicente repubblica sociale italiana e che abbiano continuato a funzionare secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato italiano, e sempre che tali provvedimenti siano stati disposti nell'esclusivo interesse del servizio pubblico di competenza degli organi medesimi.

Fuori delle ipotesi previste nel comma che precede, sono convalidate le requisizioni in uso di alloggi disposte in favore di privati sinistrati o sfollati.

Art. 2.

Sono convalidati le confische ed i sequestri di valuta disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale in applicazione delle norme valutarie in vigore da data anteriore alla sua costituzione.

I provvedimenti predetti possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere dichiarati giuridicamente inefficaci d'ufficio o su domanda degli interessati, con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie istituita presso il Ministero del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigil-

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1945.

Proroga di sei mesi della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « La Provincia » di Como.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 267;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945, con il quale l'avv. Carlo Werner veniva nominato commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « La Provincia » di Como, già di proprietà dell'Ente stampa;

Considerato che il predetto commissario non ha potuto espletare l'incarico conferitogli con il decreto di cui sopra e che occorre pertanto provvedere alla proroga della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « La Provincia » di Como, affidata all'avvocato Carlo Werner con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945, è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Como.

Roma, addì 7 dicembre 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARTESANI

(120)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 1945.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 1945, col quale si nominava il commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice « A. Mondadori ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 3.

Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati, per le requisizioni e per le confische di valuta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti di requisizione in proprietà o in uso adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana. Tuttavia essi possono essere dichiarati validi, d'ufficio o su richiesta degli interessati, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, quando risultino conformi alle esigenze di pubblici servizi.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano ai provvedimenti di requisizione adottati dagli organi della pubblica amministrazione in territorio occupato, preesistenti alla sedicente repubblica sociale italiana e che abbiano continuato a funzionare secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato italiano, e sempre che tali provvedimenti siano stati disposti nell'esclusivo interesse del servizio pubblico di competenza degli organi medesimi.

Fuori delle ipotesi previste nel comma che precede, sono convalidate le requisizioni in uso di alloggi disposte in favore di privati sinistrati o sfollati.

Art. 2.

Sono convalidati le confische ed i sequestri di valuta disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale in applicazione delle norme valutarie in vigore da data anteriore alla sua costituzione.

I provvedimenti predetti possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere dichiarati giuridicamente inefficaci d'ufficio o su domanda degli interessati, con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie istituita presso il Ministero del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1945.

Proroga di sei mesi della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « La Provincia » di Como.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945, con il quale l'avv. Carlo Werner veniva nominato commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « La Provincia » di Como, già di proprietà dell'Ente stampa;

Considerato che il predetto commissario non ha potuto espletare l'incarico conferitogli con il decreto di cui sopra e che occorre pertanto provvedere alla proroga della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « La Provincia » di Como, affidata all'avvocato Carlo Werner con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945, è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Como.

Roma, addì 7 dicembre 1945

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ARPESANI

(120)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 1945.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 1945, col quale si nominava il commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice « A. Mondadori ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 1945, relativo alla nomina del prof. Panfilo Gentile a commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice « A. Mondadori »;

Vista la lettera del commissario stesso in data 12 novembre 1945, con la quale viene chiesta l'autorizzazione ad effettuare la consegna dell'azienda al proprio titolare, gr. uff. A. Mondadori, eletto presidente dal nuovo Consiglio di amministrazione della Società in data 20 ottobre 1945;

0223
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Considerato che con la ricostituzione del predetto Consiglio di amministrazione viene meno la necessità delle funzioni di un commissario straordinario alla Società Mondadori;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 1945, con il quale il prof. Paulo Gentile veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice « A. Mondadori », è revocato con effetto dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 13 dicembre 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(110)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Campobasso.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE.

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Vista la lettera 24 dicembre 1945, con cui il Prefetto di Campobasso informa di aver proceduto alla nomina del sig. Pietro Tanassi, a commissario del Consorzio agrario provinciale, in sostituzione dell'avv. Luigi Onorato Pistilli, dimissionario;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

Al sig. Pietro Tanassi è affidata la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Campobasso, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, numero 566.

Roma, addì 14 gennaio 1946

Il Ministro: GULLO

(113)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 24.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta del buono del Tesoro novennale 5 % di scadenza 15 febbraio 1950, n. 3525, serie L, di L. 20.500 capitale nominale, intestato a Crisci Mario fu Casimiro, minore sotto la patria potestà della madre Ingero Francesca fu Giovanni vedova Crisci, domiciliata a Cagliari, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 11 dicembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(2270)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 gennaio 1946 - N. 15

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	0,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87583	Svezia	23,85
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906		102,075
Id. 3,50 % 1902		94,80
Id. 3 % lordo		89 —
Id. 5 % 1935		98,125
Redimibile 3,50 % 1934		87,225
Id. 5 % 1936		97,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %		97,20
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	99,775
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	99,80
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	99,80
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	99,80
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	99,85
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	93,025
Id. 5 %	quinq. 1950 (3ª serie)	100,025
Id. 5 %	quinq. 1950 (4ª serie)	100,075

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 21 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1945, numero 830.
Ripartizione del personale dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, fra il Ministero dell'industria e del commercio e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Pag. 133

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 136
Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 136

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1945, numero 830.

Ripartizione del personale dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, fra il Ministero dell'industria e del commercio e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto l'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici del personale di gruppo *A*, *C* e subalterno dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, sono ripartiti fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in conformità delle annesse tabelle *A* e *B* firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.

Art. 2.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 9 dicembre 1941, n. 1402, i posti di cui alla tabella *A* annessa allo stesso Regio decreto, sono ripartiti fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 21 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1945, numero 830.
Ripartizione del personale dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, fra il Ministero dell'industria e del commercio e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Pag. 133

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 135
Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 136

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1945, numero 830.

Ripartizione del personale dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, fra il Ministero dell'industria e del commercio e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, sulla ripartizione delle attribuzioni e del personale del Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici del personale di gruppo *A*, *C* e subalterno dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, sono ripartiti fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in conformità delle annesse tabelle *A* e *B* firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.

Art. 2.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 9 dicembre 1941, n. 1402, i posti di cui alla tabella *A* annessa allo stesso Regio decreto, sono ripartiti fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conformità dell'annessa tabella *C* firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 3.

Sono attribuiti al Ministero dell'industria e del commercio i seguenti ruoli organici del cessato Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro ed il relativo personale:

1) ruolo degli assistenti (gruppo *C*) dell'Amministrazione centrale;

2) ruoli speciali di gruppo *A* e di gruppo *B* della proprietà intellettuale;

3) ruoli speciali del personale proveniente dal soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

4) ruoli del personale proveniente dal soppresso Ministero della produzione bellica;

5) ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere:

a) ruoli del servizio minerario e metallurgico,
b) ruoli del servizio geologico,
c) ruolo del servizio chimico,
d) ruolo d'ordine,
e) ruolo del personale subalterno,
f) ruolo degli agenti tecnici per i servizi geologico e chimico;

6) ruoli delle Regie stazioni sperimentali per le industrie;

7) ruoli della Regia stazione sperimentale per i combustibili;

8) ruoli dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

9) ruoli degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

Art. 4.

Sono attribuiti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i seguenti ruoli organici del cessato Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro ed il relativo personale:

1) ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale;

2) ruoli del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

Art. 5.

I posti del personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, di cui al decreto interministeriale 21 maggio 1945, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1945, registro 4, foglio 38, ed i posti del personale di commutazione telefonica di cui al R. decreto 26 giugno 1928, n. 1838, sono ripartiti fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in conformità delle annesse tabelle *D* ed *E*.

Art. 6.

La facoltà di assumere personale non di ruolo prevista dall'art. 1 del R. decreto 9 dicembre 1941, n. 1402, di assumere personale con contratto di lavoro od a cottimo, prevista dal R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, di assumere bollatori avventizi (categoria 4ª) di cui

Art. 7.

Con decreto del Ministro per l'industria e commercio e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sarà provveduto alla ripartizione, fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del personale appartenente ai ruoli organici di cui all'art. 1 e del personale non di ruolo di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Il personale collocato fuori ruolo, ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, resta nella stessa posizione nel ruolo in cui viene inquadrato in dipendenza del presente decreto.

Art. 9.

Con successivo decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto alla ripartizione dei ruoli organici del personale di ruolo e dei posti del personale non di ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 34. — FRASCA

TABELLA A

Ministero dell'industria e del commercio

RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Gruppo A.

Grado	N. dei posti	
4° — Direttori generali	5	(*a*)
5° — Ispettori generali	6	
6° — Capi divisione	19	
7ª — Capi sezione	20	
8ª — Consiglieri	26	
9ª — Primi segretari	28	
10° — Segretari	41	
11° — Vice segretari		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Sono attribuiti al Ministero dell'industria e del commercio i seguenti ruoli organici del cessato Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro ed il relativo personale:

1) ruolo degli assistenti (gruppo *C*) dell'Amministrazione centrale;

2) ruoli speciali di gruppo *A* e di gruppo *B* della proprietà intellettuale;

3) ruoli speciali del personale proveniente dal soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

4) ruoli del personale proveniente dal soppresso Ministero della produzione bellica;

5) ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere:

a) ruoli del servizio minerario e metallurgico,
b) ruoli del servizio geologico,
c) ruolo del servizio chimico,
d) ruolo d'ordine,
e) ruolo del personale subalterno,
f) ruolo degli agenti tecnici per i servizi geologico e chimico;

6) ruoli delle Regie stazioni sperimentali per le industrie;

7) ruoli della Regia stazione sperimentale per i combustibili;

8) ruoli dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

9) ruoli degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

Art. 4.

Sono attribuiti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i seguenti ruoli organici del cessato Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro ed il relativo personale:

1) ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale;

2) ruoli del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

Art. 5.

I posti del personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, di cui al decreto interministeriale 21 maggio 1945, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1945, registro 4, foglio 38, ed i posti del personale di commutazione telefonica di cui al R. decreto 26 giugno 1928, n. 1838, sono ripartiti fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in conformità delle annesse tabelle *D* ed *E*.

Art. 6.

La facoltà di assumere personale non di ruolo prevista dall'art. 1 del R. decreto 9 dicembre 1941, n. 1402, di assumere personale con contratto di lavoro ad a cottimo, prevista dal R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, di assumere bollatori avventizi (categoria 4ª) di cui al decreto interministeriale 10 maggio 1945, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1945, registro 3, foglio 361, è attribuita al Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per l'industria e commercio e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sarà provveduto alla ripartizione, fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del personale appartenente ai ruoli organici di cui all'art. 1 e del personale non di ruolo di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Il personale collocato fuori ruolo, ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, resta nella stessa posizione nel ruolo in cui viene inquadrato in dipendenza del presente decreto.

Art. 9.

Con successivo decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto c[on] i Ministri interessati e con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto alla ripartizione dei ruoli organici del personale di ruolo e dei posti del personale non di ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 34. — FRASCA

TABELLA A

Ministero dell'industria e del commercio

RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Gruppo A.

Grado		N. dei posti
4°	— Direttori generali	5 (*a*)
5°	— Ispettori generali	6
6°	— Capi divisione	19
7°	— Capi sezione	20
8°	— Consiglieri	26
9°	— Primi segretari	28
10°	— Segretari	41
11°	— Vice segretari	
		145

(*a*) Un posto di grado 4° sarà riassorbito ai termini dell'art. 3 della legge 1° settembre 1940, n. 1367.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Segue TABELLA *A*

Gruppo C.

Grado	N. dei posti
9° — Archivisti capi	7
10° — Primi archivisti	20
11ª — Archivisti	31
12° — Applicati	56
13° — Alunni d'ordine	14
	128

Personale subalterno.

	N. dei posti
Commesso capo	1
Primi commessi	2
Commessi ed uscieri capi	16
Uscieri	18
Inservienti	10
Agenti tecnici	2
	49

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

TABELLA *B*

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Gruppo A.

Grado	N. dei posti
4° — Direttori generali	3
5° — Ispettori generali	4
6° — Capi divisione	11
7° — Capi sezione	14
8° — Consiglieri	18
9° — Primi segretari	19
10° — Segretari 11° — Vice segretari	26
	95

Gruppo C.

Grado	N. dei posti
9° — Archivisti capi	5
10° — Primi archivisti	13
11° — Archivisti	21
12° — Applicati	37
13° — Alunni d'ordine	10

Segue TABELLA *B*

Personale subalterno.

	N. dei posti
Primi commessi	2
Commessi ed uscieri capi	11
Uscieri	12
Inservienti	6
Capo agente tecnico	1
Agenti tecnici	1
	33

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

TABELLA *C*

Ministero dell'industria e del commercio

Gruppo A.

Grado	N. dei posti
5° — Ispettori generali	2
6° — Capi divisione	2
7° — Capi sezione	3
8° — Consiglieri	3
9° — Primi segretari	2
10° — Segretari 11° — Vice segretari	2
	13

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Gruppo A.

Grado	N. dei posti
6° — Capi divisione	2
7° — Capi sezione	2
8° — Consiglieri	1
9° — Primi segretari	2
10° — Segretari 11° — Vice segretari	2
	9

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Gruppo C.

Grado		N. dei posti
9°	— Archivisti capi	7
10°	— Primi archivisti	20
11°	— Archivisti	31
12°	— Applicati	56
13°	— Alunni d'ordine	14
		128

Personale subalterno.

	N. dei posti
Commesso capo	1
Primi commessi	2
Commessi ed uscieri capi	16
Uscieri	18
Inservienti	10
Agenti tecnici	2
	49

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

TABELLA *B*

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Gruppo A.

Grado		N. dei posti
4°	— Direttori generali	3
5°	— Ispettori generali	4
6°	— Capi divisione	11
7°	— Capi sezione	14
8°	— Consiglieri	18
9°	— Primi segretari	19
10° 11°	— Segretari, Vice segretari	26
		95

Gruppo C.

Grado		N. dei posti
9°	— Archivisti capi	5
10°	— Primi archivisti	13
11°	— Archivisti	21
12°	— Applicati	37
13°	— Alunni d'ordine	10
		86

Personale subalterno.

	N. dei posti
Primi commessi	2
Commessi ed uscieri capi	11
Uscieri	12
Inservienti	6
Capo agente tecnico	1
Agenti tecnici	1
	33

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

TABELLA *O*

Ministero dell'industria e del commercio

Gruppo A.

Grado		N. dei posti
5°	— Ispettori generali	2
6°	— Capi divisione	2
7°	— Capi sezione	2
8°	— Consiglieri	3
9°	— Primi segretari	2
10° 11°	— Segretari, Vice segretari	2
		13

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Gruppo A.

Grado		N. dei posti
6°	— Capi divisione	2
7°	— Capi sezione	2
8°	— Consiglieri	1
9°	— Primi segretari	2
10° 11°	— Segretari, Vice segretari	2
		9

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA *D*

Ministero dell'industria e del commercio

	N. dei posti
Avventizi di 1ª categoria	15
Avventizi di 2ª categoria	21
Avventizi di 3ª categoria	60
Avventizi di 4ª categoria	79
	175
Personale di commutazione telefonica	2
	177

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

TABELLA *E*

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

	N. dei posti
Avventizi di 1ª categoria	10
Avventizi di 2ª categoria	14
Avventizi di 3ª categoria	40
Avventizi di 4ª categoria	52
	116
Personale di commutazione telefonica	2
	118

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreti Luogotenenziali del 21 dicembre 1945, registrati alla Corte dei conti l'11 gennaio 1946, il dott. Pelosi Aurelio fu Giuseppe Maria, fornito dei requisiti prescritti, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nel comune di Frigento, distretto notarile di Avellino, a condizione che, prima di assumere le funzioni, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e il dott. Martirondo Mario fu Camillo, fornito dei requisiti prescritti, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nel comune di Serino, distretto notarile di Avellino, a condizione che, prima di assumere le funzioni egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(118)

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 21 dicembre 1945, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Bianco Salvatore, residente nel comune di Niscemi, distretto notarile di Caltagirone, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 14 ottobre 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 12 gennaio 1946

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(108)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 21 dicembre 1945, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Brunetti Vitantonio, residente nel comune di Mola di Bari, distretto notarile di Bari, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 30 novembre 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 12 gennaio 1946

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(109)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 19 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 829.

Modificazione dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, ai decreti Luogotenenziali 1° agosto 1945, nn. 718, 692, 693 e al decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810, relativi alla determinazione degli elementi e dei limiti della retribuzione, ai fini del calcolo dei contributi per varie forme di previdenza sociale . . Pag. 129

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1946.

Sottoposizione a sindacato della Società in accomandita semplice italiana Federico Dick, con sede in Monza, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 130

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima «Albergo Moderno», con sede in Bologna, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 130

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima immobiliare Canzio, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 131

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1946.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Moehle

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946

Revoca del decreto interministeriale 19 settembre 1940, con il quale la Società anonima stabilimenti Gibbs, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro . Pag. 131

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 132

Ministero dell'industria e del commercio: Nomina del commissario dell'Ente autonomo Mostra delle conserve alimentari di Parma . . . . . Pag. 132

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 132

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 132

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 829.

Modificazione dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, ai decreti Luogotenenziali 1° agosto 1945, nn. 718, 692, 693 e al decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810, relativi alla determinazione degli elementi e dei limiti della retribuzione, ai fini del calcolo dei contributi per varie forme di previdenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

0232

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 19 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (serteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 829.

Modificazione dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, ai decreti Luogotenenziali 1° agosto 1945, nn. 718, 692, 693 e al decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810, relativi alla determinazione degli elementi e dei limiti della retribuzione, ai fini del calcolo dei contributi per varie forme di previdenza sociale . . Pag. 129

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1946.

Sottoposizione a sindacato della Società in accomandita semplice italiana Federico Dick, con sede in Monza, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 130

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima «Albergo Moderno», con sede in Bologna, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 130

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima immobiliare Canzio, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 131

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1946.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Moebius Guglielmo, con sede in Vigevano (Pavia), e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 131

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1946.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita umana, presentata dalla Compagnia di assicurazione «La Fondiaria Vita», con sede in Firenze . . . . Pag. 131

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946

Revoca del decreto interministeriale 19 settembre 1940, con il quale la Società anonima stabilimenti Gibbs, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro . Pag. 131

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 132

Ministero dell'industria e del commercio: Nomina del commissario dell'Ente autonomo Mostra delle conserve alimentari di Parma . . . . . Pag. 132

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 132

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 132

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 829.

Modificazione dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, ai decreti Luogotenenziali 1° agosto 1945, nn. 718, 692, 693 e al decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810, relativi alla determinazione degli elementi e dei limiti della retribuzione, ai fini del calcolo dei contributi per varie forme di previdenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, recante norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 718, relativo alla determinazione dell'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 692, recante norme per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 693, concernente la determinazione del contributo per gli assegni integrativi delle pensioni della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810, per la estensione delle norme relative agli elementi ed ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari, ai fini del calcolo dei contributi dovuti alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati e degli operai dell'industria e alla Cassa per la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, e i decreti Luogotenenziali di pari data n. 718 e n. 692, relativi al computo dei contributi per gli assegni familiari, nonchè il decreto Luogotenenziale della stessa data n. 693, concernente la determinazione del contributo per gli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale di invalidità e vecchiaia, come pure il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810, per il calcolo dei contributi dovuti alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi e per le integrazioni salariali nella industria, hanno effetto, in deroga a quanto previsto dai decreti stessi, con l'inizio del primo periodo di paga successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI —

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1946.

Sottoposizione a sindacato della Società in accomandita semplice italiana Federico Dick, con sede in Monza, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita semplice italiana Federico Dick (industria per la fabbricazione di macchine trecciatrici), con sede in Monza, via Bellini n. 20, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società in accomandita semplice italiana Federico Dick, con sede in Monza, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Antonio Fasoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(160)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima « Albergo Moderno », con sede in Bologna, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Albergo Moderno », con sede in Bologna, via Fossalta n. 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima « Albergo Moderno », con sede in Bologna, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Pallucchini Belisario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

0 2 3 4
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. [illegible], relativo alla determinazione dell'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 692, recante norme per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 693, concernente la determinazione del contributo per gli assegni integrativi delle pensioni della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810, per la estensione delle norme relative agli elementi ed ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari, ai fini del calcolo dei contributi dovuti alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati e degli operai dell'industria e alla Cassa per la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, e i decreti Luogotenenziali di pari data n. 718 e n. 692, relativi al computo dei contributi per gli assegni familiari, nonchè il decreto Luogotenenziale della stessa data n. 693, concernente la determinazione del contributo per gli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale di invalidità e vecchiaia, come pure il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 810, per il calcolo dei contributi dovuti alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi e per le integrazioni salariali nella industria, hanno effetto, in deroga a quanto previsto dai decreti stessi, con l'inizio del primo periodo di paga successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI — TOGLIATTI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 31. — FRASCA

Sottoposizione a sindacato della Società in accomandita semplice italiana Federico Dick, con sede in Mouza, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita semplice italiana Federico Dick (industria per la fabbricazione di macchine trecciatrici), con sede in Mouza, via Bellini n. 20, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società in accomandita semplice italiana Federico Dick, con sede in Monza, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Antonio Fasoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(100)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima « Albergo Moderno », con sede in Bologna, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Albergo Moderno », con sede in Bologna, via Fossalta n. 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima « Albergo Moderno », con sede in Bologna, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Pallucchini Belisario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(101)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima immobiliare Canzio, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima immobiliare Canzio, con sede in Milano, via Stefano Canzio n. 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima immobiliare Canzio, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Mastellone Salvo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(102)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1946.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Moehle Guglielmo, con sede in Vigevano (Pavia), e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Moehle Guglielmo, rappresentanza e commercio dermoidi e pelli, con sede in Vigevano, via Eleonora Duse n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto all'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Moehle Guglielmo, con sede in Vigevano (Pavia), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. ing. Cesoni Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1946.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita umana, presentata dalla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato coi Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia italiana di assicurazione « La Fondiaria Vita » con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione presentata dalla Compagnia italiana di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore:

Tariffa n. 38 relativa all'assicurazione simultanea di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga e di una rendita vitalizia di importo uguale al premio annuo in caso di vita dell'assicurato al termine prestabilito.

Art. 2.

La Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita » è inoltre autorizzata ad applicare i valori delle opzioni di cui alla precedente tariffa, alle tariffe n. 2 vita intera a premio temporaneo con opzioni e n. 31 mista a premio annuo con opzioni, in sostituzione dei valori delle opzioni attualmente in vigore.

Roma, addì 10 gennaio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(105)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Revoca del decreto interministeriale 19 settembre 1940, con il quale la Società anonima stabilimenti Gibbs, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1940, con il quale la Società anonima stabilimenti italiani Gibbs, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima immobiliare Canzio, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima immobiliare Canzio, con sede in Milano, via Stefano Canzio n. 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima immobiliare Canzio, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Mastellone Salvo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(102)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1946.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Moehle Guglielmo, con sede in Vigevano (Pavia), e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Moehle Guglielmo, rappresentanza e commercio dermoidi e pelli, con sede in Vigevano, via Eleonora Duse n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto all'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Moehle Guglielmo, con sede in Vigevano (Pavia), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. ing. Cesoni Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(104)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1946.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita umana, presentata dalla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato coi Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia italiana di assicurazione « La Fondiaria Vita » con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione presentata dalla Compagnia italiana di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore:

Tariffa n. 38 relativa all'assicurazione simultanea di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga e di una rendita vitalizia di importo uguale al premio annuo in caso di vita dell'assicurato al termine prestabilito.

Art. 2.

La Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita » è inoltre autorizzata ad applicare i valori delle opzioni di cui alla precedente tariffa, alle tariffe n. 2 vita intera a premio temporaneo con opzioni e n. 31 mista a premio annuo con opzioni, in sostituzione dei valori delle opzioni attualmente in vigore.

Roma, addì 10 gennaio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(105)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Revoca del decreto interministeriale 19 settembre 1940, con il quale la Società anonima stabilimenti Gibbs, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1940, con il quale la Società anonima stabilimenti italiani Gibbs, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 19 settembre 1940, con il quale la Società anonima stabilimenti Gibbs, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi che, a norma del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(103)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 22 dicembre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Zoraynia de Almeida Rodrigues, Console del Brasile a Livorno con giurisdizione sulle provincie della Toscana.

(77)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Nomina del commissario dell'Ente autonomo Mostra delle conserve alimentari di Parma

Con decreto Ministeriale del 12 gennaio 1946, l'ing. Luciano Fantelli, è stato nominato commissario dell'Ente autonomo mostra delle conserve alimentari di Parma, in sostituzione del dott. Francesco Agostini, dimissionario.

(106)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 21 dicembre 1945, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Zanghì Giovanni fu Gregorio, residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio per limite di età, con effetto dal 24 ottobre 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 12 gennaio 1946

p. Il Ministro: MILLOZZA

(107)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 gennaio 1946 - N. 14

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906		101,85
Id. 3,50 % 1902		94,80
Id. 3 % lordo		89 —
Id. 5 % 1935		97,775
Redimibile 3,50 % 1934		86,75
Id. 5 % 1936		97,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %		97,20
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	99,625
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	99,60
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	99,475
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	99,45
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	99,425
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	92,55
Id. 5 %	quinq. 1950 (3ª serie)	99,775
Id. 5 %	quinq. 1950 (4ª serie)	99,825

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 18 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 828.

Modificazione del Comitato interministeriale di vigilanza per l'assicurazione contro i rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea . . . . . Pag. 125

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945.

Nomina di componenti della Consulta Nazionale. Pag. 126

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945.

Nomina di componenti della Consulta Nazionale. Pag. 126

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Parma . Pag. 127

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.

Convalida di provvedimento per la nomina di agenti di [illegible] Banca valori di Torino . . . . Pag. 127

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 828.

Modificazione del Comitato interministeriale di vigilanza per l'assicurazione contro i rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito, con modificazioni, nella legge 6 maggio 1940, n. 725, concernente l'autorizzazione data all'Unione italiana di riassicurazione di assumere per conto dello Stato la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea;

Vista la legge 3 aprile 1941, n. 499, che ha stabilito alcune norme integrative del Regio decreto-legge suddetto;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per gli affari esteri, per il tesoro e per l'Africa Italiana:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 18 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 828.
Modificazione del Comitato interministeriale di vigilanza per l'assicurazione contro i rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea . . . . . Pag. 125

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945.
Nomina di componenti della Consulta Nazionale. Pag. 126

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945.
Nomina di componenti della Consulta Nazionale. Pag. 126

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1946.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Parma . Pag. 127

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.
Convalida di provvedimento per la nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . Pag. 127

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 128

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 828.

Modificazione del Comitato interministeriale di vigilanza per l'assicurazione contro i rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito, con modificazioni, nella legge 6 maggio 1940, n. 725, concernente l'autorizzazione data all'Unione italiana di riassicurazione di assumere per conto dello Stato la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea;

Vista la legge 3 aprile 1941, n. 499, che ha stabilito alcune norme integrative del Regio decreto-legge suddetto;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per gli affari esteri, per il tesoro e per l'Africa Italiana;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A modifica dell'art. 8 del R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito nella legge 6 maggio 1940, n. 725, il Comitato di vigilanza per l'assicurazione con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785066

0240

tro i rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea, è costituito dai seguenti membri:

1) un direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio, presidente;

2) il capo dell'Ufficio delle assicurazioni private del Ministero predetto;

3) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

4) due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro;

5) due rappresentanti del Ministero della marina, di cui uno per lo Stato Maggiore ed uno per la Direzione generale della marina mercantile;

6) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

7) un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana;

8) un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato;

9) un rappresentante della Corte dei conti;

10) il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione o un suo delegato;

11) un rappresentante delle imprese assicuratrici che partecipano alla copertura dei rischi di guerra della navigazione.

Tutti i componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio su designazione delle singole Amministrazioni interessate.

Il rappresentante delle imprese assicuratrici viene scelto dal Ministro fra tre nomi eletti a maggioranza relativa dai legali rappresentanti delle imprese che assumono in proprio una quota dei rischi di guerra della navigazione. Con le modalità stabilite per i membri effettivi è inoltre nominato un supplente per ciascuno dei componenti il Comitato.

Con lo stesso decreto il Ministro per l'industria ed il commercio, nomina un segretario effettivo ed uno supplente, scegliendoli fra i funzionari del proprio Ministero.

A richiesta del presidente potranno essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato funzionari designati volta a volta da altre amministrazioni o uffici pubblici, quando ciò sia ritenuto opportuno per la trattazione di determinati argomenti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

[illegible] 5 ottobre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945.
Nomina di componenti della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 settembre 1945, con il quale sono stati nominati i componenti della Consulta Nazionale;

Vista la designazione fatta dal Partito d'azione per la nomina della signora Marchesini Prospero Ada a componente della Consulta Nazionale, in sostituzione della signora Musu Martini Bastianina, deceduta;

Viste le designazioni fatte dal Partito democratico del lavoro per la nomina dei signori Frinzi Arturo e Biga Antonio a componenti della Consulta Nazionale, per la regione del Veneto;

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale e le successive integrazioni e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti della Consulta Nazionale e rispettivamente assegnati alle seguenti Commissioni della Consulta stessa:

Marchesini Prospero Ada, designata dal Partito d'azione - Commissione per il lavoro e la previdenza sociale;

Frinzi Arturo, designato dal Partito democratico del lavoro - Commissione per la giustizia;

Biga Antonio, designato dal Partito democratico del lavoro - Commissione per gli affari politici e amministrativi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1946
Registro Consulta n. 1, foglio n. 28. — FERRARI

(95)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945.
Nomina di componenti della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

nerea, e costituito da:

1) un direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio, presidente;

2) il capo dell'Ufficio delle assicurazioni private del Ministero predetto;

3) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

4) due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro;

5) due rappresentanti del Ministero della marina, di cui uno per lo Stato Maggiore ed uno per la Direzione generale della marina mercantile;

6) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

7) un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana;

8) un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato;

9) un rappresentante della Corte dei conti;

10) il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione o un suo delegato;

11) un rappresentante delle imprese assicuratrici che partecipano alla copertura dei rischi di guerra della navigazione.

Tutti i componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio su designazione delle singole Amministrazioni interessate.

Il rappresentante delle imprese assicuratrici viene scelto dal Ministro fra tre nomi eletti a maggioranza relativa dai legali rappresentanti delle imprese che assumono in proprio una quota dei rischi di guerra della navigazione. Con le modalità stabilite per i membri effettivi è inoltre nominato un supplente per ciascuno dei componenti il Comitato.

Con lo stesso decreto il Ministro per l'industria ed il commercio, nomina un segretario effettivo ed uno supplente, scegliendoli fra i funzionari del proprio Ministero.

A richiesta del presidente potranno essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato funzionari designati volta a volta da altre amministrazioni o uffici pubblici, quando ciò sia ritenuto opportuno per la trattazione di determinati argomenti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — DE GASPERI — RICCI

Visto, Il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 30. — FRISCA

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 settembre 1945, con il quale sono stati nominati i componenti della Consulta Nazionale;

Vista la designazione fatta dal Partito d'azione per la nomina della signora Marchesini Prospero Ada a componente della Consulta Nazionale, in sostituzione della signora Musu Martini Bastianina, deceduta;

Viste le designazioni fatte dal Partito democratico del lavoro per la nomina dei signori Frinzi Arturo e Biga Antonio a componenti della Consulta Nazionale per la regione del Veneto;

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale e le successive integrazioni e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti della Consulta Nazionale e rispettivamente assegnati alle seguenti Commissioni della Consulta stessa:

Marchesini Prospero Ada, designata dal Partito d'azione - Commissione per il lavoro e la previdenza sociale;

Frinzi Arturo, designato dal Partito democratico del lavoro - Commissione per la giustizia;

Biga Antonio, designato dal Partito democratico del lavoro - Commissione per gli affari politici e amministrativi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1946
Registro Consulta n. 1, foglio n. 28. — FERRARI

(95)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945.
Nomina di componenti della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sulla istituzione della Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale, e le successive integrazioni e modificazioni;

0 2 4 2
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1945, con il quale sono state accettate, tra l'altro, le dimissioni rassegnate dal prof. Ferruccio Parri dalle cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri e di Ministro Segretario di Stato per l'interno e, *ad interim*, per l'Africa Italiana; dal senatore Federico Ricci, dall'avv. Stefano Jacini, dal prof. Vincenzo Arangio Ruiz e dal prof. avv. Menecio Ruini dalla carica di Ministro Segretario di Stato, rispettivamente, per il Tesoro, per la Guerra, per la Pubblica istruzione e per la Ricostruzione; dal prof. Carlo Ragghianti, dal dott. Ernesto Rossi e dall'avv. Mario Ferrara dalla carica di Sottosegretario di Stato, rispettivamente, per la Pubblica istruzione (Belle arti e Spettacolo), per la Ricostruzione e per l'Assistenza post-bellica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti della Consulta Nazionale e rispettivamente assegnati alle seguenti Commissioni della Consulta stessa:

Prof. Ferruccio Parri, già Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato in uno dei Governi costituiti dopo la liberazione di Roma - Commissione per gli affari politici e amministrativi;

Dott. Federico Ricci, Senatore nominato prima del 28 ottobre 1922 - Commissione per le finanze e tesoro;

Avv. Stefano Jacini, ex deputato della XXVII Legislatura, dichiarato decaduto dal mandato parlamentare con la mozione 9 novembre 1926 - Commissione per la difesa nazionale;

Prof. Vincenzo Arangio Ruiz, già Ministro Segretario di Stato in uno dei Governi costituiti dopo la liberazione di Roma - Commissione per l'istruzione e belle arti;

Prof. avv. Menecio Ruini, già Ministro Segretario di Stato in uno dei Governi costituiti dopo la liberazione di Roma - Commissione per le finanze e tesoro;

Prof. Carlo Ragghianti già Sottosegretario di Stato in uno dei Governi costituiti dopo la liberazione di Roma - Commissione per l'istruzione e belle arti;

Dott. Ernesto Rossi, già Sottosegretario di Stato in uno dei Governi costituiti dopo la liberazione di Roma - Commissione per le finanze e tesoro;

Avv. Mario Ferrara, già Sottosegretario di Stato in uno dei Governi costituiti dopo la liberazione di Roma - Commissione per gli affari politici e amministrativi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e industria;

Decreta:

Il sig. comm. Nino Medioli è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(93)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.

Convalida di provvedimento per la nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272 ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 376;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 1° settembre 1932, n. 202, che stabilisce il numero degli agenti di cambio e la misura della cauzione per le singole Borse valori;

Visto il bando 25 maggio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 132 del 5 giugno 1942, e le successive modificazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 191 del 14 agosto 1942 e n. 274 del 19 novembre 1942, con cui venne indetto un concorso per la copertura di quattro posti vacanti nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino;

Visti i pareri favorevoli della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Vista la deliberazione in data 10 luglio 1943 del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1945, con il quale sono state accettate, tra l'altro, le dimissioni rassegnate dal prof. Ferruccio Parri dalle cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri e di Ministro Segretario di Stato per l'interno e, *ad interim*, per l'Africa italiana; dal senatore Federico Ricci, dall'avv. Stefano Jacini, dal prof. Vincenzo Arangio Ruiz e dal prof. avv. Meuccio Ruini dalla carica di Ministro Segretario di Stato, rispettivamente, per il Tesoro, per la Guerra, per la Pubblica istruzione e per la Ricostruzione; dal prof. Carlo Ragghianti, dal dott. Ernesto Rossi e dall'avv. Mario Ferrara dalla carica di Sottosegretario di Stato, rispettivamente, per la Pubblica istruzione (Belle arti e Spettacolo), per la Ricostruzione e per l'Assistenza post-bellica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti della Consulta Nazionale e rispettivamente assegnati alle seguenti Commissioni della Consulta stessa:

Prof. Ferruccio Parri, già Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato in uno dei Governi costituiti dopo la liberazione di Roma - Commissione per gli affari politici e amministrativi;

Dott. Federico Ricci, Senatore nominato prima del 28 ottobre 1922 - Commissione per le finanze e tesoro;

Avv. Stefano Jacini, ex deputato della XXVII Legislatura, dichiarato decaduto dal mandato parlamentare con la mozione 9 novembre 1926 - Commissione per la difesa nazionale;

Prof. Vincenzo Arangio Ruiz, già Ministro Segretario di Stato in uno dei Governi costituiti dopo la liberazione di Roma - Commissione per l'istruzione e belle arti;

Prof. avv. Meuccio Ruini, già Ministro Segretario di Stato in uno dei Governi costituiti dopo la liberazione di Roma - Commissione per le finanze e tesoro;

Prof. Carlo Ragghianti già Sottosegretario di Stato in uno dei Governi costituiti dopo la liberazione di Roma - Commissione per l'istruzione e belle arti;

Dott. Ernesto Rossi, già Sottosegretario di Stato in uno dei Governi costituiti dopo la liberazione di Roma - Commissione per le finanze e tesoro;

Avv. Mario Ferrara, già Sottosegretario di Stato in uno dei Governi costituiti dopo la liberazione di Roma - Commissione per gli affari politici e amministrativi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LUSSU

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1946
Registro Consulta n. 1, foglio n. 27. — FERRARI

(96)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e industria;

Decreta:

Il sig. comm. Nino Medioli è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(93)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.

Convalida di provvedimento per la nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272 ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 376;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 1° settembre 1932, n. 202, che stabilisce il numero degli agenti di cambio e la misura della cauzione per le singole Borse valori;

Visto il bando 25 maggio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 132 del 5 giugno 1942, e le successive modificazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 191 del 14 agosto 1942 e n. 274 del 19 novembre 1942, con cui venne indetto un concorso per la copertura di quattro posti vacanti nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino;

Visti i pareri favorevoli della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Vista la deliberazione in data 10 luglio 1943 dell'allora Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino, relativa alla graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso predetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 219, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Considerato che, con decreto 6 gennaio 1944, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1944 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 21 febbraio 1944, il sedicente governo della repubblica sociale italiana nominò agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino i signori Etzi Carlo, De Maria Sebastiano, Garrone Giuseppe e Rossotto Paolo, giusta l'ordine della graduatoria di merito formata dall'allora Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino;

Vista l'istanza 25 luglio 1945 con cui gli interessati chiedono la convalida di detto provvedimento di nomina;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Alleata;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato, alla data del 6 gennaio 1944, il decreto 6 gennaio 1944 emesso dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, relativo alla nomina dei signori Etzi Carlo fu Francesco, De Maria Sebastiano di Lorenzo, Garrone Giuseppe di Edoardo, e Rossotto Paolo fu Pietro ad agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(98)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 gennaio 1946 - N. 13

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	87,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87083	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	102,10
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	97,575
Redimibile 3,50 % 1934	87,15
Id. 5 % 1936	98,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,675
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,525
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,475
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,65
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,80

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 17 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1946.
Riconoscimento in ente morale del Consorzio Appulo-Lucano cooperative operai combattenti e reduci, con sede in Bari, ed approvazione del relativo statuto . . Pag. 121

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.
Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in una parte del lago Trasimeno a favore del sig. Baldoni Arnaldo fu Balilla . . . . . Pag. 122

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.
Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma per il rilievo e l'alienazione dei residuati di guerra . . . . . Pag. 122

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1945.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Immerdorfer Giorgio fu Cristina, con sede in Verona, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 122

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1946.
Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova . . . . . Pag. 123

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.
Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale del notariato . . Pag. 123

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 124

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli. Pag. 124

Ministero dell'interno: Elenco dei decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere mutui pel pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 124

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1946.

Riconoscimento in ente morale del Consorzio Appulo-Lucano cooperative operai combattenti e reduci, con sede in Bari, ed approvazione del relativo statuto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta l'istanza dei rappresentanti del Consorzio Appulo-Lucano Cooperative Operai Combattenti e Reduci (C.A.L.C.O.C.E.R.), con sede in Bari, in data [illegible] con la quale chiede il riconoscimento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

0246

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 17 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1946.
Riconoscimento in ente morale del Consorzio Appulo-Lucano cooperative operai combattenti e reduci, con sede in Bari, ed approvazione del relativo statuto . . Pag. 121

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.
Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in una parte del lago Trasimeno a favore del sig. Baldoni Arnaldo fu Balilla . . . . . Pag. 122

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.
Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma per il rilievo e l'alienazione dei residuati di guerra . . . . . Pag. 122

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1945.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Immerdorfer Giorgio fu Cristina, con sede in Verona, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 122

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1946.
Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova . . . . . Pag. 123

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.
Cessazione dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma del sig. Nebiolo Vittorio Emanuele . . . . . Pag. 123

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.
Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale del notariato . . Pag. 123

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 124

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli. Pag. 124

Ministero dell'interno: Elenco dei decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere mutui pel pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 124

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1946.

Riconoscimento in ente morale del Consorzio Appulo-Lucano cooperative operai combattenti e reduci, con sede in Bari, ed approvazione del relativo statuto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta l'istanza dei rappresentanti del Consorzio Appulo-Lucano Cooperative Operai Combattenti e Reduci (C.A.L.C.O.C.E.R.), con sede in Bari, in data 8 dicembre 1945, con la quale si chiede il riconoscimento della costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Veduta la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' costituito il Consorzio Appulo-Lucano Cooperative Operai Combattenti e Reduci (C.A.L.C.O.C.E.R.), con sede in Bari, ed è approvato il relativo statuto costituito da n. 55 articoli, che, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto, del quale forma parte sostanziale ed integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

BARBARESCHI — CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 109. — BONELLI

(89)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in una parte del lago Trasimeno a favore del sig. Baldoni Arnaldo fu Balilla.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia in data 10 febbraio 1920, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Baldoni Balilla fu Bernardino il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nei porti della posta di Passignano nn. 2, 14, 21, 23, 28, 30, 33, 70, 76, 81, 82, 93, 97, 98, 100, 107, 116, 118, 128, 134, 135, 146, 148, 149, 153, 154, 157, 159, 161, 162 e 164;

Considerato che attualmente trovasi nel possesso legittimo del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi il figlio del predetto sig. Baldoni Arnaldo, a seguito di successione ereditaria;

Concorrendo tutte le condizioni di legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 28112 in data 10 febbraio 1920, è riconosciuto a favore del sig. Baldoni Arnaldo fu Balilla il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Passignano nn. 2, 14, 21, 23, 28, 30, 33, 70, 76, 81, 82, 93, 97, 98, 100, 107, 116, 118, 128, 131, 135, 146, 148, 149, 153, 154, 157, 159, 161, 162 e 164.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma per il rilievo e l'alienazione dei residuati di guerra.

IL MINISTRO PER LA RICOSTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER I TRASPORTI
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 689, relativo alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma, istituita col decreto medesimo, per il rilievo la custodia e l'alienazione dei materiali residuati di guerra ceduti dalle Autorità Alleate o abbandonati dai tedeschi in Italia od in altro modo acquisiti;

Visto il decreto in data 14 novembre 1945, con il quale fu costituito il Consiglio di amministrazione della azienda;

Considerato che ragioni di interesse pubblico consigliano di assicurare la continuità nella direzione dell'Azienda medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Ernesto Rossi, già Sottosegretario del Ministero della ricostruzione, è confermato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma per il rilievo e l'alienazione dei residuati di guerra, dal 14 dicembre 1945.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la ricostruzione
LA MALFA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per i trasporti
LOMBARDI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(97)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Imerdorfer Giorgio fu Cristina, con sede in Verona, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' costituito il Consorzio Appulo-Lucano Cooperative Operai Combattenti e Reduci (C.A.L.C.O.C.E.R.), con sede in Bari, ed è approvato il relativo statuto costituito da n. 55 articoli, che, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto, del quale forma parte sostanziale ed integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

BARBARESCHI — CAITANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 190. — BONSEGUET

(89)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in una parte del lago Trasimeno a favore del sig. Baldoni Arnaldo fu Balilla.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 269;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia in data 10 febbraio 1920, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Baldoni Balilla fu Bernardino il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nei porti della posta di Passignano nn. 2, 14, 21, 23, 28, 30, 33, 70, 76, 81, 82, 93, 97, 98, 100, 107, 116, 118, 128, 131, 135, 146, 148, 149, 153, 154, 157, 159, 161, 162 e 164;

Considerato che attualmente trovasi nel possesso legittimo del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi il figlio del predetto sig. Baldoni Arnaldo, a seguito di successione ereditaria;

Concorrendo tutte le condizioni di legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 28112 in data 10 febbraio 1920, è riconosciuto a favore del sig. Baldoni Arnaldo fu Balilla il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Passignano nn. 2, 14, 21, 23, 28, 30, 33, 70, 76, 81, 82, 93, 97, 98, 100, 107, 116, 118, 128, 131, 135, 146, 148, 149, 153, 154, 157, 159, 161, 162 e 164.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1945

Il Ministro: GIULIO

(91)

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma per il rilievo e l'alienazione dei residuati di guerra.

IL MINISTRO PER LA RICOSTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER I TRASPORTI
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, relativo alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma, istituita col decreto medesimo, per il rilievo la custodia e l'alienazione dei materiali residuati di guerra ceduti dalle Autorità Alleate o abbandonati dai tedeschi in Italia od in altro modo acquisiti;

Visto il decreto in data 14 novembre 1945, con il quale fu costituito il Consiglio di amministrazione della azienda;

Considerato che ragioni di interesse pubblico consigliano di assicurare la continuità nella direzione dell'Azienda medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Ernesto Rossi, già Sottosegretario del Ministero della ricostruzione, è confermato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma per il rilievo e l'alienazione dei residuati di guerra, dal 14 dicembre 1945.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la ricostruzione
LA MALFA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per i trasporti
LOMBARDI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(97)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Immerdorfer Giorgio fu Cristina, con sede in Verona, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Immerdorfer Giorgio fu Cristina, con sede in Verona, via Mazzini n. 50, esercente negozio parrucchiere, si trova

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Immerdorfer Giorgio fu Cristina, con sede in Verona, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Schillardi Achille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1945

(47) *Il Ministro*: Comaso

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che in seguito alle dimissioni del dottor Bruno Molinari dalla carica di commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Levati Giovanni è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova.

Roma, addì 4 gennaio 1946

(92) *Il Ministro*: Gullo

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.

Cessazione dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma del sig. Nebiolo Vittorio Emanuele.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1943, col quale il sig. Nebiolo Vittorio Emanuele fu Carlo, fu nominato rappresentante del dott. Federico Saverio fu Domenico, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Considerato che il dott. Federico Saverio ha revocato la procura conferita al sig. Nebiolo Vittorio Emanuele per detta rappresentanza;

Vista la lettera 12 dicembre 1945, n. 13303-XIV/4 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

Il sig. Nebiolo Vittorio Emanuele fu Carlo, cessa dalla carica di rappresentante del dott. Federico Saverio fu Domenico, agente di cambio presso la Borsa

---

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.

Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale del notariato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 167 del 19 stesso mese ed anno, col quale fu approvato il testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni e sussidi ai notai e alle loro famiglie;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio successivo, col quale furono migliorate le condizioni di pensionamento previste nel citato testo unico;

Visti i decreti Ministeriali 3 luglio 1943 e 13 febbraio 1945, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 156 dell'8 luglio 1943, e n. 21 del 17 febbraio 1945, con il primo dei quali fu concesso ai pensionati della Cassa nazionale del notariato un assegno temporaneo di L. 120 mensili, e, col secondo, una integrazione parimenti temporanea sia della pensione, che dell'assegno anzidetto nella misura del settanta per cento;

Ritenuto che il sensibile aumento dei contributi derivante alla Cassa dalle modificazioni apportate alla tariffa notarile con il decreto legislativo Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, permette di meglio adeguare le pensioni alle condizioni economiche generali;

Vista la proposta in data 12 dicembre 1945 del commissario straordinario della Cassa anzidetta;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Decreta:

Art. 1.

Ai titolari di pensioni a carico della Cassa nazionale del notariato, ferma rimanendo l'integrazione temporanea della pensione di cui al decreto Ministeriale 13 febbraio 1945, è concessa una seconda integrazione temporanea nella misura fissa di lire milleottocento mensili per le pensioni dirette e di lire millednecento mensili per le pensioni indirette o di riversibilità, coll'aggiunta, per le vedove con figli minori, di un assegno mensile di lire duecento per ciascun figlio. Eguale assegno, oltre la integrazione, è concesso agli orfani soli e per ciascuno di essi.

Art. 2.

La indennità da liquidarsi una volta tanto in luogo di pensione è stabilita nella misura di lire cinquemila per ogni anno di esercizio, restando assorbita in detta somma ogni altra precedente concessione.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1946, dalla quale data cessano di aver vigore il decreto Ministeriale 3 luglio 1943 e il successivo decreto 13 febbraio 1945, nella parte riguardante l'integrazione dell'assegno temporaneo di guerra.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Immerdorfer Giorgio fu Cristina, con sede in Verona, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Schilardi Achille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1945

(47) *Il Ministro*: Comunio

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che in seguito alle dimissioni del dottor Rino Molinari dalla carica di commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Levati Giovanni è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova.

Roma, addì 4 gennaio 1946

(92) *Il Ministro*: Gullo

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.

Cessazione dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma del sig. Nebiolo Vittorio Emanuele.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1943, col quale il sig. Nebiolo Vittorio Emanuele fu Carlo, fu nominato rappresentante del dott. Federico Saverio fu Domenico, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Considerato che il dott. Federico Saverio ha revocato la procura conferita al sig. Nebiolo Vittorio Emanuele per detta rappresentanza;

Vista la lettera 12 dicembre 1945, n. 13303-XIV/4 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

Il sig. Nebiolo Vittorio Emanuele fu Carlo, cessa dalla carica di rappresentante del dott. Federico Saverio fu Domenico, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 8 gennaio 1946

(83) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.

Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale del notariato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 167 del 19 stesso mese ed anno, col quale fu approvato il testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni e sussidi ai notai e alle loro famiglie;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio successivo, col quale furono migliorate le condizioni di pensionamento previste nel citato testo unico;

Visti i decreti Ministeriali 3 luglio 1943 e 13 febbraio 1945, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 156 dell'8 luglio 1943, e n. 21 del 17 febbraio 1945, con i primo dei quali fu concesso ai pensionati della Cassa nazionale del notariato un assegno temporaneo di L. 120 mensili, e, col secondo, una integrazione parimenti temporanea sia della pensione, che dell'assegno anzidetto nella misura del settanta per cento;

Ritenuto che il sensibile aumento dei contributi derivante alla Cassa dalle modificazioni apportate alla tariffa notarile con il decreto legislativo Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, permette di meglio adeguare le pensioni alle condizioni economiche generali;

Vista la proposta in data 12 dicembre 1945 del commissario straordinario della Cassa anzidetta:

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Decreta:

Art. 1.

Ai titolari di pensioni a carico della Cassa nazionale del notariato, ferma rimanendo l'integrazione temporanea della pensione di cui al decreto Ministeriale 13 febbraio 1945, è concessa una seconda integrazione temporanea nella misura fissa di lire milleottocento mensili per le pensioni dirette e di lire millenovecento mensili per le pensioni indirette o di riversibilità, coll'aggiunta, per le vedove con figli minori, di un assegno mensile di lire duecento per ciascun figlio. Uguale assegno, oltre la integrazione, è concesso agli orfani soli e per ciascuno di essi.

Art. 2.

La indennità da liquidarsi una volta tanto in luogo di pensione è stabilita nella misura di lire cinquemila per ogni anno di esercizio, restando assorbita in detta somma ogni altra precedente concessione.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1946, dalla quale data cessano di aver vigore il decreto Ministeriale 3 luglio 1943 e il successivo decreto 13 febbraio 1945, nella parte riguardante l'integrazione dell'assegno temporaneo di guerra.

Roma, addì 8 gennaio 1946

Il Ministro: Togliatti

(82)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 22 dicembre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Narbal Costa, Console del Brasile a Napoli con giurisdizione sulle provincie dell'Abruzzo e Molise, Puglie, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio e Sicilia.

(75)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 gennaio 1946 - N. 11

Argentina	25 —	Olanda	37,7415
Australia	323,70	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87683	S. U. America	100 —
Francia	0,3406	Svezia	23,845
Gran Bretagna	400 —	Svizzera	23,31
India (Bombay)	30,349	Turchia	77,52
Nuova Zelanda	325,45	Unione Sud Afr.	403,50

Rendita 3.50 % 1906	102,35
Id. 3.50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,075
Redimibile 3.50 % 1934	88,70
Id. 5 % 1936	98,175
Obbligaz. Venezie 3.50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	100,075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	100 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,25
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,25
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,275

Media dei cambi e dei titoli del 15 gennaio 1946 - N. 12

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,3406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3.50 % 1906	102,50
Id. 3.50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	97,875
Redimibile 3.50 % 1934	87,80
Id. 5 % 1936	97,625
Obbligazioni Venezie 3.50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,825
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,725
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99, 25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,15
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,125

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere mutui pel pareggio del bilancio 1945.

Decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro i mutui per ciascuna di esse rispettivamente indicati, pel pareggio del bilancio 1945:

Decreto interministeriale 13 dicembre 1945, Amministrazione provinciale di Parma, importo del mutuo L. 4.150.000;

Decreto interministeriale 24 novembre 1945, Amministrazione provinciale di Chieti, importo del mutuo L. 7.000.000;

Decreto interministeriale 12 novembre 1945, Amministrazione provinciale di Bologna, importo del mutuo L. 5.000.000.

(94)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 16 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1945, n. 823.
Disposizioni sulle competenze accessorie degli agenti delle ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 114

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 824.
Soppressione del Ministero della ricostruzione e devoluzione delle sue attribuzioni al Ministero dell'industria e del commercio ad eccezione di quelle che si riferiscono alla Presidenza del Comitato interministeriale per la ricostruzione . . . . . Pag. 114

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 825.
Uso della lingua tedesca nei Comuni della provincia di Bolzano . . . . . Pag. 115

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 826.
Soppressione del Ministero per la Consulta Nazionale ed istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale . . . . . Pag. 115

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 2.
Costituzione di un «Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali» . . . . . Pag. 117

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1945.
Nomina dei revisori della gestione commissariale dell'Ente Zolfi Siciliani . . . . . Pag. 117

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Sostituzione del presidente e nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Cento . . . . . Pag. 118

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Banca cooperativa marittima Trapanese, con sede in Trapani. Pag. 118

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1945.
Conferma del presidente e nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Teramo . . . . . Pag. 118

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1946.
Determinazione di un nuovo valore dei buoni assegnati ai conferenti cereali ai Granai del popolo per l'acquisto di tessuti . . . . . Pag. 119

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa

0253

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 16 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-854
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1945, n. 823.
Disposizioni sulle competenze accessorie degli agenti delle ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 114

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 824.
Soppressione del Ministero della ricostruzione e devoluzione delle sue attribuzioni al Ministero dell'industria e del commercio ad eccezione di quelle che si riferiscono alla Presidenza del Comitato interministeriale per la ricostruzione . . . . . Pag. 114

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 825.
Uso della lingua tedesca nei Comuni della provincia di Bolzano . . . . . Pag. 115

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 826.
Soppressione del Ministero per la Consulta Nazionale ed istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale . . . . . Pag. 115

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, numero 827.
Proroga dell'incarico gratuito di commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari . . . . . Pag. 116

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 2.
Costituzione di un «Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali» . . . . . Pag. 117

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1945.
Nomina dei revisori della gestione commissariale dell'Ente Zolfi Siciliani . . . . . Pag. 117

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Sostituzione del presidente e nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Cento . . . . . Pag. 118

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Banca cooperativa marittima Trapanese, con sede in Trapani. Pag. 118

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1945.
Conferma del presidente e nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Teramo . . . . . Pag. 118

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1946.
Determinazione di un nuovo valore dei buoni assegnati ai conferenti cereali ai Granai del popolo per l'acquisto di tessuti . . . . . Pag. 119

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Foligno . . . . . Pag. 119

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Nomina del commissario straordinario del Monte di Bologna, con sede in Bologna . . . . . Pag. 119

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 120

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 120

Ministero di grazia e giustizia:

Temporanea assegnazione in soprannumero di notaio a Roma . . . . . Pag. 120

Trasferimento di notai . . . . . Pag. 120

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 13 DEL 16 GENNAIO 1946:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Verona.

(2242)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1945, n. 823.

Disposizioni sulle competenze accessorie degli agenti delle ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, che approva il regolamento del personale ferroviario, le disposizioni sulle competenze accessorie e le piante organiche del personale degli uffici, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, che approva l'ordinamento giuridico e trattamento economico del personale delle ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, concernente la riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli enti pubblici locali, delle opere nazionali, degli enti parastatali e delle associazioni sindacali, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, concernente la riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli enti locali parastatali, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 226, concernente l'aumento delle competenze accessorie agli agenti delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Art. 1.

Le riduzioni del doppio 12 %, di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, cessano di essere applicabili sulle competenze accessorie degli agenti delle ferrovie dello Stato, di cui al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e al R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LA MALFA — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 26. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 824.

Soppressione del Ministero della ricostruzione e devoluzione delle sue attribuzioni al Ministero dell'industria e del commercio ad eccezione di quelle che si riferiscono alla Presidenza del Comitato interministeriale per la ricostruzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 378, concernente la istituzione del Ministero della ricostruzione;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 482, riguardante le attribuzioni e l'ordinamento di detto Ministero;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e per le foreste, per i trasporti, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 120

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 120

Ministero di grazia e giustizia:

Temporanea assegnazione in soprannumero di notaio a Roma . . . . . Pag. 120

Trasferimento di notai . . . . . Pag. 120

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 13 DEL 16 GENNAIO 1946:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Verona.

(2242)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1945, n. 823.

Disposizioni sulle competenze accessorie degli agenti delle ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, che approva il regolamento del personale ferroviario, le disposizioni sulle competenze accessorie e le piante organiche del personale degli uffici, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, che approva l'ordinamento giuridico e trattamento economico del personale delle ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, concernente la riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli enti pubblici locali, delle opere nazionali, degli enti parastatali e delle associazioni sindacali, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, concernente la riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli enti locali parastatali, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 226, concernente l'aumento delle competenze accessorie agli agenti delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le riduzioni del doppio 12 %, di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, cessano di essere applicabili sulle competenze accessorie degli agenti delle ferrovie dello Stato, di cui al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e al R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LA MALFA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1946

Atti del Governo, registro n. 8, *foglio* n. 26. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 824.

Soppressione del Ministero della ricostruzione e devoluzione delle sue attribuzioni al Ministero dell'industria e del commercio ad eccezione di quelle che si riferiscono alla Presidenza del Comitato interministeriale per la ricostruzione.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 378, concernente la istituzione del Ministero della ricostruzione;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 432, riguardante le attribuzioni e l'ordinamento di detto Ministero;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e per le foreste, per i trasporti, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero della ricostruzione, istituito con il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 378, è soppresso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0256

Art. 2.

Le attribuzioni del Ministero della ricostruzione sono devolute al Ministero dell'industria e del commercio ad eccezione di quelle che si riferiscono alla Presidenza del Comitato interministeriale per la ricostruzione, che vengono demandate al Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'Azienda autonoma per i residuati di guerra, istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 683, è trasferita presso il Ministero dei trasporti.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà stabilito il nuovo ordinamento del Comitato interministeriale della ricostruzione.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — SCOCCIMARRO — CORBINO — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 21. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 825.

Uso della lingua tedesca nei Comuni della provincia di Bolzano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella provincia di Bolzano è consentito l'uso della lingua tedesca nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie.

Nei Comuni della predetta Provincia gli atti pubblici possono essere redatti in lingua tedesca, eccettuati

Art. 2.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'interno o del Ministro per la grazia e giustizia, secondo le rispettive competenze, e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, in quanto occorrano, le norme per l'attuazione del presente decreto. A tal fine sarà altresì udito il parere di una commissione alla quale parteciperà una adeguata rappresentanza di Alto Atesini, e che sarà nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore tre mesi dopo la restituzione della provincia di Bolzano all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 25. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 826.

Soppressione del Ministero per la Consulta Nazionale ed istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sull'istituzione della Consulta Nazionale;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 422, sull'integrazione della composizione della Consulta Nazionale;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 527, recante modifiche alla composizione della Consulta Nazionale;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;
Visto il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 443, sull'istituzione, le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero per la Consulta Nazionale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 2.

Le attribuzioni del Ministero della ricostruzione sono devolute al Ministero dell'industria e del commercio ad eccezione di quelle che si riferiscono alla Presidenza del Comitato interministeriale per la ricostruzione, che vengono demandate al Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'Azienda autonoma per i residuati di guerra, istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 683, è trasferita presso il Ministero dei trasporti.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà stabilito il nuovo ordinamento del Comitato interministeriale della ricostruzione.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — SCOCCIMARRO — CORBINO — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 21. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 825.

Uso della lingua tedesca nei Comuni della provincia di Bolzano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella provincia di Bolzano è consentito l'uso della lingua tedesca nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie.

Nei Comuni della predetta Provincia gli atti pubblici possono essere redatti in lingua tedesca, eccettuati le sentenze ed i provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle giurisdizioni amministrative.

I registri dello stato civile debbono essere tenuti in lingua italiana con la traduzione in lingua tedesca.

Art. 2.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'interno o del Ministro per la grazia e giustizia, secondo le rispettive competenze, e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, in quanto occorrano, le norme per l'attuazione del presente decreto. A tal fine sarà altresì udito il parere di una commissione alla quale parteciperà una adeguata rappresentanza di Alto Atesini, e che sarà nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore tre mesi dopo la restituzione della provincia di Bolzano all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 29. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 826.

Soppressione del Ministero per la Consulta Nazionale ed istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sull'istituzione della Consulta Nazionale;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 422, sull'integrazione della composizione della Consulta Nazionale;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 527, recante modifiche alla composizione della Consulta Nazionale;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 559, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;
Visto il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 443, sull'istituzione, le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero per la Consulta Nazionale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero per la Consulta Nazionale è soppresso.

Art. 2.

E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale, al quale sono devolute le attribuzioni già demandate al Ministero per la Consulta Nazionale.

I fondi residuati nel bilancio per l'esercizio 1945-46 del cessato Ministero per la Consulta Nazionale verranno trasferiti a corrispondenti capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottorubrica « Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale ».

Art. 3.

L'Ufficio previsto nell'articolo precedente è costituito da personale comandato da altre Amministrazioni e da personale avventizio, assunto a norma del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, secondo le tabelle già approvate ai sensi dell'art. 5, terzo comma, del decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 443, che potranno essere variate a norma della disposizione stessa.

Il personale già in servizio presso il Ministero per la Consulta Nazionale è trasferito all'Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale.

Art. 4.

Qualora un Ministro sia incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale, egli esercita, in luogo del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutte le attribuzioni già devolute al Ministro per la Consulta Nazionale, comprese quelle relative all'amministrazione dei fondi indicati nel secondo comma dell'art. 2.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 10 dicembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, numero 827.

Proroga dell'incarico gratuito di commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, istitutiva del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari;

Visto il R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031, recante norme per l'applicazione della citata legge;

Visti i successivi Regi decreti 2 luglio 1936, n. 1413, e 24 ottobre 1942, n. 1562, sull'ordinamento del Consorzio predetto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, relativo allo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici ed alla nomina dei commissari;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 settembre 1944, n. 341, col quale il sig. avv. Mazzucca Emilio venne nominato commissario straordinario del Consorzio per la durata di mesi sei a decorrere dal 27 settembre 1944;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, con il quale il predetto incarico commissariale è stato prorogato di mesi quattro e cioè sino al 27 luglio 1945;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, con il quale l'incarico fu ancora prorogato di mesi tre, e cioè fino al 27 ottobre 1945;

Ritenuta la necessità di prorogare per altri due mesi la gestione commissariale del Consorzio, mantenendo l'avvocato Mazzucca nell'incarico già assegnatogli;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'incarico gratuito di commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari, conferito all'avv. Mazzucca Emilio, coi decreti Luogotenenziali 27 settembre 1944, 10 maggio 1945 e 10 agosto 1945, è prorogato di mesi due e cioè sino al 27 dicembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero per la Consulta Nazionale è soppresso.

Art. 2.

E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale, al quale sono devolute le attribuzioni già demandate al Ministero per la Consulta Nazionale.

I fondi residuati nel bilancio per l'esercizio 1945-46 del cessato Ministero per la Consulta Nazionale verranno trasferiti a corrispondenti capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottorubrica « Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale ».

Art. 3.

L'Ufficio previsto nell'articolo precedente è costituito da personale comandato da altre Amministrazioni e da personale avventizio, assunto a norma del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, secondo le tabelle già approvate ai sensi dell'art. 5, terzo comma, del decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 443, che potranno essere variate a norma della disposizione stessa.

Il personale già in servizio presso il Ministero per la Consulta Nazionale è trasferito all'Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale.

Art. 4.

Qualora un Ministro sia incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale, egli esercita, in luogo del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutte le attribuzioni già devolute al Ministro per la Consulta Nazionale, comprese quelle relative all'amministrazione dei fondi indicati nel secondo comma dell'art. 2.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 10 dicembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 23. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, numero 827.

Proroga dell'incarico gratuito di commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, istitutiva del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari;

Visto il R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031, recante norme per l'applicazione della citata legge;

Visti i successivi Regi decreti 2 luglio 1936, n. 1413, e 24 ottobre 1942, n. 1562, sull'ordinamento del Consorzio predetto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, relativo allo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici ed alla nomina dei commissari;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 settembre 1944, n. 341, col quale il sig. avv. Mazzucca Emilio venne nominato commissario straordinario del Consorzio per la durata di mesi sei a decorrere dal 27 settembre 1944;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, con il quale il predetto incarico commissariale è stato prorogato di mesi quattro e cioè sino al 27 luglio 1945;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, con il quale l'incarico fu ancora prorogato di mesi tre, e cioè fino al 27 ottobre 1945;

Ritenuta la necessità di prorogare per altri due mesi la gestione commissariale del Consorzio, mantenendo l'avvocato Mazzucca nell'incarico già assegnatogli;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'incarico gratuito di commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari, conferito all'avv. Mazzucca Emilio, coi decreti Luogotenenziali 27 settembre 1944, 10 maggio 1945 e 10 agosto 1945, è prorogato di mesi due e cioè sino al 27 dicembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 27. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 2.

Costituzione di un « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali ».

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del governo e la facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che detta nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'importatore di merci estere in Italia, per ottenere la valuta necessaria alla importazione, ha l'obbligo di versare all'Ufficio italiano cambi la quota addizionale prevista dall'art. 5 oltre al controvalore in lire — al cambio ufficiale — dell'ammontare della valuta suddetta.

Art. 2.

La quota addizionale pagata ai sensi dell'articolo precedente è versata, a cura dell'Ufficio italiano cambi, alla Banca d'Italia, in un conto corrente intestato al « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali », amministrato dall'Ufficio suddetto.

Art. 3.

L'esportatore di merci nazionali, all'atto della cessione all'Ufficio italiano cambi della valuta derivante dall'esportazione, riceverà la quota addizionale prevista dall'art. 5, oltre al controvalore in lire al cambio ufficiale della valuta estera ceduta.

Art. 4.

La quota addizionale dovuta ai sensi del precedente articolo è prelevata dal conto corrente intestato al « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali ».

Art. 5.

Il Ministro per il commercio con l'estero, d'intesa con quelli per il tesoro e per l'industria e il commercio, determinerà la misura della quota addizionale prevista dagli articoli 1 e 3.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LA MALFA — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1945.

Nomina dei revisori della gestione commissariale dell'Ente Zolfi Siciliani.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° ottobre 1944, n. 322, con il quale sono stati emanati provvedimenti per l'Ente Zolfi Siciliani;

Ritenuto che, a norma dell'art. 4 del decreto succitato, devesi provvedere alla nomina dei revisori, al fine di controllare la gestione commissariale dell'Ente stesso;

Vista la designazione fatta dal Ministero del tesoro;

Vista la designazione fatta dai produttori consorziati;

Decreta:

Sono nominati revisori della gestione commissariale dell'Ente Zolfi Siciliani per gli esercizi solferi 1944-45 e 1945-46 i signori:

Ricci gr. uff. dott. Benvenuto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Lauri dott. ing. Raffaele, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Caiozzo dott. Camillo, in rappresentanza dei produttori consorziati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

naio 1946, n. 2.

Costituzione di un « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali ».

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del governo e la facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che detta nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'importatore di merci estere in Italia, per ottenere la valuta necessaria alla importazione, ha l'obbligo di versare all'Ufficio italiano cambi la quota addizionale prevista dall'art. 5 oltre al controvalore in lire — al cambio ufficiale — dell'ammontare della valuta suddetta.

Art. 2.

La quota addizionale pagata ai sensi dell'articolo precedente è versata, a cura dell'Ufficio italiano cambi, alla Banca d'Italia, in un conto corrente intestato al « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali », amministrato dall'Ufficio suddetto.

Art. 3.

L'esportatore di merci nazionali, all'atto della cessione all'Ufficio italiano cambi della valuta derivante dall'esportazione, riceverà la quota addizionale prevista dall'art. 5, oltre al controvalore in lire al cambio ufficiale della valuta estera ceduta.

Art. 4.

La quota addizionale dovuta ai sensi del precedente articolo è prelevata dal conto corrente intestato al « Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali ».

Art. 5.

Il Ministro per il commercio con l'estero, d'intesa con quelli per il tesoro e per l'industria e il commercio, determinerà la misura della quota addizionale prevista dagli articoli 1 e 3.

Art. 6.

Il Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con quello per il tesoro, provvederà con decreto a fissare le modalità di applicazione delle disposizioni che precedono.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LA MALFA — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1946

Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1945.

Nomina dei revisori della gestione commissariale dell'Ente Zolfi Siciliani.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° ottobre 1944, n. 322, con il quale sono stati emanati provvedimenti per l'Ente Zolfi Siciliani;

Ritenuto che, a norma dell'art. 4 del decreto succitato, devesi provvedere alla nomina dei revisori, al fine di controllare la gestione commissariale dell'Ente stesso;

Vista la designazione fatta dal Ministero del tesoro;

Vista la designazione fatta dai produttori consorziati;

Decreta:

Sono nominati revisori della gestione commissariale dell'Ente Zolfi Siciliani per gli esercizi solfiferi 1944-45 e 1945-46 i signori:

Ricci gr. uff. dott. Benvenuto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Lauri dott. ing. Raffaele, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Caiozzo dott. Camillo, in rappresentanza dei produttori consorziati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio

GRONCHI

Il Ministro per il tesoro

CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Sostituzione del presidente e nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Cento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduti i decreti del Capo del Governo in data 27 ottobre e 20 febbraio 1939, con i quali l'avv. Alberto Verdi e il conte Marcantonio Chiarelli vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Cento;

Considerato che il predetto avv. Alberto Verdi ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Alberto Verdi, il conte Marcantonio Chiarelli è nominato presidente della Cassa di risparmio di Cento e il sig. Enrico Zerbinati è nominato vice presidente della Cassa stessa a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Il Ministro: Corbino

(65)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca cooperativa marittima Trapanese, con sede in Trapani.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 29 ottobre 1936, con il quale il dott. Salvatore Perrera venne nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Salvatore Perrera, il dottor Girolamo Solina di Savino è nominato commissario liquidatore della Banca cooperativa marittima Trapanese, società anonima cooperativa con sede in Trapani, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Il Ministro: Corbino

(40)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1945.

Conferma del presidente e nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Teramo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 21 giugno 1940 del Capo del Governo, con il quale il comm. dott. Domenico Maria Savini e il comm. Cesare Forcella vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo;

Considerato che i predetti sono decaduti dalle soprac-cennate cariche per compiuto periodo;

Decreta:

Il comm. dott. Domenico Maria Savini è confermato nella carica di presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo ed il dott. Luca Januari Scaricamazza è nominato vice presidente della detta azienda, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

0263
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Sostituzione del presidente e nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Cento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduti i decreti del Capo del Governo in data 27 ottobre e 20 febbraio 1939, con i quali l'avv. Alberto Verdi e il conte Marcantonio Chiarelli vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Cento;

Considerato che il predetto avv. Alberto Verdi ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Alberto Verdi, il conte Marcantonio Chiarelli è nominato presidente della Cassa di risparmio di Cento e il sig. Enrico Zerbinati è nominato vice presidente della Cassa stessa a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(65)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca cooperativa marittima Trapanese, con sede in Trapani.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 29 ottobre 1936, col quale fu disposta la trasformazione della liquidazione volontaria della Banca cooperativa marittima Trapanese, società anonima cooperativa con sede in Trapani, in quella coatta, contemplata dal titolo 7°, capo 3, della legge bancaria;

Veduto il decreto in data 29 ottobre 1936, con il quale il dott. Salvatore Perrera venne nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Salvatore Perrera, il dottor Girolamo Solina di Savino è nominato commissario liquidatore della Banca cooperativa marittima Trapanese, società anonima cooperativa con sede in Trapani, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(49)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1945.

Conferma del presidente e nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Teramo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 21 giugno 1940 del Capo del Governo, con il quale il comm. dott. Domenico Maria Savini e il comm. Cesare Forcella vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo;

Considerato che i predetti sono decaduti dalle sopraccennate cariche per compiuto periodo;

Decreta:

Il comm. dott. Domenico Maria Savini è confermato nella carica di presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo ed il dott. Luca Januari Scarienmazza è nominato vice presidente della detta azienda, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(67)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0264

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1946.

Determinazione di un nuovo valore dei buoni assegnati ai conferenti cereali ai Granai del popolo per l'acquisto di tessuti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1945, concernente l'assegnazione di buoni per l'acquisto di tessuti ai conferenti cereali ai Granai del popolo;

Visto il decreto Ministeriale 16 ottobre 1945, concernente la determinazione di un nuovo valore dei buoni assegnati ai conferenti cereali ai Granai del popolo per l'acquisto di tessuti;

Ritenuta la necessità di variare il valore di detti buoni;

Decreta:

Art. 1.

Il valore dei buoni assegnati ai conferenti cereali ai Granai del popolo per l'acquisto dei tessuti a prezzi speciali resta stabilito come segue:

Italia insulare: L. 340 per q.le conferito e frazioni in proporzione;

Italia meridionale, Lazio, Abruzzi e Molise: L. 238 per q.le conferito e frazioni in proporzione;

Toscana, Marche e Umbria: L. 170 per q.le conferito e frazioni in proporzione.

Art. 2.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura rilascerà i buoni agli agricoltori, attraverso i suoi uffici provinciali e comunali, non oltre il 31 gennaio 1946.

Art. 3.

Gli agricoltori che avranno ottenuto i buoni dovranno ritirare la merce non oltre un mese dal giorno in cui la merce stessa sarà stata messa a loro disposizione dalle organizzazioni incaricate della distribuzione.

Roma, addì 7 gennaio 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(81)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Foligno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, e 4 giugno 1938, n. 1122;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 8 settembre 1944 del prefetto reggente la provincia di Perugia, con il quale il dott. Alessandro Buffetti Berardi venne nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Foligno;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria del predetto Istituto;

Decreta:

I signori dott. Alessandro Buffetti Berardi e dott. ingegnere Felice Sabatini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Foligno, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(69)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Nomina del commissario straordinario del Monte di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 228, relativo alla estensione ad istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di enti pubblici;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Monte di Bologna è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Ezio Piacentini è nominato commissario straordinario del Monte predetto con tutti i poteri del Consiglio di amministrazione e con l'incarico di promuovere, appena possibile, la ricostituzione del Consiglio stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1946.

Determinazione di un nuovo valore dei buoni assegnati ai conferenti cereali ai Granai del popolo per l'acquisto di tessuti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1945, concernente l'assegnazione di buoni per l'acquisto di tessuti ai conferenti cereali ai Granai del popolo;

Visto il decreto Ministeriale 16 ottobre 1945, concernente la determinazione di un nuovo valore dei buoni assegnati ai conferenti cereali ai Granai del popolo per l'acquisto di tessuti;

Ritenuta la necessità di variare il valore di detti buoni;

Decreta:

Art. 1.

Il valore dei buoni assegnati ai conferenti cereali ai Granai del popolo per l'acquisto dei tessuti a prezzi speciali resta stabilito come segue:

Italia insulare: L. 340 per q.le conferito e frazioni in proporzione;

Italia meridionale, Lazio, Abruzzi e Molise: L. 238 per q.le conferito e frazioni in proporzione;

Toscana, Marche e Umbria: L. 170 per q.le conferito e frazioni in proporzione.

Art. 2.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura rilascerà i buoni agli agricoltori, attraverso i suoi uffici provinciali e comunali, non oltre il 31 gennaio 1946.

Art. 3.

Gli agricoltori che avranno ottenuto i buoni dovranno ritirare la merce non oltre un mese dal giorno in cui la merce stessa sarà stata messa a loro disposizione dalle organizzazioni incaricate della distribuzione.

Roma, addì 7 gennaio 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(81)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Foligno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 8 settembre 1944 del prefetto reggente la provincia di Perugia, con il quale il dott. Alessandro Buffetti Berardi venne nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Foligno;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria del predetto Istituto;

Decreta:

I signori dott. Alessandro Buffetti Berardi e dott. ingegnere Felice Sabatini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Foligno, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(69)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Nomina del commissario straordinario del Monte di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 226, relativo alla estensione ad istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di enti pubblici;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Monte di Bologna è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Ezio Piacentini è nominato commissario straordinario del Monte predetto con tutti i poteri del Consiglio di amministrazione e con l'incarico di promuovere, appena possibile, la ricostituzione del Consiglio stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(70)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 gennaio 1946 - N. 8

Argentina	25 —	Olanda	37,7415
Australia	323,70	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87683	S. U. America	100 —
Francia	0,8406	Svezia	23,845
Gran Bretagna	400 —	Svizzera	23,31
India (Bombay)	30,349	Turchia	77,52
Nuova Zelanda	325,45	Unione Sud Afr.	403,50

Rendita 3.50 % 1906	101,975
Id. 3.50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,70
Redimibile 3.50 % 1934	89,575
Id. 5 % 1936	98,225
Obbligazioni Venezie 3.50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	100,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	100,475
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	100,475
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,425
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,60
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,825

Media dei cambi e dei titoli dell'11 gennaio 1946 - N. 9

Argentina	25 —	Olanda	37,7415
Australia	323,70	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87683	S. U. America	100 —
Francia	0,8406	Svezia	23,845
Gran Bretagna	400 —	Svizzera	23,31
India (Bombay)	30,349	Turchia	77,52
Nuova Zelanda	325,45	Unione Sud Afr.	403,50

Rendita 3.50 % 1906	102,625
Id. 3.50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,375
Redimibile 3.50 % 1934	89,15
Id. 5 % 1936	97,95
Obbligazioni Venezie 3.50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	100,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	100,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,475
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,625
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,70

Media dei cambi e dei titoli del 12 gennaio 1946 - N. 10

Argentina	25 —	Olanda	37,7415
Australia	323,70	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87683	S. U. America	100 —
Francia	0,8406	Svezia	23,845
Gran Bretagna	400 —	Svizzera	23,31
India (Bombay)	30,349	Turchia	77,52
Nuova Zelanda	325,45	Unione Sud Afr.	403,50

Rendita 3.50 % 1906	102,40
Id. 3.50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,40
Redimibile 3.50 % 1934	89 —
Id. 5 % 1936	98,175
Obbligaz. Venezie 3.50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giug. 1948)	100,225
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	100,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,375
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,475
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,525

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 22 dicembre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Maury Gurgel Valente, Vice console del Brasile a Napoli.

(78)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Temporanea assegnazione in soprannumero di notaio a Roma

Con decreto Ministeriale del 13 dicembre 1945, il notaio dott. Vesci Guglielmo fu Filiberto, della sede di Asmara (Africa italiana), è temporaneamente assegnato in soprannumero al comune di Roma, a norma dell'art. 1 della legge 17 giugno 1943, n. 641, a condizione che adempia alle prescrizioni dell'art. 2 della legge stessa nei modi e termini ivi stabiliti.

(84)

Trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali dell'8 gennaio 1946 il sig. Alonzo Francesco, notaio nel comune di Scordia, distretto notarile di Caltagirone, è traslocato nel comune di Catania, ed il signor Farisoglio Francesco, notaio nel comune di Orvinio, distretto notarile di Rieti, è traslocato nel comune di Fara in Sabina, stesso distretto.

(86)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Media dei cambi e dei titoli del 10 gennaio 1946 - N. 8

Argentina	25 —	Olanda	37,7415
Australia	323,70	Portogallo	4,057
Canada	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87083	S. U. America	100 —
Francia	0,8406	Svezia	23,845
Gran Bretagna	400 —	Svizzera	23,31
India (Bombay)	30,349	Turchia	77,52
Nuova Zelanda	325,45	Unione Sud Afr.	403,50

Rendita 3,50 % 1906	101,975
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,70
Redimibile 3,50 % 1934	89,575
Id. 5 % 1936	98,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	100,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	100,475
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	100,475
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,425
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,60
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,825

Media dei cambi e dei titoli dell'11 gennaio 1946 - N. 9

Argentina	25 —	Olanda	37,7415
Australia	323,70	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87083	S. U. America	100 —
Francia	0,8406	Svezia	23,845
Gran Bretagna	400 —	Svizzera	23,31
India (Bombay)	30,349	Turchia	77,52
Nuova Zelanda	325,45	Unione Sud Afr.	403,50

Rendita 3,50 % 1906	102,625
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,375
Redimibile 3,50 % 1934	89,15
Id. 5 % 1936	97,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	100,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	100,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,475
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,625
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,70

Argentina	25 —	Olanda	37,7415
Australia	323,70	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87083	S. U. America	100 —
Francia	0,8406	Svezia	23,845
Gran Bretagna	400 —	Svizzera	23,31
India (Bombay)	30,349	Turchia	77,52
Nuova Zelanda	325,45	Unione Sud Afr.	403,50

Rendita 3,50 % 1906	102,40
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,40
Redimibile 3,50 % 1934	89 —
Id. 5 % 1936	98,175
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giug. 1948)	100,225
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	100,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,375
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,475
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,525

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 22 dicembre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Maury Gurgel Valente, Vice console del Brasile a Napoli.

(78)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Temporanea assegnazione in soprannumero di notaio a Roma

Con decreto Ministeriale del 13 dicembre 1945, il notaio dott. Vesci Guglielmo fu Filiberto, della sede di Asmara (Africa italiana), è temporaneamente assegnato in soprannumero al comune di Roma, a norma dell'art. 1 della legge 17 giugno 1943, n. 641, a condizione che adempia alle prescrizioni dell'art. 2 della legge stessa nei modi e termini ivi stabiliti.

(84)

Trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali dell'8 gennaio 1946 il sig. Alonzo Francesco, notaio nel comune di Scordia, distretto notarile di Caltagirone, è traslocato nel comune di Catania, ed il signor Farisoglio Francesco, notaio nel comune di Orvinio, distretto notarile di Rieti, è traslocato nel comune di Fara in Sabina, stesso distretto.

(86)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 2 6 8

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 15 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 300 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 821.

Mantenimento in servizio attivo a decorrere dall'anno accademico 1945-46 del prof. Gaetano De Sanctis. Pag. 106

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1945, n. 822.

Modificazione dell'art. 14 del decreto-legge Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, concernente il tasso che la Cassa depositi e prestiti corrisponde all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sui fondi della gestione dei conti correnti postali . . . . . Pag. 106

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Dichiarazione di inefficacia e di niuno effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di tutti i provvedimenti e le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi alla utilizzazione della rete ferroviaria ed alla circolazione del materiale mobile per scopi o servizi di carattere militare o politico a vantaggio sia proprio, che di quello delle forze armate di occupazione tedesca . . . . . Pag. 107

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1945.

Dichiarazione di inefficacia e di niuno effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, di tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Dichiarazione di inefficacia e di niuno effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, di tutte le disposizioni di servizio emanate dalla sedicente repubblica sociale italiana, relativamente alla utilizzazione di automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'Africa italiana. Pag. 108

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.

Gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Corinaldo (Ancona) . . . . . Pag. 108

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.

Proroga della gestione straordinaria della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C. di Altavilla Irpina (Avellino) . . . . . Pag. 108

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1945.

Incorporazione della Cassa rurale e artigiana di Vicoforte nella Cassa di risparmio di Cuneo . . . Pag. 109

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1945.

Apertura di uno sportello in Vedelago (Treviso) della Banca popolare di Castelfranco Veneto (Treviso). Pag. 109

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1945.

Conferma del commissario del Monte di credito su pegno di Verona . . . . . Pag. 109

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1945.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Ravenna . . . . . Pag. 110

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

0269

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 15 gennaio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 900 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 821.
Mantenimento in servizio attivo a decorrere dall'anno accademico 1945-46 del prof. Gaetano De Sanctis. Pag. 106

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1945, n. 822.
Modificazione dell'art. 14 del decreto-legge Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, concernente il tasso che la Cassa depositi e prestiti corrisponde all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sui fondi della gestione dei conti correnti postali . . . . . Pag. 106

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.
Dichiarazione di inefficacia e di niuno effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di tutti i provvedimenti e le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi alla utilizzazione della rete ferroviaria ed alla circolazione del materiale mobile per scopi o servizi di carattere militare o politico a vantaggio sia proprio, che di quello delle forze armate di occupazione tedesca . . . . . Pag. 107

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1945.
Dichiarazione di inefficacia e di niuno effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, di tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti al già Ministero delle comunicazioni, ora Ministero dei trasporti, caduti temporaneamente nella disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca. Pag. 107

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.
Dichiarazione di inefficacia e di niuno effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, di tutte le disposizioni di servizio emanate dalla sedicente repubblica sociale italiana, relativamente alla utilizzazione di automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'Africa italiana. Pag. 108

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.
Gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Corinaldo (Ancona) . . . . . Pag. 108

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.
Proroga della gestione straordinaria della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C. di Altavilla Irpina (Avellino) . . . . . Pag. 108

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1945.
Incorporazione della Cassa rurale e artigiana di Vicoforte nella Cassa di risparmio di Cuneo . . . Pag. 109

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1945.
Apertura di uno sportello in Vedelago (Treviso) della Banca popolare di Castelfranco Veneto (Treviso). Pag. 109

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1945.
Conferma del commissario del Monte di credito su pegno di Verona . . . . . Pag. 109

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1945.
Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Ravenna . . . . . Pag. 110

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1945.
Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Ravenna . . . . Pag. 110

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1946.
Nomina del commissario straordinario della Sezione di credito agrario per l'Emilia e per le Romagne . Pag. 110

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA n. 1 del 29 dicembre 1945.
Abilitazione del porto di Taranto a compiere operazioni sanitarie . . . . . Pag. 111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio: 98° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 Pag. 111

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 112
36ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto (1908) . . . . . Pag. 112

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 12 DEL 15 GENNAIO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **Unione esercizi elettrici, società per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società finanziaria assicurativa, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1945. — **Società anonima per la ferrovia Mantova-Cremona, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Amministrazione provinciale di Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1945. — **Società anonima tranvie Sorrentine, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1945. — **Società per azioni ferrovia Padova-Piazzola, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1945. — **Cartiere Burgo, società per azioni, in Verzuolo:** Elenco delle obbligazioni 6 % sorteggiate nella estrazione del 4 dicembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Immobiliare Novarese-Lombarda, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1945. — **Società per azioni Acquedotto De Ferrari Galliera:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 1° dicembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Verbano per la trazione elettrica, in Pallanza:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 10 dicembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Municipio di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1945. — **« Bergomi » società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1945. — **Società Nebiolo, anonima in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1945. — **Società nazionale di ferrovie e tranvie, anonima in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 24ª estrazione del 15 dicembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima « Dr. A. Wander S. A. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1945. — **Comune di Galliate (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1945. — **Manifattura Sebina Umberto Ravasio e C., anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1945. — **Amministrazione provinciale di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1945. — **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni del Prestito 1919 - 5 % - sorteggiate nella

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 821.

Mantenimento in servizio attivo a decorrere dall'anno accademico 1945-46 del prof. Gaetano De Sanctis.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il prof. Gaetano De Sanctis, ordinario di storia greca nella Regia università di Roma, è trattenuto in servizio attivo a decorrere dall'anno accademico 1945-46 e non è soggetto ad alcun limite di età per il collocamento a riposo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 19. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1945, n. 822.

Modificazione dell'art. 14 del decreto-legge Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, concernente il tasso che la Cassa depositi e prestiti corrisponde all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sui fondi della gestione dei conti correnti postali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 6 settembre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046
0271

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1946.
Nomina del commissario straordinario della Sezione di credito agrario per l'Emilia e per le Romagne . Pag. 110

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA n. 1 del 20 dicembre 1945.
Abilitazione del porto di Taranto a compiere operazioni sanitarie . . . . . Pag. 111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio: 168° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 Pag. 111

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 112
36ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto (1908) . . . . . Pag. 112

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 12 DEL 15 GENNAIO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi: n. 2: **Unione esercizi elettrici, società per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società finanziaria assicurativa, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1945. — **Società anonima per la ferrovia Mantova-Cremona, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Amministrazione provinciale di Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1945. — **Società anonima tranvie Sorrentine, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1945. — **Società per azioni ferrovia Padova-Piazzola, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1945. — **Cartiere Burgo, società per azioni, in Verzuolo:** Elenco delle obbligazioni 6 % sorteggiate nella estrazione del 4 dicembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Immobiliare Novarese-Lombarda, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1945. — **Società per azioni Acquedotto De Ferrari Galliera:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 1° dicembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Verbano per la trazione elettrica, in Pallanza:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 10 dicembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Municipio di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1945. — **« Bergomi » società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1945. — **Società Nebiolo, anonima in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1945. — **Società nazionale di ferrovie e tranvie, anonima in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 21ª estrazione del 15 dicembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima « Dr. A. Wander S. A. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1945. — **Comune di Galliate (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1945. — **Manifattura Sebina Umberto Ravasio e C., anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1945. — **Amministrazione provinciale di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1945. — **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni del Prestito 1919 - 5 % - sorteggiate nella estrazione del 10 dicembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso — **Città di Tortona:** Elenco delle obbligazioni del Prestito civico sorteggiate nella 14ª estrazione del 1° dicembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 821.

Mantenimento in servizio attivo a decorrere dall'anno accademico 1945-46 del prof. Gaetano De Sanctis.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il prof. Gaetano De Sanctis, ordinario di storia greca nella Regia università di Roma, è trattenuto in servizio attivo a decorrere dall'anno accademico 1945-46 e non è soggetto ad alcun limite di età per il collocamento a riposo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 19. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1945, n. 822.

Modificazione dell'art. 14 del decreto-legge Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, concernente il tasso che la Cassa depositi e prestiti corrisponde all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sui fondi della gestione dei conti correnti postali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, col quale è istituito alle dipendenze del Ministero delle poste e dei telegrafi il servizio dei conti correnti e degli assegni postali;
Visto il regolamento per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale anzidetto, approvato con decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 622;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 14 del decreto-legge Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, viene modificato come appresso:

« I fondi disponibili sono versati in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti al tasso corrispondente al frutto medio annuale, lordo di qualunque spesa, che la Cassa riceve dalla massa dei capitali da essa amministrati, dedotti quindici centesimi.

« Qualora il tasso dell'apposito conto corrente della Cassa presso il Tesoro, al quale i detti fondi devono essere versati, discenda al disotto del tasso medio percentuale annuo che la Cassa ricava dai capitali da essa amministrati, la Cassa stessa corrisponderà all'Amministrazione postale il tasso del conto corrente col Tesoro, diminuito di quindici centesimi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 20. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Dichiarazione di inefficacia e di niuno effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di tutti i provvedimenti e le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi alla utilizzazione della rete ferroviaria ed alla circolazione del materiale mobile per scopi o servizi di carattere militare o politico a vantaggio sia proprio, che di quello delle forze armate di occupazione tedesca.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana con numerosi provvedimenti e disposizioni di servizio hanno ordinato la utilizzazione della rete ferroviaria e del materiale mobile dei territori occupati dalle forze armate tedesche per scopi e per servizi militari e politici propri e delle si sono effettuate contro gli interessi politici e militari dello Stato a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutti i suddetti provvedimenti e disposizioni di servizio devono essere dichiarati inefficaci e, quindi, improduttivi di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione ferroviaria;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tutti i provvedimenti e le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi alla utilizzazione della rete ferroviaria ed alla circolazione del materiale mobile per scopi o servizi di carattere militare o politico a vantaggio sia proprio che di quello delle forze armate di occupazione tedesca.

Roma, addì 25 settembre 1945

Il Ministro: LA MALFA

(72)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1945.

Dichiarazione di inefficacia e di niuno effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, di tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti al già Ministero delle comunicazioni, ora Ministero dei trasporti, caduti temporaneamente nelle disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti al già Ministero delle comunicazioni, ora Ministero dei trasporti, rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche, destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari a vantaggio dell'occupante tedesco, con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefli-

0273
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 11 del decreto-legge Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, viene modificato come appresso:

« I fondi disponibili sono versati in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti al tasso corrispondente al frutto medio annuale, lordo di qualunque spesa, che la Cassa riceve dalla massa dei capitali da essi amministrati, dedotti quindici centesimi.

« Qualora il tasso dell'apposito conto corrente della Cassa presso il Tesoro, al quale i detti fondi devono essere versati, discenda al disotto del tasso medio percentuale annuo che la Cassa ricava dai capitali da essa amministrati, la Cassa stessa corrisponderà all'Amministrazione postale il tasso del conto corrente col Tesoro, diminuito di quindici centesimi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 20. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Dichiarazione di inefficacia e di niuno effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di tutti i provvedimenti e le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi alla utilizzazione della rete ferroviaria ed alla circolazione del materiale mobile per scopi o servizi di carattere militare o politico a vantaggio sia proprio, che di quello delle forze armate di occupazione tedesca.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana con numerosi provvedimenti e disposizioni di servizio hanno ordinato la utilizzazione della rete ferroviaria e del materiale mobile dei territori occupati dalle forze armate tedesche per scopi e per servizi militari e politici propri e delle suddette forze armate occupanti;

Che l'Amministrazione ferroviaria non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione ferroviaria e la utilizzazione degli impianti avvenute per gli scopi e per i servizi suddetti, che, anzi, queste si sono effettuate contro gli interessi politici e militari dello Stato a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutti i suddetti provvedimenti e disposizioni di servizio devono essere dichiarati inefficaci e, quindi, improduttivi di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione ferroviaria;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tutti i provvedimenti e le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi alla utilizzazione della rete ferroviaria ed alla circolazione del materiale mobile per scopi o servizi di carattere militare o politico a vantaggio sia proprio che di quello delle forze armate di occupazione tedesca.

Roma, addì 25 settembre 1945

Il Ministro: LA MALFA

(72)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1945.

Dichiarazione di inefficacia e di niuno effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, di tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti al già Ministero delle comunicazioni, ora Ministero dei trasporti, caduti temporaneamente nelle disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti al già Ministero delle comunicazioni, ora Ministero dei trasporti, rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche, destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari a vantaggio dell'occupante tedesco, con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci, e, quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

0 2 7 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti al già Ministero delle comunicazioni, ora Ministero dei trasporti, caduti temporaneamente nelle disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

Roma, addì 29 settembre 1945

Il Ministro: LA MALFA

(71)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Dichiarazione di inefficacia e di niuno effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, di tutte le disposizioni di servizio emanate dalla sedicente repubblica sociale italiana, relativamente alla utilizzazione di automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'Africa italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'Africa italiana rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi ufficiali ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuto nel suo interesse la circolazione dei detti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione dell'Africa italiana caduti temporaneamente nelle disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione

---

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.

Gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Corinaldo (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Corinaldo (Ancona) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Corinaldo (Ancona), è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(63)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.

Proroga della gestione straordinaria della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C. di Altavilla Irpina (Avellino).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto Ministeriale in data 11 novembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicem-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti al già Ministero delle comunicazioni, ora Ministero dei trasporti, caduti temporaneamente nelle disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

Roma, addì 29 settembre 1945

Il Ministro: LA MALFA

(71)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Dichiarazione di inefficacia e di niuno effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, di tutte le disposizioni di servizio emanate dalla sedicente repubblica sociale italiana, relativamente alla utilizzazione di automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'Africa italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'Africa italiana rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi ufficiali ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuto nel suo interesse la circolazione dei detti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione dell'Africa italiana caduti temporaneamente nelle disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro: PARRI

(73)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.

Gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Corinaldo (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Corinaldo (Ancona) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Corinaldo (Ancona), è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(63)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.

Proroga della gestione straordinaria della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C. di Altavilla Irpina (Avellino).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto Ministeriale in data 11 novembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre stesso anno, con il quale venne disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., società collettiva con sede in Altavilla Irpina (Avellino) e vennero no-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

minati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza;

Visto che il periodo massimo di durata delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 58 della legge bancaria in un anno è scaduto il 16 dicembre 1945 e che ricorrono gli estremi richiesti dallo stesso articolo perchè si possa eccezionalmente prorogare la straordinaria amministrazione della predetta banca per un altro periodo non superiore ai sei mesi;

Visto che è opportuno limitare l'ulteriore proroga a soli tre mesi;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Banca commerciale A. [illegible]ssi, Bartolini & C., società collettiva con sede in [illegible]avilla Irpina (Avellino), sono prorogate ai sensi e per gli effetti di cui al titolo 7°, capo 2° del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, per altri tre mesi e cioè sino al 16 marzo 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1945

(42) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1945.

Incorporazione della Cassa rurale e artigiana di Vicoforte nella Cassa di risparmio di Cuneo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 28 e 47, 2° comma, del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Cuneo, in data 19 dicembre 1944;

Vista la deliberazione presa dall'assemblea generale straordinaria dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Vicoforte, in data 20 agosto 1944;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana, società cooperativa in nome collettivo, di Vicoforte, con sede in Vicoforte (Cuneo), nella Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, alle condizioni indicate nelle deliberazioni sopra richiamate dei rispettivi organi amministrativi.

La Cassa di risparmio di Cuneo è autorizzata a sostituirsi alla Cassa rurale ed artigiana suddetta, nella piazza di Vicoforte, con una propria dipendenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gaz-*

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1945.

Apertura di uno sportello in Vedelago (Treviso) della Banca popolare di Castelfranco Veneto (Treviso).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda della Banca popolare di Castelfranco Veneto, cooperativa per azioni con sede in Castelfranco Veneto (Treviso);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Castelfranco Veneto (Treviso) è autorizzata ad aprire un proprio sportello in Vedelago (Treviso), con funzionamento limitato a tre giorni settimanali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1945

(51) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1945.

Conferma del commissario del Monte di credito su pegno di Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, relativo alla estensione ad istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di enti pubblici;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 6 giugno 1945 del Prefetto della provincia di Verona, con il quale il rag. Tullio Bonomini venne nominato commissario del Monte di credito su pegno di Verona in seguito alle dimissioni presentate nel settembre 1944 dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto;

Decreta:

Il rag. Tullio Bonomini è confermato nella carica di commissario del Monte di credito su pegno di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Comitato di sorveglianza;

Visto che il periodo massimo di durata delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 58 della legge bancaria in un anno è scaduto il 16 dicembre 1945 e che ricorrono gli estremi richiesti dallo stesso articolo perchè si possa eccezionalmente prorogare la straordinaria amministrazione della predetta banca per un altro periodo non superiore ai sei mesi;

Visto che è opportuno limitare l'ulteriore proroga a soli tre mesi;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., società collettiva con sede in Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), sono prorogate ai sensi e per gli effetti di cui al titolo 7°, capo 2° del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, per altri tre mesi e cioè sino al 16 marzo 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1945

(42) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1945.

Incorporazione della Cassa rurale e artigiana di Vicoforte nella Cassa di risparmio di Cuneo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 28 e 47, 2° comma, del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Cuneo, in data 19 dicembre 1944;

Vista la deliberazione presa dall'assemblea generale straordinaria dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Vicoforte, in data 20 agosto 1944;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana, società cooperativa in nome collettivo, di Vicoforte, con sede in Vicoforte (Cuneo), nella Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, alle condizioni indicate nelle deliberazioni sopra richiamate dei rispettivi organi amministrativi.

La Cassa di risparmio di Cuneo è autorizzata a sostituirsi alla Cassa rurale ed artigiana suddetta, nella piazza di Vicoforte, con una propria dipendenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1945

(43) *Il Ministro*: Corbino

Apertura di uno sportello in Vedelago della Banca popolare di Castelfranco Veneto (Treviso).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda della Banca popolare di Castelfranco Veneto, cooperativa per azioni con sede in Castelfranco Veneto (Treviso);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Castelfranco Veneto (Treviso) è autorizzata ad aprire un proprio sportello in Vedelago (Treviso), con funzionamento limitato a tre giorni settimanali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1945

(51) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1945.

Conferma del commissario del Monte di credito su pegno di Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, relativo alla estensione ad istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di enti pubblici;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 6 giugno 1945 del Prefetto della provincia di Verona, con il quale il rag. Tullio Bonomini venne nominato commissario del Monte di credito su pegno di Verona in seguito alle dimissioni presentate nel settembre 1944 dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto;

Decreta:

Il rag. Tullio Bonomini è confermato nella carica di commissario del Monte di credito su pegno di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1945

(48) *Il Ministro*: Corbino

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1945.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto prefettizio in data 29 gennaio 1945, con il quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ravenna;

Veduto il proprio decreto in data 21 novembre 1945, con il quale è stato nominato il presidente della Cassa predetta;

Decreta:

Il dott. Guido Conti è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1945

Il Ministro: Corbino

(66)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1945.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento del Capo del soppresso [illegible] risparmio e per l'eser-

Considerato che, avendo i predetti rassegnato le dimissioni dalle cariche anzidette, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dei signori dott. Riccardo Ballardini e cav. rag. Ettore Fabbri, i signori rag. Camillo Ghirardini e dott. Giovanni Amadei sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Ravenna, con sede in Ravenna, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1945

Il Ministro: Corbino

(64)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1946.

Nomina del commissario straordinario della Sezione di credito agrario per l'Emilia e per le Romagne.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo alla estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, approvato con decreto del Capo del Governo in data 29 agosto 1939;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi della Sezione di credito agrario per l'Emilia e per le Romagne sono sciolti.

Art. 2.

Il prof. Paolo Pagliazzi è nominato commissario straordinario della Sezione predetta con tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi. Nell'esercizio delle funzioni devolute al Comitato centrale del credito della Sezione, il commissario sarà assistito da un collegio composto dall'Ispettore compartimentale dell'agricoltura per l'Emilia e da due persone scelte dal commissario stesso, con voto consultivo.

Il commissario ha facoltà di procedere alla nomina dei componenti i Comitati locali del credito.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1945.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto prefettizio in data 29 gennaio 1945, con il quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ravenna;

Veduto il proprio decreto in data 21 novembre 1945, con il quale è stato nominato il presidente della Cassa predetta;

Decreta:

Il dott. Guido Conti è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1945

Il Ministro: COSTANO

(66)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1945.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento del Capo del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 30 dicembre 1942, con cui i signori dott. Riccardo Ballardini e cav. rag. Ettore Fabbri vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Ravenna;

Considerato che, avendo i predetti rassegnato le dimissioni dalle cariche anzidette, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dei signori dott. Riccardo Ballardini e cav. rag. Ettore Fabbri, i signori rag. Camillo Ghirardini e dott. Giovanni Amadei sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Ravenna, con sede in Ravenna, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1945

Il Ministro: COSTANO

(64)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1946.

Nomina del commissario straordinario della Sezione di credito agrario per l'Emilia e per le Romagne.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo alla estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, approvato con decreto del Capo del Governo in data 29 agosto 1939;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi della Sezione di credito agrario per l'Emilia e per le Romagne sono sciolti.

Art. 2.

Il prof. Paolo Pagliazzi è nominato commissario straordinario della Sezione predetta con tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi. Nell'esercizio delle funzioni devolute al Comitato centrale del credito della Sezione, il commissario sarà assistito da un collegio composto dall'Ispettore compartimentale dell'agricoltura per l'Emilia e da due persone scelte dal commissario stesso, con voto consultivo.

Il commissario ha facoltà di procedere alla nomina dei componenti i Comitati locali del credito.

Art. 3

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea generale dei partecipanti che dovrà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
02280

essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(68)

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA n. 1 del 29 dicembre 1945.

Abilitazione del porto di Taranto a compiere operazioni sanitarie.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Veduto l'art. 28 della Convenzione sanitaria internazionale, firmata a Parigi il 21 giugno 1926, alla quale è stata data piena ed intera esecuzione nel Regno con il R. decreto 19 agosto 1929, n. 1680;

Veduto l'art. 2 del Regolamento di sanità marittima approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636;

Veduto l'art. 28 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 445;

Decreta:

Art. 1.

Il porto di Taranto è abilitato ad effettuare la distruzione periodica dei roditori e quella degli insetti a bordo delle navi e a rilasciare sia i certificati di esenzione della derattizzazione, sia di eseguita derattizzazione e disinsettazione a norma di quanto è prescritto dall'art. 28 della Convenzione internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926, e degli articoli 32, 33, 34 e 44 dell'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

Art. 2.

Lo stesso porto di Taranto è abilitato ad ammettere a libera pratica le navi riconosciute affette di peste, di colera e di febbre gialla, a norma degli articoli 2, 9 e 15 dell'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930 e a compiere le operazioni sanitarie prescritte nei confronti delle navi stesse dagli articoli 5, 6, 13, 14 e 18 dell'ordinanza medesima; e di ammettere a libera pratica le navi aventi a bordo uno o più casi di tifo esantematico o di vaiolo, a norma degli articoli 21 e 23, e a compiere le operazioni sanitarie prescritte dagli articoli 23 e 24 della citata ordinanza.

Art. 3.

Il Prefetto della provincia di Taranto è incaricato della esecuzione della prescritta ordinanza che avrà

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

168 Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 21 luglio 1945, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1945, registro n. 4 Industria, foglio n. 51, con il quale al condominio rappresentato dal procuratore generale avv. Politi Vincenzo di Gaetano, domiciliato in Palermo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata « Montegrande Lampedusa Gibilditoce », in territorio del comune di Palma Montechiaro, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 3 settembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1945, registro n. 4 Industria, foglio n. 354, con il quale al condominio della miniera di zolfo « Gibisa Ciavolotta S. Michele », sita in territorio del comune di Agrigento, rappresentato dal sig. Gravina Giuseppe Principe di Comitini, domiciliato elettivamente ad Agrigento, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera suddetta.

Decreto Ministeriale 2 ottobre 1945, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1945, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 82, con il quale le quote di pertinenza dei signori Lorenzo e Carmelo Terri e dei signori Giuseppe Platania Scammacca e Pietro, Anna e Maria Pia Platania, ammontanti complessivamente a 24/72esimi sulla miniera di zolfo denominata « Caliato Caliatello », sita in territorio del comune di Enna, sono trasferite al sig. Panto Rosario, domiciliato a Catania.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1945, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 45, con il quale la facoltà di coltivare la miniera di salgemma denominata « Comunia », sita in territorio del comune di Calascibetta, provincia di Enna, originariamente accordata al sig. Ernesto Calabrese, domiciliato in Altamura, con decreto Ministeriale 3 luglio 1945, è rinnovata per anni dieci a decorrere dal 3 luglio 1945.

Decreto Ministeriale 23 ottobre 1945, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1945, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 120, con il quale alla S. A. Massa Martana, con sede in Casal Monferrato, è concessa per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare i giacimenti di lignite siti in località denominata « San Faustino », in territorio del comune di Todi e Massa Martana, provincia di Perugia.

Decreto Ministeriale 30 novembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1945, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 135, con il quale la concessione temporanea della miniera di zolfo denominata « Solfatara », in territorio del comune di Manziana, provincia di Roma, della quale è concessionaria la Società Mineraria Anonima Romana (M.A.R.), è estesa alle terre refrattarie.

Decreto Ministeriale 30 novembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1945, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 130, con il quale al comune di Lipari, è concessa per la durata di anni 30, la facoltà di utilizzare le sorgenti di acque minerali site in località « San Calogero », in territorio del comune di Lipari, provincia di Messina.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1945, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 168, con il quale la concessione delle sorgenti di acque termo-minerali denominata « Terme Tricarico », accordata per la durata di anni 50 al sig. Tricarico, col decreto Ministeriale 17 marzo 1938, è intestata ai signori Anna Gurge, Tricarico Mario, Ugo, Guido, Roberto, Antonio, Fortuna, Luigi ed Assunta, rappresentati dall'avv. Antonio Tricarico, domiciliato in Napoli, piazza Bagnoli, 8.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1916

Il Ministro per il tesoro
CARCANO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GUALA

(68)

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA n. 1 del 29 dicembre 1915.

Abilitazione del porto di Taranto a compiere operazioni sanitarie.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Veduto l'art. 28 della Convenzione sanitaria internazionale, firmata a Parigi il 21 giugno 1926, alla quale è stata data piena ed intera esecuzione nel Regno con il R. decreto 19 agosto 1929, n. 1680;

Veduto l'art. 2 del Regolamento di sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636;

Veduto l'art. 28 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1915, n. 445;

Decreta:

Art. 1.

Il porto di Taranto è abilitato ad effettuare la distruzione periodica dei roditori e quella degli insetti a bordo delle navi e a rilasciare sia i certificati di esenzione della derattizzazione, sia di eseguita derattizzazione e disinsettazione a norma di quanto è prescritto dall'art. 28 della Convenzione internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926, e degli articoli 32, 33, 34 e 41 dell'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

Art. 2.

Lo stesso porto di Taranto è abilitato ad ammettere a libera pratica le navi riconosciute affette di peste, di colera e di febbre gialla, a norma degli articoli 2, 9 e 15 dell'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930 e a compiere le operazioni sanitarie prescritte nei confronti delle navi stesse dagli articoli 5, 6, 13, 14 e 18 dell'ordinanza medesima; e di ammettere a libera pratica le navi aventi a bordo uno o più casi di tifo esantematico o di vaiolo, a norma degli articoli 21 e 23, e a compiere le operazioni sanitarie prescritte dagli articoli 23 e 24 della citata ordinanza.

Art. 3.

Il Prefetto della provincia di Taranto è incaricato della esecuzione della prescritta ordinanza che avrà vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1915

(74) *L'Alto Commissario*: BERGAMI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

168° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 21 luglio 1915, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1915, registro n. 4 Industria, foglio n. 45, con il quale al condominio rappresentato dal procuratore generale avv. Politi Vincenzo di Gaetano, domiciliato in Palermo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata « Montegrande-Lampedusa Gibilaico », in territorio del comune di Palma Montechiaro, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 3 settembre 1915, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1915, registro n. 4 Industria, foglio n. 351, con il quale al condominio della miniera di zolfo « Giusa Carolotta S. Michele », sita in territorio del comune di Agrigento, rappresentato dal sig. Gravina Giuseppe Principe di Comitini, domiciliato elettivamente ad Agrigento, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera suddetta.

Decreto Ministeriale 2 ottobre 1915, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1915, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 82, con il quale le quote di pertinenza dei signori Lorenzo e Carmelo Terri e dei signori Giuseppe Platania Scammacca e Pietro, Anna e Maria Pia Platania, ammontanti complessivamente a 351720simi sulla miniera di zolfo denominata « Cafiato Callatello », sita in territorio del comune di Enna, sono trasferite al sig. Pantò Rosario, domiciliato a Catania.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1915, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1915, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 45, con il quale la facoltà di coltivare la miniera di salgemma denominata « Comunia », sita in territorio del comune di Caltascibetta, provincia di Enna, originariamente accordata al sig. Ernesto Calabrese, domiciliato in Alimena, con decreto Ministeriale 3 luglio 1915, è rinnovata per anni dieci a decorrere dal 3 luglio 1915.

Decreto Ministeriale 21 ottobre 1915, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1915, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 120, con il quale alla S. A. Massa Martana, con sede in Casal Monferrato, è concessa per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare i giacimenti di lignite siti in località denominata « San Faustino », in territorio del comune di Todi e Massa Martana, provincia di Perugia.

Decreto Ministeriale 30 novembre 1915, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1915, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 131, con il quale la concessione temporanea della miniera di zolfo denominata « Solfatara », in territorio del comune di Manziana, provincia di Roma, della quale è concessionaria la Società Mineraria Anonima Romana (M.A.R.), è estesa alle terre refrattarie.

Decreto Ministeriale 30 novembre 1915, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1915, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 159, con il quale al comune di Lipari, è concessa per la durata di anni 30, la facoltà di utilizzare le sorgenti di acque minerali site in località « San Calogero », in territorio del comune di Lipari, provincia di Messina.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1915, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1915, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 168, con il quale la concessione delle sorgenti di acque termo-minerali denominata « Terme Tricarico », accordata per la durata di anni 50 al sig. Tricarico, col decreto Ministeriale 17 marzo 1908, è intestata ai signori Anna Gargo, Tricarico Mario, Ugo, Guido, Roberto, Antonio, Fortuna, Luigi ed Assunta, rappresentati dall'avv. Antonio Tricarico, domiciliato in Napoli, piazza Bagnoli, 8.

Decreto Ministeriale 13 novembre 1915, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1915, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 194, con il quale la concessione trentennale della miniera di marna di cemento, denominata « Fontanaccio e Arlinghese », sita nel territorio dei comuni di Pistoia e di Montalè, provincia di Pistoia, accordata alla signora Alice

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Orvieto in D'Ancona, con decreto Ministeriale 20 luglio 1931, è trasferita alla marchesa Maria Luisa Ricasoli in Rebecchi del Turco, domiciliata nella tenuta di « Casa al Bosco » Montale, provincia di Pistoia.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1945, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 167, con il quale la concessione perpetua della facoltà di utilizzare acqua minerale della sorgente « Contano », sita in località San Giorgio e Cincinno, in territorio del comune di Poggibonsi, è intestata alla signora Auda Baroncelli, domiciliata in Firenze.

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1946, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 170, con il quale ai signori ing. Luigi Cristiani e Brocchetta Emilio, rappresentati dall'ing. Luigi Cristiani, domiciliato in Voghera, è concessa per la durata di anni 30 la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Valle Ardivestra », in territorio del comune di Godiasco, provincia di Pavia.

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1946, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 174, con il quale alla ditta Alfredo Cassola & C., con domicilio in Roma, è concessa la facoltà di utilizzare l'acqua minerale rinvenuta nella località Monte Sacro, in territorio del comune di Roma. La concessione sarà denominata « Acqua Sacra ».

(85)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 31.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 247 — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Miani Maria di Paolo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5021 — Data: 25 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siena — Intestazione: Casini Guido fu Eliseo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65754: Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Rostieco Margherita in Porta — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 119 — Data: 12 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Banchi Gino fu Ubaldino — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32267 — Data: 11 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Taffi Luigi di Alberto — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 41.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65 Mod. A — Data: 21 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione: Fago Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50%, nominativi 1 — Rendita L. 175.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 335 Mod. A — Data: 21 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: De Matteis Norma fu Rocco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50%, nominativi 1 — Rendita L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1529 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Manetsi Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50%, nominativi 1 — Rendita L. 164,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. A — Data: 22 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Venezia — Intestazione: Lotti Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % — Rendita: L. 280.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 Mod. A — Data: 3 luglio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Terni — Intestazione: Cassa di risparmio di Narni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, nominativi 2 — Rendita: L. 52,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data: 14 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Reggiani Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2004 — Data: 2 giugno 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Anzuil Adele fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 3153,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 — Data: 7 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Taormina Carlo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: B. T. 5 % 1951 — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3230 — Data: 18 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Simone Francesco Paolo di Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1100.

A termini dell'art. 220 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 dicembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(62)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

36ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto (1908)

Si notifica che nel giorno 7 febbraio 1946, alle ore 16, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 36ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50% netto (1908), 1ª categoria, creato con la legge 24 dicembre 1908, n. 781.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento, sono 7840 sulle 147.330 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° aprile 1946, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1946

Il direttore generale: CONTI

(87)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0283

Orvieto in D'Ancona, con decreto Ministeriale 20 luglio 1931, è trasferita alla marchesa Maria Luisa Ricasoli in Rosselli del Turco, domiciliata nella tenuta di « Casa al Bosco » Montale, provincia di Pistoia.

Decreto Ministeriale 19 dicembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1945, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 167, con il quale la concessione perpetua della facoltà di utilizzare acqua minerale della sorgente « Coniano », sita in località San Giorgio e Cinciano, in territorio del comune di Poggibonsi, è intestata alla signora Anda Baroncelli, domiciliata in Firenze.

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1946, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 170, con il quale ai signori ing. Luigi Cristiani e Brocchetta Emilio, rappresentati dall'ing. Luigi Cristiani, domiciliato in Voghera, è concessa per la durata di anni 30 la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Valle Ardivestra », in territorio del comune di Godiasco, provincia di Pavia.

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1946, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 174, con il quale alla ditta Alfredo Cassola & C., con domicilio in Roma, è concessa la facoltà di utilizzare l'acqua minerale rinvenuta nella località Monte Sacro, in territorio del comune di Roma. La concessione sarà denominata « Acqua Sacra ».

(85)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 31.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 247 — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Miani Maria di Paolo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5021 — Data: 25 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siena — Intestazione: Casini Guido fu Elisco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65754: Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Bosticco Margherita in Porta — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 119 — Data: 12 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Banchi Gino fu Ubaldino — Titoli del Debito pubblico: quetanza esattoriale — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3267. — Data: 11 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Taffi Luigi di Alberto — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 41.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65 Mod. A — Data: 21 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione: Fazo Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50%, nominativi 1 — Rendita L. 175.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 335 Mod. A — Data: 21 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: De Matteis Norma fu Rocco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50%, nominativi 1 — Rendita L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1560 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Mancusi Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50%, nominativi 1 — Rendita L. 164,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. A — Data: 22 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Venezia — Intestazione: Lotti Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % — Rendita: L. 280.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 Mod. A — Data: 3 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Terni — Intestazione: Cassa di risparmio di Narni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, nominativi 2 — Rendita: L. 32,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data: 14 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Reggiani Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 3850.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2024 — Data: 2 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Anzani Adele fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 3153,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 147 — Data: 7 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Taormina Carlo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: B. T. 5 % 1951 — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3230 — Data: 18 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Simone Francesco Paolo di Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1400.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 dicembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(62)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

36ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto (1908)

Si notifica che nel giorno 7 febbraio 1946, alle ore 16, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 36ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50% netto (1908), 1ª categoria, creato con la legge 24 dicembre 1908, n. 731.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento, sono 7640 sulle 147.320 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° aprile 1946, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1946

Il direttore generale: CONTI

(87)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0284

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 14 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 816.
Modificazioni all'ordinamento della scuola media, istituzione di classi di collegamento col liceo scientifico, con l'istituto magistrale e con gli istituti tecnici e disposizioni per il personale direttivo e insegnante . . . . Pag. 89

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1945 numero 817.
Determinazione del contributo dovuto per l'anno 1946 per gli assegni integrativi delle pensioni della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti . . . . . Pag. 96

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1945, numero 818.
Determinazione del contributo dovuto per l'anno 1946 per gli assegni integrativi dell'indennità giornaliera dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. Pag. 96

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1945 numero 819.
Misura del contributo dovuto per l'anno 1946 per gli assegni integrativi dell'indennità temporanea della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per il maggior costo delle prestazioni sanitarie dell'assicurazione stessa. Pag. 97

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1945 numero 820.
Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 17 dal 1° al 15 settembre 1945 . . . . . Pag. 99

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 104

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 104
Incarico delle funzioni di contabile del Portafoglio dello Stato . . . . . Pag. 104
Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 4 % di scadenza 15 settembre 1951. Pag. 104

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 816.
Modificazioni all'ordinamento della scuola media, istituzione di classi di collegamento col liceo scientifico, con l'istituto magistrale e con gli istituti tecnici e disposizioni per il personale direttivo e insegnante.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, concer-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0285

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 14 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. **1.500** - Semestrale L. **900** - Trimestrale L. **500** - Un fascicolo L. **10.**
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. **800** - Semestrale L. **500** - Trimestrale L. **300** - Un fascicolo L. **10.**
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

ITALIA: Abbonamento annuo L. **2.400** - Semestrale L. **1.500** - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 816.

Modificazioni all'ordinamento della scuola media, istituzione di classi di collegamento col liceo scientifico, con l'istituto magistrale e con gli istituti tecnici e disposizioni per il personale direttivo e insegnante . . . . Pag. 89

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1945 numero 817.

Determinazione del contributo dovuto per l'anno 1946 per gli assegni integrativi delle pensioni della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti . . . . . Pag. 96

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1945, numero 818.

Determinazione del contributo dovuto per l'anno 1946 per gli assegni integrativi dell'indennità giornaliera dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. Pag. 96

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1945 numero 819.

Misura del contributo dovuto per l'anno 1946 per gli assegni integrativi dell'indennità temporanea della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per il maggior costo delle prestazioni sanitarie dell'assicurazione stessa. Pag. 97

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1945 numero 820.

Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti, liquidate o da liquidare dal Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto . . . . . Pag. 97

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1945.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette tipo monopolio e di marca. Pag. 98

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 17 dal 1° al 15 settembre 1945 . . . . . Pag. 99

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 104

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 104

Incarico delle funzioni di contabile del Portafoglio dello Stato . . . . . Pag. 104

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 4 % di scadenza 15 settembre 1951. Pag. 104

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 816.

Modificazioni all'ordinamento della scuola media, istituzione di classi di collegamento col liceo scientifico, con l'istituto magistrale e con gli istituti tecnici e disposizioni per il personale direttivo e insegnante.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, concernente l'ordinamento dell'istruzione media;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490, sul riordinamento della scuola secondaria di avviamento;

Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899, istitutiva della scuola media;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 78;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella scuola media si insegnano: religione, lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, matematica, lingua straniera, disegno, musica e canto, educazione fisica, lavoro ed economia domestica. L'insegnamento di musica e canto è facoltativo; quello di economia domestica è riservato alle alunne e sostituisce per esse le esercitazioni di lavoro.

Nell'annessa tabella *A* sono indicati gli orari, le materie e i gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo e le materie da conferirsi per incarico.

Art. 2.

Oltre agli esami di cui all'art. 14 della legge 1° luglio 1940, n. 899, nella scuola media si sostengono esami di idoneità per l'iscrizione alla seconda e alla terza classe. Per partecipare agli anzidetti esami è necessario che si sia conseguita, rispettivamente, da uno o due anni almeno l'ammissione alla scuola media.

Gli esami di idoneità si svolgono in due sessioni: estiva ed autunnale.

Art. 3.

Il risultato degli esami si esprime con classificazioni in decimi per ciascuna materia. Allo stesso modo si esprimono i giudizi sul profitto e sulla condotta nel corso dell'anno.

Alla fine di ciascun trimestre e al termine delle lezioni il consiglio di classe, sotto la guida del preside, delibera i voti di condotta e di profitto.

Alla fine della prima sessione degli esami di licenza la commissione, deliberate le classificazioni sulle singole materie, traccia il profilo della personalità di ciascuno dei licenziati, esprimendo un parere sull'attitudine a proseguire gli studi e sull'opportuno indirizzo di questi.

La compilazione del profilo ha luogo alla fine della sessione autunnale per coloro che in essa conseguono la licenza.

Art. 4.

Le tasse di ammissione, di immatricolazione, di frequenza, di idoneità e di licenza sono stabilite dall'annessa tabella *D*.

Valgono per la scuola media le disposizioni in vigore per gli altri istituti di istruzione media ai fini dell'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.

Art. 5.

Alle predette classi di collegamento si accede con la licenza dalla scuola media.

Alle classi di collegamento con gli istituti tecnici agrari e industriali sono anche ammessi i licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale del tipo corrispondente che abbiano superato un esame sulle materie e sui programmi stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto.

E' abrogato il penultimo comma dell'art. 9 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

Nulla è innovato quanto all'ordinamento dei licei classici.

Art. 6.

Nelle classi di collegamento non sono istituite cattedre di ruolo.

Nell'annessa tabella *B* sono stabilite le materie e gli orari d'insegnamento per i licei classici, i licei scientifici e gli istituti magistrali.

Nell'annessa tabella *C* sono stabilite le materie e gli orari d'insegnamento per le prime due classi degli istituti tecnici.

Il Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto, d'intesa col Ministro per il tesoro, anche in deroga, per quanto riguarda gli istituti tecnici, agli obblighi d'orario, risultanti dagli statuti delle singole scuole, determina gli orari di servizio dei professori di ruolo in rapporto alle annesse tabelle *B* e *C*, stabilendo quali insegnamenti debbano essere impartiti da professori di ruolo e quali conferiti per incarico.

Le tabelle *A*, *B* e *C* potranno essere modificate e la tabella *C* sarà completata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per il tesoro.

Art. 7.

Per l'immatricolazione e la frequenza delle classi di collegamento, per la frequenza delle classi 4ª e 5ª ginnasiali e per l'iscrizione all'esame di idoneità di cui al 3° comma dell'art. 5 sono dovute, salvo le esenzioni accordate dalle vigenti norme, le tasse stabilite dall'annessa tabella *D*.

Art. 8.

Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 2 luglio 1929, n. 1272, riguardanti l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, l'istituzione di borse di studio e il conferimento di posti gratuiti in convitti a favore degli alunni maschi degli istituti magistrali. E' abrogato altresì l'art. 22 della legge 1° luglio 1940, n. 899.

Gli alunni che ai sensi delle citate disposizioni sono attualmente assegnatari di posti gratuiti in convitti, mantengono il beneficio sino al compimento degli studi secondari. Gli alunni di cui al precedente comma sono tenuti, salvo le esenzioni accordate dalle vigenti norme, a corrispondere le tasse nella misura stabilita per le alunne.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046
0287

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella scuola media si insegnano: religione, lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, matematica, lingua straniera, disegno, musica e canto, educazione fisica, lavoro ed economia domestica. L'insegnamento di musica e canto è facoltativo; quello di economia domestica è riservato alle alunne e sostituisce per esse le esercitazioni di lavoro.

Nell'annessa tabella *A* sono indicati gli orari, le materie e i gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo e le materie da conferirsi per incarico.

Art. 2.

Oltre agli esami di cui all'art. 14 della legge 1° luglio 1940, n. 899, nella scuola media si sostengono esami di idoneità per l'iscrizione alla seconda e alla terza classe. Per partecipare agli anzidetti esami è necessario che si sia conseguita, rispettivamente, da uno o due anni almeno l'ammissione alla scuola media.

Gli esami di idoneità si svolgono in due sessioni: estiva ed autunnale.

Art. 3.

Il risultato degli esami si esprime con classificazioni in decimi per ciascuna materia. Allo stesso modo si esprimono i giudizi sul profitto e sulla condotta nel corso dell'anno.

Alla fine di ciascun trimestre e al termine delle lezioni il consiglio di classe, sotto la guida del preside, delibera i voti di condotta e di profitto.

Alla fine della prima sessione degli esami di licenza la commissione, deliberate le classificazioni sulle singole materie, traccia il profilo della personalità di ciascuno dei licenziati, esprimendo un parere sull'attitudine a proseguire gli studi e sull'opportuno indirizzo di questi.

La compilazione del profilo ha luogo alla fine della sessione autunnale per coloro che in essa conseguono la licenza.

Art. 4.

Le tasse di ammissione, di immatricolazione, di frequenza, di idoneità e di licenza sono stabilite dall'annessa tabella *D*.

Valgono per la scuola media le disposizioni in vigore per gli altri istituti di istruzione media ai fini dell'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.

Art. 5.

Nei licei scientifici, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici è istituita una classe di collegamento, che costituisce la prima degl'istituti stessi. E' modificata, in conseguenza, in ordine alla numerazione, la denominazione delle classi successive.

Alle classi di collegamento con gli istituti tecnici agrari e industriali sono anche ammessi i licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale del tipo corrispondente che abbiano superato un esame sulle materie e sui programmi stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto.

E' abrogato il penultimo comma dell'art. 9 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

Nulla è innovato quanto all'ordinamento dei licei classici.

Art. 6.

Nelle classi di collegamento non sono istituite cattedre di ruolo.

Nell'annessa tabella *B* sono stabilite le materie e gli orari d'insegnamento per i licei classici, i licei scientifici e gli istituti magistrali.

Nell'annessa tabella *C* sono stabilite le materie e gli orari d'insegnamento per le prime due classi degli istituti tecnici.

Il Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto, d'intesa col Ministro per il tesoro, anche in deroga, per quanto riguarda gli istituti tecnici, agli obblighi d'orario, risultanti dagli statuti delle singole scuole, determina gli orari di servizio dei professori di ruolo in rapporto alle annesse tabelle *B* e *C*, stabilendo quali insegnamenti debbano essere impartiti da professori di ruolo e quali conferiti per incarico.

Le tabelle *A*, *B* e *C* potranno essere modificate e la tabella *C* sarà completata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per il tesoro.

Art. 7.

Per l'immatricolazione e la frequenza delle classi di collegamento, per la frequenza delle classi 4ª e 5ª ginnasiali e per l'iscrizione all'esame di idoneità di cui al 3° comma dell'art. 5 sono dovute, salvo le esenzioni accordate dalle vigenti norme, le tasse stabilite dall'annessa tabella *D*.

Art. 8.

Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 2 luglio 1929, n. 1272, riguardanti l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, l'istituzione di borse di studio e il conferimento di posti gratuiti in convitti a favore degli alunni maschi degli istituti magistrali. E' abrogato altresì l'art. 22 della legge 1° luglio 1940, n. 899.

Gli alunni che ai sensi delle citate disposizioni sono attualmente assegnatari di posti gratuiti in convitti, mantengono il beneficio sino al compimento degli studi secondari. Gli alunni di cui al precedente comma sono tenuti, salvo le esenzioni accordate dalle vigenti norme, a corrispondere le tasse nella misura stabilita per le alunne.

Art. 9.

Nelle scuole e negl'istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, nelle scuole secondarie di avviamento professionale e nelle scuole o negli istituti di istruzione artistica sono soppressi gli

0 2 8 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

insegnamenti di cultura militare, di puericultura e di cultura fascista.

L'abilitazione all'insegnamento di gruppi di materie comprendenti la cultura fascista s'intende limitata alle restanti discipline.

Sono soppresse le esercitazioni di lavoro, salvo che nella scuola media.

Art. 10.

La frequenza alle lezioni di educazione fisica è obbligatoria. Il capo di istituto può concedere esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali, solo per provati motivi di salute.

Il voto di educazione fisica non è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione ad esami, dell'iscrizione alle scuole e della dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

Gl'insegnanti di educazione fisica fanno parte dei consigli di classe e dei collegi dei professori degli istituti ai quali sono assegnati.

Gli alunni esonerati o semiesonerati dal pagamento delle tasse scolastiche godono anche del beneficio, rispettivamente, dell'esonero o del semiesonero dalle tasse di educazione fisica.

La legge 14 novembre 1941, n. 1361, è abrogata.

Art. 11.

E' abolita la facoltà di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2163, di disporre il comando di personale direttivo e insegnante ai Regi provveditorati agli studi ai sensi dell'art. 54 del R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e sono revocati i comandi così disposti.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 12.

E' sospeso l'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei capi di istituto e degli insegnanti alle sedi di cui all'art. 1 del R. decreto 17 agosto 1942, n. 1057.

Art. 13.

Per gli anni scolastici 1944-45 e 1945-46, nei casi previsti dall'art. 22 del R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, quando sia presumibile che la mancanza o l'assenza del capo d'istituto debba essere di notevole durata, oppure quando sia reso necessario da esigenze di servizio, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad altro preside o direttore ovvero ad un professore ordinario di istituto di pari grado purchè, nel caso di provenienza da altro tipo di istituto, sia consentito dalle norme vigenti il passaggio di presidenza o di cattedra. Le presidenze di prima categoria possono essere affidate in reggenza anche a presidi o a direttori di seconda categoria, purchè i prescelti abbiano i requisiti prescritti per la promozione alla categoria superiore.

Al reggente spetta, per tutta la durata dell'incarico, un'indennità pari alla differenza tra lo stipendio di cui è provvisto e lo stipendio iniziale dei presidi o direttori della categoria corrispondente all'istituto.

Il reggente è esonerato dall'obbligo dell'insegnamento, per tutta la durata dell'incarico, nei casi in cui tale obbligo non spetti al titolare.

Art. 14.

Sono mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1944-45 i presidi, i direttori e gli insegnanti che avrebbero dovuto essere collocati a riposo dal 1° ottobre 1944 per gli effetti degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565 e successive modificazioni.

Sono altresì mantenuti in servizio, per l'anno scolastico 1944-45, i presidi, i direttori e gli insegnanti che, per effetto della legge 10 dicembre 1942, n. 1704, non furono collocati a riposo dal 1° ottobre 1942 e che rimasero in servizio anche nell'anno scolastico 1943-44 e quelli che, ai sensi dei citati articoli del R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, avrebbero dovuto essere collocati a riposo dal 1° ottobre 1943.

Art. 15.

I ruoli degli insegnanti di lingua straniera nei ginnasi, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici inferiori sono trasformati in altrettanti ruoli transitori, annessi ai ruoli degli insegnanti della scuola media.

I professori di cui al precedente comma sono destinati alle scuole medie delle sedi in cui si trovano e possono essere trasferiti in scuole medie di altra sede. Essi sono tenuti a prestare servizio nella scuola media e, dove esistano, nei corsi ginnasiali superiori, oppure nelle classi di collegamento di cui all'art. 5 del presente decreto, per un orario complessivo settimanale non inferiore alle 14 ore.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1944-45.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 17. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

insegnamenti di cultura militare, di puericultura e di cultura fascista.

L'abilitazione all'insegnamento di gruppi di materie comprendenti la cultura fascista s'intende limitata alle restanti discipline.

Sono soppresse le esercitazioni di lavoro, salvo che nella scuola media.

Art. 10.

La frequenza alle lezioni di educazione fisica è obbligatoria. Il capo di istituto può concedere esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali, solo per provati motivi di salute.

Il voto di educazione fisica non è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione ad esami, dell'iscrizione alle scuole e della dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

Gl'insegnanti di educazione fisica fanno parte dei consigli di classe e dei collegi dei professori degli istituti ai quali sono assegnati.

Gli alunni esonerati o semiesonerati dal pagamento delle tasse scolastiche godono anche del beneficio, rispettivamente, dell'esonero o del semiesonero dalle tasse di educazione fisica.

La legge 14 novembre 1941, n. 1361, è abrogata.

Art. 11.

E' abolita la facoltà di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2163, di disporre il comando di personale direttivo e insegnante ai Regi provveditorati agli studi ai sensi dell'art. 54 del R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e sono revocati i comandi così disposti.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 12.

E' sospeso l'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei capi di istituto e degli insegnanti alle sedi di cui all'art. 1 del R. decreto 17 agosto 1942, n. 1097.

Art. 13.

Per gli anni scolastici 1944-45 e 1945-46, nei casi previsti dall'art. 22 del R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, quando sia presumibile che la mancanza o l'assenza del capo d'istituto debba essere di notevole durata, oppure quando sia reso necessario da esigenze di servizio, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad altro preside o direttore ovvero ad un professore ordinario di istituto di pari grado purchè, nel caso di provenienza da altro tipo di istituto, sia consentito dalle norme vigenti il passaggio di presidenza o di cattedra. Le presidenze di prima categoria possono essere affidate in reggenza anche a presidi o a direttori di seconda categoria, purchè i prescelti abbiano i requisiti prescritti per la promozione alla categoria superiore.

Al reggente spetta, per tutta la durata dell'incarico, un'indennità pari alla differenza tra lo stipendio di cui è provvisto e lo stipendio iniziale dei presidi o direttori della categoria corrispondente all'istituto.

Il reggente è esonerato dall'obbligo dell'insegnamento, per tutta la durata dell'incarico, nei casi in cui tale obbligo non spetti al titolare.

Art. 14.

Sono mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1944-45 i presidi, i direttori e gli insegnanti che avrebbero dovuto essere collocati a riposo dal 1° ottobre 1944 per gli effetti degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565 e successive modificazioni.

Sono altresì mantenuti in servizio, per l'anno scolastico 1944-45, i presidi, i direttori e gli insegnanti che, per effetto della legge 10 dicembre 1942, n. 1701, non furono collocati a riposo dal 1° ottobre 1942 e che rimasero in servizio anche nell'anno scolastico 1943-44 e quelli che, ai sensi dei citati articoli del R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, avrebbero dovuto essere collocati a riposo dal 1° ottobre 1943.

Art. 15.

I ruoli degli insegnanti di lingua straniera nei ginnasi, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici inferiori sono trasformati in altrettanti ruoli transitori, annessi ai ruoli degli insegnanti della scuola media.

I professori di cui al precedente comma sono destinati alle scuole medie delle sedi in cui si trovano e possono essere trasferiti in scuole medie di altra sede. Essi sono tenuti a prestare servizio nella scuola media e, dove esistano, nei corsi ginnasiali superiori, oppure nelle classi di collegamento di cui all'art. 5 del presente decreto, per un orario complessivo settimanale non inferiore alle 14 ore.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1944-45.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 17. — FRASCA

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

0291

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA A

Scuola media

MATERIE E GRUPPI DI MATERIE	ORARI — Classi I	II	III
Religione (1)	1	1	1
Lingua italiana, lingua latina, storia e geografia (2)	16	15	15
Matematica (3)	3	3	3
Lingua straniera (4)	—	3	3
Disegno (5)	2	2	2
Educazione fisica e lavoro (educazione fisica ed economia domestica per le alunne) (6).	4	3	3
Musica e canto (facoltativa) (1)	(1)	(1)	(1)

(1) Insegnamento dato per incarico.
(2) Si istituisce una cattedra di ruolo per ogni classe.
(3) Si istituiscono una, due o tre cattedre di ruolo quando vi siano rispettivamente, uno, tre o cinque corsi, con l'obbligo per i titolari d'insegnare anche nel secondo, nel quarto e nel sesto corso. Quando i corsi siano tre o cinque, l'orario d'insegnamento è ripartito equamente dal Preside fra i titolari.
(4) Insegnamento dato per incarico oppure a professori di ruolo, dei ruoli dei ginnasi, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici inferiori.
(5) Si istituiscono una o due cattedre di ruolo quando vi siano, rispettivamente, almeno due o cinque corsi, con l'obbligo, per i titolari, d'insegnare anche nel terzo e nel sesto corso. Quando i corsi siano cinque, l'orario d'insegnamento è ripartito equamente dal Preside fra i titolari.
(6) Alle esercitazioni di lavoro provvede, secondo le indicazioni dei programmi, l'insegnante di educazione fisica.

Visto, *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ARANGIO RUIZ

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
RICCI

TABELLA

Liceo classico

ORARIO D'INSEGNAMENTO	GINNASIO SUPERIORE IV	V	LICEO I	II
Religione	1	1	1	1
Lingua e lettere italiane	5	5	4	4
Lingua e lettere latine	5	5	4	4
Lingua e lettere greche	4	4	3	3
Lingua e letteratura straniera	4	4	—	—
Storia	2	2	3	3
Filosofia	—	—	3	3
Geografia (1); scienze naturali, chimica e geografia (2)	2	2	4	3
Matematica	2	2	3	2
Fisica	—	—	—	2
Storia dell'arte	—	—	1	1
Educazione fisica	2	2	2	—

(1) Per le classi ginnasiali.
(2) Per le classi liceali.

0292

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA *A*

Scuola media

MATERIE E GRUPPI DI MATERIE	ORARI Classi I	II	III
...ione (1)	1	1	1
...a italiana, lingua latina, storia e geografia (2)	16	15	15
...matica (3)	3	3	3
...a straniera (4)	—	3	3
...no (5)	2	2	2
...zione fisica e lavoro (educazione fisica economia domestica per le alunne) (6).	4	3	3
...a e canto (facoltativa) (1)	(1)	(1)	(1)

...) Insegnamento dato per incarico.
...) Si istituisce una cattedra di ruolo per ogni classe.
...) Si istituiscono una, due o tre cattedre di ruolo quando vi siano rispettivamente, uno, tre o cinque corsi, con l'obbligo per i titolari d'insegnare anche nel secondo, nel quarto e nel sesto corso. Quando i corsi siano tre o cinque, l'orario d'insegnamento è ripartito equamente dal Preside fra i titolari.
...) Insegnamento dato per incarico oppure a professori di ruolo, dei ruoli ginnasi, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici inferiori.
...) Si istituiscono una o due cattedre di ruolo quando vi siano, rispettivamente, due o cinque corsi, con l'obbligo, per i titolari, d'insegnare anche nel quarto e nel sesto corso. Quando i corsi siano cinque, l'orario d'insegnamento è ripartito equamente dal Preside fra i titolari.
...) Alle esercitazioni di lavoro provvede, secondo le indicazioni del programma, l'insegnante di educazione fisica.

Visto, *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ORANGIO RUIZ

...l Ministro per il tesoro
RICCI

TABELLA *B*

Liceo classico

ORARIO D'INSEGNAMENTO	GINNASIO SUPERIORE IV	V	LICEO I	II	III
Religione	1	1	1	1	1
Lingua e lettere italiane	5	5	4	4	4
Lingua e lettere latine	5	5	4	4	4
Lingua e lettere greche	4	4	3	3	3
Lingua e letteratura straniera	4	4	—	—	—
Storia	2	2	3	3	3
Filosofia	—	—	3	3	3
Geografia (1); scienze naturali, chimica e geografia (2)	2	2	4	3	2
Matematica	2	2	3	2	2
Fisica	—	—	—	2	3
Storia dell'arte	—	—	1	1	2
Educazione fisica	2	2	2	2	2

(1) Per le classi ginnasiali.
(2) Per le classi liceali.

0293

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue TABELLA B

Liceo scientifico

ORARIO D'INSEGNAMENTO	Classe di collegamento I	II	III	IV	V
Religione	1	1	1	1	1
Lingua e lettere italiane	4	4	4	3	4
Lingua e lettere latine	4	5	4	4	3
Lingua e letteratura straniera	3	4	3	3	4
Storia	3	2	2	2	3
Filosofia	—	—	2	3	3
Geografia (1); scienze naturali, chimica e geografia (2)	2	2	3	3	2
Fisica	—	—	2	3	3
Matematica	5	4	3	3	3
Disegno	1	3	2	2	2
Educazione fisica	2	2	2	2	2

(1) Per la classe di collegamento.
(2) Per le altre classi liceali.

Segue T

Istituto magistrale

ORARIO D'INSEGNAMENTO	Classe di collegamento I	II	
Religione	1	2	
Lingua e lettere italiane	4	4	
Lingua e lettere latine	4	4	
Lingua e letteratura straniera	3	—	
Filosofia e pedagogia	—	4	
Storia	3	3	
Geografia (1); scienze naturali, chimica e geografia (2)	2	2	
Matematica e fisica	4	3	
Disegno	1	1	
Musica e canto corale	1	1	
Educazione fisica	2	2	

(1) Per la classe di collegamento.
(2) Per le altre classi dell'Istituto.

Visto, *Il Ministro per la pub*
ARANGIO RUIZ

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
RICCI

0294

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue TABELLA *B*

Liceo scientifico

INSEGNAMENTO	Classe di collegamento I	II	III	IV	V
	1	1	1	1	1
alinue	4	4	4	3	4
ne	4	5	4	4	3
a straniera	3	4	3	3	4
	3	2	2	2	3
	—	—	2	3	3
ze naturali, chimica e geo-	2	2	3	3	2
	—	—	2	3	3
	5	4	3	3	3
	1	3	2	2	2
	2	2	2	-	2

sse di collegamento.
re classi liceali.

Segue TABELLA *B*

Istituto magistrale

ORARIO D'INSEGNAMENTO	Classe di collegamento I	II	III	IV
Religione	1	2	2	1
Lingua e lettere italiane	4	4	4	5
Lingua e lettere latine	4	4	4	4
Lingua e letteratura straniera	3	—	—	—
Filosofia e pedagogia	—	4	4	4
Storia	3	3	3	3
Geografia (1); scienze naturali, chimica e geografia (2)	2	2	3	3
Matematica e fisica	4	3	4	4
Disegno	1	1	1	1
Musica e canto corale	1	1	1	1
Educazione fisica	2	2	2	2

(1) Per la classe di collegamento.
(2) Per le altre classi dell'Istituto.

Visto, *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ARANGIO RUIZ

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
RICCI

0295

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA C

Istituto tecnico agrario

Materie e orari

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Classe di collegamento I	II
Religione	1	1
Italiano	3	3
Storia	2	2
Prima lingua straniera	2	2
Seconda lingua straniera	3	2
Disegno	2	2
Matematica	4	3
Fisica	3	2
Scienze	3	3
Geografia	2	2
Chimica	3	2
Agricoltura	—	4
Esercitazioni pratiche	4	6
Educazione fisica	2	2

Segue TABELLA C

Istituto tecnico industriale

Materie e orari

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Classe di collegamento I	II
Religione	1	1
Italiano	3	3
Storia	2	2
Matematica	4	4
Fisica	3	2
Chimica	2	2
Scienze naturali	2	2
Lingua straniera	3	2
Meccanica	2	2
Elettrotecnica	2	2
Tecnologia	4	4
Disegno tecnico	6	6
Esercitazioni	1	1
Educazione fisica		

Segue TABELLA C

Istituto tecnico commerciale

Materie e orari

MATERIE D'INSEGNAMENTO	SEZIONE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO		SEZIONE A INDIRIZZO MERCANTILE	
	Classe di collegamento I	II	Classe di collegamento I	II
Religione	1	1	1	1
Italiano	3	3	3	3
Storia	2	2	2	2
Matematica ed esercitazioni	7	6	7	6
Fisica	2	2	2	2
Computisteria e calcoli computistici	2	2	2	2
Prima lingua straniera	3	3	3	3
Seconda lingua straniera	2	2	2	2
Scienze naturali	2	2	2	2
Chimica merceologia	2	2	2	2
Calligrafia	2	1	2	1
Stenografia	2	1	2	1
Educazione fisica	1	1	1	1

0295

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA C

Istituto tecnico agrario

Materie e orari

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Classe di collegamento I	II
Religione	1	1
Italiano	3	3
Storia	2	2
Prima lingua straniera	2	3
Seconda lingua straniera	3	2
Disegno	2	2
Matematica	4	3
Fisica	3	2
Scienze	3	3
Stenografia	2	2
Chimica	3	2
Agricoltura	—	4
Esercitazioni pratiche	4	6
Educazione fisica	2	2

Segue TABELLA C

Istituto tecnico industriale

Materie e orari

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Classe di collegamento I	II
Religione	1	1
Italiano	3	3
Storia	2	2
Matematica	4	3
Fisica	3	2
Chimica	2	2
Scienza naturali	2	2
Lingua straniera	3	2
Meccanica	3	2
Elettrotecnica	2	2
Tecnologia	4	3
Disegno tecnico	6	6
Esercitazioni	1	1
Educazione fisica		1

Segue TABELLA C

Istituto tecnico commerciale

Materie e orari

MATERIE D'INSEGNAMENTO	SEZIONE A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO		SEZIONE A INDIRIZZO MERCANTILE	
	Classe di collegamento I	II	Classe di collegamento I	II
Religione	1	1	1	1
Italiano	3	3	3	3
Storia	2	2	2	2
Matematica ed esercitazioni	7	6	7	5
Fisica	3	2	3	2
Computisteria e calcoli computistici	3	3	3	3
Prima lingua straniera	3	3	3	3
Seconda lingua straniera	2	2	2	2
Scienze naturali	2	2	2	2
Chimica	2	2	2	2
Calligrafia	1	1	1	1
Stenografia	2	2	2	2
Educazione fisica	1	1	1	1

0291

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue TABELLA C

Istituto tecnico per geometri
Materie e orari

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Classe di collegamento I	II
Religione	1	1
Italiano	3	3
Storia	2	2
Matematica ed esercitazioni	7	7
Fisica	3	3
Chimica	3	3
Geografia e scienze naturali	3	3
Disegno architettonico	3	3
Disegno topografico	2	2
Educazione fisica	1	1

Segue TABELLA C

Istituto tecnico nautico
Materie e orari

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Classe di collegamento I	II
Religione	1	1
Italiano	3	3
Storia	2	2
Matematica ed esercitazioni	6	6
Inglese	3	3
Francese	3	3
Fisica	—	4
Scienze naturali	2	2
Geografia	3	2
Esercitazioni	4	4
Educazione fisica	1	1

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
RICCI

Visto, *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ARANGIO RUIZ

TABELLA D

Tasse per la scuola media:

esame di ammissione alla I classe	L.
immatricolazione	»
frequenza per ciascuna classe	»
esame di idoneità	»
esame di licenza	»

Tasse per il corso ginnasiale superiore:

frequenza alla IV e V ginnasiale	L.

Tasse per le classi di collegamento:

immatricolazione al liceo scientifico e all'istituto magistrale	L.
frequenza per la classe di collegamento col liceo scientifico	»
frequenza per la classe di collegamento con l'istituto magistrale	»
immatricolazione all'istituto tecnico	»
frequenza per la classe di collegamento con l'istituto agrario	»
frequenza per la classe di collegamento con l'istituto industriale	»
frequenza per la classe di collegamento con l'istituto commerciale e nautico	»
esame di idoneità alla classe di collegamento con gli istituti tecnici agrari e industriali per gli alunni di cui al 3° comma dell'art. 5 del presente decreto	»

Visto, *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ARANGIO RUIZ

Visto, *Il Ministro per le finanze*
SCOCCIMARRO

0298

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue TABELLA *C*

TABELLA *D*

Istituto tecnico per geometri
Materie e orari

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Classe di collegamento I	II
Religione	1	1
Italiano	3	3
Storia	2	2
Matematica ed esercitazioni	7	7
Fisica	3	3
Chimica	3	3
Geografia e scienze naturali	3	3
Disegno architettonico	3	3
Disegno topografico	2	2
Educazione fisica	1	1

Segue TABELLA *C*

Istituto tecnico nautico
Materie e orari

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Classe di collegamento I	II
Religione	1	1
Italiano	3	3
Storia	2	2
Matematica ed esercitazioni	6	6
Inglese	3	3
Francese	3	3
Fisica	—	4
Scienze naturali	2	2
Geografia	3	2
Esercitazioni	4	4
Educazione fisica	1	1

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
RICCI

Visto, *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ARANGIO RUIZ

Tasse per la scuola media:

esame di ammissione alla I classe	L. 150
immatricolazione	» 150
frequenza per ciascuna classe	» 250
esame di idoneità	» 300
esame di licenza	» 350

Tasse per il corso ginnasiale superiore:

frequenza alla IV e V ginnasiale	L. 410

Tasse per le classi di collegamento:

immatricolazione al liceo scientifico e all'istituto magistrale	L. 110
frequenza per la classe di collegamento col liceo scientifico	» 410
frequenza per la classe di collegamento con l'istituto magistrale	» 265
immatricolazione all'istituto tecnico	» 88
frequenza per la classe di collegamento con l'istituto agrario	» 260
frequenza per la classe di collegamento con l'istituto industriale	» 270
frequenza per la classe di collegamento con l'istituto commerciale e nautico	» 320
esame di idoneità alla classe di collegamento con gli Istituti tecnici agrari e industriali per gli alunni di cui al 3° comma dell'art. 5 del presente decreto	» 60

Visto, *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ARANGIO RUIZ

Visto, *Il Ministro per le finanze*
SCOCCIMARRO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1945, numero 817.

Determinazione del contributo dovuto per l'anno 1946 per gli assegni integrativi delle pensioni della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere del Comitato del Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, succitato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dovuto per l'anno 1946 al « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali » di cui agli articoli 8 e 9, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, è fissato, per gli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti, nella misura, rispetto alla retribuzione, del 5 % a carico dei datori di lavoro e del 2,50 % a carico dei lavoratori di tutte le categorie, escluse quelle indicate dall'articolo seguente.
L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dal 1° gennaio 1946.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 sarà determinato:
a) per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia e per i rispettivi datori di lavoro con le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177;
b) per i lavoratori soggetti a forme di previdenza obbligatoria sostitutive dell'assicurazione generale per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per i rispettivi datori di lavoro, con i decreti Luogotenenziali previsti dall'art. 1, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale precitato.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita, con ordinanza del Governo Militare Alleato, o in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi alla Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 24. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1945 numero 818.

Determinazione del contributo dovuto per l'anno 1946 per gli assegni integrativi dell'indennità giornaliera dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, per la corresponsione di assegni integrativi della indennità di disoccupazione;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere del Comitato pel Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, succitato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dovuto per l'anno 1946 al « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali » di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, è fissato per gli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
02996

Determinazione del contributo dovuto per l'anno 1945 per gli assegni integrativi delle pensioni della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere del Comitato del Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, succitato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dovuto per l'anno 1946 al « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali » di cui agli articoli 8 e 9, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, è fissato, per gli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti, nella misura, rispetto alla retribuzione, del 5 % a carico dei datori di lavoro e del 2,50 % a carico dei lavoratori di tutte le categorie, escluse quelle indicate dall'articolo seguente.
L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dal 1° gennaio 1946.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 sarà determinato:
a) per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia e per i rispettivi datori di lavoro con le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177;
b) per i lavoratori soggetti a forme di previdenza obbligatoria sostitutive dell'assicurazione generale per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per i rispettivi datori di lavoro, con i decreti Luogotenenziali previsti dall'art. 1, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale precitato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

dalla data che sarà stabilita, con ordine del Governo Militare Alleato, o in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi alla Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 21. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1945 numero 818.

Determinazione del contributo dovuto per l'anno 1946 per gli assegni integrativi dell'indennità giornaliera dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, per la corresponsione di assegni integrativi della indennità di disoccupazione;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere del Comitato pel Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, succitato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dovuto per l'anno 1946 al « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali » di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, è fissato, per gli assegni integrativi dell'indennità giornaliera di disoccupazione previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, nella misura del 4 % della retribuzione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Il contributo è per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dal 1° gennaio 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti alla Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o in mancanza, dalla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 22. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1945 numero 819.

Misura del contributo dovuto per l'anno 1946 per gli assegni integrativi dell'indennità temporanea della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per il maggior costo delle prestazioni sanitarie dell'assicurazione stessa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni, invalidità, vecchiaia e superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, per la corresponsione di assegni integrativi della indennità temporanea e per l'aumento del contributo nell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere del Comitato del Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali di cui al decreto legislativo Luogotenenziale succitato 1° marzo 1945, n 177;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Art. 1.

Il contributo per gli assegni integrativi della indennità temporanea della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per il maggior costo delle prestazioni sanitarie dell'assicurazione stessa dovuto per il 1946 al « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali » ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, è fissato nella misura del 4 % sulla retribuzione.

Il contributo è per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dal 1° gennaio 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o in mancanza, dalla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1945 numero 820.

Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti, liquidate o da liquidare dal Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 1, 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, concernente la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il regolamento riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, approvato con Regio decreto 30 settembre 1939, n. 1538, e successive modificazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dal 1° gennaio 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti alla Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o in mancanza, dalla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 22. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1945 numero 819.

Misura del contributo dovuto per l'anno 1946 per gli assegni integrativi dell'indennità temporanea della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per il maggior costo delle prestazioni sanitarie dell'assicurazione stessa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni, invalidità, vecchiaia e superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, per la corresponsione di assegni integrativi della indennità temporanea e per l'aumento del contributo nell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere del Comitato del Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali di cui al decreto legislativo Luogotenenziale succitato 1° marzo 1945, n. 177;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

tro la tubercolosi e per il maggior [illegible] zioni sanitarie dell'assicurazione stessa dovuto per il 1946 al « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali » ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, è fissato nella misura del 4 % sulla retribuzione.

Il contributo è per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dal 1° gennaio 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o in mancanza, dalla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1945 numero 820.

Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti, liquidate o da liquidare dal Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 1, 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, concernente la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il regolamento riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, approvato con Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, concernente l'aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, concernente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere del Comitato del Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali di cui all'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, numero 177;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del disposto di cui all'art. 1, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, il trattamento di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, regolato dal R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, è riconosciuto come sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dal Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e del R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

Art. 2.

Ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi ai sensi del regolamento approvato dal R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, è dovuto con decorrenza dal 1° gennaio 1945 un assegno integrativo a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, nella misura e secondo le norme stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 3.

Il contributo dovuto per l'anno 1946 al Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali è fissato nella misura del 5,10 % della retribuzione.

Esso è, per l'1,70 % della retribuzione, a carico degli agenti cui si applica il trattamento di previdenza di cui all'art. 1 del presente decreto e, per il 3,40 % della retribuzione, a carico delle imprese di pubblici servizi di trasporto in concessione.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dal 1° gennaio 1946.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 23. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1945.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette tipo monopolio e di marca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1042, che istituisce il monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1936, che stabilisce i prezzi di vendita al pubblico delle cartine e dei tubetti per sigarette;

Visti i decreti Ministeriali 20 dicembre 1943 e 20 gennaio 1945, che variano il prezzo di vendita al pubblico delle cartine e dei tubetti per sigarette;

Considerata l'opportunità di modificare i prezzi dei prodotti suddetti per adeguarli alle mutate condizioni del mercato;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 13 gennaio 1946 il prezzo di vendita al pubblico delle cartine e dei tubetti per sigarette è modificato come segue:

Tipo monopolio:

a) cartine:
liscie: da centesimi 15 a centesimi 25 il foglietto;
gommate: da centesimi 17,5 a centesimi 27,5 il foglietto;

b) tubetti pressati: da centesimi 22 a centesimi 34 per tubetto.

Tipo marca:

c) cartine liscie o gommate: da centesimi 20 a centesimi 30 il foglietto;

d) tubetti con bocchino: da centesimi 30 a centesimi 50 per tubetto;

e) tubetti con filtro: da centesimi 35 a centesimi 55 per tubetto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 dicembre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, concernente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere del Comitato del Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali di cui all'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, numero 177;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del disposto di cui all'art. 1, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, il trattamento di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, regolato dal R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, è riconosciuto come sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dal Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e del R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

Art. 2.

Ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi ai sensi del regolamento approvato dal R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, è dovuto con decorrenza dal 1° gennaio 1945 un assegno integrativo a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, nella misura e secondo le norme stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 3.

Il contributo dovuto per l'anno 1946 al Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali è fissato nella misura del 5,10 % della retribuzione.

Esso è, per l'1,70 % della retribuzione, a carico degli agenti cui si applica il trattamento di previdenza di cui all'art. 1 del presente decreto e, per il 3,40 % della retribuzione, a carico delle imprese di pubblici servizi di trasporto in concessione.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dal 1° gennaio 1946.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore, dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 23. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1945.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette tipo monopolio e di marca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1242, che istituisce il monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1936, che stabilisce i prezzi di vendita al pubblico delle cartine e dei tubetti per sigarette;

Visti i decreti Ministeriali 20 dicembre 1943 e 29 gennaio 1945, che variano il prezzo di vendita al pubblico delle cartine e dei tubetti per sigarette;

Considerata l'opportunità di modificare i prezzi dei prodotti suddetti per adeguarli alle mutate condizioni del mercato;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 13 gennaio 1946 il prezzo di vendita al pubblico delle cartine e dei tubetti per sigarette è modificato come segue:

Tipo monopolio:

a) cartine:
liscie: da centesimi 15 a centesimi 25 il foglietto;
gommate: da centesimi 17,5 a centesimi 27,5 il foglietto;

b) tubetti pressati: da centesimi 22 a centesimi 34 per tubetto.

Tipo marca:

c) cartine liscie o gommate: da centesimi 20 a centesimi 30 il foglietto;

d) tubetti con bocchino: da centesimi 30 a centesimi 50 per tubetto;

e) tubetti con filtro: da centesimi 35 a centesimi 55 per tubetto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 dicembre 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 17
dal 1° al 15 settembre 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Benevento	Pietrasanta	B	—	1
Id.	Ponte Landolfo	B	—	1
Cagliari	Villacidro	O	—	1
Caltanissetta	Mussomeli	E	—	1
Catania	Ionia	B	—	1
Catanzaro	Caraffa	B	—	1
Chieti	Torino di Sangro	B	—	1
Chieti	Chieti	O	1	—
Foggia	Lucera	Equini	1	—
Id.	Orsara di Puglia	E	—	1
Id.	Pietramontecorvino	Equini	2	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	2	—
Id.	Sant'Agata di Puglia	Bufalini	1	—
Id.	Torremaggiore	Equini	1	1
Id.	Volturino	Equini	1	—
Frosinone	Trivigliano	B	—	1
Id.	Id.	O	—	10
Id.	Frosinone	Equini	—	3
L'Aquila	L'Aquila	B	1	—
Id.	Pescina	B	—	1
Id.	S. Vincenzo Valle Roveto	B	—	1
Latina	San Felice Circeo	B	—	1
Id.	Pontinia	B	—	1
Lecce	Salve	B	1	—
Id.	Lecce	B	1	—
Pistoia	Larciano	B	—	1
Roma	Ariccia	Equini	—	4
Id.	Guidonia	B	—	1
Id.	Velletri	O	—	1
Salerno	Giffoni Sei Casali	B	1	—
Id.	Tramonti	B	1	—
Id.	Oliveto sul Tusciano	B	1	—
Id.	Salerno	B	1	—
Siracusa	Melilli	B	—	2
Taranto	Nottola	B	—	1
Terni	Terni	B	—	1
Id.	Ferentillo	B	—	1
Torino	Monastero	B	3	—
Id.	Pessinetto	B	3	—
Trapani	Trapani	B	—	1
Viterbo	Caprarola	B	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	—	1
			24	41
Carbonchio sintomatico				
Ascoli Piceno	Acquata del Tronto	B	1	—
Id.	Montegallo	B	8	3
Avellino	Ariano Irpino	B	5	—
Id.	Zungoli	B	4	—
Bari	Molfetta	B	7	—
Id.	Sannicandro	B	10	—
Benevento	Morcone	B	—	2
Id.	Castelfranco in Miscano	B	1	—
Id.	Sinatola	B	—	3
Id.	S. Salvatore Telesino	B	6	—
Id.	S. Giorgio La Molara	B	1	—
Id.	Campolattaro	B	1	—
Id.	Colle Sannita	B	1	—
Bergamo	Pumenengo	B	—	1
Cagliari	Arborea	B	1	—
Id.	Arbus	Bufalini	1	7
Id.	Calasetta	B	2	—
Id.	Sant'Antioco	B	—	17
Id.	Tratalata	B	10	—
Campobasso	Agnone	B	3	—
Id.	Id.	S	3	—
Id.	Casacalenda	Bufalini	23	—
Id.	Castropignano	B	4	—
Id.	Montenero di Bisaccia	B	1	7
Id.	Pescopennataro	B	7	1
Id.	Palata	B	1	—
Id.	Petacciato	B	1	—
Id.	S. Pietro Avellana	B	13	—
Id.	Sant'Angelo del Pesco	BO	21	—
Id.	Sant'Elia a Pianisi	B	1	—
Id.	S. Martino in Pensilis	B	3	4
Catanzaro	Catanzaro	B	5	4
Id.	Cirò	BS	3	—
Id.	Crucoli	B	3	—
Id.	Cutro	B	—	5
Id.	Limbadi	B	—	1
Id.	Mesoraca	B	—	1
Id.	Casalanguida	B	—	1
Chieti	Civitaluparella	B	—	—
Id.	Fraine	B	—	1
Id.	Guardiagrele	B	2	3
Id.	Gissi	B	1	—
Id.	Monteazzoli	B	—	1
Id.	Montenerodomo	B	—	1
Id.	Orsogna	B	1	—
Id.	Ripa Teatina	B	1	—
Id.	Torricella	B	5	32
Id.	Roio	B	—	—
Cosenza	Campana	B	10	—
Id.	Oriolo	B	4	—
Id.	Paola	B	—	5
Id.	S. Giovanni in Fiore	B	20	—
Foggia	Volturara	B	1	—
Id.	Volturino	BS	1	2
Frosinone	Esperia	B	—	1
Id.	Alvito	B	4	—
Id.	Pallano	B	2	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	5	—
Id.	Ceccano	S	25	—
Id.	Anagni	B	—	3
Id.	Alatri	BO	—	25
Id.	Sant'Elia Fiumerapido	B	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 17
dal 1° al 15 settembre 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Benevento	Pietrasanta	B	—	1
Id.	Ponticandolo	B	—	1
Cagliari	Villacidro	E	—	1
Caltanissetta	Mussomeli	E	—	1
Catania	Ionia	B	—	1
Catanzaro	Zungri	B	—	1
Chieti	Torino di Sangro	B	—	1
Foggia	Chieti	O	1	—
Id.	Lucera	BLE	1	—
Id.	Orsara di Puglia	E	—	1
Id.	Pietramontecorvino	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Id.	S. Marco in Lamis	O	[illegible]	[illegible]
Id.	Sant'Agata di Puglia	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Id.	Torremaggiore	[illegible]	1	1
Id.	Volturino	[illegible]	1	—
Frosinone	Trivigliano	B	—	1
Id.	Id.	O	—	10
Id.	Frosinone	[illegible]	—	3
L'Aquila	L'Aquila	B	1	—
Id.	Pescina	B	—	1
Id.	S. Vincenzo Valle Roveto	B	—	1
Latina	San Felice Circeo	B	—	1
Id.	Pontinia	B	—	1
Lecce	Salve	B	1	—
Id.	Lecce	B	1	—
Pistoia	Larciano	B	—	1
Roma	Artena	E	—	4
Id.	Gubbata	B	—	1
Id.	Velletri	O	—	1
Salerno	Giffoni Sei Casali	B	1	—
Id.	Tramonti	B	1	—
Id.	Giovano sul Tusciano	B	1	—
Id.	Salerno	B	1	—
Siracusa	Melilli	B	—	2
Taranto	Nardò	B	—	1
Terni	Terni	B	—	1
Id.	Ferentillo	B	—	1
Torino	Monastero	B	3	—
Id.	Pessinetto	B	3	—
Trapani	Trapani	B	—	1
Viterbo	Canepina	B	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	—	1
			24	41
Carbonchio sintomatico				
L'Aquila	Avezzano	B	—	1
Verona	S. Martino Buon Albergo	B	—	1
			—	2
Afta epizootica				
Ascoli Piceno	Acquaviva del Tronto	B	1	—
Id.	Monteprandone	B	8	3
Avellino	Arpaia Irpino	B	5	—
Id.	Zungoli	B	4	—
Bari	Molfetta	B	7	—
Id.	Santeramo	B	10	—
Benevento	Morcone	B	—	12
Id.	Castelfranco in Miscano	B	—	3
Id.	Sinatola	B	—	—
Id.	S. Salvatore Telesino	B	6	—
Id.	S. Giorgio La Molara	B	1	—
Id.	Campolattaro	B	1	—
Id.	Colle Sannita	B	1	—
Bergamo	Pontida	B	—	1
Cagliari	Arborea	B	1	—
Id.	Arbus	BS	1	7
Id.	Cagliari	B	2	—
Id.	Sant'Antioco	B	—	17
Id.	Teulada	B	10	—
Campobasso	Agnone	B	3	—
Id.	Id.	S	3	—
Id.	Casacalenda	BSR	23	—
Id.	Castropignano	B	4	—
Id.	Montenero di Bisaccia	B	1	7
Id.	Pescopennataro	B	7	1
Id.	Palata	B	1	—
Id.	Petracciato	B	1	—
Id.	S. Pietro Avellana	B	13	—
Id.	Sant'Angelo del Pesco	BO	21	—
Id.	Sant'Elia a Pianisi	B	1	—
Id.	S. Martino in Pensilis	B	3	4
Catanzaro	Catanzaro	B	5	4
Id.	Cirò	BS	3	—
Id.	Crucoli	B	3	—
Id.	Curinga	B	—	5
Id.	Limbadi	B	—	1
Id.	Maida	B	—	1
Chieti	Casalanguida	B	—	1
Id.	Civitaluparella	B	—	—
Id.	Fraine	B	—	1
Id.	Guardiagrele	B	2	3
Id.	Gissi	B	1	—
Id.	Montazzoli	B	—	1
Id.	Montenerodomo	B	1	1
Id.	Orsogna	B	1	—
Id.	Ripateatina	B	1	—
Id.	Torricella	B	5	2
Id.	Roio	B	—	2
Cosenza	Campana	B	10	—
Id.	Orlolo	B	4	—
Id.	Paola	B	—	5
Id.	S. Giovanni in Fiore	B	20	—
Foggia	Volturara	B	1	—
Id.	Volturino	BS	1	2
Frosinone	Esperia	B	—	1
Id.	Alvito	B	4	—
Id.	Pallano	B	2	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	5	—
Id.	Ceccano	S	25	—
Id.	Anagni	B	—	3
Id.	Alatri	BO	—	25
Id.	Sant'Elia Fiumerapido	B	—	1
Id.	Pontecorvo	B	—	2
L'Aquila	Avezzano	B	1	—
Id.	Carsoli	B	2	—
Id.	Capistrello	B	2	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
L'Aquila	Cerchio	B	1	—
Id.	Civitella Roveto	O B	1	—
Id.	Fagnano Alto	B	1	—
Id.	Collarmele	B	1	—
Id.	Fossa	B	4	—
Id.	Luco de' Marsi	B	1	—
Id.	Ocre	B	1	—
Id.	Ortona de' Marsi	B	—	1
Id.	Pescina	B	2	—
Id.	Rocca di Cambio	B	—	1
Id.	Tagliacozzo	B	1	—
Id.	Tornimparte	B	1	—
Id.	Trasacco	B	1	—
Id.	Villavallelonga	B	2	—
Latina	Cisterna	B	3	—
Id.	Postumia	B	2	—
Id.	Minturno	B	—	1
Id.	Sabaudia	B	—	2
Id.	Fondi	B	1	—
Matera	Matera	B	2	—
Id.	Pietlecl	B	—	1
Id.	Pomarico	B	1	—
Id.	San Giorgio Lucano	B	—	1
Id.	Rotondella	B	—	1
Id.	Carnate	B	—	1
Milano	Rosarno	B	2	—
Reggio Calabria	Rieti	B	1	—
Rieti	Longone	B	1	—
Id.	Rivodutri	B	1	—
Id.	Rocca Sinibalda	B	1	—
Id.	Rosia	B	1	—
Id.	Borbona	B	1	—
Id.	Amatrice	B	1	—
Id.	Cittaducale	B	1	—
Id.	Campagnano di Roma	B	1	—
Roma	Carpineto Romano	B	1	—
Id.	Castel S. Pietro Romano	B	3	—
Id.	Capena	B	1	1
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Licenza	B	6	—
Id.	Manziana	B	2	—
Id.	Nerola	B	5	—
Id.	Roccagiovine	B	7	—
Id.	Percile	B	—	7
Id.	Roma	B	3	—
Id.	Vallepietra	B	1	1
Id.	Velletri	B	1	—
Siena	Colle Val d'Elsa	O B	2	3
Teramo	Teramo	B	—	2
Terni	Amelia	B O	7	—
Id.	Ferentillo	B	—	11
Id.	Montecastrilli	B	—	3
Id.	Lugnano in Teverina	B	1	—
Id.	Otricoli	B	—	1
Id.	Terni	B	—	1
Id.	Acquasparta	B	3	—
Viterbo	Bieda	B	—	1
Id.	Monteromano	B	4	—
Id.	Tarquinia	B	1	—
Id.	Tuscania	B	1	—
Id.	Vetralla	B	345	152

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Alessandria	Camino	S	1	—
Id.	Odalengo Grande	S	—	1
Id.	Valenza	S	—	1
Id.	Viguzzolo	S	—	2
Ancona	Ancona	S	1	—
Id.	Barbara	S	4	—
Id.	Ostra Vetere	S	1	—
Ascoli Piceno	Petritoli	S	—	2
Id.	Servigliano	S	—	2
Avellino	Baiano	S	12	—
Id.	Sioni	S	12	—
Id.	Sperone	S	—	1
Id.	Zungoli	S	—	1
Belluno	Auronzo	S	—	1
Bergamo	Antegnate	S	—	2
Id.	Bergamo	S	—	4
Id.	Fontanella	S	12	—
Id.	Foresto Sparso	S	—	2
Id.	Gorosa	S	—	2
Id.	Sarnico	S	—	20
Cosenza	Carpanzano	S	—	—
Id.	Parenti	S	2	—
L'Aquila	Capestrano	S	3	—
Id.	Carsoli	S	3	—
Id.	Luco ne' Marsi	S	—	1
Id.	San Vincenzo Valle Roveto	S	—	2
Id.	Sulmona	S	2	—
Id.	Trasacco	S	2	—
Id.	Villavallelonga	S	3	—
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	Matera	S	1	—
Id.	San Mauro Forte	S	1	—
Id.	San Giorgio Lucano	S	1	—
Milano	Bertonico	S	—	1
Id.	Castiglione	S	—	1
Id.	Rescaldina	S	—	1
Id.	Secugnago	S	—	1
Napoli	Castellammare di Stabia	S	—	—
Padova	Boara Pisani	S	1	—
Id.	Pontelongo	S	1	—
Id.	San Pietro in Gû	S	—	1
Parma	Berceto	S	—	2
Id.	Noceto	S	—	1
Id.	Polesine Parmense	S	—	3
Rovigo	Adria	S	2	—
Id.	Canaselli	S	3	1
Id.	Ceregnano	S	1	1
Id.	San Martino di Venezze	S	1	—
Id.	Villadose	S	2	—
Teramo	Montefino	S	—	1
Torino	Chivasso	S	1	—
Id.	Ulzio	S	1	—
Id.	Moncalieri	S	—	2
Id.	Carmagnola	S	—	1
Treviso	Tarzo	S	1	—
Id.	Cison di Valmarino	S	6	—
Id.	Miane	S	6	—
Id.	Follina	S	14	—
Id.	Vittorio Veneto	S	1	1
Id.	Trevignano	S	1	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
L'Aquila	Cerchio	B	1	—
Id.	Civitella Roveto	B O	1	—
Id.	Fagnano Alto	B	1	—
Id.	Collarmele	B	1	—
Id.	Fossa	B	4	—
Id.	Luco de' Marsi	B	1	—
Id.	Ocre	B	1	—
Id.	Ortona de' Marsi	B	—	1
Id.	Pescina	B	2	—
Id.	Rocca di Cambio	B	—	1
Id.	Tagliacozzo	B	1	—
Id.	Tornimparte	B	1	—
Id.	Trasacco	B	2	—
Id.	Villavallelonga	B	1	—
Latina	Cisterna	B	2	—
Id.	Postumia	B	3	—
Id.	Minturno	B	2	—
Id.	Sabaudia	B	—	1
Id.	Fondi	B	—	2
Matera	Matera	B	1	—
Id.	Pisticci	B	2	—
Id.	Pomarico	B	—	1
Id.	San Giorgio Lucano	B	1	—
Id.	Rotondella	B	—	1
Milano	Carnate	B	—	1
Reggio Calabria	Rosarno	B	—	6
Rieti	Rieti	B	2	1
Id.	Longone	B	1	—
Id.	Rivodutri	B	1	—
Id.	Rocca Sinibalda	B	1	—
Id.	Posta	B	1	—
Id.	Borbona	B	1	—
Id.	Amatrice	B	1	—
Id.	Cittaducale	B	1	—
Roma	Campagnano di Roma	B	1	—
Id.	Carpineto Romano	B	1	—
Id.	Castel S. Pietro Romano	B	1	—
Id.	Capena	B	3	—
Id.	Cerveteri	B	1	1
Id.	Licenza	B	1	—
Id.	Manziana	B	6	—
Id.	Nerola	B	2	—
Id.	Roccagiovine	B	5	—
Id.	Percile	B	7	—
Id.	Roma	B	—	7
Id.	Vallepietra	B	3	—
Id.	Velletri	B	1	1
Siena	Colle Val d'Elsa	O	1	—
Teramo	Teramo	B	2	3
Terni	Amelia	B	—	2
Id.	Ferentillo	B O	7	—
Id.	Montecastrilli	B	—	11
Id.	Lugnano in Teverina	B	—	3
Id.	Otricoli	B	1	—
Id.	Terni	B	—	1
Id.	Acquasparta	B	—	1
Viterbo	Bieda	B	3	—
Id.	Monteromano	B	—	1
Id.	Tarquinia	B	4	—
Id.	Tuscania	B	1	—
Id.	Vetralla	B	1	—
			346	152
Malrossino dei suini				
Alessandria	Alessandria	S	2	3
Id.	Alice Bel Colle	S	—	3
Alessandria	Camino	S	1	—
Id.	Odalengo Grande	S	—	1
Id.	Valenza	S	—	1
Id.	Viguzzolo	S	—	2
Ancona	Ancona	S	1	—
Id.	Barbara	S	4	—
Id.	Ostra Vetere	S	4	—
Ascoli Piceno	Petritoli	S	1	—
Id.	Servigliano	S	—	2
Avellino	Bainno	S	—	2
Id.	Sioni	S	2	—
Id.	Sperone	S	2	—
Id.	Zungoli	S	2	—
Belluno	Aurenzo	S	—	1
Bergamo	Antegnate	S	—	1
Id.	Bergamo	S	—	1
Id.	Fontanella	S	—	2
Id.	Foresto Sparso	S	—	4
Id.	Gorosa	S	2	—
Id.	Surnico	S	—	2
Cosenza	Carpanzano	S	—	2
Id.	Parenti	S	—	20
L'Aquila	Capestrano	S	2	—
Id.	Carsoli	S	3	—
Id.	Luco ne' Marsi	S	3	—
Id.	San Vincenzo Valle Roveto	S	—	1
Id.	Sulmona	S	2	—
Id.	Trasacco	S	2	—
Id.	Villavallelonga	S	2	—
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	Matera	S	1	—
Id.	San Mauro Forte	S	1	—
Id.	San Giorgio Lucano	S	1	—
Milano	Bertonico	S	—	1
Id.	Castiglione	S	—	1
Id.	Rescaldina	S	—	1
Id.	Secugnago	S	—	1
Napoli	Castellammare di Stabia	S	—	1
Padova	Boara Pisani	S	1	—
Id.	Pontelongo	S	1	—
Id.	San Pietro in Gù	S	—	1
Parma	Berceto	S	—	2
Id.	Noceto	S	—	1
Id.	Polesine Parmense	S	—	3
Rovigo	Adria	S	2	—
Id.	Ceneselli	S	3	1
Id.	Ceregnano	S	1	1
Id.	San Martino di Venezze	S	1	—
Id.	Villadose	S	2	1
Teramo	Montefino	S	—	1
Torino	Chivasso	S	1	—
Id.	Ozzio	S	1	—
Id.	Moncalieri	S	—	2
Id.	Carmagnola	S	—	1
Treviso	Tarzo	S	1	—
Id.	Cison di Valmarino	S	6	—
Id.	Miane	S	6	—
Id.	Follina	S	14	1
Id.	Vittorio Veneto	S	1	1
Id.	Trevignano	S	1	1
Id.	San Vendemiano	S	—	2
Id.	Oreago	S	—	1
Id.	Maser	S	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Mal rossino dei suini*				
Treviso	Castelfranco Veneto	S	—	1
Id.	Altivole	S	—	2
Udine	Martignacco	S	4	—
Id.	Azzano Decimo	S	5	—
Id.	Tarvisio	S	2	—
Id.	Rivignano	S	2	—
Id.	Lestizza	S	1	—
Id.	Cividale	S	5	6
Id.	Spilimbergo	S	7	—
Id.	Fagagna	S	5	1
Id.	Fiume Veneto	S	1	3
Id.	San Pietro Codroipo	S	1	—
Id.	Fanna	S	1	—
Id.	Maniago	S	3	3
Id.	Buia	S	—	4
Id.	Treppo Carnico	S	—	3
Varese	Busto Arsizio	S	7	—
Vicenza	Barbarano Vicentino	S	—	8
Id.	Brendola	S	—	2
Id.	Camisano Vicentino	S	—	5
Id.	Montecchio Maggiore	S	—	4
Id.	Orgiano	S	—	6
Id.	Sossano	S	—	4
Viterbo	Soriano nel Cimino	S	—	1
			127	138
Peste e setticemia dei suini				
Alessandria	Casale Monferrato	S	—	1
Id.	Giarole	S	1	—
Ancona	Senigallia	S	1	4
Id.	Osimo	S	—	1
Arezzo	Bucine	S	1	—
Id.	Cortona	S	5	1
Id.	Arezzo	S	1	—
Id.	Sansepolcro	S	—	1
Id.	Terranova Bracciolini	S	—	2
Ascoli Piceno	Monteallo Marche	S	2	—
Id.	Pierritoli	S	1	2
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	3	—
Avellino	Altavilla	S	11	—
Id.	Baiano	S	—	2
Id.	Gesualdo	S	2	—
Id.	San Martino Valle Caudina	S	20	—
Belluno	Auronzo	S	—	20
Bergamo	Antegnate	S	—	3
Id.	Bergamo	S	1	—
Id.	Brembate	S	1	—
Id.	Calvenzano	S	—	1
Id.	Castel Rozzone	S	1	—
Id.	Fontanella	S	—	2
Id.	Romano Lombardo	S	—	1
Id.	Almenno San Bartolomeo	S	—	1
Bologna	Crevalcore	S	—	1
Id.	Imola	S	—	4
Id.	San Giorgio di Piano	S	—	2
Id.	San Giovanni in Persiceto	S	—	1
Id.	San Pietro in Casale	S	—	1
Id.	Ozzano dell'Emilia	S	—	2
Campobasso	Trivento	S	2	2
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Campobasso	Boiano	S	8	5
Id.	Belmonte del Sannio	S	—	2
Id.	Agnone	S	3	3
Chieti	Gissi	S	4	—
Id.	Guilmi	S	3	—
Id.	Montazzoli	S	9	1
Id.	Miglianico	S	1	—
Id.	Roccaspinalveti	S	22	7
Id.	Scerni	S	—	3
Id.	Schiavi di Abruzzo	S	6	—
Id.	Vasto	S	4	—
Cosenza	Castroregio	S	—	25
Ferrara	Ferrara	S	—	6
Id.	Mesola	S	—	2
Firenze	Figline Valdarno	S	1	2
Foggia	Pietramontecorvino	S	—	4
Frosinone	Sant'Elia Fiumerapido	S	—	5
Id.	Cassino	S	5	—
L'Aquila	L'Aquila	S	7	8
Id.	Sulmona	S	1	—
Milano	Settimo Milanese	S	—	10
Napoli	Ottaviano	S	1	1
Nuoro	Bitti	S	1	—
Id.	Borore	S	—	7
Padova	Candiana	S	—	2
Id.	Correzzola	S	—	2
Id.	Pontelongo	S	—	3
Pesaro Urbino	Cartoceto	S	—	2
Id.	Gradara	S	—	3
Id.	Pesaro	S	—	1
Id.	Saltara	S	—	3
Id.	Serungarina	S	—	2
Pisa	Casale Marittimo	S	—	65
Id.	Crespina	S	—	78
Id.	Fauglia	S	—	80
Id.	Guardistallo	S	—	75
Id.	Lorenzana	S	—	150
Id.	Montescudaio	S	—	60
Id.	Montecatini	S	—	45
Id.	Ripafbella	S	—	25
Id.	Santa Luce Orciano	S	—	100
Pistoia	Monsummano	S	—	1
Id.	Pieve a Nievole	S	—	1
Id.	Montecatini di Val di Nievole	S	—	1
Rieti	Rieti	S	1	1
Id.	Antrodoco	S	—	1
Id.	Castel Sant'Angelo	S	—	2
Rovigo	Adria	S	2	—
Id.	Rosaro	S	30	—
Id.	Crespino	S	1	—
Id.	Guarda Veneta	S	11	1
Id.	Polesella	S	459	—
Id.	Rovigo	S	2	7
Salerno	Cava dei Tirreni	S	6	2
Id.	Angri	S	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	S	—	1
Sassari	Ittiri	S	1	—
Id.	Bessude	S	—	1
Siena	Torrita di Siena	S	1	—
Id.	Montepulciano	S	5	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Mal rossino dei suini*				
Treviso	Castelfranco Veneto	S	—	1
Id.	Altivole	S	—	2
Udine	Martignacco	S	4	—
Id.	Azzano Decimo	S	5	—
Id.	Tarvisio	S	2	—
Id.	Rivignano	S	2	—
Id.	Lestizza	S	1	—
Id.	Cividale	S	5	6
Id.	Spilimbergo	S	7	1
Id.	Fagagna	S	5	1
Id.	Fiume Veneto	S	1	3
Id.	San Pietro Codroipo	S	1	—
Id.	Fanna	S	1	—
Id.	Maniago	S	3	3
Id.	Buia	S	—	4
Id.	Treppo Carnico	S	—	3
Varese	Busto Arsizio	S	7	—
Vicenza	Barbarano Vicentino	S	—	8
Id.	Brendola	S	—	2
Id.	Camisano Vicentino	S	—	5
Id.	Montecchio Maggiore	S	—	4
Id.	Orgiano	S	—	6
Id.	Sossano	S	—	4
Viterbo	Soriano nel Cimino	S	—	1
			127	138
Peste e setticimia dei suini				
Alessandria	Casale Monferrato	S	—	1
Id.	Giarole	S	1	—
Ancona	Senigallia	S	1	4
Id.	Osimo	S	—	1
Arezzo	Bucine	S	1	—
Id.	Cortona	S	5	1
Id.	Arezzo	S	1	—
Id.	Sansepolcro	S	—	1
Id.	Terranova Bracciolini	S	—	2
Ascoli Piceno	Montalto Marche	S	2	—
Id.	Pietrilli	S	1	2
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	3	—
Avellino	Altavilla	S	11	—
Id.	Baiano	S	—	2
Id.	Gesualdo	S	2	—
Id.	San Martino Valle Caudina	S	20	—
Belluno	Auronzo	S	—	20
Bergamo	Antegnate	S	—	3
Id.	Bergamo	S	1	—
Id.	Brembate	S	1	—
Id.	Calvenzano	S	—	1
Id.	Castel Rozzone	S	1	—
Id.	Fontanella	S	—	2
Id.	Romano Lombardo	S	—	1
Id.	Almenno San Bartolomeo	S	—	1
Bologna	Crevalcore	S	—	1
Id.	Imola	S	—	4
Id.	San Giorgio di Piano	S	—	2
Id.	San Giovanni in Persiceto	S	—	1
Id.	San Pietro in Casale	S	—	1
Id.	Ozzano dell'Emilia	S	—	2
Campobasso	Trivento	S	2	2
Id.	Pietrabbondante	S	1	—
Id.	Vinchiaturo	S	1	3
Id.	San Polo Matese	S	—	7
Id.	Casacalenda	S	9	1
Segue: *Peste e setticimia dei suini*				
Campobasso	Bolano	S	8	5
Id.	Belmonte del Sannio	S	—	2
Id.	Agnone	S	3	3
Chieti	Gissi	S	4	—
Id.	Guilmi	S	3	—
Id.	Montazzoli	S	9	1
Id.	Miglianico	S	1	—
Id.	Roccaspinalveti	S	22	7
Id.	Scerni	S	—	3
Id.	Schiavi di Abruzzo	S	6	—
Id.	Vasto	S	4	—
Cosenza	Castroreglo	S	—	25
Ferrara	Ferrara	S	—	6
Id.	Mesola	S	—	2
Firenze	Figline Valdarno	S	1	2
Foggia	Pietramontecorvino	S	—	4
Frosinone	Sant'Elia Fiumerapido	S	—	5
Id.	Cassino	S	5	—
L'Aquila	L'Aquila	S	7	8
Id.	Sulmona	S	1	—
Milano	Settimo Milanese	S	—	10
Napoli	Ottaviano	S	1	1
Nuoro	Bitti	S	1	—
Id.	Borore	S	—	7
Padova	Candiana	S	—	2
Id.	Correzzola	S	—	3
Id.	Pontelongo	S	—	3
Pesaro Urbino	Cartoceto	S	—	2
Id.	Gradara	S	—	3
Id.	Pesaro	S	—	1
Id.	Saltara	S	—	3
Id.	Serrungarina	S	—	2
Pisa	Casale Marittimo	S	—	65
Id.	Crespina	S	—	78
Id.	Fauglia	S	—	80
Id.	Guardistallo	S	—	75
Id.	Lorenzana	S	—	150
Id.	Montescudaio	S	—	60
Id.	Montecatini	S	—	45
Id.	Riparbella	S	—	25
Id.	Santa Luce Orciano	S	—	100
Pistoia	Monsummano	S	—	1
Id.	Pieve a Nievole	S	—	1
Id.	Montecatini di Val di Nievole	S	—	1
Rieti	Rieti	S	1	1
Id.	Antrodoco	S	—	1
Id.	Castel Sant'Angelo	S	—	2
Rovigo	Adria	S	2	—
Id.	Bosaro	S	30	—
Id.	Crespino	S	1	—
Id.	Guarda Veneta	S	11	1
Id.	Polesella	S	450	—
Id.	Rovigo	S	2	7
Salerno	Cava dei Tirreni	S	6	2
Id.	Angri	S	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	S	—	1
Sassari	Ittiri	S	1	—
Id.	Bessude	S	—	1
Siena	Torrita di Siena	S	1	—
Id.	Montepulciano	S	5	—
Id.	Buonconvento	S	1	—
Id.	Monteroni d'Arbia	S	2	—
Terni	Acquasparta	S	—	1
Treviso	Pregunziol	S	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Peste e setticemia dei suini				
Udine	Spilimbergo	S	—	1
Id.	San Giorgio della Richinvelda	S	—	2
Id.	Casarsa	S	1	—
Id.	Buia	S	1	—
Varese	Taino	S	—	1
Id.	Sant'Ilia	S	—	17
Vercelli	Causio	S	—	11
Id.	Balnzè	S	—	1
Id.	Tronzano	S	—	20
Id.	Rousio	S	—	3
Vicenza	Brendola	S	2	14
Id.	Dueville	S	—	3
Id.	Montecchio Maggiore	S	—	3
Id.	Orgiano	S	—	8
			158	1312
	Morra			
Foggia	Rodi Garganico	E	—	1
			—	1
	Farcino criptococcico			
Bari	Bari	E	—	2
Id.	Canosa di Puglia	E	—	1
Id.	Sannicandro di Bari	E	1	—
Id.	Triggiano	E	—	1
Bologna	Marzabotto	E	—	1
Brindisi	Oria	E	1	—
Caltanissetta	Butera	E	—	1
Id.	Mariannopoli	E	1	—
Id.	Vallelunga	E	1	—
Campobasso	Vinchiaturo	E	1	—
Catania	Catania	E	4	1
Id.	Misterbianco	E	2	—
L'Aquila	Scoppito	E	4	—
Lecce	Lizzanello	E	1	—
Napoli	Napoli	E	3	—
Parma	Felino	E	—	1
Pistoia	Pistoia	E	—	1
Salerno	Serre	E	—	2
Id.	Salerno	E	1	—
Sassari	Sassari	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	2	—
Id.	Siracusa	E	1	—
Trapani	Camporeale	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Udine	Partistina	E	1	—
	S. Vito al Tagliamento	E	—	—
			26	8
	Rabbia			
Avellino	Sermo	O	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	Can	—	1
Id.	Serradifalco	CE	—	2
Catania	Ramacca	Can	—	1
Catanzaro	Isola Capo Rizzuto	Can	—	1
Firenze	Firenze	Can	—	1
Id.	San Godenzo	Can	—	1
Foggia	Orsara di Puglia	Can	1	—
Id.	Pietramontecorvino	Can	1	—
Id.	San Severo	E	1	—
Messina	Sant'Agata di Militello	Can	—	1
Napoli	Pomigliano d'Arco	Can	—	2
Pesaro Urbino	Fratone Serra	Can	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Rogna			
Nuoro	Fabriano	O	—	1
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	O	1	—
Bari	Gravina di Puglia	O	4	1
Cagliari	Sanluri	Cap	—	3
Campobasso	Sant'Elia a Pianisi	O	3	—
Id.	Vinchiaturo	E	—	1
Foggia	San Severo	O	1	—
Id.	Troia	O	—	4
Grosseto	Arcidosso	O	8	—
Id.	Campagnatico	O	1	—
Id.	Castellazzara	O	59	—
Id.	Cinigiano	O	16	—
Id.	Grosseto	O	2	—
Id.	Pigliano	O	1	—
Id.	Sorano	O	11	—
L'Aquila	Barete	O	1	—
Id.	Cagnano Amiterno	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	1	—
Id.	Cocullo	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Monereale	O	1	—
Id.	Ortona de' Marsi	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Pescocostanzo	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—
Id.	Santo Stefano di Sessanio	O	1	—
Id.	Scanaro	O	1	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Tricarico	O	1	—
Id.	Stigliano	O	1	—
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	2	—
Id.	Ariana	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Campagnano di Roma	O	8	—
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Poli	O	3	—
Id.	Pomezia	O	1	—
Id.	Rignano Flaminio	O	13	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	2	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	4	—
Id.	Vicovaro	E	—	1
Treviso	Castelfranco Veneto		277	9
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Matera	Montalbano Jonico	O	1	—
Roma	Carpineto Romano	O	1	—
	Frascati	O	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Peste e setticemia dei suini				
Udine	Spilimbergo	S	—	1
Id.	San Giorgio della Richinvelda	S	—	2
Id.	Casarsa	S	1	—
Varese	Busto Arsizio	S	1	—
Id.	Tarno	S	—	1
Vercelli	Santhia	S	—	17
Id.	Carisio	S	—	11
Id.	Lanzo	S	—	1
Id.	Tronzano	S	—	20
Id.	Rosso	S	—	3
Vicenza	Brendola	S	2	14
Id.	Dueville	S	—	3
Id.	Montecchio Maggiore	S	—	3
Id.	Orgiano	S	—	8
			158	1512
	Morva			
Foggia	Rodi Garganico	E	—	1
			—	1
	Farcino criptococcico			
Bari	Bari	E	—	—
Id.	Canosa di Puglia	E	—	2
Id.	Sammicandro di Bari	E	1	1
Id.	Triggiano	E	—	—
Bologna	Marzabotto	E	—	1
Brindisi	Oria	E	1	—
Caltanissetta	Butera	E	—	1
Id.	Mariannopoli	E	1	—
Id.	Vallelunga	E	1	—
Campobasso	Vinchiaturo	E	1	—
Catania	Caltanissetta	E	4	—
Id.	Misterbianco	E	2	1
L'Aquila	Scoppito	E	4	—
Lecce	Lizzanello	E	1	—
Napoli	Napoli	E	3	—
Parma	Felino	E	—	1
Pistoia	Pistoia	E	—	1
Salerno	Serre	E	—	3
Id.	Salerno	E	1	—
Sassari	Sassari	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	2	—
Id.	Siracusa	E	1	—
Trapani	Camporeale	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Partanna	E	1	—
Udine	S. Vito al Tagliamento	E	1	—
			28	8
	Rabbia			
Avellino	Serino	O	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	Can	—	1
Id.	Serradifalco	CE	—	2
Catania	Ramacca	Can	—	1
Catanzaro	Isola Capo Rizzuto	Can	—	1
Firenze	Firenze	Can	—	1
Id.	San Godenzo	Can	—	1
Foggia	Orsara di Puglia	Can	1	—
Id.	Pietramontecorvino	Can	1	—
Id.	San Severo	E	1	—
Messina	Sant'Agata di Militello	Can	—	1
Napoli	Pomigliano d'Arco	Can	—	2
Pesaro Urbino	Frontone Serra	Can	—	1
Ragusa	Ragusa	Can	—	1
Rieti	Rieti	Can	—	1
Salerno	Montecorvino Rovella	Can	—	1
			3	15

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Rogna			
Arezzo	Fabriano	O	—	—
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	O	7	—
Bari	Gravina di Puglia	O	1	—
Cagliari	Sardodi	Cap	4	—
Campobasso	Sant'Elia a Pianisi	O	—	3
Id.	Vinchiaturo	O	3	—
Foggia	San Severo	O	—	1
Id.	Troia	O	1	—
Grosseto	Arcidosso	O	—	4
Id.	Campagnatico	O	8	—
Id.	Castellazzara	O	1	—
Id.	Cinigiano	O	59	—
Id.	Grosseto	O	16	—
Id.	Pigliano	O	2	—
Id.	Sorano	O	1	—
L'Aquila	Barete	O	11	—
Id.	Cagnano Amiterno	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	1	—
Id.	Cocullo	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Ortona de' Marsi	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Pescocostanzo	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—
Id.	Santo Stefano di Sessanna	O	1	—
Id.	Scenaro	O	1	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Tricarico	O	1	—
Id.	Stigliano	O	1	—
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	2	—
Id.	Ariona	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Campagnano di Roma	O	8	—
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Ennuvio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	5	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	13	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Vacovaro	O	4	—
Treviso	Castelfranco Veneto	E	—	1
			277	9
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Matera	Montalbano Jonico	O	1	—
Roma	Carpineto Romano	O	1	—
Id.	Frascati	O	1	—
Id.	Palombara Sabina	O	1	—
			4	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Aborto epizootico				
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Bergamo	Bergamo	B	3	—
Firenze	Gambassi	B	1	—
Forlì	Cesena	B	3	—
Id.	Forlì	B	1	—
Lucca	Piazza al Serchio	B	—	2
Pisa	Vecchiano	B	—	1
Id.	Pisa	B	1	1
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Cervignano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	4	—
Id.	Manzano	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	—
Id.	Comeglians	B	—	1
			22	5
Tubercolosi				
Vicenza	Asigliano	B	—	1
			—	1
Vaiuolo ovino				
Brindisi	Fasano	O	3	—
Id.	Francavilla Fontana	O	5	2
Id.	Oria	O	1	1
Id.	Ostuni	O	6	—
Lecce	Carpiano	O	1	—
Udine	San Giorgio di Nogaro	O	1	—
			17	3
Morva coitale maligna				
Bergamo	Antegnate	E	—	2
Id.	Cortenuova	E	4	3
Id.	Covo	E	2	3
Id.	Ghisalba	E	1	1
Id.	Gorlago	E	—	2
Id.	Martinengo	E	7	5
Id.	Morengo al Serio	E	1	—
Id.	Palosco	E	6	—
Id.	Romano Lombardo	E	—	6
Ferrara	Codigoro	E	2	—
Id.	Ferrara	E	2	—
Padova	Camposampiero	E	1	—
Treviso	Vedelago	E	9	2
Id.	Trevignano	E	1	5
Id.	Quinto di Treviso	E	—	1
Id.	Montebelluna	E	3	—
Udine	Udine	E	1	—
Id.	San Vito al Tagliamento	E	1	—
Verona	Sorga	E	1	2
			42	32
Difterite aviaria				
Cagliari	Senorbì	P	1	—
Sassari	Sassari	P	—	1
			1	1
Colera dei polli				
Cagliari	Gennostramatza	P	—	9
Id.	Sanladi	P	2	1
Sassari	Sassari	P	—	1
Verona	Mozzecane	P	—	1
Vicenza	Lonigo	P	—	2
			2	14
Peste aviaria				
Ascoli Piceno	Acquasanta	P	—	13
Id.	Ascoli Piceno	P	—	2
Id.	Foligniano	P	1	—
Id.	Roccafluvione	P	3	—
Id.	Venarotta	P	2	—
Fresinone	Filiozzi	P	—	5
Pesaro Urbino	Colbordolo	P	—	2
Id.	Fano	P	—	1
Id.	Pergola	P	—	1
Id.	Pesaro	P	—	1
Id.	San Costanzo	P	—	3
Rovigo	Adria	P	3	—
Terni	Amelia	P	3	—
			12	31
Laringo trachelite infettiva dei polli				
Alessandria	Castellazzo Bormida	P	1	3
Ancona	Arcevia	P	2	—
Apuania	Carrara	P	—	2
Caltanissetta	Acquaviva Platani	P	10	100
Id.	Campofranco	P	—	150
Id.	Marianopoli	P	2	80
Id.	Villalba	P	3	95
Catania	Bronte	P	1	—
Ferrara	Migliarino	P	—	1
Forlì	Bagno di Romagna	P	2	—
Id.	Mondaino	P	2	—
L'Aquila	L'Aquila	P	2	1
Id.	Sulmona	P	1	1
Ravenna	Alfonsine	P	3	2
Id.	Cervia	P	—	20
Salerno	Salerno	P	—	2
Id.	Sessa Cilento	P	—	2
Id.	San Severino Rota	P	—	2
Id.	Battipaglia	P	—	3
Siracusa	Buscemi	P	1	—
Id.	Carlentini	P	1	—
Id.	Palazzolo Acreide	P	1	—
Treviso	Treviso	P	1	—
Vicenza	Albettone	P	—	1
Id.	Lonigo	P	—	5
			33	470

RIEPILOGO
dal 1° al 15 settembre 1915 - N. 17

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	20	41	65
2	Edema maligno	11	19	23
3	Morva e farcino	2	2	2
4	Rabbia	1	1	1
5	Tetano	1	1	1
6	Tubercolosi	1	1	1
7	Vaiuolo ovino	1	1	1
8	Mal rossino	1	1	1
9	Aborto epizootico	1	1	1
10	Morva coitale maligna	1	1	1
11	Difterite aviaria	1	1	1
12	Colera dei polli	1	1	1
13	Peste aviaria	1	1	1
14	Laringo trachelite infettiva dei polli	1	1	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Aborto epizootico				
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Bergamo	Bergamo	B	3	—
Firenze	Gambassi	B	1	—
Forlì	Cesena	B	3	—
Id.	Forlì	B	1	—
Lucca	Piazza al Serchio	B	—	2
Pisa	Vecchiano	B	—	1
Id.	Pisa	B	1	1
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Cervignano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	4	—
Id.	Monfalcone	B	1	—
Id.	Paularo	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	—
Id.	Comeglians	B	—	1
			22	5
Tubercolosi				
Vicenza	Asigliano	B	—	1
			—	1
Vaiuolo ovino				
Brindisi	Fasano	O	3	—
Id.	Francavilla Fontana	O	5	2
Id.	Oria	O	1	1
Id.	Ostuni	O	6	—
Lecce	Carmiano	O	1	—
Udine	San Giorgio di Nogaro	O	1	—
			17	3
Morva cachessia maligna				
Bergamo	Antegnate	E	—	2
Id.	Cortenuova	E	4	3
Id.	Covo	E	2	3
Id.	Ghisalba	E	1	1
Id.	Goriago	E	—	2
Id.	Martinengo	E	7	5
Id.	Mornico al Serio	E	1	—
Id.	Palosco	E	6	—
Id.	Romano Lombardo	E	—	6
Ferrara	Codigoro	E	2	—
Id.	Ferrara	E	2	—
Padova	Camposampiero	E	1	—
Treviso	Vedelago	E	9	2
Id.	Trevignano	E	1	5
Id.	Quinto di Treviso	E	—	1
Id.	Montebelluna	E	3	—
Udine	Udine	E	1	—
Id.	San Vito al Tagliamento	E	1	—
Verona	Sorgà	E	1	2
			42	32
Difterite aviaria				
Cagliari	Senorbì	P	1	—
Sassari	Sassari	P	—	1
			1	1
Colera dei polli				
Cagliari	Gonnostramatza	P	—	9
Id.	Samadi	P	2	1
Foggia	Pietramontecorvino	P	—	1
Ravenna	Ravenna	P	—	1
Reggio Calabria	Roccella Jonica	P	5	3
Rovigo	Loreo	P	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Colera dei polli				
Sassari	Sassari	P	—	1
Verona	Mozzecane	P	—	1
Vicenza	Lonigo	P	—	2
			7	22
Peste aviaria				
Ascoli Piceno	Acquasanta	P	—	13
Id.	Ascoli Piceno	P	—	2
Id.	Folignano	P	1	—
Id.	Roccafluviona	P	3	—
Id.	Venarotta	P	5	—
Frosinone	Filiggi	P	—	3
Pesaro Urbino	Colbordolo	P	—	2
Id.	Fano	P	—	2
Id.	Pergola	P	—	2
Id.	Pesaro	P	—	2
Id.	San Costanzo	P	—	3
Rovigo	Adria	P	3	—
Terni	Amelia	P	3	—
			12	31
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Alessandria	Castellazzo Bormida	P	1	3
Ancona	Ancona	P	2	—
Apuania	Carrara	P	—	2
Caltanissetta	Acquaviva Platani	P	10	100
Id.	Caltafranco	P	—	150
Id.	Marianopoli	P	2	80
Id.	Villalba	P	3	95
Catania	Bronte	P	1	—
Ferrara	Migliarino	P	—	1
Forlì	Bagno di Romagna	P	2	—
Id.	Modigliano	P	2	—
L'Aquila	L'Aquila	P	2	1
Id.	Sulmona	P	1	1
Ravenna	Alfonsine	P	3	2
Id.	Cervia	P	—	20
Salerno	Salerno	P	—	2
Id.	Sessa Cilento	P	—	2
Id.	San Severino Rota	P	—	2
Id.	Battipaglia	P	—	3
Siracusa	Buscemi	P	1	—
Id.	Carlentini	P	1	—
Id.	Palazzolo Acreide	P	1	—
Treviso	Treviso	P	1	—
Vicenza	Albettone	P	—	1
Id.	Lonigo	P	—	5
			33	470

RIEPILOGO
dal 1° al 15 settembre 1945 - N. 17

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle quindicine trascorse	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	20	41	65
2	Carbonchio sintomatico	2	2	2
3	Afta epizootica	23	126	498

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle province	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
4	Malrossino dei suini	21	89	265
5	Peste e setticimia dei suini	34	114	2170
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	16	26	36
8	Rabbia	12	16	18
9	Rogna	11	56	286
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	4	4
11	Aborto epizootico	7	16	27
12	Tubercolosi	1	1	1
13	Vaiuolo ovino	3	6	20
14	Morbo coitale maligno	5	21	44
15	Difterite aviaria	2	2	2
16	Colera dei polli	8	9	29
17	Peste aviaria	5	13	43
18	Laringo tracheite infettiva dei polli	13	25	593

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(12)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 22 dicembre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Francisco Gualberto de Oliveira Filho, Console generale del Brasile a Genova con giurisdizione sulle provincie dell'Emilia, Liguria, Marche, Sardegna, Trentino e Umbria.

(75)

MINISTERO DEL TESORO

Incarico delle funzioni di contabile del Portafoglio dello Stato

Con decreto Ministeriale del 21 dicembre 1945, n. 36802, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese, registro n. 8 Tesoro, foglio 320, l'attuale capo sezione amministrativo dott. Alfredo Di Cristina, è stato incaricato, a decorrere dal 1° gennaio 1946, delle funzioni di contabile del Portafoglio dello Stato, già affidate al direttore capo di divisione dott. Agostino Mari, collocato a riposo.

(79)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 gennaio 1946 - N. 7

Argentina	25 —	Olanda	37,7415
Australia	323,70	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87683	S. U. America	100 —
Francia	0,8406	Svezia	23,845
Gran Bretagna	400 —	Svizzera	23,31
India (Bombay)	30,349	Turchia	77,52
Nuova Zelanda	325,45	Unione Sud Afr.	403,50

Rendita 3,50 % 1906	101,55
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,625
Redimibile 3,50 % 1934	89,475
Id. 5 % 1936	98,175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	100,075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	100,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	100,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,425
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,225
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,325

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 4 % di scadenza 15 settembre 1951

Si notifica che il giorno 1° febbraio 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di sorteggio relative alla 7ª estrazione e precedenti (3ª, 4ª, 5ª e 6ª) per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni novennali del Tesoro 4% delle venticinque serie scadenti il 15 settembre 1951, emesse in base al R. decreto-legge 1° settembre 1942, n. 972.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 223 del 26 settembre 1931, avranno luogo il giorno 31 gennaio 1946, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 11 gennaio 1946

Il direttore generale: CONTI

(88)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma, 1946 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
4	Malrossino dei suini	21	89	265
5	Peste e setticimia dei suini	34	114	2170
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	16	26	36
8	Rabbia	12	16	18
9	Rogna	11	56	286
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	4	4
11	Aborto epizootico	7	16	27
12	Tubercolosi	1	1	1
13	Vaiuolo ovino	3	6	20
14	Morbo coitale maligno	5	21	74
15	Difterite aviaria	2	2	2
16	Colera dei polli	8	9	29
17	Peste aviaria	5	13	43
18	Laringo trachelite infettiva dei polli	13	25	593

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(12)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 22 dicembre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Francisco Gualberto de Oliveira Filho, Console generale del Brasile a Genova con giurisdizione sulle provincie dell'Emilia, Liguria, Marche, Sardegna, Trentino e Umbria.

(75)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 gennaio 1946 - N. 7

Argentina	25 —	Olanda	37,7415
Australia	323,70	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87683	S. U. America	100 —
Francia	0,8406	Svezia	23,845
Gran Bretagna	400 —	Svizzera	23,31
India (Bombay)	30,349	Turchia	77,52
Nuova Zelanda	325,45	Unione Sud Afr.	403,50

Rendita 3,50 % 1906	101,55
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,625
Redimibile 3,50 % 1934	89,475
Id. 5 % 1936	98,175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	100,075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	100,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	100,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,425
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,225
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,325

MINISTERO DEL TESORO

Incarico delle funzioni di contabile del Portafoglio dello Stato

Con decreto Ministeriale del 21 dicembre 1945, n. 36802, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese, registro n. 8 Tesoro, foglio 320, l'attuale capo sezione amministrativo dott. Alfredo Di Cristina, è stato incaricato, a decorrere dal 1° gennaio 1946, delle funzioni di contabile del Portafoglio dello Stato, già affidate al direttore capo di divisione dott. Agostino Mari, collocato a riposo.

(79)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 4 % di scadenza 15 settembre 1951

Si notifica che il giorno 1° febbraio 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di sorteggio relative alla 7ª estrazione e precedenti (3ª, 4ª, 5ª e 6ª) per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni novennali del Tesoro 4% delle venticinque serie scadenti il 15 settembre 1951, emesse in base al R. decreto-legge 1° settembre 1942 n. 972.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 223 del 26 settembre 1931, avranno luogo il giorno 31 gennaio 1946, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 11 gennaio 1946

Il direttore generale: CONTI

(88)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 12 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 893, concernente la ripartizione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quello dell'industria e del commercio degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1945-1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1946, n. 6, il terz'ultimo capoverso delle premesse ove è detto: «*Sentito il Consiglio dei Ministri*» deve intendersi soppresso.

SOMMARIO

Ministero dell'interno: Ricompense al valor civile Pag. 82

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 811.
Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione . . . . . Pag. 83

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 815.
Soppressione delle Fabbricerie di cinque chiese, con sede nel comune di Borgo Val di Taro (Parma) . Pag. 83

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Nomina del commissario liquidatore della Cassa agraria «S. Oliva» di Raffadali (Agrigento) . . . . . Pag. 83

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Montelepre (Palermo) . . . . . Pag. 84

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.
Apertura di uno sportello in Ceriale della Cassa di risparmio di Savona . . . . . Pag. 85

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Dozza (Bologna). Pag. 85

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1945.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Caserta . Pag. 85

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1946.
Conferma in carica del commissario della Società anonima cooperativa di navigazione «Garibaldi» di Genova e nomina del vice commissario della società stessa. Pag. 85

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.
Applicazione nei territori restituiti all'Amministrazione diretta del Governo italiano delle provvidenze eccezionali per la riattivazione dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione . . . . . Pag. 86

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei . . . . . Pag. 86

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 87

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 12 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 803, concernente la ripartizione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quello dell'industria e del commercio degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1945-1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1946, n. 6 il terz'ultimo capoverso delle premesse ove è detto: «*Sentito il Consiglio dei Ministri*» deve intendersi soppresso.

SOMMARIO

Ministero dell'interno: Ricompense al valor civile Pag. 82

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 814.
Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione . . . . . Pag. 83

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 815.
Soppressione delle Fabbricerie di cinque chiese, con sede nel comune di Borgo Val di Taro (Parma) . Pag. 83

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Nomina del commissario liquidatore della Cassa agraria «S. Oliva» di Raffadali (Agrigento) . . . . . Pag. 83

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Fermo (Ascoli Piceno) . . . . . Pag. 84

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Sostituzione del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Mirandola (Modena) . . Pag. 84

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Montelepre (Palermo) . . . . . Pag. 84

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.
Apertura di uno sportello in Ceriale della Cassa di risparmio di Savona . . . . . Pag. 85

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Dozza (Bologna). Pag. 85

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1945.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Caserta . Pag. 85

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1946.
Conferma in carica del commissario della Società anonima cooperativa di navigazione «Garibaldi» di Genova e nomina del vice commissario della società stessa. Pag. 85

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.
Applicazione nei territori restituiti all'Amministrazione diretta del Governo italiano delle provvidenze eccezionali per la riattivazione dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione . . . . . Pag. 86

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei . . . . Pag. 86

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 87
Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartilenti semestrali . . . . . Pag. 88
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 88
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 89

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito al parere della Commissione istituita con R. decreto 30 aprile 1851, nell'udienza del 12 dicembre 1945, ha fregiato con la medaglia d'argento al valor civile le persone sottonominate in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati.

FELICI Aquilino, vigile del fuoco, il 21 giugno 1943 in Roma.

Si slanciava nel Tevere in soccorso di un bagnante che, travolto dalla forte corrente, stava per annegare e, raggiunto a nuoto il pericolante, riusciva, con grandi sforzi e con grave rischio a salvarlo.

ZANOTTI Giorgio, impiegato, il 21 giugno 1943 in Napoli.

Durante un violento bombardamento aereo sulla città, che colpiva in particolar modo gli impianti ferroviari, provocando numerosi incendi, con pronta iniziativa, sprezzante del grave pericolo e con l'aiuto di pochi altri animosi, provvedeva ad isolare ed a mettere in salvo molti carri carichi di esplosivi evitando un più grave disastro. Dava così prova di alto senso del dovere e di intrepido ardire.

BELFATTO Angelo, contadino
BELFATTO Pietro, contadino
il 14 novembre 1943 in Casoli (Chieti).

Sviluppatosi un incendio in un camion carico di esplosivi e di carburante, fermo dinnanzi ad una casa nella quale erano depositati altri esplosivi, mentre veniva dato l'allarme e gli abitanti si allontanavano, sprezzanti del grave pericolo penetravano nell'edificio ed attraverso una finestra ponevano in salvo alcune donne e bambini. Mentre attendevano all'opera ardimentosa, in seguito allo scoppio degli esplosivi, che provocava il crollo del fabbricato, rimanevano sepolti dalle macerie, dalle quali venivano estratti gravemente feriti.

Suor **Rita BUSON**, suora delle Elisabettine, negli anni 1943-1944 in Rocca di Papa (Roma).

Durante l'infuriare della guerra, che lutti e rovine procurava nell'abitato di Rocca di Papa, con animo intrepido e spirito generoso, si prodigava nell'opera di soccorso dei feriti e dei moribondi, nel trarre dalle macerie i sepolti, nell'assistere materialmente e spiritualmente i numerosi sinistrati. Deceduto, in seguito ad una incursione aerea, il medico condotto, moltiplicava le sue energie, guadagnandosi l'amore e la stima della popolazione.

Alla memoria di **CATANEA Amedeo**, colonnello comandante il 7° reggimento artiglieria, il 1° settembre 1944 in Nughedu (Sassari).

Sviluppatosi nei boschi e nelle campagne un violento incendio, che minacciava di estendersi all'abitato e ad una vasta foresta demaniale, accorreva con i suoi soldati e, con intrepido ardimento, iniziava l'opera di isolamento e di spegnimento del fuoco. Spintosi in una valle già lambita dall'incendio, favorito dal vento, si attardava sul posto per sedurre i suoi soldati a porsi in salvo; ma, circondato dalle fiamme, perdeva eroicamente la vita.

Alla memoria di **ELLI Cesare**, capitano d'artiglieria, il 1° settembre 1944 in Nughedu (Sassari).

Sviluppatosi nei boschi e nelle campagne un violento incendio, che minacciava di estendersi all'abitato e ad una vasta foresta demaniale, accorreva col suo colonnello e con [illegible] soldati e, con intrepido ardire, [illegible]

Alla memoria di **PALMAS Giuseppe**, macellaio, il 3 dicembre 1944 in Laconi (Nuoro).

Mentre su di una carretta percorreva, a notte inoltrata, la strada provinciale Aritzo-Laconi, assalito a scopo di rapina da alcuni malfattori armati, non si arrendeva alla ingiunzione di fermarsi e, rispondendo col proprio fucile al colpo sparatogli da uno degli assalitori, lo uccideva. Colpito a sua volta al petto, benchè gravemente ferito, trovava la forza per sparare contro un altro malfattore uccidendolo. In seguito alla ferita riportata perdeva la vita, vittima del suo ardimento.

TRANCHINA Francesco, commerciante, il 5 maggio 1945 in Gela (Caltanissetta).

Con intrepido ardimento, affrontava un omicida che, dopo aver colpito mortalmente, a colpi di coltello, un individuo col quale era venuto a diverbio, tentava, impugnando l'arma, di dileguarsi e, dopo lotta vivace, disarmato e ridotto all'impotenza il malfattore, riusciva a consegnarlo agli agenti sopraggiunti.

Nella medesima udienza S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha conferito la medaglia di bronzo al valor civile alle sottonominate persone:

DI CAPUA Francesco, brigadiere dei carabinieri Reali, il 20 gennaio 1944 in Castel San Lorenzo (Salerno).

In occasione del crollo di un fabbricato, sotto le cui macerie erano rimaste varie persone, accorreva fra i primi e, sotto l'imperversare della pioggia e del vento, esponendosi al pericolo di nuovi crolli, si prodigava nell'opera di salvataggio, contribuendo a trarre dalle macerie dieci feriti e quattro cadaveri.

BERTONE Cosmo, contadino
BUONAFEDE Rosario, carabiniere Reale
BUONO Salvatore, contadino
DE MATTEIS Cosimo, calzolaio
GRAZIUSO Giuseppe, agricoltore
MAFFEI Luigi, contadino
MARINO Angelo, commerciante
MURONI Luigi, carabiniere Reale
PERITO Carmine, contadino
PEDUTO Francesco, autiere
PEDUTO Giovanni, contadino
SILVESTRI Giuseppe, carabiniere Reale
il 20 gennaio 1941 in Castel San Lorenzo (Salerno).

In occasione del crollo di un fabbricato, sotto le cui macerie erano rimaste varie persone, accorrevano fra i primi e, sotto l'imperversare della pioggia e del vento, esponendosi al pericolo di nuovi crolli, si prodigavano nell'opera di salvataggio, traendo dalle macerie dieci feriti e quattro cadaveri.

DI MASSIMO Giovanni, vigile del fuoco
FALCIONI Emilio, vigile del fuoco
GALVANI Guerrino, vigile del fuoco
il 12 marzo 1943 in Roma.

Si facevano calare in un pozzo profondo e, superando difficoltà e pericoli non lievi, a causa di esalazioni venefiche, si prodigavano nel salvataggio di un operaio che, mentre attendeva ai lavori di escavazione, era stato colto da asfissia.

CICCARELLI Gaetano, manovale
SILVESTRI Carmine, manovale
CAPUTO Lorenzo, manovratore
GRIMALDI Umberto, manovratore
il 21 giugno 1943 in Napoli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito al parere della Commissione istituita con R. decreto 30 aprile 1851, nell'udienza del 12 dicembre 1945, ha fregiato con la medaglia d'argento al valor civile le persone sottonominate in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati.

FELICI Aquilino, vigile del fuoco, il 21 giugno 1943 in Roma.

Si slanciava nel Tevere in soccorso di un bagnante che, travolto dalla forte corrente, stava per annegare e, raggiunto a nuoto il pericolante, riusciva, con grandi sforzi e con grave rischio a salvarlo.

ZANOTTI Giorgio, impiegato, il 21 giugno 1943 in Napoli.

Durante un violento bombardamento aereo sulla città, che colpiva in particolar modo gli impianti ferroviari, provocando numerosi incendi, con pronta iniziativa, sprezzante del grave pericolo e con l'aiuto di pochi altri animosi, provvedeva ad isolare ed a mettere in salvo molti carri carichi di esplosivi evitando un più grave disastro. Dava così prova di alto senso del dovere e di intrepido ardire.

BELFATTO Angelo, contadino
BELFATTO Pietro, contadino
} il 14 novembre 1943 in Casoli (Chieti).

Sviluppatosi un incendio in un camion carico di esplosivi e di carburante, fermo dinnanzi ad una casa nella quale erano depositati altri esplosivi, mentre veniva dato l'allarme e gli abitanti si allontanavano, sprezzanti del grave pericolo penetravano nell'edificio ed attraverso una finestra ponevano in salvo alcune donne e bambini. Mentre attendevano all'opera ardimentosa, in seguito allo scoppio degli esplosivi, che provocava il crollo del fabbricato, rimanevano sepolti dalle macerie, dalle quali venivano estratti gravemente feriti.

Suor **Rita BUSON,** suora delle Elisabettine, negli anni 1943-1944 in Rocca di Papa (Roma).

Durante l'infuriare della guerra, che lutti e rovine procurava nell'abitato di Rocca di Papa, con animo intrepido e spirito generoso, si prodigava nell'opera di soccorso dei feriti e dei moribondi, nel trarre dalle macerie i sepolti, nell'assistere materialmente e spiritualmente i numerosi sinistrati. Deceduto, in seguito ad una incursione aerea, il medico condotto, moltiplicava le sue energie, guadagnandosi l'amore e la stima della popolazione.

Alla memoria di **CATANEA Amedeo,** colonnello comandante il 7° reggimento artiglieria, il 1° settembre 1944 in Nughedu (Sassari).

Sviluppatosi nei boschi e nelle campagne un violento incendio, che minacciava di estendersi all'abitato e ad una vasta foresta demaniale, accorreva con i suoi soldati e, con intrepido ardimento, iniziava l'opera di isolamento e di spegnimento del fuoco. Spintosi in una valle già lambita dall'incendio, favorito dal vento, si attardava sul posto per indurre i suoi soldati a porsi in salvo; ma, circondato dalle fiamme, perdeva eroicamente la vita.

Alla memoria di **ELLI Cesare,** capitano d'artiglieria, il 1° settembre 1944 in Nughedu (Sassari).

Sviluppatosi nei boschi e nelle campagne un violento incendio, che minacciava di estendersi all'abitato e ad una vasta foresta demaniale, accorreva col suo colonnello e con buon numero di soldati e, con intrepido ardimento, iniziava l'opera di isolamento e di spegnimento del fuoco. Spintosi, col suo superiore, in una valle già lambita dall'incendio, favorito dal vento, si attardava sul posto per indurre i suoi soldati a porsi in salvo; ma, circondato dalle fiamme perdeva eroicamente la vita.

Alla memoria di **PALMAS Giuseppe,** [illegible] cembre 1944 in Laconi (Nuoro).

Mentre su di una carretta percorreva, a notte inoltrata, la strada provinciale Aritzo-Laconi, assalito a scopo di rapina da alcuni malfattori armati, non si arrendeva alla ingiunzione di fermarsi e, rispondendo col proprio fucile al colpo sparatogli da uno degli assalitori, lo uccideva. Colpito a sua volta al petto, benchè gravemente ferito, trovava la forza per sparare contro un altro malfattore uccidendolo. In seguito alla ferita riportata perdeva la vita, vittima del suo ardimento.

TRANCHINA Francesco, commerciante, il 5 maggio 1945 in Gela (Caltanissetta).

Con intrepido ardimento, affrontava un omicida che, dopo aver colpito mortalmente, a colpi di coltello, un individuo col quale era venuto a diverbio, tentava, impugnando l'arma, di dileguarsi e, dopo lotta vivace, disarmato e ridotto all'impotenza il malfattore, riusciva a consegnarlo agli agenti sopraggiunti.

Nella medesima udienza S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha conferito la medaglia di bronzo al valor civile alle sottonominate persone:

DI CAPUA Francesco, brigadiere dei carabinieri Reali, il 20 gennaio 1941 in Castel San Lorenzo (Salerno).

In occasione del crollo di un fabbricato, sotto le cui macerie erano rimaste varie persone, accorreva fra i primi e, sotto l'imperversare della pioggia e del vento, esponendosi al pericolo di nuovi crolli, si prodigava nell'opera di salvataggio, contribuendo a trarre dalle macerie dieci feriti e quattro cadaveri.

BERTONE Cosmo, contadino
BUONAFEDE Rosario, carabiniere Reale
BUONO Salvatore, contadino
DE MATTEIS Cosimo, calzolaio
GRAZIUSO Giuseppe, agricoltore
MAFFEI Luigi, contadino
MARINO Angelo, commerciante
MURONI Luigi, carabiniere Reale
PERITO Carmine, contadino
PEDUTO Francesco, autiere
PEDUTO Giovanni, contadino
SILVESTRI Giuseppe, carabiniere Reale
} il 20 gennaio 1941 in Castel San Lorenzo (Salerno).

In occasione del crollo di un fabbricato, sotto le cui macerie erano rimaste varie persone, accorrevano fra i primi e, sotto l'imperversare della pioggia e del vento, esponendosi al pericolo di nuovi crolli, si prodigavano nell'opera di salvataggio, traendo dalle macerie dieci feriti e quattro cadaveri.

DI MASSIMO Giovanni, vigile del fuoco
FALCIONI Emilio, vigile del fuoco
GALVANI Guerrino, vigile del fuoco
} il 12 marzo 1943 in Roma.

Si facevano calare in un pozzo profondo e, superando difficoltà e pericoli non lievi, a causa di esalazioni velenifiche, si prodigavano nel salvataggio di un operaio che, mentre attendeva ai lavori di escavazione, era stato colto da asfissia.

CICCARELLI Gaetano, manovale
SILVESTRI Carmine, manovale
CAPUTO Lorenzo, manovratore
GRIMALDI Umberto, manovratore
} il 21 giugno 1943 in Napoli.

Durante un violento bombardamento sulla città, che colpiva in particolare modo gli impianti ferroviari provocando numerosi incendi, sprezzanti del pericolo, provvedevano ad isolare ed a porre in salvo molti carri carichi di esplosivi evitando danni maggiori.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046
0320

DI RUBBO Antonio, carabiniere ausiliario, il 22 gennaio 1945 in Viareggio (Lucca).

Si slanciava fra le fiamme prodotte dal rovesciarsi di un recipiente di benzina e traeva in salvo un fanciullo, già avvolto dal fuoco, riportando egli stesso, nel generoso gesto, gravi ustioni.

COLELLI Renato, ebanista, il 5 febbraio 1944 in Trepuzzi (Lecce).

In seguito allo scoppio di una cassa di esplosivi, verificatosi in un deposito di munizioni, che provocava la morte di un militare ed un principio di incendio, interveniva prontamente ed esponendosi a grave rischio, si prodigava nell'opera di spegnimento e nel trasportare fuori del deposito molte casse di esplosivi, evitando nuovi scoppi e gravi rovine.

Il Ministro per l'interno ha premiato con attestato di pubblica benemerenza:

SINNA Antonio, macellaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 2 dicembre 1944 in Laconi (Nuoro).

MIGLIAVACCA don **Arturo,** sacerdote, per l'azione coraggiosa compiuta il 24 ottobre 1942 in Milano.

ANNOVATI dott. **Luigi,** medico per l'azione coraggiosa compiuta il 24 ottobre in Milano.

FERRARI Orazio, maresciallo di pubblica sicurezza, per l'azione coraggiosa compiuta il 2-3 marzo 1942 in Palermo.

CASSIBBA Giovanni, guardia scelta di pubblica sicurezza, per l'azione coraggiosa compiuta il 2-3 marzo 1942 in Palermo.

NAZZI Amelio, guardia scelta di pubblica sicurezza, per l'azione coraggiosa compiuta il 2-3 marzo 1942 in Palermo.

SALAMONE Salvatore, guardia scelta di pubblica sicurezza, per l'azione coraggiosa compiuta il 2-3 marzo 1942 in Palermo.

SCIACCHITANO Giacomo, guardia scelta di pubblica sicurezza, per l'azione coraggiosa compiuta il 2-3 marzo 1942 in Palermo.

ROSCINI Antonio, guardia di pubblica sicurezza, per l'azione coraggiosa compiuta il 2-3 marzo 1942 in Palermo.

TAMBLE' Giuseppe, guardia di pubblica sicurezza, per l'azione coraggiosa compiuta il 2-3 marzo 1942 in Palermo.

(31)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 814.
Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione.

N. 814. Decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Sassari viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 50.000 disposta in suo favore dalla signora Lina Tassinari ved. Campus con atto pubblico in data 29 maggio 1945, per la istituzione di un premio annuale da intitolarsi al nome del prof. Antonio Campus e da conferirsi al laureato della Facoltà di medicina veterinaria o di agraria della Regia università di Sassari che abbia presentato la migliore dissertazione

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 815.
Soppressione delle Fabbricerie di cinque chiese, con sede nel comune di Borgo Val di Taro (Parma).

N. 815. Decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di cinque chiese, con sede nel comune di Borgo Val di Taro (Parma).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1946

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Nomina del commissario liquidatore della Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 21 dicembre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali, con sede nel comune di Raffadali (Agrigento) e sostituisce la procedura ordinaria di liquidazione dell'Ente con quella speciale regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del R. decreto-legge n. 375, sopracitato;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto Ministeriale in data 6 aprile 1945, con il quale il sig. Francesco Lo Presti di Vincenzo venne nominato commissario liquidatore della Cassa agraria anzidetta;

Considerato che, essendo il predetto deceduto, occorre provvedere alla sua sostituzione nella carica anzidetta;

Decreta:

Il sig. Guido Gueli di Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali, con sede nel comune di Raffadali (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

0321
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785066

DI RUBBO Antonio, carabiniere ausiliario, il 22 gennaio 1945 in Viareggio (Lucca).

Si slanciava fra le fiamme prodotte dal rovesciarsi di un recipiente di benzina e traeva in salvo un fanciullo, già avvolto dal fuoco, riportando egli stesso, nel generoso gesto, gravi ustioni.

COLELLI Renato, ebanista, il 5 febbraio 1944 in Trepuzzi (Lecce).

In seguito allo scoppio di una cassa di esplosivi, verificatosi in un deposito di munizioni, che provocava la morte di un militare ed un principio di incendio, interveniva prontamente ed esponendosi a grave rischio, si prodigava nell'opera di spegnimento e nel trasportare fuori del deposito molte casse di esplosivi, evitando nuovi scoppi e gravi rovine.

Il Ministro per l'interno ha premiato con attestato di pubblica benemerenza:

SINNA Antonio, macellaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 2 dicembre 1944 in Laconi (Nuoro).

MIGLIAVACCA don **Arturo,** sacerdote, per l'azione coraggiosa compiuta il 24 ottobre 1942 in Milano.

ANNOVATI dott. **Luigi,** medico per l'azione coraggiosa compiuta il 24 ottobre in Milano.

FERRARI Orazio, maresciallo di pubblica sicurezza, per l'azione coraggiosa compiuta il 2-3 marzo 1942 in Palermo.

CASSIBBA Giovanni, guardia scelta di pubblica sicurezza, per l'azione coraggiosa compiuta il 2-3 marzo 1942 in Palermo.

NAZZI Amelio, guardia scelta di pubblica sicurezza, per l'azione coraggiosa compiuta il 2-3 marzo 1942 in Palermo.

SALAMONE Salvatore, guardia scelta di pubblica sicurezza, per l'azione coraggiosa compiuta il 2-3 marzo 1942 in Palermo.

SCIACCHITANO Giacomo, guardia scelta di pubblica sicurezza, per l'azione coraggiosa compiuta il 2-3 marzo 1942 in Palermo.

TROSCINI Antonio, guardia di pubblica sicurezza, per l'azione coraggiosa compiuta il 2-3 marzo 1942 in Palermo.

TAMBLE' Giuseppe, guardia di pubblica sicurezza, per l'azione coraggiosa compiuta il 2-3 marzo 1942 in Palermo.

(31)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 814.
Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione.

N. 814. Decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Sassari viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 50.000 disposta in suo favore dalla signora Lina Tassinari ved. Campus con atto pubblico in data 29 maggio 1945, per la istituzione di un premio annuale da intitolarsi al nome del prof. Antonio Campus e da conferirsi al laureato della Facoltà di medicina veterinaria o di agraria della Regia università di Sassari che abbia presentato la migliore dissertazione scritta di zootecnica.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 815.
Soppressione delle Fabbricerie di cinque chiese, con sede nel comune di Borgo Val di Taro (Parma).

N. 815. Decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di cinque chiese, con sede nel comune di Borgo Val di Taro (Parma).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1946

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Nomina del commissario liquidatore della Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 21 dicembre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali, con sede nel comune di Raffadali (Agrigento) e sostituisce la procedura ordinaria di liquidazione dell'Ente con quella speciale regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del R. decreto-legge n. 375, sopracitato;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto Ministeriale in data 6 aprile 1945, con il quale il sig. Francesco Lo Presti di Vincenzo venne nominato commissario liquidatore della Cassa agraria anzidetta;

Considerato che, essendo il predetto deceduto, occorre provvedere alla sua sostituzione nella carica anzidetta;

Decreta:

Il sig. Guido Gueli di Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali, con sede nel comune di Raffadali (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(39)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Fermo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 28 giugno 1943, con cui il comm. avv. Paride Tassoni venne nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Fermo (Ascoli Piceno);

Considerato che il predetto avv. Tassoni ha rassegnato le dimissioni e che occorre quindi sostituirlo nella anzidetta carica;

Decreta:

In sostituzione del comm. avv. Paride Tassoni, il notaio dott. Aroldo Danielli fu Vittorio è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(36)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Sostituzione del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Mirandola (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 15 settembre 1938, con il quale i sigg. cav. rag. Luigi Pederzini e cav. uff. Anselmo Tosatti vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola;

Considerato che occorre provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dei sigg. cav. rag. Luigi Pederzini e cav. uff. Anselmo Tosatti, i sigg. dott. Adelfo Tosatti e rag. Bonini Ariodante sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(37)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Montelepre (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 2 aprile 1941, con il quale il sig. Bartolo Catalfio venne nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Montelepre (Palermo);

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del predetto sig Bartolo Catalfio;

Decreta:

In sostituzione del sig. Bartolo Catalfio, il signor Salvatore Pizzurro di Pietro, è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Montelepre (Palermo), per il quadriennio 1945-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Fermo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 28 giugno 1943, con cui il comm. avv. Paride Tassoni venne nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Fermo (Ascoli Piceno);

Considerato che il predetto avv. Tassoni ha rassegnato le dimissioni e che occorre quindi sostituirlo nella anzidetta carica;

Decreta:

In sostituzione del comm. avv. Paride Tassoni, il notaio dott. Aroldo Danielli fu Vittorio è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(36)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Sostituzione del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Mirandola (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 15 settembre 1938, con il quale i sigg. cav. rag. Luigi Pederzini e cav. uff. Anselmo Tosatti vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola;

Considerato che occorre provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dei sigg. cav. rag. Luigi Pederzini e cav. uff. Anselmo Tosatti, i sigg. dott. Adelfo Tosatti e rag. Boniai Ariodante sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(37)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Montelepre (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 2 aprile 1941, con il quale il sig. Bartolo Catalfio venne nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Montelepre (Palermo);

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del predetto sig Bartolo Catalfio;

Decreta:

In sostituzione del sig. Bartolo Catalfio, il signor Salvatore Pizzurro di Pietro, è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Montelepre (Palermo), per il quadriennio 1945-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(38)

0324

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.
Apertura di uno sportello in Ceriale della Cassa di risparmio di Savona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, è autorizzata ad aprire un proprio sportello in Ceriale (Savona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(41)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Dozza (Bologna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 5 giugno 1937 del Capo del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, con il quale il prof. Cesare Grattarola venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Dozza (Bologna) in liquidazione coatta;

Considerato che, essendo il prof. Grattarola deceduto, occorre provvedere alla sua sostituzione nell'anzidetta carica;

Decreta:

In sostituzione del prof. Cesare Grattarola, il ragioniere Tullio Magrini fu Cesare è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Dozza (Bologna) in liquidazione coatta, nominato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e dal titolo 7°, capo 3°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(43)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1945.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Caserta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il dott. Tommaso Leonetti fu Raffaele è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(52)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1946.
Conferma in carica del commissario della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi » di Genova e nomina del vice commissario della società stessa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 15 dicembre 1927, n. 2499, e 4 giugno 1931, n. 998, concernenti la vigilanza governativa sulle società cooperative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1945, col quale l'ing. Salvatore Ajello fu, ai sensi dei Regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8-B, e 24 gennaio 1944, n. 20, nominato commissario della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi », con sede in Genova, per la gestione ed amministrazione delle sedi secondarie, agenzie ed uffici

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.

Apertura di uno sportello in Ceriale della Cassa di risparmio di Savona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, è autorizzata ad aprire un proprio sportello in Ceriale (Savona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(41)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Dozza (Bologna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 5 giugno 1937 del Capo del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, con il quale il prof. Cesare Grattarola venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Dozza (Bologna) in liquidazione coatta;

Considerato che, essendo il prof. Grattarola deceduto, occorre provvedere alla sua sostituzione nell'anzidetta carica;

Decreta:

In sostituzione del prof. Cesare Grattarola, il ragioniere Tullio Magrini fu Cesare è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Dozza (Bologna) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capitolo 7° del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, capo 3°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(43)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Caserta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il dott. Tommaso Leonetti fu Raffaele è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(52)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1946.

Conferma in carica del commissario della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi » di Genova e nomina del vice commissario della società stessa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 15 dicembre 1927, n. 2499, e 4 giugno 1931, n. 998, concernenti la vigilanza governativa sulle società cooperative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1945, col quale l'ing. Salvatore Ajello fu, ai sensi dei Regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8-B, e 24 gennaio 1944, n. 20, nominato commissario della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi », con sede in Genova, per la gestione ed amministrazione delle sedi secondarie, agenzie ed uffici della società, siti nel territorio già passato alla predetta data sotto l'amministrazione del Governo italiano;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista l'ordinanza n. 20 in data 21 giugno 1945, con la quale il generale brigadiere M. Carr, Commissario regionale per la Liguria, A.M.G., nominò l'avv. Dante Bruzzone commissario della predetta società;

Vista la circolare n. 47523 in data 10 ottobre 1945 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si dispone che i commissari degli enti ed imprese che hanno la sede principale nelle provincie settentrionali e filiali od agenzie o sedi secondarie nell'Italia centro-meridionale debbono estendere la loro attività alle predette filiali, agenzie o sedi secondarie;

Ritenuta, in applicazione della circolare sopracitata, la necessità di unificare la gestione commissariale della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi », e ritenuta altresì, la opportunità di far coadiuvare il commissario da un vice-commissario;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Dante Bruzzone è confermato, per il periodo di sei mesi dalla data del presente decreto, nell'incarico di commissario della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi », con sede in Genova, conferitogli con la citata ordinanza del Commissario regionale per la Liguria.

I poteri a lui attribuiti dall'art. 2 lettera *a*) dell'ordinanza stessa sono pertanto estesi a tutto il territorio del Regno; in conseguenza di che egli vi ha la legale rappresentanza della società e sostituisce gli organi centrali di amministrazione, esercitando tutti i poteri demandati dalla legge e dallo statuto sociale al presidente ed al Consiglio di amministrazione.

Il commissario dovrà, entro il termine suddetto, procedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per la ricostituzione dei normali organi amministrativi.

Art. 2.

L'ing. Salvatore Ajello, che cessa dall'incarico conferitogli col decreto presidenziale 14 maggio 1945, è nominato vice-commissario della società allo scopo di coadiuvare il commissario nell'espletamento dei compiti di cui al precedente articolo, entro i limiti che saranno determinati dal commissario stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(58)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.

Applicazione nei territori restituiti all'Amministrazione diretta del Governo italiano delle provvidenze eccezionali per la riattivazione dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, relativo all'applicazione del decreto legislativo medesimo nei territori dello Stato a datare dalla data non ancora liberati o comunque

Visti i decreti Ministeriali 5 agosto e 19 settembre 1945, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 e n. 123, dell'11 e del 13 settembre 1945, con i quali l'applicazione dell'anzidetto decreto legislativo è stata estesa ai territori delle provincie di cui ai decreti legislativi Luogotenenziali 10 maggio, 28 giugno e 10 agosto 1945, nn. 181, 376 e 454;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1945, n. 792, relativo alla riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nel territorio metropolitano ancora sottoposto all'Amministrazione Militare Alleata compresi i comuni di Colle Salvetti, Livorno, Napoli e Pisa e le isole di Lampedusa, Pantelleria e Linosa ed esclusi solo i territori della Venezia Giulia e della provincia di Udine;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa a tutto il territorio metropolitano già sottoposto all'Amministrazione Militare Alleata, ad eccezione dei territori della Venezia Giulia e della provincia di Udine, l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, relativo alle provvidenze eccezionali per la riattivazione dei servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata, che hanno subito danni per effetto di eventi bellici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 8 gennaio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

(57)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università indicate sono vacanti le cattedre per ciascuna segnate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo:

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di farmacia:
Botanica farmaceutica.

Facoltà di medicina veterinaria:
Zootecnica generale.

REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Vista l'ordinanza n. 20 in data 21 giugno 1945, con la quale il generale brigadiere M. Carr, Commissario regionale per la Liguria, A.M.G., nominò l'avv. Dante Bruzzone commissario della predetta società;

Vista la circolare n. 47523 in data 10 ottobre 1945 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si dispone che i commissari degli enti ed imprese che hanno la sede principale nelle provincie settentrionali e filiali od agenzie o sedi secondarie nell'Italia centro-meridionale debbono estendere la loro attività alle predette filiali, agenzie o sedi secondarie;

Ritenuta, in applicazione della circolare sopracitata, la necessità di unificare la gestione commissariale della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi », e ritenuta altresì, la opportunità di far coadiuvare il commissario da un vice-commissario;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Dante Bruzzone è confermato, per il periodo di sei mesi dalla data del presente decreto, nell'incarico di commissario della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi », con sede in Genova, conferitogli con la citata ordinanza del Commissario regionale per la Liguria.

I poteri a lui attribuiti dall'art. 2 lettera *a*) dell'ordinanza stessa sono pertanto estesi a tutto il territorio del Regno; in conseguenza di che egli vi ha la legale rappresentanza della società e sostituisce gli organi centrali di amministrazione, esercitando tutti i poteri demandati dalla legge e dallo statuto sociale al presidente ed al Consiglio di amministrazione.

Il commissario dovrà, entro il termine suddetto, procedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per la ricostituzione dei normali organi amministrativi.

Art. 2.

L'ing. Salvatore Ajello, che cessa dall'incarico conferitogli col decreto presidenziale 14 maggio 1945, è nominato vice-commissario della società allo scopo di coadiuvare il commissario nell'espletamento dei compiti di cui al precedente articolo, entro i limiti che saranno determinati dal commissario stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(58)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1946.

Applicazione nei territori restituiti all'Amministrazione diretta del Governo italiano delle provvidenze eccezionali per la riattivazione dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, relativo all'applicazione del decreto legislativo medesimo nei territori dello Stato a quella data non ancora liberati o comunque non ancora restituiti all'amministrazione del Governo italiano;

Visti i decreti Ministeriali 5 agosto e 19 settembre 1945, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 e n. 123, dell'11 e del 13 settembre 1945, con i quali l'applicazione dell'anzidetto decreto legislativo è stata estesa ai territori delle provincie di cui ai decreti legislativi Luogotenenziali 10 maggio, 28 giugno e 10 agosto 1945, nn. 181, 376 e 454;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1945, n. 792, relativo alla riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nel territorio metropolitano ancora sottoposto all'Amministrazione Militare Alleata compresi i comuni di Colle Salvetti, Livorno, Napoli e Pisa e le isole di Lampedusa, Pantelleria e Linosa ed esclusi solo i territori della Venezia Giulia e della provincia di Udine;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa a tutto il territorio metropolitano già sottoposto all'Amministrazione Militare Alleata, ad eccezione dei territori della Venezia Giulia e della provincia di Udine, l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, relativo alle provvidenze eccezionali per la riattivazione dei servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata, che hanno subito danni per effetto di eventi bellici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 8 gennaio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

(57)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università indicate sono vacanti le cattedre per ciascuna segnate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo:

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di farmacia:

Botanica farmaceutica.

Facoltà di medicina veterinaria:

Zootecnica generale.

REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(59)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Naz. 5%	12961	Calabrò Vincenzo, dom. a Napoli	20—
Id.	35914	Salnitro Giosue di Francesco, dom. a Derna (Cirenaica)	75—
Id.	36772	Salnitro Vincenzo di Francesco, dom. a Derna (Cirenaica)	75—
Rend. 5%	31864	Pescarmona Olga di Giovanni, moglie di Farolli Arturo, dom. ad Arezzo	1400—
Id.	163526	Tulumello Baldassarre fu Giovanni, dom. a Racalmuto (Agrigento)	10860—
Id.	183369	Come sopra	20—
Prest. Red. 5%	4184	Come sopra	200—
Rend. 5%	39070	Giampietro Maria di Luigi, moglie di Piani Ermanno, dom. in Città S. Angelo (Pescara), vincolata	2500—
Id.	39671	Come sopra	2500—
Id.	39672	Come sopra	2500—
Id.	72763	De Virgilio Maria Eugenia fu Leopoldo, moglie di Cantilena Mario, dom. a Fondi (Caserta)	1785—
Cons. 3,50 % (1902)	35332	Schettini Rubino Michelina di Gerardo, minore emancipata sotto la curatela del marito Pesce Francesco di Carmine, dom. a Trecchina (Potenza), vincolato	350—
Cons. 3,50 % (1906)	340153	Congregazione di carità di Forchia (Benevento)	24,50
Id.	822637	Papa Elvira fu Alessandro, moglie di Muccioli Antonio, dom. a Potenza, vincolata	105—
Prest. Red. 3,50 %	522218 solo per l'usufrutto	Bianchi Gioconda di Armando, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto a Bettarelli Clotilde fu Domenico, moglie di Messina Francesco, dom. a Palermo	1750 —
Id.	521943 solo per l'usufrutto	Come sopra	1750 —
Id.	523677 solo per l'usufrutto	Come sopra	1750 —
Id.	523676 solo per l'usufrutto	Bianchi Clotilde di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra	1750 —
Id.	521947 solo per l'usufrutto	Come sopra	1750—
Id.	520219 solo per l'usufrutto	Come sopra	1750—
Id.	706674 solo per la proprietà	Tortorici Filippo fu Michele, con usufrutto a Ciminnesi Marianna Giuseppa fu Luigi, dom. a Palermo	182—
Id.	177583 solo per la proprietà	Come sopra	763—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Naz. 5%	12961	Calabrò Vincenzo, dom. a Napoli	20—
Id.	35914	Salnitro Giosuè di Francesco, dom. a Derna (Cirenaica)	75—
Id.	36772	Salnitro Vincenzo di Francesco, dom. a Derna (Cirenaica)	75—
Rend. 5%	31864	Pescarmona Olga di Giovanni, moglie di Faralli Arturo, dom. ad Arezzo	1400—
Id.	163626	Tulumello Baldassarre fu Giovanni, dom. a Racalmuto (Agrigento)	10850—
Id.	183069	Come sopra	20—
Prest. Red. 5%	4184	Come sopra	200—
Rend. 5%	39670	Giampietro Maria di Luigi, moglie di Planj Ermanno, dom. in Città S. Angelo (Pescara), vincolata	2500—
Id.	39671	Come sopra	2500—
Id.	39672	Come sopra	2500—
Id.	72763	De Virgilio Maria Eugenia fu Leopoldo, moglie di Cantilena Mario, dom. a Fondi (Caserta)	1785—
Cons. 3,50 % (1902)	35332	Schettini Rubino Michelina di Gerardo, minore emancipata sotto la curatela del marito Pesce Francesco di Carmine, dom. a Trecchina (Potenza), vincolato	350—
Cons. 3,50 % (1906)	340153	Congregazione di carità di Forchia (Benevento)	24,50
Id.	822657	Papa Elvira fu Alessandro, moglie di Muccioli Antonio, dom. a Potenza, vincolata	105—
Prest. Red. 3,50 %	522218 solo per l'usufrutto	Bianchi Gioconda di Armando, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto a Bettarelli Clotilde fu Domenico, moglie di Messina Francesco, dom. a Palermo	1750 —
Id.	521943 solo per l'usufrutto	Come sopra	1750 —
Id.	523677 solo per l'usufrutto	Come sopra	1750 —
Id.	523676 solo per l'usufrutto	Bianchi Clotilde di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra	1750 —
Id.	521947 solo per l'usufrutto	Come sopra	1750—
Id.	520219 solo per l'usufrutto	Come sopra	1750—
Id.	706674 solo per la proprietà	Tortorici Filippo fu Michele, con usufrutto a Ciminnesi Marianna Giuseppa fu Luigi, dom. a Palermo	182—
Id.	177583 solo per la proprietà	Come sopra	763—
Id.	115700	Sajeva Antonietta di Benedetto, moglie di Sajeva Antonio, dom. a Favara (Agrigento), vincolata	154—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	524977	Lo Verde Carmelina di Antonino, moglie di Finocchiaro Salvatore fu Emanuele, dom. a Palermo, vincolata . .	3500 —
Id.	444344	Iovane Giuseppe di Gaetano, dom. a Napoli, ipotecata . .	35 —
Id.	115351	Parrocchia di S. Stefano in Alatri (Roma)	84 —
Id.	21908	Mitra Mariano fu Pietro, dom. a Castelbuono (Salerno) .	250 —
Id.	21083	Come sopra	94,50
Id.	80941	Come sopra	350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il direttore generale: CONTI

(1345)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 28.

E' stata chiesta la traslazione del certificato di rendita Consolidato 3,50% (1906) n. 177072, di L. 21, intestato a Rossi Giuseppe fu Arcangelo, domiciliato in Ferentino (Frosinone) annotato d'ipoteca per cauzione del titolare quale conservatore e tesoriere dell'Archivio notarile mandamentale di Ferentino.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 160 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19.

Roma, addì 27 dicembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(60)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 29.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5% 1950, serie 4ª n. 1191, di L. 5000, e serie 13ª n. 306, di L. 20.000, intestati a Rosato Rosina fu Francesco, moglie di Mazzarella Vincenzo, con vincolo dotale col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Roma senza che siano state presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 27 dicembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(61)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 gennaio 1946 - N. 6

Argentina	25 —	Olanda	37,7415
Australia	323,70	Portogallo	4,657
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87683	S. U. America	100 —
Egitto	415 —	Svezia	23,845
Francia	0,8406	Svizzera	22,31
Gran Bretagna	400 —	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,349	Unione Sud Afr.	403,50
Nuova Zelanda	325,45		

Rendita 3,50 % 1906	101,025
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	97,725
Redimibile 3,50 % 1934	88,875
Id. 5 % 1936	97,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,675
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,725
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,975

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	524977	Lo Verde Carmelina di Antonino, moglie di Finocchiaro Salvatore fu Emanuele, dom. a Palermo, vincolata . .	2500—
fd.	444344	Iovane Giuseppe di Gaetano, dom. a Napoli, ipotecata . .	35—
fd.	115751	Parrocchia di S. Stefano in Alatri (Roma)	84—
fd.	21908	Mitra Mariano fu Pietro, dom. a Castelbuono (Salerno) .	350—
fd.	21083	Come sopra	94,50
fd.	80941	Come sopra	350—

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il direttore generale: CONTI

(1345)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

Avviso n. 28.

(1ª *pubblicazione*).

E' stata chiesta la traslazione del certificato di rendita Consolidato 3,50% (1906) n. 177072, di L. 21, intestato a Rossi Giuseppe fu Arcangelo, domiciliato in Ferentino (Frosinone) annotato d'ipoteca per cauzione del titolare quale conservatore e tesoriere dell'Archivio notarile mandamentale di Ferentino.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19.

Roma, addì 27 dicembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(60)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

Avviso n. 29.

(1ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5% 1950, serie 4ª n. 1191, di L. 5000, e serie 13ª n. 306, di L. 20.000, intestati a Rosato Rosina fu Francesco, moglie di Mazzarella Vincenzo, con vincolo dotale col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Roma senza che siano state presentate opposizioni ai sensi delle citate disposizioni si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 27 dicembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(61)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 gennaio 1946 - N. 6

Argentina	25 —	Olanda	37,7415
Australia	323,70	Portogallo	4,657
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87683	S. U. America	100 —
Egitto	415 —	Svezia	23,845
Francia	0,8406	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	400 —	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,349	Unione Sud Afr.	403,50
Nuova Zelanda	325,45		

Rendita 3,50 % 1906	101,025
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 3 % 1935	97,725
Redimibile 3,50 % 1934	88,875
Id. 5 % 1936	97,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,675
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,675
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,725
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,975

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 11 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 900 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 812.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie e Sant'Attanasio, in Napoli . . . . . Pag. 77

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 813.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, in località Capo del comune di Milazzo (Messina) . . . . . Pag. 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 gennaio 1946.
Costituzione del Consiglio della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art 21, comma primo, del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, riguardante l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta . . Pag. 78

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1945.
Apertura di una dipendenza in Mombaroccio (Pesaro) della Banca popolare Pesarese (Pesaro) . . . Pag. 78

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Apertura di una agenzia in Guardea (Terni) della Cassa di risparmio di Orvieto . . . . . Pag. 79

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi alla Commissione centrale per gli attuari . . . . . Pag. 79

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 80

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 9 DELL'11 GENNAIO 1946:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Torino.

(2241)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 812.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie e Sant'Attanasio, in Napoli.

N. 812. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 7 ottobre 1942,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 11 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 86-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 812.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie e Sant'Attanasio, in Napoli . . . . . Pag. 77

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 813.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, in località Capo del comune di Milazzo (Messina) . . . . . Pag. 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 gennaio 1946.
Costituzione del Consiglio della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art 21, comma primo, del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, riguardante l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta . . Pag. 78

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1945.
Apertura di una dipendenza in Mombaroccio (Pesaro) della Banca popolare Pesarese (Pesaro) . . . Pag. 78

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Apertura di una agenzia in Guardea (Terni) della Cassa di risparmio di Orvieto . . . . . Pag. 79

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1945.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società Parmense assicurazione furti ad esercitare l'assicurazione contro i danni . . . . . Pag. 79

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.
Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi alla Commissione centrale per gli attuari . . . . . Pag. 79

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 80

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 9 DELL'11 GENNAIO 1946:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Torino.

(2241)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 812.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie e Sant'Attanasio, in Napoli.

N. 812. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 7 ottobre 1942, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie e Sant'Attanasio, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 813.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, in località Capo del comune di Milazzo (Messina).

N. 813. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo ed Archimandrita di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, in località Capo del comune di Milazzo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1946

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 gennaio 1946.

Costituzione del Consiglio della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 21, comma primo, del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, riguardante l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 21, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, riguardante l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio della Valle d'Aosta è costituito come appresso:

Geom. Arbaney Flaviano
Sig. Armand Beniamino
Dott. ing. Binel Lino
Geom. Bionaz Ferdinando
Avv. Caveri Severino
Sig. Chabloz Giovanni
Prof. dott. Chabod Federico
Avv. Chanu Aureliano
Geom. Cuaz Enrico
Sig. David Francesco
Dott. De La Pierre Ugo
Prof. D'Entrèves Alessandro
Col. Ferrein Giuseppe
Dott. ing. Fresia Luigi
Sig. Manganone Claudio
Geom. Nicco Giulio
Sig. Nuochy Renato
Avv. Page Ernesto
Geom. Pareyson Enrico
Not. Thiebat Giuseppe
Avv. Torrione Carlo
Sig. Vacher Candido
Geom. Vesan Luigi
Prof. Viglino Ida
Sig. Vilettaz Alessandro

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1945.

Apertura di una dipendenza in Mombaroccio (Pesaro) della Banca popolare Pesarese (Pesaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare Pesarese, società cooperativa per azioni con sede in Pesaro;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare Pesarese, società cooperativa per azioni con sede in Pesaro, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Mombaroccio (Pesaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(35)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Apertura di una agenzia in Guardea (Terni) della Cassa di risparmio di Orvieto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto, è autorizzata ad aprire una propria agenzia in Guardea (Terni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mero 813.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, in località Capo del comune di Milazzo (Messina).

N. 813. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo ed Archimandrita di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, in località Capo del comune di Milazzo (Messina).

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1946

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 gennaio 1946.

Costituzione del Consiglio della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 21, comma primo, del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, riguardante l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 21, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, riguardante l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio della Valle d'Aosta è costituito come appresso:

Geom. Arbaney Flaviano
Sig. Armand Beniamino
Dott. ing. Binel Lino
Geom. Bionaz Ferdinando
Avv. Caveri Severino
Sig. Chabloz Giovanni
Prof. dott. Chabod Federico
Avv. Chanu Aureliano
Geom. Cuaz Enrico
Sig. David Francesco
Dott. De La Pierre Ugo
Prof. D'Entrèves Alessandro
Col. Ferrein Giuseppe
Dott. ing. Fresia Luigi
Sig. Manganone Claudio
Geom. Nicco Giulio
Sig. Nuochy Renato
Avv. Page Ernesto
Geom. Pareyson Enrico
Not. Thiebat Giuseppe
Avv. Torrione Carlo
Sig. Vacher Candido
Geom. Vesan Luigi
Prof. Viglino Ida
Sig. Vilettaz Alessandro

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1946

DE GASPERI

(54)

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare Pesarese, società cooperativa per azioni con sede in Pesaro;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare Pesarese, società cooperativa per azioni con sede in Pesaro, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Mombaroccio (Pesaro).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(35)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Apertura di una agenzia in Guardea (Terni) della Cassa di risparmio di Orvieto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto, è autorizzata ad aprire una propria agenzia in Guardea (Terni).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(50)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1945.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società Parmense assicurazione furti ad esercitare l'assicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la deliberazione in data 26 luglio 1945, con la quale la Società Parmense assicurazione furti, con sede in Parma, si è posta in liquidazione;

Decreta:

E' revocata alla Società Parmense assicurazione furti, con sede in Parma, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni.

Roma, addì 21 dicembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(56)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi alla Commissione centrale per gli attuari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 19, comma 6°, della legge 9 febbraio 1942, n. 194, sulla disciplina giuridica della professione di attuario;

Decreta:

E' approvato il regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi alla Commissione centrale per gli attuari, deliberato dalla Commissione medesima nella seduta del 3 dicembre 1945, allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni.

Il regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: TOGLIATTI

Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi alla Commissione centrale per gli attuari

Art. 1.

Le impugnazioni innanzi alla Commissione centrale per gli attuari si propongono entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 18, comma 2°, della legge

Art. 2.

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) della copia autentica della deliberazione impugnata;

b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;

c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento fatto, presso una sezione di Regia tesoreria, della somma di L. 100, stabilita dall'art. 18, ultimo comma, della legge 9 febbraio 1942, n. 194.

Il ricorrente che non sia il pubblico ministero deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria della Commissione. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 3.

E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'ultimo comma dell'art. 18 della legge 9 febbraio 1942, n. 194.

Art. 4.

Il ricorrente deve notificare per mezzo di ufficiale giudiziario copia conforme del ricorso al pubblico ministero ed al Consiglio dell'ordine degli attuari. Se ricorrente è il pubblico ministero la notificazione della copia conforme del ricorso deve essere fatta da questo al professionista ed al Consiglio dell'ordine.

Quando la notificazione non risulti dal ricorso, la prova di essa deve essere fornita alla Commissione non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per ricorrere, comunicando alla Commissione stessa copia del ricorso sulla quale l'ufficiale giudiziario attesti l'eseguita notificazione e la conformità della copia a quella da lui notificata.

Il termine e le formalità prescritte nel presente articolo, sia per le notificazioni sia per la prova della esecuzione di esse da fornire alla Commissione, devono essere osservati a pena di decadenza.

Art. 5.

Il pubblico ministero, il Consiglio dell'ordine ed il professionista possono far pervenire documenti e relazioni alla Commissione non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al 2° comma dell'art. 4.

Le memorie, ad eccezione di quelle presentate dal pubblico ministero e dal Consiglio dell'ordine e di quelle riguardanti materia disciplinare, devono essere redatte su carta da bollo da L. 12.

Art. 6.

Trascorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per ricorrere, il ricorso con le memorie ed i documenti relativi resta depositato nella segreteria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1945.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società Parmense assicurazione furti ad esercitare l'assicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la deliberazione in data 26 luglio 1945, con la quale la Società Parmense assicurazione furti, con sede in Parma, si è posta in liquidazione;

Decreta:

E' revocata alla Società Parmense assicurazione furti, con sede in Parma, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni.

Roma, addì 21 dicembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(56)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi alla Commissione centrale per gli attuari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 19, comma 6°, della legge 9 febbraio 1942, n. 194, sulla disciplina giuridica della professione di attuario;

Decreta:

E' approvato il regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi alla Commissione centrale per gli attuari, deliberato dalla Commissione medesima nella seduta del 3 dicembre 1945, allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni.

Il regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 gennaio 1946

Il Ministro: TOGLIATTI

Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi alla Commissione centrale per gli attuari

Art. 1.

Le impugnazioni innanzi alla Commissione centrale per gli attuari si propongono entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 18, comma 2°, della legge 9 febbraio 1942, n. 194, con ricorso redatto su carta da bollo da L. 12.

Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero, ovvero riguarda materia disciplinare, è redatto su carta non bollata.

Art. 2.

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) della copia autentica della deliberazione impugnata;

b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;

c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento fatto, presso una sezione di Regia tesoreria, della somma di L. 100, stabilita dall'art. 18, ultimo comma, della legge 9 febbraio 1942, n. 194.

Il ricorrente che non sia il pubblico ministero deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria della Commissione. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 3.

E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'ultimo comma dell'art. 18 della legge 9 febbraio 1942, n. 194.

Art. 4.

Il ricorrente deve notificare per mezzo di ufficiale giudiziario copia conforme del ricorso al pubblico ministero ed al Consiglio dell'ordine degli attuari. Se ricorrente è il pubblico ministero la notificazione della copia conforme del ricorso deve essere fatta da questo al professionista ed al Consiglio dell'ordine.

Quando la notificazione non risulti dal ricorso, la prova di essa deve essere fornita alla Commissione non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per ricorrere, comunicando alla Commissione stessa copia del ricorso sulla quale l'ufficiale giudiziario attesti l'eseguita notificazione e la conformità della copia a quella da lui notificata.

Il termine e le formalità prescritte nel presente articolo, sia per le notificazioni sia per la prova della esecuzione di esse da fornire alla Commissione, devono essere osservati a pena di decadenza.

Art. 5.

Il pubblico ministero, il Consiglio dell'ordine ed il professionista possono far pervenire documenti e relazioni alla Commissione non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al 2° comma dell'art. 4.

Le memorie, ad eccezione di quelle presentate dal pubblico ministero e dal Consiglio dell'ordine e di quelle riguardanti materia disciplinare, devono essere redatte su carta da bollo da L. 12.

Art. 6.

Trascorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per ricorrere, il ricorso con le memorie ed i documenti relativi resta depositato nella segreteria della Commissione per trenta giorni a disposizione del professionista, del pubblico ministero e del Consiglio dell'ordine, i quali, entro tale termine possono prenderne visione e fare pervenire alla Commissione le rispettive deduzioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 7.

Scaduto il termine del deposito di cui al precedente articolo, il presidente della Commissione nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Art. 8.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Essa decide fuori dalla presenza degli interessati.

Qualora la Commissione ritenga necessario che le parti diano chiarimenti ovvero producano atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati alle parti medesime, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso della Commissione.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei commissari e vota per ultimo.

Art. 9.

La decisione è pronunziata in nome del Re.

Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto della impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, la data e la firma del presidente e del segretario.

Art. 10.

La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

Copia della decisione è comunicata, a cura della segreteria, al professionista, al pubblico ministero ed al Consiglio dell'ordine.

Art. 11.

Il pubblico ministero indicato in questo regolamento è quello del Tribunale di Roma.

Le comunicazioni indicate in questo regolamento sono fatte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La prova di esse deve essere data mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione e dell'avviso di ricevimento.

Art. 12.

Il segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;

b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;

c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;

d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;

e) le firme del presidente e del segretario.

Art. 13.

E' in facoltà del presidente di disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 14.

Coloro che anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento abbiano fatto ricorso alla Commissione nel termine prescritto, devono procedere alle formalità di cui al precedente art. 4 non oltre il trentesimo giorno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Visto, d'ordine del Ministro per la grazia e giustizia

Il direttore generale
degli Affari civili e delle Libere professioni
MILLOZZA

(55)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 gennaio 1946 N. 5

Argentina	25 —	Olanda	37,7415
Australia	323,70	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87683	S. U. America	100 —
Egitto	415 —	Svezia	23,845
Francia	0,8406	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	400 —	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,349	Unione Sud Afr.	403,50
Nuova Zelanda	325,45		

Rendita 3,50 % 1906	100,525
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	80 —
Id. 5 % 1935	97,525
Redimibile 3,50 % 1934	88,675
Id. 5 % 1936	97,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,575
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,575
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,525
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,60
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,775
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,925

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0336
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 8 del 10 gennaio 1946

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 gennaio 1946, n. 1 *(Raccolta 1946)*.

Ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 gennaio 1946, n. 1 *(Raccolta 1946)*.

Ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con il R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, sostituito dal testo unico approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visti l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146 e l'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 1.

Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un sindaco.

Art. 2.

Il Consiglio comunale è composto:

di 80 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

di 60 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia:

di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti;

di 15 membri negli altri Comuni;

e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato.

La popolazione è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

Art. 3.

La Giunta municipale si compone del sindaco, che la presiede, e di:

quattordici assessori e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

dieci assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

sei assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

quattro assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti;

e due assessori negli altri.

Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti è di due.

Al sindaco e agli assessori può essere assegnata, compatibilmente con le condizioni finanziarie del Comune, un'indennità di carica, la cui misura è fissata dal Consiglio comunale. La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 4.

La Giunta municipale è eletta dal Consiglio comunale nel suo seno con le modalità di cui all'art. 131 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 5.

L'elezione della Giunta municipale è fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza dopo la sua costituzione.

Art. 6.

Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti.

Si applica, per il resto, il disposto dell'art. 147, commi 6°, 7°, 8° e 9° del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 7.

Oltre i casi di ineleggibilità previsti dal Titolo II, Capo I, non può essere nominato sindaco:

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

il ministro di un culto;

chi ricopre la carica di deputato provinciale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 gennaio 1946, n. 1 *(Raccolta 1946)*.

Ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con il R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, sostituito dal testo unico approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visti l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146 e l'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 1.

Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un sindaco.

Art. 2.

Il Consiglio comunale è composto:

di 80 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

di 60 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia:

di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti;

di 15 membri negli altri Comuni;

e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato.

La popolazione è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

Art. 3.

La Giunta municipale si compone del sindaco, che la presiede, e di:

quattordici assessori e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

dodici assessori e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

dieci assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

sei assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

quattro assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti;

e due assessori negli altri.

Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti è di due.

Al sindaco e agli assessori può essere assegnata, compatibilmente con le condizioni finanziarie del Comune, un'indennità di carica, la cui misura è fissata dal Consiglio comunale. La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 4.

La Giunta municipale è eletta dal Consiglio comunale nel suo seno con le modalità di cui all'art. 141 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 5.

L'elezione della Giunta municipale è fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza dopo la sua costituzione.

Art. 6.

Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti.

Si applica, per il resto, il disposto dell'art. 147, commi 6°, 7°, 8° e 9° del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 7.

Oltre i casi di ineleggibilità previsti dal Titolo II, Capo I, non può essere nominato sindaco:

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

il ministro di un culto;

chi ricopre la carica di deputato provinciale;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046
0342

di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a' termini di legge.

Art. 8.

I Consigli comunali durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla scadenza del quadriennio.

Il sindaco e la Giunta municipale scadono contemporaneamente al Consiglio; tuttavia restano in carica sino alla nomina dei successori.

Art. 9.

La qualità di consigliere e di assessore si perde, verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

Art. 10.

Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dal presente titolo, nonchè le modalità per la parziale rinnovazione dei Consigli comunali, sono regolati dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto applicabili.

TITOLO II.

ELEZIONI COMUNALI.

CAPO I.

Elettorato ed eleggibilità.

Art. 11.

Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 20 gennaio 1945, e delle successive modificazioni ed aggiunte.

Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, numero 214.

Art. 12.

Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purchè sappiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione della paternità ed età, domicilio e condizione, alla presenza del sindaco e del segretario comunale, o di un notaio, o del pretore, o del giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del [illegible]

Art. 13.

Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

a) i senatori dichiarati decaduti;

b) i presidi delle Provincie e quanti furono podestà nell'ultimo quinquennio del regime fascista (1938-1943) o furono nominati a tale carica dal governo della repubblica sociale;

c) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che, per aver cooperato, dal 13 ottobre 1943, con le Forze armate che combatterono contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado;

d) gli impiegati di pubbliche amministrazioni di grado superiore al 9° dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione;

e) coloro che siano stati definitivamente cancellati dagli albi professionali per giudizio di epurazione;

f) coloro che si siano iscritti al partito fascista repubblicano.

Art. 14.

Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul Comune e gli impiegati dei loro uffici;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza del Comune stesso, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune;

5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto;

6) coloro che hanno lite pendente con il Comune;

7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;

8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora;

10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Art. 15.

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Art. 16.

I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

modo di fideiussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a' termini di legge.

Art. 8.

I Consigli comunali durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla scadenza del quadriennio.

Il sindaco e la Giunta municipale scadono contemporaneamente al Consiglio; tuttavia restano in carica sino alla nomina dei successori.

Art. 9.

La qualità di consigliere e di assessore si perde, verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

Art. 10.

Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dal presente titolo, nonchè le modalità per la parziale rinnovazione dei Consigli comunali, sono regolati dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto applicabili.

TITOLO II.

ELEZIONI COMUNALI.

CAPO I.

Elettorato ed eleggibilità.

Art. 11.

Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 20 gennaio 1945, e delle successive modificazioni ed aggiunte.

Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, numero 214.

Art. 12.

Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purchè sappiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione della paternità ed età, domicilio e condizione, alla presenza del sindaco e del segretario comunale, o di un notaio, o del pretore, o del giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del Comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione.

a) i senatori dichiarati decaduti;

b) i presidi delle Provincie e quanti furono podestà nell'ultimo quinquennio del regime fascista (1938-1943) o furono nominati a tale carica dal governo della repubblica sociale;

c) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che, per aver cooperato, dal 13 ottobre 1943, con le Forze armate che combatterono contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado;

d) gli impiegati di pubbliche amministrazioni di grado superiore al 9° dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione;

e) coloro che siano stati definitivamente cancellati dagli albi professionali per giudizio di epurazione;

f) coloro che si siano iscritti al partito fascista repubblicano.

Art. 14.

Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul Comune e gli impiegati dei loro uffici;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza del Comune stesso, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune;

5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto;

6) coloro che hanno lite pendente con il Comune;

7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;

8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora;

10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Art. 15.

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Art. 16.

I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046
0344

CAPO II.

Elezioni dei Consigli comunali nei Comuni non capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed operazioni elettorali.

Art. 17.

L'elezione dei consiglieri comunali è fatta con le norme di cui al presente Capo per i Comuni non capoluoghi di provincia che, secondo l'ultimo censimento ufficiale, hanno una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti; con le norme di cui al Capo successivo per gli altri Comuni.

Art. 18.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda della Giunta municipale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

In questo caso, si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa è pubblicata nell'albo comunale.

Art. 19.

Il prefetto, d'intesa col primo presidente della Corte d'appello, fissa la data della elezione per ciascun Comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione.

Il prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare delle liste di sezione.

Art. 20.

Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggere, devono essere presentate, per ciascun Comune, da almeno 200 elettori nei Comuni con più di 20.000 abitanti, 100 nei Comuni con più di 10.000 abitanti, 50 nei Comuni con più di 5000 abitanti, 30 nei Comuni con più di 2000 abitanti e 10 nei minori.

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dal giudice conciliatore. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere si applica il disposto dell'art. 11 del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, professione, arte o condizione sociale e domicilio, e deve essere unita la dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dal candidato stesso e autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dal giudice conciliatore e nella quale espressamente si escluda l'esistenza di qualsiasi causa di ineleggibilità a' sensi dell'art. 13.

È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune, nè può presentarsi come candidato in più di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi è stato già eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

Le presentazioni di candidature devono essere fatte alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale.

Art. 21.

La Commissione, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

a) verifica che esse siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione con la dichiarazione di cui al 7° comma dell'articolo precedente;

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

Le decisioni delle Commissioni sono inappellabili e devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione della lista dei candidati di cui all'articolo 29, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste.

Art. 22.

Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni il sindaco deve aver provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d'iscrizione.

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPO II.

Elezioni dei Consigli comunali nei Comuni non capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed operazioni elettorali.

Art. 17.

L'elezione dei consiglieri comunali è fatta con le norme di cui al presente Capo per i Comuni non capoluoghi di provincia che, secondo l'ultimo censimento ufficiale, hanno una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti; con le norme di cui al Capo successivo per gli altri Comuni.

Art. 18.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda della Giunta municipale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

In questo caso, si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa è pubblicata nell'albo comunale.

Art. 19.

Il prefetto, d'intesa col primo presidente della Corte d'appello, fissa la data della elezione per ciascun Comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione.

Il prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare delle liste di sezione.

Art. 20.

Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggere, devono essere presentate, per ciascun Comune, da almeno 200 elettori nei Comuni con più di 20.000 abitanti, 100 nei Comuni con più di 10.000 abitanti, 50 nei Comuni con più di 5000 abitanti, 30 nei Comuni con più di 2000 abitanti e 10 nei minori.

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dal giudice conciliatore. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere si applica il disposto dell'art. 11 del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita.

Con la lista deve si anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal sindaco, o da un notaio, o dal pretore, o dal giudice conciliatore e nella quale espressamente si escluda l'esistenza di qualsiasi causa di ineleggibilità a' sensi dell'art. 13.

È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune, nè può presentarsi come candidato in più di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi è stato già eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

Le presentazioni di candidature devono essere fatte alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale.

Art. 21.

La Commissione, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

a) verifica che esse siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione con la dichiarazione di cui al 7° comma dell'articolo precedente;

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza:

e) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

Le decisioni delle Commissioni sono inappellabili e devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione della lista dei candidati di cui all'articolo 29, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste.

Art. 22.

Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni il sindaco deve aver provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d'iscrizione.

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti e nel giorno stesso della elezione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

Art. 23.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Il presidente è designato dal primo presidente della Corte d'appello fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e viceconciliatori, i vicepretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, i geometri, i dottori commercialisti, i ragionieri, i sanitari e i farmacisti regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato, esclusi quelli dipendenti dal Ministero dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Al presidente dell'ufficio elettorale dev'essere corrisposta dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una indennità di soggiorno nella misura che sarà determinata dal primo presidente della Corte di appello all'atto della designazione.

Art. 24.

Nel periodo compreso fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti l'elezione, la Giunta municipale pro[illegible] degli scrutatori fra gli elettori di

Qualora il Comune sia retto da un commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori, con l'assistenza del segretario comunale, sentito il parere del primo firmatario di ciascuna dichiarazione di candidatura.

Ai prescelti il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

L'ufficio di scrutatore è gratuito.

Art. 25.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso tra gli elettori residenti nel Comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:

1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;

2) notai;

3) impiegati dello Stato o degli enti locali;

4) ufficiali giudiziari.

Il segretario è retribuito dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire duecento giornaliere.

Art. 26.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano, che assume la vicepresidenza dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo.

Art. 27.

Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 79 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 2.000 a 5.000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 28.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 29.

Il sindaco provvede affinchè, nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso dell'elezione, prima delle ore 8, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale, e una copia della lista stessa autenticata in ciascun foglio dal [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti e nel giorno stesso della elezione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

Art. 23.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Il presidente è designato dal primo presidente della Corte d'appello fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e viceconciliatori, i vicepretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, i geometri, i dottori commercialisti, i ragionieri, i sanitari e i farmacisti regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato, esclusi quelli dipendenti dal Ministero dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Al presidente dell'ufficio elettorale dev'essere corrisposta dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una indennità di soggiorno nella misura che sarà determinata dal primo presidente della Corte di appello all'atto della designazione.

Art. 24.

Nel periodo compreso fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti l'elezione, la Giunta municipale procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori di ambo i sessi del Comune, che siano eleggibili a consiglieri comunali, escludendone i candidati.

Qualora il Comune sia retto da un commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori, con l'assistenza del segretario comunale, sentito il parere del primo firmatario di ciascuna dichiarazione di candidatura.

Ai prescelti il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

L'ufficio di scrutatore è gratuito.

Art. 25.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel Comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:

1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;

2) notai;

3) impiegati dello Stato o degli enti locali;

4) ufficiali giudiziari.

Il segretario è retribuito dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire duecento giornaliere.

Art. 26.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano, che assume la vicepresidenza dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo.

Art. 27.

Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 79 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 2.000 a 5.000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 28.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 29.

Il sindaco provvede affinchè, nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso dell'elezione, prima delle ore 8, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'articolo 32;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

3) cinque copie della lista dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'articolo seguente;

4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'articolo 24;

5) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

6) le urne occorrenti per la votazione;

7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella A allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per l'interno.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Art. 30.

La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro tavoli destinati all'espressione del voto (cabine), collocati in maniera da rimanere isolati ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi la lista dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente decreto.

Art. 31.

Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 22.

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

Art. 32.

Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali [illegible] consultata dagli elettori.

Art. 33.

Il presidente, se elettore nel Comune, gli scrutatori ed il segretario votano nella sezione dove esercitano l'ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

Art. 34.

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

Gli elettori i quali, per impedimento fisico evidente o riconosciuto dall'ufficio, si trovino nella impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente a farlo esprimere da un elettore di fiducia in loro presenza. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a farsi assistere alla votazione e il nome dell'elettore che lo ha assistito. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Art. 35.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le Autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 40 riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 36.

Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale.

Nel giorno dell'elezione sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in

0349
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3) cinque copie della lista dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'articolo seguente;

4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'articolo 24;

5) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

6) le urne occorrenti per la votazione;

7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella A allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per l'interno.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Art. 30.

La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro tavoli destinati all'espressione del voto (cabine), collocati in maniera da rimanere isolati ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi la lista dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente decreto.

Art. 31.

Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 22.

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

Art. 32.

Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Comune.

Art. 33.

Il presidente, se elettore nel Comune, gli scrutatori ed il segretario votano nella sezione dove esercitano l'ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

Art. 34.

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

Gli elettori i quali, per impedimento fisico evidente o riconosciuto dall'ufficio, si trovino nella impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente a farlo esprimere da un elettore di fiducia in loro presenza. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a farsi assistere alla votazione e il nome dell'elettore che lo ha assistito. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Art. 35.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le Autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 40 riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 36.

Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale.

Nel giorno dell'elezione sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le infrazioni sono punite con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 2.000 a L. 10.000.

0 3 5 0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 37.

Alle ore otto del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Quindi, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Il presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo della sezione e facendovi apporre la firma di due scrutatori; le depone, indi, nella prima urna, o in apposita scatola, se entrambe le urne debbano essere adibite a ricevere le schede dopo l'espressione del voto, dopo averne controllato il numero di cui fa menzione nel verbale e che deve coincidere con quello degli elettori iscritti nella sezione.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 79.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 44.

Art. 38.

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 22 per conservarlo in apposito plico e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna, o dalla scatola di cui all'art. 37, 4° comma, e una matita, si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta, già piegata, al presidente, il quale la depone nella seconda urna, o in una delle urne, se entrambe destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione accanto al nome di ciascun votante.

Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati, in qualunque lista siano compresi, quanti sono i consiglieri da eleggere, quando il loro numero è inferiore a cinque; negli altri casi, può votare solamente per un numero di candidati eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere aumentato di una unità qualora detto numero contenesse una frazione.

Il voto si esprime tracciando un segno di croce nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti.

Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide, altresì, quando il segno del voto sia apposto soltanto sul contrassegno di lista: in tal caso, il voto s'intende dato a tutti i candidati della lista.

L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista, può cancellare uno o più nomi nella lista prescelta e segnare candidati di altre liste fino alla concorrenza del numero di consiglieri per il quale ha diritto di votare.

Art. 39.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, facendone constare nel verbale.

Il presidente dell'ufficio che trascura di staccare lo apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro ne lo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 40.

La votazione deve restare aperta fino alle ore diciannove, se la sezione conta meno di 500 elettori e fino alle venti nelle altre. Se a quest'ora siano tuttavia presenti nella sala elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando non abbiano tutti votato, ma non oltre le ore ventuno. Dopo quest'ora nessun elettore può più votare.

Art. 41.

Decorsa l'ora prevista dall'art. 40 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, vidimata dal presidente e da due scrutatori e chiusa in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi di cui all'articolo 22, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita scatola e riscontra se, calcolati come

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 37.

Alle ore otto del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o non sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Quindi, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Il presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo della sezione e facendovi apporre la firma di due scrutatori: le depone, indi, nella prima urna, o in apposita scatola, se entrambe le urne debbano essere adibite a ricevere le schede dopo l'espressione del voto, dopo averne controllato il numero di cui fa menzione nel verbale e che deve coincidere con quello degli elettori iscritti nella sezione.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 79.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 44.

Art. 38.

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 22 per conservarlo in apposito plico e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna, o dalla scatola di cui all'art. 37, 4° comma, e una matita, si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta, già piegata, al presidente, il quale la depone nella seconda urna, o in una delle urne, se entrambe sono destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto.

Con la scheda deve essere restituita anche la matita. La mancata riconsegna della scheda e della matita è punita con l'ammenda da L. 1.000 a L. 3.000.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione accanto al nome di ciascun votante.

Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati, in qualunque lista siano compresi, quanti sono i consiglieri da eleggere, quando il loro numero è inferiore a cinque; negli altri casi, può votare solamente per un numero di candidati eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere aumentato di una unità qualora detto numero contenesse una frazione.

Il voto si esprime tracciando un segno di croce nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti.

Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide, altresì, quando il segno del voto sia apposto soltanto sul contrassegno di lista: in tal caso, il voto s'intende dato a tutti i candidati della lista.

L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista, può cancellare uno o più nomi nella lista prescelta e segnare candidati di altre liste fino alla concorrenza del numero di consiglieri per il quale ha diritto di votare.

Art. 39.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, facendone constare nel verbale.

Il presidente dell'ufficio che trascura di staccare lo apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro ne lo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 40.

La votazione deve restare aperta fino alle ore diciannove, se la sezione conta meno di 500 elettori e fino alle venti nelle altre. Se a quest'ora siano tuttavia presenti nella sala elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando non abbiano tutti votato, ma non oltre le ore ventuno. Dopo quest'ora nessun elettore può più votare.

Art. 41.

Decorsa l'ora prevista dall'art. 40 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, vidimata dal presidente e da due scrutatori e chiusa in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi di cui all'articolo 22, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita scatola e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuta la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o le firme degli scrutatori, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785062

Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al numero 2, rimesse al pretore del mandamento;

4) procede allo spoglio dei voti. Uno degli scrutatori designati dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a' termini dell'articolo 44;

5) conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 42.

Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti, lo scrutinio non possa essere ultimato entro tre ore dal termine massimo previsto dall'articolo 40 per la fine della votazione, il presidente sigilla l'urna e chiude in un plico sigillato col bollo dell'ufficio tutti gli atti relativi alle operazioni dell'ufficio stesso, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quella di due almeno degli scrutatori e quelle degli elettori presenti che ne facciano richiesta.

Provvede, indi, alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrare.

Le operazioni non possono essere sospese più di una volta e la sospensione non può durare più di 12 ore.

Il presidente informa il pubblico dell'ora in cui l'urna sarà riaperta e le operazioni saranno riprese.

L'inosservanza delle disposizioni dei commi precedenti, come pure la ripresa delle operazioni in ora diversa da quella annunziata, producono la nullità delle operazioni medesime.

Art. 43.

Sono nulle le schede:

1) che non siano quelle prescritte dall'articolo 29 o non portino il bollo o le firme richiesti dall'articolo 37;

2) nelle quali l'elettore si è fatto riconoscere od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'articolo 38;

3) che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

4) nelle quali l'elettore ha espresso il suo voto per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, sia con più voti individuali, sia con voti individuali oltre a quelli dati segnando un contrassegno di lista, senza operarvi le corrispondenti cancellazioni.

Art. 44.

Il presidente nulla [illegible] degli scrutatori pre-

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Art. 45.

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunziati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell'articolo 53.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 44, ultimo comma; se il Comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo 47.

Art. 46.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre all'apertura del piego contenente la lista della votazione. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 47.

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, riunisce, nel termine di 24 ore dal compimento delle operazioni di scrutinio in tutte le sezioni, i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutinii delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'articolo 53.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al numero 2, rimesse al pretore del mandamento;

4) procede allo spoglio dei voti. Uno degli scrutatori designati dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a' termini dell'articolo 44;

5) conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 42.

Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti, lo scrutinio non possa essere ultimato entro tre ore dal termine massimo previsto dall'articolo 40 per la fine della votazione, il presidente sigilla l'urna e chiude in un plico sigillato col bollo dell'ufficio tutti gli atti relativi alle operazioni dell'ufficio stesso, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quella di due almeno degli scrutatori e quelle degli elettori presenti che ne facciano richiesta.

Provvede, indi, alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrare.

Le operazioni non possono essere sospese più di una volta e la sospensione non può durare più di 12 ore.

Il presidente informa il pubblico dell'ora in cui l'urna sarà riaperta e le operazioni saranno riprese.

L'inosservanza delle disposizioni dei commi precedenti, come pure la ripresa delle operazioni in ora diversa da quella annunziata, producono la nullità delle operazioni medesime.

Art. 43.

Sono nulle le schede:

1) che non siano quelle prescritte dall'articolo 29 o non portino il bollo o le firme richiesti dall'articolo 37;

2) nelle quali l'elettore si è fatto riconoscere od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'articolo 38;

3) che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

4) nelle quali l'elettore ha espresso il suo voto per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, sia con più voti individuali, sia con voti individuali oltre a quelli dati segnando un contrassegno di lista, senza operarvi le corrispondenti cancellazioni.

Art. 44.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Art. 45.

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunziati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell'articolo 53.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 44, ultimo comma; se il Comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo 47.

Art. 46.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre all'apertura del piego contenente la lista della votazione. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 47.

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, riunisce, nel termine di 24 ore dal compimento delle operazioni di scrutinio in tutte le sezioni, i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutinii delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'articolo 53.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

0354
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 48.

S'intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza.

Art. 49.

Il sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 50.

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti.

Art. 51.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della Corte d'appello.

Art. 52.

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'articolo 15, rimane eletto quello che riportò maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'articolo 50.

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 18, 3° comma, chi fosse eletto in più frazioni deve optare per una di esse entro otto giorni dalla elezione.

In mancanza di opzione, il Consiglio estrae a sorte la frazione che l'eletto deve rappresentare e provvede a surrogarlo nelle altre frazioni a norma dell'articolo 50.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro, è surrogato a' termini dell'articolo 50: in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 53.

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a norma dell'articolo 50.

Ove i Consigli omettano di pronunziare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Contro le decisioni dei Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dall'articolo 54 e i relativi termini decorrono dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

Art. 54.

Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione.

Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Se il Consiglio comunale non provvede sui ricorsi entro due mesi dalla notifica di essi, ne è investita, su istanza degli interessati, la Giunta provinciale amministrativa che, in tal caso, deve provvedere entro un mese dalla avocazione degli atti al suo giudizio.

Il sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, a norma degli articoli 32, 33 e 34 del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.

Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati ufficialmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

CAPO III.

Elezioni dei Consigli comunali nei Comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

Art. 55.

La elezione dei consiglieri comunali nei Comuni capoluoghi di provincia e in quelli con popolazione superiore ai 30.000 abitanti è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

Art. 56.

La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei Comuni con più di 500.000 abitanti; 300 nei Comuni con più di 100.000 abitanti; 200 negli altri.

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dal giudice conciliatore. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere, si applica il disposto dell'articolo 11 del testo unico della legge elettorale politica

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 48.

S'intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza.

Art. 49.

Il sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 50.

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti.

Art. 51.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della Corte d'appello.

Art. 52.

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'articolo 15, rimane eletto quello che riportò maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'articolo 50.

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 18, 3° comma, chi fosse eletto in più frazioni deve optare per una di esse entro otto giorni dalla elezione.

In mancanza di opzione, il Consiglio estrae a sorte la frazione che l'eletto deve rappresentare e provvede a surrogarlo nelle altre frazioni a norma dell'articolo 50.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro, è surrogato a' termini dell'articolo 50: in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 53.

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a norma dell'articolo 50.

Ove i Consigli omettano di pronunziare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Contro le decisioni dei Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dall'articolo 54 e i relativi termini decorrono dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

Art. 54.

Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi pronunzia in prima sede il Consiglio comunale, tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Se il Consiglio comunale non provvede sui ricorsi entro due mesi dalla notifica di essi, ne è investita, su istanza degli interessati, la Giunta provinciale amministrativa che, in tal caso, deve provvedere entro un mese dalla avocazione degli atti al suo giudizio.

Il sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, a norma degli articoli 32, 33 e 34 del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.

Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati ufficialmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

Capo III.

Elezioni dei Consigli comunali nei Comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

Art. 55.

La elezione dei consiglieri comunali nei Comuni capoluoghi di provincia e in quelli con popolazione superiore ai 30.000 abitanti è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

Art. 56.

La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei Comuni con più di 500.000 abitanti; 300 nei Comuni con più di 100.000 abitanti; 200 negli altri.

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dal giudice conciliatore. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere, si applica il disposto dell'articolo 11 del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non inferiore ad un quinto.

0356
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune, nè può presentarsi come candidato in più di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi è stato già eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

Con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato, nella quale espressamente si escluda l'esistenza di qualsiasi causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 13;

3) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di designare per iscritto, con firma autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale competente per territorio.

Art. 57.

La Commissione, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione con la dichiarazione di cui all'8° comma, n. 2, dell'articolo precedente;

c) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La Commissione si torna a radunare l'indomani alle ore 9, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Le decisioni della Commissione sono inappellabili e devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione della lista dei candidati di cui all'articolo 29, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quin-

Art. 58.

La Commissione elettorale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'articolo 29, lo elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore 16 del sabato precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina dell'elezione, purchè prima dell'inizio della votazione.

Art. 59.

L'elettore può manifestare la preferenza per i candidati della lista da lui votata ed effettuare la cancellazione di alcuni di essi.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di due, tre, quattro o cinque, rispettivamente per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è di 40, 50, 60, 80.

La cancellazione di tutti i candidati della lista importa nullità della scheda.

La preferenza si esprime tracciando un segno di croce nell'apposita casella accanto al nome o ai nomi dei candidati preferiti; la cancellazione, tracciando una linea sul nome del candidato o dei candidati non approvati.

Art. 60.

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 22 per conservarlo in apposito plico e dopo avere ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna, o dall'apposita scatola, ed una matita, si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) unicamente per completare la scheda col voto di lista e con le indicazioni di preferenza o di cancellazione e per piegarla e poscia la presenta già piegata al presidente il quale la depone nella seconda urna, o in una delle urne, se entrambe sono destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione, accanto al nome di ciascun votante.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella *B* allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per l'interno.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Art. 61.

Decorsa l'ora prevista dall'art. 40 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

0357
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune, nè può presentarsi come candidato in più di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi è stato già eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

Con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato, nella quale espressamente si escluda l'esistenza di qualsiasi causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 13;

3) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di designare per iscritto, con firma autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale competente per territorio.

Art. 57.

La Commissione, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione con la dichiarazione di cui all'8° comma, n. 2, dell'articolo precedente;

c) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La Commissione si torna a radunare l'indomani alle ore 9, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Le decisioni della Commissione sono inappellabili e devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione della lista dei candidati di cui all'articolo 29, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di presentazione.

Art. 58.

La Commissione elettorale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'articolo 29, lo elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore 16 del sabato precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina dell'elezione, purchè prima dell'inizio della votazione.

Art. 59.

L'elettore può manifestare la preferenza per i candidati della lista da lui votata ed effettuare la cancellazione di alcuni di essi.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di due, tre, quattro o cinque, rispettivamente per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è di 40, 50, 60, 80.

La cancellazione di tutti i candidati della lista importa nullità della scheda.

La preferenza si esprime tracciando un segno di croce nell'apposita casella accanto al nome o ai nomi dei candidati preferiti; la cancellazione, tracciando una linea sul nome del candidato o dei candidati non approvati.

Art. 60.

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 22 per conservarlo in apposito plico e dopo avere ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna, o dall'apposita scatola, ed una matita, si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) unicamente per completare la scheda col voto di lista e con le indicazioni di preferenza o di cancellazione e per piegarla e poscia la presenta già piegata al presidente il quale la depone nella seconda urna, o in una delle urne, se entrambe sono destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione, accanto al nome di ciascun votante.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella *B* allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per l'interno.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Art. 61.

Decorsa l'ora prevista dall'art. 40 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale e dai tagliandi dei certificati elettorali.

0358
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, vidimata dal presidente e da due scrutatori e chiusa in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi di cui all'articolo 22 con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita scatola e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o le firme degli scrutatori, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.

Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al pretore del mandamento;

4) provvede alla chiusura della seconda urna, o di entrambe, se destinate tutt'e due a ricevere le schede dopo l'espressione del voto, e alla formazione di un piego nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiersi nel giorno successivo;

5) dispone che al piego siano apposte le indicazioni della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori e quella di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere;

6) rinvia lo scrutinio al mattino seguente e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrare.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, o della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, produce la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

Art. 62.

Alle ore 8 del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata la integrità delle firme e dei sigilli apposti la sera innanzi, apre l'urna o le urne e inizia lo spoglio dei voti.

Uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni nome cancellato ed ogni preferenza assegnata e la passa infine ad un altro scrutatore, che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonchè da ciascun candidato in base al numero delle cancellazioni e delle preferenze riportate da ciascun nome.

Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

Art. 63.

Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle prescritte dall'art. 60 o non portino il bollo o le firme richiesti dall'art. 37;

b) quando presentino comunque tracciati nomi, segni o altre indicazioni diversi da ciò che vi è stampato.

Fanno eccezione unicamente i segni relativi al voto di lista, alle cancellazioni e alle indicazioni di preferenza.

Art. 64.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 44, ultimo comma.

Art. 65.

L'ufficio centrale è costituito dal presidente del tribunale o, in mancanza, dal pretore, che lo presiede e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede.

Il presidente, nello stesso giorno di lunedì, alle ore 16, se possibile, o al più tardi la mattina del martedì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza e diminuita dei voti negativi risultanti dalle cancellazioni.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Stabilito il numero di consiglieri assegnato a ciascu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, vidimata dal presidente e da due scrutatori e chiusa in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi di cui all'articolo 22 con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita scatola e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o le firme degli scrutatori, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.

Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al pretore del mandamento;

4) provvede alla chiusura della seconda urna, o di entrambe, se destinate tutt'e due a ricevere le schede dopo l'espressione del voto, e alla formazione di un piego nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiersi nel giorno successivo;

5) dispone che al piego siano apposte le indicazioni della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori e quella di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere;

6) rinvia lo scrutinio al mattino seguente e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrare.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, o della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, produce la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

Art. 62.

Alle ore 8 del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata la integrità delle firme e dei sigilli apposti la sera innanzi, apre l'urna o le urne e inizia lo spoglio dei voti.

Uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni nome cancellato ed ogni preferenza assegnata e la passa infine ad un altro scrutatore, che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonchè da ciascun candidato in base al numero delle cancellazioni e delle preferenze riportate da ciascun nome.

Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 44.

Art. 63.

Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle prescritte dall'art. 60 o non portino il bollo o le firme richiesti dall'art. 37;

b) quando presentino comunque tracciati nomi, segni o altre indicazioni diversi da ciò che vi è stampato.

Fanno eccezione unicamente i segni relativi al voto di lista, alle cancellazioni e alle indicazioni di preferenza.

Art. 64.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 44, ultimo comma.

Art. 65.

L'ufficio centrale è costituito dal presidente del tribunale o, in mancanza, dal pretore, che lo presiede e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede.

Il presidente, nello stesso giorno di lunedì, alle ore 16, se possibile, o al più tardi la mattina del martedì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza e diminuita dei voti negativi risultanti dalle cancellazioni.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Stabilito il numero di consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

0 3 6 0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 66.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma del precedente articolo, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista, dopo avere interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salve le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'art. 53.

Art. 67.

Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale.

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

L'ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 44, ultimo comma.

Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

Art. 68.

Nel caso di ineleggibilità o di morte prima della proclamazione, si sostituisce nel posto vacante il candidato che nella lista del consigliere mancato abbia conseguito la più alta cifra individuale.

La stessa sostituzione si farà anche in caso di morte di alcuno degli eletti, avvenuta nel corso del primo biennio.

Art. 69.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della Corte d'appello.

Art. 70.

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 15, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello

Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni, deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro, è surrogato a' termini dell'art. 68; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 71.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del Capo precedente.

CAPO IV.

Disposizioni penali.

Art. 72.

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a L. 20.000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 73.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000.

La pena è aumentata — e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni — se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a L. 50.000.

Art. 74.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti, si

0361
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 66.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma del precedente articolo, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista, dopo avere interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salve le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'art. 53.

Art. 67.

Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale.

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

L'ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio da presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 44, ultimo comma.

Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

Art. 68.

Nel caso di ineleggibilità o di morte prima della proclamazione, si sostituisce nel posto vacante il candidato che nella lista del consigliere mancato abbia conseguito la più alta cifra individuale.

La stessa sostituzione si farà anche in caso di morte di alcuno degli eletti, avvenuta nel corso del primo biennio.

Art. 69.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della Corte d'appello.

Art. 70.

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 15, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'art. 68.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni, deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro, è surrogato a' termini dell'art. 68; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 71.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del Capo precedente.

CAPO IV.

Disposizioni penali.

Art. 72.

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a L. 20.000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 73.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000.

La pena è aumentata — e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni — se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a L. 50.000.

Art. 74.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a vincolare i suffragi a favore od in pregiudizio di determinate

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000.

La stessa pena si applica ai ministri di un culto, che, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso, si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

Art. 75.

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti del presente decreto, destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da due ad otto anni e quella della multa non inferiore a L. 10.000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo.

Art. 76.

Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 77.

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 2000.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

Art. 78.

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 20.000.

mente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da L. 5000 a L. 20.000.

Art. 79.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 10.000.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, e punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di iscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

I rappresentanti delle liste dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a L. 20.000.

Art. 80.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 20.000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

Art. 81.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente decreto, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel com-

0363
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000.

La stessa pena si applica ai ministri di un culto, che, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso, si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

Art. 75.

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti del presente decreto, destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da due ad otto anni e quella della multa non inferiore a L. 10.000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo.

Art. 76.

Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 77.

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 2000.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

Art. 78.

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 20.000.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da L. 5000 a L. 20.000.

Art. 79.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 10.000.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di iscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

I rappresentanti delle liste dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a L. 20.000.

Art. 80.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 20.000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

Art. 81.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente decreto, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 82.

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 83.

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale, e in altre leggi, pei reati più gravi non previsti dal presente decreto.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del codice penale e dell'art. 487 del codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Art. 84.

Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alle elezioni del sindaco.

DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 85.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 15. — FRASCA

D 365

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLEGATO *A*
(Scheda di votazione per i Comuni non capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30.000 abitanti)

COMUNE DI .....

ELEZIONI COMUNALI - ANNO .....

CONSIGLIERI COMUNALI DA ELEGGERE N. .....

AVVERTENZE

1. Ciascun elettore ha diritto di votare per *un numero massimo di ..... candidati.*

2. Il voto si esprime tracciando il segno di croce (×) nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti. È consentita l'espressione del voto tracciando il segno di croce nella apposita casella a fianco del contrassegno di lista: in tal caso il voto si intende dato a tutti i candidati compresi nella lista, salvo quelli cancellati dall'elettore.

3. L'elettore che ha contrassegnato una lista può votare anche per singoli candidati compresi in altre liste, apponendo il segno di croce nella casella posta a fianco dei rispettivi nomi, *purchè il numero dei voti complessivamente attribuiti non ecceda quello indicato al numero 1.*

A tal fine:

a) se la lista prescelta non è completa, l'elettore potrà ripartire tra le altre liste i voti che ancora rimanessero disponibili;

b) se la lista prescelta ha il numero massimo di candidati, o se, pur essendo la lista incompleta, il numero dei candidati in essa compresi eccede, con l'aggiunta dei voti attribuiti individualmente a candidati di altre liste, il limite massimo per il quale l'elettore può votare, questi dovrà procedere alla cancellazione di tanti nomi (mediante un tratto di matita) quanti ne occorrono per contenere nel limite predetto il numero dei voti attribuiti.

4. *È nulla la scheda che contenga un numero di voti superiore a quello indicato nella avvertenza n. 1.*

	1 ○ □	2 ○ □	3 ○ □	4 ○ □	5 ○ □
1	□ BELLUCCI ENRICO				
2	□ CIMINI GIOVANNI				
3	□ BOLINI MARCELLO				
4	□				
5	□				
6	□				
7	□				
8	□				
9	□				
10	□				
11	□				
12	□				
..	□				
..	□				
..	□				
24	□				

Visto: *Il Ministro per l'Interno*: ROMITA

0366
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

COMUNE DI .....

(Nei soli Capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 50.000 abitanti)

ELEZIONI COMUNALI - ANNO .....

CONSIGLIERI COMUNALI DA ELEGGERE N. .....

AVVERTENZE

1. Ciascun elettore ha diritto di votare per *un numero massimo di* ..... *candidati*.

2. Il voto si esprime tracciando il segno di croce (×) nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti. È consentita l'espressione del voto tracciando il segno di croce nella apposita casella a fianco del contrassegno di lista: in tal caso il voto si intende dato a tutti i candidati compresi nella lista, salvo quelli cancellati dall'elettore.

3. L'elettore che ha contrassegnato una lista può votare anche per singoli candidati compresi in altre liste, apponendo il segno di croce nella casella posta a fianco dei rispettivi nomi, *purchè il numero dei voti complessivamente attribuiti non ecceda quello indicato al numero 1.*

A tal fine:

a) se la lista prescelta non è completa, l'elettore potrà ripartire tra le altre liste i voti che ancora rimanessero disponibili;

b) se la lista prescelta ha il numero massimo di candidati, o se, pur essendo la lista incompleta, il numero dei candidati in essa compresi eccede, con l'aggiunta dei voti attribuiti individualmente a candidati di altre liste, il limite massimo per il quale l'elettore può votare, questi dovrà procedere alla cancellazione di tanti nomi (mediante un tratto di matita) quanti ne occorrono per contenere nel limite predetto il numero dei voti attribuiti.

4. *È nulla la scheda che contenga un numero di voti superiore a quello indicato nella avvertenza n. 1.*

	☐	☐	☐	☐	☐
1	☐ BELLUCCI ENRICO				
2	☐ CIMINI GIOVANNI				
3	☐ BOLINI MARCELLO				
4	☐				
5	☐				
6	☐				
7	☐				
8	☐				
9	☐				
10	☐				
11	☐				
12	☐				
..	☐				
..	☐				
..	☐				
24	☐				

Visto: *Il Ministro per l'interno*: ROMITA

0367

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLEGATO *B*

(Schede di votazione per i Comuni superiori di preferenza e con percentuale superiore a 10.000 abitanti).

COMUNE DI .....

ELEZIONI COMUNALI - ANNO .....

CONSIGLIERI COMUNALI DA ELEGGERE N. .....

AVVERTENZE

1. Ciascun elettore ha diritto di votare per la lista prescelta apponendo il segno di croce (x) nella casella a fianco del contrassegno di lista.
2. L'elettore può manifestare la *propria preferenza* per un numero non *superiore a* ..... candidati appartenenti alla lista prescelta, apponendo il segno di croce nella casella a fianco dei rispettivi nomi.
3. L'elettore può procedere anche a *cancellazioni di candidati* della lista prescelta, mediante un tratto di matita sui nomi non approvati.
4. *È* nulla la scheda nella quale siano stati cancellati tutti i nomi contenuti nella lista prescelta.

	○ □	○ □	○ □	○ □	○ □	○ □	○ □	○ □
1	□ BONOMELLI GIOVANNI							
2	□ PALUMBO NATALINO							
3	□ MARONE OTELLO							
4	□							
5	□							
6	□							
7	□							
8	□							
9	□							
10	□							
11	□							
12	□							
13	□							
14	□							
15	□							
16	□							
17	□							
18	□							
19	□							
20	□							
21	□							
22	□							
23	□							
24	□							
25	□							
26	□							
27	□							
28	□							
29	□							
30	□							
31	□							
32	□							
33	□							
34	□							
35	□							
36	□							
37	□							
38	□							
39	□							
40	□							
41	□							
42	□							
43	□							
44	□							
45	□							

Visto: *Il Ministro per l'interno*: ROMITA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLEGATO 9

dichiarato di notevole per i Comuni aventi meno di novemila e non superiore a cinquantamila abitanti.

COMUNE DI .....

ELEZIONI COMUNALI - ANNO .....

CONSIGLIERI COMUNALI DA ELEGGERE N. .....

AVVERTENZE

1. Ciascun elettore ha diritto di votare per la lista prescelta apponendo il segno di croce (×) nella casella a fianco del contrassegno di lista.
2. L'elettore può manifestare la propria preferenza per un numero non superiore a ..... candidati appartenenti alla lista prescelta, apponendo il segno di croce nella casella a fianco dei rispettivi nomi.
3. L'elettore può procedere anche a cancellazioni di candidati della lista prescelta, mediante un tratto di matita sui nomi non approvati.
4. È nulla la scheda nella quale siano stati cancellati tutti i nomi contenuti nella lista prescelta.

1	BRUNORELLI GIOVANNI							
2	PALOMBO NATALINO							
3	VARONE OTELLO							
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

Visto: *Il Ministro per l'interno*: ROMITA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 20

(2102197) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0396

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 37° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 10 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 89-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 810.
Estensione delle norme relative agli elementi ed ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari, ai fini del calcolo dei contributi alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati e degli operai dell'industria ed alla Cassa per la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria. Pag. 70

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 811.
Norme per l'effettuazione presso la Regia Accademia aeronautica di sessioni di esami e corsi straordinari. Pag. 70

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . Pag. 71

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1945.
Autorizzazione al comune di Perugia a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945 ed autorizzazione all'istituto di credito mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi del mutuo concesso . . . Pag. 73

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1945.
Apertura di una filiale in Gradoli e Vitorchiano (Viterbo) Pag. 73

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.
Trasformazione del sequestro della « S.I.S.A. » - Smalti Italiani società in accomandita semplice Audiberti e C. - con sede in Torino, in sindacato, e nomina del sindacatore. Pag. 74

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1945.
Sostituzione del sequestratario della Società in accomandita « Ikonta », con sede in Milano . . . Pag. 75

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1945.
Autorizzazione alla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazioni « Il Mondo » ad elevare da L. 20.000 a L. 30.000 il capitale massimo assicurabile con polizze di assicurazione popolare . . Pag. 75

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1945.
Nomina dei presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Modena e di Arezzo . . Pag. 75

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1945.
Approvazione di nuove tariffe concordate tra la Società Italiana Radio Marittima e le ditte armatrici di navi mercantili italiane per il servizio radiotelegrafico di bordo. Pag. 75

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 76

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 8 DEL 10 GENNAIO 1946:

0,3 7 0

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 10 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 810.

Estensione delle norme relative agli elementi ed ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari, ai fini del calcolo dei contributi alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati e degli operai dell'industria ed alla Cassa per la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria. Pag. 70

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 811.

Norme per l'effettuazione presso la Regia Accademia aeronautica di sessioni di esami e corsi straordinari. Pag. 70

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . Pag. 71

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1945.

Autorizzazione al comune di Perugia a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945 ed autorizzazione all'istituto di credito mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi del mutuo concesso . . . Pag. 73

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1945.

Apertura di una filiale in Gradoli e Vitorchiano (Viterbo) della Banca del Cimino . . . . . Pag. 73

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.

Caratteristiche dei biglietti di Stato da lire venti. Pag. 74

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.

Trasformazione del sequestro della « S.I.S.A. » - Smalti Italiani società in accomandita semplice Audiberti e C. - con sede in Torino, in sindacato, e nomina del sindacatore. Pag. 74

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1945.

Sostituzione del sequestratario della Società in accomandita « Ikonta », con sede in Milano . . . Pag. 75

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1945.

Autorizzazione alla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazioni « Il Mondo » ad elevare da L. 20.000 a L. 30.000 il capitale massimo assicurabile con polizze di assicurazione popolare . . Pag. 75

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1945.

Nomina dei presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Modena e di Arezzo . . Pag. 75

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1945.

Approvazione di nuove tariffe concordate tra la Società Italiana Radio Marittima e le ditte armatrici di navi mercantili italiane per il servizio radiotelegrafico di bordo. Pag. 75

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 76

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 8 DEL 10 GENNAIO 1946:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 gennaio 1946, n. 1 *(Raccolta 1946)*.

Ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

0 3 7 1

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 810.

Estensione delle norme relative agli elementi ed ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari, ai fini del calcolo dei contributi alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati e degli operai dell'industria ed alla Cassa per la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 692, concernente la determinazione degli elementi della retribuzione ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, contenente le norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 718, per la determinazione dell'importo predetto;

Vista la legge 10 giugno 1940, n. 653, ed il R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 123, concernenti il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visti i contratti collettivi concernenti il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi e quelli concernenti la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1945, le disposizioni relative agli elementi ed ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari si applicano anche ai fini del calcolo dei contributi dovuti:

a) alla Cassa per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

b) alla Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi;

c) alla Cassa per l'integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministra-

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 16. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE [illegible] tobre 1945, n. 811.

Norme per l'effettuazione presso la Regia Accademia aeronautica di sessioni di esami e corsi straordinari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314;

Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1941, n. 472;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E data facoltà al Ministro per l'aeronautica di autorizzare l'effettuazione di sessioni straordinarie di esami presso la Regia Accademia aeronautica, riservandole agli allievi dei corsi normali di tale Accademia che, in conseguenza degli avvenimenti militari del settembre 1943, furono impossibilitati ad usufruire delle normali sessioni di esami.

Ogni allievo, che si sia trovato nelle condizioni previste dal comma precedente, potrà usufruire di non più di due sessioni straordinarie di esami per ciascun corso.

La seconda sessione straordinaria non può aver luogo prima che sia trascorso un termine di tre mesi dalla prima.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per l'aeronautica di autorizzare la effettuazione presso la Regia Accademia aeronautica di corsi straordinari accelerati, di durata non inferiore a quattro mesi, da riservarsi agli allievi dei corsi normali di tale Accademia che, in conseguenza degli avvenimenti militari del settembre 1943, non hanno potuto seguire l'andamento normale degli studi.

Al termine di detti corsi straordinari accelerati, sa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 810.

Estensione delle norme relative agli elementi ed ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari, ai fini del calcolo dei contributi alle Casse per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati e degli operai dell'industria ed alla Cassa per la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 692, concernente la determinazione degli elementi della retribuzione ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, contenente le norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 718, per la determinazione dell'importo predetto;

Vista la legge 10 giugno 1940, n. 653, ed il R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 123, concernenti il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visti i contratti collettivi concernenti il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi e quelli concernenti la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1945, le disposizioni relative agli elementi ed ai limiti della retribuzione previsti per i contributi degli assegni familiari si applicano anche ai fini del calcolo dei contributi dovuti:

a) alla Cassa per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

b) alla Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi;

c) alla Cassa per l'integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 15. — FRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3[illegible] tobre 1945, n. 811.

Norme per l'effettuazione presso la Regia Accademia aeronautica di sessioni di esami e corsi straordinari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314;

Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1941, n. 472;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per l'aeronautica di autorizzare l'effettuazione di sessioni straordinarie di esami presso la Regia Accademia aeronautica, riservandole agli allievi dei corsi normali di tale Accademia che, in conseguenza degli avvenimenti militari del settembre 1943, furono impossibilitati ad usufruire delle normali sessioni di esami.

Ogni allievo, che si sia trovato nelle condizioni previste dal comma precedente, potrà usufruire di non più di due sessioni straordinarie di esami per ciascun corso.

La seconda sessione straordinaria non può aver luogo prima che sia trascorso un termine di tre mesi dalla prima.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per l'aeronautica di autorizzare la effettuazione presso la Regia Accademia aeronautica di corsi straordinari accelerati, di durata non inferiore a quattro mesi, da riservarsi agli allievi dei corsi normali di tale Accademia che, in conseguenza degli avvenimenti militari del settembre 1943, non hanno potuto seguire l'andamento normale degli studi.

Al termine di detti corsi straordinari accelerati, saranno concesse due sessioni straordinarie di esami.

La seconda sessione straordinaria non può aver luogo prima che sia trascorso un termine di tre mesi dalla prima.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Le materie di esame e di insegnamento relative sia alle sessioni straordinarie che ai corsi straordinari accelerati, saranno in tutto conformi ai vigenti ordinamenti e programmi di studio per la Regia Accademia aeronautica.

Art. 4.

Gli allievi della Regia Accademia aeronautica, che abbiano ottenuto il passaggio al terzo corso in base ad esami sostenuti nelle sessioni straordinarie di cui all'art. 1 ovvero in base ad esami sostenuti al termine dei corsi straordinari accelerati di cui all'art. 2, conseguiranno la nomina ad « aspirante ufficiale », prevista dall'art. 5 del R. decreto 25 marzo 1941, n. 472, con retrodatazione, ai soli effetti giuridici, all'epoca nella quale, presuntivamente, l'avrebbero conseguita, se cause di forza maggiore non avessero interrotto il normale andamento degli studi.

La retrodatazione anzidetta sarà prorogata del periodo di tempo intercorso tra la chiusura della prima e della seconda sessione di esami, nel caso che il passaggio al terzo corso venga ottenuto in seconda sessione straordinaria.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, valgono le norme vigenti relative all'ordinamento della Regia Accademia aeronautica, nonchè quelle relative al reclutamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

Il presente decreto ha effetto dal 20 novembre 1943.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CEVOLOTTO — RICCI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 5. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2, 3 e 4, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, navi da crociera e navi mercantili, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 15, 18 e 25 agosto 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 e 4 settembre 1940, registri nn. 12 e 11, fogli nn. 154, 155 e 406, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 1, 5 e 16 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20, 23 e 30 settembre 1940, registri nn. 12 e 13, fogli nn. 386, 12 e 249, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta a convogli e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 3 e 14 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 e 31 ottobre 1940, registri nn. 14 e 15, fogli nn. 432, 27 e 29, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 25 novembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1940, registro n. 17, foglio n. 26, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 5 dicembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1941, registro n. 1, foglio n. 25, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 30 gennaio 1941, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, fogli nn. 446, 448 e 449, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera, navi onerarie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 19 luglio 1941, registrati alla Corte dei conti il 12 agosto 1941, registro n. 10, fogli nn. 372, 373 e 375, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 29 agosto, 3 ottobre e 14 novembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 27 settembre, 25 ottobre e 12 dicembre 1941, registri nn. 13, 14 e 16, fogli nn. 31, 289 e 248, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 9 e 29 dicembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti l'8 e il 19 gennaio 1942, registro n. 1, fogli nn. 144 e 390, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Le materie di esame e di insegnamento relative sia alle sessioni straordinarie che ai corsi straordinari accelerati, saranno in tutto conformi ai vigenti ordinamenti e programmi di studio per la Regia Accademia aeronautica.

Art. 4.

Gli allievi della Regia Accademia aeronautica, che abbiano ottenuto il passaggio al terzo corso in base ad esami sostenuti nelle sessioni straordinarie di cui all'art. 1 ovvero in base ad esami sostenuti al termine dei corsi straordinari accelerati di cui all'art. 2, conseguiranno la nomina ad « aspirante ufficiale », prevista dall'art. 5 del R. decreto 25 marzo 1941, n. 472, con retrodatazione, ai soli effetti giuridici, all'epoca nella quale, presuntivamente, l'avrebbero conseguita, se cause di forza maggiore non avessero interrotto il normale andamento degli studi.

La retrodatazione anzidetta sarà prorogata del periodo di tempo intercorso tra la chiusura della prima e della seconda sessione di esami, nel caso che il passaggio al terzo corso venga ottenuto in seconda sessione straordinaria.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, valgono le norme vigenti relative all'ordinamento della Regia Accademia aeronautica, nonchè quelle relative al reclutamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

Il presente decreto ha effetto dal 20 novembre 1943.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CEVOLOTTO — RICCI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 5. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2, 3 e 4, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 159, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 15, 18 e 25 agosto 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 e 4 settembre 1940, registri nn. 12 e 11, fogli nn. 154, 155 e 406, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 1, 5 e 16 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20, 23 e 30 settembre 1940, registri nn. 12 e 13, fogli nn. 386, 12 e 249, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta a convogli e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 3 e 14 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 e 31 ottobre 1940, registri nn. 14 e 15, fogli nn. 432, 27 e 29, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 25 novembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1940, registro n. 17, foglio n. 26, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 5 dicembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1941, registro n. 1, foglio n. 25, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 30 gennaio 1941, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, fogli nn. 446, 448 e 449, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera, navi onerarie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 19 luglio 1941, registrati alla Corte dei conti il 12 agosto 1941, registro n. 10, fogli nn. 372, 373 e 375, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 29 agosto, 3 ottobre e 14 novembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 27 settembre, 25 ottobre e 12 dicembre 1941, registri nn. 13, 14 e 16, fogli nn. 31, 289 e 248, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 9 e 29 dicembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti l'8 e il 19 gennaio 1942, registro n. 1, fogli nn. 144 e 390, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 2 gennaio 1942, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1942, registro n. 1, foglio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046
0 3 7 5

n. 391, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 23 aprile 1942, registrati alla Corte dei conti il 18 e 26 maggio 1942, registri nn. 6 e 7, fogli nn. 447, 448 e 166, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli, navi onerarie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i R. decreti 5 settembre 1942, registrati alla Corte dei conti il 24 settembre 1942, registro n. 11, fogli nn. 450 e 451, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 12 aprile e 18 maggio 1943, registrati rispettivamente alla Corte dei conti l'11 maggio e il 13 giugno 1943, registri nn. 7 e 8, fogli nn. 16, 17 e 427, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 18 gennaio e 7 giugno 1945, registrati rispettivamente alla Corte dei conti l'8 febbraio e il 22 giugno 1945, registri nn. 1 e 5, fogli nn. 322 e 247, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero « Nettuno »: dalle ore 18 del 20 luglio 1945;

Motopeschereccio « Montecristo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motonave « Epomeo »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motopeschereccio « Gabbiano »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Franco »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria SS. di Altomare »: dalle ore 8 del 24 agosto 1945;

Motonave « Amba Aradam »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Piroscafo « Gradisca »: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Motopeschereccio « Cuore di Gesù »: dalle ore 10 del 18 luglio 1943;

Motopeschereccio « Armando »: dalle ore 8 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « SS. Annunziata »: dalle ore 10 del 30 aprile 1943;

Motopeschereccio « S. Maria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Santa Lucia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Giovanni Vincenzo Nicolina »: dalle ore 9 del 31 luglio 1943;

Motopeschereccio « Folpo »: dalle ore 8 del 17 agosto 1945;

Motopeschereccio « Stella Saturno »: dalle ore 24 del 1° novembre 1943;

Motopeschereccio « Stefano Padre »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Giovanni Battista »: dalle ore 10 del 25 luglio 1945;

Motopeschereccio « S. Giovanni B. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Maria C. »: dalle ore 24 del 31 marzo 1943;

Motopeschereccio « Santa Liberata »: dalle ore 24 del 14 maggio 1943;

Motopeschereccio « Patriarca S. Giuseppe »: dalle ore 24 del 22 marzo 1943;

Motopeschereccio « Nuova Maria »: dalle ore 8 del 13 agosto 1943;

Motopeschereccio « SS. Cosma e Damiano »: dalle ore 8 del 31 agosto 1943;

Motopeschereccio « Pinzon Martino »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Nibbio »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « S. Giuseppe N. »: dalle ore 24 del 5 agosto 1943;

Rimorchiatore « Emma »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio « Primavera »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Cristoforo Colombo »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Rimorchiatore « Torino »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motoveliero « Argentina »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Derna »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Miria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Vega »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Fedel Franco »: dalle ore 24 del 22 novembre 1943;

Motoveliero « Nuovo Impero »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « S. Francesco di Paola »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Acquirino Pinza »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Lucia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Giuseppe »: dalle ore 8 del 16 novembre 1943;

Motoveliero « Florette »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Achille »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Domenico »: dalle ore 10 del 22 luglio 1943;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

n. 391, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 23 aprile 1942, registrati alla Corte dei conti il 18 e 26 maggio 1942, registri nn. 6 e 7, fogli nn. 447, 448 e 166, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli, navi onerarie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i R. decreti 5 settembre 1942, registrati alla Corte dei conti il 24 settembre 1942, registro n. 11, fogli nn. 450 e 451, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 12 aprile e 18 maggio 1943, registrati rispettivamente alla Corte dei conti l'11 maggio e il 13 giugno 1943, registri nn. 7 e 8, fogli nn. 16, 17 e 427, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 18 gennaio e 7 giugno 1945, registrati rispettivamente alla Corte dei conti l'8 febbraio e il 22 giugno 1945, registri nn. 1 e 5, fogli nn. 322 e 247, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero « Nettuno »: dalle ore 18 del 20 luglio 1945;

Motopeschereccio « Montecristo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motonave « Epomeo »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motopeschereccio « Gabbiano »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Franco »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria SS. di Altomare »: dalle ore 8 del 24 agosto 1945;

Motonave « Amba Aradam »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Piroscafo « Gradisca »: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Motopeschereccio « Cuore di Gesù »: dalle ore 10 del 18 luglio 1943;

Motopeschereccio « Armando »: dalle ore 8 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « SS. Annunziata »: dalle ore 10 del 30 aprile 1943;

Motopeschereccio « S. Maria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Santa Lucia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piropeschereccio « Aringa »: dalle ore 24 del 3 agosto 1945;

Motopeschereccio « Giovanni Vincenzo Nicolina »: dalle ore 9 del 31 luglio 1943;

Motopeschereccio « Folpo »: dalle ore 8 del 17 agosto 1945;

Motopeschereccio « Stella Saturno »: dalle ore 24 del 1° novembre 1943;

Motopeschereccio « Stefano Padre »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Giovanni Battista »: dalle ore 10 del 25 luglio 1945;

Motopeschereccio « S. Giovanni B. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Maria C. »: dalle ore 24 del 31 marzo 1943;

Motopeschereccio « Santa Liberata »: dalle ore 24 del 14 maggio 1943;

Motopeschereccio « Patriarca S. Giuseppe »: dalle ore 24 del 22 marzo 1943;

Motopeschereccio « Nuova Maria »: dalle ore 8 del 13 agosto 1943;

Motopeschereccio « SS. Cosma e Damiano »: dalle ore 8 del 31 agosto 1943;

Motopeschereccio « Pinzon Martino »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Nibbio »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « S. Giuseppe N. »: dalle ore 24 del 5 agosto 1943;

Rimorchiatore « Emma »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio « Primavera »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Cristoforo Colombo »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Rimorchiatore « Torino »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motoveliero « Argentina »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Derna »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Miria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Vega »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Fedel Franco »: dalle ore 24 del 22 novembre 1943;

Motoveliero « Nuovo Impero »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « S. Francesco di Paola »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Acquirino Pinza »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Lucia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Giuseppe »: dalle ore 8 del 16 novembre 1943;

Motoveliero « Fiorette »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Achille »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Domenico »: dalle ore 10 del 22 luglio 1943;

Motoveliero « Salvatore »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Palestrina »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Motoveliero « Salvatore S. »: dalle ore 11 del 23 marzo 1944;

Motoveliero « Santa Lucia »: dalle ore 24 del 21 settembre 1943;

Motoveliero « Alfiere »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Panfilo « Pertinace »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Maria Vittoria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Maddalena »: dalle ore 24 del 6 ottobre 1943;

Motopeschereccio « Marone »: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Motonave « Pola »: dalle ore zero del 31 ottobre 1943;

Goletta « Tina »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio « Ivo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Pirocisterna « Bormida »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motonave « Maria B. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopesca « Franco »: dalle ore 24 del 14 aprile 1945;

Motoveliero « Lilla »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopesca « Nuovo S. Antonio »: dalle ore 18 del 23 giugno 1945;

Motopeschereccio « Madonna dei Martiri »: dalle ore 15 del 16 maggio 1945;

Motopeschereccio « Esperia »: dalle ore 12 del 28 luglio 1945.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1945
Registro Marina n. 10, foglio n. 205. — CILLO

(32)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1945.

Autorizzazione al comune di Perugia a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945 ed autorizzazione all'istituto di credito mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi del mutuo concesso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il bilancio preventivo del comune di Perugia per l'esercizio 1945;

Sentita la Commissione centrale per la finanza locale;

Decreta:

Il bilancio preventivo del comune di Perugia per l'esercizio finanziario 1945 è approvato in conformità del suddetto parere della Commissione centrale per la finanza locale.

Per l'integrazione del bilancio stesso è autorizzato:

a) la concessione di un contributo statale in capitale di L. 13.900.000 ivi comprese L. 4.000.000 anticipate dall'A.M.G.;

b) l'assunzione, da parte dell'Ente, di un mutuo di L. 9.800.000 da contrarsi, con uno degli Istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 1945, n. 58, e d'ammortizzare col concorso dello Stato in ragione del 50 % dell'annua quota fino a tutto l'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra.

L'Istituto mutuante, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, è autorizzato ad effettuare, al comune di Perugia, la somministrazione dei due terzi del mutuo in parola, non appena stipulato il relativo contratto ed in pendenza delle pratiche per la costituzione delle garanzie previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi dovuti dal comune di Perugia in dipendenza del contratto di mutuo, è garantito dallo Stato, fino a che non venga provveduto al rilascio delle garanzie suaccennate.

Al pagamento del saldo del contributo statale in capitale sarà provveduto mediante mandato tratto sul cap. 110 dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'interno per l'esercizio 1945-46, esigibile presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale di Perugia, con quietanza del tesoriere comunale di Perugia e con l'intervento di un rappresentante del prefetto di Perugia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 ottobre 1945

Il Ministro per il tesoro RICCI — *Il Ministro per l'interno* PARRI

(33)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1945.

Apertura di una filiale in Gradoli e Vitorchiano (Viterbo) della Banca del Cimino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 set-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Motoveliero « Salvatore S. »: dalle ore 11 del 23 marzo 1944;

Motoveliero « Santa Lucia »: dalle ore 24 del 21 settembre 1943;

Motoveliero « Alfiere »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Panfilo « Pertinace »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Maria Vittoria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Maddalena »: dalle ore 24 del 6 ottobre 1943;

Motopeschereccio « Marone »: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Motonave « Pola »: dalle ore zero del 31 ottobre 1943;

Goletta « Tina »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio « Ivo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Pirocisterna « Bormida »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motonave « Maria B. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopesca « Franco »: dalle ore 24 del 14 aprile 1945;

Motoveliero « Lilla »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopesca « Nuovo S. Antonio »: dalle ore 18 del 23 giugno 1945;

Motopeschereccio « Madonna dei Martiri »: dalle ore 15 del 16 maggio 1945;

Motopeschereccio « Esperia »: dalle ore 12 del 28 luglio 1945.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1945
Registro Marina n. 10, foglio n. 205. — CILLO

(32)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1945.

Autorizzazione al comune di Perugia a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945 ed autorizzazione all'istituto di credito mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi del mutuo concesso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il bilancio preventivo del comune di Perugia per l'esercizio 1945;

Sentita la Commissione centrale per la finanza locale, la cui deliberazione, in data 2 ottobre 1945, s'intende integralmente trascritta nel presente decreto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211;

Decreta:

Il bilancio preventivo del comune di Perugia per l'esercizio finanziario 1945 è approvato in conformità del suddetto parere della Commissione centrale per la finanza locale.

Per l'integrazione del bilancio stesso è autorizzato:

a) la concessione di un contributo statale in capitale di L. 13.960.000 ivi comprese L. 4.000.000 anticipate dall'A.M.G.;

b) l'assunzione, da parte dell'Ente, di un mutuo di L. 9.800.000 da contrarsi, con uno degli Istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 1945, n. 58, e d'ammortizzare col concorso dello Stato in ragione del 50 % dell'annua quota fino a tutto l'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra.

L'Istituto mutuante, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, è autorizzato ad effettuare, al comune di Perugia, la somministrazione dei due terzi del mutuo in parola, non appena stipulato il relativo contratto ed in pendenza delle pratiche per la costituzione delle garanzie previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi dovuti dal comune di Perugia in dipendenza del contratto di mutuo, è garantito dallo Stato, fino a che non venga provveduto al rilascio delle garanzie suaccennate.

Al pagamento del saldo del contributo statale in capitale sarà provveduto mediante mandato tratto sul cap. 110 dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'interno per l'esercizio 1945-46, esigibile presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale di Perugia, con quietanza del tesoriere comunale di Perugia e con l'intervento di un rappresentante del prefetto di Perugia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 ottobre 1945

Il Ministro per il tesoro RICCI — *Il Ministro per l'interno* PARRI

(33)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1945.

Apertura di una filiale in Gradoli e Vitorchiano (Viterbo) della Banca del Cimino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduta la domanda avanzata della Banca del Cimino, società per azioni con sede in Viterbo;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Cimino, società per azioni con sede in Viterbo, è autorizzata ad aprire proprie filiali in Gradoli e Vitorchiano (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1945

Il Ministro: Cumino

(34)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.
Caratteristiche dei biglietti di Stato da lire venti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393;
Visti gli articoli 1 e 7 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del Regio decreto-legge predetto;
Veduto il decreto Ministeriale n. 138406 del 13 settembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1945, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 315, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 settembre 1945, con il quale venne autorizzata la emissione di biglietti di Stato da L. 20 fissandone il contingente in L. 4.000.000.000;

Determina:

Le caratteristiche dei biglietti di Stato da L. 20 sono le seguenti:
I biglietti di Stato da L. 20 sono del formato carta di mm. 106 × 67 del formato stampa di mm. 100 × 61 nel recto e 99 × 60 nel verso.
I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana a chiaro-scuro, posta verticalmente al centro del biglietto, e formata dalla cifra « 20 » ripetuta a carattere stampatello.
Il recto del biglietto è composto da un disegno principale a stampa calcografica e da un sottofondo a stampa tipografica.
Il disegno centrale è composto: in alto da una cornicetta di rettangoli bianchi e neri; seguono le diciture « Italia » su fondo chiaro e « Biglietto di Stato a corso legale » in caratteri bianchi su fondo scuro; un rosone in linea bianca su fondo retinato in linea nera, sostenuto da due elementi di linea bianca formati ognuno da quattro rosoncini; al centro da uno spazio bianco riservato per il riscontro della filigrana; sotto questo una cornicetta rettangolare, a bianco e nero, racchiude due rosoni simmetrici di bianco linea con motivo decorativo al centro.
Le due parti laterali sono composte da due elementi simmetrici di bianco linea con motivo decorativo riempiti nella parte interna da perline e cordoni; al margine della linea bianca un motivo di linea nera racchiuso centro a sinistra, l'effige della Dea Roma dello Zanelli posta di tre quarti; a destra, nel centro, in carattere nero contornato da un filetto bianco la dicitura « venti lire » intrecciata con la cifra « 20 » in bianco, appoggiata su di un rettangolo formato da due listelli a scacchiera su fondino grigio; sotto la dicitura sono poste le firme: Il Direttore generale del Tesoro - Ventura - « Il Cassiere speciale - Giovinco » - V. per la Corte dei conti - Simoneschi.
Fuori cornice sono poste le leggende: a destra « A. Repettati inc. » al centro « I.P.S. - Off. Carte Valori » a sinistra « G. Mataloni dis. ».
Il sottofondo unito, tipografico, colorisce l'intero disegno principale.
Il verso del biglietto, a stampa litografica, è composto da un disegno principale e da un sottofondo.
Il disegno principale è composto da una cornicetta decorativa in linea bianca; entro questa, a destra e sinistra, due figure allegoriche maschili rappresentanti l'Industria e l'Agricoltura sono poggiate su un festone composto da elementi di linea bianca con intrecci di cordoni nella parte centrale e collegati in alto da un nastro perlinato; al centro da uno spazio quadrato bianco riservato per il riscontro della filigrana, incorniciato ai lati sinistro e destro da due striscie decorative che racchiudono la dicitura « 20 lire » in bianco su fondo scuro, sotto questa sono posti i decreti di emissione e delle caratteristiche e precisamente: a sinistra il R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, a destra il decreto Ministeriale 20 dicembre 1945, nella parte superiore dello spazio bianco è posta la tabella recante la leggenda « la legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi » circondata da un rosone in linea bianca.
Il disegno è riempito da un fondino geometrico composto dalla cifra « 20 » ripetuta.
Il sottofondo unito, litografico, colorisce l'intero disegno principale.
Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
recto: fondo rosa giallastro, disegno principale verde scuro;
verso: fondo giallo caldo, disegno principale verde bottiglia.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1945

Il Ministro: Cumino

(45)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.
Trasformazione del sequestro della « S.I.S.A. » - Smalti Italiani società in accomandita semplice Audiberti e C. - con sede in Torino, in sindacato, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, con cui la « S.I.S.A. » Smalti Italiani società in accomandita semplice Audiberti e C. - con sede in Torino, è stata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Veduta la domanda avanzata della Banca del Cimino, società per azioni con sede in Viterbo;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Cimino, società per azioni con sede in Viterbo, è autorizzata ad aprire proprie filiali in Gradoli e Vitorchiano (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1945

Il Ministro: Cumino

(34)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.
Caratteristiche dei biglietti di Stato da lire venti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393;
Visti gli articoli 1 e 7 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del Regio decreto-legge predetto;
Veduto il decreto Ministeriale n. 138406 del 13 settembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1945, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 315, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 settembre 1945, con il quale venne autorizzata la emissione di biglietti di Stato da L. 20 fissandone il contingente in L. 4.000.000.000;

Determina:

Le caratteristiche dei biglietti di Stato da L. 20 sono le seguenti:
I biglietti di Stato da L. 20 sono del formato carta di mm. 106 × 67 del formato stampa di mm. 100 × 61 nel recto e 93 × 60 nel verso.
I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana a chiaro-scuro, posta verticalmente al centro del biglietto, e formata dalla cifra « 20 » ripetuta a carattere stampatello.
Il recto del biglietto è composto da un disegno principale a stampa calcografica e da un sottofondo a stampa tipografica.
Il disegno centrale è composto: in alto da una cornicetta di rettangoli bianchi e neri; seguono le diciture « Italia » su fondo chiaro e « Biglietto di Stato a corso legale » in caratteri bianchi su fondo scuro; un rosone in linea bianca su fondo retinato in linea nera, sostenuto da due elementi di linea bianca formati ognuno da quattro rosoncini; al centro da uno spazio bianco riservato per il riscontro della filigrana; sotto questo una cornicetta rettangolare, a bianco e nero, racchiude due rosoni simmetrici di bianco linea con motivo decorativo al centro.
Le due parti laterali sono composte da due elementi simmetrici di bianco linea con motivo decorativo riempiti nella parte interna da perline e cordoni; al margine della linea bianca un motivo di linea nera racchiuso da un filetto nero, determina il margine del biglietto.
In alto e in basso in una cornice di quattro elementi ondulati di linea bianca seguiti da quattro fondini geometrici riproducenti la cifra « 20 » terminanti con un listello, sono posti il numero e la serie del biglietto; nel centro a sinistra, l'effige della Dea Roma dello Zanelli posta di tre quarti; a destra, nel centro, in carattere nero contornato da un filetto bianco la dicitura « vale venti lire » intrecciata con la cifra « 20 » in bianco, appoggiata su di un rettangolo formato da due listelli a scacchiera su fondino grigio: sotto la dicitura sono poste le firme: Il Direttore generale del Tesoro - Ventura - « Il Cassiere speciale - Giovinco » - V. per la Corte dei conti - Simoneschi.
Fuori cornice sono poste le leggende: a destra « A. Repettati inc. » al centro « I.P.S. - Off. Carte Valori » a sinistra « G. Mataloni dis. ».
Il sottofondo unito, tipografico, colorisce l'intero disegno principale.
Il verso del biglietto, a stampa litografica, è composto da un disegno principale e da un sottofondo.
Il disegno principale è composto da una cornicetta decorativa in linea bianca; entro questa, a destra e sinistra, due figure allegoriche maschili rappresentanti l'Industria e l'Agricoltura sono poggiate su un festone composto da elementi di linea bianca con intrecci di cordoni nella parte centrale e collegati in alto da un nastro perlinato; al centro da uno spazio quadrato bianco riservato per il riscontro della filigrana, incorniciato ai lati sinistro e destro da due striscie decorative che racchiudono la dicitura « 20 lire » in bianco su fondo scuro, sotto questa sono posti i decreti di emissione e delle caratteristiche e precisamente: a sinistra il R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, a destra il decreto Ministeriale 20 dicembre 1945, nella parte superiore dello spazio bianco è posta la tabella recante la leggenda « la legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi » circondata da un rosone in linea bianca.
Il disegno è riempito da un fondino geometrico composto dalla cifra « 20 » ripetuta.
Il sottofondo unito, litografico, colorisce l'intero disegno principale.
Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
recto: fondo rosa giallastro, disegno principale verde scuro;
verso: fondo giallo caldo, disegno principale verde bottiglia.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1945

Il Ministro: Cumino

(45)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.
Trasformazione del sequestro della « S.I.S.A. » - Smalti Italiani società in accomandita semplice Audiberti e C. - con sede in Torino, in sindacato, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, con cui la « S.I.S.A. » Smalti Italiani società in accomandita semplice Audiberti e C. - con sede in Torino, è stata sottoposta a sequestro;
Vista la deliberazione del sequestratario;
Ritenuto che nella suindicata società sono prevalenti gli interessi di cittadini italiani ed è opportuno quindi trasformare il sequestro in sindacato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

1. — E' revocato il decreto 8 ottobre 1945, con cui la « S.I.S.A. » - Smalti Italiani società in accomandita semplice Audiberti e C. - è stata sottoposta a sequestro.

2. — La « S.I.S.A. » - Smalti Italiani società in accomandita semplice Audiberti e C. - con sede in Torino, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Muratore Guido.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1945

(44) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1945.

Sostituzione del sequestratario della Società in accomandita « Ikonta », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 settembre 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita « Ikonta » (Importazione apparecchi ottici) con sede in Milano, corso Italia n. 8;

Visto il successivo decreto 14 novembre 1945, con cui è stato nominato sequestratario della suindicata società, in sostituzione dell'avv. Piero Valtolina, l'ingegnere Belloni Francesco il quale ha dichiarato di non poter accettare l'incarico;

Ritenuto che occorre sostituire il predetto ing. Belloni Francesco con altra persona nell'incarico stesso;

Vista la legge 17 luglio 1944, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 331;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società in accomandita « Ikonta » (importazione apparecchi ottici), con sede in Milano, in sostituzione dell'ing. Belloni Francesco, il rag. Gennaro Cimmino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1945

(46) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1945.

Autorizzazione alla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazioni « Il Mondo » ad elevare da L. 20.000 a L. 30.000 il capitale massimo assicurabile con polizze di assicurazione popolare.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gen-

di assicurazione « Il Mondo » al fine di ottenere l'autorizzazione ad elevare da L. 20.000 a L. 30.000 il capitale massimo assicurabile con polizze di assicurazione popolare;

Decreta:

La Rappresentanza generale - con sede in Milano - della Società francese di assicurazione « Il Mondo » è autorizzata ad elevare da L. 20.000 a L. 30.000 il capitale massimo assicurabile con polizze di assicurazione popolare.

Roma, addì 24 dicembre 1945

Il Ministro: Gronchi

(30)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1945.

Nomina dei presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Modena e di Arezzo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Le persone di cui appresso sono nominate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidenti delle Giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura a fianco di ciascuno di essi indicate:

ing. Luigi Lorenzo Tardini, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Modena;

sig. Dialma Bastanzetti, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 27 dicembre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
Gronchi

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
Gullo

(2357)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1945.

Approvazione di nuove tariffe concordate tra la Società Italiana Radio Marittima e le ditte armatrici di navi mercantili italiane per il servizio radiotelegrafico di bordo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 6 ottobre 1927, col quale venne accordata alla Società Italiana Radio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

1. — E' revocato il decreto 8 ottobre 1945, con cui la « S.I.S.A. » - Smalti Italiani società in accomandita semplice Audiberti e C. - è stata sottoposta a sequestro.

2. — La « S.I.S.A. » - Smalti Italiani società in accomandita semplice Audiberti e C. - con sede in Torino, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Muratore Guido.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(44)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1945.

Sostituzione del sequestratario della Società in accomandita « Ikonta », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 settembre 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita « Ikonta » (Importazione apparecchi ottici) con sede in Milano, corso Italia n. 8;

Visto il successivo decreto 14 novembre 1945, con cui è stato nominato sequestratario della suindicata società, in sostituzione dell'avv. Piero Valtolina, l'ingegnere Belloni Francesco il quale ha dichiarato di non poter accettare l'incarico;

Ritenuto che occorre sostituire il predetto ing. Belloni Francesco con altra persona nell'incarico stesso;

Vista la legge 17 luglio 1944, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 331;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società in accomandita « Ikonta » (importazione apparecchi ottici), con sede in Milano, in sostituzione dell'ing. Belloni Francesco, il rag. Gennaro Cimmino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(46)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1945.

Autorizzazione alla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazioni « Il Mondo » ad elevare da L. 20.000 a L. 30.000 il capitale massimo assicurabile con polizze di assicurazione popolare.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Rappresentanza generale - con sede in Milano - della Società francese di assicurazione « Il Mondo » [illegible] rizzazione ad elevare da L. 20.000 a L. 30.000 il capitale massimo assicurabile con polizze di assicurazione popolare;

Decreta:

La Rappresentanza generale - con sede in Milano - della Società francese di assicurazione « Il Mondo » è autorizzata ad elevare da L. 20.000 a L. 30.000 il capitale massimo assicurabile con polizze di assicurazione popolare.

Roma, addì 24 dicembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(30)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1945.

Nomina dei presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Modena e di Arezzo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Le persone di cui appresso sono nominate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidenti delle Giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura a fianco di ciascuno di essi indicate:

ing. Luigi Lorenzo Tardini, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Modena;

sig. Dialma Bastanzetti, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 27 dicembre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2357)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1945.

Approvazione di nuove tariffe concordate tra la Società Italiana Radio Marittima e le ditte armatrici di navi mercantili italiane per il servizio radiotelegrafico di bordo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 6 ottobre 1927, col quale venne accordata alla Società Italiana Radio Marittima (S.I.R.M.), con sede in Roma, la concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche su navi mercantili italiane;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto l'art. 3 dell'atto di sottomissione allegato al decreto Ministeriale anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 17 maggio 1939, col quale venivano approvati e resi esecutivi gli schemi di contratti concordati fra la « S.I.R.M. » e le ditte armatrici delle navi nazionali mercantili, per l'esecuzione del servizio radiotelegrafico di bordo;

Considerata la richiesta della « S.I.R.M. » intesa ad ottenere un adeguamento delle tariffe e visti gli accordi intervenuti fra la Società stessa e l'Armamento;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

In conformità degli accordi intervenuti tra la « S.I.R.M. » e le ditte armatrici, sono approvate e rese esecutive, con decorrenza 1° gennaio 1945, le seguenti varianti delle tabelle *A*, *A-1* e *B* del vigente contratto-tipo relativo al servizio radioelettrico sulle navi mercantili italiane:

contributo annuo per spese generali e di organizzazione: maggiorazione del 400 % (quattrocento per cento);

contributo di primo impianto: maggiorazione del 600 % (seicento per cento);

canone annuo di affitto, manutenzione ed esercizio per i contratti tipo « A » *e* « B » (*apparecchi di proprietà della* « S.I.R.M. »): maggiorazione del 600 % (seicento per cento) per gli impianti eseguiti sino al 31 dicembre 1944 e del 700 % (settecento per cento) per gli impianti eseguiti dopo tale data;

canone annuo di manutenzione ed esercizio per i contratti tipo « C » (*apparecchi di proprietà dell'armatore*): maggiorazione del 700 % (settecento per cento);

percentuale a copertura delle spese generali per il personale marconista di ruolo della « S.I.R.M. »: supplemento di lire 900 (novecento) mensili o pro-rata per ogni marconista imbarcato, ferma restando la percentuale del 36,50 % (trentasei e mezzo per cento) sulla paga base.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1945

Il Ministro: SCELBA

(53)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 gennaio 1946 - N. 3

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87683	S. U. America	100 —
Egitto	415 —	Svezia	23,845
Francia	0,8406	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	400 —	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,349	Unione Sud Afr.	403,50

Rendita 3,50 % 1906	100,45
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	97,60
Redimibile 3,50 % 1934	89,30
Id. 5 % 1936	97,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,425
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,675
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,625
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,725

Media dei cambi e dei titoli del 5 gennaio 1946 - N. 4

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87683	S. U. America	100 —
Egitto	415 —	Svezia	23,845
Francia	0,8406	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	400 —	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,349	Unione Sud Afr.	403,50

Rendita 3,50 % 1906	100,50
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	97,525
Redimibile 3,50 % 1934	88,825
Id. 5 % 1936	97,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,375
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,425
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,425
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,775

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0384
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 9 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 59-923 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 novembre 1945, n. 804.
Modificazione del decreto legislativo Luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427, concernente la soppressione del ruolo per gli affari albanesi . . . . . Pag. 65

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 805.
Prezzi base di cessione ai molini dei cereali da panificazione e da pastificazione nell'Italia settentrionale. Pag. 66

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, n. 806.
Autorizzazione della spesa di L. 150.000.000 per provvedere alla lotta antiacridica . . . . . Pag. 67

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 807.
Disposizioni per il conferimento dell'incarico delle funzioni di direttore generale dell'Ente Acquedotti Siciliani durante lo stato di guerra . . . . . Pag. 67

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, numero 808.
Costituzione della Commissione per le estrazioni relative all'ammortamento dei debiti redimibili e per il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro poliennali . . . Pag. 67

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 novembre 1945, n. 804.

Modificazione del decreto legislativo Luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427, concernente la soppressione del ruolo per gli affari albanesi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 maggio 1940, n. 691;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'indennità prevista al quarto comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427, spetta soltanto alla vedova, ai figli minorenni ed alle figlie nubili minorenni dei funzionari di citta-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 9 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 85-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 novembre 1945, n. 804.
Modificazione del decreto legislativo Luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427, concernente la soppressione del ruolo per gli affari albanesi . . . . . Pag. 65

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 805.
Prezzi base di cessione ai molini dei cereali da panificazione e da pastificazione nell'Italia settentrionale. Pag. 66

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, n. 806.
Autorizzazione della spesa di L. 150.000.000 per provvedere alla lotta antiacridica . . . . . Pag. 67

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 807.
Disposizioni per il conferimento dell'incarico delle funzioni di direttore generale dell'Ente Acquedotti Siciliani durante lo stato di guerra . . . . . Pag. 67

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, numero 808.
Costituzione della Commissione per le estrazioni relative all'ammortamento dei debiti redimibili e per il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro poliennali . . . Pag. 67

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, numero 809.
Istituzione del Ministero del commercio con l'estero. Pag. 68

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 novembre 1945, n. 804.

Modificazione del decreto legislativo Luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427, concernente la soppressione del ruolo per gli affari albanesi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 maggio 1940, n. 691;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'indennità prevista al quarto comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427, spetta soltanto alla vedova, ai figli minorenni ed alle figlie nubili minorenni dei funzionari di cittadinanza albanese di cui al primo comma dello stesso art. 2, deceduti prima del 21 gennaio 1945, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo Luogotenenziale n. 427.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla corte dei conti, addì 5 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 13. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 805.

Prezzi base di cessione ai molini dei cereali da panificazione e da pastificazione nell'Italia settentrionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio e per l'alimentazione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I prezzi base di cessione ai molini del frumento, dell'orzo mondo e vestito, della segale e del granoturco di produzione nazionale e di importazione, destinati alla panificazione ed alla pastificazione, sono fissati, con decorrenza 1° agosto 1945, per il Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Venezia Tridentina ed Emilia, come segue:

grano tenero e duro e orzo mondo, L. 1120,85 al q.le franco molino merce nuda;

orzo vestito, L. 845,60 al q.le franco molino merce nuda;

segale, L. 1018 al q.le franco molino merce nuda;

granoturco, L. 1006,05 al q.le franco molino merce nuda.

I prezzi predetti sono, fra l'altro, comprensivi;

a) della quota per le spese di trasporto dei cereali « franco molino », delle farine per panificazione « franco magazzino intercomunale », degli sfarinati per pastificazione « franco pastificio » e della pasta « franco magazzino intercomunale ».

Mediante detta quota dovrà essere assicurato il rego- [illegible] dei prodotti, il cui

c) della quota spese per variazioni di prezzo derivanti dalle effettive caratteristiche dei prodotti;

d) dell'imposta generale sull'entrata nelle misure fisse di L. 43,10 a quintale per il grano e l'orzo mondo, di L. 37,95 a quintale per l'orzo vestito, di L. 42,20 a quintale per la segale e di L. 31,55 a quintale per il granoturco.

Con le quote di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) si costituiranno tre separate gestioni, tenute dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari per conto e sotto la vigilanza dello Stato.

Per conto e sotto la vigilanza dello Stato saranno anche effettuati dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari i conguagli tra i ricavi derivanti alla gestione « granai del popolo » dai prezzi fissati al primo comma del presente articolo ed i prezzi praticati nei riguardi dei conferenti all'ammasso.

Sulla base dei prezzi indicati al primo comma del presente articolo, che potranno essere variati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per l'alimentazione e di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno determinati i prezzi dei prodotti derivati.

Art. 2.

I molini, pastifici, panifici, grossisti, depositi provinciali e dettaglianti sono tenuti a versare allo Stato per le giacenze dei cereali di cui all'art. 1 e dei derivati esistenti alla data del 31 luglio 1945, la differenza fra i prezzi derivanti dall'applicazione del presente decreto e quelli da essi pagati.

I relativi accertamenti saranno effettuati dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione col concorso delle Intendenze di finanza, le quali provvederanno al ricupero.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano, in tutte le provincie comprese nelle regioni indicate all'art. 1 che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino restituite all'Amministrazione italiana.

Nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto in seguito ad autorizzazione del Governo Militare Alleato o a decorrere dalla data in cui saranno restituite all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — RICCI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 13. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 805.

Prezzi base di cessione ai molini dei cereali da panificazione e da pastificazione nell'Italia settentrionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio e per l'alimentazione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I prezzi base di cessione ai molini del frumento, dell'orzo mondo e vestito, della segale e del granoturco di produzione nazionale e di importazione, destinati alla panificazione ed alla pastificazione, sono fissati, con decorrenza 1° agosto 1945, per il Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Venezia Tridentina ed Emilia, come segue:

grano tenero e duro e orzo mondo, L. 1120,85 al q.le franco molino merce nuda;

orzo vestito, L. 845,60 al q.le franco molino merce nuda;

segale, L. 1018 al q.le franco molino merce nuda;

granoturco, L. 1006,05 al q.le franco molino merce nuda.

I prezzi predetti sono, fra l'altro, comprensivi;

a) della quota per le spese di trasporto dei cereali « franco molino », delle farine per panificazione « franco magazzino intercomunale », degli sfarinati per pastificazione « franco pastificio » e della pasta « franco magazzino intercomunale ».

Mediante detta quota dovrà essere assicurato il regolamento delle spese di trasporto dei prodotti, il cui ricevimento in peso e qualità dovrà essere effettuato dagli acquirenti secondo le norme emanate in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38;

b) della quota spese di gestione ammassi;

c) della quota spese per variazioni di prezzo derivanti dalle effettive caratteristiche dei prodotti;

d) dell'imposta generale sull'entrata nelle misure fisse di L. 43,10 a quintale per il grano e l'orzo mondo, di L. 37,95 a quintale per l'orzo vestito, di L. 42,20 a quintale per la segale e di L. 34,55 a quintale per il granoturco.

Con le quote di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) si costituiranno tre separate gestioni, tenute dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari per conto e sotto la vigilanza dello Stato.

Per conto e sotto la vigilanza dello Stato saranno anche effettuati dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari i conguagli tra i ricavi derivanti alla gestione « granai del popolo » dai prezzi fissati al primo comma del presente articolo ed i prezzi praticati nei riguardi dei conferenti all'ammasso.

Sulla base dei prezzi indicati al primo comma del presente articolo, che potranno essere variati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per l'alimentazione e di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno determinati i prezzi dei prodotti derivati.

Art. 2.

I molini, pastifici, panifici, grossisti, depositi provinciali e dettaglianti sono tenuti a versare allo Stato per le giacenze dei cereali di cui all'art. 1 e dei derivati esistenti alla data del 31 luglio 1945, la differenza fra i prezzi derivanti dall'applicazione del presente decreto e quelli da essi pagati.

I relativi accertamenti saranno effettuati dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione col concorso delle Intendenze di finanza, le quali provvederanno al ricupero.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano, in tutte le provincie comprese nelle regioni indicate all'art. 1 che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino restituite all'Amministrazione italiana.

Nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto in seguito ad autorizzazione del Governo Militare Alleato o a decorrere dalla data in cui saranno restituite all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — GULLO — GRONCHI — MOLÈ

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 9. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0 3 8 8 8

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, n. 806.

Autorizzazione della spesa di L. 150.000.000 per provvedere alla lotta antiacridica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 482;
Considerata la necessità di provvedere all'assegnazione di adeguati mezzi finanziari per la lotta antiacridica;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per provvedere alle esigenze relative alla lotta antiacridica.

La somma suddetta verrà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con decreti del Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 6. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 807.

Disposizioni per il conferimento dell'incarico delle funzioni di direttore generale dell'Ente Acquedotti Siciliani durante lo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 21,
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga al disposto del 1° comma dell'art. 12 del R. decreto 23 febbraio 1942, n. 369, durante l'attuale stato di guerra le funzioni di direttore generale dell'Ente Acquedotti Siciliani possono essere conferite anche a funzionari dipendenti da Amministrazione dello Stato diversa da quella dei lavori pubblici, anche se ad ordinamento autonomo, senza limitazione di grado.

L'incaricato potrà continuare ad esercitare le funzioni conferitegli anche dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 7. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, numero 808.

Costituzione della Commissione per le estrazioni relative all'ammortamento dei debiti redimibili e per il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro poliennali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduti l'art. 155 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e l'art. 9 del R. decreto 24 novembre 1938, n. 1782, riguardanti la costituzione della Commissione incaricata di curare le estrazioni per l'ammortamento dei debiti redimibili;
Veduti l'art. 2 del decreto Ministeriale 25 settembre 1931 e il decreto Ministeriale 30 settembre 1931, nonchè l'art. 9 del citato R. decreto 24 novembre 1938, n. 1782, concernenti la costituzione della Commissione, cui sono affidate le operazioni di sorteggio dei premi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, n. 806.

Autorizzazione della spesa di L. 150.000.000 per provvedere alla lotta antiacridica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 482;
Considerata la necessità di provvedere all'assegnazione di adeguati mezzi finanziari per la lotta antiacridica;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per provvedere alle esigenze relative alla lotta antiacridica.
La somma suddetta verrà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con decreti del Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 6. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 807.

Disposizioni per il conferimento dell'incarico delle funzioni di direttore generale dell'Ente Acquedotti Siciliani durante lo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, riguardante la istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.);
Visto il R. decreto 23 febbraio 1942, n. 369;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga al disposto del 1° comma dell'art. 12 del R. decreto 23 febbraio 1942, n. 369, durante l'attuale stato di guerra le funzioni di direttore generale dell'Ente Acquedotti Siciliani possono essere conferite anche a funzionari dipendenti da Amministrazione dello Stato diversa da quella dei lavori pubblici, anche se ad ordinamento autonomo, senza limitazione di grado.
L'incaricato potrà continuare ad esercitare le funzioni conferitegli anche dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 7. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, numero 808.

Costituzione della Commissione per le estrazioni relative all'ammortamento dei debiti redimibili e per il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro poliennali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduti l'art. 155 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e l'art. 9 del R. decreto 24 novembre 1938, n. 1782, riguardanti la costituzione della Commissione incaricata di curare le estrazioni per l'ammortamento dei debiti redimibili;
Veduti l'art. 2 del decreto Ministeriale 25 settembre 1931 e il decreto Ministeriale 30 settembre 1931, nonchè l'art. 9 del citato R. decreto 24 novembre 1938, n. 1782, concernenti la costituzione della Commissione, cui sono affidate le operazioni di sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro poliennali;
Veduti il decreto Ministeriale 6 febbraio 1940, il decreto interministeriale 31 gennaio 1941, i decreti Ministeriali 17 settembre 1941, 10 aprile 1942, 19 settembre

0 3 9 9 0
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1942 e 23 luglio 1943, che richiamano le norme testè citate, per quanto concerne le estrazioni dei premi sui buoni novennali di scadenza 15 febbraio 1949, 15 febbraio 1950, 15 settembre 1950, 15 aprile 1951 e 15 settembre 1951;

Ritenuta l'opportunità di affidare ad un'unica Commissione l'incarico di eseguire i sorteggi, sia per l'ammortamento dei debiti redimibili, sia per l'assegnazione di premi ai buoni del Tesoro poliennali, e di stabilire la costituzione della Commissione medesima;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi Ministri per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le operazioni di sorteggio, per l'ammortamento dei debiti redimibili amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, e per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali, sono effettuate a cura e sotto la responsabilità di una commissione presieduta dal direttore generale del Debito pubblico o dal funzionario che lo rappresenta.

Fanno parte della Commissione:

a) il direttore dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la Direzione generale del debito pubblico;

b) il capo della divisione del Gran Libro delle rendite nominative;

c) il capo di una delle divisioni amministrative di detta amministrazione, da designarsi a turno dal direttore generale, cui spetti la trattazione delle operazioni concernenti i titoli del prestito, per i quali si esegue il sorteggio;

d) un rappresentante delle casse di risparmio;

e) un rappresentante delle altre imprese di credito;

f) un agente di cambio.

I membri di cui alle lettere *d*) *e*) *f*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio.

Le deliberazioni della Commissione sono valide, ove intervengano non meno di cinque dei sette membri di sopra indicati.

Nel caso di assenza o di impedimento dei capi delle divisioni dell'Amministrazione del debito pubblico, considerati nel secondo comma, il direttore generale autorizza i funzionari, che rispettivamente li sostituiscono, a partecipare nella Commissione. Parimenti il direttore dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti ha facoltà, nel caso di assenza o di impedimento, di delegare un proprio rappresentante.

Rimane fermo, a norma delle disposizioni in vigore, l'intervento nella Commissione, per le estrazioni relative all'ammortamento delle obbligazioni delle aziende patrimoniali dello Stato, di un rappresentante della Direzione generale del demanio; e, per le estrazioni relative all'ammortamento delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo, di un rappresentante della Banca nazionale del Lavoro.

L'ufficio di segretario della Commissione è affidato a un funzionario di gruppo *A*, appartenente alla Direzione generale del debito pubblico, designato dal direttore generale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 8. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, numero 809.
Istituzione del Ministero del commercio con l'estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituito il Ministero del commercio con l'estero.

Le attribuzioni relative saranno determinate con successivo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 14. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

1942 e 23 luglio 1943, che richiamano le norme testè citate, per quanto concerne le estrazioni dei premi sui buoni novennali di scadenza 15 febbraio 1949, 15 febbraio 1950, 15 settembre 1950, 15 aprile 1951 e 15 settembre 1951;

Ritenuta l'opportunità di affidare ad un'unica Commissione l'incarico di eseguire i sorteggi, sia per l'ammortamento dei debiti redimibili, sia per l'assegnazione di premi ai buoni del Tesoro poliennali, e di stabilire la costituzione della Commissione medesima;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi Ministri per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le operazioni di sorteggio, per l'ammortamento dei debiti redimibili amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, e per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali, sono effettuate a cura e sotto la responsabilità di una commissione presieduta dal direttore generale del Debito pubblico o dal funzionario che lo rappresenta.

Fanno parte della Commissione:

a) il direttore dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la Direzione generale del debito pubblico;

b) il capo della divisione del Gran Libro delle rendite nominative;

c) il capo di una delle divisioni amministrative di detta amministrazione, da designarsi a turno dal direttore generale, cui spetti la trattazione delle operazioni concernenti i titoli del prestito, per i quali si esegue il sorteggio;

d) un rappresentante delle casse di risparmio;

e) un rappresentante delle altre imprese di credito;

f) un agente di cambio.

I membri di cui alle lettere *d*) *e*) *f*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio.

Le deliberazioni della Commissione sono valide, ove intervengano non meno di cinque dei sette membri di sopra indicati.

Nel caso di assenza o di impedimento dei capi delle divisioni dell'Amministrazione del debito pubblico, considerati nel secondo comma, il direttore generale autorizza i funzionari, che rispettivamente li sostituiscono, a partecipare nella Commissione. Parimenti il direttore dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti ha facoltà, nel caso di assenza o di impedimento, di delegare un proprio rappresentante.

Rimane fermo, a norma delle disposizioni in vigore, l'intervento nella Commissione, per le estrazioni relative all'ammortamento delle obbligazioni delle aziende patrimoniali dello Stato, di un rappresentante della Direzione generale del demanio; e, per le estrazioni relative all'ammortamento delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo, di un rappresentante della Banca nazionale del Lavoro.

L'ufficio di segretario della Commissione è affidato a un funzionario di gruppo A, appartenente alla Direzione generale del debito pubblico, designato dal direttore generale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 8. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, numero 809.
Istituzione del Ministero del commercio con l'estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituito il Ministero del commercio con l'estero.

Le attribuzioni relative saranno determinate con successivo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 14. — FRASCA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 8 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 801.
Disposizioni concernenti l'Accademia nazionale dei Lincei. Pag. 50

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 802.
Concessione di un contributo straordinario all'Accademia nazionale dei Lincei . . . . . Pag. 51

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945, numero 803.
Ripartizione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quello dell'industria e del commercio degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1945-1946 . . . . . Pag. 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1945.
Ripristino della funzione consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici . . . . . Pag. 60

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.
Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Opi (L'Aquila) . . . . . Pag. 60

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1945.
Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Serracapriola (Foggia) . . . . . Pag. 61

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Convalida dei provvedimenti adottati dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del personale dell'Istituto stesso. Pag. 61

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di Mattarello (Trento) . . . . . Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Apertura di uno sportello della Cassa di risparmio di Venezia, in Cona, frazione di Pegalotte (Venezia). Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1945.
Apertura di uno sportello bancario del Banco di Napoli in San Gavino Monreale (Cagliari) . . . . . Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Kratky Maria vedova Hebenstreit, con sede in Trento, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 63

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Knycz Lodovico fu Andrea, con sede in Trento, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 63

0 3 6 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 8 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 801.
Disposizioni concernenti l'Accademia nazionale dei Lincei. Pag. 50

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 802.
Concessione di un contributo straordinario all'Accademia nazionale dei Lincei . . . . . Pag. 51

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945, numero 803.
Ripartizione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quello dell'industria e del commercio degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1945-1946 . . . . . Pag. 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1945.
Ripristino della funzione consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici . . . . . Pag. 60

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.
Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Opi (L'Aquila) . . . . . Pag. 60

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.
Nomine e conferme di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . . . Pag. 60

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1945.
Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Serracapriola (Foggia) . . . . . Pag. 61

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Convalida dei provvedimenti adottati dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del personale dell'Istituto stesso. Pag. 61

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di Mattarello (Trento) . . . . . Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Apertura di uno sportello della Cassa di risparmio di Venezia, in Cona, frazione di Pegalotte (Venezia). Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1945.
Apertura di uno sportello bancario del Banco di Napoli in San Gavino Monreale (Cagliari) . . . . . Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Kratky Maria vedova Hebenstreit, con sede in Trento, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 63

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Knycz Lodovico fu Andrea, con sede in Trento, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 63

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1945.
Deputazioni di Borsa per l'anno 1946 . . . . Pag. 63

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari . . . . . Pag. 64

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 64

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 6 DELL'8 GENNAIO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** Cartelle ordinarie 3,75 % sorteggiate nella 37ª estrazione dell'ottobre 1945.

(22)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 801.

Disposizioni concernenti l'Accademia nazionale dei Lincei.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, relativo alla ricostituzione della Accademia nazionale dei Lincei;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 178, che ha stabilito disposizioni per la suddetta Accademia, richiamando, tra l'altro, in vigore lo statuto dell'Accademia stessa, approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95;

Veduto lo statuto dell'Accademia soprariferita, approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95;

Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In via eccezionale e transitoria sono consentite, per una sola volta e non oltre il termine di tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, elezioni di soci nazionali per ciascuna delle categorie

Art. 2.

Il numero dei soci nazionali da eleggere sarà tale che in ciascuna categoria risultino coperti non più dei due terzi dei posti assegnati negli organici delle categorie stesse dallo statuto in vigore.

Art. 3.

Le proposte per la nomina dei soci nazionali, di cui ai due precedenti articoli, saranno fatte dai soci nazionali che, confermati dal Comitato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 178, facciano parte di ciascuna delle classi dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Le proposte saranno accompagnate da una relazione motivata.

Ciascuna delle classi per la quale dovranno farsi le elezioni formulerà, sulla base di dette proposte, delle terne che sottoporrà al voto delle classi riunite.

Le nomine dei soci eletti saranno sottoposte alla sanzione prescritta dallo statuto accademico, approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95.

Art. 4.

La categoria di critica della poesia e delle arti, istituita dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 178, è la terza della classe di scienze morali, storiche, critiche e filologiche ed è composta di nove soci nazionali e di nove soci corrispondenti, così ripartiti: quattro per la critica della poesia e della letteratura; quattro per la critica delle arti figurative e la architettura; uno per la storia e la critica della musica.

Art. 5.

Per effetto della istituzione della categoria di critica della poesia e delle arti, la categoria seconda della classe di scienze morali, storiche, critiche e filologiche, assume la denominazione di « archeologia ».

Art. 6.

Fintanto che non saranno state fatte le elezioni dei soci nazionali di cui ai precedenti articoli, al presidente e al vicepresidente del Comitato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 178, è conferito l'incarico di reggere, governare e amministrare l'Accademia; di provvedere alla nomina del socio amministratore e dei soci segretari e di predisporre ogni altro atto relativo al primo provvisorio funzionamento scientifico e amministrativo dell'Accademia.

Art. 7.

Il termine posto al Comitato dalla lettera *a*) dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 178, perchè stabilisca quali soci debbano essere radiati dall'Accademia, è prorogato di tre mesi.

Art. 8.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 3 6 5

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari . . . . . Pag. 64

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 64

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 6 DELL'8 GENNAIO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** Cartelle ordinarie 3,75 % sorteggiate nella 37ª estrazione dell'ottobre 1945.

(22)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 801.

Disposizioni concernenti l'Accademia nazionale dei Lincei.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, relativo alla ricostituzione della Accademia nazionale dei Lincei;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 178, che ha stabilito disposizioni per la suddetta Accademia, richiamando, tra l'altro, in vigore lo statuto dell'Accademia stessa, approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95;

Veduto lo statuto dell'Accademia soprariferita, approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95;

Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In via eccezionale e transitoria sono consentite, per una sola volta e non oltre il termine di tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, elezioni di soci nazionali per ciascuna delle categorie nelle quali sono ripartite le classi dell'Accademia nazionale dei Lincei, in deroga alle disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 dello statuto dell'Accademia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95.

Il numero dei soci nazionali da eleggere sarà tale che in ciascuna categoria risultino coperti non più dei due terzi dei posti assegnati negli organici delle categorie stesse dallo statuto in vigore.

Art. 3.

Le proposte per la nomina dei soci nazionali, di cui ai due precedenti articoli, saranno fatte dai soci nazionali che, confermati dal Comitato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 178, facciano parte di ciascuna delle classi dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Le proposte saranno accompagnate da una relazione motivata.

Ciascuna delle classi per la quale dovranno farsi le elezioni formulerà, sulla base di dette proposte, delle terne che sottoporrà al voto delle classi riunite.

Le nomine dei soci eletti saranno sottoposte alla sanzione prescritta dallo statuto accademico, approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95.

Art. 4.

La categoria di critica della poesia e delle arti, istituita dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 178, è la terza della classe di scienze morali, storiche, critiche e filologiche ed è composta di nove soci nazionali e di nove soci corrispondenti, così ripartiti: quattro per la critica della poesia e della letteratura; quattro per la critica delle arti figurative e la architettura; uno per la storia e la critica della musica.

Art. 5.

Per effetto della istituzione della categoria di critica della poesia e delle arti, la categoria seconda della classe di scienze morali, storiche, critiche e filologiche, assume la denominazione di « archeologia ».

Art. 6.

Fintanto che non saranno state fatte le elezioni dei soci nazionali di cui ai precedenti articoli, al presidente e al vicepresidente del Comitato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 178, è conferito l'incarico di reggere, governare e amministrare l'Accademia; di provvedere alla nomina del socio amministratore e dei soci segretari e di predisporre ogni altro atto relativo al primo provvisorio funzionamento scientifico e amministrativo dell'Accademia.

Art. 7.

Il termine posto al Comitato dalla lettera a) dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 178, perchè stabilisca quali soci debbano essere radiati dall'Accademia, è prorogato di tre mesi.

Art. 8.

Entro l'anno accademico 1945-1946 l'Accademia ricostituite le categorie con le elezioni dei soci nazionali, secondo le disposizioni del presente decreto, procederà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046
0 3 9 6

alle elezioni di nuovi soci nazionali e corrispondenti, nonchè delle cariche accademiche, secondo le disposizioni dello statuto approvato con R. decreto 15 gennaio 1929, n. 95.

Art. 9.

Con l'entrata in vigore del presente decreto il commissario straordinario, nominato con decreto Luogotenenziale 18 agosto 1944, per provvedere, a' sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, alle operazioni necessarie per la ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei, e, a' sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 363, agli atti necessari per la liquidazione dell'Accademia d'Italia, cessa dalle sue funzioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 4. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 802.
Concessione di un contributo straordinario all'Accademia nazionale dei Lincei.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, relativo alla ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539;
Udito il parere della Consulta Nazionale:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È concesso a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei un contributo straordinario di L. 1.700.000, che

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con suo decreto le occorrenti variazioni allo stato di previsione suddetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 3. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945, numero 803.
Ripartizione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quello dell'industria e del commercio degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1945-1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377, che istituisce il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Ritenuta la necessità di provvedere ai sensi dell'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, alla ripartizione fra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quello dell'industria e commercio degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1945-46;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio 1945-46, compresi nella tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, sono trasferiti a costituire lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046
0 3 9 1

delle cessioni di nuovi soci nazionali e corrispondenti, nonchè delle cariche accademiche, secondo le disposizioni dello statuto approvato con R. decreto 15 gennaio 1929, n. 95.

Art. 9.

Con l'entrata in vigore del presente decreto il commissario straordinario, nominato con decreto Luogotenenziale 18 agosto 1944, per provvedere, a' sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, alle operazioni necessarie per la ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei, e, a' sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 363, agli atti necessari per la liquidazione dell'Accademia d'Italia, cessa dalle sue funzioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 4. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 892.

Concessione di un contributo straordinario all'Accademia nazionale dei Lincei.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, relativo alla ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È concesso a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei un contributo straordinario di L. 1.700.000, che sarà iscritto al capitolo 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1945-46.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con suo decreto le occorrenti variazioni allo stato di previsione suddetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 3. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945, numero 803.

Ripartizione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quello dell'industria e del commercio degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1945-1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377, che istituisce il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Ritenuta la necessità di provvedere ai sensi dell'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, alla ripartizione fra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quello dell'industria e commercio degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1945-46;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio 1945-46, compresi nella tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, sono trasferiti a costituire lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio stesso, in esecuzione dei decreti Luogotenenziali 21 giugno 1945, n. 377, e 10 agosto 1945, n. 474.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0599

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA *A*

dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, il commercio ed il lavoro per l'esercizio 1945-1946 che sono trasferiti a costituire lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio stesso, in esecuzione dei decreti Luogotenenziali 27 giugno 1945, n. 337 e 10 agosto 1945 n. 474.

Numero dei capitoli del bilancio Industria, Commercio e Lavoro	Numero dei capitoli del bilancio Lavoro e Previdenza Sociale		
		TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
		CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
		Spese generali.	
1ª parte	1ª parte	Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo e a quello di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale. (*Spese fisse*)	12.900.000
3ª »	2ª »	Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica assunto a contratto, ai termini del R. decreto 26 giugno 1928, numero 1838	124.000
4ª »	3ª »	Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale. Retribuzioni . . .	2.900.000
5ª »	4ª »	Indennità e rimborsi di spese, per ispezioni, missioni e tramutamenti. Assegni agli addetti ai Gabinetti e medaglie di presenza per commissioni	370.000
6ª »	5ª »	Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente ed a quello di altre Amministrazioni che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli organi dipendenti	1.370.000
7ª »	6ª »	Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	120.000
8ª »	7ª »	Compensi ai funzionari di prefettura e di altre Amministrazioni incaricati di servizi dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale	100.000

sono ammessi a soccorsi giornalieri gravanti sullo Stato a norma delle vigenti disposizioni nella qualità di rimpatriati dall'Africa italiana o dall'estero o di congiunti di cittadini residenti in Africa italiana o al-

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 2. — FRASCA

BARBARESCHI — CORBINO

Art. 2.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio 1945-46 in conseguenza del trasferimento nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale degli stanziamenti descritti nella tabella *A*, rimane costituito con gli stanziamenti descritti nella tabella *B* annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 3.

La ripartizione fra i due Ministeri dei residui passivi al 30 giugno 1945 e retro, sarà fatta col rendiconto consuntivo per l'esercizio 1944-45 e frattanto le spese corrispondenti saranno distintamente gestite da ciascuno dei due Ministeri medesimi secondo le rispettive competenze.

Art. 4.

I capitoli n. 122 « Somma da erogare a favore del personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro in dipendenza di offese nemiche » (R. decreto 16 dicembre 1942, n. 1498), e 129 « Indennità da corrispondere a coloro che sono ammessi a soccorsi giornalieri gravanti sullo Stato a norma delle vigenti disposizioni nella qualità di rimpatriati dall'Africa italiana o dall'estero o di congiunti di cittadini residenti in Africa italiana o all'estero in dipendenza dell'aumento dei prezzi del pane e della pasta » (art. 3 decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38) aggiunti allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio 1945-46 sono trasferiti come aggiunti rispettivamente con i numeri 52 e 53 allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 2. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

0401

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero dei capitoli			
del bilancio Industria, Commercio e Lavoro	del bilancio Lavoro e Previdenza Sociale		
9ª parte	8ª parte	Sussidi al personale addetto al Ministero o che abbia già fatto parte dei ruoli del Ministero stesso ed alle famiglie	348.000
10ª »	9ª »	Compensi per traduzioni	*per memoria*
11ª »	10ª »	Fitto di locali e canoni d'acqua. (*Spese fisse*)	*per memoria*
12ª »	11ª »	Manutenzione dei locali ad uso del Ministero	1.400.000
14ª »	12ª »	Spese per il servizio automobilistico e per gli altri mezzi di trasporto per i servizi tecnici del Ministero	110.000
15ª »	13ª »	Spese casuali	130.000
16ª »	14ª »	Spese per la biblioteca. Acquisto di opere, libri e pubblicazioni. Abbonamenti a giornali e riviste estere e nazionali	40.000
17ª »	15ª »	Spese telegrafiche, telefoniche e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale. (*Spesa obbligatoria*)	1.000.100
19ª »	16ª »	Spese di lite. (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
20ª »	17ª »	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori. (*Spesa obbligatoria*) .	*per memoria*
			21.012.000
		Debito vitalizio.	
21ª »	18ª »	Pensioni ordinarie. (*Spese fisse*)	500.000
22ª »	19ª »	Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 1970, sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1144), modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti. (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
			500.000

Numero dei capitoli			
del bilancio Industria, Commercio e Lavoro	del bilancio Lavoro e Previdenza Sociale		
		Lavoro.	
61	20	Inchieste, studi, traduzioni e rilevazioni di carattere economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e delle condizioni dei lavoratori. Copia delle sentenze e spese relative alla giurisdizione ed alla giurisprudenza del lavoro	
62	21	Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella del merito del lavoro » (Regi decreti-legge 23 ottobre 1924, n. 2365, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 507; 3 gennaio 1926, n. 20, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898; 17 marzo 1927, n. 548, convertito nella legge 14 giugno 1926, n. 1464) .	*per*
63	22	Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative e sui consorzi di cooperative a termini del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499. Indennità ai membri delle commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative di produzione e lavoro, istituite ai sensi del R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278	
65	23	Spese per la stampa e la prima distribuzione del libretto professionale di lavoro.	
66	24	Spese per il funzionamento dell'ufficio della mano d'opera	*per*
67	25	Spese per l'esercizio della vigilanza stabilita dagli articoli 29 e 40 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sulle associazioni sindacali e sugli istituti collaterali di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563	*per*
68	26	Competenze ai curatori speciali di cui all'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563 .	*per*
69	27	Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro	*per*

0402

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero dei capitoli del bilancio Lavoro e Previdenza Sociale			Numero dei capitoli del bilancio Industria, Commercio e Lavoro	Numero dei capitoli del bilancio Lavoro e Previdenza Sociale		
8ª parte	Sussidi al personale addetto al Ministero o che abbia già fatto parte dei ruoli del Ministero stesso ed alle famiglie	348.000	61	20	*Lavoro.* Inchieste, studi, traduzioni e rilevazioni di carattere economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e delle condizioni dei lavoratori. Copia delle sentenze e spese relative alla giurisdizione ed alla giurisprudenza del lavoro	48.000
9ª »	Compensi per traduzioni	*per memoria*				
10ª »	Fitto di locali e canoni d'acqua. (*Spese fisse*)	*per memoria*				
11ª »	Manutenzione dei locali ad uso del Ministero	1.400.000	62	21	Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella del merito del lavoro » (Regi decreti-legge 23 ottobre 1924, n. 2365, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 597; 3 gennaio 1926, n. 20, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898; 17 marzo 1927, n. 548, convertito nella legge 14 giugno 1926, n. 1464)	*per memoria*
12ª »	Spese per il servizio automobilistico e per gli altri mezzi di trasporto per i servizi tecnici del Ministero	110.000				
13ª »	Spese casuali	130.000				
14ª »	Spese per la biblioteca. Acquisto di opere, libri e pubblicazioni. Abbonamenti a giornali e riviste estere e nazionali	40.000	63	22	Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative e sui consorzi di cooperative a termini del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499. Indennità ai membri delle commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative di produzione e lavoro, istituite ai sensi del R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278	55.000
15ª »	Spese telegrafiche, telefoniche e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale. (*Spesa obbligatoria*)	1.000.100				
16ª »	Spese di lite. (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*				
17ª »	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori. (*Spesa obbligatoria*) .	*per memoria*	65	23	Spese per la stampa e la prima distribuzione del libretto professionale di lavoro.	60.000
		21.012.000	66	24	Spese per il funzionamento dell'ufficio della mano d'opera	*per memoria*
	Debito vitalizio.					
18ª »	Pensioni ordinarie. (*Spese fisse*)	500.000	67	25	Spese per l'esercizio della vigilanza stabilita dagli articoli 29 e 40 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sulle associazioni sindacali e sugli istituti collaterali di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563	*per memoria*
19ª »	Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 1970, sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1144), modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti. (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*	68	26	Competenze ai curatori speciali di cui all'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563 .	*per memoria*
		500.000	69	27	Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro	*per memoria*

0403

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero del capitoli			
del bilancio Industria, Commercio e Lavoro	del bilancio Lavoro e Previdenza Sociale		
70	28	Spese per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali e provinciali del lavoro	80.000.000
71	29	Rimborso all'Erario delle somme pagate dal Ministero della giustizia per medaglie di presenza, indennità di trasferta e spese di viaggio dovute a norma dell'art. 23 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, ai cittadini esperti che intervengono nella trattazione delle cause relative alle controversie individuali del lavoro	*per memoria*
			80.163.000
		Ispettorato del lavoro.	
76	30	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato del lavoro. (*Spesa fissa*)	9.500.000
77	31	Retribuzione al personale avventizio e competenze ai militari dell'Arma dei CC. RR. che prestano servizio presso i Circoli dell'Ispettorato del lavoro	7.060.000
78	32	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ispettorato del lavoro (R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886; legge 1° settembre 1940, n. 1337)	1.750.000
79	33	Sussidi al personale dell'Ispettorato del lavoro in attività di servizio o già appartenente all'Ispettorato stesso e relative famiglie (R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886; legge 1° settembre 1940, numero 1337)	240.000
80	34	Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato del lavoro (R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886; legge 1° settembre 1940, n. 1337)	7.200.000
			25.750.000

Numero del capitoli			
del bilancio Industria, Commercio e Lavoro	del bilancio Lavoro e Previdenza Sociale		
		Previdenza e assistenza.	
64	35	Contributi e sussidi ad organismi assistenziali dei lavoratori e ad istituti con fini collaterali a quelli delle organizzazioni professionali	
72	36	Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (art. 24 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473)	
73	37	Inchieste di cui agli articoli 27 e seguenti del Regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, sugli infortuni degli operai sul lavoro, e articoli 73 e seguenti del Regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli. (*Spesa obbligatoria*)	
74	38	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle quote a carico dello Stato per pensioni ed assegni agli assicurati contro l'invalidità e la vecchiaia (articolo 59 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155)	30
			30
		TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
		CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
		Spese generali e diverse.	
81	39	Quota di annualità a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma per l'estinzione del mutuo di L. 10.000.000 contratto dall'Istituto medesimo per la costruzione della sede dell'Istituto per la bonifica umana e ortogenesi della razza (art. 3 del R. decreto-	

0404

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero dei capitoli			
del bilancio Industria, Commercio e Lavoro	del bilancio Lavoro e Previdenza Sociale		
70	28	Spese per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali e provinciali del lavoro	80.000.000
71	29	Rimborso all'Erario delle somme pagate dal Ministero della giustizia per medaglie di presenza, indennità di trasferta e spese di viaggio dovute a norma dell'art. 23 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, ai cittadini esperti che intervengono nella trattazione delle cause relative alle controversie individuali del lavoro	*per memoria*
			80.163.000
		Ispettorato del lavoro.	
76	30	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato del lavoro. (*Spese fisse*)	9.500.000
77	31	Retribuzione al personale avventizio e competenze ai militari dell'Arma dei CC. RR. che prestano servizio presso i Circoli dell'Ispettorato del lavoro	7.060.000
78	32	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ispettorato del lavoro (R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 896; legge 1° settembre 1940, n. 1337)	1.750.000
79	33	Sussidi al personale dell'Ispettorato del lavoro in attività di servizio o già appartenente all'Ispettorato stesso e relative famiglie (R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 896; legge 1° settembre 1940, numero 1337)	240.000
80	34	Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato del lavoro (R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 896; legge 1° settembre 1940, n. 1337)	7.200.000
			25.750.000

Numero dei capitoli			
del bilancio Industria, Commercio e Lavoro	del bilancio Lavoro e Previdenza Sociale		
		Previdenza e assistenza.	
64	35	Contributi e sussidi ad organismi assistenziali dei lavoratori e ad istituti con fini collaterali a quelli delle organizzazioni professionali	630.000
72	36	Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (art. 24 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473)	55.000
73	37	Inchieste di cui agli articoli 27 e seguenti del Regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, sugli infortuni degli operai sul lavoro, e articoli 73 e seguenti del Regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli. (*Spesa obbligatoria*)	120.000
74	38	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle quote a carico dello Stato per pensioni ed assegni agli assicurati contro l'invalidità e la vecchiaia (articolo 59 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155)	30.000.000
			30.805.000
		TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
		CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
		Spese generali e diverse.	
81	39	Quota di annualità a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma per l'estinzione del mutuo di L. 10.000.000 contratto dall'Istituto medesimo per la costruzione della sede dell'Istituto per la bonifica umana e ortogenesi della razza (art. 3 del R. decreto-	

0405

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero dei capitoli			
del bilancio Industria, Commercio e Lavoro	del bilancio Lavoro e Previdenza Sociale		
		legge 12 maggio 1938, n. 1123, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 845 - 7ª della 30ª annualità)	220.353
			220.353
		Previdenza sociale.	
105	40	Onere dello Stato per la maggiorazione degli assegni familiari in favore dei capi di famiglia (R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, convertito nella legge 1° agosto 1941, n. 984)	350.000.000
106	41	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli assegni familiari corrisposti agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale (R. decreto-legge 26 ottobre 1940, n. 1495, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1941, n. 391 e R. decreto-legge 29 dicembre 1941, n. 1582, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 994)	150.000.000
107	42	Spese relative al funzionamento dei corsi previsti dal R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380, convertito nella legge 16 giugno 1939, n. 1290, ed a studi, inchieste, traduzioni ed iniziative attinenti alla formazione e perfezionamento dei lavoratori dell'industria (articoli 3, 5 e seguenti del R. decreto 24 aprile 1939, n. 1059) . .	*per memoria*
			500.000.000
		Migrazioni e colonizzazioni.	
108	43	Personale di ruolo. Stipendi ed assegni fissi. (*Spese fisse*).	2.700.000
109	44	Retribuzioni al personale non di ruolo . .	1.000.000
110	45	Indennità di missione, di trasferta e di trasloco	300.000
111	46	Spese d'ufficio	300.000

Numero dei capitoli			
del bilancio Industria, Commercio e Lavoro	del bilancio Lavoro e Previdenza Sociale		
112	47	Fitto, manutenzione ed adattamento dei locali	1.0
113	48	Somma da erogare per l'assistenza e il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero (R. decreto-legge 11 maggio 1941, n. 703, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1406)	7.9
114	49	Sussidi per il trasferimento nel Regno, per ragioni di lavoro, di singoli e di famiglie coloniche	1.4
115	50	Somma da erogare per il pagamento delle indennità di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, ai connazionali rimpatriati dall'estero	12.0
			26.6
		CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
		Accensione di crediti.	
115 *bis*	51	Anticipazioni da parte dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per conto della Cassa integrazioni dei guadagni dei lavoratori dell'industria dei fondi eventualmente necessari alla copertura degli oneri che deriveranno alla Cassa predetta per effetto del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523	4.000.0
			4.000.0

0406

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero dei capitoli			
del bilancio Industria, Commercio e Lavoro	del bilancio Lavoro e Previdenza Sociale		
		legge 12 maggio 1938, n. 1123, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 845 - 7ª della 30ª annualità)	220.353
			229.353
		Previdenza sociale.	
105	40	Onere dello Stato per la maggiorazione degli assegni familiari in favore dei capi di famiglia (R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, convertito nella legge 1° agosto 1941, n. 984)	350.000.000
106	41	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli assegni familiari corrisposti agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale (R. decreto-legge 26 ottobre 1940, n. 1495, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1941, n. 391 e R. decreto-legge 29 dicembre 1941, n. 1582, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 994)	150.000.000
107	42	Spese relative al funzionamento dei corsi previsti dal R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380, convertito nella legge 16 giugno 1939, n. 1290, ed a studi, inchieste, traduzioni ed iniziative attinenti alla formazione e perfezionamento dei lavoratori dell'industria (articoli 3, 5 e seguenti del R. decreto 24 aprile 1939, n. 1059) . .	*per memoria*
			500.000.000
		Migrazioni e colonizzazioni.	
108	43	Personale di ruolo. Stipendi ed assegni fissi. (*Spese fisse*).	2.700.000
109	44	Retribuzioni al personale non di ruolo . .	1.000.000
110	45	Indennità di missione, di trasferta e di trasloco	300.000
111	46	Spese d'ufficio	300.000
112	47	Fitto, manutenzione ed adattamento dei locali	1.000.000
113	48	Somma da erogare per l'assistenza e il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero (R. decreto-legge 11 maggio 1941, n. 703, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1406)	7.900.000
114	49	Sussidi per il trasferimento nel Regno, per ragioni di lavoro, di singoli e di famiglie coloniche	1.400.000
115	50	Somma da erogare per il pagamento delle indennità di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, ai connazionali rimpatriati dall'estero	12.000.000
			26.600.000
		CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
		Accensione di crediti.	
115 *bis*	51	Anticipazioni da parte dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per conto della Cassa integrazioni dei guadagni dei lavoratori dell'industria dei fondi eventualmente necessari alla copertura degli oneri che deriveranno alla Cassa predetta per effetto del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523	4.000.000.000
			4.000.000.000

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	21.012.000
Debito vitalizio	500.000
Lavoro	80.163.000
Ispettorato del lavoro	25.750.000
Previdenza ed assistenza	30.805.000
Totale della categoria I - Parte ordinaria	158.230.000

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali e diverse	229.355
Previdenza sociale	500.000.000
Migrazioni e colonizzazioni	26.600.000
Totale della categoria I - Parte straordinaria	526.829.355

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Accensione di crediti	4.000.000.000
Totale della categoria II - Movimento di capitali	4.000.000.000
Totale del titolo II - Parte straordinaria	4.526.829.355

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I - *Spese effettive* (parte ordinaria e straordinaria)	685.059.355
CATEGORIA II - *Movimento di capitali*	4.000.000.000
Totale generale	4.685.059.355

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

TABELLA B.

dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero [illegible]

Cap. n.	Denominazione	Stanziamento
7.	Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	L. 530.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA *B*

dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, per l'esercizio 1945-46, in conseguenza del disposto dei decreti Luogotenenziali 21 giugno 1945, n. 277, e 10 agosto 1945, n. 474, che istituiscono il nuovo Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TITOLO 1. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA 1. — *Spese effettive.*

Spese generali.

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale. (*Spese fisse*) . . . . . L. 68.100.000

Cap. n. 2. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali. (*Spese fisse*) . . . . . » 31.200.000

Cap. n. 3. — Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica assunto a contratto ai termini del R. decreto 26 giugno 1928, n. 1838 . . . . . » 276.000

Cap. n. 4. — Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni . . . . . » 17.100.000

Cap. n. 5. — Indennità e rimborso di spese, per ispezioni, missioni e tramutamenti. Assegni agli addetti al Gabinetti e medaglie di presenza per Commissioni . . . . . » 4.630.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente ed a quello di altre Amministrazioni che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli Organi dipendenti . . . . . » 6.130.000

Cap. n. 7. — Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi . . . . . L. 580.000

Cap. n. 8. — Compensi ai funzionari di Prefettura o di altre Amministrazioni incaricati dei servizi dipendenti dal Ministero dell'industria e commercio . . . . . » 100.000

Cap. n. 9. — Sussidi al personale addetto al Ministero o che abbia già fatto parte dei ruoli del Ministero stesso ed alle famiglie . » 1.152.000

Cap. n. 10. — Compensi per traduzioni *per memoria*

Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni di acqua. (*Spese fisse*) . . . . . » 2.750.000

Cap. n. 12. — Manutenzione dei locali ad uso del Ministero . . . . . » 4.100.000

Cap. n. 13. — Spese per le divise ed altri oggetti di vestiario occorrenti per il personale subalterno del Ministero . . . . . *per memoria*

Cap. n. 14. — Spese per il servizio automobilistico e per gli altri mezzi di trasporto per i servizi tecnici del Ministero . . . . . » 500.000

Cap. n. 15. — Spese casuali . . . . . » 470.000

Cap. n. 16. — Spese per la biblioteca - Acquisto di opere, libri e pubblicazioni - Abbonamenti a giornali e riviste estere e nazionali » 160.000

Cap. n. 17. — Spese telegrafiche, telefoniche e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale. (*Spesa obbligatoria*) . . . » 2.100.000

Cap. n. 18. — Spese per il funzionamento dell'Ufficio cifra . . . . . » 25.000

Cap. n. 19. — Spese di liti. (*Spesa obbligatoria*) . . . . . » 1.000

Cap. n. 20. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori. (*Spesa obbligatoria*) . . *per memoria*

Totale . . . . . Lt. 139.464.000

Debito vitalizio.

Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie. (*Spese fisse*) . . . . . L. 8.100.000

Cap. n. 22. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1114), modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti. (*Spesa obbligatoria*) . . » 60.000

L. 8.160.000

INDUSTRIA - BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI
MINIERE.

Industria.

Cap. n. 23. — Premi di operosità e rendimento al personale del Corpo Reale delle miniere . . . . . L. 1.800.000

Cap. n. 24. — Premi e medaglie al merito industriale - Fabbricazione per rinnovazione dei punzoni tipo occorrenti per il marchio delle canne delle armi da fuoco portatili. Spese per rilevamenti ed informazioni commerciali *per memoria*

Cap. n. 25. — Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie (art. 1 del R. decreto-legge 13 agosto 1925, n. 1490, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2545) e spese da erogarsi ai termini dell'art. 19, comma 2°, del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, dell'art. 6 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2542 e dell'art. 8 della legge 29 marzo 1928, n. 631, riguardanti provvedimenti a favore delle piccole industrie . » 2.500.000

Cap. n. 26. — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse (articolo 23 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130) . . . » 1.500.000

Cap. n. 27. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico (R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2265, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3107 e legge 8 agosto 1942, n. 1324) . » 4.000.000

Cap. n. 28. — Spese per incoraggiamento e sussidi e studi, iniziative e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale e mineraria per contributi a riunioni nazionali ed internazionali aventi per fine il progresso economico e sociale . . . . » 560.000

L. 10.360.000

Brevetti per invenzioni, modelli e marchi

Cap. n. 29. — Spesa per il personale non di ruolo addetto all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni modelli e marchi - Spese per traduzioni, studi, acquisti di pubblicazioni scientifiche e lavori nell'interesse del detto servizio (R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970) . L. 2.500.000

Cap. n. 30. — Contributi ad Unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970) . *per memoria*

Cap. n. 31. — Contributo all'Istituto nazio- » 500.000

Miniere

Cap. n. 32. — Spese per impianto, mantenimento e funzionamento degli Uffici minerari; acquisti e riparazioni di mobili, acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni scientifiche e periodiche . . . . . L. 650.000

Cap. n. 33. — Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (art. 20 della legge 3 dicembre 1922, n. 1637) . . . . . » 30.000

Cap. n. 34. — Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno - Sussidi per incoraggiamento a enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica. Spese per l'Ufficio geologico . » 450.000

Cap. n. 35. — Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento del laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere. - Acquisto e riparazioni di macchine e strumenti scientifici e di mobili; abbonamenti a pubblicazioni scientifiche e periodiche . . . . . » 135.000

Cap. n. 36. — Spese per statistica mineraria . . . . . » 80.000

Cap. n. 37. — Compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1324 . . . » 200.000

L. 1.545.000

L. 14.905.000

COMMERCIO INTERNO E SERVIZI ANNONARI

Commercio interno

Cap. n. 38. — Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno - Spese per informazioni commerciali - Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 320 . . . . L. 38.000

Cap. n. 39. — Spese per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contro le frodi nella preparazione del caffè torrefatto, nonchè per l'esecuzione della legge 9 aprile 1931, n. 916, sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato . . . » *per memoria*

L. 38.000

Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Cap. n. 40. — Indennità al personale degli uffici metrici per il giro di verificazione periodica stabilito dal Regolamento per il servizio metrico approvato col R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e con decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè col decreto Ministeriale 28 settembre 1944, n. 482. (*Spesa obbligatoria*) . . L. 900.000

Cap. n. 41. — Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici - Onorari agli insegnanti - Assegni agli aspiranti ufficiali metrici . . . . . » 50.000

Cap. n. 42. — Acquisto fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazioni di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici, indennità di laboratorio ai saggiatori, mostre per il servizio metrico, partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785066

Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie. (*Spese fisse*) . . . . . L. 8.100.000

Cap. n. 22. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1144), modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti. (*Spesa obbligatoria*) . . » 60.000

L. 8.160.000

INDUSTRIA - BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI MINIERE

Industria.

Cap. n. 23. — Premi di operosità e rendimento al personale del Corpo Reale delle miniere . . . . . L. 1.800.000

Cap. n. 24. — Premi e medaglie al merito industriale - Fabbricazione per rinnovazione dei punzoni tipo occorrenti per il marchio delle canne delle armi da fuoco portatili. Spese per rilevamenti ed informazioni commerciali *per memoria*

Cap. n. 25. — Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie (art. 1 del R. decreto-legge 13 agosto 1925, n. 1490, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2545) e spese da erogarsi ai termini dell'art. 19, comma 2°, del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, dell'art. 6 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2542 e dell'art. 8 della legge 29 marzo 1928, n. 631, riguardanti provvedimenti a favore delle piccole industrie . » 2.500.000

Cap. n. 26. — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse (articolo 23 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130) . . . » 1.500.000

Cap. n. 27. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico (R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2265, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3107 e legge 8 agosto 1942, n. 1324) . » 4.000.000

Cap. n. 28. — Spese per incoraggiamento e sussidi e studi, iniziative e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale e mineraria per contributi a riunioni nazionali ed internazionali aventi per fine il progresso economico e sociale . . . . » 560.000

L. 10.360.000

Brevetti per invenzioni, modelli e marchi

Cap. n. 29. — Spesa per il personale non di ruolo addetto all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni modelli e marchi - Spese per traduzioni, studi, acquisti di pubblicazioni scientifiche e lavori nell'interesse del detto servizio (R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970) . L. 2.500.000

Cap. n. 30. — Contributi ad Unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970) . *per memoria*

Cap. n. 31. — Contributo all'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni . . . » 500.000

L. 3.000.000

Cap. n. 32. — Spese per impianto, mantenimento e funzionamento degli Uffici minerari; acquisti e riparazioni di mobili, acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni scientifiche e periodiche . . . . . L. 650.000

Cap. n. 33. — Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (art. 20 della legge 3 dicembre 1922, n. 1657) . . . . . » 30.000

Cap. n. 34. — Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno - Sussidi per incoraggiamento a enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica. Spese per l'Ufficio geologico . » 450.000

Cap. n. 35. — Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento del laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere. - Acquisto e riparazioni di macchine e strumenti scientifici e di mobili; abbonamenti a pubblicazioni scientifiche e periodiche . . . . . » 135.000

Cap. n. 36. — Spese per statistica mineraria . . . . . » 80.000

Cap. n. 37. — Compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1324 . . . » 200.000

L. 1.545.000

L. 14.905.000

COMMERCIO INTERNO E SERVIZI ANNONARI

Commercio interno

Cap. n. 38. — Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno - Spese per informazioni commerciali - Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 320 . . . . L. 38.000

Cap. n. 39. — Spese per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contro le frodi nella preparazione del caffè torrefatto, nonchè per l'esecuzione della legge 9 aprile 1931, n. 916, sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato . . . » *per memoria*

L. 38.000

Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Cap. n. 40. — Indennità al personale degli uffici metrici per il giro di verificazione periodica stabilito dal Regolamento per il servizio metrico approvato col R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e con decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè col decreto Ministeriale 28 settembre 1944, n. 482. (*Spesa obbligatoria*) . . L. 900.000

Cap. n. 41. — Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici - Onorari agli insegnanti - Assegni agli aspiranti ufficiali metrici . . . . . » 50.000

Cap. n. 42. — Acquisto fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazioni di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici, indennità di laboratorio ai saggiatori, mostre per il servizio metrico, partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi; compensi agli impiegati municipali ed agenti per prestazioni nell'interesse del servizio metrico . . . . . L. 500.000

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Cap. n. 43. — Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione di mobili e suppellettili per il servizio metrico . . L. 900.000

Cap. n. 44. — Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione. (*Spese d'ordine*) . . » 2.000

L. 2.352.000

Servizi annonari.

Cap. n. 45. — Spese per l'applicazione del R. decreti-legge 21 luglio 1938, n. 1609, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 143, e 5 settembre 1938, n. 1890, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali e della panificazione - Spese per l'applicazione delle norme che disciplinano i tipi di farina e di pane (legge 17 marzo 1932, n. 368, e relativo regolamento approvato col R. decreto 23 giugno 1932, n. 904) - Spese per l'applicazione delle norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici (R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1358, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 144) . . . . . » 200.000

Cap. n. 46. — Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (art. 31 del regolamento approvato col R. decreto 23 giugno 1932, n. 904). (*Spesa d'ordine*) » *per memoria*

L. 200.000

L. 2.590.000

UFFICI PROVINCIALI DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA
PERSONALE STATALE.

Cap. n. 47. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1909, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387) . . . . . L. 18.000.000

Cap. n. 48. — Indennità, assegni, rimborsi di spese per missioni, tramutamenti e commissioni . . . . . » 900.000

Cap. n. 49. — Premi di operosità e rendimento . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 50. — Sussidi al personale in attività di servizio ed in quiescenza ed alle loro famiglie . . . . . » 200.000

Cap. n. 51. — Assegni di quiescenza . . » 90.000

L. 20.190.000

COMMERCIO ESTERO.

Cap. n. 52. — Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale del commercio estero . . . . . L. 5.250.000

Cap. n. 53. — Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni internazionali per questioni attinenti al commercio estero. Spese per missioni di carattere commerciale compiute all'estero dal personale dell'Amministrazione . . . . . » 600.000

Cap. n. 54. — Spese per la Commissione per la revisione e l'aggiornamento della tariffa doganale di cui al decreto Presidenziale 30 dicembre 1936, per il Comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni (R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313) e per il Comitato per le revoche delle disposizioni relative ai divieti di esportazione e di transito . . . » 150.000

Cap. n. 55. — Spese per studi attinenti alle tariffe doganali italiane ed estere. Compensi per traduzioni . . . . . » 175.000

Cap. n. 56. — Acquisti di pubblicazioni ed

Cap. n. 57. — Camere di commercio italiane all'estero ed italo-straniere, organizzazioni ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; borse di pratica commerciale, contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles . . . . . L. 3.500.000

Cap. n. 58. — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere economico e commerciale all'estero. Contributi per la partecipazione italiana a fiere e mostre all'estero . . . . . » 550.000

Cap. n. 59. — Contributi ad istituzioni aventi per fine l'incremento dei rapporti commerciali con l'estero . . . . . » 50.000

Cap. n. 60. — Spese relative ai servizi di contingentamento ed approvvigionamento dall'estero (Regi decreti-legge 2 marzo 1932, numero 165, convertito nella legge 20 maggio 1932, n. 887 e 24 aprile 1934, n. 760, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1379) . . . . . » 250.000

L. 10.805.000

ASSICURAZIONI PRIVATE.

Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, per la applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni per l'esercizio della vigilanza (studi, contributi, inchieste ed ispezioni) demandate sulla materia al Ministero (art. 42 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 3 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 300 e art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184) . . . L. 100.000

L. 100.000

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali e diverse.

Cap. n. 82. — Spese relative ad indagini, studi, prestazioni e servizi di carattere urgente e riservato inerenti alla ricostruzione nazionale . . . . . L. 800.000

L. 800.000

INDUSTRIA E MINIERE.

Industria.

Cap. n. 83. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie Stazioni sperimentali dell'industria (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte) . . L. 20.000

Cap. n. 84. — Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute ai funzionari del Corpo Reale delle miniere e degli ispettori dell'industria per missioni compiute ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 6 marzo 1928, numero 519 e 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658, nonchè dei Regi decreti 20 luglio 1927, n. 1443 e 20 luglio 1934, n. 1303. Rimborso ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate. (*Spesa d'ordine*) . . » 450.000

Cap. n. 85. — Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti, alle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Cap. n. 43. — Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione di mobili e suppellettili per il servizio metrico . . L. 900.000

Cap. n. 44. — Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione. (*Spese d'ordine*) . . » 2.000

L. 2.332.000

Servizi annonari.

Cap. n. 45. — Spese per l'applicazione del R. decreti-legge 21 luglio 1938, n. 1609, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 153, e 5 settembre 1938, n. 1890, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 729, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali e della panificazione - Spese per l'applicazione delle norme che disciplinano i tipi di farina e di pane (legge 17 marzo 1932, n. 368, e relativo regolamento approvato col R. decreto 23 giugno 1932, n. 904) - Spese per l'applicazione delle norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici (R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1388, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 144) . . . . . » 200.000

Cap. n. 46. — Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (art. 31 del regolamento approvato col R. decreto 23 giugno 1932, n. 904). (*Spesa d'ordine*) » *per memoria*

L. 200.000

L. 2.390.000

UFFICI PROVINCIALI DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA
PERSONALE STATALE.

Cap. n. 47. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1909, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387) . . . . . L. 18.000.000

Cap. n. 48. — Indennità, assegni, rimborsi di spese per missioni, tramutamenti e commissioni . . . . . » 900.000

Cap. n. 49. — Premi di operosità e rendimento . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 50. — Sussidi al personale in attività di servizio ed in quiescenza ed alle loro famiglie . . . . . » 200.000

Cap. n. 51. — Assegni di quiescenza . . » 90.000

L. 20.190.000

COMMERCIO ESTERO.

Cap. n. 52. — Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale del commercio estero . . . . . L. 5.250.000

Cap. n. 53. — Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni internazionali per questioni attinenti al commercio estero. Spese per missioni di carattere commerciale compiute all'estero dal personale dell'Amministrazione . . . . . » 600.000

Cap. n. 54. — Spese per la Commissione per la revisione e l'aggiornamento della tariffa doganale di cui al decreto Presidenziale 30 dicembre 1936, per il Comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni (R. decreto 14 giugno 1923, n. 1312) e per il Comitato per le revoche delle disposizioni relative ai divieti di esportazione e di transito . . . » 150.000

Cap. n. 55. — Spese per studi attinenti alle tariffe doganali italiane ed estere. Compensi per traduzioni . . . . . » 175.000

Cap. n. 56. — Acquisti di pubblicazioni, anche periodiche, estere e nazionali, per la biblioteca della direzione generale del commercio estero . . . . . » 280.000

Cap. n. 57. — Camere di commercio italiane all'estero ed italo-straniere, organizzazioni ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; borse di pratica commerciale, contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles . . . . . L. 3.500.000

Cap. n. 58. — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere economico e commerciale all'estero. Contributi per la partecipazione italiana a fiere e mostre all'estero . . . . . » 550.000

Cap. n. 59. — Contributi ad istituzioni aventi per fine l'incremento dei rapporti commerciali con l'estero . . . . . » 30.000

Cap. n. 60. — Spese relative ai servizi di contingentamento ed approvvigionamento dall'estero (Regi decreti-legge 2 marzo 1933, numero 165, convertito nella legge 29 maggio 1933, n. 887 e 24 aprile 1934, n. 760, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1279) . . . . . » 250.000

L. 10.805.000

ASSICURAZIONI PRIVATE.

Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, per la applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni per l'esercizio della vigilanza (studi, contributi, inchieste ed ispezioni) demandate sulla materia al Ministero (art. 42 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 3 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 290 e art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184) . . . L. 100.000

L. 100.000

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali e diverse.

Cap. n. 82. — Spese relative ad indagini, studi, prestazioni e servizi di carattere urgente e riservato inerenti alla ricostruzione nazionale . . . . . L. 800.000

L. 800.000

INDUSTRIA E MINIERE.

Industria.

Cap. n. 83. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie Stazioni sperimentali dell'industria (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte) . . . L. 30.000

Cap. n. 84. — Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute ai funzionari del Corpo Reale delle miniere e degli ispettori dell'industria per missioni compiute ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, numero 519 e 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658, nonchè dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443 e 20 luglio 1934, n. 1302. Rimborso ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate. (*Spesa d'ordine*) . . » 450.000

Cap. n. 85. — Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti, alle Regie stazioni sperimentali industriali (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2523 e R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 562) . . . . . » 7.800

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Cap. n. 86. — Assegnazione all'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) per la costituzione del fondo destinato a miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti alle miniere di zolfi (legge 2 aprile 1940, n. 287 - 7ª delle 12 annualità) . . . . . L. 3.000.000

Cap. n. 87. — Differenza a carico dello Stato fra il prezzo garantito e quello definitivo di vendita degli zolfi grezzi che dai produttori saranno messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.). (Legge 2 aprile 1940, n. 287) . *per memoria*

Cap. n. 88. — Contributi per agevolare l'impianto e la trasformazione degli stabilimenti industriali del comune di Bolzano ai sensi del R. decreto-legge 28 settembre 1935, n. 1621, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 694 e della legge 9 novembre 1940, n. 1845 . . . . *per memoria*

Cap. n. 89. — Spesa per favorire la lavorazione col processo di idrogenazione, degli oli minerali grezzi, nonché degli oli provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche e bituminose e dei combustibili fossili nazionali (art. 3 del R. decreto-legge 11 maggio 1936, numero 959, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 241) . . . . . » 71.000.000

L. 74.437.809

Miniere.

Cap. 90. — Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i concessionari di miniere contraggono per la costruzione di opere, per l'acquisto di macchinari o per la trasformazione degli impianti nell'intento di procedere alla più razionale coltivazione delle miniere (art. 6 della legge 27 giugno 1929, n. 1188, modificata dall'art. 3 del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1272, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 689, ed all'articolo 1 del R. decreto-legge 8 febbraio 1932, n. 100, convertito nella legge 5 dicembre 1932, n. 1638) . . . . . » 5.350.000

Cap. n. 91. — Costituzione di un fondo-speciale di garanzia per la sistemazione dell'industria marmifera carrarese (art. 1 del Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1454, convertito nella legge 11 aprile 1932, n. 445) . . » 1.000.000

Cap. n. 92. — Contributo dello Stato alla Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024 (ultima delle dieci rate) . . . *per memoria*

Cap. n. 93. — Contributi integrativi del prezzo di minerale di zinco esportato da corrispondersi ai coltivatori di miniere di zinco e di miniere di piombo e zinco nel Regno a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 aprile 1936, n. 780, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 358, e spese per il funzionamento dell'Ufficio metalli nazionali (art. 6 del citato decreto-legge) . . . . . *per memoria*

Cap. n. 94. — Spese (esclusi i premi di operosità e rendimento al personale) per il funzionamento dei servizi del soppresso Ufficio prodotti minerari istituito col R. decreto-legge 16 novembre 1935, n. 2154, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 988, e passati alla dipendenza della Direzione generale delle miniere e della metallurgia in base all'art. 21 della legge 21 maggio 1940, n. 415 . . . . . » 110.000

Cap. n. 95. — Contributo dello Stato all'Azienda Ligniti Italiana (A.L.I.) a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 settembre 1942, n. 978, convertito nella legge 24 dicembre 1942, n. 1628 . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 96. — Premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali grezzi estratti dal sottosuolo nazionale e per quelli ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali (legge 28 luglio 1939, n. 1324) . . . . *per memoria*

Cap. n. 98. — Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605 (legge 17 aprile 1925, n. 473) dell'articolo 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, numero 1248 (legge 9 giugno 1937, n. 1128) e spese per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati e per ricerche geologiche minerarie . . . . » 1.800.000

Cap. n. 99. — Premi per le ricerche minerarie (legge 16 dicembre 1941, n. 1542) . . . » 1.000.000

L. 10.260.000

L. 84.747.809

COMMERCIO.

Commercio interno.

Cap. n. 100. — Premi poliennali da conferirsi per l'industria agraria. (*Spesa d'ordine*) L. 4.396 —

Cap. n. 101. — Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (Regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2032, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (ultima rata). (*Spesa obbligatoria*) . . . . . » 38.582,28

L. 42.978,28

Consumi industriali.

Cap. n. 102. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali (R. decreto-legge 27 dicembre 1940, numero 1738, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384) . . . . . L. 7.400.000 —

Cap. n. 103. — Premi di operosità e rendimento al personale addetto al servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali . . . . . » 1.100.000 —

Cap. n. 104. — Sussidi al personale addetto al servizio dei consumi industriali . . . . » 80.000 —

L. 8.580.000 —

L. 8.622.978,28

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	L. 139.461.000
Debito vitalizio	» 8.160.000
Industria, brevetti e miniere	» 14.905.000
Commercio interno e servizi annonari . . .	» 2.590.000
Uffici provinciali del commercio e industria .	» 20.190.000
Commercio estero	» 10.805.000

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Cap. n. 86. — Assegnazione all'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) per la costituzione del fondo destinato a miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti alle miniere di zolfi (legge 2 aprile 1940, n. 287 - 7ª delle 12 annualità) . . . . . L. 3.000.000

Cap. n. 87. — Differenza a carico dello Stato fra il prezzo garantito e quello definitivo di vendita degli zolfi grezzi che dai produttori saranno messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.). (Legge 2 aprile 1940, n. 287) . . *per memoria*

Cap. n. 88. — Contributi per agevolare l'impianto e la trasformazione degli stabilimenti industriali del comune di Bolzano ai sensi del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 604 e della legge 9 novembre 1940, n. 1845 . . . . . *per memoria*

Cap. n. 89. — Spesa per favorire la lavorazione col processo di idrogenazione, degli oli minerali grezzi, nonchè degli oli provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche e bituminose e dei combustibili fossili nazionali (art. 3 del R. decreto-legge 11 maggio 1936, numero 959, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 251) . . . . . » 71.000.000

L. 74.187.800

Miniere.

Cap. 90. — Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i concessionari di miniere contraggono per la costruzione di opere, per l'acquisto di macchinari o per la trasformazione degli impianti nell'intento di procedere alla più razionale coltivazione delle miniere (art. 6 della legge 27 giugno 1929, n. 1188, modificata dall'art. 3 del R. decreto-legge 1° luglio 1934, n. 1272, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 689, ed all'articolo 1 del R. decreto-legge 8 febbraio 1932, n. 169, convertito nella legge 5 dicembre 1932, n. 1638) . . . . . » 5.350.000

Cap. n. 91. — Costituzione di un fondo speciale di garanzia per la sistemazione dell'industria marmifera carrarese (art. 1 del Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1454, convertito nella legge 11 aprile 1932, n. 435) . . » 1.000.000

Cap. n. 92. — Contributo dello Stato alla Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 45, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024 (ultima delle dieci rate) . . . *per memoria*

Cap. n. 93. — Contributi integrativi del prezzo di minerale di zinco esportato da corrispondersi ai coltivatori di miniere di zinco e di miniere di piombo e zinco nel Regno a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 aprile 1938, n. 780, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 358, e spese per il funzionamento dell'Ufficio metalli nazionali (art. 6 del citato decreto-legge) . . . . . *per memoria*

Cap. n. 94. — Spese (esclusi i premi di operosità e rendimento al personale) per il funzionamento dei servizi del soppresso Ufficio prodotti minerari istituito col R. decreto-legge 1° novembre 1935, n. 2154, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 968, e passati alla dipendenza della Direzione generale delle miniere e della metallurgia in base all'art. 21 della legge 21 maggio 1940, n. 415 . . . . . » 110.000

Cap. n. 95. — Contributo dello Stato all'Azienda Liguiti Italiana (A.L.I.) a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 settembre 1942, n. 973, convertito nella legge 21 dicembre 1942, n. 1782 per l'esecuzione delle ricerche di giacimenti lignitiferi . . . . . » *per memoria*

Cap. n. 96. — Assegnazione all'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) per il conseguimento dei fini propri della Sezione tecnica industriale (articolo 6 della legge 2 aprile 1940, n. 227) (6ª delle dieci annualità) . . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 97. — Premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali grezzi estratti dal sottosuolo nazionale e per quelli ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali (legge 28 luglio 1939, n. 1324) . . . *per memoria*

Cap. n. 98. — Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605 (legge 17 aprile 1925, n. 473) dell'articolo 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, numero 1248 (legge 9 giugno 1937, n. 1138) e spese per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati e per ricerche geologiche minerarie . . . » 1.800.000

Cap. n. 99. — Premi per le ricerche minerarie (legge 16 dicembre 1941, n. 1542) . . . » 1.000.000

L. 10.260.000

L. 84.747.869

COMMERCIO.

Commercio interno.

Cap. n. 100. — Premi poliennali da conferirsi per l'industria agraria. (*spesa d'ordine*) L. 4.396 —

Cap. n. 101. — Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (Regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2032, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (ultima rata). (*Spesa obbligatoria*) . . . . . » 38.582,38

L. 42.978,38

Consumi industriali.

Cap. n. 102. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali (R. decreto-legge 27 dicembre 1940, numero 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384) . . . . . L. 7.400.000 —

Cap. n. 103. — Premi di operosità e rendimento al personale addetto al servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali . . . . . » 1.100.000 —

Cap. n. 104. — Sussidi al personale addetto al servizio dei consumi industriali . . . » 80.000 —

L. 8.580.000 —

L. 8.622.978,38

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	L.	139.464.000
Debito vitalizio	»	8.160.000
Industria, brevetti e miniere	»	14.905.000
Commercio interno e servizi annonari	»	2.590.000
Uffici provinciali del commercio e industria	»	20.190.000
Commercio estero	»	10.805.000
Assicurazioni private	»	100.000
Totale categoria I - Parte ordinaria	L.	196.214.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali e diverse	L.	800.000 —
Industria e miniere	»	84.747.809 —
Commercio e consumi industriali	»	8.622.978,28
Totale categoria I - Parte straord.	L.	94.170.787,28
Totale generale della cat. I - Spese effettive	L.	290.384.787,28

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. - *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	L.	290.384.787,28

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1945.

Ripristino della funzione consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende, tra l'altro, fino a nuova disposizione, l'obbligo della audizione degli organi tecnici relativi ai provvedimenti per la cui emanazione è prescritto il parere degli organi stessi;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di determinare la data in cui debbano riprendere vigore le norme concernenti l'obbligatorietà del parere dei predetti organi tecnici;

Ritenuto che fra tali organi è compreso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e che nei riguardi dello stesso sono venute a cessare le ragioni che avevano determinato l'emanazione delle disposizioni eccezionali di cui sopra;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio 1946 cessano di avere efficacia le disposizioni del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospendono l'applicabilità delle norme che richiedono, per l'emanazione di decreti Luogotenenziali o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Opi (L'Aquila).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Opi (L'Aquila) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Opi, con sede in Opi (L'Aquila), è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(7)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.

Nomine e conferme di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali e diverse	L.	800.000 —
Industria e miniere	»	84.747.809 —
Commercio e consumi industriali	»	8.622.978,28
Totale categoria I - Parte straord.	L.	94.170.787,28
Totale generale della cat. I - Spese effettive	L.	290.384.787,28

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. - *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	L.	290.384.787,28

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1945.

Ripristino della funzione consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende, tra l'altro, fino a nuova disposizione, l'obbligo della audizione degli organi tecnici relativi ai provvedimenti per la cui emanazione è prescritto il parere degli organi stessi;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di determinare la data in cui debbano riprendere vigore le norme concernenti l'obbligatorietà del parere dei predetti organi tecnici;

Ritenuto che fra tali organi è compreso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e che nei riguardi dello stesso sono venute a cessare le ragioni che avevano determinato l'emanazione delle disposizioni eccezionali di cui sopra;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio 1946 cessano di avere efficacia le disposizioni del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospendono l'applicabilità delle norme che richiedono, per l'emanazione di decreti Luogotenenziali o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Roma, addì 31 dicembre 1945

DE GASPERI

(29)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Opi (L'Aquila).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Opi (L'Aquila) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Opi, con sede in Opi (L'Aquila), è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(7)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.

Nomine e conferme di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Antonino Muretta fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tavenna (Campobasso);

il sig. Emilio Guida fu Pasquale è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stio (Salerno);

il sig. Leopoldo Antinozzi di Annibale è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castellucci dei Sauri (Foggia);

il sig. Petrucci Angelo fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montecastrilli (Terni);

il sig. geom. Basilio Pergi fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tolfa (Roma);

il sig. cav. Giuseppe Bossola fu Adolfo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gubbio (Perugia);

il sig. Francesco Butinelli di Domenico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fiordimonte (Macerata);

il sig. Ivo Pierucci fu Carlo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Severino Marche (Macerata);

il sig. Salvatorangelo Simbula fu Salvatore è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guasila (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(9)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1945.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Serracapriola (Foggia).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, [illegible]

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Serracapriola (Foggia) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Serracapriola (Foggia) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e le passività dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(25)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Convalida dei provvedimenti adottati dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del personale dell'Istituto stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, relativo alla soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito ed al passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Veduta la istanza avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, con la quale si chiede la convalida dei provvedimenti, adottati sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Antonino Muretta fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tavenna (Campobasso);

il sig. Emilio Guida fu Pasquale è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stio (Salerno);

il sig. Leopoldo Antinozzi di Annibale è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccì dei Sauri (Foggia);

il sig. Petrucci Angelo fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montecastrilli (Terni);

il sig. geom. Basilio Pergi fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tolfa (Roma);

il sig. cav. Giuseppe Bossola fu Adolfo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gubbio (Perugia);

il sig. Francesco Butinelli di Domenico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fiordimonte (Macerata);

il sig. Ivo Pierucci fu Carlo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Severino Marche (Macerata);

il sig. Salvatorangelo Simbula fu Salvatore è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guasila (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(9)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1945.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Serracapriola (Foggia).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 20 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Serracapriola (Foggia) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Serracapriola (Foggia) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e le passività dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(25)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Convalida dei provvedimenti adottati dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del personale dell'Istituto stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, relativo alla soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito ed al passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Veduta la istanza avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, con la quale si chiede la convalida dei provvedimenti, adottati sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del personale dell'Istituto medesimo indicato nell'elenco allegato alla istanza stessa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che tale richiesta viene giustificata col fatto che i provvedimenti suindicati furono adottati in conformità delle norme contrattuali e regolamentari in vigore presso l'Istituto anzidetto e che ai provvedimenti medesimi è stata, quindi, estranea ogni influenza di carattere politico;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del personale dell'Istituto stesso indicato nell'elenco allegato all'istanza sopra menzionata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(24)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di Mattarello (Trento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 5 gennaio 1940, con il quale il rag. Cesare Ghirardoni venne nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Mattarello (Trento);

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico suddetto ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del rag. Cesare Ghirardoni, il ragionier Arnaldo Ravanelli fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Mattarello (Trento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Apertura di uno sportello della Cassa di risparmio di Venezia, in Cona, frazione di Pegalotte (Venezia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di riparmio di Venezia, con sede in Venezia, è autorizzata ad istituire un proprio sportello in Cona, frazione di Pegalotte (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(23)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1945.

Apertura di uno sportello bancario del Banco di Napoli in San Gavino Monreale (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire uno sportello bancario nella piazza di San Gavino Monreale (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che tale richiesta viene giustificata col fatto che i provvedimenti suindicati furono adottati in conformità delle norme contrattuali e regolamentari in vigore presso l'Istituto anzidetto e che ai provvedimenti medesimi è stata, quindi, estranea ogni influenza di carattere politico;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del personale dell'Istituto stesso indicato nell'elenco allegato all'istanza sopra menzionata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(24)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di Mattarello (Trento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 5 gennaio 1940, con il quale il rag. Cesare Ghirardoni venne nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Mattarello (Trento);

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico suddetto ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del rag. Cesare Ghirardoni, il ragionier Arnaldo Ravanelli fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Mattarello (Trento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(27)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Apertura di uno sportello della Cassa di risparmio di Venezia, in Cona, frazione di Pegalotte (Venezia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di riparmio di Venezia, con sede in Venezia, è autorizzata ad istituire un proprio sportello in Cona, frazione di Pegalotte (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(23)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1945.

Apertura di uno sportello bancario del Banco di Napoli in San Gavino Monreale (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire uno sportello bancario nella piazza di San Gavino Monreale (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(26)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Kratky Maria vedova Hebenstreit, con sede in Trento, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Kratky Maria vedova Hebenstreit, con sede in Trento, via Roma n. 120 (esercizio parrucchiere per signora), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Kratky Maria vedova Hebenstreit, con sede in Trento, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Piccinini Ettore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(2354)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Knycz Lodovico fu Andrea, con sede in Trento, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Knycz Lodovico fu Andrea, con sede in Trento, via San Pietro n. 21, esercente negozio impianti idrotecnici, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Knycz Lodovico fu Andrea, con sede in Trento, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'ing. Giovanni Galvan.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1945.

Deputazioni di Borsa per l'anno 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2043;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Decreta:

Le Deputazioni delle seguenti Borse valori sono così costituite:

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

Il Direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione:

Blumenstihl cav. gr. cr. conte Paolo, per la Stanza di compensazione;

Zeitun comm. Giacomo, Santoro comm. dott. Nicola, Zanni gr. uff. Michele, Peroni comm. Emilio, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Cacchi cav. uff. Arnaldo, per l'Istituto di emissione;

Bruti comm. Igino, D'Amelio comm. dott. Mario, Stamm dott. Pierluigi, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

Il Direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gr. uff. prof. ing. Cesare Chiodi, per la Stanza di compensazione;

Aletti dott. Arturo, Porta Giovanni, Capietti ragionier Pietro, Guida Michele, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Gr. uff. cav. lav. Lodovico Pardi, per l'Istituto di emissione;

Angeli ing. Vittorio, Ganna Guido, Beretta Carlo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

Il Direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Comm. dott. Benedetto Barra, per la Stanza di compensazione;

Caffarena comm. Giacomo, Gerbino cav. Angelo, Ramella avv. comm. Umberto, Ruffini gr. cr. nob. Carlo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Cav. dott. ing. Ernesto Vaccarino, per l'Istituto di emissione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

vertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Kratky Maria vedova Hebenstreit, con sede in Trento, via Roma n. 120 (esercizio parrucchiere per signora), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Kratky Maria vedova Hebenstreit, con sede in Trento, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Picciniui Ettore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(2354)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Knycz Lodovico fu Andrea, con sede in Trento, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Knycz Lodovico fu Andrea, con sede in Trento, via San Pietro n. 21, esercente negozio impianti idrotecnici, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Knycz Lodovico fu Andrea, con sede in Trento, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'ing. Giovanni Galvan.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(2353)

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1261;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2043;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Decreta:

Le Deputazioni delle seguenti Borse valori sono così costituite:

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

Il Direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Blumenstihl cav. gr. cr. conte Paolo, per la Stanza di compensazione;

Zeitun comm. Giacomo, Santoro comm. dott. Nicola, Zanni gr. uff. Michele, Peroni comm. Emilio, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Cacchi cav. uff. Arnaldo, per l'Istituto di emissione;

Bruti comm. Igino, D'Amelio comm. dott. Mario, Stamm dott. Pierluigi, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

Il Direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gr. uff. prof. ing. Cesare Chiodi, per la Stanza di compensazione;

Aletti dott. Arturo, Porta Giovanni, Capietti ragionier Pietro, Guida Michele, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Gr. uff. cav. dav. Lodovico Pardi, per l'Istituto di emissione;

Angeli ing. Vittorio, Ganna Guido, Beretta Carlo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

Il Direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Comm. dott. Benedetto Barra, per la Stanza di compensazione;

Caffarena comm. Giacomo, Gerbino cav. Angelo, Ramella avv. comm. Umberto, Ruffini gr. cr. nob. Carlo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Cav. dott. ing. Ernesto Vaccarino, per l'Istituto di emissione;

Brignone cav. Carlo, Pellegrini cav. Fernando, Gentile cav. uff. Enea, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

Il Direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Comm. Andrea Croce, per la Stanza di compensazione;

Cangiani dott. Giovanni, Ramella rag. Francesco, Rinaldi Rinaldo, Fabiano rag. Bartolomeo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Comm. dott. Natale Balsamo, per l'Istituto di emissione;

Graziani Carlo Tommaso, Gotelli Pietro, Massone Adolfo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

Il Direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Giura cav. Raffaele, per la Stanza di compensazione;

Jandoli gr. uff. prof. Raffaele, Del Gaizo gr. uff. Luigi, D'Errico cav. Silvestro, Forti Italo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Ricciardi cav. uff. Lorenzo, per l'Istituto di emissione;

Fusco gr. uff. dott. Stanislao, Lando dott. Arturo, Squadrilli Alessandro, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

I funzionari, delegati dal Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, faranno parte della Deputazione della rispettiva Borsa valori, come membri senza voto deliberativo.

Roma, addì 31 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(28)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 17 dicembre 1945, viene ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari, e ne è affidata la presidenza all'ing. Armando Le Noci.

(19)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 gennaio 1946 - N. 2

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87683	S. U. America	100 —
Egitto	415 —	Svezia	23,845
Francia	0,8406	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	400 —	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,349	Unione Sud Afr.	403,50

Rendita 3,50 % 1906	101,075
Id. 3,50 % 1902	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	98,075
Redimibile 3,50 % 1934	89,60
Id. 5 % 1936	97,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,575
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,675
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,75
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 7 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 86-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 1945.
Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) . . . . Pag. 42

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.
Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Fossalto (Campobasso) . . . . . Pag. 42

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1945.
Apertura di una dipendenza in Pachino (Siracusa) della Banca del Sud . . . . . Pag. 42

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.
Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone . . . . . Pag. 43

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1945.
Sottoposizione a sindacato della società in nome collettivo F. Durst & Figli, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 43

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Jezeck Anna nata Giovannini, con sede in Trento, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 43

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Goller Maria Teresa maritata Muck, con sede in Trento, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 44

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.
Speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata nell'anno 1946 per alcune categorie di entrate . Pag. 44

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1945.
Sostituzione del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Macerata. Pag. 43

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri conferiti al commisario della Società anonima cooperativa «Consorzio agrario cooperativo mandamentale», con sede in Montefalco . . . . . Pag. 43

Ministero dell'interno: Avviso di rettifica . . . Pag. 48

Ministero del tesoro: Avviso di rettifica . . . . Pag. 43

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 5 DEL 7 GENNAIO 1946:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale:

0424

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 7 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-053 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 1945.

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) . . . . Pag. 42

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.

Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Fossalto (Campobasso) . . . . . Pag. 42

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1945.

Apertura di una dipendenza in Pachino (Siracusa) della Banca del Sud . . . . . Pag. 42

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.

Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone . . . . . Pag. 43

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della società in nome collettivo F. Durst & Figli, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 43

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Hermann Amos «H.A.S.A.M.» in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 43

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Jezeck Anna nata Giovannini, con sede in Trento, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 43

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Goller Maria Teresa maritata Muck, con sede in Trento, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 44

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.

Speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata nell'anno 1946 per alcune categorie di entrate . Pag. 44

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1945.

Sostituzione del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Macerata. Pag. 48

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri conferiti al commisario della Società anonima cooperativa «Consorzio agrario cooperativo mandamentale», con sede in Montefalco . . . . . Pag. 48

Ministero dell'interno: Avviso di rettifica . . . Pag. 48

Ministero del tesoro: Avviso di rettifica . . . . Pag. 48

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 5 DEL 7 GENNAIO 1946:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Mantova. (2240)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 1945.

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024, con il quale è stata costituita l'Azienda Minerali Metallici Italiani - A.M.M.I.;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 368, con il quale sono state apportate modificazioni al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale dell'A.M.M.I.;

Viste le designazioni fatte dagli Istituti partecipanti al capitale dell'Azienda;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione della Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), fino al 30 giugno 1948, i signori:

Giacone avv. Mario;
Giannelli prof. Aristide;
Gioia dott. Franco;
Marconi rag. Giuseppe;
Romanelli prof. Vincenzo Maria.

Art. 2.

L'avv. Mario Giacone è nominato presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1945

DE GASPERI — GRONCHI — SCOCCIMARRO — CORBINO

(16)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.

Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Fossalto (Campobasso).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 1° febbraio 1943, con cui sono stati sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Fossalto (Campobasso) ed è stato nominato commissario straordinario il sig. Federico Loreto;

Considerato che il predetto sig. Federico Loreto ha rassegnato le dimissioni ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Decreta:

In sostituzione del sig. Federico Loreto, il sig. Giovanni Sardella di Pietro è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Fossalto (Campobasso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(10)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1945.

Apertura di una dipendenza in Pachino (Siracusa) della Banca del Sud.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca del Sud, società per azioni con sede in Messina;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Sud, società per azioni con sede in Messina, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza nella piazza di Pachino (Siracusa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046
0426

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 1945.

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024, con il quale è stata costituita l'Azienda Minerali Metallici Italiani - A.M.M.I.;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 368, con il quale sono state apportate modificazioni al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale dell'A.M.M.I.;

Viste le designazioni fatte dagli Istituti partecipanti al capitale dell'Azienda;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione della Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), fino al 30 giugno 1948, i signori:

Giacone avv. Mario;
Giannelli prof. Aristide;
Gioia dott. Franco;
Marconi rag. Giuseppe;
Romanelli prof. Vincenzo Maria.

Art. 2.

L'avv. Mario Giacone è nominato presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1945

DE GASPERI — GRONCHI — SCOCCIMARRO — CORBINO

(16)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.

Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Fossalto (Campobasso).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 1° febbraio 1943, con cui sono stati sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Fossalto (Campobasso) ed è stato nominato commissario straordinario il sig. Federico Loreto;

Considerato che il predetto sig. Federico Loreto ha rassegnato le dimissioni ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Decreta:

In sostituzione del sig. Federico Loreto, il sig. Giovanni Sardella di Pietro è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Fossalto (Campobasso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(10)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1945.

Apertura di una dipendenza in Pachino (Siracusa) della Banca del Sud.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca del Sud, società per azioni con sede in Messina;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Sud, società per azioni con sede in Messina, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza nella piazza di Pachino (Siracusa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(2296)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.

Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 6 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 22 marzo 1942, con il quale il sig. Francesco Bugli venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone;

Considerato che il predetto sig. Bugli è decaduto dalla carica per compiuto periodo di nomina;

Decreta:

Il sig. Francesco Bugli è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1945

(2285) p. *Il Ministro*: PERSICO

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della società in nome collettivo F. Durst & Figli, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società in nome collettivo F. Durst & Figli — industrie chimiche farmaceutiche — con sede in Napoli, via Filangieri n. 67-68 si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La società in nome collettivo F. Durst & Figli — industrie chimiche farmaceutiche — con sede in Napoli, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Ruggi D'Aragona Rodrigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Hermann Amos « H.A.S.A.M. » in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 629/22, emesso in via d'urgenza dal Prefetto di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base alle elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Hermann Amos « H.A.S.A.M. » in liquidazione, con sede in Milano, via Stefano Canzio n. 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima Hermann Amos « H.A.S.A.M. » in liquidazione, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Alessandro Bezzi.

E' autorizzata la continuazione della liquidazione a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1945

(2321) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Jezeck Anna nata Giovannini, con sede in Trento, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Jezeck Anna nata Giovannini, esercente sartoria e vendita di tessuti, con sede in Trento, via Dordi n. 4, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Jezeck Anna nata Giovannini, con sede in Trento, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Beltrami Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.

Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 6 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 22 marzo 1942, con il quale il sig. Francesco Bugli venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone;

Considerato che il predetto sig. Bugli è decaduto dalla carica per compiuto periodo di nomina;

Decreta:

Il sig. Francesco Bugli è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1945

(2285) p. *Il Ministro*: PERSICO

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della società in nome collettivo F. Durst & Figli, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società in nome collettivo F. Durst & Figli — industrie chimiche farmaceutiche — con sede in Napoli, via Filangieri n. 67-68 si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La società in nome collettivo F. Durst & Figli — industrie chimiche farmaceutiche — con sede in Napoli, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Ruggi D'Aragona Rodrigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1945

(2350) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Hermann Amos « H.A.S.A.M. » in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 629/22, emesso in via d'urgenza dal Prefetto di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base alle elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Hermann Amos « H.A.S.A.M. » in liquidazione, con sede in Milano, via Stefano Canzio n. 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima Hermann Amos « H.A.S.A.M. » in liquidazione, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Alessandro Bezzi.

E' autorizzata la continuazione della liquidazione a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1945

(2321) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Jezeck Anna nata Giovannini, con sede in Trento, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Jezeck Anna nata Giovannini, esercente sartoria e vendita di tessuti, con sede in Trento, via Dordi n. 4, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Jezeck Anna nata Giovannini, con sede in Trento, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Beltrami Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

(2351) *Il Ministro*: CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0429

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Goller Maria Teresa maritata Muck, con sede in Trento, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Goller Maria Teresa maritata Muck, con sede in Trento, via Roma n. 45 (esercizio trattoria denominata « Antica Vigna ») si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Goller Maria Teresa maritata Muck, con sede in Trento, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Russolo Eugenio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(2352)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.

Speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata nell'anno 1946 per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386;

Ritenuta l'opportunità di rinnovare per l'anno 1946 lo speciale regime di corresponsione dell'imposta sull'entrata stabilito per l'anno 1945 dal decreto Ministeriale 18 dicembre 1944 per le entrate derivanti dal commercio di prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, dall'artigianato ambulante, da prestazioni al dettaglio, dalla gestione di pubblici esercizi, dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza e da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole, dall'esercizio di professioni, di agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambiavalute e dall'esercizio di assicurazione del bestiame da parte di associazioni mutue;

Considerata altresì l'opportunità di stabilire per lo stesso anno 1946 particolari modalità di pagamento dell'imposta per le entrate conseguite da spedizionieri,

Decreta:

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca.

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) la vendita dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti, con negozio fisso od ambulante, che provvedono esclusivamente o prevalentemente alla vendita dei prodotti stessi;

b) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti che ne effettuano la rivendita, in via accessoria, insieme ad altri generi e prodotti;

c) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

d) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

f) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi ne effettua la esportazione.

Art. 2.

I prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo, sono i seguenti:

fiori freschi;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne *l'immediato* deperimento, in semplice salamoia od altra simile soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca sgusciata ed esclusi i legumi secchi ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, esclusi quello secco, quello salato e quello comunque conservato.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dall'art. 1 l'imposta sull'entrata si corrisponde:

1) per quelli indicati alla lettera *a*): nella misura del 7 %, mediante il pagamento, al competente Ufficio del registro, di canoni provvisori soggetti a conguaglio, ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dai successivi articoli 14 a 16;

2) per quelli indicati alla lettera *b*): nella misura dell'8 % e nei modi e termini normali, in base al documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esem-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Goller Maria Teresa maritata Muck, con sede in Trento, via Roma n. 45 (esercizio trattoria denominata « Antica Vigna ») si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Goller Maria Teresa maritata Muck, con sede in Trento, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Russolo Eugenio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(2352)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.

Speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata nell'anno 1946 per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386;

Ritenuta l'opportunità di rinnovare per l'anno 1946 lo speciale regime di corresponsione dell'imposta sull'entrata stabilito per l'anno 1945 dal decreto Ministeriale 18 dicembre 1944 per le entrate derivanti dal commercio di prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, dall'artigianato ambulante, da prestazioni al dettaglio, dalla gestione di pubblici esercizi, dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza e da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole, dall'esercizio di professioni, di agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambiavalute e dall'esercizio di assicurazione del bestiame da parte di associazioni mutue;

Considerata altresì l'opportunità di stabilire per lo stesso anno 1946 particolari modalità di pagamento dell'imposta per le entrate conseguite da spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco;

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) la vendita dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti, con negozio fisso od ambulante, che provvedono esclusivamente o prevalentemente alla vendita dei prodotti stessi;

b) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti che ne effettuano la rivendita, in via accessoria, insieme ad altri generi e prodotti;

c) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

d) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

f) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi ne effettua la esportazione.

Art. 2.

I prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo, sono i seguenti:

fiori freschi;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne *l'immediato* deperimento, in semplice salamoia od altra simile soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca sgusciata ed esclusi i legumi secchi ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, esclusi quello secco, quello salato e quello comunque conservato.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dall'art. 1 l'imposta sull'entrata si corrisponde:

1) per quelli indicati alla lettera *a*): nella misura del 7 %, mediante il pagamento, al competente Ufficio del registro, di canoni provvisori soggetti a conguaglio, ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dai successivi articoli 14 a 16;

2) per quelli indicati alla lettera *b*): nella misura dell'8 % e nei modi e termini normali, in base al documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare a cura del venditore e, nei casi in cui questi non vi provveda, a cura dell'acquirente;

3) per quelli indicati alle lettere *c*), *d*) e *e*): nella misura del 4 % e nei modi e termini normali, in base

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

al documento da emettersi di volta in volta, in doppio esemplare a cura del venditore e, nei casi in cui questi non vi provveda, a cura dell'acquirente;

4) per quelli indicati alla lettera *f*): nella misura del 4 % all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati ed in aggiunta all'imposta dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti stessi;

5) per quelli indicati alla lettera *g*): nella misura del 4 % e nei modi normali, in base al prezzo di acquisto, su apposito documento da emettersi a cura dell'esportatore entro cinque giorni dall'effettuata esportazione.

Art. 4.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, esclusa peraltro l'importazione dei prodotti stessi, per la quale è dovuta l'imposta nella misura normale del 4 %.

Le note o fatture che siano rilasciate per i passaggi degli accennati prodotti, per i quali non è dovuta l'imposta, sono soggette alla tassa di bollo ordinaria di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Pubblici esercizi - Artigianato ambulante - Prestazioni al dettaglio - Trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole Professioni - Agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute - Spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco.

Art. 5.

Per le entrate conseguite dagli esercenti di seguito elencati, l'imposta, nella normale misura del 4 %, si corrisponde mediante il pagamento al competente Ufficio del registro di canoni provvisori soggetti a conguaglio, ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dai successivi articoli 14 a 16:

1) esercenti pubblici esercizi;

2) artigiani ambulanti;

3) esercenti prestazioni al dettaglio;

4) esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole;

5) professionisti;

6) agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute;

7) spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco.

Art. 6.

Gli esercizi pubblici nei confronti dei quali trova applicazione il regime d'imposizione di cui al presente articolo sono:

birrerie, bottiglierie, gelaterie;

rivendite di vino provviste della licenza di pubblica sicurezza;

rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili;

ristoranti, trattorie, osterie, compresi i ristoranti di stazione;

pasticcerie e confetterie, con o senza licenza di pubblica sicurezza per tutti i prodotti che smerciano;

latterie con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutte le somministrazioni e vendite, escluse le vendite da asporto di latte alimentare;

chiostri, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per la mescita di bevande o per la somministrazione di generi alimentari;

sale da bigliardo non annesse a caffè, bar e simili;

stabilimenti balneari;

case di meretricio.

Tale regime d'imposizione si applica anche per i bar, caffè e simili annessi a negozi per la vendita al minuto di generi vari o che abbiano annessi negozi del genere. Peraltro, per le vendite al minuto effettuate nei detti negozi, l'imposta sull'entrata si corrisponde giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, mentre per le eventuali vendite fatte ad industriali, commercianti ed altri pubblici esercizi, il tributo è dovuto nei modi e termini stabiliti dall'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Parimenti il suddetto regime d'imposizione si rende applicabile nei confronti:

a) dei ristoranti, caffè e bar situati nell'interno di alberghi, pensioni, circoli, luoghi di pubblico spettacolo, campi di corse e simili, ferma restando la corresponsione dell'imposta nei modi normali stabiliti per le altre entrate conseguite dall'esercizio;

b) delle trattorie con alloggio, tipiche dei piccoli centri, nelle quali generalmente si somministrano pasti e soltanto in via accessoria si dà alloggio al cliente, per tutta l'attività svolta compresa quella alberghiera.

Per gli esercizi nei quali vengono dati spettacoli, concerti, ed altri trattenimenti soggetti a diritto erariale, il canone di imposta tanto provvisorio quanto definitivo, liquidato in base all'entrata lorda conseguita dall'esercente, a norma dei successivi articoli 14 a 16, è ridotto del 10 %, ed è dovuto indipendentemente dall'imposta afferente i detti spettacoli, concerti e trattenimenti, che si corrisponde in base alle norme di cui agli articoli 47 e 58, ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5, gli artigiani che provvedono alla vendita ambulante dei prodotti di propria fabbricazione (con posto fisso o girovaghi), qualunque sia la merce venduta ed il mezzo di cui si servono per la vendita (automezzo, carretto a mano od a cavallo, bicicletta, a braccio, a spalle, ecc.), od alla prestazione dei propri servizi ambulanti (lustrascarpe, arrotini, ombrellai, calzolai, stagnai, fotografi, ecc.).

0432
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

al documento da emettersi di volta in volta, in doppio esemplare a cura del venditore e, nei casi in cui questi non vi provveda, a cura dell'acquirente;

4) per quelli indicati alla lettera *f*): nella misura del 4 % all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati ed in aggiunta all'imposta dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti stessi;

5) per quelli indicati alla lettera *g*): nella misura del 4 % e nei modi normali, in base al prezzo di acquisto, su apposito documento da emettersi a cura dell'esportatore entro cinque giorni dall'effettuata esportazione.

Art. 4.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti ortofrutticoli e della pesca, esclusa peraltro l'importazione dei prodotti stessi, per la quale è dovuta l'imposta nella misura normale del 4 %.

Le note o fatture che siano rilasciate per i passaggi degli accennati prodotti, per i quali non è dovuta l'imposta, sono soggette alla tassa di bollo ordinaria di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Pubblici esercizi - Artigianato ambulante - Prestazioni al dettaglio - Trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole Professioni - Agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute - Spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco.

Art. 5.

Per le entrate conseguite dagli esercenti di seguito elencati, l'imposta, nella normale misura del 4 %, si corrisponde mediante il pagamento al competente Ufficio del registro di canoni provvisori soggetti a conguaglio, ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dai successivi articoli 14 a 16:

1) esercenti pubblici esercizi;
2) artigiani ambulanti;
3) esercenti prestazioni al dettaglio;
4) esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole;
5) professionisti;
6) agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute;
7) spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco.

Art. 6.

Gli esercizi pubblici nei confronti dei quali trova applicazione lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 5, sono i seguenti:

caffè e bar, anche per i servizi accessori (sale da bigliardo, sale da giuoco, ecc.);

birrerie, bottiglierie, gelaterie;

rivendite di vino provviste della licenza di pubblica sicurezza;

rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili;

ristoranti, trattorie, osterie, compresi i ristoranti di stazione;

pasticcerie e confetterie, con o senza licenza di pubblica sicurezza per tutti i prodotti che smerciano;

latterie con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutte le somministrazioni e vendite, escluse le vendite da asporto di latte alimentare;

chiostri, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per la mescita di bevande o per la somministrazione di generi alimentari;

sale da bigliardo non annesse a caffè, bar e simili;

stabilimenti balneari;

case di meretricio.

Tale regime d'imposizione si applica anche per i bar, caffè e simili annessi a negozi per la vendita al minuto di generi vari o che abbiano annessi negozi del genere. Peraltro, per le vendite al minuto effettuate nei detti negozi, l'imposta sull'entrata si corrisponde giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, mentre per le eventuali vendite fatte ad industriali, commercianti ed altri pubblici esercizi, il tributo è dovuto nei modi e termini stabiliti dall'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Parimenti il suddetto regime d'imposizione si rende applicabile nei confronti:

a) dei ristoranti, caffè e bar situati nell'interno di alberghi, pensioni, circoli, luoghi di pubblico spettacolo, campi di corse e simili, ferma restando la corresponsione dell'imposta nei modi normali stabiliti per le altre entrate conseguite dall'esercizio;

b) delle trattorie con alloggio, tipiche dei piccoli centri, nelle quali generalmente si somministrano pasti e soltanto in via accessoria si dà alloggio al cliente, per tutta l'attività svolta compresa quella alberghiera.

Per gli esercizi nei quali vengono dati spettacoli, concerti, ed altri trattenimenti soggetti a diritto erariale, il canone di imposta tanto provvisorio quanto definitivo, liquidato in base all'entrata lorda conseguita dall'esercente, a norma dei successivi articoli 14 a 16, è ridotto del 10 %, ed è dovuto indipendentemente dall'imposta afferente i detti spettacoli, concerti e trattenimenti, che si corrisponde in base alle norme di cui agli articoli 47 e 58, ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5, gli artigiani che provvedono alla vendita ambulante dei prodotti di propria fabbricazione (con posto fisso o girovaghi), qualunque sia la merce venduta ed il mezzo di cui si servono per la vendita (automezzo, carretto a mano od a cavallo, bicicletta, a braccio, a spalle, ecc.), od alla prestazione dei propri servizi ambulanti (lustrascarpe, arrotini, ombrellai, calzolai, stagnai, fotografi, ecc.).

Gli artigiani che vendono ambulantemente oltre ai prodotti di propria fabbricazione, anche merce acquistata presso terzi, debbono corrispondere l'imposta sull'entrata nei modi stabiliti dal presente decreto limi-

0 4 3 3
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tatamente alla vendita dei prodotti di propria fabbricazione, mentre per le vendite al minuto delle merci acquistate, debbono assolvere il tributo giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Art. 8.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata giusta le modalità stabilite dall'art. 5, gli esercenti arti e mestieri che effettuano prestazioni al dettaglio ai sensi dell'art. 33 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10 (barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure; sarti; fabbri; calzolai; stagnai; vetrai; maniscalchi; falegnami; orefici ed orologiai per i propri laboratori di riparazione; esercenti tintorie, lavanderie, stiratorie; meccanici e gestori di officine meccaniche; fotografi; pellicciai e modiste per i propri laboratori di riparazione e confezione su ordinazione; molini per la molitura dei cereali per conto di terzi; frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi; forni per la cottura di pane ed altre vivande per conto di terzi; industriali esercenti la trebbiatura, la essiccazione dei cereali, la pressatura dei foraggi e la motoaratura per conto di terzi, ecc., tanto se la prestazione è costituita dall'impiego di semplice mano d'opera, quanto se è costituita dall'impiego ad un tempo di mano d'opera e materiali).

Quando negli stessi locali in cui si esercita l'attività artigiana, si provvede anche alla vendita diretta di merci al pubblico, limitatamente a tali vendite l'imposta si corrisponde giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 348.

Art. 9.

Il regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 si rende applicabile nei confronti dei professionisti e degli esercenti una qualunque professione, i cui redditi sono classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1, anche se l'attività professionale sia esercitata congiuntamente ad un'attività impiegatizia (avvocati e procuratori, architetti, chimici, dottori commercialisti, geometri, ingegneri, insegnanti privati di qualunque disciplina, comprese le arti belle, medici, notai, ostetriche, patrocinatori legali, periti esperti e stimatori, periti industriali, ragionieri, tecnici agricoli, veterinari, infermieri diplomati, attuari, ecc.).

Art. 10.

Sono considerati trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, ai fini del trattamento tributario stabilito dall'art. 5, i trasporti di persone, tanto urbani che interurbani, effettuati dall'esercente con automezzi di ogni genere, anche se con gli stessi mezzi in via accessoria od occasionale si provveda a trasporti di cose. L'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al citato art. 5 *per tutte le entrate conseguite dall'esercente in dipendenza dell'attività svolta.*

Ove invece l'esercente provveda con i propri automezzi in via normale o prevalente, al trasporto di cose, e solo in via accessoria od occasionale al trasporto di persone, fermo l'obbligo della corresponsione del tributo

Resta ferma la disposizione dell'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10, relativa alle modalità di pagamento dell'imposta per le entrate derivanti da trasporti pubblici effettuati su linee automobilistiche autorizzate.

Art. 11.

Il sistema di corresponsione dell'imposta stabilito dall'art. 5 per gli esercenti contemplati al n. 7 dello stesso articolo non si estende alle entrate, relative ai trasporti in genere effettuati con mezzi propri dai detti esercenti, per le quali il tributo si corrisponde a norma di legge in rapporto alla specifica natura del trasporto eseguito.

Art. 12.

Non costituiscono entrata imponibile, e di conseguenza non vanno incluse nella dichiarazione da presentarsi all'Ufficio del registro a norma del successivo articolo 14, le somme anticipate per conto del committente dalle case di spedizione a titolo di tributi, spese di trasporto, assicurazione od altro. Qualora tuttavia le somme a tale titolo anticipate diano luogo, nei rapporti fra le case di spedizione e le ditte a cui favore si è verificata l'entrata, al pagamento dell'imposta, le dette case sono tenute a provare con la esibizione di idonei documenti d'aver regolarmente assolto il tributo per l'atto economico compiuto per conto del committente.

Art. 13.

Gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo che rilasciano biglietti di viaggio su mezzi di trasporto gestiti da terzi, quando provvedono anche alla riscossione del prezzo del biglietto, debbono denunziare nella dichiarazione di cui al successivo art. 14, oltre ai proventi conseguiti in dipendenza della loro attività, le somme lorde riscosse nei confronti dei passeggieri.

Il pagamento da parte dei detti spedizionieri ed agenzie alle case di trasporto delle somme a queste spettanti non dà luogo ad entrata imponibile; esso peraltro deve in ogni caso risultare, ai fini dei necessari controlli da parte degli organi di vigilanza tributaria, da apposito documento emesso in doppio esemplare ed assoggettato alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa allegato *A* al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Dichiarazioni - Liquidazione dell'imposta - Pagamento.

Art. 14.

Gli esercenti, tenuti a norma del presente decreto a corrispondere l'imposta in base a canoni provvisori soggetti a conguaglio, che nell'anno 1945 hanno assolto il tributo nei modi normali ovvero in virtù degli accordi stipulati dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, debbono presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio 1946, una dichiarazione contenente l'indicazione della sede dell'esercizio, della natura dell'attività svolta e dell'ammontare dell'entrata lorda conseguita nell'anno 1945.

Per gli esercenti invece che nell'anno 1945 hanno corrisposto l'imposta in base allo speciale regime stabilito

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

tatamente alla vendita dei prodotti di propria fabbricazione, mentre per le vendite al minuto delle merci acquistate, debbono assolvere il tributo giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Art. 8.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata giusta le modalità stabilite dall'art. 5, gli esercenti arti e mestieri che effettuano prestazioni al dettaglio ai sensi dell'art. 33 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10 (barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure; sarti; fabbri; calzolai; stagnai; vetrai; maniscalchi; falegnami; orefici ed orologiai per i propri laboratori di riparazione; esercenti tintorie, lavanderie, stirature; meccanici e gestori di officine meccaniche; fotografi; pellicciai e modiste per i propri laboratori di riparazione e confezione su ordinazione; molini per la molitura dei cereali per conto di terzi; frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi; forni per la cottura di pane ed altre vivande per conto di terzi; industriali esercenti la trebbiatura, la essiccazione dei cereali, la pressatura dei foraggi e la motoaratura per conto di terzi, ecc., tanto se la prestazione è costituita dall'impiego di semplice mano d'opera, quanto se è costituita dall'impiego ad un tempo di mano d'opera e materiali).

Quando negli stessi locali in cui si esercita l'attività artigiana, si provvede anche alla vendita diretta di merci al pubblico, limitatamente a tali vendite l'imposta si corrisponde giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 348.

Art. 9.

Il regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 si rende applicabile nei confronti dei professionisti e degli esercenti una qualunque professione, i cui redditi sono classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1, anche se l'attività professionale sia esercitata congiuntamente ad un'attività impiegatizia (avvocati e procuratori, architetti, chimici, dottori commercialisti, geometri, ingegneri, insegnanti privati di qualunque disciplina, comprese le arti belle, medici, notai, ostetriche, patrocinatori legali, periti esperti e stimatori, periti industriali, ragionieri, tecnici agricoli, veterinari, infermieri diplomati, attuari, ecc.).

Art. 10.

Sono considerati trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, ai fini del trattamento tributario stabilito dall'art. 5, i trasporti di persone, tanto urbani che interurbani, effettuati dall'esercente con automezzi di ogni genere, anche se con gli stessi mezzi in via accessoria od occasionale si provveda a trasporti di cose. L'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al citato art. 5 *per tutte le entrate conseguite dall'esercente in dipendenza dell'attività svolta.*

Ove invece l'esercente provveda con i propri automezzi in via normale o prevalente, al trasporto di cose, e solo in via accessoria od occasionale al trasporto di persone, fermo l'obbligo della corresponsione del tributo nei modi normali in base al prescritto documento per i trasporti di cose, l'imposta per le entrate relative al trasporto di persone dev'essere in ogni caso assolta in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5.

Resta ferma la disposizione dell'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10, relativa alle modalità di pagamento dell'imposta per le entrate derivanti da trasporti pubblici effettuati su linee automobilistiche autorizzate.

Art. 11.

Il sistema di corresponsione dell'imposta stabilito dall'art. 5 per gli esercenti contemplati al n. 7 dello stesso articolo non si estende alle entrate, relative ai trasporti in genere effettuati con mezzi propri dai detti esercenti, per le quali il tributo si corrisponde a norma di legge in rapporto alla specifica natura del trasporto eseguito.

Art. 12.

Non costituiscono entrata imponibile, e di conseguenza non vanno incluse nella dichiarazione da presentarsi all'Ufficio del registro a norma del successivo articolo 14, le somme anticipate per conto del committente dalle case di spedizione a titolo di tributi, spese di trasporto, assicurazione od altro. Qualora tuttavia le somme a tale titolo anticipate diano luogo, nei rapporti fra le case di spedizione e le ditte a cui favore si è verificata l'entrata, al pagamento dell'imposta, le dette case sono tenute a provare con la esibizione di idonei documenti d'aver regolarmente assolto il tributo per l'atto economico compiuto per conto del committente.

Art. 13.

Gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo che rilasciano biglietti di viaggio su mezzi di trasporto gestiti da terzi, quando provvedono anche alla riscossione del prezzo del biglietto, debbono denunziare nella dichiarazione di cui al successivo art. 14, oltre ai proventi conseguiti in dipendenza della loro attività, le somme lorde riscosse nei confronti dei passeggieri.

Il pagamento da parte dei detti spedizionieri ed agenzie alle case di trasporto delle somme a queste spettanti non dà luogo ad entrata imponibile; esso peraltro deve in ogni caso risultare, ai fini dei necessari controlli da parte degli organi di vigilanza tributaria, da apposito documento emesso in doppio esemplare ed assoggettato alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa allegato A al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Dichiarazioni - Liquidazione dell'imposta - Pagamento.

Art. 14.

Gli esercenti, tenuti a norma del presente decreto a corrispondere l'imposta in base a canoni provvisori soggetti a conguaglio, che nell'anno 1945 hanno assolto il tributo nei modi normali ovvero in virtù degli accordi stipulati dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, debbono presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio 1946, una dichiarazione contenente l'indicazione della sede dell'esercizio, della natura dell'attività svolta e dell'ammontare dell'entrata lorda conseguita nell'anno 1945.

Per gli esercenti invece che nell'anno 1945 hanno corrisposto l'imposta in base allo speciale regime stabilito dall'art. 3, n. 1, e dall'art. 5 del decreto Ministeriale 18 dicembre 1944, tien luogo della detta dichiarazione la denunzia dell'entrata conseguita nell'anno 1945, che essi debbono presentare entro il mese di febbraio 1946,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

a norma dell'art. 10 del citato decreto, ai fini dell'assestamento del canone d'imposta dovuto per il detto anno.

Gli esercizi che iniziano l'attività nel corso dell'anno, sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui sopra entro un mese dall'inizio della attività stessa, indicando l'ammontare presunto della entrata conseguibile in un anno.

L'Ufficio del registro per gli esercizi di cui al 2° comma del presente articolo assume a canone provvisorio per l'anno 1946 il canone definitivo dovuto dall'esercente per l'anno 1945, e per gli altri liquida il canone provvisorio sulla base dell'entrata dichiarata.

Ai fini del conguaglio i contribuenti debbono presentare al detto Ufficio, entro il mese di febbraio 1947, un prospetto delle entrate conseguite nell'anno 1946.

Art. 15.

Gli Uffici del registro in base alle dichiarazioni presentate a norma del precedente art. 14 determinano il canone provvisorio per l'anno 1946, lo assumono in carico nelle proprie scritture e lo notificano al contribuente, con invito ad effettuarne il pagamento nelle rate e nei termini stabiliti dal successivo art. 16.

Per i contribuenti che non abbiano presentato la detta dichiarazione, gli Uffici del registro accertano e liquidano d'ufficio il canone di imposta e lo notificano all'interessato, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Sulla base delle entrate conseguite dal contribuente nell'anno 1946 e dallo stesso denunziate nel termine stabilito dall'ultimo comma del precedente articolo, l'Ufficio provvede al conguaglio del canone d'imposta dovuto per il detto anno.

Art. 16.

Il pagamento dei canoni provvisori d'imposta dovuti a norma dei precedenti articoli è effettuato a mezzo del servizio dei c/c postali con versamento diretto sul c/c postale del competente Ufficio del registro, in quattro rate trimestrali scadenti l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1946.

Peraltro, quando il canone non superi le L. 200, esso dev'essere corrisposto in unica soluzione entro il mese di marzo 1946.

Il pagamento del supplemento di canone dovuto in seguito al conguaglio del canone provvisorio deve essere effettuato entro il mese di marzo 1947.

Mense militari - Cucine economiche

Mense, refettori e ristoratori aziendali e di fabbrica

Art. 17.

Per le somministrazioni effettuate nelle mense militari gestite direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati (agenti carcerari, ecc.) e nelle cucine economiche gestite da enti di assistenza, tanto civili che religiosi, l'imposta sull'entrata per ciascuna mensa o cucina, è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le mense che somministrano fino a 100 pasti giornalieri . . . . . L. 100

per le mense che somministrano da 101 a 200 pasti giornalieri . . . . . » 200

per le mense che somministrano da 201 a 500 pasti giornalieri . . . . . » 500

per le mense che somministrano da 501 a 1000 pasti giornalieri . . . . . » 1.000

per le mense che somministrano da 1001 a 5000 pasti giornalieri . . . . . » 1.500

per le mense che somministrano da 5001 a 10.000 pasti giornalieri . . . . . » 2.000

per le mense che somministrano oltre i 10.000 pasti giornalieri . . . . . » 2.500

Per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica ovvero da organismi aventi personalità giuridica propria, creati dalle fabbriche o dalle aziende allo scopo di incrementare le opere sociali, culturali ed assistenziali dei propri dipendenti, come pure per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori gestiti da uffici ed enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi popolari, l'imposta sull'entrata, per ciascuna mensa, refettori o ristoratori, è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc., con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50 . . . . . L. 150

da 51 a 100 . . . . . » 250

» 101 a 500 . . . . . » 500

» 501 a 1000 . . . . . » 1.000

» 1.001 a 5000 . . . . . » 1.500

» 5.001 a 10.000 . . . . . » 2.000

oltre i 10.000 . . . . . » 2.500

Al fine della liquidazione dei canoni d'imposta di cui sopra gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro entro il mese di febbraio 1946 una dichiarazione dalla quale risultino gli elementi necessari per la determinazione del canone (generalità dell'ente o dell'azienda, popolazione del comune in cui è situato l'esercizio, numero dei dipendenti dell'azienda o della fabbrica, ecc.).

Il pagamento del canone dev'essere effettuato a mezzo del servizio dei c/c postali con versamento diretto sul c/c dell'Ufficio del registro. Per i canoni d'importo non superiore a L. 300 il versamento deve essere effettuato in unica soluzione il 31 marzo 1946, mentre per i canoni eccedenti tale importo il versamento può effettuarsi in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 31 luglio 1946.

Art. 18.

Quando la gestione delle mense, cucine, refettori e ristoratori di cui al precedente articolo sia data in appalto, l'imposta a cura dell'appaltatore si corrisponde in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5.

Associazioni mutue - Assicurazione bestiame.

Art. 19.

Per le entrate conseguite a titolo di premio da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1946, l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 6,75 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1947.

Art. 20.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

a norma dell'art. 10 del citato decreto, ai fini dell'assestamento del canone d'imposta dovuto per il detto anno.

Gli esercizi che iniziano l'attività nel corso dell'anno, sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui sopra entro un mese dall'inizio della attività stessa, indicando l'ammontare presunto della entrata conseguibile in un anno.

L'Ufficio del registro per gli esercizi di cui al 2° comma del presente articolo assume a canone provvisorio per l'anno 1946 il canone definitivo dovuto dall'esercente per l'anno 1945, e per gli altri liquida il canone provvisorio sulla base dell'entrata dichiarata.

Ai fini del conguaglio i contribuenti debbono presentare al detto Ufficio, entro il mese di febbraio 1947, un prospetto delle entrate conseguite nell'anno 1946.

Art. 15.

Gli Uffici del registro in base alle dichiarazioni presentate a norma del precedente art. 14 determinano il canone provvisorio per l'anno 1946, lo assumono in carico nelle proprie scritture e lo notificano al contribuente, con invito ad effettuarne il pagamento nelle rate e nei termini stabiliti dal successivo art. 16.

Per i contribuenti che non abbiano presentato la detta dichiarazione, gli Uffici del registro accertano e liquidano d'ufficio il canone di imposta e lo notificano all'interessato, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Sulla base delle entrate conseguite dal contribuente nell'anno 1946 e dallo stesso denunziate nel termine stabilito dall'ultimo comma del precedente articolo, l'Ufficio provvede al conguaglio del canone d'imposta dovuto per il detto anno.

Art. 16.

Il pagamento dei canoni provvisori d'imposta dovuti a norma dei precedenti articoli è effettuato a mezzo del servizio dei c/c postali con versamento diretto sul c/c postale del competente Ufficio del registro, in quattro rate trimestrali scadenti l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1946.

Peraltro, quando il canone non superi le L. 200, esso dev'essere corrisposto in unica soluzione entro il mese di marzo 1946.

Il pagamento del supplemento di canone dovuto in seguito al conguaglio del canone provvisorio deve essere effettuato entro il mese di marzo 1947.

Mense militari - Cucine economiche
Mense, refettori e ristoratori aziendali e di fabbrica

Art. 17.

Per le somministrazioni effettuate nelle mense militari gestite direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati (agenti carcerari, ecc.) e nelle cucine economiche gestite da enti di assistenza, tanto civili che religiosi, l'imposta sull'entrata per ciascuna mensa o cucina, è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per le mense gestite in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti . . . . . L. 150
da 5.001 a 50.000 . . . . . » 300
da 50.001 a 500.000 . . . . . » 450
superiore a 500.000 . . . . . » 600

Per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica ovvero da organismi aventi personalità giuridica propria, creati dalle fabbriche o dalle aziende allo scopo di incrementare le opere sociali, culturali ed assistenziali dei propri dipendenti, come pure per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori gestiti da uffici ed enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi popolari, l'imposta sull'entrata, per ciascuna mensa, refettori o ristoratori, è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc., con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50 . . . . . L. 150
da 51 a 100 . . . . . » 250
» 101 a 500 . . . . . » 500
» 501 a 1000 . . . . . » 1.000
» 1.001 a 5000 . . . . . » 1.500
» 5.001 a 10.000 . . . . . » 2.000
oltre i 10.000 . . . . . » 2.500

Al fine della liquidazione dei canoni d'imposta di cui sopra gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro entro il mese di febbraio 1946 una dichiarazione dalla quale risultino gli elementi necessari per la determinazione del canone (generalità dell'ente o dell'azienda, popolazione del comune in cui è situato l'esercizio, numero dei dipendenti dell'azienda o della fabbrica, ecc.).

Il pagamento del canone dev'essere effettuato a mezzo del servizio dei c/c postali con versamento diretto sul c/c dell'Ufficio del registro. Per i canoni d'importo non superiore a L. 300 il versamento deve essere effettuato in unica soluzione il 31 marzo 1946, mentre per i canoni eccedenti tale importo il versamento può effettuarsi in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 31 luglio 1946.

Art. 18.

Quando la gestione delle mense, cucine, refettori e ristoratori di cui al precedente articolo sia data in appalto, l'imposta a cura dell'appaltatore si corrisponde in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5.

Associazioni mutue - Assicurazione bestiame.

Art. 19.

Per le entrate conseguite a titolo di premio da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1946, l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 6,75 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1947.

Art. 20.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1946.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(17)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1945.

Sostituzione del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Macerata.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto Ministeriale del 25 agosto 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 108 dell'8 settembre 1945, con il quale venne provveduto, fra l'altro, alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Macerata, nella persona del marchese Teodoro Ciccolini;

Vista la comunicazione del Prefetto di Macerata n. 3528 del 24 settembre 1945, con cui viene fatto presente che il marchese Ciccolini non ha accettato la carica di presidente della Giunta precitata;

Ritenuto necessario procedere, in conseguenza, alla sostituzione del ripetuto marchese Ciccolini;

Decreta:

In sostituzione del marchese Teodoro Ciccolini, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Macerata l'avv. Vittorio Cervigni.

Roma, addì 27 dicembre 1945

Il Ministro per l'industria e il commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2356)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio agrario cooperativo mandamentale », con sede in Montefalco.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 dicembre 1945, si prorogano al 30 giugno 1946 i poteri conferiti al sig. Ponziano Vergari, commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio agrario cooperativo mandamentale », con sede in Montefalco.

(14)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nell'elenco dei candidati, ripartiti nelle diverse sedi di esami, che hanno ottenuto l'idoneità negli esami svoltisi nel 1945 pel conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 7 dicembre 1945, a pagina 1950, al numero 11 dei candidati della sede di Frosinone, ove è detto: Casatelli Antonio di Errigo 24 - 212, deve dirsi: Casatelli Antonio di Errigo 24 - 215

(21)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 26 dicembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 31 dicembre 1945, a pag. 2055, all'art. 43, lettera *b*, riga seconda, ove è detto: « rimanenza con la limitazione di un massimo pari al *tre per cento* », deve dire: « rimanenza con la limitazione di un massimo pari al *tre per mille* ».

(20)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 5 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 900 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.
Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Este, con sede in Este (Padova) . . . . . Pag. 34

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.
Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . . . Pag. 34

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.
Autorizzazione al comune di Bologna di contrarre un mutuo di L. 34.600.000 col Consorzio di credito per le opere pubbliche ed autorizzazione al detto Consorzio a somministrare i 2/3 del mutuo stesso al comune di Bologna. Pag. 34

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima «Unione forme e fustelle», con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 35

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.
Gestione patrimoniale delle Casse comunali di credito agrario di Castel del Giudice, Rocchetta al Volturno e Trivento (Campobasso), di Bisignano (Cosenza) e di Serracapriola (Foggia) . . . . . Pag. 35

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.
Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Fiuminata (Macerata) . . . . . Pag. 36

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.
Apertura di dipendenze dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna in Tempio, Olbia, Pattada e Nulvi (Sassari) e Macomer (Nuoro) . . . . . Pag. 37

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.
Conferma del presidente del Monte di credito su pegno di Pavia . . . . . Pag. 37

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.
Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Raffadali (Agrigento) . . . . Pag. 37

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Reggio Emilia . . . . . Pag. 38

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Sostituzione del presidente e conferma del vice presidente del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro . . . . . Pag. 38

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Bisceglie (Bari) . Pag. 38

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

0439

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 5 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 200 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.
Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Este, con sede in Este (Padova) . . . . . Pag. 34

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.
Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . . . Pag. 34

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.
Autorizzazione al comune di Bologna di contrarre un mutuo di L. 34.600.000 col Consorzio di credito per le opere pubbliche ed autorizzazione al detto Consorzio a somministrare i 2/3 del mutuo stesso al comune di Bologna. Pag. 34

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima «Unione forme e fustelle», con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 35

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.
Gestione patrimoniale delle Casse comunali di credito agrario di Castel del Giudice, Rocchetta al Volturno e Trivento (Campobasso), di Bisignano (Cosenza) e di Serracapriola (Foggia) . . . . . Pag. 35

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.
Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . . . Pag. 35

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.
Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario. Pag. 36

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.
Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Fiuminata (Macerata) . . . . . Pag. 36

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.
Apertura di dipendenze dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna in Tempio, Olbia, Pattada e Nulvi (Sassari) e Macomer (Nuoro) . . . . . Pag. 37

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.
Conferma del presidente del Monte di credito su pegno di Pavia . . . . . Pag. 37

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.
Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Raffadali (Agrigento) . . . . Pag. 37

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Reggio Emilia . . . . . Pag. 38

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Sostituzione del presidente e conferma del vice presidente del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro . . . . . Pag. 38

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Bisceglie (Bari) . Pag. 38

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1945.
Calendario di Borsa per l'anno 1946 . . . . Pag. 39

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ravenna . . . . . Pag. 39

0 4 4 0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario della Società anonima cooperativa «Giacomo Matteotti», con sede in Olevano Romano . Pag. 39

Ministero del tesoro:

Errata-corrige . . . . . Pag. 39
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 39
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 40

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Este, con sede in Este (Padova).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che l'avv. Pietro Bonomo, sindaco del Monte di credito su pegno di Este (Padova) è decaduto dalla carica per compiuto triennio;

Decreta:

L'avv. Pietro Bonomo è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Este, con sede in Este (Padova), per il triennio 1945-47 e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(2315)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.

Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 20 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Talu avv. Angelo fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nulvi (Sassari);

Il sig. Manghina Giuliano fu Baingio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sennori (Sassari);

Il sig. Marche Gavino fu Giov. Battista è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cargeghe (Sassari);

Il sig. Sanna Basilio fu Luigi è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaspeciosa (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1945

p. *Il Ministro per il tesoro*
PENSICO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2244)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.

Autorizzazione al comune di Bologna di contrarre un mutuo di L. 34.600.000 col Consorzio di credito per le opere pubbliche ed autorizzazione al detto Consorzio a somministrare i 2/3 del mutuo stesso al comune di Bologna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il bilancio preventivo del comune di Bologna per l'esercizio finanziario 1945;

Visto il parere della Giunta provinciale amministrativa di Bologna;

Visto il parere della Commissione centrale per la finanza locale in data 28 novembre 1945 le cui conclusioni s'intendono integralmente trascritte nel presente decreto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211;

Decreta:

Il bilancio preventivo del comune di Bologna per l'esercizio finanziario 1945 è approvato in conformità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario della Società anonima cooperativa « Giacomo Matteotti », con sede in Olevano Romano . Pag. 39

Ministero del tesoro:
Errata-corrige . . . . . Pag. 39
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 39
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 40

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Este, con sede in Este (Padova).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che l'avv. Pietro Bonomo, sindaco del Monte di credito su pegno di Este (Padova) è decaduto dalla carica per compiuto triennio;

Decreta:

L'avv. Pietro Bonomo è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Este, con sede in Este (Padova), per il triennio 1945-47 e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(2315)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.

Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 28 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Talu avv. Angelo fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nulvi (Sassari);

Il sig. Manghina Giuliano fu Baingio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sennori (Sassari);

Il sig. Marche Gavino fu Giov. Battista è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cargeghe (Sassari);

Il sig. Sanna Basilio fu Luigi è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaspeciosa (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1945

p. *Il Ministro per il tesoro*
PERSICO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2244)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.

Autorizzazione al comune di Bologna di contrarre un mutuo di L. 34.600.000 col Consorzio di credito per le opere pubbliche ed autorizzazione al detto Consorzio a somministrare i 2/3 del mutuo stesso al comune di Bologna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il bilancio preventivo del comune di Bologna per l'esercizio finanziario 1945;

Visto il parere della Giunta provinciale amministrativa di Bologna;

Visto il parere della Commissione centrale per la finanza locale in data 28 novembre 1945 le cui conclusioni s'intendono integralmente trascritte nel presente decreto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211;

Decreta:

Il bilancio preventivo del comune di Bologna per l'esercizio finanziario 1945 è approvato in conformità delle proposte della Commissione centrale per la finanza locale.

Per l'integrazione del bilancio stesso è autorizzato:

a) l'assegnazione di un contributo in capitale di L. 212.146.000 da parte dello Stato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

b) l'assunzione, da parte dell'Ente, di un mutuo di L. 34.600.000 con uno degli Istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, d'ammortizzare col concorso dello Stato in ragione del 50 % dell'annua quota d'ammortamento, fino a tutto l'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra.

L'Istituto mutuante, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, è autorizzato ad effettuare al comune di Bologna la somministrazione dei 2/3 del mutuo in parola, non appena stipulato il relativo contratto ed in pendenza delle pratiche per la costituzione delle garanzie previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi dovuti dal comune di Bologna in dipendenza del contratto di mutuo, è garantito dallo Stato, fino a che non venga provveduto al rilascio delle garanzie suaccennate.

Al pagamento del saldo del suddetto contributo statale in capitale di L. 59.242.089, avendo il Comune già riscosso dal Comando Militare Alleato L. 152.903.920, sarà provveduto con mandato tratto, sul capitolo 110 dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1945-1946 esigibile presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bologna con quietanza del tesoriere comunale di Bologna e con l'intervento di un rappresentante del prefetto di Bologna.

Roma, addì 22 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro RICCI

Il Ministro per l'interno PARRI

(18)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima « Unione forme e fustelle », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalle istruttorie è risultato che la Società anonima « Unione forme e fustelle », con sede in Milano, via Pestalozzi n. 10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato:

Decreta:

La Società anonima « Unione forme e fustelle », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Franco Cavazzani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta*

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.

Gestione patrimoniale delle Casse comunali di credito agrario di Castel del Giudice, Rocchetta al Volturno e Trivento (Campobasso), di Bisignano (Cosenza) e di Serracapriola (Foggia).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Castel del Giudice, di Rocchetta al Volturno e di Trivento in provincia di Campobasso, di Bisignano in provincia di Cosenza, e di Serracapriola in provincia di Foggia non possono utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Castel del Giudice, di Rocchetta al Volturno e di Trivento in provincia di Campobasso, di Bisignano in provincia di Cosenza e di Serracapriola in provincia di Foggia è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli Enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste GULLO

(2317)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

b) l'assunzione, da parte dell'Ente, di un mutuo di L. 34.600.000 con uno degli Istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, d'ammortizzare col concorso dello Stato in ragione del 50 % dell'annua quota d'ammortamento, fino a tutto l'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra.

L'Istituto mutuante, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, è autorizzato ad effettuare al comune di Bologna la somministrazione dei 2/3 del mutuo in parola, non appena stipulato il relativo contratto ed in pendenza delle pratiche per la costituzione delle garanzie previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi dovuti dal comune di Bologna in dipendenza del contratto di mutuo, è garantito dallo Stato, fino a che non venga provveduto al rilascio delle garanzie suaccennate.

Al pagamento del saldo del suddetto contributo statale in capitale di L. 59.242.080, avendo il Comune già riscosso dal Comando Militare Alleato L. 152.903.920, sarà provveduto con mandato tratto, sul capitolo 110 dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1945-1946 esigibile presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bologna con quietanza del tesoriere comunale di Bologna e con l'intervento di un rappresentante del prefetto di Bologna.

Roma, addì 22 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro RICCI

Il Ministro per l'interno PARRI

(18)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima « Unione forme e fustelle », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalle istruttorie è risultato che la Società anonima « Unione forme e fustelle », con sede in Milano, via Pestalozzi n. 10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima « Unione forme e fustelle », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Franco Cavazzani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2246)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.

Gestione patrimoniale delle Casse comunali di credito agrario di Castel del Giudice, Rocchetta al Volturno e Trivento (Campobasso), di Bisignano (Cosenza) e di Serracapriola (Foggia).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Castel del Giudice, di Rocchetta al Volturno e di Trivento in provincia di Campobasso, di Bisignano in provincia di Cosenza, e di Serracapriola in provincia di Foggia non possono utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Castel del Giudice, di Rocchetta al Volturno e di Trivento in provincia di Campobasso, di Bisignano in provincia di Cosenza e di Serracapriola in provincia di Foggia è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli che dovrà prendere in consegna, rediggendone apposito verbale, le attività e gli atti degli Enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2317)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785076

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Armando Russo fu Luciano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Postiglione (Salerno);

Il sig. Pasquale Serra di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Agropoli (Salerno);

Il sig. Carmine Tambasco fu Vito è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pisciotta (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2318)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.
Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio

Decreta:

Il cav. Odoardo Gigliarelli fu Adamo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bastia (Perugia);

il sig. Giorgio Plini di Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Penna in Teverina (Terni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2316)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.
Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Fiuminata (Macerata).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Fiuminata (Macerata) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Fiuminata (Macerata) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

0 4 4 5
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Armando Russo fu Luciano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Postiglione (Salerno);

Il sig. Pasquale Serra di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Agropoli (Salerno);

Il sig. Carmine Tambasco fu Vito è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pisciotta (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2318)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.
Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Il cav. Odoardo Gigliarelli fu Adamo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bastia (Perugia);

il sig. Giorgio Plini di Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Penna in Teverina (Terni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2316)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.
Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Fiuminata (Macerata).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Fiuminata (Macerata) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Fiuminata (Macerata) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2314)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1945.

Apertura di dipendenze dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna in Tempio, Olbia, Pattada e Nulvi (Sassari) e Macomer (Nuoro).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda presentata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

L'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze nelle piazze di Tempio, Olbia, Pattada e Nulvi in provincia di Sassari, e di Macomer in provincia di Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(8)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.

Conferma del presidente del Monte di credito su pegno di Pavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto in data 12 giugno 1945, con il quale il Prefetto della provincia di Pavia ha nominato l'avvocato Felice Zucca reggente la presidenza del Monte di credito su pegno di Pavia, in sostituzione del commendatore avv. Francesco Panigatti, dimissionario;

Decreta:

L'avv. Felice Zucca è confermato presidente del Monte di credito su pegno di Pavia, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(2283)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Raffadali (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate dal R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto Ministeriale in data 6 aprile u. s. con il quale il sig. Francesco Lo Presti di Vincenzo venne nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Raffadali, con sede nel comune di Raffadali (Agrigento);

Considerato che, essendo il predetto deceduto, occorre provvedere alla sua sostituzione nella suaccennata carica;

Decreta:

Il sig. dott. Guido Gueli di Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Raffadali, con sede nel comune di Raffadali (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Apertura di dipendenze dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna in Tempio, Olbia, Pattada e Nulvi (Sassari) e Macomer (Nuoro).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda presentata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

L'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze nelle piazze di Tempio, Olbia, Pattada e Nulvi in provincia di Sassari, e di Macomer in provincia di Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(8)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.
Conferma del presidente del Monte di credito su pegno di Pavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto in data 12 giugno 1945, con il quale il Prefetto della provincia di Pavia ha nominato l'avvocato Felice Zucca reggente la presidenza del Monte di credito su pegno di Pavia, in sostituzione del commendatore avv. Francesco Panigatti, dimissionario;

Decreta:

L'avv. Felice Zucca è confermato presidente del Monte di credito su pegno di Pavia, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(2283)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.
Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Raffadali (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate dal R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto Ministeriale in data 6 aprile u. s. con il quale il sig. Francesco Lo Presti di Vincenzo venne nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Raffadali, con sede nel comune di Raffadali (Agrigento);

Considerato che, essendo il predetto deceduto, occorre provvedere alla sua sostituzione nella suaccennata carica;

Decreta:

Il sig. dott. Guido Gueli di Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Raffadali, con sede nel comune di Raffadali (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(2256)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione della Cassa di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 12 maggio 1945 del Prefetto della provincia di Reggio Emilia, con il quale il dottor Giuseppe Bertacchi, l'avv. Antonio Grandi furono nominati, rispettivamente, commissario e vice commissario della Cassa di risparmio di Reggio Emilia;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria del predetto Istituto;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Bertacchi e l'avv. Antonio Grandi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1945

p. *Il Ministro*: PENSICO

(2284)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Sostituzione del presidente e conferma del vice presidente del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduti i provvedimenti in data 5 e 28 maggio 1941, con i quali il dott. Vittorio Balletti e il sig. Silvio Giovanninetti furono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro;

Considerato che avendo il dott. Vittorio Balletti rassegnato le dimissioni ed essendo il sig. Silvio Giovanninetti decaduto dall'incarico per compiuto periodo di nomina, occorre provvedere per le suaccennate cariche;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Vittorio Balletti, il dottor Ferro Ferri è nominato presidente del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro ed il sig. Silvio Giovanninetti è confermato vice presidente del Monte stesso, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2292)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Bisceglie (Bari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 15 aprile 1941 del disciolto Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito con il quale il dott. Umberto Paternostro e il prof. Pasquale Di Luzio vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Bisceglie (Bari);

Considerato che avendo il dott. Umberto Paternostro rassegnato le dimissioni ed essendo il prof. Pasquale Di Luzio decaduto dall'incarico per compiuto periodo, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Umberto Paternostro e del prof. Pasquale Di Luzio, i signori dott. Antonio Pasquale di Francesco e Ippolito Ventura fu Sergio sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Bisceglie (Bari) con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per il periodo previsto dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione della Cassa di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 12 maggio 1945 del Prefetto della provincia di Reggio Emilia, con il quale il dottor Giuseppe Bertacchi, l'avv. Antonio Grandi furono nominati, rispettivamente, commissario e vice commissario della Cassa di risparmio di Reggio Emilia;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria del predetto Istituto;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Bertacchi e l'avv. Antonio Grandi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(2284)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Sostituzione del presidente e conferma del vice presidente del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduti i provvedimenti in data 5 e 28 maggio 1941, con i quali i signori dott. Vittorio Balletti e Silvio Giovanninetti vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro;

Considerato che avendo il dott. Vittorio Balletti rassegnato le dimissioni ed essendo il sig. Silvio Giovanninetti decaduto dall'incarico per compiuto periodo di nomina, occorre provvedere per le suaccennate cariche;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Vittorio Balletti, il dottor Ferro Ferri è nominato presidente del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro ed il sig. Silvio Giovanninetti è confermato vice presidente del Monte stesso, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2292)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Bisceglie (Bari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 15 aprile 1941 del disciolto Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito con il quale il dott. Umberto Paternostro e il prof. Pasquale Di Luzio vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Bisceglie (Bari);

Considerato che avendo il dott. Umberto Paternostro rassegnato le dimissioni ed essendo il prof. Pasquale Di Luzio decaduto dall'incarico per compiuto periodo, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Umberto Paternostro e del prof. Pasquale Di Luzio, i signori dott. Antonio Pasquale di Francesco e Ippolito Ventura fu Sergio sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Bisceglie (Bari) con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per il periodo previsto dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2290)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1945.
Calendario di Borsa per l'anno 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 813;

Decreta:

Per l'anno 1946 si procederà, simultaneamente, in tutte le Borse valori, alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla presentazione dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente, nei giorni seguenti:

22 - 23 - 25 - 26 - 29 - 30 e 31 gennaio;
19 - 20 - 22 - 23 - 26 - 27 e 28 febbraio;
22 - 23 - 26 - 27 - 29 - 30 marzo e 1° aprile;
18 - 19 - 24 - 25 - 27 - 29 e 30 aprile;
21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 29 e 31 maggio;
18 - 19 - 22 - 25 - 27 - 28 giugno e 1° luglio;
22 - 23 - 25 - 26 - 29 - 30 e 31 luglio;
22 - 23 - 26 - 27 - 29 - 30 agosto e 2 settembre;
18 - 20 - 23 - 24 - 26 - 27 e 30 settembre;
22 - 23 - 25 - 26 - 29 - 30 e 31 ottobre;
22 - 23 - 26 - 27 - 29 - 30 novembre e 2 dicembre;
18 - 19 - 21 - 23 - 28 - 30 e 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse tutte le domeniche nonchè i sabati dei mesi di luglio, agosto e settembre; il 1° gennaio; il 19 marzo; il 20 e 22 aprile; il 1° ed il 30 maggio; il 20, 24 e 29 giugno; il 12, 13, 14, 15, 16 e 19 agosto; il 19 settembre; il 12 ottobre; il 1°, 2 e 4 novembre; il 7, 24, 25 e 26 dicembre.

Roma, addì 17 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

N.B. — Il presente decreto abroga e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156, del 31 dicembre 1945

(11)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ravenna.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il provvedimento in data 15 dicembre 1944 del Governo Militare Alleato, col quale il sig. Laudon Gaudenzi è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Ravenna;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

Al sig. Laudon Gaudenzi è affidata la temporanea

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario della Società anonima cooperativa « Giacomo Matteotti », con sede in Olevano Romano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 dicembre 1945, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « Giacomo Matteotti », con sede in Olevano Romano e si nomina il commissario nella persona del sig. Giovanni Lanciotti

(13)

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Errata-corrige

Nell'elenco per smarrimento di certificati pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 settembre 1945, i certificati di Rendita 5 % n. 39671 e n. 39672, che vennero attribuiti erroneamente a Mitra Mariano fu Pietro, debbono invece riferirsi a Giampietro Maria di Luigi titolare dell'altro certificato di Rendita 5 % n. 39670, mentre i certificati del Prestito redimibile 3,50 % n. 521947 e 529219 vanno attribuiti in aggiunta all'intestataria Bianchi Clotilde di Pietro per il solo usufrutto.

Inoltre le generalità del consorte de la già nominata Giampietro Maria debbono intendersi rettificate in Piani Ermanno e non Pisani Ettanno come erroneamente fu indicato

(15)

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 gennaio 1946 - N. 1

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906 ex	101,325
Id. 3,50 % 1902 ex	94,80
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935 ex	98,325
Redimibile 3,50 % 1934 ex	99 —
Id. 5 % 1936 ex	98,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,675
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,575
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,65

0 4 5 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785062

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1945.
Calendario di Borsa per l'anno 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 813;

Decreta:

Per l'anno 1946 si procederà, simultaneamente, in tutte le Borse valori, alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla presentazione dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente, nei giorni seguenti:

22 - 23 - 25 - 26 - 29 - 30 e 31 gennaio;
19 - 20 - 22 - 23 - 26 - 27 e 28 febbraio;
22 - 23 - 26 - 27 - 29 - 30 marzo e 1° aprile;
18 - 19 - 24 - 25 - 27 - 29 e 30 aprile;
21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 29 e 31 maggio;
18 - 19 - 22 - 25 - 27 - 28 giugno e 1° luglio;
22 - 23 - 25 - 26 - 29 - 30 e 31 luglio;
22 - 23 - 26 - 27 - 29 - 30 agosto e 2 settembre;
18 - 20 - 23 - 24 - 26 - 27 e 30 settembre;
22 - 23 - 25 - 26 - 29 - 30 e 31 ottobre;
22 - 23 - 26 - 27 - 29 - 30 novembre e 2 dicembre;
18 - 19 - 21 - 23 - 28 - 30 e 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse tutte le domeniche nonchè i sabati dei mesi di luglio, agosto e settembre; il 1° gennaio; il 19 marzo; il 20 e 22 aprile; il 1° ed il 30 maggio; il 20, 24 e 29 giugno; il 12, 13, 14, 15, 16 e 19 agosto; il 19 settembre; il 12 ottobre; il 1°, 2 e 4 novembre; il 7, 24, 25 e 26 dicembre.

Roma, addì 17 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

N.B. — Il presente decreto abroga e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156, del 31 dicembre 1945

(11)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.
Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ravenna.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il provvedimento in data 15 dicembre 1944 del Governo Militare Alleato, col quale il sig. Laudon Gaudenzi è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Ravenna;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta:

Decreta:

Al sig. Laudon Gaudenzi è affidata la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Ravenna, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 19 dicembre 1945

(2) *Il Ministro*: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario della Società anonima cooperativa « Giacomo Matteotti », con sede in Olevano Romano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 dicembre 1945, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « Giacomo Matteotti », con sede in Olevano Romano e si nomina il commissario nella persona del sig. Giovanni Lanciotti

(13)

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Errata-corrige

Nell'elenco per smarrimento di certificati pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 13 settembre 1945, i certificati di Rendita 5 % n. 39671 e n. 39672, che vennero attribuiti erroneamente a Mitra Mariano fu Pietro, debbono invece riferirsi a Giampietro Maria di Luigi titolare dell'altro certificato di Rendita 5 % n. 39670, mentre i certificati del Prestito redimibile 3,50 % n. 521917 e 529219 vanno attribuiti in aggiunta all'intestataria Bianchi Clotilde di Pietro per il solo usufrutto.

Inoltre le generalità del consorte della già nominata Giampietro Maria debbono intendersi rettificate in Piani Erminio e non Pisani Ermanno come erroneamente fu indicato

(15)

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 gennaio 1946 - N. 1

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	ex	101,325
Id. 3,50 % 1902	ex	94,80
Id. 3 % lordo		89 —
Id. 5 % 1935	ex	98,325
Redimibile 3,50 % 1934	ex	90 —
Id. 5 % 1936	ex	98,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %		97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		99,675
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		99,575
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		99,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)		99,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)		99,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)		92,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)		99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)		100,025

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	343787	290,50	Di Bella Aldo, Maria-Teresa, Laura fu Santoro minori sotto la patria potestà della madre Greco *Amalia*, ved. di Di Bella Santoro, dom. a Patti (Messina), con usufrutto a favore di Greco *Amalia* fu Diego.	Di Bella Aldo, Maria-Teresa, Laura fu Santoro minori sotto la patria potestà della madre Greco *Maria-Amalia* ved. di Di Bella Santoro, dom. a Patti (Messina), con usufrutto a favore di Greco *Maria-Amalia* fu Diego.
Id.	343786	290,50	Di Bella Laura fu Santoro, minore sotto la patria potestà della madre Greco *Amalia* fu Diego, ved. di Di Bella Santoro, dom. a Patti (Messina).	Di Bella Laura fu Santoro, minore sotto la patria potestà della madre Greco *Maria-Amalia* fu Diego, ecc., come contro.
Id.	381350	283,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	381353	91 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Greco *Amalia* fu Diego, ved. di Di Bella Santoro, dom. a Patti.	Come sopra, con usufrutto a favore di Greco *Maria-Amalia*, ecc., come contro.
Id.	394453	1207,50	Nastri Laura e Luigi di *Arturo*, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Agrigento, con usufrutto a favore di Agrò Giuseppe, dom. a Porto Empedocle.	Nastri Laura e Luigi di *Salvatore*, ecc., come contro.
Id.	256509	17500 —	Ospedale Civico Massa Deregibus in Corio Canavese (Torino), con usufrutto a favore di Massa *Felicita* fu Giuseppe, nubile, dom. a Corio Canavese.	Come contro, con usufrutto a favore di Massa *Rolandina Linda Felicita*, ecc., come contro.
Consolid. 3,50 % (1906)	820363	700 —	Ospedale di S. Ambrogio in Mortara (Pavia), amministrato dalla locale Congregazione di carità, con usufrutto a favore di *Magni Rosa* fu Tommaso, ved. di Passerini Cesare, dom. in Varallo Sesia.	Come contro, con usufrutto a favore di *Magni Angela Maria Maddalena Rosa Virginia* fu Tommaso, ecc., come contro.
Id.	820364	500,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	820365	122,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	694731	357 —	Amitrano Rosalia fu Antonio, moglie di *Antonio* del Gaudio, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli), dotale	Amitrano Rosalia fu Antonio, moglie di *Antonino* del Gaudio, ecc., come contro.
Rendita 5 %	19417	5000 —	Girola Giuseppina fu Giacinto, ved. di Rossi Emilio, dom. in Genova, con usufrutto a favore di Bertagnini *Luisa* fu Giuseppe, nubile, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a favore di Bertagnini *Luigia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	167252	795 —	*Roccia Viola fu Giuseppe in Piatti, assente, sotto la curatela di Chiaretta Mario fu Simone Antonio, dom. a Moncalieri (Torino).*	*Aventi diritto alla eredità di Roccia Giuseppe fu Francesco, dom. in Michelino (Torino).*

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 novembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(2134)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

0 4 5 3

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 3.

(2ª *pubblicazione*).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	343787	290,50	Di Bella Aldo, Maria-Teresa, Laura fu Santoro minori sotto la patria potestà della madre Greco *Amalia*, ved. di Di Bella Santoro, dom. a Patti (Messina), con usufrutto a favore di Greco *Amatia* fu Diego.	Di Bella Aldo, Maria-Teresa, Laura fu Santoro minori sotto la patria potestà della madre Greco *Maria-Amalia* ved. di Di Bella Santoro, dom. a Patti (Messina), con usufrutto a favore di Greco *Maria-Amalia* fu Diego.
Id.	343786	290,50	Di Bella Laura fu Santoro, minore sotto la patria potestà della madre Greco *Amalia* fu Diego, ved. di Di Bella Santoro, dom. a Patti (Messina).	Di Bella Laura fu Santoro, minore sotto la patria potestà della madre Greco *Maria-Amalia* fu Diego, ecc., come contro.
Id.	381350	283,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	381353	91 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Greco *Amalia* fu Diego, ved. di Di Bella Santoro, dom. a Patti.	Come sopra, con usufrutto a favore di Greco *Maria-Amalia*, ecc., come contro.
Id.	394453	1207,50	Nastri Laura e Luigi di *Arturo*, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Agrigento, con usufrutto a favore di Agrò Giuseppe, dom. a Porto Empedocle.	Nastri Laura e Luigi di *Salvatore*, ecc., come contro.
Id.	256509	17500 —	Ospedale Civico Massa Deregibus in Corio Canavese (Torino), con usufrutto a favore di Massa *Felicita* fu Giuseppe, nubile, dom. a Corio Canavese.	Come contro, con usufrutto a favore di Massa *Rolandina Linda Felicita*, ecc., come contro.
Consolid. 3,50 % (1906)	820363	700 —	Ospedale di S. Ambrogio in Mortara (Pavia), amministrato dalla locale Congregazione di carità, con usufrutto a favore di *Magni Rosa* fu Tommaso, ved. di Passerini Cesare, dom. in Varallo Sesia.	Come contro, con usufrutto a favore di *Magni Angela Maria Maddalena Rosa Virginia* fu Tommaso, ecc., come contro.
Id.	820364	500,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	820365	122,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	694731	357 —	Amitrano Rosalia fu Antonio, moglie di *Antonio* del Gaudio, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli), dotale	Amitrano Rosalia fu Antonio, moglie di *Antonino* del Gaudio, ecc., come contro.
Rendita 5 %	19417	5000 —	Girola Giuseppina fu Giacinto, ved. di Rossi Emilio, dom. in Genova, con usufrutto a favore di Bertagnini *Luisa* fu Giuseppe, nubile, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a favore di Bertagnini *Luigia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	167252	795 —	*Roccia Viola fu Giuseppe in Piatti, assente, sotto la curatela di Chiaretta Mario fu Simone Antonio, dom. a Moncalieri (Torino).*	*Aventi diritto alla eredità di Roccia Giuseppe fu Francesco, dom. in Michelino (Torino).*

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1935, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 novembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(2134)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0454

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 4 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Terni . . . . . Pag. 26

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Caltanissetta . . . . . Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 1945.
Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione «Alleanza Vita», con sede in Milano. Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1945.
Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano «L'Arena» di Verona . . Pag. 27

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della «F.I.A.S.» Fabbrica Italiana Apparecchi Sollevamento, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 27

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945
Sottoposizione a sequestro della Società Accomandita semplice Immobiliare Locale «S.A.I.L.», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 27

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Coffer [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Bracco già Italmerck, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 28

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis «S.A.M.I.S.», con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 28

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.
Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Trapani, con sede in Trapani . . . . . Pag. 29

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Apertura di una dipendenza in Zagarolo (Roma) della Cassa di risparmio di Roma . . . . . Pag. 29

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Apertura di dipendenze del Banco di Santo Spirito in Guarcino e Ripi (Frosinone), Poggio Mojano, Santa Lucia Fiamignano e Borgocollefegato (Rieti), Arsoli e Nerola (Roma) . . . . . Pag. 29

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Apertura di una dipendenza in Taglio di Po (Rovigo) della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo . . Pag. 29

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Apertura di una dipendenza in Caorle (Venezia) della Banca popolare Santo Stefano, con sede in Portogruaro (Venezia) . . . . . Pag. 30

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Apertura di dipendenze della Cassa di risparmio di Calabria in Roccella Ionica (Reggio Calabria), Strongoli e Chiaravalle Centrale (Catanzaro) . . . . . Pag. 30

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Pena pecuniaria a carico del sig. Stefano Paoletti liquidatore della Cassa cooperativa di Costa d'Arcevia, con sede in Arcevia (frazione Costa) provincia di Ancona. Pag. 30

0 4 5 5

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 4 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Terni . . . . . Pag. 26

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Caltanissetta . . . . . Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 1945.
Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione «Alleanza Vita», con sede in Milano. Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1945.
Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano «L'Arena» di Verona . . Pag. 27

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della «F.I.A.S.» Fabbrica Italiana Apparecchi Sollevamento, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 27

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945
Sottoposizione a sequestro della Società Accomandita semplice Immobiliare Locale «S.A.I.L.», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 27

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Coffer e C., con sede in Rovereto, e nomina del sindacatore. Pag. 28

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della società di fatto Max Hiebler e A. Bonvecchio, con sede in Arco (Trento), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 28

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Bracco già Italmerck, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 28

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis «S.A.M.I.S.», con sede in Torino, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 28

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.
Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Trapani, con sede in Trapani . . . . . Pag. 29

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Apertura di una dipendenza in Zagarolo (Roma) della Cassa di risparmio di Roma . . . . . Pag. 29

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Apertura di dipendenze del Banco di Santo Spirito in Guarcino e Ripi (Frosinone), Poggio Mejano, Santa Lucia Fiamignano e Borgocollefegato (Rieti), Arsoli e Nerola (Roma) . . . . . Pag. 29

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Apertura di una dipendenza in Taglio di Po (Rovigo) della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo . . Pag. 29

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Apertura di una dipendenza in Caorle (Venezia) della Banca popolare Santo Stefano, con sede in Portogruaro (Venezia) . . . . . Pag. 30

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Apertura di dipendenze della Cassa di risparmio di Calabria in Roccella Ionica (Reggio Calabria), Strongoli e Chiaravalle Centrale (Catanzaro) . . . . . Pag. 30

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Pena pecuniaria a carico del sig. Stefano Paoletti liquidatore della Cassa cooperativa di Costa d'Arcevia, con sede in Arcevia (frazione Costa) provincia di Ancona. Pag. 30

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1945.
Revoca del decreto interministeriale 21 agosto 1940, col quale la Società anonima italiana «Ferrovia e funicolare Vesuviana», con sede in Napoli, è stata sottoposta a sequestro . . . . . Pag. 30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1945.
Revoca del decreto Ministeriale 25 aprile 1945, col quale la filiale di Roma dell'« Agenzia Carboni importazioni via mare » Società anonima italiana, con sede in Genova, è stata sottoposta a sindacato . . . . . Pag. 31

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1945.
Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . . Pag. 31

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1945.
Disciplina dell'esercizio venatorio per l'anno 1946 nella provincia di Siena . . . . . Pag. 31

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:
Reiscrizioni nel ruolo dei revisori dei conti . Pag. 32
Trasferimento di notai . . . . . Pag. 32

Ministero dei lavori pubblici: Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza . . . . . Pag. 32

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di quietanze del Prestito redimibile 5 % (1936) . . . . . Pag. 22
Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro 4 % (1943) . . . . . Pag. 32
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 32

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Terni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Terni pel triennio 1945-47 i signori:
dott. Mazzucca Vito, medico chirurgo;
dott. Locci Gino, medico chirurgo;
dott. Fornaci Libero, pediatra;
dott. Paoloni Giulio, esperto in materia amministrativa;
perito agrario Fiorelli Fabio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

FARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1945.
Registro Presidenza n. 7, foglio n. 88.

(2334)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Caltanissetta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Caltanissetta pel triennio 1945-46 i signori:
dott. Papa Gioacchino, medico chirurgo;
dott. Restivo Pietro, medico chirurgo;
dott. Nastasi Antonino, pediatra;
avv. Amico Gabriele, esperto in materia amministrativa;
dott. Sortino Aurelio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

FARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1945.
Registro Presidenza n. 7, foglio n. 89.

(2335)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 1945.
Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione « Alleanza Vita », con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visti i Regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 28, serie speciale, del 17 maggio 1944, con il quale il s.g. Evaristo Belfiore è stato nominato commissario della Società di assicurazione « Alleanza Vita », con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione [illegible] delle agenzie della Società in tutto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0457

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1945.
Revoca del decreto Ministeriale 25 aprile 1945, col quale la filiale di Roma dell'« Agenzia Carboni importazioni via mare » Società anonima italiana, con sede in Genova, è stata sottoposta a sindacato . . . . . Pag. 31

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1945.
Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . . Pag. 31

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1945.
Disciplina dell'esercizio venatorio per l'anno 1946 nella provincia di Siena . . . . . Pag. 31

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:
Reiserizioni nel ruolo dei revisori dei conti . Pag. 32
Trasferimento di notai . . . . . Pag. 32

Ministero dei lavori pubblici: Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza . . . . . Pag. 32

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di quietanze del Prestito redimibile 5 % (1936) . . . . . Pag. 22
Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro 4 % (1943) . . . . . Pag. 32
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 32

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Terni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Terni pel triennio 1945-47 i signori:
dott. Mazzucca Vito, medico chirurgo;
dott. Locci Gino, medico chirurgo;
dott. Fornaci Libero, pediatra;
dott. Paoloni Giulio, esperto in materia amministrativa;
perito agrario Fiorelli Fabio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1945.
Registro Presidenza n. 7, foglio n. 89.

(2333)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Caltanissetta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Caltanissetta pel triennio 1945-46 i signori:
dott. Papa Gioacchino, medico chirurgo;
dott. Restivo Pietro, medico chirurgo;
dott. Nastasi Antonino, pediatra;
avv. Amico Gabriele, esperto in materia amministrativa;
dott. Sortino Aurelio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1945.
Registro Presidenza n. 7, foglio n. 88.

(2334)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 1945.
Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione « Alleanza Vita », con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visti i Regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 28, serie speciale, del 17 maggio 1944, con il quale il sig. Evaristo Belfiore è stato nominato commissario della Società di assicurazione « Alleanza Vita », con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione e amministrazione delle agenzie della Società in tutto il territorio liberato, fino a quanto gli organi generali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;
Considerato che, con deliberazione assembleare del 27 ottobre 1945, si è provveduto alla nomina del nuovo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Consiglio di amministrazione e che in pari data il signor Evaristo Belfiore ha effettuato le consegne della sua gestione al costituendo organo normale di amministrazione;

Vista la domanda in data 30 ottobre 1945 della Direzione generale della predetta Società, tendente ad ottenere il ripristino del suo normale funzionamento in tutto il territorio liberato;

Decreta:

E' revocato con effetto dal 27 settembre 1945, il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il sig. Evaristo Belfiore fu nominato commissario della Società di assicurazione « Alleanza Vita », con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1945

(2335) PARRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1945.

Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali e giornalistiche che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945, con il quale l'avv. Emanuele Bassani veniva nominato commissario per la temporanea gestione esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona, già di proprietà dell'Ente stampa;

Considerato che il predetto commissario non ha espletato a tutto oggi l'incarico conferitogli con il decreto di cui sopra e che occorre pertanto provvedere alla proroga dell'incarico stesso;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona, affidata all'avv. Emanuele Bassani, commissario della Società stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 1945, è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Verona.

Roma, addì 7 dicembre 1945

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « F.I.A.S. » Fabbrica Italiana Apparecchi Sollevamento, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945 emesso in via d'urgenza dal Prefetto di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « F.I.A.S. » Fabbrica Italiana Apparecchi Sollevamento, con sede in Milano, via Pitteri, n. 62-64, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « F.I.A.S. » Fabbrica Italiana Apparecchi Sollevamento, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. ing. Beltrame Carlo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1945

(2203) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945

Sottoposizione a sequestro della Società Accomandita semplice Immobiliare Locale « S.A.I.L. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 27 agosto 1945, con cui la Società Anonima Immobiliare Locati, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro;

Vista la lettera 13 novembre 1945, n. 20691, della Camera di commercio di Milano;

Ritenuto che la suindicata società si è trasformata in Società Accomandita semplice Immobiliare Locale « S.A.I.L. », con sede in Milano, via G. Rosales n. 1, e pertanto deve provvedersi alla rettifica del suddetto decreto;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

La Società Accomandita semplice Immobiliare Locale « S.A.I.L. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro e nominato sequestratario il dott. Rossi Agostino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...zione al costituendo organo normale di amministrazione;

Vista la domanda in data 30 ottobre 1945 della Direzione generale della predetta Società, tendente ad ottenere il ripristino del suo normale funzionamento in tutto il territorio liberato;

Decreta:

E' revocato con effetto dal 27 settembre 1945, il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il sig. Evaristo Belfiore fu nominato commissario della Società di assicurazione « Alleanza Vita », con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1945

(2335)

PARRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1945.

Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali e giornalistiche che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945, con il quale l'avv. Emanuele Bassani veniva nominato commissario per la temporanea gestione esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona, già di proprietà dell'Ente stampa;

Considerato che il predetto commissario non ha espletato a tutto oggi l'incarico conferitogli con il decreto di cui sopra e che occorre pertanto provvedere alla proroga dell'incarico stesso;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona, affidata all'avv. Emanuele Bassani, commissario della Società stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 1945, è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Verona.

Roma, addì 7 dicembre 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(2260)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945

Sottoposizione a sequestro della « F.I.A.S. » Fabbrica Italiana Apparecchi Sollevamento, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945 emesso in via d'urgenza dal Prefetto di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « F.I.A.S. » Fabbrica Italiana Apparecchi Sollevamento, con sede in Milano, via Pitteri, n. 62-64, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « F.I.A.S. » Fabbrica Italiana Apparecchi Sollevamento, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. ing. Beltrame Carlo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1945

(2203)

Il Ministro: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945

Sottoposizione a sequestro della Società Accomandita semplice Immobiliare Locale « S.A.I.L. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 27 agosto 1945, con cui la Società Anonima Immobiliare Locati, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro;

Vista la lettera 13 novembre 1945, n. 20691, della Camera di commercio di Milano;

Ritenuto che la suindicata società si è trasformata in Società Accomandita semplice Immobiliare Locale « S.A.I.L. », con sede in Milano, via G. Rosales n. 1, e pertanto deve provvedersi alla rettifica del suddetto decreto;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

La Società Accomandita semplice Immobiliare Locale « S.A.I.L. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro e nominato sequestratario il dott. Rossi Agostino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1945

(2219)

Il Ministro: RICCI

0 4 6 0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Cofler e C., con sede in Rovereto, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Cofler e C., con sede in Rovereto (Trento), esercente fabbrica utensili precisione per industria meccanica, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima Cofler e C., con sede in Rovereto (Trento), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. avv. Eghenter Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2221)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Bracco già Italmerck, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Bracco già Italmerck, con sede in Milano, via Fucini n. 2 (prodotti farmaceutici), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima Bracco già Italmerck, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Calvi Evaristo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2245)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della società di fatto Max Hiebler e A. Bonvecchio, con sede in Arco (Trento), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società di fatto Max Hiebler e A. Bonvecchio, con sede in Arco (Trento) esercente lavorazione legna e carbone, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società di fatto Max Hiebler e A. Bonvecchio, con sede in Arco (Trento), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Crosina Romolo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1945

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis « S.A.M.I.S. », con sede in Torino, nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis « S.A.M.I.S. », con sede in Torino, via San Quintino n. 28, e stabilimento in Aosta, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis « S.A.M.I.S. », con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Ferrante Corrado.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 novembre 1945

0461
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Cofler e C., con sede in Rovereto, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Cofler e C., con sede in Rovereto (Trento), esercente fabbrica utensili precisione per industria meccanica, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima Cofler e C., con sede in Rovereto (Trento), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. avv. Eghenter Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2221)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della società di fatto Max Hiebler e A. Bonvecchio, con sede in Arco (Trento), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società di fatto Max Hiebler e A. Bonvecchio, con sede in Arco (Trento) esercente lavorazione legna e carbone, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società di fatto Max Hiebler e A. Bonvecchio, con sede in Arco (Trento), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Crosina Romolo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2247)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Bracco già Italmerck, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Bracco già Italmerck, con sede in Milano, via Fucini n. 2 (prodotti farmaceutici), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima Bracco già Italmerck, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Calvi Evaristo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2245)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis « S.A.M.I.S. », con sede in Torino, nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis « S.A.M.I.S. », con sede in Torino, via San Quintino n. 28, e stabilimento in Aosta, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis « S.A.M.I.S. », con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Ferrante Corrado.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2220)

0462

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1945.

Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Trapani, con sede in Trapani.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 5 maggio 1943, con cui l'avv. cav. uff. Ignazio Forestieri è stato nominato, per la durata di tre anni, sindaco del Monte di credito su pegno di Trapani;

Decreta:

L'avv. cav. uff. Ignazio Forestieri è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Trapani, con sede in Trapani, per il triennio 1945-1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(2287)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Apertura di una dipendenza in Zagarolo (Roma) della Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Roma è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Zagarolo (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Apertura di dipendenze del Banco di Santo Spirito in Guarcino e Ripi (Frosinone), Poggio Mojano, Santa Lucia Fiamignano e Borgocollefegato (Rieti), Arsoli e Nerola (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad istituire proprie dipendenze nelle piazze di Guarcino e Ripi (Frosinone), Poggio Mojano, Santa Lucia Fiamignano e Borgocollefegato (Rieti), e Arsoli e Nerola (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2288)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Apertura di una dipendenza in Taglio di Po (Rovigo) della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Taglio di Po (Rovigo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 5 maggio 1943, con cui l'avv. cav. uff. Ignazio Forestieri è stato nominato, per la durata di tre anni, sindaco del Monte di credito su pegno di Trapani;

Decreta:

L'avv. cav. uff. Ignazio Forestieri è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Trapani, con sede in Trapani, per il triennio 1945-1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(2287)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Apertura di una dipendenza in Zagarolo (Roma) della Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Roma è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Zagarolo (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2289)

Fiamignano e Borgocollefegato (Rieti), Arsoli e Nerola (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad istituire proprie dipendenze nelle piazze di Guarcino e Ripi (Frosinone), Poggio Mojano, Santa Lucia Fiamignano e Borgocollefegato (Rieti), e Arsoli e Nerola (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2288)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Apertura di una dipendenza in Taglio di Po (Rovigo) della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Taglio di Po (Rovigo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2291)

0464

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Apertura di una dipendenza in Caorle (Venezia) della Banca popolare Santo Stefano, con sede in Portogruaro (Venezia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare Santo Stefano, anonima cooperativa con sede in Portogruaro (Venezia);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare Santo Stefano, anonima cooperativa con sede in Portogruaro (Venezia), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Caorle (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2293)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Apertura di dipendenze della Cassa di risparmio di Calabria in Roccella Ionica (Reggio Calabria), Strongoli e Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Roccella Jonica (Reggio Calabria), a Strongoli e Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Pena pecuniaria a carico del sig. Stefano Paoletti liquidatore della Cassa cooperativa di Costa d'Arcevia, con sede in Arcevia (frazione Costa) provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la lettera in data 19 novembre 1945, n. 11489 della Banca d'Italia;

Considerato che il sig. Stefano Paoletti, liquidatore della Cassa cooperativa di Costa d'Arcevia, società anonima cooperativa con sede in Arcevia (frazione Costa) provincia di Ancona, malgrado i ripetuti solleciti rivoltigli e le diffide fattegli pel tramite della competente Prefettura, non ha fatto tenere la documentazione annuale inerente agli esercizi 1943 e 1944 e quella di rito per la cancellazione dell'ente dall'albo delle aziende di credito;

Decreta:

Al sig. Stefano Paoletti, liquidatore della Cassa cooperativa di Costa d'Arcevia, società anonima cooperativa con sede in Arcevia (frazione Costa) provincia di Ancona, è inflitta, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del menzionato Regio decreto-legge n. 375, la pena pecuniaria di lire duemila (L. 2000); la Cassa predetta ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso detto liquidatore.

L'Intendenza di finanza di Ancona provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

(2294) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 21 agosto 1940, col quale la Società anonima italiana « Ferrovia e funicolare Vesuviana », con sede in Napoli, è stata sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 21 agosto 1940, con il quale la Società anonima italiana « Ferrovia e funicolare Vesuviana », con sede in Napoli, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Banca popolare Santo Stefano, con sede in Portogruaro (Venezia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare Santo Stefano, anonima cooperativa con sede in Portogruaro (Venezia);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare Santo Stefano, anonima cooperativa con sede in Portogruaro (Venezia), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Caorle (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2293)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Apertura di dipendenze della Cassa di risparmio di Calabria in Roccella Ionica (Reggio Calabria), Strongoli e Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Roccella Jonica (Reggio Calabria), a Strongoli e Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2295)

datore della Cassa cooperativa di Costa d'Arcevia, con sede in Arcevia (frazione Costa) provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la lettera in data 19 novembre 1945, n. 11489 della Banca d'Italia;

Considerato che il sig. Stefano Paoletti, liquidatore della Cassa cooperativa di Costa d'Arcevia, società anonima cooperativa con sede in Arcevia (frazione Costa) provincia di Ancona, malgrado i ripetuti solleciti rivoltigli e le diffide fattegli pel tramite della competente Prefettura, non ha fatto tenere la documentazione annuale inerente agli esercizi 1943 e 1944 e quella di rito per la cancellazione dell'ente dall'albo delle aziende di credito;

Decreta:

Al sig. Stefano Paoletti, liquidatore della Cassa cooperativa di Costa d'Arcevia, società anonima cooperativa con sede in Arcevia (frazione Costa) provincia di Ancona, è inflitta, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del menzionato Regio decreto-legge n. 375, la pena pecuniaria di lire duemila (L. 2000); la Cassa predetta ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso detto liquidatore.

L'Intendenza di finanza di Ancona provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1945

(2294) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 21 agosto 1940, col quale la Società anonima italiana « Ferrovia e funicolare Vesuviana », con sede in Napoli, è stata sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 21 agosto 1940, con il quale la Società anonima italiana « Ferrovia e funicolare Vesuviana », con sede in Napoli, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, come ha dichiarato l'Ambasciata inglese, la sistemazione definitiva dell'azienda è subordinata alla liberazione di detto vincolo;

0466
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 21 agosto 1940, col quale la Società anonima italiana « Ferrovia e funicolare Vesuviana », con sede in Napoli, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del suo presidente avv. Eduardo Marino, che a norma del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, numero 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, riprende l'esercizio delle sue funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1945

(2348) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 25 aprile 1945, col quale la filiale di Roma dell'« Agenzia Carboni importazioni via mare » Società anonima italiana, con sede in Genova, è stata sottoposta a sindacato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 25 aprile 1945, col quale la filiale di Roma dell'Agenzia Carboni importazioni via mare, Società anonima italiana, con sede in Genova, è stata sottoposta a sindacato, a norma dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1100, perchè nella stessa erano stati denunciati interessi tedeschi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che da ulteriori accertamenti è risultato che nella società suindicata, non esistono interessi di sudditi tedeschi e che il capitale azionario della stessa appartiene alla Società Hugo Stinnes industries inc. di Maryland (Stati Uniti);

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 25 aprile 1945, col quale la filiale di Roma dell'« Agenzia Carboni importazioni via mare », Società anonima italiana, con sede in Genova, è stata sottoposta a sindacato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1945

(2343) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1945.

Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dall'Istituto nazionale

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Tar. 29 relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo sino al termine del periodo stesso.

Tar. 29-i relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte o di invalidità totale e permanente dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 21 dicembre 1945

(2355) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1945.

Disciplina dell'esercizio venatorio per l'anno 1946 nella provincia di Siena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvate con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1945, che stabilisce il calendario venatorio da osservarsi nel periodo successivo al 1° gennaio 1946;

Vista la richiesta del commissario straordinario del Comitato provinciale della caccia di Siena, rivolta ad ottenere che, nella provincia medesima, l'esercizio venatorio sia vietato dopo il 1° gennaio 1946, facendo soltanto eccezione: *a*) per la caccia ai colombacci e colombelle, da appostamenti fissi, preventivamente denunciati al detto Comitato, con l'obbligo di accedere agli appostamenti medesimi col fucile smontato; *b*) per la caccia agli acquatici, limitatamente ai laghi di Chiusi e di Montepulciano;

Ritenuto che tale voto è sostenuto dalla Sezione cacciatori di Siena, come si desume dalla nota 18 dicembre 1945, diretta da tale Sezione al detto Comitato e, per conoscenza, alla Federazione italiana della caccia, e che le considerazioni ampiamente motivate sulle quali si basa la richiesta in parola appaiono fondate;

Considerato che il rappresentante dell'Ente produttori selvaggina si è dichiarato concorde sulla richiesta anzidetta;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Decreta:

In provincia di Siena, successivamente al 1° gennaio 1946, è consentita soltanto:

1) la caccia ai colombacci e colombelle, da appostamenti fissi, preventivamente denunciati al Comitato provinciale della caccia, e con l'obbligo di accedere agli appostamenti fissi col fucile smontato, e limitatamente dal 24 febbraio al 31 marzo 1946;

2) la caccia agli acquatici, limitatamente ai laghi di Chiusi e di Montepulciano.

Ogni altra forma di esercizio venatorio è nella pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 21 agosto 1940, col quale la Società anonima italiana « Ferrovia e funicolare Vesuviana », con sede in Napoli, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del suo presidente avv. Eduardo Marino, che a norma del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, numero 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, riprende l'esercizio delle sue funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1945

(2348) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 25 aprile 1945, col quale la filiale di Roma dell'« Agenzia Carboni importazioni via mare » Società anonima italiana, con sede in Genova, è stata sottoposta a sindacato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 25 aprile 1945, col quale la filiale di Roma dell'Agenzia Carboni importazioni via mare, Società anonima italiana, con sede in Genova, è stata sottoposta a sindacato, a norma dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1160, perchè nella stessa erano stati denunciati interessi tedeschi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che da ulteriori accertamenti è risultato che nella società suindicata, non esistono interessi di sudditi tedeschi e che il capitale azionario della stessa appartiene alla Società Hugo Stinnes industries inc. di Maryland (Stati Uniti);

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 25 aprile 1945, col quale la filiale di Roma dell'« Agenzia Carboni importazioni via mare », Società anonima italiana, con sede in Genova, è stata sottoposta a sindacato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1945

(2349) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1945.

Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, tendente ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita umana;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Tar. 29 relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo sino al termine del periodo stesso.

Tar. 29-i relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte o di invalidità totale e permanente dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 21 dicembre 1945

(2355) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1945.

Disciplina dell'esercizio venatorio per l'anno 1946 nella provincia di Siena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1945, che stabilisce il calendario venatorio da osservarsi nel periodo successivo al 1° gennaio 1946;

Vista la richiesta del commissario straordinario del Comitato provinciale della caccia di Siena, rivolta ad ottenere che, nella provincia medesima, l'esercizio venatorio sia vietato dopo il 1° gennaio 1946, facendo soltanto eccezione: *a*) per la caccia ai colombacci e colombelle, da appostamenti fissi, preventivamente denunciati al detto Comitato, con l'obbligo di accedere agli appostamenti medesimi col fucile smontato; *b*) per la caccia agli acquatici, limitatamente ai laghi di Chiusi e di Montepulciano;

Ritenuto che tale voto è sostenuto dalla Sezione cacciatori di Siena, come si desume dalla nota 18 dicembre 1945, diretta da tale Sezione al detto Comitato e, per conoscenza, alla Federazione italiana della caccia, e che le considerazioni ampiamente motivate sulle quali si basa la richiesta in parola appaiono fondate;

Considerato che il rappresentante dell'Ente produttori selvaggina si è dichiarato concorde sulla richiesta anzidetta;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Decreta:

In provincia di Siena, successivamente al 1° gennaio 1946, è consentita soltanto:

1) la caccia ai colombacci e colombelle, da appostamenti fissi, preventivamente denunciati al Comitato provinciale della caccia, e con l'obbligo di accedere agli appostamenti fissi col fucile smontato, e limitatamente dal 24 febbraio al 31 marzo 1946;

2) la caccia agli acquatici, limitatamente ai laghi di Chiusi e di Montepulciano.

Ogni altra forma d'esercizio venatorio è, nella provincia anzidetta, vietata.

Roma, addì 29 dicembre 1945

(3) *Il Ministro*: GULLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046
0468

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Reiscrizioni nel ruolo dei revisori dei conti

Con decreti Ministeriali 29 dicembre 1945, sono stati reiscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti:

De Benedetti Giuseppe fu Graziadio, residente a Milano;

Segrè Aldo fu Giulio, residente a Milano.

(5)

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 24 dicembre 1945:

Reggiani Vittorio, notaio residente nel comune di Grotteria, distretto notarile di Locri, è traslocato nel comune di Camugnano, distretto notarile di Bologna;

Guzzardi Rocco, notaio residente nel comune di Mascali, distretto notarile di Catania, è traslocato nel comune di Aci Sant'Antonio, stesso distretto;

Stefani Riccardo, notaio residente nel comune di Camaiore, distretto notarile di Lucca, è traslocato nel comune di Barga, stesso distretto;

Mastrojanni Desiderato, notaio residente nel comune di Tripi, distretto notarile di Messina, è traslocato nel comune di Nicosia.

(6)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza

Con decreto Ministeriale in data 26 dicembre 1945, viene prorogata fino al 7 febbraio 1946 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza, affidata al commissario sig. Vincenzo Torrio.

(4)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanze del Prestito redimibile 5 % (1936)

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 18.

E' stato denunciato lo smarrimento delle due quietanze serie 5ª, n. 575313 e n. 575312, rilasciate il 1° luglio 1939 dalla Esattoria comunale di Gela, per il versamento della sesta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % 1936, dovuta rispettivamente dalla ditta Iacono Maria Luisa, maritata Navarra, iscritta all'art. 58 di ruolo del comune di Gela, e dalla ditta Navarra Maria Luisa fu Cesare, iscritta all'art. 107 di ruolo del medesimo comune, con delega al ritiro dei titoli definitivi del detto prestito a Navarra Carlo fu Cesare.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Caltanissetta le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 22 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1856)

Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro 4 % (1943)

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 20.

I signori Agneci Adriana fu Antonio e Billitteri Giuseppe fu Carlo, coniugi, hanno denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 243 D.P. n. 288, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti, in data 28 aprile 1943, in seguito alla presentazione del buono del Tesoro 4 % (1943) serie G, n. 353, di L. 10.000, intestato alla signora Agneci Adriana di Antonio, maritata Billitteri, con vincolo dotale, scadenza 15 febbraio 1943.

Ai termini dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi novanta giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, sarà pagato ai signori Agneci Adriana fu Antonio e Billitteri Giuseppe fu Carlo, il mandato corrispondente al predetto buono senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1854)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 31 dicembre 1945 - N. 273

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,969	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87d83	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	4[illegible]3,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	102,55
Id. 3,50 % 1902	95,60
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	100,425
Redimibile 3,50 % 1934	91,625
Id. 5 % 1936	99,95
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giug[illegible] 1948)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,375
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,375
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,825

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0465

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Reiscrizioni nel ruolo dei revisori dei conti

Con decreti Ministeriali 29 dicembre 1945, sono stati reiscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti:

De Benedetti Giuseppe fu Graziadio, residente a Milano;

Segre Aldo fu Giulio, residente a Milano.

(5)

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 24 dicembre 1945:

Reggiani Vittorio, notaio residente nel comune di Grotteria, distretto notarile di Locri, è traslocato nel comune di Camugnano, distretto notarile di Bologna;

Guzzardi Rocco, notaio residente nel comune di Mascali, distretto notarile di Catania, è traslocato nel comune di Aci Sant'Antonio, stesso distretto;

Stefani Riccardo, notaio residente nel comune di Camaiore, distretto notarile di Lucca, è traslocato nel comune di Barga, stesso distretto;

Mastrojanni Desiderato, notaio residente nel comune di Tripi, distretto notarile di Messina, è traslocato nel comune di Nicosia.

(6)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza

Con decreto Ministeriale in data 26 dicembre 1945, viene prorogata fino al 7 febbraio 1946 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza, affidata al commissario sig. Vincenzo Torrio.

(4)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanze del Prestito redimibile 5 % (1936)

Avviso n. 18.

(3ª *pubblicazione*)

E' stato denunciato lo smarrimento delle due quietanze serie 5ª, n. 575313 e n. 575312, rilasciate il 1° luglio 1939 dalla Esattoria comunale di Gela, per il versamento della sesta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % 1936, dovuta rispettivamente dalla ditta Iacono Maria Luisa, maritata Navarra, iscritta all'art. 58 di ruolo del comune di Gela, e dalla ditta Navarra Maria Luisa fu Cesare, iscritta all'art. 107 di ruolo del medesimo comune, con delega al ritiro dei titoli definitivi del detto prestito a Navarra Carlo fu Cesare.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Caserta le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 22 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1856)

Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro 4 % (1943)

Avviso n. 20.

(3ª *pubblicazione*)

I signori Agneci Adriana fu Antonio e Billitteri Giuseppe fu Carlo, coniugi, hanno denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 243 D.P. n. 288, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti, in data 28 aprile 1943, in seguito alla presentazione del buono del Tesoro 4 % (1943) serie G, n. 353, di L. 10.000, intestato alla signora Agneci Adriana di Antonio, maritata Billitteri, con vincolo dotale, scadenza 15 febbraio 1943.

Ai termini dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi novanta giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, sarà pagato ai signori Agneci Adriana fu Antonio e Billitteri Giuseppe fu Carlo, il mandato corrispondente al predetto buono senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1854)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 31 dicembre 1945 - N. 273

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87083	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906		102,55
Id. 3,50 % 1902		95,60
Id. 3 % lordo		89 —
Id. 5 % 1935		100,425
Redimibile 3,50 % 1934		91,625
Id. 5 % 1936		99,95
Obbligaz. Venezie 3,50 %		97,20
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	99,45
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	99,40
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	99,375
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	99,375
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	99,40
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	92,55
Id. 5 %	quinq. 1950 (3ª serie)	99,675
Id. 5 %	quinq. 1950 (4ª serie)	99,825

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0470

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 3 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 10

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 798.
Autorizzazione all'Arcivescovo di Bari ad accettare alcune donazioni in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale della Madonna di Pompei in Carbonara di Bari ed erezione della parrocchia della Madonna di Pompei nella chiesa del SS.mo Rosario in Carbonara di Bari. Pag. 10

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 799.
Soppressione della Fabbriceria della chiesa di Santa Maria Assunta, in Bargone di Salsomaggiore (Parma). Pag. 11

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 800.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Maria e Santa Marina, nel comune di Montefalcione (Avellino) . . . . . Pag. 11

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di L'Aquila . . . . . Pag. 11

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945.
Nomina di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Lecce . . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1945.
Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano «Vedetta fascista» di Vicenza. Pag. 12

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.
Costituzione degli Ispettorati regionali dell'alimentazione nell'Italia settentrionale . . . . . Pag. 12

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1945.
Convalida del provvedimento di licenziamento adottato dalla Società Regia azienda demaniale del Mar Piccolo nei confronti del dirigente della gestione sperimentale di ostricoltura nel canale di Leme . . . . . Pag. 12

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1945.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Alessandria ad aprire una agenzia di città nel sobborgo Spinetta Marengo (Alessandria) . . . . . Pag. 13

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1945.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo ad aprire una propria dipendenza in Carmignano sul Brenta (Padova) . . . . . Pag. 13

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1945.
Trasformazione in sindacato del sequestro della Società in nome collettivo «Fabbrica argenteria Clementi», con sede in Casalecchio di Reno, e nomina del sindacatore. Pag. 13

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1945.
Composizione del Collegio dei sindaci dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.) per l'esercizio 1945-1946 . Pag. 14

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1945.
Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie Pag. 14

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 3 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 200 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 10

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 788.

Autorizzazione all'Arcivescovo di Bari ad accettare alcune donazioni in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale della Madonna di Pompei in Carbonara di Bari ed erezione della parrocchia della Madonna di Pompei nella chiesa del SS.mo Rosario in Carbonara di Bari. Pag. 10

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 799.

Soppressione della Fabbriceria della chiesa di Santa Maria Assunta, in Bargone di Salsomaggiore (Parma). Pag. 11

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 800.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Maria e Santa Marina, nel comune di Montefalcione (Avellino) . . . . . Pag. 11

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di L'Aquila . . . . . Pag. 11

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945.

Nomina di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Lecce . . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1945.

Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano «Il solco fascista» di Reggio Emilia. Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1945.

Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano «Vedetta fascista» di Vicenza. Pag. 12

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.

Costituzione degli Ispettorati regionali dell'alimentazione nell'Italia settentrionale . . . . . Pag. 12

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1945.

Convalida del provvedimento di licenziamento adottato dalla Società Regia azienda demaniale del Mar Piccolo nei confronti del dirigente della gestione sperimentale di ostricoltura nel canale di Leme . . . . . Pag. 12

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Alessandria ad aprire una agenzia di città nel sobborgo Spinetta Marengo (Alessandria) . . . . . Pag. 13

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo ad aprire una propria dipendenza in Carmignano sul Brenta (Padova) . . . . . Pag. 13

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1945.

Trasformazione in sindacato del sequestro della Società in nome collettivo «Fabbrica argenteria Clementi», con sede in Casalecchio di Reno, e nomina del sindacatore. Pag. 13

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1945.

Composizione del Collegio dei sindaci dell'Azienda Liguiti Italiane (A.L.I.) per l'esercizio 1945-1946 . Pag. 14

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1945.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia . . . . . Pag. 14

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1945.

Tipi e caratteristiche dei saponi prodotti con materie prime non contingentate . . . . . Pag. 14

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 15
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 16

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Fidenter Aedificio » con sede in Roma . . . . . Pag. 17

Ministero dell'industria e del commercio: Ricostituzione della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali e sostituzione di un membro della Commissione stessa . . . . . Pag. 17

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 16 dal 16 al 31 agosto 1945 . . . . . Pag. 18

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Concorso per esame a tredici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe . . . . . Pag. 23

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 2 DEL 3 GENNAIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Sondrio.

(2141)

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1940, n. 2-P;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Nicolucci Lino fu Donato e di Savelli Maria, nato a Fossacesia (Chieti) il 10 settembre 1906, capo furiere di 1ª classe, matr. 8655;

Di Meo Roberto fu Giuseppe e di Infante Adele, nato a Pietravairano (Napoli) il 20 ottobre 1906, 2° capo segnalatore, matr. 35554;

Nuzzo Umberto fu Salvatore e di Surano Maria, nato a Maruggio (Lecce) il 2 giugno 1915, 2° capo furiere S., matricola 93467;

Donati Dino di Natale e di Magnolfi Emilia, nato a Firenze il 18 luglio 1916, 2° capo palombaro, matr. 35892;

Chiaconi Mario fu Umberto di De Pretis Natalina, nato a Montefino (Teramo) il 23 settembre 1921, sergente elettricista, matr. 72915;

Belarducci Augusto di Belarducci Maria, nato a Roma il 29 ottobre 1924, sottocapo furiere, matr. 368;

Romano Salvatore di Giuseppe e di Angelo Michela, nato a Paglianghi Enzo di Ernesto e di Dell'Arda Santa, nato a San Giorgio Piacentino (Piacenza) il 4 giugno 1920, sottocapo carpentiere, matr. 67;

Chiodi Germano di Vittorio e di Bellia Giovanna, nato a Vicenza l'11 ottobre 1923, sottocapo cannoniere artiere, matricola 65394;

Case Osvaldo fu Angelo e di Rondina Anna, nato a Luino (Varese) il 6 novembre 1924, furiere, matr. 120785;

Cavicchi Elio di Cavicchi Ernesta, nato a Genova il 26 febbraio 1921, marò, matr. 68067;

Persechino Mario di Almerindo e di Dinambro Giuseppa, nato a S. Apollinare (Frosinone) il 29 giugno 1924, allievo R.T., matr. 72339;

Nacci Francesco di Giovanni e di De Michele Anna nato a Bitonto (Bari) l'11 ottobre 1918, elettricista, matr. 80531;

Pera Augusto di Francesco e fu Favale Beatrice, nato a Palagianello (Taranto) il 15 settembre 1920, marò, matr. 2537. — (*Determinazione del 1° novembre 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1945.
Registro Marina n. 1, foglio n. 270.

(1888)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 798.

Autorizzazione all'Arcivescovo di Bari ad accettare alcune donazioni in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale della Madonna di Pompei in Carbonara di Bari ed erezione della parrocchia della Madonna di Pompei nella chiesa del SS.mo Rosario in Carbonara di Bari.

N. 798. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Arcivescovo di Bari viene autorizzato ad accettare le donazioni disposte dai germani Sisto di Carbonara di Bari e consistenti:

1) nella cessione gratuita della chiesa dedicata a Maria Santissima del Rosario, situata in Carbonara di Bari, descritta e valutata in L. 40.000 (quarantamila);

2) nella cessione gratuita di titoli del Debito pubblico 5 %, del capitale nominale di L. 70.000 (settantamila);

3) nella cessione gratuita dell'immobile situato in Carbonara di Bari, descritto e valutato in L. 2500 (duemilacinquecento), nonchè nella cessione gratuita di altri titoli del Debito pubblico 5 %, del capitale nominale di L. 11.500 (undicimilacinquecento).

Inoltre viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Bari, in data 5 marzo 1941, integrato da postilla 3 luglio 1945, con cui è stata eretta la parrocchia della Madonna di Pompei nella chiesa del SS.mo Rosario, in Carbonara di Bari.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 15
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 16

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Fidenter Aedifico » con sede in Roma . . . . . Pag. 17

Ministero dell'industria e del commercio: Ricostituzione della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali e sostituzione di un membro della Commissione stessa . . . . . Pag. 17

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 16 dal 16 al 31 agosto 1945 . . . . . Pag. 18

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Concorso per esame a tredici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe . . . . . Pag. 23

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 2 DEL 3 GENNAIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Sondrio.

(2141)

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1940, n. 2-P;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Nicolucci Lino fu Donato e di Savelli Maria, nato a Fossacesia (Chieti) il 10 settembre 1906, capo furiere di 1ª classe, matr. 8655;

Di Meo Roberto fu Giuseppe e di Infante Adele, nato a Pietravairano (Napoli) il 20 ottobre 1906, 2° capo segnalatore, matr. 35354;

Nuzzo Umberto fu Salvatore e di Surano Maria, nato a Maritima (Lecce) il 2 giugno 1915, 2° capo furiere S., matricola 93467;

Donati Dino di Natale e di Magnolfi Emilia, nato a Firenze il 18 luglio 1916, 2° capo palombaro, matr. 35862;

Chiaroni Mario fu Umberto di De Pretis Natalina, nato a Montefino (Teramo) il 23 settembre 1921, sergente elettricista, matr. 52915;

Belarducci Augusto di Belarducci Maria, nato a Roma il 29 ottobre 1924, sottocapo furiere, matr. 368;

Romano Salvatore di Giuseppe e di Angelo Michela, nato a Trapani il 13 dicembre 1919, sottocapo furiere S., matr. 85107;

Pelagna Giovanni di Luigi e di Marcaccini Paolina, nato a Livorno il 5 aprile 1922, sottocapo furiere, matr. 81720;

Pagliughi Enzo di Ernesto e di Dell'Arda Santa, nato a San Giorgio Piacentino (Piacenza) il 4 giugno 1926, sottocapo carpentiere, matr. 67;

Chiodi Germano di Vittorio e di Bella Giovanna, nato a Vicenza l'11 ottobre 1923, sottocapo cannoniere artiere, matricola 65394;

Case Osvaldo fu Angelo e di Bondina Anna, nato a Luino (Varese) il 6 novembre 1924, furiere, matr. 120785;

Cavicchi Elio di Cavicchi Ernesta, nato a Genova il 26 febbraio 1921, marò, matr. 68067;

Persechino Mario di Alberindo e di Dinambro Giuseppa, nato a S. Apollinare (Frosinone) il 29 giugno 1924, allievo R.T., matr. 72339;

Nacci Francesco di Giovanni e di De Michele Anna nato a Bitonto (Bari) l'11 ottobre 1918, elettricista, matr. 80531;

Pera Augusto di Francesco e fu Favale Beatrice, nato a Palagianello (Taranto) il 13 settembre 1920, marò, matr. 2537. — (*Determinazione del 1° novembre 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1945.
Registro Marina n. 1, foglio n. 270.

(1888)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 798.

Autorizzazione all'Arcivescovo di Bari ad accettare alcune donazioni in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale della Madonna di Pompei in Carbonara di Bari ed erezione della parrocchia della Madonna di Pompei nella chiesa del SS.mo Rosario in Carbonara di Bari.

N. 798. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Arcivescovo di Bari viene autorizzato ad accettare le donazioni disposte dai germani Sisto di Carbonara di Bari e consistenti:

1) nella cessione gratuita della chiesa dedicata a Maria Santissima del Rosario, situata in Carbonara di Bari, descritta e valutata in L. 40.000 (quarantamila);

2) nella cessione gratuita di titoli del Debito pubblico 5 %, del capitale nominale di L. 70.000 (settantamila);

3) nella cessione gratuita dell'immobile situato in Carbonara di Bari, descritto e valutato in L. 2500 (duemilacinquecento), nonchè nella cessione gratuita di altri titoli del Debito pubblico 5 %, del capitale nominale di L. 11.500 (undicimilacinquecento).

Inoltre viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Bari, in data 5 marzo 1941, integrato da postilla 3 luglio 1945, con cui è stata eretta la parrocchia della Madonna di Pompei nella chiesa del SS.mo Rosario, in Carbonara di Bari.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1945

0474
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 793.

Soppressione della Fabbriceria della chiesa di Santa Maria Assunta, in Bargone di Salsomaggiore (Parma).

N. 793. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della chiesa di Santa Maria Assunta, in Bargone di Salsomaggiore (Parma).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *dicembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 800.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Maria e Santa Marina, nel comune di Montefalcione (Avellino).

N. 800. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'Arcivescovo di Benevento in data 1° ottobre 1942 e 24 aprile 1945, con i quali è stata eretta la parrocchia del Sacro Cuore di Maria e Santa Marina, nel comune di Montefalcione (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *dicembre* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di L'Aquila.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di L'Aquila pel triennio 1944-46 i signori:

prof. dott. Stefanini Paride, medico chirurgo;
dott. Cerulli Ugo, medico chirurgo;
dott. Peschè Bruno, pediatra;
avv. Vacca Luigi, esperto in materia amministrativa;
dott. Piccioli Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945.

Nomina di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Lecce.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto in data 5 ottobre 1944, con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Lecce per il triennio 1944-46;
Considerato che il dott. Vallone Carlo, nominato col predetto decreto, ha rassegnato le dimissioni da tale incarico e che in sua sostituzione viene proposto il dott. Mascoli Luigi;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Lecce pel triennio 1944-46 il signor dott. Mascoli Luigi, medico chirurgo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1945.
Registro n. 10, *foglio n.* 211.

(2331)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1945.

Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « Il solco fascista » di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali e giornalistiche che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945, con il quale il dott. Alberto De Monte veniva nominato commissario per la temporanea gestione esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Il solco fascista » di Reggio Emilia già di proprietà dell'Ente stampa;
Considerato che il predetto commissario non ha esple-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 799.

Soppressione della Fabbriceria della chiesa di Santa Maria Assunta, in Bargone di Salsomaggiore (Parma).

N. 799. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della chiesa di Santa Maria Assunta, in Bargone di Salsomaggiore (Parma).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 800.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Maria e Santa Marina, nel comune di Montefalcione (Avellino).

N. 800. Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'Arcivescovo di Benevento in data 1° ottobre 1942 e 24 aprile 1945, con i quali è stata eretta la parrocchia del Sacro Cuore di Maria e Santa Marina, nel comune di Montefalcione (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di L'Aquila.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di L'Aquila pel triennio 1944-46 i signori:

prof. dott. Stefanini Paride, medico chirurgo;
dott. Cerulli Ugo, medico chirurgo;
dott. Peschi Bruno, pediatra;
avv. Vacca Luigi, esperto in materia amministrativa;
dott. Piccioli Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1945.
Registro n. 10, foglio n. 212.

(2332)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945.

Nomina di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Lecce.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto in data 5 ottobre 1944, con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Lecce per il triennio 1944-46;
Considerato che il dott. Vallone Carlo, nominato col predetto decreto, ha rassegnato le dimissioni da tale incarico e che in sua sostituzione viene proposto il dott. Mascoli Luigi;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Lecce pel triennio 1944-46 il signor dott. Mascoli Luigi, medico chirurgo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1945.
Registro n. 10, foglio n. 211.

(2331)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1945.

Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « Il solco fascista » di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali e giornalistiche che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945, con il quale il dott. Alberto De Monte veniva nominato commissario per la temporanea gestione esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Il solco fascista » di Reggio Emilia già di proprietà dell'Ente stampa;
Considerato che il predetto commissario non ha espletato a tutto oggi l'incarico conferitogli con il decreto di cui sopra e che occorre pertanto provvedere alla proroga dell'incarico stesso;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Il solco fascista » di Reggio Emilia, affidata al dott. Alberto De Monte, commissario della Società stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 1945, è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia.

Roma, addì 7 dicembre 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(2238)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1945.

Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « Vedetta fascista » di Vicenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali e giornalistiche che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945, con il quale il dott. Raimondo Tulli veniva nominato commissario per la temporanea gestione esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Vedetta fascista » di Vicenza, già di proprietà dell'Ente stampa;

Considerato che il predetto commissario non ha espletato a tutto oggi l'incarico conferitogli con il decreto di cui sopra e che occorre pertanto provvedere alla proroga dell'incarico stesso;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Vedetta fascista » di Vicenza, affidata al dott. Raimondo Tulli, commissario della Società stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 1945, è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Vicenza.

Roma, addì 7 dicembre 1945

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.

Costituzione degli Ispettorati regionali dell'alimentazione nell'Italia settentrionale.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, relativo alle attribuzioni del Ministero dell'alimentazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1945, relativo alla organizzazione dei servizi dell'alimentazione;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione in data 19 giugno 1945, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1945, relativo alla istituzione dei Commissariati regionali dell'alimentazione di Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari, Ancona e Firenze;

Visti i propri decreti in data 6 agosto 1945 e 31 agosto 1945, relativi rispettivamente all'istituzione del Commissariato regionale di Bologna ed alla modificazione della denominazione di Commissariati regionali dell'alimentazione in quella di Ispettorati regionali dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di stabilire, fin d'adesso, le sedi e le giurisdizioni degli Ispettorati regionali dell'alimentazione nelle provincie dell'Italia settentrionale in occasione della loro restituzione all'amministrazione del Governo italiano;

Decreta:

Articolo unico.

Le sedi e le giurisdizioni degli Ispettorati regionali dell'alimentazione nell'Italia settentrionale sono stabilite come appresso:

Ispettorato regionale dell'alimentazione di Torino, con giurisdizione in tutte le provincie del Piemonte;

Ispettorato regionale dell'alimentazione di Milano, con giurisdizione in tutte le provincie della Lombardia;

Ispettorato regionale dell'alimentazione di Genova, con giurisdizione in tutte le provincie della Liguria;

Ispettorato regionale dell'alimentazione di Venezia, con giurisdizione in tutte le provincie delle Venezie.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di restituzione delle provincie dell'Italia settentrionale al Governo italiano, o anteriormente a seguito di autorizzazione delle competenti autorità alleate.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1945

(1) *Il Ministro*: MOLÈ

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1945.

Convalida del provvedimento di licenziamento adottato dalla Società Regia azienda demaniale del Mar Piccolo nei confronti del dirigente della gestione sperimentale di ostricoltura nel canale di Leme.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Il solco fascista » di Reggio Emilia, affidata al dott. Alberto De Monte, commissario della Società stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 1945, è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia.

Roma, addì 7 dicembre 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(2258)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1945.

Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « Vedetta fascista » di Vicenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali e giornalistiche che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945, con il quale il dott. Raimondo Tulli veniva nominato commissario per la temporanea gestione esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Vedetta fascista » di Vicenza, già di proprietà dell'Ente stampa;

Considerato che il predetto commissario non ha espletato a tutto oggi l'incarico conferitogli con il decreto di cui sopra e che occorre pertanto provvedere alla proroga dell'incarico stesso;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Vedetta fascista » di Vicenza, affidata al dott. Raimondo Tulli, commissario della Società stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 1945, è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Vicenza.

Roma, addì 7 dicembre 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(2259)

DECRETO MINISTERIALE

Costituzione degli Ispettorati regionali dell'alimentazione nell'Italia settentrionale.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, relativo alle attribuzioni del Ministero dell'alimentazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1945, relativo alla organizzazione dei servizi dell'alimentazione;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione in data 19 giugno 1945, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1945, relativo alla istituzione dei Commissariati regionali dell'alimentazione di Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari, Ancona e Firenze;

Visti i propri decreti in data 6 agosto 1945 e 31 agosto 1945, relativi rispettivamente all'istituzione del Commissariato regionale di Bologna ed alla modificazione della denominazione di Commissariati regionali dell'alimentazione in quella di Ispettorati regionali dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di stabilire, fin d'adesso, le sedi e le giurisdizioni degli Ispettorati regionali dell'alimentazione nelle provincie dell'Italia settentrionale in occasione della loro restituzione all'amministrazione del Governo italiano;

Decreta:

Articolo unico.

Le sedi e le giurisdizioni degli Ispettorati regionali dell'alimentazione nell'Italia settentrionale sono stabilite come appresso:

Ispettorato regionale dell'alimentazione di Torino, con giurisdizione in tutte le provincie del Piemonte;

Ispettorato regionale dell'alimentazione di Milano, con giurisdizione in tutte le provincie della Lombardia;

Ispettorato regionale dell'alimentazione di Genova, con giurisdizione in tutte le provincie della Liguria;

Ispettorato regionale dell'alimentazione di Venezia, con giurisdizione in tutte le provincie delle Venezie.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di restituzione delle provincie dell'Italia settentrionale al Governo italiano, o anteriormente a seguito di autorizzazione delle competenti autorità alleate.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1945

Il Ministro: MOLÈ

(1)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1945.

Convalida del provvedimento di licenziamento adottato dalla Società Regia azienda demaniale del Mar Piccolo nei confronti del dirigente della gestione sperimentale di ostricoltura nel canale di Leme.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, col quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la ces-

0478
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178506

sazione dal servizio dei dipendenti degli enti sottoposti a vigilanza dello Stato;

Visto il successivo art. 3 col quale è stato disposto che i provvedimenti di cui al succitato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato dal Ministero competente;

Considerato che la Società Regia azienda demaniale del Mar Piccolo ha proceduto al licenziamento del dirigente della gestione sperimentale di ostricoltura nel canale del Leme, e che il licenziamento stesso fu determinato da apprezzamenti di esclusivo carattere aziendale, in quanto l'esercizio degli impianti di molluschicoltura nel cennato canale era venuto completamente a cessare a causa degli eventi bellici;

Ritenuto che l'attuale situazione non consente il ripristino e la riattivazione di tale gestione, e quindi la riassunzione in servizio del predetto dirigente;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato in ogni punto il provvedimento di licenziamento adottato, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla « Società Regia azienda demaniale del Mar Piccolo » nei confronti del dirigente della gestione sperimentale di ostricoltura nel canale di Leme.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2303)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Alessandria ad aprire una agenzia di città nel sobborgo Spinetta Marengo (Alessandria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città nel sobborgo Spinetta Marengo di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1945

Il Ministro: PERSICO

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo ad aprire una propria dipendenza in Carmignano sul Brenta (Padova).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, numero 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Carmignano sul Brenta (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1945

(2249) p. *Il Ministro*: PERSICO

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1945.

Trasformazione in sindacato del sequestro della Società in nome collettivo « Fabbrica argenteria Clementi », con sede in Casalecchio di Reno, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945, con il quale la « Fabbrica argenteria Clementi » è stata sottoposta a sequestro in applicazione della legge 17 luglio 1942, n. 1100, e nominato sequestratario il rag. Rivolta Giuseppe;

Vista la relazione del sequestratario dalla quale risulta che la esatta denominazione dell'azienda è la seguente: «Società in nome collettivo Fabbrica argenteria Clementi di Giovanni Mantel & C. con sede in Casalecchio di Reno »;

Ritenuto che dagli accertamenti eseguiti dal sequestratario è risultato che nell'azienda sono notevolmente prevalenti gli interessi del socio italiano, cosicchè si rende opportuno trasformare il sequestro in sindacato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

1. — E' revocato il decreto Ministeriale 14 agosto 1945, con cui la società in nome collettivo « Fabbrica argenteria Clementi », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

2. — La società in nome collettivo « Fabbrica argenteria Clementi di Giovanni Mantel & C. con sede in Casalecchio di Reno » è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Giuseppe Rivolta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1945

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il successivo art. 3 col quale è stato disposto che i provvedimenti di cui al succitato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato dal Ministero competente;

Considerato che la Società Regia azienda demaniale del Mar Piccolo ha proceduto al licenziamento del dirigente della gestione sperimentale di ostricoltura nel canale del Leme, e che il licenziamento stesso fu determinato da apprezzamenti di esclusivo carattere aziendale, in quanto l'esercizio degli impianti di molluschicoltura nel cennato canale era venuto completamente a cessare a causa degli eventi bellici;

Ritenuto che l'attuale situazione non consente il ripristino e la riattivazione di tale gestione, e quindi la riassunzione in servizio del predetto dirigente;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato in ogni punto il provvedimento di licenziamento adottato, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla « Società Regia azienda demaniale del Mar Piccolo » nei confronti del dirigente della gestione sperimentale di ostricoltura nel canale di Leme.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2303)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Alessandria ad aprire una agenzia di città nel sobborgo Spinetta Marengo (Alessandria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città nel sobborgo Spinetta Marengo di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(2250)

---

vigo ad aprire una propria dipendenza in Carmignano sul Brenta (Padova).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, numero 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Carmignano sul Brenta (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1945

(2249) p. *Il Ministro*: PERSICO

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1945.

Trasformazione in sindacato del sequestro della Società in nome collettivo « Fabbrica argenteria Clementi », con sede in Casalecchio di Reno, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945, con il quale la « Fabbrica argenteria Clementi » è stata sottoposta a sequestro in applicazione della legge 17 luglio 1942, n. 1100, e nominato sequestratario il rag. Rivolta Giuseppe;

Vista la relazione del sequestratario dalla quale risulta che la esatta denominazione dell'azienda è la seguente: «Società in nome collettivo Fabbrica argenteria Clementi di Giovanni Mantel & C. con sede in Casalecchio di Reno »;

Ritenuto che dagli accertamenti eseguiti dal sequestratario è risultato che nell'azienda sono notevolmente prevalenti gli interessi del socio italiano, cosicchè si rende opportuno trasformare il sequestro in sindacato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

1. — E' revocato il decreto Ministeriale 14 agosto 1945, con cui la società in nome collettivo « Fabbrica argenteria Clementi », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

2. — La società in nome collettivo « Fabbrica argenteria Clementi di Giovanni Manfel & C. con sede in Casalecchio di Reno » è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Giuseppe Rivolta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1945

(2248) *Il Ministro*: RICCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1945.

Composizione del Collegio dei sindaci dell'Azienda Liguiti Italiane (A.L.I.) per l'esercizio 1945-1946.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 della legge 2 aprile 1940, n. 257, riguardante l'istituzione dell'Azienda Liguiti Italiane (A.L.I.);

Viste le designazioni fatte dalla Corte dei conti e dal Ministero del tesoro;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Collegio dei sindaci dell'Azienda Liguiti Italiane (A.L.I.) per l'esercizio 1945-1946:

quali sindaci effettivi i signori:

dott. Torquato Ferrari, in rappresentanza della Corte dei conti;

dott. Antonino Catania, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Antonio Andreozzi, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

e quali sindaci supplenti i signori:

dott. Roberto Taraglio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

dott. Biagio Di Zenzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 30 novembre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(2302)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1945.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo medesimo specificato;

Visto il decreto 4 gennaio 1945, del Ministro per il tesoro, col quale il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca nazionale del lavoro, l'Istituto di San Paolo di Torino, la Banca commerciale italiana, il Credito italiano, il Banco di Roma, il Monte dei Paschi di Siena, la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, la Banca d'America e d'Italia, furono autorizzati a funzionare [illegible]

Ritenuta l'opportunità di estendere le suddette funzioni alle aziende bancarie di cui alle premesse, anche per l'anno 1946;

Decreta:

I seguenti Istituti:

Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banca nazionale del lavoro;
Istituto di San Paolo di Torino;
Banca commerciale italiana;
Credito italiano;
Banco di Roma;
Monte dei Paschi di Siena;
Banca popolare cooperativa anonima di Novara;
Banca d'America e d'Italia;

sono autorizzati a funzionare da agenzie della Banca d'Italia sotto il controllo della stessa, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1946, ai fini contemplati nel sopra menzionato decreto 8 dicembre 1934.

Roma, addì 22 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(2339)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1945.

Tipi e caratteristiche dei saponi prodotti con materie prime non contingentate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto l'articolo 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 19[illegible], n. 38, sulla disciplina delle materie grasse e della produzione dei saponi;

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1945, che approva il nuovo elenco delle materie prime e dei prodotti industriali non alimentari soggetti al vincolo del blocco;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita la produzione e la immissione al consumo dei saponi prodotti con materie prime non contingentate.

Art. 2.

I saponi prodotti ai sensi del precedente articolo debbono rientrare in uno dei tipi sottoelencati e debbono avere le caratteristiche per ciascuno di detti tipi appresso indicati:

a) sapone da bucato, con contenuto in acidi grassi non inferiore al 50%;

b) sapone da toletta, con contenuto in acidi grassi non inferiore al 50%;

c) sapone neutro per neonati, con contenuto in acidi grassi non inferiore al 75%;

d) sapone neutro medicinale, con contenuto in acidi grassi non inferiore al 50%;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1945.

Composizione del Collegio dei sindaci dell'Azienda Liguiti Italiane (A.L.I.) per l'esercizio 1945-1946.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 della legge 2 aprile 1940, n. 257, riguardante l'istituzione dell'Azienda Liguiti Italiane (A.L.I.);

Viste le designazioni fatte dalla Corte dei conti e dal Ministero del tesoro;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Collegio dei sindaci dell'Azienda Liguiti Italiane (A.L.I.) per l'esercizio 1945-1946:

quali sindaci effettivi i signori:

dott. Torquato Ferrari, in rappresentanza della Corte dei conti;

dott. Antonino Catania, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Antonio Andreozzi, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

e quali sindaci supplenti i signori:

dott. Roberto Taraglio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

dott. Biagio Di Zenzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 30 novembre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(2302)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1945.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo medesimo specificato;

Visto il decreto 4 gennaio 1945, del Ministro per il tesoro, col quale il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca nazionale del lavoro, l'Istituto di San Paolo di Torino, la Banca commerciale italiana, il Credito italiano, il Banco di Roma, il Monte dei Paschi di Siena, la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, la Banca d'America e d'Italia, furono autorizzati a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1945;

Ritenuta l'opportunità di estendere le suddette funzioni alle aziende bancarie di cui alle premesse, anche per l'anno 1946;

Decreta:

I seguenti Istituti:

Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banca nazionale del lavoro;
Istituto di San Paolo di Torino;
Banca commerciale italiana;
Credito italiano;
Banco di Roma;
Monte dei Paschi di Siena;
Banca popolare cooperativa anonima di Novara;
Banca d'America e d'Italia;

sono autorizzati a funzionare da agenzie della Banca d'Italia sotto il controllo della stessa, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1946, ai fini contemplati nel sopra menzionato decreto 8 dicembre 1934.

Roma, addì 22 dicembre 1945

Il Ministro: COMMO

(2339)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1945.

Tipi e caratteristiche dei saponi prodotti con materie prime non contingentate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto l'articolo 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1942, n. 38, sulla disciplina delle materie grasse e della produzione dei saponi;

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1945, che approva il nuovo elenco delle materie prime e dei prodotti industriali non alimentari soggetti al vincolo del blocco;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita la produzione e la immissione al consumo dei saponi prodotti con materie prime non contingentate.

Art. 2.

I saponi prodotti ai sensi del precedente articolo debbono rientrare in uno dei tipi sottoelencati e debbono avere le caratteristiche per ciascuno di detti tipi appresso indicati:

a) sapone da bucato, con contenuto in acidi grassi non inferiore al 50%;

b) sapone da toletta, con contenuto in acidi grassi non inferiore al 50%;

c) sapone neutro per neonati, con contenuto in acidi grassi non inferiore al 75%;

d) sapone neutro medicinale, con contenuto in acidi grassi non inferiore al 50%;

e) sapone liquido da toletta, con contenuto in acidi grassi non inferiore al 10%;

0482
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

f) crema da barba, con contenuto in acidi grassi non inferiore al 30%;

g) sapone solido per barba, con contenuto in acidi grassi non inferiore al 60%;

h) saponi industriali:

1) solidi in pani, con contenuto in acidi grassi non inferiore al 60%;

2) in polvere con contenuto in acidi grassi non inferiore al 78% in acidi grassi;

i) sapone in polvere, con contenuto in acidi grassi non inferiore al 10% e non superiore al 20%.

Art. 3.

I saponi da bucato dovranno essere messi in commercio in pezzature di grammi 200 oppure di grammi 400; quelli da toletta, neutri per neonati e neutri medicinali in pezzature di grammi 50 oppure di grammi 100 ciascuno.

Art. 4.

I minerali di carica consentiti nella fabbricazione dei saponi da bucato sono: silicati di sodio e di potassio, idrosilicati di alluminio, talco e bentonite.

E' tollerato un contenuto di colofonia non superiore al 25%.

Art. 5.

I saponi da toletta duri devono essere pilati e contenere oltre l'essenza, una carica solida che può essere costituita da amido, talco, caolino, bentonite, derivati cellulosici, carbonati e fosfati alcalini.

Art. 6.

I saponi neutri per neonati ed i saponi neutri medicinali devono essere pilati con reazione decisamente neutra.

E' consentita l'aggiunta di amido in misura non superiore al 5%, di lanolina o di altre sostanze di riconosciuta proprietà emolliente, nonchè l'aggiunta di lecitina, colesterina, vitamine ed essenze varie.

Art. 7.

I saponi da bucato, quelli da toletta, quelli neutri per neonati e quelli neutri medicinali, non potranno essere posti in commercio se non portano impresso su ogni pezzo, barra o blocco, un marchio contenente le indicazioni seguenti:

a) la ragione sociale od il nome e la sede della ditta produttrice;

b) il peso in grammi di ciascun pezzo;

c) il contenuto in acidi grassi;

d) la denominazione indicante la qualità del sapone secondo la nomenclatura di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

Per tutti gli altri tipi di sapone di cui è consentita

Art. 9.

Il sapone da bucato prodotto con materie prime di assegnazione dovrà avere le caratteristiche previste dal decreto Ministeriale 14 agosto 1945.

Art. 10.

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi degli articoli 9 e 10 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38.

Art. 11.

Sono abrogati il decreto Ministeriale 20 ottobre 1940 sulla produzione e vendita dei detersivi, il decreto Ministeriale 13 marzo 1944 sui tipi e caratteristiche dei saponi da bucato, il decreto Ministeriale 13 marzo 1944 sulla disciplina della produzione e della vendita dei saponi da toletta, dei saponi neutri per neonati, dei saponi neutri medicinali e dei detersivi, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i commercianti l'entrata in vigore del presente decreto è differita al 1° marzo 1946.

Roma, addì 22 dicembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(2340)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 dicembre 1945 - N. 272

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	4.3.50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	102,50
Id. 3,50 % 1902	95,60
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	100,675
Redimibile 3,50 % 1934	91,40
Id. 5 % 1936	100 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,325
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,25

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

f) crema da barba, con contenuto in acidi grassi non inferiore al 30%;

g) sapone solido per barba, con contenuto in acidi grassi non inferiore al 60%;

h) saponi industriali:

1) solidi in pani, con contenuto in acidi grassi non inferiore al 60%;

2) in polvere con contenuto in acidi grassi non inferiore al 78% in acidi grassi;

i) sapone in polvere, con contenuto in acidi grassi non inferiore al 10% e non superiore al 20%.

Art. 3.

I saponi da bucato dovranno essere messi in commercio in pezzature di grammi 200 oppure di grammi 400; quelli da toletta, neutri per neonati e neutri medicinali in pezzature di grammi 50 oppure di grammi 100 ciascuno.

Art. 4.

I minerali di carica consentiti nella fabbricazione dei saponi da bucato sono: silicati di sodio e di potassio, idrosilicati di alluminio, talco e bentonite.

E' tollerato un contenuto di colofenia non superiore al 25%.

Art. 5.

I saponi da toletta duri devono essere pilati e contenere oltre l'essenza, una carica solida che può essere costituita da amido, talco, caolino, bentonite, derivati cellulosici, carbonati e fosfati alcalini.

Art. 6.

I saponi neutri per neonati ed i saponi neutri medicinali devono essere pilati con reazione decisamente neutra.

E' consentita l'aggiunta di amido in mistura non superiore al 5%, di lanolina o di altre sostanze di riconosciuta proprietà emolliente, nonchè l'aggiunta di lecitina, colesterina, vitamine ed essenze varie.

Art. 7.

I saponi da bucato, quelli da toletta, quelli neutri per neonati e quelli neutri medicinali, non potranno essere posti in commercio se non portano impresso su ogni pezzo, barra o blocco, un marchio contenente le indicazioni seguenti:

a) la ragione sociale od il nome e la sede della ditta produttrice;

b) il peso in grammi di ciascun pezzo;

c) il contenuto in acidi grassi;

d) la denominazione indicante la qualità del sapone secondo la nomenclatura di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

Per tutti gli altri tipi di sapone di cui è consentita la fabbricazione, le indicazioni di cui all'articolo precedente dovranno essere poste sugli involucri, confezioni, ecc.

Art. 9.

Il sapone da bucato prodotto con materie prime di assegnazione dovrà avere le caratteristiche previste dal decreto Ministeriale 14 agosto 1945.

Art. 10.

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi degli articoli 9 e 10 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38.

Art. 11.

Sono abrogati il decreto Ministeriale 20 ottobre 1940 sulla produzione e vendita dei detersivi, il decreto Ministeriale 13 marzo 1944 sui tipi e caratteristiche dei saponi da bucato, il decreto Ministeriale 13 marzo 1944 sulla disciplina della produzione e della vendita dei saponi da toletta, dei saponi neutri per neonati, dei saponi neutri medicinali e dei detersivi, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i commercianti l'entrata in vigore del presente decreto è differita al 1° marzo 1946.

Roma, addì 22 dicembre 1945

Il Ministro: GIOSCHI

(2340)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 dicembre 1945 - N. 272

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	102,50
Id. 3,50 % 1902	95,60
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	100,675
Redimibile 3,50 % 1934	91,40
Id. 5 % 1936	100 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,325
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 4.

(1ª *pubblicazione*).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	41017	749 —	Bruno De Curtis Salvatore di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Trapani, con usufrutto a Gambina Francesca fu Nicolò, ved. di Salvatore *De Curtis*, dom. in *Mazzara* del Vallo.	Come contro, con usufrutto a Gambina Francesca fu Nicolo, ved. di Salvatore *Bruno De Curtis*, dom. a *Mazara* del Vallo.
Id.	113240	476 —	Rondelli *Corinna* di Luigi, nubile, dom. a Ventimiglia (Porto Maurizio).	Rondelli *Maria Giuseppina Antonietta Corinna* di Luigi, ecc., come contro.
Id.	355523	175 —	*Mammano* Vincenzo fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Capuana *Angela* di Filippo ved. *Mammano*, dom. a Castelbuono (Palermo), con usufrutto a Capuana *Angela* di Filippo ved. *Mammano* Salvatore, dom. a Castelbuono.	*Mammana* Vincenzo fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Capuana *Arcangela* di Filippo ved. *Mammana*, dom. a Castelbuono (Palermo), con usufrutto a Capuana *Arcangela* di Filippo ved. *Mammana* Salvatore, dom. a Castelbuono.
Cons. 3,50 % (1906)	111004	178,50	Guigas *Serafina* di Giovanni Giuseppe, minore sotto l'amministrazione del padre, dom. a Pragelato (Torino).	Guigas *Rosa Serafina* di Giovanni Giuseppe, minore ecc., come contro.
Id.	800834	70 —	Tamiatto *Bruna* di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino, con usufrutto a Revelchione Matilde fu Giuseppe.	Tamiatto *Lelia Bruna* di Pietro, ecc., come contro.
Id.	800836	70 —	Tamiatto *Bruno* di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Tamiatto *Giordano Bruno* di Pietro, ecc., come contro.
Id.	800837	70 —	Tamiatto *Nardo* di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Tamiatto *Leonardo* di Pietro, ecc., come contro.
Rend. 5%	20667	105 —	Steria *Emma* fu Giovanni, moglie di Lanfredi Francesco, dom. in Moglio di Alassio, vincolata.	Steria *Maria-Elisabetta-Emma* fu Giovanni, moglie di Lanfredi Francesco, dom. in Moglio di Alassio, vincolata.
P. R. 3,50 % (1934)	450588	143,50	Salsotto Ida di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Brescia, con usufrutto a Guemmi *Fedele* fu Giuseppe, dom. a Novara.	Come contro, con usufrutto a Guemmi *Serafino Fedele* fu Giuseppe, dom. a Novara.
Id.	450589	143,50	Guemmi Ippolita di *Fedele*, dom. a Novara, con usufrutto come sopra.	Guemmi Ippolita di *Serafino Fedele*, dom. a Novara, con usufrutto come sopra.
Id.	450590	143,50	Guemmi Dora di *Fedele*, moglie di Salsotto Carlo, dom. a Brescia, con usufrutto come sopra.	Guemmi Dora di *Serafino Fedele*, moglie di Salsotto Carlo, dom. a Brescia, con usufrutto come sopra.
Id.	505125	2.166,50	Celi *Giuseppina* fu Adriano, moglie di Ceccato Giuseppe, dom. a Roma, con usufrutto a Zolezzi Matilde Fortunata fu Benedetto, dom. a S. Remo (Imperia).	Celi *Amalia Giuseppa Benedetta Elena* fu Adriano, ecc., come contro.
Id.	505126	260,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	253341	490 —	Rocca *Italo* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Marsana Annita fu Antonio ved. Rocca, dom. a Genova.	Rocca *Giuseppe Italo* fu Antonio, ecc., come contro.
			Montanaro Martina fu Ignazio, nubile, dom.	Montanaro Martina fu Ignazio, nubile, dom. [illegible] con usufrutto a *De Giovanni Maria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 4.

(1ª *pubblicazione*).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	41017	749 —	Bruno De Curtis Salvatore di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Trapani, con usufrutto a Gambina Francesca fu Nicolò, ved. di Salvatore *De Curtis*, dom. in *Mazzara* del Vallo.	Come contro, con usufrutto a Gambina Francesca fu Nicolo, ved. di Salvatore *Bruno De Curtis*, dom. a *Mazara* del Vallo.
Id.	113240	476 —	Rondelli *Corinna* di Luigi, nubile, dom. a Ventimiglia (Porto Maurizio).	Rondelli *Maria Giuseppina Antonietta Corinna* di Luigi, ecc., come contro.
Id.	335523	175 —	*Mammano* Vincenzo fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Capuana *Angela* di Filippo ved. *Mammano*, dom. a Catelbuono (Palermo), con usufrutto a Capuana *Angela* di Filippo ved. *Mammano* Salvatore, dom. a Castelbuono.	*Mammana* Vincenzo fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Capuana *Arcangela* di Filippo ved. *Mammana*, dom. a Castelbuono (Palermo), con usufrutto a Capuana *Arcangela* di Filippo ved. *Mammana* Salvatore, dom. a Castelbuono.
Cons. 3,50 % (1906)	111004	178,50	Guigas *Serafina* di Giovanni Giuseppe, minore sotto l'amministrazione del padre, dom. a Pragelato (Torino).	Guigas *Rosa Serafina* di Giovanni Giuseppe, minore ecc., come contro.
Id.	800834	70 —	Tamiatto *Bruna* di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino, con usufrutto a Revelchione Matilde fu Giuseppe.	Tamiatto *Lelia Bruna* di Pietro, ecc., come contro.
Id.	800836	70 —	Tamiatto *Bruno* di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Tamiatto *Giordano Bruno* di Pietro, ecc., come contro.
Id.	800837	70 —	Tamiatto *Nardo* di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Tamiatto *Leonardo* di Pietro, ecc., come contro.
Rend. 5%	20667	105 —	Steria *Emma* fu Giovanni, moglie di Lanfredi Francesco, dom. in Moglio di Alassio, vincolata.	Steria *Maria-Elisabetta-Emma* fu Giovanni, moglie di Lanfredi Francesco, dom. in Moglio di Alassio, vincolata.
P. R. 3,50 % (1934)	450588	143,50	Salsotto Ida di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Brescia, con usufrutto a Guemmi *Fedele* fu Giuseppe, dom. a Novara.	Come contro, con usufrutto a Guemmi *Serafino Fedele* fu Giuseppe, dom. a Novara.
Id.	450589	143,50	Guemmi Ippolita di *Fedele*, dom. a Novara, con usufrutto come sopra.	Guemmi Ippolita di *Serafino Fedele*, dom. a Novara, con usufrutto come sopra.
Id.	450590	143,50	Guemmi Dora di *Fedele*, moglie di Salsotto Carlo, dom. a Brescia, con usufrutto come sopra.	Guemmi Dora di *Serafino Fedele*, moglie di Salsotto Carlo, dom. a Brescia, con usufrutto come sopra.
Id.	505125	2.166,50	Celi *Giuseppina* fu Adriano, moglie di Ceccato Giuseppe, dom. a Roma, con usufrutto a Zolezzi Matilde Fortunata fu Benedetto, dom. a S. Remo (Imperia).	Celi *Amalia Giuseppa Benedetta Elena* fu Adriano, ecc., come contro.
Id.	505126	266,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	253341	490 —	Rocca *Italo* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Marsana Annita fu Antonio ved. Rocca, dom. a Genova.	Rocca *Giuseppe Italo* fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	503359	437,50	Montanaro Martina fu Ignazio, nubile, dom. a Torino, con usufrutto a *De Giovanni Malvina* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. a Torino.	Montanaro Martina fu Ignazio, nubile, dom. a Torino, con usufrutto a *De Gioanni Maria Maddalena Margherita Malvina* fu Antonio, ecc., come contro.

0486

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	503560	437,50	Montanaro Cesarina fu Ignazio, nubile, dom. a Torino, con usufrutto a *De Giovanni Malvina* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. in Torino	Come contro, con usufrutto a *De Gioanni Maria Maddalena Margherita Malvina* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. a Torino.
Cons. 3,50 % (1906)	849785	35 —	Montanaro Martina fu Ignazio, nubile, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	849786	35 —	Montanaro Cesarina fu Ignazio, nubile, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	8533	35 —	*Panettiere* Bartolo di Giuseppe, dom. a Stromboli (Messina).	*Panettieri* Bartolo di Giuseppe, dom. a Stromboli (Messina).
Id.	10898	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	11249	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	6788	840 —	Scala *Annita*, nubile del vivente Giovanni Battista, dom. in Mereto, vincolata come dote militare della titolare per il di lei matrimonio con *Ierasson* Raffaele, capitano del Genio ecc.	Scala *Anna Teresa Agnese*, nubile, ecc., come contro, vincolata come dote militare della titolare per il di lei matrimonio con *Terasona* Raffaele, capitano del Genio, ecc.
P. R. 3,50 % (1934)	403018	126 —	Marcantoni Flavio fu Giuseppe, dom. a Pisa, con usufrutto a *Bencivenga Isabella* fu Alessandro, ved. Giammarioli, dom. a Roma.	Come contro, con usufrutto a *Bencivenga Barbaro Isabella* fu Alessandro, ved. Giammarioli, dom. a Roma.
Rend. 5%	113821	30 —	Giammarioli Rosa fu Michele, dom. a Pisa, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	792410	175 —	Martina Giovanni fu *Pietro*, dom. in Piossasco (Torino).	Martina Giovanni fu *Giovanni Pietro*, dom. in Piossasco (Torino).
Id.	794182	241,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	797419	245 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	804198	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	793429	175 —	Martina *Pietro* fu *Pietro*, dom. a Piossasco (Torino).	Martina *Giovanni Pietro* fu *Giovanni Pietro*, dom. a Piossasco (Torino).
Id.	796470	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	798233	350 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 dicembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(2269)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Fidenter Aedifico » con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 dicembre 1945, si nomina il rag. Amedeo

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Ricostituzione della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali e sostituzione di un membro della Commissione stessa.

Con decreto interministeriale 14 maggio 1945 è stato provveduto alla ricostituzione della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali e con decreto interministe-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	503560	437,50	Montanaro Cesarina fu Ignazio, nubile, dom. a Torino, con usufrutto a *De Giovanni Malvina* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. in Torino	Come contro, con usufrutto a *De Gioanni Maria Maddalena Margherita Malvina* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. a Torino.
Cons. 3,50 % (1906)	849785	35 —	Montanaro Martina fu Ignazio, nubile, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	849786	35 —	Montanaro Cesarina fu Ignazio, nubile, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	8533	35 —	*Panettiere* Bartolo di Giuseppe, dom. a Stromboli (Messina).	*Panettieri* Bartolo di Giuseppe, dom. a Stromboli (Messina).
Id.	10898	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	11249	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	6788	840 —	Scala *Annita*, nubile del vivente Giovanni Battista, dom. in Mereto, vincolata come dote militare della titolare per il di lei matrimonio con *Ierasson* Raffaele, capitano del Genio ecc.	Scala *Anna Teresa Agnese*, nubile, ecc., come contro, vincolata come dote militare della titolare per il di lei matrimonio con *Terasona* Raffaele, capitano del Genio, ecc.
P. R. 3,50 % (1934)	403018	126 —	Marcantoni Flavio fu Giuseppe, dom. a Pisa, con usufrutto a *Bencivenga Isabella* fu Alessandro, ved. Giammarioli, dom. a Roma.	Come contro, con usufrutto a *Bencivenga Barbaro Isabella* fu Alessandro, ved. Giammarioli, dom. a Roma.
Rend. 5%	113821	30 —	Giammarioli Rosa fu Michele, dom. a Pisa, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	792410	175 —	Martina Giovanni fu *Pietro*, dom. in Piossasco (Torino).	Martina Giovanni fu *Giovanni Pietro*, dom. in Piossasco (Torino).
Id.	794182	241,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	797419	245 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	804198	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	793429	175 —	Martina *Pietro* fu *Pietro*, dom. a Piossasco (Torino).	Martina *Giovanni Pietro* fu *Giovanni Pietro*, dom. a Piossasco (Torino).
Id.	796470	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	798233	350 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 dicembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(2269)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Fidenter Aedificio » con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 dicembre 1945, si nomina il rag. Amedeo Fracassi liquidatore della Società anonima cooperativa « Fidenter Aedificio », con sede in Roma, in sostituzione del dottor Vincenzo Marcolini.

(2326)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Ricostituzione della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali e sostituzione di un membro della Commissione stessa.

Con decreto interministeriale 14 maggio 1945 è stato provveduto alla ricostituzione della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali e con decreto interministeriale 30 ottobre 1945 si è provveduto alla nomina a membro sanitario effettivo della predetta Commissione, del dott. Alberto Marulli, in sostituzione del prof. Aristide Ranelletti.

(2360)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTO COMMISSARIATO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 16
dal 16 al 31 agosto 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Aosta	Pavone Canavese	B	—	1
Avellino	Aiello del Sabato	B	—	1
Id.	Montoro Inferiore	B	—	1
Bari	Altamura	B	—	1
Id.	Bitritto	B	—	1
Brindisi	Fasano	BO	—	1
Catanzaro	Curinga	O	—	1
Id.	Filadelfia	B	—	1
Chieti	Guardiagrele	BO	—	1
Cosenza	San Giovanni in Fiore	O	—	1
Foggia	Chieuti	O	—	1
Id.	Lucera	BE	—	1
Id.	Pietra Montecorvino	O	1	2
Id.	Roseto Valfortore	O	1	—
Id.	San Marco in Lamis	O	1	2
Id.	Sant'Agata di Puglia	Cap	—	2
Id.	Serracapriola	O	1	—
Id.	Serracaggiore	Cap	2	1
Id.	Volturino	Cap	—	1
Frosinone	Fumone	B	1	—
Id.	Sora	B	1	—
Id.	Alatri	B	1	—
Grosseto	Arcidosso	B	—	1
L'Aquila	L'Aquila	B	1	1
Id.	Pettorano sul Gizio	B	1	—
Latina	Priverno	B	—	1
Id.	Pontinia	B	—	1
Lecce	Salve	B	—	1
Id.	Lecce	B	—	1
Messina	Montalbano di Elicona	B	—	2
Napoli	Napoli	B	—	1
Nuoro	Irgoli	B	—	1
Id.	Orosei	O	—	1
Salerno	Giffoni Sei Casali	B	—	1
Id.	Ravello	B	2	—
Id.	Tramonti	B	—	1
Id.	Teggiano	B	—	1
Id.	Olevano sul Tusciano	B	—	1
Id.	Salerno	B	—	1
Terni	Allerona	BE	2	—
Torino	Borgaro	B	—	1
Id.	Mathi	B	—	1
Id.	Monastero	B	3	—
Id.	Pessinetto	B	3	—
Viterbo	Canepina	B	2	1
			23	39

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Afta epizootica				
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	B	1	2
Id.	Montegallo	B	—	8
Avellino	Ariano Irpino	B	9	—
Id.	Calitri	B	2	—
Id.	Mirabella Eclano	B	9	1
Id.	Salza Irpina	B	—	3
Id.	Zungoli	B	—	2
Bari	Canosa	O	1	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Molfetta	B	7	—
Id.	Noicattaro	O	1	—
Id.	Sunteramo	B	10	—
Campobasso	Petacciato	B	1	1
Id.	Castelmauro	B	1	11
Id.	San Pietro Avellino	B	1	1
Id.	Pescopennataro	B	6	1
Id.	Sant'Angelo del Pesco	B	19	2
Id.	San Martino in Pensilis	B	1	3
Id.	Montenero di Bisaccia	B	1	1
Id.	Fossalto	B	—	2
Id.	Gambatesa	B	5	—
Id.	Castelpetro	B	—	1
Id.	Sant'Elia a Pianisi	B	—	1
Id.	Casacalenda	B	—	15
Id.	Guardialfiera	B	—	7
Id.	Morrone del Sannio	B	2	—
Id.	Agnone	B	3	—
Id.	Cercemaggiore	B	—	1
Id.	Vinchiaturo	B	—	1
Catanzaro	Catanzaro	B	—	5
Id.	Cirò	BS	4	1
Id.	Orsoeoli	B	—	5
Id.	Davoli	B	—	1
Id.	Girifalco	B	2	—
Id.	Nicastro	B	—	1
Id.	Sambiase	B	—	2
Chieti	Archi	B	2	—
Id.	Altino	B	2	—
Id.	Civitella	B	7	—
Id.	Civitaluparella	B	5	1
Id.	Lama dei Peligni	B	6	—
Id.	Guardiagrele	B	—	2
Id.	Gissi	B	—	1
Id.	Palena	B	1	—
Id.	Monteneredomo	B	1	—
Id.	Orsogna	B	1	—
Id.	Palombaro	B	2	—
Id.	Roccascalegna	B	1	—
Id.	Ripateatino	B	1	—
Id.	Torricella Peligna	B	1	4
Cosenza	Acquappesa	B	4	—
Id.	Acri	B	16	5
Id.	Altomonte	BOS	6	—
Id.	Belsito	BOS	14	5
Id.	Bisignano	B	20	—
Id.	Buonvicino	B	1	3
Id.	Calopezzati	B	10	—
Id.	Caloveto	B	7	—
Id.	Campana	BO	7	8
Id.	Castrovillari	B	15	—
Id.	Crosia	B	8	—
Id.	Latfarico	B	—	1
Id.	Montalto Uffugo	B	10	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTO COMMISSARIATO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 16
dal 16 al 31 agosto 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Aosta	Pavone Canavese	B	—	1
Avellino	Aiello del Sabato	B	—	1
Id.	Montoro Inferiore	B	—	1
Bari	Altamura	B	—	1
Id.	Bitetto	B	—	1
Brindisi	Fasano	O	—	1
Catanzaro	Curinga	B	—	1
Id.	Filadelfia	O	—	1
Chieti	Guardiagrele	O	—	1
Cosenza	San Giovanni in Fiore	O	—	1
Foggia	Chieuti	O	—	1
Id.	Lucera	Cap	—	1
Id.	Pietra Montecorvino	Cap	1	2
Id.	Roseto Valfortore	O	—	—
Id.	San Marco in Lamis	O	1	2
Id.	Sant'Agata di Puglia	Cap	—	2
Id.	Serracapriola	O	1	—
Id.	Serramaggiore	Cap	2	1
Id.	Volturino	Cap	—	1
Frosinone	Fumone	B	1	—
Id.	Sora	B	1	—
Id.	Alatri	B	1	—
Grosseto	Arcidosso	B	—	1
L'Aquila	L'Aquila	B	1	1
Id.	Pettorano sul Gizio	B	1	—
Latina	Priverno	B	—	1
Id.	Pontinia	B	—	1
Lecce	Salve	B	—	1
Id.	Lecce	B	—	2
Messina	Montalbano di Elicona	B	—	1
Napoli	Napoli	B	—	1
Nuoro	Irgoli	O	—	1
Id.	Orosei	B	—	1
Salerno	Giffoni Sei Casali	B	2	—
Id.	Ravello	B	—	1
Id.	Tramonti	B	—	1
Id.	Teggiano	B	—	1
Id.	Olevano sul Tusciano	B	—	1
Id.	Salerno	BE	2	—
Terni	Allerona	B	—	1
Torino	Borgaro	B	—	1
Id.	Mathi	B	3	—
Id.	Monastero	B	3	—
Id.	Pessinetto	B	2	1
Viterbo	Canepina	B	23	39
Carbonchio sintomatico				
Campobasso	Bolano	B	—	1
			—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Afta epizootica				
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	B	1	2
Id.	Montegallo	B	—	8
Avellino	Ariano Irpino	B	9	—
Id.	Cairri	B	2	—
Id.	Mirabella Eclano	B	9	1
Id.	Salza Irpina	B	—	3
Id.	Zungoli	B	—	2
Bari	Canosa	O	1	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Molfetta	B	7	—
Id.	Noicattaro	O	1	—
Id.	Santeramo	B	10	—
Campobasso	Petacciato	B	1	1
Id.	Castelmauro	B	1	1
Id.	San Pietro Avellino	B	1	11
Id.	Pescopennataro	B	6	1
Id.	Sant'Angelo del Pesco	B	19	2
Id.	San Martino in Pensilis	B	1	3
Id.	Montenero di Bisaccia	B	1	1
Id.	Fossalto	B	—	2
Id.	Gambatesa	B	5	—
Id.	Cantalupo	B	—	1
Id.	Sant'Elia a Pianisi	B	—	1
Id.	Casacalenda	B	—	15
Id.	Guardialfiera	B	—	7
Id.	Morrone del Sannio	B	2	—
Id.	Agnone	B	3	—
Id.	Cercemaggiore	B	—	1
Id.	Vinchiaturo	B	—	1
Catanzaro	Catanzaro	BS	4	5
Id.	Cirò	B	—	1
Id.	Orticoli	B	—	5
Id.	Davoli	B	—	1
Id.	Girifalco	B	2	—
Id.	Nicastro	B	—	1
Id.	Sambiase	B	—	2
Chieti	Archi	B	2	—
Id.	Altino	B	2	—
Id.	Civitella	B	7	—
Id.	Civitalmparella	B	5	1
Id.	Lama dei Peligni	B	6	—
Id.	Guardiagrele	B	—	2
Id.	Gissi	B	—	1
Id.	Palena	B	1	—
Id.	Montenerodomo	B	1	—
Id.	Orsogna	B	1	—
Id.	Palombaro	B	2	—
Id.	Roccascalegna	B	1	—
Id.	Ripatentina	B	1	—
Id.	Torricella Peligna	B	1	4
Cosenza	Acquappesa	B	4	—
Id.	Acri	B	16	5
Id.	Altomonte	BOS	6	—
Id.	Belsito	BOS	14	5
Id.	Bisignano	B	20	—
Id.	Buonvicino	B	1	3
Id.	Calopezzati	B	10	—
Id.	Caloveto	B	7	—
Id.	Campana	BO	7	8
Id.	Castrovillari	B	15	—
Id.	Crosia	B	8	—
Id.	Lattarico	B	—	1
Id.	Montalto Uffugo	B	10	—
Id.	Oriolo	B	1	3
Id.	Papasidero	B	12	1
Id.	Pedace	B	5	—
Id.	Rende	B	8	—

0490

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Cosenza	Rogliano	B	3	—
Id.	Rose	BOS	19	—
Id.	San Demetrio Corone	B	18	—
Id.	San Giorgio Albanese	B	11	—
Id.	San Giovanni in Fiore	B	28	—
Id.	San Lorenzo Bellizzi	B	17	—
Id.	San Lorenzo del Vallo	B	6	—
Id.	San Pietro in Guarano	BO	10	—
Id.	San Vincenzo	B	12	—
Id.	Scalea	BO	13	—
Id.	Spezzano Sila	B	5	—
Id.	Tortora	B	—	3
Id.	Vaccarizzo Albanese	B	8	—
Id.	Verbicaro	B	—	5
Foggia	Volturara	B	1	—
Id.	Volturino	BOS	7	—
Frosinone	Alvito	B	—	4
Id.	Sora	B	2	2
Id.	Ceprano	B	2	—
Id.	Paliano	B	—	2
Id.	Trevi nel Lazio	B	—	5
Id.	Ceccano	B	—	32
L'Aquila	Avezzano	B	1	—
Id.	Capestrano	B	—	3
Id.	Carsoli	B	2	—
Id.	Capistrello	B	2	—
Id.	Cerchio	B	1	—
Id.	Civitella Roveto	OB	2	—
Id.	Collarmele	B	1	—
Id.	Fagnano Alto	B	1	—
Id.	Fossa	B	4	—
Id.	L'Aquila	B	3	1
Id.	Luco dei Marsi	B	1	—
Id.	Ovindoli	B	1	—
Id.	Pescina	B	2	—
Id.	Tagliacozzo	B	1	—
Id.	Tornimparte	B	1	—
Id.	Trasacco	B	2	—
Id.	Villavallelonga	B	1	—
Latina	Cisterna	B	—	2
Id.	Pontinia	B	3	—
Id.	Minturno	B	2	—
Matera	Bernalda	B	1	—
Id.	Matera	B	2	—
Id.	Pisticci	B	4	—
Id.	San Giorgio Lucano	B	1	—
Perugia	Cascia	BO	2	—
Id.	Foligno	B	6	—
Id.	Giano	BO	1	—
Id.	Guido Cattaneo	OS	1	—
Id.	Montelcone di Spoleto	O	1	1
Id.	Norcia	B	1	—
Id.	Sant'Anatolia di Narco	B	2	—
Id.	Spoleto	B	3	—
Id.	Todi	BS	6	—
Rieti	Rieti	B	7	6
Id.	Longone	B	1	—
Id.	Rivodutri	B	1	—
Id.	Rocca Sinibalda	B	2	—
Id.	Posta	B	1	—
Roma	Capena	B	3	—
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Licenza	BO	3	—
Id.	Manziana	B	6	—
Id.	Nerola	B	2	—
Id.	Roccagiovine	B	5	—
Id.	Percile	BO	10	—
Id.	Vallepietra	B	3	—
Id.	Velletri	B	2	—
Id.	Roma	B	3	3
Salerno	Buonabitacolo	B	1	—
Teramo	Montorio al Vomano	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Teramo	B	1	2
Terni	Ferentillo	BO	5	7
Id.	Otricoli	B	—	1
Id.	Terni	BS	11	1
Viterbo	Bieda	B	—	3
Id.	Tarquinia	B	—	4
Id.	Tuscania	B	—	1
Id.	Vetralla	B	—	1
			561	108
	Malrossino dei suini			
Alessandria	Alessandria	S	2	—
Id.	Boscomarengo	S	1	—
Id.	Camino	S	—	1
Ancona	Ancona	S	—	1
Id.	Barbara	S	—	4
Id.	Ostra Vetere	S	19	4
Id.	Osimo	S	3	—
Aosta	Verres	S	—	1
Id.	Borgofranco	S	—	1
Ascoli Piceno	Petritoli	S	3	—
Avellino	Lioni	S	—	3
Id.	San Martino Valle Caudina	S	5	1
Cosenza	Aprigliano	S	2	—
Id.	Castiglione Cosentino	S	—	2
Id.	Marano Marchesato	S	—	2
Id.	Marano Principato	S	—	3
Ferrara	Cento	S	—	3
Id.	Ferrara	S	—	5
Id.	Copparo	S	—	2
L'Aquila	Capestrano	S	2	—
Id.	Carsoli	S	3	—
Id.	Luco de' Marsi	S	3	—
Id.	Sulmona	S	2	—
Id.	Trasacco	S	2	—
Id.	Villavallelonga	S	3	—
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	Matera	S	1	—
Id.	San Mauro Forte	S	1	—
Id.	San Giorgio Lucano	S	1	—
Milano	Milano	S	—	1
Padova	Bagnoli di Sopra	S	1	—
Id.	Boara Pisani	S	—	1
Id.	Padova	S	2	—
Perugia	Perugia	S	2	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Cosenza	Rogliano	B	3	—
Id.	Rose	BOS	19	—
Id.	San Demetrio Corone	B	18	—
Id.	San Giorgio Albanese	B	11	—
Id.	San Giovanni in Fiore	B	28	1
Id.	San Lorenzo Bellizzi	B	17	—
Id.	San Lorenzo del Vallo	B	6	—
Id.	San Pietro in Guarano	BO	10	—
Id.	San Vincenzo	B	12	—
Id.	Scalea	BO	13	—
Id.	Spezzano Sila	B	5	—
Id.	Tortora	B	—	3
Id.	Vaccarizzo Albanese	B	8	—
Id.	Verbicaro	B	—	5
Foggia	Volturara	B	1	—
Id.	Volturino	BOS	1	—
Frosinone	Alvito	B	—	4
Id.	Sora	B	2	2
Id.	Cepranò	B	2	—
Id.	Paliano	B	—	2
Id.	Trevi nel Lazio	B	—	5
Id.	Ceccano	B	—	32
L'Aquila	Avezzano	B	1	—
Id.	Capestrano	B	—	3
Id.	Carsoli	B	2	—
Id.	Capistrello	B	2	—
Id.	Cerchio	B	1	—
Id.	Civitella Roveto	OB	2	—
Id.	Collarmele	B	1	—
Id.	Fagnano Alto	B	1	—
Id.	Fossa	B	4	—
Id.	L'Aquila	B	3	1
Id.	Luco dei Marsi	B	1	—
Id.	Ocre	B	1	—
Id.	Pescina	B	2	—
Id.	Tagliacozzo	B	1	—
Id.	Tornimparte	B	1	—
Id.	Trasacco	B	2	—
Id.	Villavallelonga	B	1	—
Latina	Cisterna	B	—	2
Id.	Pontinia	B	3	—
Id.	Minturno	B	2	—
Matera	Bernalda	B	1	—
Id.	Matera	B	2	—
Id.	Pisticci	B	4	—
Id.	San Giorgio Lucano	B	1	—
Perugia	Cascia	BO	2	—
Id.	Foligno	B	6	—
Id.	Giano	BO	1	—
Id.	Gualdo Cattaneo	OS	1	—
Id.	Monteleone di Spoleto	O	1	1
Id.	Norcia	B	1	—
Id.	Sant'Anatolia di Narco	B	2	—
Id.	Spoleto	B	3	—
Id.	Todi	BS	6	—
Rieti	Rieti	B	7	6
Id.	Longone	B	1	—
Id.	Rivodutri	B	1	—
Id.	Rocca Sinibalda	B	2	—
Id.	Posta	B	1	—
Id.	Borbona	B	1	—
Id.	Amatrice	B	2	—
Id.	Cittaducale	B	2	—
Roma	Campagnano di Roma	OB	8	—
Id.	Carpineto	B	1	—
Id.	Castel San Pietro	B	1	—
Roma	Capena	B	3	—
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Licenza	BO	3	—
Id.	Manziana	B	6	—
Id.	Nerola	B	2	—
Id.	Roccagiovine	B	5	—
Id.	Percile	BO	10	—
Id.	Vallepietra	B	3	—
Id.	Velletri	B	2	—
Id.	Roma	B	3	3
Salerno	Buonabitacolo	B	1	—
Teramo	Montorio al Vomano	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Teramo	B	1	2
Terni	Ferentillo	BO	5	7
Id.	Otricoli	B	—	1
Id.	Terni	BS	11	1
Viterbo	Bieda	B	—	3
Id.	Tarquinia	B	—	4
Id.	Tuscania	B	—	1
Id.	Vetralla	B	—	1
			561	168
	Malrossino dei suini			
Alessandria	Alessandria	S	2	—
Id.	Boscomarengo	S	1	—
Id.	Camino	S	—	1
Ancona	Ancona	S	—	1
Id.	Barbara	S	—	4
Id.	Ostra Vetera	S	19	4
Id.	Osimo	S	3	—
Aosta	Verres	S	—	1
Id.	Borgofranco	S	—	1
Ascoli Piceno	Petritoli	S	3	—
Avellino	Lioni	S	—	3
Id.	San Martino Valle Caudina	S	5	1
Cosenza	Aprigliano	S	2	—
Id.	Castiglione Cosentino	S	—	2
Id.	Marano Marchesato	S	—	2
Id.	Marano Principato	S	—	3
Ferrara	Cento	S	—	5
Id.	Ferrara	S	—	5
Id.	Copparo	S	—	2
L'Aquila	Capestrano	S	2	—
Id.	Carsoli	S	3	—
Id.	Luco de' Marsi	S	3	—
Id.	Sulmona	S	2	—
Id.	Trasacco	S	3	—
Id.	Villavallelonga	S	1	—
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	Matera	S	1	—
Id.	San Mauro Forte	S	1	—
Id.	San Giorgio Lucano	S	—	1
Milano	Milano	S	1	—
Padova	Bagnoli di Sopra	S	—	1
Id.	Boara Pisani	S	2	—
Id.	Padova	S	2	—
Perugia	Perugia	S	—	2
Rovigo	Adria	S	3	—
Id.	Ceneselli	S	—	3
Id.	Ceregnano	S	—	1
Id.	Trecenta	S	—	1
Id.	San Martino Venezze	S	—	1
Id.	Villadose	S	—	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Teramo	Teramo	S	—	2
Torino	Chivasso	S	—	1
Id.	Vinovo	S	2	—
Id.	Poirino	S	1	—
Id.	Torino	S	1	—
Id.	Ulzio	S	—	1
Treviso	Altivole	S	1	—
Id.	Asolo	S	1	—
Id.	Spresiano	S	1	—
Id.	Tarzo	S	—	1
Id.	Cison di Valmarino	S	—	6
Id.	Miane	S	—	6
Id.	Follina	S	—	14
Id.	Vittorio Veneto	S	—	1
Id.	Trevignano	S	—	1
Udine	Martignacco	S	2	2
Id.	Azzano Decimo	S	3	2
Id.	Tarvisio	S	2	—
Id.	Rivignano	S	2	—
Id.	Lestizza	S	1	—
Id.	Cividale	S	4	1
Id.	Spilimbergo	S	7	—
Id.	Fagagna	S	5	—
Id.	Fiume Veneto	S	1	—
Id.	San Pietro al Natisone	S	—	1
Id.	Codroipo	S	—	1
Id.	Fanna	S	—	2
Id.	Maniago	S	—	3
Varese	Busto Arsizio	S	—	7
Vercelli	Pralungo	S	—	1
Id.	Caresanablot	S	—	2
Id.	Trivero	S	—	4
Verona	Angiari	S	—	1
Id.	Casaleone	S	—	1
Id.	San Pietro di Morubio	S	—	1
Id.	Zevio	S	—	1
Vicenza	Dueville	S	—	2
Id.	Noventa Vicentina	S	—	1
Id.	Orgiano	S	—	1
Id.	Poiana Maggiore	S	—	1
			97	115
Peste e setticimia dei suini				
Alessandria	Casale Monferrato	S	1	1
Id.	Giarole	S	1	—
Ancona	Senigallia	S	2	1
Id.	Osimo	S	2	—
Aosta	Strambino Romano	S	—	1
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	1	—
Id.	Castel di Lama	S	1	—
Id.	Montalto delle Marche	S	2	1
Id.	Montegranaro	S	3	—
Id.	Monte Vidon Combatte	S	1	—
Id.	Petritoli	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	3	—
Arezzo	Bibbiena	S	1	—
Id.	Bucine	S	2	1
Id.	Cortona	S	—	3
Id.	Castiglion Fiorentino	S	1	—
Id.	Pieve Santo Stefano	S	2	—
Id.	Arezzo	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticimia dei suini*				
Avellino	Sant'Angelo all'Esca	S	1	—
Campobasso	Boiano	S	41	8
Id.	Fossalto	S	3	—
Id.	Agnone	S	12	1
Id.	Pietrabbondante	S	—	3
Id.	Provvidenti	S	—	1
Id.	Casacalenda	S	3	5
Id.	Vinchiaturo	S	—	1
Chieti	Gissi	S	3	1
Id.	Guilmi	S	—	3
Id.	Miglianico	S	—	1
Id.	Montazzoli	S	2	7
Id.	Roccaspinalveti	S	20	2
Id.	Schiavi	S	6	—
Id.	Vasto	S	4	—
Cosenza	Albidona	S	7	—
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	5	—
Ferrara	Ferrara	S	—	6
Id.	Portomaggiore	S	—	2
Id.	Bondeno	S	—	1
Id.	Cento	S	—	1
Firenze	Figline Valdarno	S	—	1
Foggia	Volturino	S	1	—
Frosinone	Pontecorvo	S	5	5
Id.	Cassino	S	4	10
L'Aquila	L'Aquila	S	2	7
Id.	Fossa	S	1	—
Id.	S. Demetrio ne' Vestini	S	1	—
Id.	Sulmona	S	1	—
Id.	Trasacco	S	3	—
Milano	Bernate Ticino	S	—	1
Napoli	Ottaviano	S	—	1
Id.	Somma Vesuviana	S	—	4
Nuoro	Sarule	S	—	1
Id.	Bitti	S	—	1
Id.	Gavoi	S	—	3
Padova	Bovolenta	S	1	—
Id.	Piacenza d'Adige	S	2	—
Perugia	Panicale	S	2	—
Id.	Passignano	S	—	1
Id.	Perugia	S	7	18
Id.	Piegaro	S	—	2
Id.	Todi	S	—	3
Id.	Umbertide	S	—	3
Pesaro Urbino	Montelabate	S	—	4
Piacenza	Fiorenzuola	S	1	—
Pistoia	Massa e Cozzile	S	—	1
Id.	Buggiano	S	—	1
Ravenna	Alfonsine	S	—	6
Rieti	Rieti	S	4	3
Id.	Antrodoco	S	—	4
Id.	Poggio Bustone	S	—	3
Id.	Castel Sant'Angelo	S	—	3
Rovigo	Adria	S	1	1
Id.	Bosaro	S	30	—
Id.	Crespino	S	—	1
Id.	Guarda Veneta	S	11	—
Id.	Polesella	S	450	—
Id.	Rovigo	S	—	2
Salerno	Cava dei Tirreni	S	—	6
Id.	Angri	S	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785066

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Teramo	Teramo	S	—	2
Torino	Chivasso	S	—	1
Id.	Vinovo	S	12	—
Id.	Poirino	S	1	—
Id.	Torino	S	—	1
Id.	Ulzio	S	1	—
Treviso	Altivole	S	1	—
Id.	Asolo	S	1	—
Id.	Spresiano	S	—	1
Id.	Tarzo	S	—	6
Id.	Cison di Valmarino	S	—	6
Id.	Miane	S	—	14
Id.	Follina	S	—	1
Id.	Vittorio Veneto	S	—	1
Id.	Trevignano	S	2	2
Udine	Martignacco	S	3	2
Id.	Azzano Decimo	S	2	—
Id.	Tarvisio	S	2	—
Id.	Rivignano	S	1	—
Id.	Lestizza	S	4	1
Id.	Cividale	S	7	—
Id.	Spilimbergo	S	5	—
Id.	Fagagna	S	1	—
Id.	Fiume Veneto	S	—	1
Id.	San Pietro al Natisone	S	—	1
Id.	Codroipo	S	—	2
Id.	Fanna	S	—	3
Id.	Maniago	S	—	7
Id.	Eusto Arsizio	S	—	1
Varese	Pralungo	S	—	2
Vercelli	Caresanablot	S	—	4
Id.	Trivero	S	—	1
Id.	Angiari	S	—	1
Verona	Casaleone	S	—	1
Id.	San Pietro di Morubio	S	—	1
Id.	Zevio	S	—	2
Id.	Dueville	S	—	1
Vicenza	Noventa Vicentina	S	—	1
Id.	Orgiano	S	—	1
Id.	Poiana Maggiore	S	—	1
			97	115
Peste e setticimia dei suini				
Alessandria	Casale Monferrato	S	1	1
Id.	Giarole	S	1	—
Ancona	Sendgallia	S	2	1
Id.	Osimo	S	—	1
Aosta	Strambino Romano	S	1	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	1	—
Id.	Castel di Lama	S	2	1
Id.	Montalto delle Marche	S	3	—
Id.	Montegranaro	S	1	—
Id.	Monte Vidon Combatte	S	1	—
Id.	Petritoli	S	3	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Arezzo	Bibbiena	S	2	1
Id.	Bucine	S	—	3
Id.	Cortona	S	1	—
Id.	Castiglion Fiorentino	S	2	—
Id.	Pieve Santo Stefano	S	1	—
Id.	Arezzo	S	10	7
Avellino	Altavilla Irpina	S	—	3
Id.	Gesualdo	S	2	—
Id.	Salza Irpina	S	21	1
Id.	San Martino Valle Caudina	S		

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticimia dei suini*				
Avellino	Sant'Angelo all'Esca	S	1	—
Campobasso	Bolano	S	41	8
Id.	Fossalto	S	3	—
Id.	Agnone	S	12	1
Id.	Pietrabbondante	S	—	3
Id.	Provvidenti	S	—	1
Id.	Casacalenda	S	3	—
Id.	Vinchiaturo	S	—	5
Id.	Gissi	S	3	1
Chieti	Guilmi	S	—	1
Id.	Miglianico	S	—	3
Id.	Montazzoli	S	2	1
Id.	Roccaspinalveti	S	20	7
Id.	Schiavi	S	6	2
Id.	Vasto	S	4	—
Id.	Albidona	S	7	—
Cosenza	San Lorenzo Bellizzi	S	5	—
Id.	Ferrara	S	—	6
Ferrara	Portomaggiore	S	—	2
Id.	Bondeno	S	—	1
Id.	Cento	S	—	1
Id.	Figline Valdarno	S	—	1
Firenze	Volturino	S	1	—
Foggia	Pontecorvo	S	5	5
Frosinone	Cassino	S	4	10
Id.	L'Aquila	S	2	1
L'Aquila	Fossa	S	1	—
Id.	S. Demetrio ne' Vestini	S	1	—
Id.	Sulmona	S	1	—
Id.	Trasacco	S	3	—
Id.	Pernate Ticino	S	—	1
Milano	Ottaviano	S	—	1
Napoli	Somma Vesuviana	S	—	4
Id.	Sarule	S	—	1
Nuoro	Bitti	S	—	1
Id.	Gavoi	S	1	3
Id.	Bovolenta	S	—	—
Padova	Piacenza d'Adige	S	2	—
Id.	Panicale	S	—	1
Perugia	Passignano	S	7	18
Id.	Perugia	S	—	2
Id.	Piegaro	S	—	3
Id.	Todi	S	—	3
Id.	Umbertide	S	—	4
Pesaro Urbino	Montelabate	S	1	—
Piacenza	Fiorenzuola	S	—	1
Pistoia	Massa e Cozzile	S	—	1
Id.	Buggiano	S	—	6
Ravenna	Alfonsine	S	4	3
Rieti	Rieti	S	—	4
Id.	Antrodoco	S	—	3
Id.	Poggio Bustone	S	—	3
Id.	Castel Sant'Angelo	S	—	1
Rovigo	Adria	S	1	—
Id.	Rosaro	S	30	1
Id.	Crespino	S	—	—
Id.	Guarda Veneta	S	11	—
Id.	Polesella	S	450	2
Id.	Rovigo	S	—	6
Salerno	Cava dei Tirreni	S	—	1
Id.	Angri	S	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	S	1	—
Siena	Torrita di Siena	S	5	—
Id.	Montepulciano	S	1	—
Id.	Buonconvento	S	1	—
Torino	Moncalieri	S		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticimia dei suini*				
Treviso	Gorgo al Monticano	S	1	—
Udine	Casarsa	S	1	—
Varese	Caronno	S	1	—
Id.	Busto Arsizio	S	—	1
Vercelli	Tronzano	S	—	3
Id.	Santhià	S	—	1
Id.	Palazzolo Vercellese	S	—	2
Id.	Andorno Micca	S	—	2
Id.	S. Germano Vercellese	S	—	6
Vicenza	Lonigo	S	—	2
Id.	Noventa Vicentina	S	—	1
Id.	Peiana Maggiore	S	—	1
Id.	Monteviale	S	—	2
			734	189
Farcino criptococcico				
Bari	Canosa di Puglia	E	1	—
Id.	Sannicandro di Bari	E	1	—
Brindisi	Francavilla Fontana	E	2	—
Id.	Oria	E	1	—
Id.	Ostuni	E	1	—
Caltanissetta	Marianopoli	E	1	—
Id.	Butera	E	—	1
Id.	Vallelunga	E	1	—
Campobasso	Vinchiaturo	E	—	1
Catania	Catania	E	5	—
Id.	Misterbianco	E	2	—
L'Aquila	Scoppito	E	4	—
Lecce	Lizzanello	E	1	—
Napoli	Napoli	E	4	2
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Salerno	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	2	—
Id.	Siracusa	E	2	—
Trapani	Marsala	E	1	—
Id.	Camporeale	E	2	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Partanna	E	1	—
Udine	S. Vito al Tagliamento	E	1	—
Verona	Cerea	E	—	1
Id.	Legnago	E	—	1
			35	8
Rabbia				
Arezzo	Sansepolcro	Can	—	1
Ascoli Piceno	Acquasanta	Can	—	1
Id.	S. Benedetto del Tronto	Can	—	1
Caltanissetta	Serradifalco	Can	—	2
Catania	Catania	Can	—	1
Firenze	Castelfiorentino	Can	—	1
Foggia	Orsara di Puglia	Can	—	1
Id.	Pietramontecorvino	Can	—	1
Id.	San Severo	Can	1	1
Frosinone	Fiuggi	Can	—	1
Perugia	Perugia	Can	—	1
Pesaro Urbino	Urbania	B	—	1
Ravenna	Cervia	Can	—	1
Roma	Roma	Fel	5	—
Salerno	Angri	Can	1	1
			7	16

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Rogna*				
Cosenza	Belsito	O	3	—
Foggia	San Severo	O	1	—
Grosseto	Campagnatico	O	1	—
Id.	Castellazzara	O	50	—
Id.	Cinigiano	O	16	—
Id.	Grosseto	O	3	—
Id.	Pitigliano	O	1	—
Id.	Sorano	O	111	—
L'Aquila	Barete	O	1	—
Id.	Cagnano Amiterno	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Carupelle	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	1	—
Id.	Cocullo	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Ortona dei Marsi	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Pescocostanzo	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—
Id.	S. Stefano di Sessanio	O	1	—
Id.	Secinaro	O	1	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Tricarico	O	1	—
Id.	Stigliano	O	1	—
Perugia	Foligno	O	1	—
Id.	Nocera	O	1	—
Id.	Spoleto	O	1	—
Reggio Calabria	Roccella Jonica	O	2	—
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	2	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Campagnano di Roma	O	8	—
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Carpineto Romano	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	5	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	13	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Vicovaro	O	4	—
Id.	Roma	O	13	—
Treviso	Paese	S	1	—
Udine	Pasiano	E	1	—
Id.	Tarvisio	O	1	—
Id.	S. Vito al Tagliamento	O	1	—
			295	2
Agalassia contagiosa delle pecore e capre				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticimia dei suini*				
Treviso	Gorgo al Monticano	S	1	—
Udine	Casarsa	S	1	—
Varese	Caronno	S	1	—
Id.	Busto Arsizio	S	—	1
Vercelli	Tronzano	S	—	3
Id.	Santhià	S	—	1
Id.	Palazzolo Vercellese	S	—	2
Id.	Andorno Micca	S	—	2
Id.	S. Germano Vercellese	S	—	6
Vicenza	Lonigo	S	—	2
Id.	Noventa Vicentina	S	—	1
Id.	Pelana Maggiore	S	—	1
Id.	Monteviale	S	—	2
			734	189
Farcino criptococcico				
Bari	Canosa di Puglia	E	1	—
Id.	Sannicandro di Bari	E	1	—
Brindisi	Francavilla Fontana	E	2	—
Id.	Oria	E	1	—
Id.	Ostuni	E	1	—
Caltanissetta	Marianopoli	E	1	—
Id.	Butera	E	—	1
Id.	Vallelunga	E	1	—
Campobasso	Vinchiaturo	E	—	1
Catania	Catania	E	5	—
Id.	Misterbianco	E	2	—
L'Aquila	Scoppito	E	4	—
Lecce	Lizzanello	E	1	—
Napoli	Napoli	E	4	2
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Salerno	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	2	—
Id.	Siracusa	E	2	—
Trapani	Marsala	E	1	—
Id.	Camporeale	E	2	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Partanna	E	1	—
Udine	S. Vito al Tagliamento	E	1	—
Verona	Cerea	E	—	1
Id.	Legnago	E	—	1
			35	8
Rabbia				
Arezzo	Sansepolcro	Can	—	1
Ascoli Piceno	Acquasanta	Can	—	1
Id.	S. Benedetto del Tronto	Can	—	1
Caltanissetta	Serradifalco	Can	—	2
Catania	Catania	Can	—	1
Firenze	Casielfiorentino	Can	—	1
Foggia	Orsara di Puglia	Can	—	1
Id.	Pietramontecorvino	Can	—	1
Id.	San Severo	Can	1	1
Frosinone	Fiuggi	Can	—	1
Perugia	Perugia	Can	—	1
Pesaro Urbino	Urbania	B	—	1
Ravenna	Cervia	Can	—	1
Roma	Roma	Fel	5	—
Salerno	Angri	Can	1	1
			7	15
Rogna				
Ancona	Fabriano	O	7	—
Aosta	Montalto Dora	E	—	1
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	O	1	—
Bari	Gravina di Puglia	O	4	—
Campobasso	Sant'Elia a Pianisi	O	2	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Rogna*				
Cosenza	Belsito	O	3	—
Foggia	San Severo	O	1	—
Grosseto	Campagnatico	O	1	—
Id.	Castellazzara	O	50	—
Id.	Cinigiano	O	16	—
Id.	Grosseto	O	3	—
Id.	Pitigliano	O	1	—
Id.	Sorano	O	111	—
L'Aquila	Barete	O	1	—
Id.	Cagnano Amiterno	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Carupelle	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	1	—
Id.	Cocullo	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Ortona dei Marsi	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Pescocostanzo	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—
Id.	S. Stefano di Sessanio	O	1	—
Id.	Secinaro	O	1	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Tricarico	O	1	—
Id.	Stigliano	O	1	—
Perugia	Foligno	O	1	—
Id.	Nocera	O	1	—
Id.	Spoleto	O	1	—
Reggio Calabria	Roccella Jonica	O	2	—
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	2	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Campagnano di Roma	O	8	—
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Carpineto Romano	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	5	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	13	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Vicovaro	O	4	—
Id.	Roma	O	13	—
Treviso	Paese	S	1	—
Udine	Pasiano	E	1	—
Id.	Tarvisio	O	1	—
Id.	S. Vito al Tagliamento	O	1	—
			295	2
Agalassia contagiosa delle pecore e capre				
Matera	Montalbano Jonico	S	1	—
Roma	Carpineto Romano	O	1	—
Id.	Frascati	O	1	—
Id.	Palombara Sabina	O	1	—
			4	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Aborto epizootico				
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Firenze	Gambassi	B	5	—
Forlì	Cesena	B	1	2
Id.	Forlì	B	1	2
Lucca	Vagli di Sotto	B	1	—
Rovigo	Contarina	B	1	—
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Cervignano del Friuli	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	4	—
Id.	Monteregale Cellina	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	—
Vercelli	Bianzè	B	—	4
			23	8
Vaiuolo ovino				
Brindisi	Fasano	O	3	—
Id.	Francavilla Fontana	O	6	—
Id.	Oria	O	—	1
Id.	Ostuni	O	5	1
Lecce	Carmiano	O	1	—
Udine	San Giorgio di Nogaro	O	—	1
			15	3
Morbo coitale maligno				
Ferrara	Codigoro	E	—	2
Id.	Ferrara	E	1	1
Padova	Campodarsiero	E	—	1
Id.	Conselve	E	—	1
Treviso	Treviso	E	2	—
Id.	Vedelago	E	1	9
Id.	Trevignano	E	—	1
Id.	Montebelluna	E	—	3
Udine	Udine	E	1	—
Id.	S. Vito al Tagliamento	E	1	—
Verona	Sorgà	E	1	1
			7	19
Setticimia emorragica				
Sassari	Ittiri	S	—	1
			—	1
Barbone bufalino				
Salerno		Buf	1	—
Id.	Pontecagnano	Buf	1	—
			2	—
Colera dei polli				
Reggio Calabria	Roccella Jonica	P	4	3
Rovigo	Canaselli	P	1	—
			5	3
Peste aviaria				
Ascoli Piceno	Falerone	P	1	—
Id.	Folignano	P	—	1
Id.	Roccafluviona	P	—	3
Id.	Venarotta	P	—	2
Firenze	Firenze	P	—	3
Foggia	Deliceto	P	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste aviaria*				
Pesaro Urbino	Pesaro	P	—	4
Terni	Amelia	P	—	3
			2	30
Laringo trachelite infettiva dei polli				
Alessandria	Casale Monferrato	P	4	—
Id.	Castellazzo Bormida	P	1	—
Id.	Tortona	P	1	—
Ancona	Ancona	P	3	2
Id.	Ostra Vetere	P	1	—
Avellino	Conza Campania	P	11	—
Caltanissetta	Acquaviva Platani	P	—	60
Id.	Marianopoli	P	—	50
Id.	Mussomeli	P	10	35
Id.	Villalba	P	—	50
Catania	Bronte	P	1	—
Chieti	Palmoli	P	1	—
Forlì	Bagno di Romagna	P	2	—
Id.	Mondaino	P	—	2
L'Aquila	L'Aquila	P	2	—
Id.	Sulmona	P	1	—
Ravenna	Alfonsine	P	—	3
Salerno	Salerno	P	2	—
Id.	Pontecagnano	P	1	—
Siracusa	Buscemi	P	1	—
Id.	Carlentini	P	1	—
Id.	Palazzolo Acreide	P	1	—
Treviso	Treviso	P	1	1
			45	203

RIEPILOGO
dal 16 al 31 agosto 1945 - N. 16

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero dei comuni infettati	Numero delle stalle infette	Numero dei capi infettati
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	20	46	62
2	Carbonchio sintomatico	1	1	1
3	Afta epizootica	19	152	669
4	Malrossino dei suini	21	64	212
5	Peste e setticimia dei suini	33	102	893
6	Farcino criptococcico	13	25	43
7	Rabbia	12	15	22
8	Rogna	15	64	297
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	4	4
10	Aborto epizootico	7	15	31
11	Vaiuolo ovino	3	6	18
12	Morbo coitale maligno	5	11	26
13	Setticimia emorragica	1	1	1
14	Barbone bufalino	1	2	2
15	Colera dei polli	2	2	8
16	Peste aviaria	6	12	32
17	Laringo trachelite infettiva dei polli	12	23	248

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Aborto epizootico			
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Firenze	Gambassi	B	5	—
Forlì	Cesena	B	1	2
Id.	Forlì	B	1	2
Lucca	Vagli di Sotto	B	1	—
Rovigo	Contarina	B	1	—
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Cervignano del Friuli	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	4	—
Id.	Montereale Cellina	B	1	—
Id.	Paslano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	—
Vercelli	Bianzè	B	—	4
			23	8
	Vaiuolo ovino			
Brindisi	Fasano	O	3	—
Id.	Francavilla Fontana	O	6	—
Id.	Oria	O	—	1
Id.	Ostuni	O	5	1
Lecce	Carmiano	O	1	—
Udine	San Giorgio di Nogaro	O	—	1
			15	3
	Morbo coitale maligno			
Ferrara	Codigoro	E	—	2
Id.	Ferrara	E	1	1
Padova	Campomampiero	E	—	1
Id.	Conselve	E	—	1
Treviso	Treviso	E	2	—
Id.	Vedelago	E	1	9
Id.	Trevignano	E	—	1
Id.	Montebelluna	E	—	3
Udine	Udine	E	1	—
Id.	S. Vito al Tagliamento	E	1	—
Verona	Sorgà	E	1	1
			7	19
	Setticemia emorragica			
Sassari	Ittiri	S	—	1
			—	1
	Barbone bufalino			
Salerno		Buf	1	—
Id.	Pontecagnano	Buf	1	—
			2	—
	Colera dei polli			
Reggio Calabria	Roccella Jonica	P	4	3
Rovigo	Ceneselli	P	1	—
			5	3
	Peste aviaria			
Ascoli Piceno	Falerone	P	1	—
Id.	Folignano	P	—	1
Id.	Roccafluviona	P	—	3
Id.	Venarotta	P	—	2
Firenze	Firenze	P	—	3
Foggia	Deliceto	P	1	—
Napoli	Sorrento	P	—	1
Pesaro Urbino	Colbordolo	P	—	2
Id.	Mercatino Marecchia	P	—	6
Id.	Pergola	P	—	5

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Peste aviaria*			
Pesaro Urbino	Pesaro	P	—	4
Terni	Amelia	P	—	3
			2	30
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Alessandria	Casale Monferrato	P	4	—
Id.	Castellazzo Bormida	P	1	—
Id.	Tortona	P	1	—
Ancona	Ancona	P	3	2
Id.	Ostra Vetere	P	1	—
Avellino	Conza Campania	P	11	—
Caltanissetta	Acquaviva Platani	P	—	60
Id.	Marianopoli	P	—	50
Id.	Mussomeli	P	10	35
Id.	Vallelba	P	—	50
Catania	Bronte	P	1	—
Chieti	Palmoli	P	1	—
Forlì	Bagno di Romagna	P	2	—
Id.	Mondaino	P	—	2
L'Aquila	L'Aquila	P	2	—
Id.	Sulmona	P	1	—
Ravenna	Alfonsine	P	—	3
Salerno	Salerno	P	2	—
Id.	Pontecagnano	P	1	—
Siracusa	Buscemi	P	1	—
Id.	Carlentini	P	1	—
Id.	Palazzolo Acreide	P	1	—
Treviso	Treviso	P	1	1
			43	203

RIEPILOGO
dal 16 al 31 agosto 1945 - N. 16

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (Con casi di malattia)	Numero dei comuni (Con casi di malattia)	Numero delle località (Con casi di malattia)
1	Carbonchio ematico	20	46	62
2	Carbonchio sintomatico	1	1	1
3	Afta epizootica	19	132	669
4	Mal rossino dei suini	21	64	212
5	Peste e setticemia dei suini	33	102	893
6	Farcino criptococcico	13	25	43
7	Rabbia	12	15	22
8	Rogna	15	64	297
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	4	4
10	Aborto epizootico	7	15	31
11	Vaiuolo ovino	3	6	18
12	Morbo coitale maligno	5	11	26
13	Setticemia emorragica	1	1	1
14	Barbone bufalino	1	2	2
15	Colera dei polli	2	2	8
16	Peste aviaria	6	12	32
17	Laringo tracheite infettiva dei polli	12	23	248

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(2145)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esame a tredici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Visto il relativo regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il R. decreto 17 settembre 1936, n. 1854, contenente modificazioni al testo unico sulle leggi dell'Avvocatura dello Stato ed al relativo regolamento, per quanto riguarda il personale del ruolo di procura;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1941, n. 120, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 4 gennaio 1945, numero 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Vista la propria determinazione in data 6 ottobre 1945, n. 41169/19115, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di concorso per i posti disponibili di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe (grado 7°);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a tredici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe, riservandosi altri tredici posti ai sensi del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Al concorso possono partecipare:

a) i magistrati i quali abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina al grado di giudice aggiunto o al grado di pretore;

b) gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni;

c) i funzionari del ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato.

Salvo quanto sopra è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la relativa domanda in carta da bollo da L. 12.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante deve:

a) per i magistrati, essere inoltrata per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, il quale vi deve unire una copia dello stato di servizio, ed essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio affidato agli avvocati dello Stato;

2) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) per gli avvocati, essere corredata dei documenti di cui ai precedenti numeri, nonchè dei seguenti:

3) diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

9) certificato dell'Ordine degli avvocati che comprovi la iscrizione dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno due anni;

c) per i funzionari del ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato, essere inoltrata per il tramite di ufficio.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenza nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegate alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in lingua italiana, in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 5, 6 e 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi alla data del presente decreto, quello di cui al n. 9 di data non anteriore alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per gli aspiranti residenti nelle colonie od all'estero e per coloro che dimostrino di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè, però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

Art. 3.

La mutilazione e la invalidità di guerra deve risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano, o di patriota.

La qualità di ex combattente ed ogni altro titolo militare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esame a tredici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Visto il relativo regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il R. decreto 17 settembre 1936, n. 1854, contenente modificazioni al testo unico sulle leggi dell'Avvocatura dello Stato ed al relativo regolamento, per quanto riguarda il personale del ruolo di procura;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1941, n. 120, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1597, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 4 gennaio 1945, numero 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Vista la propria determinazione in data 6 ottobre 1945, n. 41169/10115, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di concorso per i posti disponibili di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe (grado 7°);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a tredici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe, riservandosi altri tredici posti ai sensi del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Al concorso possono partecipare:

a) i magistrati i quali abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina al grado di giudice aggiunto o al grado di pretore;

b) gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni e che alla data del presente decreto non abbiano oltrepassato il quarantesimo anno di età, salve le proroghe stabilite dalle disposizioni di legge in vigore al momento della presentazione della domanda, in quanto applicabili;

c) i funzionari del ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato dopo almeno tre anni di servizio nel ruolo medesimo.

Salvo quanto sopra è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la relativa domanda in carta da bollo da L. 12.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante deve:

a) per i magistrati, essere inoltrata per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, il quale vi deve unire una copia dello stato di servizio, ed essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio affidato agli avvocati dello Stato;

2) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) per gli avvocati, essere corredata dei documenti di cui ai precedenti numeri, nonchè dei seguenti:

3) diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

9) certificato dell'Ordine degli avvocati che comprovi la iscrizione dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno due anni;

c) per i funzionari del ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato, essere inoltrata per il tramite di ufficio.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenza nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegate alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in lingua italiana, in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 5, 6 e 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi alla data del presente decreto, quello di cui al n. 9 di data non anteriore alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per gli aspiranti residenti nelle colonie od all'estero e per coloro che dimostrino di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè, però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

Art. 3.

La mutilazione e la invalidità di guerra deve risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano, o di patriota.

La qualità di ex combattente od ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato, di data non anteriore a tre mesi dal presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 4.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 5.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:

a) nella redazione di una comparsa conclusionale in materia di diritto civile, commerciale e processuale;

b) nello svolgimento di un tema di diritto pubblico (costituzionale, amministrativo, finanziario);

c) nello svolgimento di un tema di diritto romano.

La prova orale, che dura almeno un'ora per ciascun candidato, consiste in un esame sulle materie delle prove scritte, sul diritto e sulla procedura penale, sul diritto ecclesiastico, ed inoltre in una discussione su tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, che è dato al candidato dalla Commissione ventiquattro ore prima.

Gli esami avranno luogo a Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 e 29 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

dall'avvocato generale dello Stato, e in caso di sua assenza od impedimento, dal vice avvocato generale dello Stato, in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dall'avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione del Regno, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso;

da un professore ordinario di materie giuridiche della Regia università di Roma, designato dal preside della facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra, su designazione dell'Avvocato generale dello Stato.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e 4 del R. decreto 13 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta dall'avvocato generale dello Stato alla superiore approvazione.

Sui reclami che venissero presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è pronunziato definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 7.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato di seconda classe (gruppo *A* grado 7°), con riserva di anzianità a favore di coloro che hanno diritto a partecipare al concorso per la metà dei posti riservati con l'art. 1 del presente decreto, nonchè ai concorsi riservati con i precedenti bandi del 4 aprile 194[illegible] 6 novembre 1941, e sono loro attribuiti gli assegni inerenti a tale grado.

Se i primi nominati non assumessero effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 28 novembre 1945

PARRI

(2328)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0501 Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL' INDUSTRIA

UFFICIO COMBUSTIBILI LIQUIDI

SERVIZIO TECNICO

GAS

OFFICINA DA GAS DI

FED.

0507

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERVIZIO TECNICO

GAS

OFFICINA DA GAS DI	FED.

0503

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

0504

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Jan 46
Feb 26
Mar 26
From 21 Apr 46

1946

JANUARY

11 Bivouac Garrison

From No 2 to 26
31 Jan 46

1946

JANUARY

"Official Gazettes"

10000 | 142 | 1261

THIS FOLDER
CONTAINS PAPERS
FROM Jan 46
TO
CATALOGUE.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

0506